



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1123

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Indice

1. DDL S. 1123 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1123	5
1.2.2. Testo approvato 1123 (Bozza provvisoria)	481
1.3. Trattazione in Commissione	482
1.3.1. Sedute	483
1.3.2. Resoconti sommari	484
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	485
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 41 (pom.) del 10/04/2019	486
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 51 (pom.) del 16/07/2019	491
1.4. Trattazione in consultiva	496
1.4.1. Sedute	497
1.4.2. Resoconti sommari	498
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	499
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019	500
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	503
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 25 (pom.) dell'08/05/2019	504
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	509
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019	510
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	519
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019	520
1.5. Trattazione in Assemblea	533
1.5.1. Sedute	534
1.5.2. Resoconti stenografici	535
1.5.2.1. Seduta n. 151 del 25/09/2019	536

1. DDL S. 1123 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1123
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo partenariato UE-Euratom-Armenia*

Iter

25 settembre 2019: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1123

approvato

[C.2120](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [114/20](#) del 14 agosto 2020, GU n. 225 del 10 settembre 2020.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Alberto Bonisoli](#) , Ministro della difesa [Elisabetta Trenta](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 97 del 6 marzo 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , UNIONE EUROPEA , COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA (CEEA) , ARMENIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tony Chike Iwobi \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 10 aprile 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Tony Chike Iwobi \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 51 del 16 luglio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 3 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 106 del 3 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1123

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1123

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto col **Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)

con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro della salute** (GRILLO)

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

con il **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (CENTINAIO)

con il **Ministro per i beni e le attività culturali** (BONISOLI)

con il **Ministro della difesa** (TRENTA)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)

e con il **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Onorevoli Senatori. -

1.1 Contesto dell'Accordo

L'Unione europea è impegnata a sviluppare ulteriormente e rafforzare la sua cooperazione con l'Armenia in tutte le aree di interesse reciproco.

Ad oggi, il quadro giuridico dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC), firmato nel 1996 e in vigore dal 1999. L'Armenia ha deciso di aderire all'Unione economica eurasiatica (UDE-UEEA) nel settembre 2013, rinunciando alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA *Association Agreement with Deep and Comprehensive Free Trade Area*) con l'Unione europea che era già stato negoziato, in quanto ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione alla UEEA. In ragione di ciò, il 7 dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per il presente Accordo.

Scopo del negoziato è stato quello di ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per i *partner* non pronti o non disponibili agli AA/DCFTA. La nuova intesa non è più comprensiva di un Accordo di libero scambio ampio ed approfondito (DCFTA), poiché l'Armenia ha optato per un accordo non preferenziale.

Negli ultimi anni, le relazioni con l'Armenia si sono sviluppate e approfondite in maniera sistemica: le Parti hanno istituito un effettivo dialogo politico, anche in tema di diritti umani, ed anche la cooperazione in diversi settori si è significativamente estesa. L'Unione europea è la prima destinazione

all'esportazione di prodotti armeni ed uno dei principali partner commerciali in Armenia. L'Armenia, in quanto membro della UEEA, può altresì svolgere un ruolo fondamentale nell'avvicinamento normativo a vantaggio del commercio e della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione euroasiatica. L'inclusione dell'Armenia come uno dei paesi del Caucaso meridionale nella Politica europea di vicinato (2004) e nel Partenariato orientale (2009) mostra la volontà dell'Unione europea di elevare la cooperazione con l'Armenia oltre quanto consentito dall'accordo di partenariato e cooperazione. In occasione del Vertice del partenariato orientale del 2013 tenutosi a Vilnius, l'Unione europea e l'Armenia hanno così convenuto sulla necessità di aggiornare il piano d'azione Unione europea-Armenia, e costruire l'attuale quadro di cooperazione. L'Unione europea è fortemente impegnata a sostenere l'Armenia nel progresso delle riforme politiche e sociali, nell'attuazione degli accordi in materia di visti e di riammissione e nel miglioramento della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In tale contesto, l'Unione europea ha firmato con l'Armenia un accordo di facilitazione dei visti e di riammissione, in vigore dal gennaio 2014.

L'Accordo di partenariato globale e rafforzato si basa sui principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. La cooperazione abbraccia una vasta gamma di settori - quali sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia e trasporti, tassazione, educazione, cultura, affari sociali, scienza e tecnologia - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Con le clausole di natura commerciale l'Accordo mira ad assicurare un miglior clima per gli affari e gli investimenti, apportando quindi consistenti benefici economici alle imprese europee.

L'Accordo è imperniato su tre cardini:

1. Dialogo politico e cooperazione in politica estera e di sicurezza
2. Commercio e affari
3. Cooperazione settoriale

1.2 Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il 29 settembre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni che autorizzano la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Armenia. I negoziati sono stati avviati il 7 dicembre 2015, per concludersi con la parafatura del testo avvenuta il 21 marzo 2017 a Jerevan. L'Accordo fra Unione europea e Armenia è stato firmato il 24 novembre 2017 a Bruxelles.

1.3 Finalità dell'Accordo

Per l'Unione europea, l'Accordo di partenariato globale e rafforzato (di seguito, « l'Accordo ») costituisce un valido strumento per promuovere relazioni più approfondite con l'Armenia, e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nell'Asia Centrale. Finalità più specifiche dell'Accordo sono:

- rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le Parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea;
- consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia;
- promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;
- potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni;
- sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico

attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'Unione europea citato in appresso;

- intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio;

- creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

L'Accordo mira a valorizzare l'importanza delle priorità del partenariato nel rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, oltre che nel sostegno del processo di riforma e di ravvicinamento, contribuendo in tal modo a rafforzare la cooperazione politica ed economica.

L'Accordo testimonia l'interesse di ambedue le Parti ad incrementare le proprie relazioni economiche e commerciali, pur nel quadro dell'appartenenza dell'Armenia all'Unione economica euroasiatica.

L'Accordo intende anche rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona *governance*, la partecipazione attiva della Repubblica d'Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall'Unione europea, riconoscendo l'importanza che la Repubblica d'Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono.

1.4 Esame delle disposizioni dell'Accordo

L'Accordo di partenariato globale e rafforzato contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia, e consta di otto titoli, 386 articoli, dodici Allegati e due Protocolli.

Il testo stabilisce i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); cooperazione nei settori di giustizia, libertà e sicurezza (titolo III); cooperazione economica (titolo IV); altre forme di cooperazione (titolo V, tra cui vengono regolati i settori dei trasporti, energia, ambiente, politica industriale, servizi bancari e diritto societario, turismo, agricoltura e pesca, settore minerario, ricerca ed innovazione, occupazione e pari opportunità); scambi e questioni commerciali (titolo VI); assistenza finanziaria e disposizioni in materia di antifrode e di controllo (titolo VII).

Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di partenariato, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un comitato di partenariato. È istituito inoltre un comitato parlamentare di partenariato, per favorire scambi tra membri del Parlamento armeno e del Parlamento europeo.

Titolo I - Principi generali e obiettivi dell'Accordo (articoli 1-2): è stabilito che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali - come enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali pertinenti - e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. Le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. È previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia di rafforzare un partenariato politico ed economico e una cooperazione tra le Parti, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica di Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea.

Titolo II - *Dialogo politico e riforme; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza* (articoli 3-11): le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, l'osservanza del diritto internazionale, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'ONU e l'OSCE). Intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la

non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. Contribuiscono alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzioni di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Titolo III - *Cooperazione nel settore della Giustizia, Libertà, e Sicurezza* (articoli 12-21): riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, il contrasto alle droghe illecite, alla criminalità organizzata e transnazionale, alla corruzione e alla criminalità informatica, cooperazione giudiziaria e protezione consolare. L'Accordo (articolo 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specie le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. È rafforzata inoltre la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria.

In tema di lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione, l'Accordo (articolo 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.

In materia migratoria (articolo 14), le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi ed è stabilito che la cooperazione si basa sulla consultazione reciproca. Con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina, è prevista la piena attuazione dell'accordo tra Unione europea ed Armenia sulla riammissione, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, e l'accordo tra Unione europea ed Armenia sulla facilitazione del rilascio dei visti, anch'esso entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Titolo IV - *Cooperazione economica* (articoli 22-35) regola il dialogo economico (Capo 1), la fiscalità (Capo 2), e statistiche (Capo 3).

Titolo V - *Altre politiche di cooperazione* (articoli 36-112): viene qui trattata la cosiddetta cooperazione settoriale. Il titolo si sviluppa su 23 Capi: trasporti, energia inclusa la sicurezza nucleare, ambiente, azioni per il clima, politica industriale e relativa alle imprese, diritto societario, cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi ed altri sistemi finanziari, informazione, turismo, agricoltura e sviluppo rurale, settore marittimo e della pesca, settore minerario, ricerca ed innovazione, protezione dei consumatori, occupazione, politica sociale e pari opportunità, salute, istruzione, formazione e gioventù, settore culturale, sport ed attività fisica, sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale, protezione civile,

L'apparato dispositivo si limita a poco più di due articoli per ciascun Capo: si tratta quindi sostanzialmente di premesse per ulteriori approfondimenti e di dichiarazioni d'impegno a sviluppare la collaborazione nei settori considerati.

Titolo VI - *Scambi e questioni commerciali* (articoli 113-342) rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in 13 Capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci, la cooperazione doganale, le questioni sanitarie e fitosanitarie, la circolazione di capitali, la proprietà intellettuale, imprese di proprietà dello stato, controversie.

L'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della *membership* e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale).

L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare

alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (*TBT* o *Technical Barriers to Trade*), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS o *Sanitary and Phyto-Sanitary*) e sui servizi (GATS). Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.

Il Capo V dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico consente (articolo 200, eccezioni generali) alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articoli 144 e 150), purché il regime differenziato « sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte », e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. è altresì precisato - nella nota in calce all'articolo citato - che le misure finalizzate a garantire l'imposizione e/o la riscossione, efficace o equa, delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Titolo VII *Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo* (articoli 343-361) specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.

Titolo VIII - *Disposizioni istituzionali, generali e finali* (articoli 362-386): si istituisce un Consiglio di Partenariato - organismo ricorrente in questa tipologia di Accordi di Partenariato - con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. è inoltre coadiuvato da un Comitato di partenariato e da eventuali Sottocomitati settoriali creati « *ad hoc* ». La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, assegnando ad esso il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Armenia.

È stabilito (articolo 385) che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. La validità è illimitata, con possibilità di denuncia di una delle Parti previa notifica per iscritto all'altra, per via diplomatica. Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996, ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

L'articolo 375 (fiscalità) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che « nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale ».

I sotto citati Allegati fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 385 paragrafo 4, dell'Accordo: Allegato I del capo 1 (trasporti del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato II del capo 2 (energia del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato III del capo 3 (ambiente del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato IV del capo 4 (iniziative in materia di clima del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato V del capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VII del Capo 15 (occupazione,

politica sociale e pari opportunità del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento); Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette); Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo); Allegato XII del capo II (disposizioni antifrode in materia di controllo del titolo VII: assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo)

Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

Relazione Tecnica

L'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo di Partenariato globale e rafforzato fra l'UE e la Comunità dell'Energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, non richiede contributi addizionali né cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati Membri.

L'operatività del Consiglio e del Comitato di Partenariato, degli eventuali Sottocomitati, degli Organi arbitrali e - più in generale - del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo stesso, è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'UE, le cui spese di missione graveranno completamente sul bilancio dell'Unione. Pertanto le **attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V (art. 82 commi c) e d); art. 112 comma j), VI (artt. 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.**

Si precisa che dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività in questione, disciplinate dal Protocollo II dell'Accordo in esame, sono infatti già autorizzate e coperte finanziariamente a legislazione vigente dalla legge 3 novembre 2016, n. 215 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 191 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regimiere Generale dello Stato

12 FEB. 2019



Analisi Tecnico-Normativa

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo, coerenza con il programma di Governo

La presente iniziativa risponde all'esigenza di rinnovare - rafforzandolo - il quadro delle relazioni bilaterali tra l'UE, la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, nei settori di precipuo interesse a fronte delle sfide globali che investono le aree ai confini esterni dell'UE come pure la regione dell'Asia Centrale. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica di Armenia, l'Accordo non è suscettibile di avere impatto sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si ritiene che l'Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura dell'Accordo è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoga all'esame del Parlamento e relativo status

Allo stato attuale non risultano esservi, all'esame del Parlamento, Accordi bilaterali di partenariato e cooperazione e fra l'Italia e l'Armenia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure previste in ambito UE. Il presente Accordo ha origine nella capacità dell'UE di stipulare con Paesi Terzi Accordi bilaterali comprensivi di fattispecie commerciali. A tale fine esistono procedure comunitarie ben definite per l'apertura e la conduzione di negoziati nonché per la conclusione di tali Accordi.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo è conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dello stesso.

4) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CGCE, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

(CEDU) sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell'Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria. I negoziati condotti dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio - per la conclusione di Accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati Membri, ma unicamente ad Accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo risultano correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica. L'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 2016, n. 125, resta in vigore, nelle parti non derogate dal protocollo II dell'Accordo in esame (articolo 14 del medesimo protocollo II); trattandosi di atti internazionali pattizi di natura diversa con parti diverse, il ricorso alla tecnica della novella non è possibile.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'Accordo abroga esplicitamente il preesistente Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed in vigore dal 1° luglio 1999. Nel testo non vi sono effetti abrogativi impliciti, fermo restando quanto indicato al punto 3) in merito all'Accordo bilaterale italo-armeno in materia doganale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'entrata in vigore del presente Accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'UE e dall'Armenia, e non comportano quindi costi aggiuntivi per le amministrazioni italiane.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.12.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 19 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 385 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO

**tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica d'Armenia, dall'altra**

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA Ceca,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati «Stati membri»,
L'UNIONE EUROPEA, e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata «Euratom»
da una parte, e
LA REPUBBLICA D'ARMENIA
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente «parti»,

TENENDO CONTO dei forti legami fra le parti e dei valori che condividono, del loro desiderio di rafforzare i rapporti stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione («APC») tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999 e di promuovere una stretta e intensa cooperazione basata su un partenariato paritario nell'ambito della politica europea di vicinato («PEV») e del partenariato orientale, così come nell'ambito del presente accordo;

RICONOSCENDO il contributo del piano d'azione comune UE-Armenia stabilito nell'ambito della PEV, comprese le disposizioni introduttive, e l'importanza delle priorità del partenariato nel rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia e nel sostegno del processo di riforma e di ravvicinamento, come indicato di seguito, nella Repubblica d'Armenia, contribuendo in tal modo a rafforzare la cooperazione politica ed economica;

IMPEGNATI a rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona *governance*;

RICONOSCENDO che le riforme interne volte a rafforzare la democrazia e l'economia di mercato, da un lato, e la risoluzione duratura dei conflitti, dall'altro, sono collegate. Pertanto, i processi di una riforma democratica duratura nella Repubblica d'Armenia contribuiranno a consolidare la fiducia e la stabilità nell'intera regione;

IMPEGNATI a promuovere ulteriormente l'evoluzione istituzionale, politica e socioeconomica della Repubblica d'Armenia attraverso, ad esempio, lo sviluppo della società civile, il rafforzamento delle istituzioni, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la lotta alla corruzione e il rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica, compresa la buona *governance* in materia fiscale, la riduzione della povertà e la cooperazione in un'ampia gamma di settori d'interesse comune, anche nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza;

IMPEGNATI a dare piena attuazione agli obiettivi, ai principi e alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 («la Convenzione europea sui diritti dell'uomo») e dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell'OSCE»);

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un effettivo multilateralismo e nella composizione pacifica delle controversie nelle forme concordate, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite («ONU») e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»);

IMPEGNATI ad ottemperare agli obblighi internazionali relativi alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e di non proliferazione, così come di sicurezza nucleare;

RICONOSCENDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica d'Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall'Unione europea; riconoscendo l'importanza che la Repubblica d'Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, compresa la sua politica di sicurezza e di difesa comune, così come delle pertinenti politiche della Repubblica d'Armenia; riconoscendo l'importanza che la Repubblica d'Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Repubblica d'Armenia alla risoluzione pacifica e duratura del conflitto del Nagorno-Karabakh e la necessità di raggiungere tale risoluzione al più presto, nel quadro dei negoziati guidati dai copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE; riconoscendo altresì la necessità di raggiungere tale risoluzione nel rispetto degli obiettivi e dei principi sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, in particolare quelli relativi al non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, all'integrità territoriale degli Stati, e alla parità dei diritti e all'autodeterminazione dei popoli, ribaditi in tutte le dichiarazioni rilasciate nel contesto della copresidenza del gruppo di Minsk dell'OSCE fin dal 16° Consiglio ministeriale dell'OSCE del 2008; sottolineando anche l'impegno dichiarato dell'Unione europea al sostegno di tale processo di risoluzione dei conflitti;

IMPEGNATI a prevenire e contrastare la corruzione, a lottare contro la criminalità organizzata e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI a intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga debito conto della migrazione legale e della cooperazione volta a contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e ad attuare in modo efficiente l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare («accordo di riammissione») che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

RIAFFERMANDO che una maggiore mobilità dei cittadini delle parti in un contesto sicuro e correttamente gestito rimane un obiettivo essenziale e considerando l'avvio, a tempo debito, di un dialogo in materia di visti con la Repubblica d'Armenia, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita, compresa l'effettiva attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione dei visti») che è entrato in vigore il 1^o gennaio 2014 e dell'accordo di riammissione;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'Unione europea a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica d'Armenia;

RICONOSCENDO la volontà delle parti di approfondire la cooperazione economica, anche in settori connessi al commercio, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e mediante l'applicazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

DETERMINATI a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DETERMINATI a garantire la protezione dell'ambiente, anche mediante la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione degli accordi internazionali multilaterali;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, ad intensificare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento progressivo agli elementi principali dell'*acquis* dell'UE indicati di seguito, compresi, tra l'altro, la promozione dell'efficienza energetica e l'uso delle fonti di energia rinnovabile, tenuto conto degli impegni della Repubblica d'Armenia al rispetto dei principi di parità di trattamento dei paesi fornitori, di transito e di consumo dell'energia;

IMPEGNATI a garantire livelli elevati di sicurezza nucleare, come indicato di seguito;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione nel settore dell'energia e l'impegno delle parti al pieno rispetto delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia;

DESIDEROSI di migliorare il livello della salute e della sicurezza pubblica e di protezione della salute umana, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, delle esigenze ambientali e dei cambiamenti climatici;

IMPEGNATI ad intensificare i contatti tra i popoli, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell'istruzione e della cultura, della gioventù e dello sport;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica d'Armenia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'Unione europea, e ad attuarla in maniera efficace nel contesto di più ampi sforzi di riforma e a sviluppare le proprie capacità amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo, e riconoscendo il continuo sostegno dell'Unione europea, nell'ambito di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili, compresa l'assistenza tecnica, finanziaria ed economica collegata a tale impegno, di pari passo al ritmo delle riforme e alle necessità economiche della Repubblica d'Armenia;

CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la competenza dell'Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notificchi alla Repubblica d'Armenia che il Regno Unito e/o l'Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea;
- b) consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;
- c) contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia;
- d) promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;
- e) potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- f) incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni;
- g) sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'UE citato in appresso;
- h) intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'OMC; e
- i) creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sanciti in particolare nella Carta dell'ONU, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, così come in altri strumenti pertinenti in materia di diritti dell'uomo, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, informa le politiche interne ed esterne delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile, della cooperazione regionale e di un effettivo multilateralismo.
3. Le parti ribadiscono il loro rispetto dei principi dello stato di diritto e della buona *governance*, così come i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
4. Le parti si impegnano a combattere la corruzione, le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo, a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, anche aderendo all'iniziativa relativa ai centri di eccellenza dell'UE per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME; COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1. Le parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di comune interesse, incluse la politica estera e le questioni di sicurezza, così come gli aspetti relativi alle riforme interne. Tale dialogo incrementerà l'efficacia della cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza, riconoscendo l'importanza che la Repubblica d'Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono.
2. Il dialogo politico ha la finalità di:
 - a) sviluppare e rafforzare il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;
 - b) rafforzare il partenariato politico e aumentare l'efficacia della cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza;
 - c) promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un effettivo multilateralismo;
 - d) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le relative minacce;
 - e) rafforzare la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori;
 - f) promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;
 - g) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona *governance*, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la libertà dei media e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
 - h) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa;
 - i) promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti;
 - j) promuovere le finalità e i principi dell'ONU, come sancito dalla Carta dell'ONU e i principi che guidano le relazioni tra gli Stati partecipanti, come stabilito nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE; e
 - k) promuovere la cooperazione regionale, sviluppare relazioni di buon vicinato e rafforzare la sicurezza regionale, anche attraverso provvedimenti a favore dell'apertura delle frontiere per promuovere il commercio regionale e la circolazione transfrontaliera.

Articolo 4

Riforme interne

Le parti cooperano allo scopo di:

- a) sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto;
- b) assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- c) realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza, la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario, l'azione penale e l'applicazione della legge;
- d) rafforzare la capacità amministrativa e garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organismi incaricati dell'applicazione della legge;
- e) proseguire la riforma della pubblica amministrazione e sviluppare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

- f) assicurare l'efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, quale la convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo l'importanza che la Repubblica d'Armenia annette alla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e a forme di cooperazione internazionale così come ai suoi obblighi esistenti che ne discendono, e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, riduzione del rischio, sicurezza informatica, riforma del settore della sicurezza, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la sua efficacia, avvalendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali, e segnatamente dell'OSCE.

2. Le parti ribadiscono il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, e il loro impegno per la promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 6

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti mirano a rafforzare la cooperazione volta alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, tenendo conto dei rispettivi quadri di riferimento giuridici e costituzionali.

3. Le parti convengono di cooperare strettamente per prevenire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, avvalendosi di adeguati quadri bilaterali e multilaterali.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica d'Armenia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'UE, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, con decisione caso per caso.

Articolo 8

Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti

1. Le parti intensificano gli sforzi comuni volti a migliorare le condizioni per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo l'apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza, e si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.

2. Gli sforzi di cui al paragrafo 1 si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sanciti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e dagli altri atti multilaterali applicabili a cui le parti hanno aderito. Le parti sottolineano l'importanza di schemi concordati per la risoluzione pacifica dei conflitti.

3. Le parti sottolineano che il controllo degli armamenti e le misure di instaurazione della fiducia e della sicurezza rimangono di grande importanza per la sicurezza, la prevedibilità e la stabilità in Europa.

Articolo 9

Armi di distruzione di massa, non proliferazione e disarmo

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad uso di soggetti statali e non statali quali i terroristi e altri gruppi criminali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e di altri pertinenti obblighi internazionali loro incumbenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
 - a) l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione; e
 - b) l'ulteriore sviluppo di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, compresi i controlli delle esportazioni e del transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa, così come i controlli dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso.
3. Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

Articolo 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione e il traffico illegali di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le relative munizioni, l'accumulo eccessivo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti di cui sono parti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare gli impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e, se del caso, nazionale.
4. Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e della pertinente legislazione nazionale della Repubblica d'Armenia.
5. Le parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi contemplati nel presente articolo.

Articolo 11

Lotta al terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta al terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e le sue manifestazioni.

2. Le parti convengono sull'assoluta necessità che la lotta al terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, inclusi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati, i principi della Carta dell'ONU e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta al terrorismo.

3. Le parti sottolineano l'importanza della ratifica universale e della piena attuazione di tutte le convenzioni e di tutti i protocolli dell'ONU in materia di lotta al terrorismo. Le parti convengono di continuare a promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo, così come di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere il consenso internazionale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo.

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 12

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1. Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come le garanzie procedurale in materia penale e i diritti delle vittime.

2. Le parti cooperano pienamente in vista dell'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge, della lotta alla corruzione e dell'amministrazione della giustizia.

3. Tutta la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia è informata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e al principio della non discriminazione.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali.

Articolo 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e instaurano un dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, comprese la migrazione legale, la protezione internazionale e la lotta alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di esseri umani.

2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione pertinente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione;

b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale allo scopo di conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

- d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici nel quadro dei pertinenti strumenti internazionali;
 - e) aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi e altre misure operative in materia di gestione della migrazione, della sicurezza dei documenti, della politica dei visti, della gestione delle frontiere e dei sistemi d'informazione sulla migrazione;
3. La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 15

Circolazione delle persone e riammissione

1. Le parti che ne sono vincolate garantiscono la piena attuazione dei seguenti accordi:
- a) l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare; e
 - b) l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.
2. Le parti continuano a promuovere la mobilità dei cittadini grazie all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e a prendere in considerazione l'avvio, a tempo debito, di un dialogo per la liberalizzazione del regime dei visti purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e correttamente gestita. Esse cooperano nella lotta alle migrazioni irregolari, anche attraverso l'attuazione dell'accordo di riammissione, ed anche promuovendo la politica di gestione delle frontiere e i quadri giuridici e operativi.

Articolo 16

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione:

1. Le parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, in particolare quelle transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:
- a) il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
 - b) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco comprese le armi leggere e di piccolo calibro;
 - c) il contrabbando e il traffico di droghe illecite;
 - d) il contrabbando e il traffico di merci;
 - e) attività illecite economiche e finanziarie quali la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
 - f) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
 - g) la corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico;
 - h) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e
 - i) la criminalità informatica.
2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge, compreso l'eventuale sviluppo della cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e le autorità competenti della Repubblica d'Armenia. Le parti sono impegnate ad attuare efficacemente le norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e nei suoi tre protocolli. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione, conformemente alla Convenzione dell'ONU contro la corruzione del 2003, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa Gruppo di Stati contro la corruzione («GRECO») e l'OCSE, la trasparenza per quanto riguarda la dichiarazione delle attività, la protezione degli informatori, e la divulgazione di informazioni sui beneficiari finali di soggetti giuridici.

Articolo 17

Droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e lotta alle droghe illecite comprese le nuove sostanze psicoattive. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di prevenzione e di lotta alle droghe illecite, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe, allo scopo di ridurre i danni e di prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope o psicoattive.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le loro azioni si basano su principi concordati stabiliti nelle pertinenti convenzioni internazionali, e mirano a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nel documento finale della sessione speciale dell'Assemblea generale dell' ONU sul problema mondiale della droga tenutasi nell'aprile 2016.

Articolo 18

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati ai fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali in generale e di reati legati alla droga in particolare, nonché ai fini di finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi provento di attività criminali.
2. La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito della rispettiva legislazione delle parti e dei pertinenti strumenti internazionali nonché l'adozione di norme appropriate per prevenire e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali pertinenti attivi nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di riciclaggio di denaro.

Articolo 19

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Nel pieno rispetto dei principi alla base della lotta al terrorismo, di cui all'articolo 11, le parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare:
 - a) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati e di tutela della riservatezza;
 - b) scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e dei relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, in conformità al diritto applicabile;
 - c) scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, e modalità atte a contrastare la radicalizzazione e a promuovere la riabilitazione;
 - d) scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, incluse le minacce terroristiche;
 - e) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti dell'uomo nella lotta al terrorismo, in particolare in relazione alle procedure penali;
 - f) garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche; e
 - g) adottando misure nei confronti delle minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari da alto rischio.
2. La cooperazione si basa sulle pertinenti valutazioni disponibili ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

Articolo 20

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti. Tale cooperazione comprende, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, così come una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d'Armenia.

Articolo 21

Protezione consolare

La Repubblica d'Armenia accettano che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato offrano protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'UE che non disponga di una rappresentanza permanente nella Repubblica d'Armenia in grado di fornire efficacemente protezione consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA

CAPO I

Dialogo economico

Articolo 22

1. L'Unione europea e la Repubblica d'Armenia agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione condivisa dei fondamentali di ciascuna economia, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.

2. La Repubblica d'Armenia si adopera ulteriormente per sviluppare un'economia di mercato funzionante e per ravvicinare progressivamente le proprie disposizioni regolamentari in campo finanziario ed economico e politiche a quelle dell'Unione europea, come convenuto dal presente accordo. L'Unione europea sosterrà la Repubblica d'Armenia nell'assicurare politiche macroeconomiche sane, compresi l'indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti e un regime dei tassi di cambio sostenibili.

Articolo 23

A tal fine le parti convengono di instaurare un dialogo economico con cadenza regolare, con l'obiettivo di:

- a) scambiarsi informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche nonché sulle riforme strutturali, comprese le strategie per lo sviluppo economico;
- b) condividere competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;
- c) scambiarsi informazioni ed esperienze relative all'integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea;
- d) rivedere la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

Articolo 24

Controllo interno del settore pubblico e modalità di audit

Le parti cooperano in materia di controllo interno del settore pubblico e di audit esterni con i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare ulteriormente e applicare il sistema di controllo interno delle finanze pubbliche in conformità del principio di responsabilità gestionale decentrata, compresa una funzione di audit interno indipendente per tutto il settore pubblico nella Repubblica d'Armenia, mediante il ravvicinamento con le norme, i quadri e gli orientamenti internazionali generalmente accettate e le buone prassi dell'Unione europea, sulla base del programma di riforma del controllo finanziario interno pubblico approvato dal governo della Repubblica d'Armenia;
- b) sviluppare un adeguato sistema di ispezione finanziaria nella Repubblica d'Armenia per integrare, senza duplicarla, la funzione di audit interno;
- c) sostenere l'unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche nella Repubblica d'Armenia rafforzandone la capacità di guidare il processo di riforma;
- d) rafforzare ulteriormente la Camera di audit quale istituzione superiore di audit della Repubblica d'Armenia, in particolare sotto il profilo dell'indipendenza funzionale, organizzativa e finanziaria in conformità con le norme riconosciute internazionalmente in materia di audit esterni («INTOSAI»); e
- e) provvedere allo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi.

CAPO 2

Fiscalità

Articolo 25

Le parti cooperano per rafforzare la buona *governance* in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una leale cooperazione.

Articolo 26

In relazione all'articolo 25, le parti riconoscono i principi della buona *governance* in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello dell'Unione europea e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'Unione europea e degli Stati membri, le parti migliorano la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolano la riscossione del gettito fiscale e sviluppano misure volte all'effettiva applicazione dei suddetti principi di buona *governance*.

Articolo 27

Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione mirata al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Repubblica d'Armenia, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, al fine di garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e l'elusione fiscale. Le parti non operano discriminazioni tra i prodotti importati e i prodotti nazionali analoghi, a norma degli articoli I e III dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale e all'elusione fiscale, in particolare la c.d. «frode carousel», nonché per quanto concerne i prezzi di trasferimento e la lotta alle pratiche offshore.

Articolo 28

Le parti sviluppano la cooperazione in vista di pervenire a politiche condivise per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni. A tal fine, le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale e in linea con la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

Articolo 29

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 3

Statistiche

Articolo 30

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore statistico, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente dovrebbe fornire ai cittadini, alle imprese e ai decisori politici dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. Il sistema statistico nazionale rispetta i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU e tiene conto dell'*acquis* dell'UE in campo statistico, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzare la produzione statistica nazionale alle norme e agli standard europei.

Articolo 31

La cooperazione nel settore statistico persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, compresa la base giuridica, la produzione di dati e metadati di buona qualità, una politica di diffusione e la facilità d'uso per l'utente, tenendo conto degli utenti dei settori pubblico e privato, della comunità accademica e della società in generale;
- b) il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica d'Armenia alle norme e alle pratiche del Sistema statistico europeo;
- c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'Unione europea, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
- d) il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'Unione europea e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica d'Armenia;
- e) lo scambio di esperienze per quanto riguarda lo sviluppo del know-how statistico; e
- f) la promozione della garanzia e della gestione della qualità in tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 32

Le parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat è l'ufficio statistico dell'Unione europea. Tale cooperazione garantisce l'indipendenza professionale dell'ufficio statistico e l'applicazione dei principi del codice di buone pratiche delle statistiche europee, nonché un'attenzione principale ai seguenti settori:

- a) le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;
- b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli;
- c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso di fonti amministrative a fini statistici;
- d) le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero, le statistiche della bilancia dei pagamenti e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

- e) le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;
- f) le statistiche ambientali;
- g) le statistiche regionali; e
- h) le attività orizzontali, comprese la garanzia e la gestione della qualità, le classificazioni statistiche, le attività di formazione, la diffusione e l'utilizzo di moderne tecnologie dell'informazione.

Articolo 33

Le parti si scambiano, tra l'altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all'ulteriore allineamento all'*acquis* statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica d'Armenia e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel quadro della produzione dei dati statistici l'accento è posto sul maggiore utilizzo dei dati amministrativi e sulla razionalizzazione delle indagini statistiche, tenendo conto della necessità di ridurre l'onere di risposta. I dati prodotti sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 34

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Nella misura del possibile, le attività intraprese nell'ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, sono accessibili alla Repubblica d'Armenia.

Articolo 35

Se pertinente e applicabile, il graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica d'Armenia all'*acquis* statistico dell'UE viene effettuato in conformità dello *Statistical Requirements Compendium*, prodotto da Eurostat e aggiornato annualmente, che le parti considerano allegato al presente accordo.

TITOLO V

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO I

Trasporti

Articolo 36

Le parti:

- a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
- b) promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
e
- c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 37

La cooperazione in materia di trasporti riguarda i seguenti settori:

- a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente, efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione delle considerazioni relative ai trasporti in altre politiche;
- b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, marittimo, aereo e l'intermodalità, compresi i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

- c) il miglioramento della politica delle infrastrutture per individuare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;
- d) l'elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;
- e) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;
- f) la cooperazione e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e
- g) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 38

1. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica d'Armenia, l'Unione europea e i paesi terzi della regione, promuovendo l'apertura delle frontiere e la circolazione transfrontaliera mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, potenziando il funzionamento delle reti di trasporto esistenti e sviluppando le infrastrutture, in particolare sulle principali reti di collegamento tra le parti.
2. La cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere, tenendo conto delle specificità di paesi senza sbocco sul mare, come indicato nei pertinenti strumenti internazionali.
3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:
 - a) a livello regionale, in particolare tenendo in considerazione i progressi conseguiti nell'ambito di intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia («TRACECA») e altre iniziative nel campo dei trasporti a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti; e
 - b) nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'Unione europea, nonché nell'ambito del partenariato orientale.

Articolo 39

1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia che istituisce uno spazio aereo comune.
2. Prima della conclusione dell'accordo che istituisce uno spazio aereo comune, le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 40

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 41

1. La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
2. Il ravvicinamento può avvenire anche attraverso accordi settoriali.

CAPO 2

Cooperazione in materia di energia, inclusa la sicurezza nucleare

Articolo 42

1. Le parti cooperano in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. La cooperazione è intesa a ravvicinare le normative nel settore dell'energia nei settori indicati di seguito, tenendo conto della necessità di garantire l'accesso a un'energia sicura, rispettosa dell'ambiente e a prezzi accessibili.

2. Tale cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

- a) le strategie e le politiche energetiche, anche per la promozione della sicurezza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la produzione di energia;
- b) il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche incoraggiando la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico;
- c) lo sviluppo di mercati dell'energia competitivi;
- d) la promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- e) la promozione della cooperazione regionale nel settore dell'energia e sull'integrazione dei mercati regionali;
- f) la promozione di quadri regolamentari comuni per facilitare il commercio di prodotti petroliferi, dell'energia elettrica e, potenzialmente, di altri prodotti energetici, nonché la parità di condizioni in termini di sicurezza nucleare, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza;
- g) il settore nucleare civile, tenendo conto delle specificità della Repubblica d'Armenia e mirando in particolare a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base degli standard dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA») e delle norme e le prassi dell'Unione europea indicate in appresso, e a livelli elevati di sicurezza nucleare, sulla base di orientamenti e prassi internazionali. La cooperazione nel settore comprenderà:
 - i) lo scambio di tecnologie, buone pratiche e azioni di formazione in materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti al fine di garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti nucleari;
 - ii) la chiusura e la disattivazione in condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Medzamor e la rapida adozione di una tabella di marcia o un piano d'azione in tal senso, tenuto conto della necessità della sua sostituzione con nuova capacità al fine di garantire la sicurezza energetica della Repubblica d'Armenia e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- h) le politiche in materia di prezzi, transito e trasporto dell'energia, e segnatamente un sistema generale basato sui costi per la trasmissione delle risorse energetiche, se e quando opportuno, e ulteriori precisazioni per quanto riguarda l'accesso agli idrocarburi, se del caso;
- i) la promozione di aspetti normativi che rispecchino i principi fondamentali della regolamentazione del mercato dell'energia e dell'accesso non discriminatorio alle reti energetiche e alle infrastrutture a tariffe trasparenti ed efficienti in termini di costi, e concorrenziali, e di un controllo adeguato e indipendente;
- j) la cooperazione scientifica e tecnica, compreso lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente.

Articolo 43

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 44

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli strumenti di cui all'allegato II, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 3

Ambiente

Articolo 45

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Una maggiore protezione dell'ambiente dovrebbe tradursi in benefici per i cittadini e le imprese dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia, anche in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, e di una maggiore efficienza economica e ambientale così come in termini di utilizzo di tecnologie moderne e più pulite che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 46

1. La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

- a) la *governance* ambientale e le questioni orizzontali, incluse la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di monitoraggio e di informazione in materia di ambiente, le attività d'ispezione e di esecuzione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;
- b) la qualità dell'aria;
- c) la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;
- d) la gestione dei rifiuti;
- e) la protezione della natura, comprese la silvicoltura e la conservazione della biodiversità;
- f) l'inquinamento industriale e i rischi industriali;
- g) la gestione delle sostanze chimiche.

2. La cooperazione si ripropone altresì di integrare la dimensione ambientale in settori d'intervento diversi dalla politica ambientale.

Articolo 47

Le parti, tra l'altro:

- a) si scambiano informazioni e competenze;
- b) cooperano a livello regionale e internazionale, in particolare per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti; e
- c) cooperano nell'ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.

Articolo 48

Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro:

- a) lo sviluppo di una strategia nazionale generale in materia di ambiente per la Repubblica d'Armenia, riguardante:
 - i) le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;

- ii) la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente;
 - iii) le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni;
 - iv) le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento;
 - v) la promozione di misure a favore di un'economia verde e dell'ecoinnovazione, l'identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e
- b) lo sviluppo di strategie settoriali per la Repubblica d'Armenia (anche con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie) in materia di:
- i) qualità dell'aria;
 - ii) qualità dell'acqua e gestione delle risorse;
 - iii) gestione dei rifiuti;
 - iv) biodiversità, conservazione della natura e silvicoltura;
 - v) inquinamento industriale e rischi industriali; e
 - vi) prodotti chimici.

Articolo 49

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 50

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato III, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Azione per il clima

Articolo 51

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in tale settore.

Articolo 52

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;
- d) ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego, trasferimento e diffusione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;
- e) integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali; e
- f) sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 53

1. Le parti, tra l'altro:
 - a) si scambiano informazioni e competenze;
 - b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell'ambiente;
 - c) realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC») e l'accordo di Parigi del 2015, e attività congiunte nell'ambito di pertinenti agenzie, come opportuno.
2. Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 54

Gli obiettivi della cooperazione comprendono, tra l'altro:

- a) misure intese ad attuare l'accordo di Parigi, in linea con i principi enunciati nel presente accordo;
- b) misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;
- c) lo sviluppo di una strategia climatica globale e un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;
- d) l'elaborazione di valutazioni di vulnerabilità e di adattamento;
- e) l'elaborazione di un piano di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
- f) l'elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre i cambiamenti climatici affrontando il problema delle emissioni di gas a effetto serra;
- g) misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;
- h) misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;
- i) misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e
- j) misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati.

Articolo 55

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 56

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato IV, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Politica industriale e relativa alle imprese

Articolo 57

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e relativa alle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo alle piccole e medie imprese («PMI»). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell'Unione europea che per le imprese della Repubblica d'Armenia operanti nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'Unione europea, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in tale settore.

Articolo 58

Le parti cooperano al fine di:

- a) attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello *Small Business Act* per l'Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese e alle imprese artigiane, estremamente importanti sia per l'economia dell'Unione europea che per quella della Repubblica d'Armenia;
- b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;
- c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'Unione europea;
- d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), allo sviluppo di cluster e all'accesso ai finanziamenti;
- e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'Unione europea e quelle della Repubblica d'Armenia e tra tali imprese e le autorità dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia;
- f) sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica d'Armenia;
- g) promuovere un ambiente più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita e le opportunità di investimento; e
- h) facilitare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia in alcuni settori.

Articolo 59

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico. Il dialogo coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'Unione europea e delle imprese della Repubblica d'Armenia.

CAPO 6

Diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario

Articolo 60

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un'economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l'importanza di promuovere la convergenza normativa in questi settori.
2. Le parti collaborano al fine di:
 - a) scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;
 - b) sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'OCSE;
 - c) promuovere l'attuazione e l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria («IFRS») per i conti consolidati delle società quotate;

- d) regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile;
- c) promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell'*International Federation of Accountants* («IFAC»), con l'obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di revisione contabile e dei revisori contabili.

CAPO 7

Cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari

Articolo 61

Le parti concordano sull'importanza di disporre di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l'obiettivo di:

- a) migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;
- b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
- c) contribuire alla stabilità e all'integrità del sistema finanziario globale;
- d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;
- e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

CAPO 8

Cooperazione nel settore della società dell'informazione

Articolo 62

Le parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un'ampia disponibilità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni («TIC») e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione dovrebbe mirare ad agevolare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza e gli investimenti in tale settore.

Articolo 63

Tale cooperazione riguarderà, fra l'altro, le seguenti azioni:

- a) lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di strategie nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;
- b) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse di spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti nella Repubblica d'Armenia e con l'Unione europea.

Articolo 64

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica d'Armenia in materia di comunicazioni elettroniche.

Articolo 65

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato V, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 9

Turismo

Articolo 66

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, responsabilizzazione, occupazione e valuta estera.

Articolo 67

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

- a) il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
- b) l'importanza del patrimonio culturale; e
- c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 68

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti ambiti:

- a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
- b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
- c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;
- d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
- e) la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e
- f) lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica a livello delle comunità locali.

Articolo 69

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 10

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 70

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 71

La cooperazione tra le parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

- a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
- b) rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche dell'Unione europea;
- c) promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

- d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;
- e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;
- f) promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;
- g) divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e
- h) migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le parti sono membri.

CAPO 11

Governance marittima e della pesca

Articolo 72

Le parti cooperano su questioni di reciproco interesse riguardanti le attività di pesca e di *governance* marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale, multilaterale e internazionale nel settore della pesca.

Articolo 73

Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

- a) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e
- b) la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali di sorveglianza e di applicazione della legge.

Articolo 74

Le parti appoggiano iniziative, come lo scambio di esperienze e l'offerta di sostegno reciproci, per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

- a) la gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;
- b) l'ispezione e il controllo delle attività di pesca;
- c) la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;
- d) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità;
- e) lo sviluppo sostenibile delle aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca; e
- f) lo scambio istituzionale di esperienze in materia di legislazione dell'acquacoltura sostenibile e la sua attuazione pratica in bacini naturali e laghi artificiali.

Articolo 75

Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, cooperano e si forniscono sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona *governance* nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali e internazionali.

CAPO 12

Settore minerario

Articolo 76

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e della produzione di materie prime, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali.

Articolo 77

Le parti cooperano al fine di:

- a) scambiarsi informazioni sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;
- b) scambiarsi informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;
- c) scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e
- d) scambiarsi informazioni e migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

CAPO 13

Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Articolo 78

Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 79

La cooperazione di cui all'articolo 78 comprende:

- a) il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- b) l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;
- c) iniziative per aumentare le capacità di ricerca e la partecipazione degli istituti di ricerca della Repubblica d'Armenia al programma quadro per la ricerca dell'Unione europea;
- d) la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti della ricerca e dell'innovazione;
- e) attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività di ricerca e innovazione in entrambe le parti;
- f) l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e
- g) altre modalità di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione stabilite di comune accordo.

Articolo 80

Nel realizzare tali attività di cooperazione, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro internazionale di scienza e tecnologia («CIST») e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia come stabilito nel titolo VII, capo 1.

CAPO 14

Protezione dei consumatori

Articolo 81

Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di protezione dei consumatori.

Articolo 82

Ai fini del presente capo, la cooperazione può comprendere:

- a) l'obiettivo di ravvicinare la normativa in materia di protezione dei consumatori della Repubblica d'Armenia a quella dell'Unione europea, evitando nel contempo ostacoli agli scambi;
- b) la promozione degli scambi di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, i sistemi di scambio di informazioni, l'educazione e il rafforzamento del potere dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;
- c) la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e
- d) la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e i contatti fra i rappresentanti dei consumatori.

Articolo 83

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VI, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 15

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 84

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL»), la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 85

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

- a) riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;
- b) politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l'economia sommersa e l'occupazione sommersa;
- c) promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;
- d) promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;
- e) pari opportunità e lotta alla discriminazione, con l'obiettivo di migliorare la parità di genere e di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, nonché di combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale;

- f) politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale e ad ammodernare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;
- g) stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i pertinenti portatori d'interessi;
- h) promozione della salute e della sicurezza sul lavoro; e
- i) promozione della responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 86

Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori d'interessi, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica d'Armenia e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

Articolo 87

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 88

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dall'iniziativa Global Compact dell'ONU e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL così come la norma ISO 26000.

Articolo 89

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

Articolo 90

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 16

Cooperazione nel settore della salute

Articolo 91

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il suo livello, in conformità dei valori e dei principi di sanità pubblica, e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 92

La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l'aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell'attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.

CAPO 17

Istruzione, formazione e gioventù

Articolo 93

Le parti cooperano nel settore dell'istruzione e della formazione al fine di rafforzare la collaborazione e il dialogo politico al fine di avvicinare i sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica d'Armenia con le politiche e le prassi dell'Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell'istruzione professionale e superiore.

Articolo 94

La cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione riguarda, tra l'altro, le seguenti azioni:

- a) promuovere l'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;
- b) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione per i dipendenti pubblici, e migliorare la qualità, la pertinenza e l'accesso lungo l'intero percorso educativo che va dall'educazione e dalla cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria;
- c) promuovere la convergenza e il coordinamento delle riforme nel campo dell'istruzione superiore in linea con l'agenda dell'Unione europea per l'istruzione superiore e lo spazio europeo dell'istruzione superiore («processo di Bologna»);
- d) rafforzare la cooperazione accademica internazionale, aumentare la partecipazione nei programmi di cooperazione dell'Unione europea e migliorare la mobilità di studenti e insegnanti;
- e) promuovere l'apprendimento di lingue straniere;
- f) sviluppare il quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze all'interno della rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico («ENIC-NARIC») in linea con il quadro europeo delle qualifiche;
- g) rafforzare la cooperazione per sviluppare ulteriormente l'istruzione e la formazione professionale, tenendo al contempo conto delle buone prassi nell'Unione europea; e
- h) rafforzare la comprensione e la conoscenza del processo di integrazione europeo, del dialogo accademico sulle relazioni UE/partenariato orientale, nonché la partecipazione ai programmi pertinenti dell'Unione europea, compreso nel settore della funzione pubblica.

Articolo 95

Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

- a) rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;
- b) agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;
- c) sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e
- d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

CAPO 18

Cooperazione in campo culturale

Articolo 96

Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura («UNESCO») del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia.

Articolo 97

La cooperazione verte tra l'altro sui seguenti aspetti:

- a) la cooperazione culturale e gli scambi culturali;
- b) la mobilità dell'arte e degli artisti e il rafforzamento delle capacità del settore culturale;
- c) il dialogo interculturale;
- d) il dialogo sulla politica culturale;
- e) il Programma Europa creativa; e
- f) la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

CAPO 19

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Articolo 98

Le parti promuoveranno la cooperazione nel settore degli audiovisivi. La cooperazione rafforza le industrie del settore audiovisivo nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia, in particolare attraverso la formazione di professionisti e lo scambio di informazioni.

Articolo 99

1. Le parti sviluppano un dialogo periodico nel settore degli audiovisivi e sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media e cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media e i legami con i media dell'Unione europea nel rispetto degli standard europei, compresi gli standard del Consiglio d'Europa e della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.
2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, la questione della formazione dei giornalisti e degli altri professionisti del settore dei media.

Articolo 100

La cooperazione verte, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

- a) il dialogo sulle politiche relative ai settori degli audiovisivi e dei media;
- b) la cooperazione nelle sedi internazionali (quali l'UNESCO e l'OMC); e
- c) la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, compresa la cooperazione nel settore cinematografico.

CAPO 20

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Articolo 101

Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, la buona *governance* in ambito sportivo e i valori sociali ed educativi dello sport al fine di combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia.

CAPO 21

Cooperazione con la società civile

Articolo 102

Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

- a) rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia;

- b) assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica d'Armenia, incluse la storia e la cultura, nell'Unione europea e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide nelle relazioni future; e
- c) assicurare una migliore conoscenza e comprensione dell'Unione europea nella Repubblica d'Armenia e in particolare nelle organizzazioni della società civile della Repubblica d'Armenia, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'Unione europea, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 103

1. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i portatori d'interessi delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia.
2. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:
 - a) garantire la partecipazione della società civile nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia;
 - b) incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra, da un lato, le istituzioni pubbliche e, dall'altro, le associazioni rappresentative e la società civile;
 - c) agevolare il processo di costruzione istituzionale e il consolidamento delle organizzazioni della società civile in modi diversi, tra i quali: attività di sensibilizzazione, creazione di reti formali ed informali, scambio di visite e seminari, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e
 - d) consentire ai rappresentanti della società civile di entrambe le parti di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell'altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica d'Armenia.

Articolo 104

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un regolare dialogo tra le parti.

CAPO 22

Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale

Articolo 105

1. Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della *governance* a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
2. In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica d'Armenia ai seguenti principi:
 - a) rafforzamento della *governance* a più livelli, nella misura in cui incide a livello centrale, regionale e locale, con particolare riguardo alle modalità per aumentare la partecipazione dei portatori d'interessi a livello regionale e locale;
 - b) consolidamento del partenariato tra tutti i portatori d'interessi coinvolti nello sviluppo regionale; e
 - c) cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 106

1. Le parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione sulla politica regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.

2. Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni della Repubblica d'Armenia nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:

- a) migliorando il coordinamento interistituzionale, in particolare il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica a livello centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;
- b) sviluppando le capacità delle autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera, tenendo conto delle norme e delle prassi dell'Unione europea; e
- c) condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 107

1. Le parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri ambiti disciplinati dal presente accordo quali, tra l'altro, i settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, delle reti di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo e della salute.

2. Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e interregionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica d'Armenia a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.

3. Le attività di cui al paragrafo 2 avranno luogo nel contesto:

- a) del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);
- b) della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organi dell'Unione europea, tra cui il Comitato europeo delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e
- c) la cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo («CESE») e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (*European Spatial Planning Observation Network* — «ESPON»).

Articolo 108

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 23

Protezione civile

Articolo 109

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali in tale settore.

Articolo 110

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 111

Le parti provvedono tra l'altro a scambiarsi informazioni e competenze e a realizzare attività congiunte su base bilaterale e/ o nel quadro di programmi multilaterali. La cooperazione può avere luogo, tra l'altro, tramite l'attuazione di accordi specifici e/o di convenzioni amministrative conclusi tra le parti nel settore della protezione civile. Le parti possono decidere di concerto su orientamenti specifici e/o piani di lavoro per le attività previste o programmate nell'ambito del presente accordo.

Articolo 112

La cooperazione può riguardare i seguenti obiettivi:

- a) consentire lo scambio e l'aggiornamento regolari dei dati di contatto al fine di garantire la continuità del dialogo e di essere in grado di contattarsi 24 ore su 24;
- b) facilitare l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;
- c) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'Unione europea o la Repubblica d'Armenia, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
- d) consentire lo scambio di informazioni sull'assistenza prestata dalle parti a paesi terzi nelle emergenze in cui viene attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE;
- e) cooperare con riferimento al supporto della nazione ospitante quando viene richiesta o prestata assistenza;
- f) scambiarsi le migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse;
- g) cooperare alla riduzione dei rischi di catastrofi avvalendosi anche dei legami istituzionali e di attività di sensibilizzazione, informazione, istruzione e comunicazione; migliori pratiche finalizzate a prevenire o a ridurre l'impatto dei rischi naturali;
- h) cooperare al miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sulla valutazione dei rischi e dei pericoli ai fini della gestione delle catastrofi;
- i) cooperare alla valutazione dell'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulla sanità pubblica;
- j) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
- k) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'Unione europea e/o dalla Repubblica d'Armenia; e
- l) rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace possibile delle risorse disponibili di protezione civile.

TITOLO VI

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO I

Scambi di merci

Articolo 113

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda il trattamento della nazione più favorita alle merci dell'altra parte in conformità all'articolo I del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994 (in appresso «l'accordo OMC»), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.

Articolo 114

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 115

Dazi doganali e oneri all'importazione

Ciascuna parte applica dazi doganali e oneri all'importazione in conformità degli obblighi stabiliti a norma dell'accordo OMC.

Articolo 116

Dazi doganali, tasse o altri oneri all'esportazione

Nessuna delle due parti adotta o mantiene in vigore dazi, tasse o altri oneri imposti sulle esportazioni o in relazione con l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate al mercato interno.

Articolo 117

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Nessuna delle parti può adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, tasse o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, licenze d'importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell'altra parte o sulle vendite all'esportazione delle merci destinate al territorio dell'altra parte, in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle sue note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Le parti procedono a uno scambio di informazioni e di buone prassi in materia di controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la convergenza dei controlli sulle esportazioni dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia.

Articolo 118

Prodotti rifabbricati

1. Le parti riservano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento di quello previsto per i nuovi prodotti analoghi. Una parte può esigere un'etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori.

2. Per maggiore chiarezza, l'articolo 117, paragrafo 1, si applica a divieti e restrizioni di prodotti rifabbricati.

3. In conformità con i suoi obblighi a norma del presente accordo e degli accordi dell'OMC, una parte può esigere che i prodotti rifabbricati:

a) siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel suo territorio; e

b) soddisfino tutte le prescrizioni tecniche applicabili che si applicano alle merci equivalenti in condizioni nuove.

4. Se adotta o mantiene divieti o restrizioni sui beni usati, una parte non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

5. Ai fini del presente articolo, per «prodotto rifabbricato» si intende un prodotto:

a) che è interamente o parzialmente costituito di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e,

b) le cui prestazioni e funzionamento sono simili a quelli del prodotto originario nuovo e che è coperto dalla medesima garanzia del prodotto nuovo.

Articolo 119

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna parte accorda all'altra parte l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste da accordi internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti.

Articolo 120

Transito

Le parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. In tale contesto, ciascuna parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell'altra parte, o ad esso destinate, in conformità all'articolo V del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 121

Difesa commerciale

1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti:
 - a) dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia, che figura nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
 - b) dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, che figura nell'allegato 1A dell'accordo OMC, relativo alle disposizioni di salvaguardia speciali; e
 - c) dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. I diritti e gli obblighi esistenti di cui al paragrafo 1, e le misure che ne derivano non sono soggetti alle disposizioni sulla composizione delle controversie contenute nel presente accordo.

Articolo 122

Eccezioni

1. Le parti dichiarano che i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo. A tale scopo, l'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Nel caso in cui circostanze eccezionali gravi richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende adottare le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione e ne informa tempestivamente l'altra parte.

CAPO 2

Dogane

Articolo 123

Cooperazione doganale

1. Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di facilitare gli scambi, garantire un contesto commerciale trasparente, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.

2. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano in particolare al fine di:
- a) migliorare la legislazione doganale, le norme, le prassi e le decisioni vincolanti e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall'Organizzazione mondiale del commercio, l'Organizzazione mondiale delle dogane, in particolare la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata («convenzione riveduta di Kyoto»), e tenendo conto degli strumenti e delle migliori pratiche sviluppate dall'Unione europea, compresi i *custom blueprints*;
 - b) istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;
 - c) incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla buona *governance* e l'integrità delle dogane come modificato da ultimo nel giugno 2003 («dichiarazione riveduta di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane»);
 - d) scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;
 - e) scambiare, se del caso, pertinenti informazioni e dati soggetti ad obblighi giuridici di ciascuna delle parti sul rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;
 - f) avviare, ove pertinente e opportuno, azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle parti;
 - g) stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
 - h) adoperarsi, ove pertinente e opportuno, per realizzare l'interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale; e
 - i) migliorare l'attuazione di obblighi doganali nelle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, compresa la cooperazione sull'origine delle merci.

Articolo 124

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 123 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 125

Determinazione del valore in dogana

1. Le parti applicano le disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, comprese le successive modifiche, per la determinazione del valore delle merci a fini doganali negli scambi tra le parti. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante, *mutatis mutandis*.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune delle questioni riguardanti la determinazione del valore in dogana.

Articolo 126

Sottocomitato per le dogane

1. È istituito il sottocomitato per le dogane.

2. Il sottocomitato per le dogane si riunisce periodicamente e monitora l'attuazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la facilitazione degli scambi, la cooperazione e la gestione transfrontaliera delle dogane, l'assistenza tecnica, relativa alle dogane, le regole di origine, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

3. Il sottocomitato per le dogane provvede, tra l'altro:

- a) al corretto funzionamento del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo;
- b) adotta modalità pratiche e misure per l'attuazione del presente capo e del protocollo II sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;
- c) a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione; e
- d) a formulare raccomandazioni al comitato di partenariato, se del caso.

CAPO 3

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 127

Obiettivo

Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi di merci tra le parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo TBT»).

Articolo 128

Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di ciascuna delle parti delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell'accordo TBT, che incidono o possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 129

Accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 130

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive procedure e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per identificare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione regolamentare adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l'altro:

- a) lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;
 - b) l'adoperarsi per far convergere o allineare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;
 - c) la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e
 - d) lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità e di accreditamento.
2. Al fine di promuovere i reciproci scambi commerciali, le parti:
- a) si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia legale, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di pertinenti strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;
 - b) promuovono, in linea con le norme internazionali, l'uso dell'accREDITAMENTO a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e
 - c) promuovono la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica d'Armenia e dei suoi organismi pertinenti nazionali alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, metrologia, accreditamento e funzioni correlate.
3. Le parti si adoperano per istituire e mantenere un processo che permetta di avvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica d'Armenia a quelle dell'Unione europea.
4. Per i settori in cui l'allineamento è stato raggiunto, le parti possono prendere in considerazione di negoziare accordi in materia di procedure di valutazione della conformità e di accettazione di prodotti industriali.

Articolo 131

Marcatura e etichettatura

1. Fatto salvo l'articolo 129 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, per gli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancato conseguimento. Le parti promuovono l'applicazione di prescrizioni di marcatura armonizzate a livello internazionale. Ove opportuno, le parti si adoperano per accettare l'etichettatura non permanente o staccabile.
2. In particolare, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura obbligatoria, le parti:
 - a) cercano di ridurre al minimo i rispettivi requisiti per l'etichettatura o la marcatura negli scambi commerciali reciproci, ad eccezione di quanto richiesto per la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente, o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e
 - b) conservano il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura nella lingua precisata da una parte.

Articolo 132

Trasparenza

1. Fatte salve le disposizioni del capo 12, ciascuna parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione dei portatori d'interessi in una fase sufficientemente precoce perché le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un'emergenza o di una minaccia di emergenza in materia di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.

2. In conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, ciascuna parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale adeguata a seguito della notifica delle proposte di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità. Quando è aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l'elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente all'altra parte o a persone fisiche o giuridiche dell'altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone fisiche o giuridiche.

3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.

CAPO 4

Questioni sanitarie e fitosanitarie

Articolo 133

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») gli scambi tra le parti, nonché la cooperazione in materia di benessere degli animali. Tali principi devono essere applicati dalle parti in modo da agevolare gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute di uomini, animali e piante di ciascuna parte.

Articolo 134

Obblighi multilaterali

Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS.

Articolo 135

Principi

1. Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica tenendo conto di norme internazionali quali la Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1951 («IPPC»), l'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), e la commissione del Codex Alimentarius («Codex»).

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3. Ciascuna parte provvede affinché siano attuati le misure, le procedure e i controlli SPS.

4. Ciascuna parte risponde alla richiesta di informazioni ricevuta da un'autorità competente dell'altra parte entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni.

Articolo 136

Prescrizioni in materia di importazione

1. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l'articolo 137.

2. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del Codex, dell'OIE e dell'IPPC, a meno che le prescrizioni in materia di importazione vengano sostenute da una valutazione scientifica del rischio effettuata conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS.

3. Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati di cui al paragrafo 2.

Articolo 137

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1. Le parti riconoscono il concetto di zona indenne da parassiti o da malattie e di zona a limitata diffusione di parassiti o di malattie, in conformità all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.
2. Nel determinare le zone indenni da parassiti o da malattie e le zone a limitata diffusione di parassiti o di malattie le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

Articolo 138

Ispezioni e audit

La parte importatrice può procedere a proprie spese a ispezioni e controlli nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest'ultima. Tali ispezioni e controlli sono effettuati in conformità con le pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

Articolo 139

Scambio di informazioni e cooperazione

1. Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto dell'accordo SPS e delle pertinenti norme del Codex, dell'OIE e dell'IPPC, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi.
2. Le parti collaborano in materia di salute degli animali, benessere degli animali e questioni fitosanitarie mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore.
3. Le parti, su richiesta di una di esse, intavolano un dialogo tempestivo sulle questioni relative all'SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di partenariato può adottare regole procedurali per lo svolgimento di tali dialoghi.
4. Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

Articolo 140

Trasparenza

Ciascuna parte:

- a) persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti SPS applicati alle importazioni dell'altra parte;
- b) comunica, su richiesta dell'altra parte ed entro due mesi dalla data di tale richiesta, i requisiti SPS che si applicano all'importazione di determinati prodotti, indicando l'eventuale necessità di una valutazione dei rischi; e
- c) informa l'altra parte in merito a qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari. Tale notifica dovrà avvenire per iscritto, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale rischio è reso noto.

CAPO 5

Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 141

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1. Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre obblighi alle parti in materia di appalti pubblici, che sono disciplinati dal capo 8.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, che sono oggetto del capo 10.
4. In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna parte conserva il diritto di adottare e mantenere misure dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione su base permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati del presente accordo.

Articolo 142

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
- b) «misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:
 - i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali di una parte; e
 - ii) organismi non governativi di una parte nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di quella parte;
- c) «persona fisica di una parte»: un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Repubblica d'Armenia, conformemente alla rispettiva legislazione;
- d) «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
- e) «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica costituita rispettivamente secondo il diritto di uno Stato membro e dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica d'Armenia;

una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica d'Armenia è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica d'Armenia rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia rispettivamente;

- f) fermi restando i paragrafi precedenti, anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica d'Armenia sono beneficiarie delle disposizioni del presente accordo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o nella Repubblica d'Armenia conformemente alla rispettiva legislazione e battono bandiera di uno Stato membro o della Repubblica d'Armenia;
- g) «controllata di una persona giuridica di una parte»: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte⁽¹⁾;
- h) «succursale» di una persona giuridica: una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- i) «stabilimento»:
- i) per quanto riguarda le persone giuridiche di una parte, le persone giuridiche che intraprendono e svolgono attività economiche attraverso la costituzione, ivi compresa l'acquisizione, di una persona giuridica o la costituzione di una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell'Unione europea o nella Repubblica d'Armenia;
- ii) per quanto riguarda le persone fisiche di una parte, le persone fisiche che intraprendono e svolgono attività economiche in qualità di lavoratori autonomi o costituiscono imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;
- j) «attività economiche»: le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- k) «attività»: l'esercizio di attività economiche;
- l) «servizio»: qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- m) «servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- n) «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di servizi:
- i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
- ii) nel territorio di una parte agli utenti dell'altra parte;
- o) «prestatore di servizi» di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e
- p) «imprenditore»: una persona fisica o giuridica di una parte che eserciti o intenda esercitare un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

Sezione B
Stabilimento

Articolo 143

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

- a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ⁽¹⁾ di materiali nucleari;
- b) la produzione e il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c) i servizi audiovisivi;
- d) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽²⁾; e
- e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale ⁽³⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) servizi di sistemi telematici di prenotazione (*computer reservation system* — «CRS»);
 - iv) servizi di assistenza a terra; e
 - v) servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 144

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato VIII-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica d'Armenia concede:
 - a) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e
 - b) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea nella Repubblica d'Armenia, una volta stabilite, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 330 della classificazione UN ISIC Rev. 3.1.
⁽²⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d'Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d'Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell'ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d'Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.
⁽³⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
⁽⁴⁾ Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato VIII-A, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea concede:

- a) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d'Armenia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione europea alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi; e
- b) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche della Repubblica d'Armenia nell'Unione europea, una volta fissato, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza; o, se migliore, a persone giuridiche, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi⁽¹⁾.

3. Fatte salve le riserve elencate negli allegati VIII-A e VIII-E, le parti non adottano nuove misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento sul loro territorio di persone giuridiche dell'altra parte o con riferimento alle operazioni di tali persone giuridiche, una volta stabilite.

Articolo 145

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, il comitato di partenariato, quando si riunisce in formazione «Commercio», riesamina periodicamente il quadro giuridico⁽²⁾ e il contesto per lo stabilimento.

Articolo 146

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica d'Armenia.

Articolo 147

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1. Le disposizioni dell'articolo 144 non precludono l'applicazione a opera di una parte di misure particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra parte non costituite nel suo territorio, se tali misure sono giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche costituite nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

⁽¹⁾ Questo obbligo non si estende alle disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non sono contemplate dalla presente sezione, comprese quelle relative alle procedure di composizione delle controversie investitore-Stato, come figurano in altri accordi.

⁽²⁾ Ciò comprende il presente capo e gli allegati VIII-A e VIII-E.

Sezione C

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 148

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

- a) i servizi audiovisivi;
- b) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽¹⁾; e
- c) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ⁽²⁾, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) servizi di sistemi telematici di prenotazione computer reservation system (*computer reservation system* «CRS»);
 - iv) servizi di assistenza a terra; e
 - v) i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 149

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati VIII-B e VIII-F.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore — a livello regionale o per l'intero territorio — le seguenti misure, salvo diversa disposizione degli allegati VIII-B e VIII-F:
 - a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;
 - b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica; o
 - c) limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Articolo 150

Trattamento nazionale

1. Nei settori per i quali gli allegati VIII-B e VIII-F contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato nella Repubblica d'Armenia o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nella stessa Repubblica d'Armenia o nello stesso Stato membro, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione dell'ONU sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato nella Repubblica d'Armenia o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo saranno oggetto di un futuro accordo tra le parti sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori di servizi oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 151

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle parti a norma del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti negli allegati VIII-B e VIII-F.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d'Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati VIII-B e VIII-F non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Articolo 152

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio», riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui agli articoli da 149 a 151. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 169, 180 e 192, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

Sezione D

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 153

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 141, paragrafo 5.
2. Ai fini della presente sezione, si intende per:
 - a) «personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro⁽¹⁾, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento e che sono «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento» o «lavoratori trasferiti all'interno di una società»;
 - b) «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento, che non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;

⁽¹⁾ La dicitura «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

- c) «personale trasferito all'interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) della persona giuridica nel territorio dell'altra parte e che sono «dirigenti» o «esperti»;
- d) «dirigenti»: persone fisiche dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, e il cui ruolo include almeno coloro che:
- i) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
 - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
 - iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
- e) «personale specializzato»: dipendenti di una persona giuridica di una parte in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento.

Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa l'adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

- f) «laureati in tirocinio»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa⁽¹⁾;
- g) «venditori alle imprese⁽²⁾»: le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi o merci per tale fornitore, che non effettuano vendite dirette al pubblico in generale, che non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, e che non sono commissionari;
- h) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi⁽³⁾;
- i) «professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi⁽⁴⁾; e

(1) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per quanto concerne Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

(2) Per il Regno Unito, solo i venditori di servizi rientrano nella categoria dei venditori alle imprese.

(3) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

(4) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere h) ed i) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ad altre condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito.

- j) «qualifiche» i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 154

Personale chiave e laureati in tirocinio

1. Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B e fatte salve le riserve di cui all'allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 153. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.

2. Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma della sezione B, le misure che una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, se non altrimenti specificato nell'allegato VIII-C, sono definite misure che limitano — sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica — il numero totale di persone fisiche che un investitore può assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Articolo 155

Venditori alle imprese

Nei settori impegnati alla liberalizzazione a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato VIII-C, ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi.

Articolo 156

Prestatori di servizi contrattuali

1. Le parti dichiarano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

2. Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, alle condizioni seguenti:

- a) le persone fisiche sono incaricate della prestazione di un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte offrono tale servizio in qualità di dipendenti della persona giuridica che ha prestato i servizi almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, e inoltre possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale ⁽¹⁾ almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ⁽²⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;

⁽¹⁾ Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

⁽²⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

- d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
- e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e
- g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato.

Articolo 157

Professionisti indipendenti

Conformemente agli allegati VIII-D e VIII-G, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di professionisti indipendenti dell'altra parte, alle condizioni seguenti:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell'altra parte e hanno ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi.
- b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente⁽¹⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o altre prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;
- d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — 25 settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e
- e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

Sezione B

Contesto normativo

Sottosezione I

Regolamentazione interna

Articolo 158

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi ad oggetto requisiti e procedure di rilascio di una licenza e requisiti in materia di qualifiche concernenti:

- a) la prestazione transfrontaliera di servizi;

⁽¹⁾ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

- b) l'introduzione nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche di una parte; e
- c) il soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche di cui all'articolo 153.

2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, la presente sezione si applica solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. In caso di stabilimento, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati da VIII-A e VIII-E. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, la presente sezione non si applica nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati VIII-C, VIII-D e VIII-G.

- 3. La presente sezione non si applica alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.
- 4. Ai fini della presente sezione, si intende per:
 - a) «condizioni per il rilascio di licenze»: le condizioni sostanziali, diverse dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;
 - b) «procedure per il rilascio di licenze»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni per il rilascio di licenze;
 - c) «condizioni relative alle qualifiche»: le condizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, il cui possesso deve essere dimostrato ai fini di ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio;
 - d) «procedure relative alle qualifiche»: le norme amministrative o procedurali che una persona fisica è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità alle condizioni relative alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e
 - e) «autorità competente»: le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento, o relativa all'autorizzazione per stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

Articolo 159

Condizioni relative al rilascio di licenza e alle qualifiche

- 1. Ciascuna parte assicura che le misure relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio di licenze e relative alle qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
- 2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
 - a) commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
 - b) chiari e inequivocabili;
 - c) oggettivi;
 - d) prestabiliti;
 - e) resi pubblici preventivamente; e
 - f) trasparenti e accessibili.
- 3. L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena è accertato, alla luce di un esame adeguato, che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.

4. Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrati o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.

5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, ciascuna parte può tener conto di legittimi obiettivi di politica pubblica nello stabilire le norme per una procedura di selezione, comprese considerazioni relative a salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 160

Procedure per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche

1. Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2. Le procedure e le formalità per il rilascio di licenze e in materia di qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ⁽¹⁾ a carico dei richiedenti per la presentazione della domanda dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure autorizzative in questione.

3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure e le decisioni delle autorità competenti nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente giunge alla propria decisione in maniera indipendente e non risponde del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.

4. Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, ai richiedenti è accordato un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande. L'autorità competente avvia l'espletamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, le domande presentate in formato elettronico sono accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle previste per il formato cartaceo.

5. Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.

6. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate e, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda.

7. Ove possibile, sono accettate copie autenticate in luogo dei documenti originali.

8. Se una domanda è respinta, l'autorità competente ne informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

9. Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo conformemente ai termini e alle condizioni in essa indicati.

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

Sottosezione II

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 161

Riconoscimento reciproco

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti nel suo territorio a presentare al comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» raccomandazioni sul riconoscimento reciproco, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.
3. Non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di partenariato riunito in formazione «Commercio» la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:
 - a) la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e
 - b) il potenziale valore economico di un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche e dell'esperienza professionale.
4. Se i requisiti di cui al paragrafo 3 sono soddisfatti, il comitato di partenariato, riunito in formazione «Commercio», stabilisce le misure necessarie per negoziare un accordo di riconoscimento reciproco e successivamente raccomanda che le autorità competenti delle parti avvino i negoziati.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII dell'Accordo generale sugli scambi di servizi contenuto nell'allegato 1B dell'accordo OMC («GATS»).

Articolo 162

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all'altra parte i propri centri di informazione. Detti centri di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

Sottosezione III

Servizi informatici

Articolo 163

Intesa sui servizi informatici

1. Quando liberalizzano gli scambi di servizi informatici a norma delle sezioni B, C e D, le parti si conformano alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4.

2. La classificazione centrale dei prodotti («CPC»⁽¹⁾) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di *web hosting* o di *domain hosting*, i servizi di estrazione dati e il *grid computing*, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

- a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;
- b) programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (dentro di loro e tra di loro), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, memorizzazione dati, *hosting* di dati o servizi di banche dati;
- d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
- e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. In questo caso è importante distinguere tra il servizio abilitante, come ad esempio il *web hosting* o l'*hosting* di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti, ad esempio quello bancario, fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

Sottosezione IV

Servizi postali⁽²⁾

Articolo 164

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:
 - a) «licenza»: l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, necessaria per iniziare a prestare un determinato servizio; e

⁽¹⁾ La classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

⁽²⁾ La presente sezione si applica alle classificazioni CPC 7511 e CPC 7512.

- b) «servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte.

Articolo 165

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

- a) utilizzare gli introiti derivanti dalla prestazione di tale servizio per sovvenzionare la prestazione di un servizio di corriere espresso o un servizio di corriere non universale; e
- b) operare differenziazioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o impresa di *groupage*, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto ad un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

Articolo 166

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

2. Le tariffe per il servizio universale sono ragionevoli in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

Articolo 167

Licenze

1. Ciascuna parte si adopera per sostituire con una semplice registrazione le eventuali licenze per servizi che non rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

2. Ove sia prescritta una licenza:

- a) sono resi pubblici i termini e le condizioni delle licenze, che non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo;
- b) i motivi del diniego del rilascio della licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta; e
- c) ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente; tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 168

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Articolo 169

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d'Armenia in materia di servizi postali all'*acquis* dell'Unione europea.

Sottosezione V

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 170

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabili alla prestazione di reti e servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni B, C e D.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
 - a) «rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;
 - b) «servizi di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - c) «servizio pubblico di comunicazione elettronica»: qualsiasi servizio di comunicazione elettronica che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico;
 - d) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
 - e) «servizio pubblico di telecomunicazioni»: qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al grande pubblico; tali servizi possono includere, tra l'altro, telegrafo, telefono, telex e trasmissioni di dati che di norma implicano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente;
 - f) «autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche»: l'organismo o gli organismi investiti da una parte con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione;
 - g) «strutture essenziali»: le strutture di una rete e di un servizio pubblici di comunicazione elettronica che:
 - i) sono fornite esclusivamente o predominantemente da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
 - h) «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, i cavidotti, le canalizzazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
 - i) «fornitore principale⁽¹⁾» nel settore delle comunicazioni elettroniche: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di comunicazione elettronica interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;

⁽¹⁾ Le parti convengono che un "fornitore principale" equivale a un fornitore con significativo potere di mercato.

- j) «accesso»: il fatto di rendere accessibili infrastrutture o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica e comprende, tra l'altro:
- i) l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la rete locale);
 - ii) l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, cavidotti e piloni;
 - iii) l'accesso ai pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
 - iv) l'accesso ai sistemi informativi o banche dati per la preparazione degli ordinativi, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione;
 - v) l'accesso ai servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe;
 - vi) l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; e
 - vii) l'accesso ai servizi di rete virtuale;
- k) «interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazioni elettroniche utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi; servizi che possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;
- l) «servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile; l'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte; e
- m) «portabilità del numero»: la possibilità per tutti gli abbonati a servizi pubblici di comunicazioni elettroniche che ne fanno richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche a un altro della stessa categoria.

Articolo 171

Autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di reti, servizi o apparecchiature di comunicazioni elettroniche.

2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. L'autorità di regolamentazione opera in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti affidatili ai sensi del diritto nazionale.

3. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità di regolamentazione dispongano di poteri sufficienti per regolamentare il settore e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati. Solo gli organismi di ricorso di cui al paragrafo 7 hanno facoltà di sospendere o revocare le decisioni prese dalle autorità di regolamentazione.

Le funzioni assegnate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Ciascuna parte assicura che le sue autorità di regolamentazione abbiano bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

4. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

5. I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.
6. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
7. Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso, che sia indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Va tenuto in debita considerazione il merito del caso e il meccanismo di ricorso deve essere effettivo. Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giurisdizionali, ciascuna parte provvede affinché le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto e che siano impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. Nelle more dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.
8. Ciascuna parte provvede affinché il responsabile di un'autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione presso un'autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere destituiti solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni stabilite in anticipo dal diritto nazionale. Siffatta decisione è resa pubblica al momento della destituzione. Il responsabile dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che svolge tale funzione, che sono stati destituiti dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Articolo 172

Autorizzazione a fornire reti e a prestare servizi di comunicazioni elettroniche

1. Ciascuna parte autorizza, per quanto possibile, la fornitura di reti o la prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche previa semplice notifica. In seguito alla notifica, al prestatore di servizi interessato non può essere imposto l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.
2. Se necessario, una parte può richiedere una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri al fine di:
 - a) evitare interferenze dannose;
 - b) assicurare la qualità tecnica del servizio;
 - c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; o
 - d) adempiere ad altre finalità di interesse generale.
3. Ove richieda una licenza, la parte provvede affinché:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;
 - b) su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente; e
 - c) il richiedente cui sia stato negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.
4. Eventuali oneri amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una parte ai fornitori di reti o prestatori di servizi in virtù di un'autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 sono limitati agli effettivi costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione dell'autorizzazione e delle licenze. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi della cooperazione internazionale, di armonizzazione e di normalizzazione, delle analisi di mercato, della sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché dei lavori relativi alla elaborazione e all'applicazione della legislazione e delle decisioni amministrative, ad esempio le decisioni in materia di accesso e di interconnessione.

Gli oneri amministrativi di cui al primo comma non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

Articolo 173

Risorse scarse

1. L'attribuzione e la concessione di diritti di utilizzo delle risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, avvengono in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciascuna parte basa le proprie procedure su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.
3. Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Tale diritto include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio. Le misure adottate da una parte relative all'assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 144, 149 e 150.

Articolo 174

Accesso e interconnessione

1. In linea di principio, l'accesso e l'interconnessione sono concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.
2. Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche abbiano il diritto, e su richiesta di un altro prestatore l'obbligo, di entrare in trattative commerciali con altri prestatori al fine di ottenere l'interconnessione finalizzata a fornire reti e prestare servizi pubblici di comunicazioni elettroniche. Le parti non mantengono provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l'accesso o l'interconnessione a offrire termini e condizioni differenti a diversi fornitori per servizi equivalenti né impongono obblighi che non sono connessi ai servizi prestati.
3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione le possano utilizzare esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
4. Ciascuna parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l'accesso alle sue infrastrutture essenziali, inclusi, tra l'altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche a condizioni ragionevoli e non discriminatorie⁽¹⁾.
5. Per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l'interconnessione a un fornitore principale è garantita in corrispondenza di qualsiasi punto della rete tecnicamente praticabile. Tale interconnessione è fornita:
 - a) secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate;

⁽¹⁾ Ai fini della presente sottosezione, le condizioni «non discriminatorie» si intendono con riferimento al trattamento nazionale, ai sensi dell'articolo 150, nonché con riferimento all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di «termini e condizioni che non siano meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi altro utente di analoghe reti o servizi pubblici di comunicazione elettronica in circostanze analoghe».

- b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (compreso per quanto riguarda norme e specifiche tecniche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, che siano trasparenti, ragionevoli, tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
6. Ciascuna parte provvede affinché le procedure applicabili per l'interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche e i fornitori principali rendano noti al pubblico i propri accordi di interconnessione oppure, se del caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

Articolo 175

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

Articolo 176

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi di servizio universale non sono di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Tutti i fornitori di reti o prestatori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. La designazione del servizio universale avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico di un fornitore o dei fornitori designati per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorre prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore di servizi interessato o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

Articolo 177

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

Articolo 178

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazioni elettroniche e i servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 179

Risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche

1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, tranne in circostanze eccezionali.
2. Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti in causa viene fornita una motivazione esauriente della decisione ed hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all'articolo 171, paragrafo 7.
4. La procedura di cui al presente articolo non preclude alle parti in causa la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 180

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d'Armenia sulle reti di comunicazione elettronica a quella dell'Unione europea.

Sottosezione VI

Servizi finanziari

Articolo 181

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure concernenti la fornitura di servizi finanziari, laddove tali servizi finanziari sono liberalizzati a norma delle sezioni B, C e D.
2. Ai fini del presente capo, per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono i servizi assicurativi e connessi così come i servizi bancari e altri servizi finanziari.
3. I servizi assicurativi e connessi di cui al paragrafo 2 comprendono:
 - a) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - i) ramo vita; e
 - ii) ramo danni;
 - b) riassicurazione e retrocessione;
 - c) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e
 - d) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri.
4. I servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi) di cui al paragrafo 2 comprendono:
 - a) accettazione di depositi e altri fondi rimborsabili dal pubblico;
 - b) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

- c) leasing finanziario;
- d) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
- e) garanzie e impegni;
- f) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:
 - i) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - ii) valuta estera;
 - iii) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;
 - iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swaps* e contratti su tassi a termine (*forward rate agreements*);
 - v) titoli trasferibili; e
 - vi) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i *lingotti*;
- g) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;
- h) servizi di intermediazione nel mercato monetario (*money broking*);
- i) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- j) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- k) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- l) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate nel presente paragrafo, ivi comprese referenze bancarie e analisi del credito, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

5. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
- b) «soggetto pubblico»:
 - i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o
 - ii) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
- c) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.

Articolo 182

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:
 - a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive in possesso di soggetti pubblici.

Articolo 183

Regolamentazione efficace e trasparente

1. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure proposte è effettuata mediante:
 - a) pubblicazione ufficiale; o
 - b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
3. Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono, tra l'altro:
 - a) i «principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria» del Comitato di Basilea;
 - b) i «principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo» dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo;
 - c) gli «obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari» dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari;
 - d) l'«accordo sullo scambio di informazioni fiscali» OCSE;
 - e) la «dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali» del G20; e
 - f) le «quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro» e le «nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo» del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
4. Le parti prendono atto dei «Dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni» formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e si adoperano per attuare tali principi nei loro contatti bilaterali.

Articolo 184

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma del diritto interno. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali coerenti con l'articolo 182.

Articolo 185

Trattamento dei dati

1. Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto di una parte di tutelare i dati personali e la vita privata, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.
3. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 186

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime legale di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire che una parte, compresi i suoi enti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul suo territorio, attività o servizi per conto, con la garanzia o utilizzando risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

Articolo 187

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui agli articoli 144 e 150.

Articolo 188

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni del trattamento nazionale di cui gli articoli 144 e 150, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.

Articolo 189

Stabilità finanziaria e regolamentazione dei servizi finanziari nella Repubblica d'Armenia

Le parti riconoscono l'importanza di un'adeguata regolamentazione dei servizi finanziari al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e mercati equi ed efficienti e per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari. Per questo tipo di regolamentazione dei servizi finanziari gli standard internazionali in materia di migliori pratiche forniscono il quadro di riferimento generale, in particolare se applicati come avviene nell'Unione europea. In tale contesto la Repubblica d'Armenia ravvicina la propria regolamentazione dei servizi finanziari, come appropriato, alla legislazione dell'Unione europea.

Sottosezione VII

Servizi di trasporto

Articolo 190

Campo di applicazione e obiettivi

La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B, C e D.

Articolo 191

Definizioni

1. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B, C e D si intende per:
 - a) «trasporto marittimo internazionale»: le operazioni di trasporto che includono i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
 - b) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:
 - i) carico e scarico delle navi;
 - ii) rizzaggio e derizzaggio del carico;
 - iii) ricevimento o consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico;
 - c) «servizi di sdoganamento» o «servizi di spedizionieri doganali»: l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua attività complementare, abituale;
 - d) «servizi di stazionamento e deposito di container»: lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
 - e) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
 - i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scafo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f) «servizi di spedizione merci»: l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e

g) «servizi di feederaggio»: il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

2. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato ai carichi su base commerciale, della libera prestazione di servizi marittimi internazionali, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

3. Considerati i livelli di liberalizzazione attualmente esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:

a) applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e al commercio marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e

b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:

a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b) dall'entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

5. Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

6. Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità.

7. Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti della Repubblica d'Armenia o tra i porti di uno Stato membro dell'UE.

8. Previa autorizzazione dell'autorità competente, ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i rispettivi porti nazionali.

Articolo 192

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica d'Armenia sui servizi di trasporto a quella dell'Unione europea in materia.

Sezione F
Commercio elettronico

Sottosezione I
Disposizioni generali

Articolo 193

Obiettivo e principi

1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.
2. Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti del commercio elettronico.
3. Le parti considerano le trasmissioni elettroniche come una prestazione di servizi ai sensi della sezione C, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 194

Profili di regolamentazione del commercio elettronico

1. Le parti instaurano un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico. Il dialogo verte tra l'altro sui seguenti aspetti:
 - a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
 - b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione di informazioni;
 - i) il trattamento delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate; e
 - ii) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e
 - c) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.
2. Tale dialogo può svolgersi con uno scambio di informazioni sulla legislazione di ciascuna parte in merito alle questioni di cui al paragrafo 1, nonché sull'attuazione di tale legislazione.

Sottosezione II

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 195

Ricorso ai servizi di intermediari

Le parti riconoscono che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività contrarie al loro rispettivo diritto interno. Onde tenere conto di tale possibilità, ciascuna parte adotta o mantiene le misure relative alla responsabilità stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.

Articolo 196

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1. Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2 Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

3 Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 197

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea («caching»)

1. Le parti dispongono che, nel caso di fornitura di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento ad altri destinatari del servizio, a loro richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 198

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1. Le parti dispongono che, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

- a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
o
- b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 199

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli 196, 197 e 198, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Le parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività commesse dai destinatari dei loro servizi e informazioni illegali fornite da quest'ultimi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione G

Eccezioni

Articolo 200

Eccezioni generali

1. Fatte salve le eccezioni generali previste nel presente accordo, il presente capo è soggetto alle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;
- c) relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessari per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente capo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza; o

- f) incompatibili con gli articoli 144 e 150, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte⁽¹⁾.

3. Il presente capo e l'allegato VIII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 201

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso dalle parti o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 202

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
- i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
 - ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

⁽¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;
- iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- v) operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

Sezione H
Investimenti

Articolo 203

Riesame

Al fine di agevolare gli investimenti bilaterali, le parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico e il contesto per gli investimenti, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Sulla base di tale riesame le parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di integrare il presente accordo con disposizioni in materia di investimenti, compresa la protezione degli investimenti.

CAPO 6

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 204

Pagamenti correnti

Le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano, in conformità agli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia.

Articolo 205

Circolazione dei capitali

1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti⁽¹⁾ effettuati a norma del diritto del paese ospitante e a norma delle disposizioni del capo 5, e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni profitto che ne derivi.
2. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente a:
 - a) crediti relativi a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi, cui partecipa un residente di una parte;
 - b) prestiti e crediti finanziari da parte di investitori dell'altra parte; e
 - c) la partecipazione al capitale di una persona giuridica, ai sensi dell'articolo 142, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

Articolo 206

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata della circolazione dei capitali, nessuna disposizione del presente capo va interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie per tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; o

⁽¹⁾ Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.

- b) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:
- i) alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale, quale fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori;
 - ii) alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;
 - iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
 - iv) all'informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o
 - v) all'osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 207

Misure di salvaguardia

Quando, in circostanze eccezionali, esistano gravi difficoltà per quanto riguarda, nel caso della Repubblica d'Armenia, il funzionamento della politica monetaria o di cambio, o, nel caso dell'Unione europea, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, o se una parte incontra gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o al finanziamento esterno, o quando vi è la minaccia di tali difficoltà, la parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda la circolazione dei capitali, i pagamenti o i trasferimenti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, per un periodo non superiore a un anno. La parte che adotta o mantiene le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 208

Agevolazione

Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

CAPO 7

Proprietà intellettuale

Sezione A

Obiettivi e principi

Articolo 209

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti, contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva per ciascuna parte; e
- b) conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 210

Natura e portata degli obblighi

1. Le parti attuano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale a cui hanno aderito, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla sezione B del presente capo.

3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata dall'atto di Stoccolma del 1967 («convenzione di Parigi (1967)»).

Articolo 211

Esaurimento dei diritti

Ciascuna parte prevede un regime nazionale o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione B

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione I

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 212

Protezione accordata

1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti:

- a) nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);
- b) nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («convenzione di Roma»);
- c) nell'accordo TRIPS;
- d) nel trattato dell'OMPI sul diritto d'autore («WCT»); e
- e) nel trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»).

2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

Articolo 213

Autori

Ciascuna parte prevede, per gli autori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e
- d) il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle loro opere.

Articolo 214

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte prevede, per gli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione ⁽¹⁾ delle loro esecuzioni.
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione; e
- f) il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro esecuzioni.

Articolo 215

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte prevede, per i produttori di fonogrammi, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) la messa a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta; e
- d) il noleggio e il prestito delle fissazioni dei loro fonogrammi.

Articolo 216

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte prevede, per gli organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;
- d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni; e

⁽¹⁾ Per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

- e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 217

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente all'artista, interprete o esecutore, e al produttore di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna parte dispone che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 218

Durata della protezione

1. I diritti economici di un autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine almeno del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina non prima di 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.
4. Qualora una parte preveda diritti particolari per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.
5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.
6. La protezione si estingue nei confronti delle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico nei 70 anni successivi alla loro creazione.
7. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi almeno 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
8. Ciascuna parte provvede affinché chiunque, dopo l'estinzione della protezione del diritto d'autore, pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente goda di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di 25 anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
9. I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'interpretazione o esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

10. I diritti economici degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore. Una parte può adottare provvedimenti efficaci intesi a garantire che i profitti generati nel corso dei 20 anni di protezione oltre i 50 anni sono ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.

11. I diritti economici dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

12. I diritti economici degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

13. I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 219

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

- a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;
- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o
- c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini del presente capo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 220

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente capo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ovè chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale.

2. Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
3. Il paragrafo 1 si applica quando una di tali informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 221

Eccezioni e limitazioni

1. Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, ciascuna parte può prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 213 a 218 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.
2. Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 213 a 217, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire: a) una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o b) un uso legittimo di un'opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 213 a 217.

Articolo 222

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1. Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una *royalty* basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. La *royalty* è versata dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della *royalty* in via esclusiva o solidale con il venditore.
5. La procedura di riscossione e gli importi della *royalty* sono stabiliti dal diritto interno.

Articolo 223

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

1. Le parti si adoperano per promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento delle *royalties* corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.
2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle *royalties*, le detrazioni applicate alle *royalties* corrisposte, l'utilizzo delle *royalties* corrisposte, la politica di distribuzione e il loro repertorio.
3. Le parti si impegnano a garantire che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva con sede nel territorio di una parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in forza di un accordo di rappresentanza, l'organismo di gestione collettiva rappresentante non discrimini i titolari di diritti dell'organismo di gestione collettiva rappresentato.

4. L'organismo di gestione collettiva rappresentante versa regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti all'organismo di gestione collettiva rappresentato e fornisce a quest'ultimo le informazioni sull'importo delle *royalties* riscosse per suo conto e le eventuali detrazioni applicate.

Sottosezione II

Marchi commerciali

Articolo 224

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

- a) aderisce al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi;
- b) si conforma al trattato sul diritto dei marchi e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; e
- c) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 225

Diritti conferiti dal marchio

Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio, senza il proprio consenso:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; e
- b) un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

Articolo 226

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispose un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità che il richiedente il marchio possa reagire a tale opposizione.
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. La banca dati delle domande di registrazione di marchi deve essere accessibile almeno durante il periodo di opposizione.

Articolo 227

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi (1967) e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 dell'accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») in occasione della 34ª serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (20-29 settembre 1999).

Articolo 228

Eccezioni ai diritti conferiti dal marchio

Ciascuna delle parti:

- a) dispone che si faccia un uso leale di termini descrittivi, compreso l'uso corretto delle indicazioni geografiche, quale limitata eccezione ai diritti conferiti dal marchio; e
- b) può prevedere altre limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio,

Nel prevedere tali eccezioni, le parti tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Articolo 229

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di almeno tre anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo minimo di tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio.

L'inizio o la ripresa d'uso nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, periodo che decorre al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di tre anni di mancato uso non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa avvengono solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza.

2. Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
 - a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o
 - b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Sottosezione III

Indicazioni geografiche

Articolo 230

Campo d'applicazione

1. La presente sottosezione si applica alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
2. Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte sono soggette alla presente sottosezione se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 231.

Articolo 231

Indicazioni geografiche stabilite

1. Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica d'Armenia elencata nell'allegato IX, parte A, l'Unione europea conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

2. Dopo aver esaminato la legislazione dell'Unione europea elencata nell'allegato IX, parte A, la Repubblica d'Armenia conclude che tale legislazione è conforme agli elementi che figurano nella parte B di tale allegato.

3. La Repubblica d'Armenia, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, elencate nell'allegato X, che sono state registrate dall'Unione europea a norma della legislazione di cui alla parte A dell'allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

4. L'Unione europea, previo espletamento di una procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche della Repubblica d'Armenia, elencate nell'allegato X, che sono state registrate dalla Repubblica d'Armenia a norma della legislazione di cui alla parte A dell'allegato IX, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo.

Articolo 232

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1. Le parti possono, secondo la procedura di cui all'articolo 240, paragrafo 3, aggiungere nuove indicazioni geografiche all'elenco delle indicazioni geografiche protette di cui all'allegato X. Tali nuove indicazioni geografiche possono essere aggiunte all'elenco dopo il completamento della procedura di opposizione e dopo un esame delle nuove indicazioni geografiche che ciascuna parte reputa soddisfacente, conformemente all'articolo 231, paragrafi 3 e 4.

2. Le parti non sono tenute ad aggiungere una nuova indicazione geografica all'elenco di cui al paragrafo 1, se:

- a) l'indicazione geografica è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;
- b) alla luce della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione di tale indicazione geografica potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto; o
- c) la denominazione del termine è generica.

Articolo 233

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato X sono protette da ciascuna delle parti contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che potrebbe indurre in errore sulla sua origine, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, o sul confezionamento del prodotto; e
- d) qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle parti.

3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali nonché del rischio effettivo di confusione.

Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, protetta a norma della presente sottosezione, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine.

Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente alle procedure di cui all'articolo 240, paragrafo 3.

6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

Articolo 234

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta in virtù della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.

2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 235

Relazione con i marchi commerciali

1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 231, la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 232, la data della domanda di protezione è la data in cui la richiesta di proteggere un'indicazione geografica è stata trasmessa all'altra parte.

4. Fatto salvo l'articolo 232, paragrafo 2, lettera b), ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche elencate nell'allegato X anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 1, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione di una parte, in buona fede, sul territorio di una parte anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell'indicazione geografica è presentata all'altra parte in virtù del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e può essere rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione di una delle parti in materia di marchi.

5. In deroga al paragrafo 4, i marchi anteriori della Repubblica d'Armenia che sono composti dall'indicazione geografica dell'Unione europea «Cognac» o «Champagne» o la contengono, anche in traduzione o trascrizione, registrati per prodotti simili e non conformi ai pertinenti disciplinari, sono annullati, revocati o modificati in modo da eliminare detto nome quale elemento del marchio nel suo insieme, al più tardi entro 14 anni per «Cognac» e due anni per «Champagne» dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 236

Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli articoli da 233 a 235 mediante idonee misure amministrative adottate dalle loro rispettive pubbliche autorità. Ciascuna parte attua inoltre tale protezione su richiesta di un interessato.

Articolo 237

Disposizioni transitorie

1. I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente al diritto nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle sue prescrizioni, possono continuare a essere venduti dopo l'entrata in vigore del presente accordo fino all'esaurimento delle scorte.

2. Per un periodo transitorio di 24 anni a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell'Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate per prodotti originari della Repubblica d'Armenia e esportati in paesi terzi, qualora le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo interessato lo consentano, per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari della Repubblica d'Armenia, a condizione che:

- a) la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;
- b) la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e
- c) nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

3. Per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Cognac» e per un periodo transitorio di due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo per la denominazione «Champagne», la protezione prevista dal presente accordo per tali indicazioni geografiche dell'Unione europea non osta a che tali denominazioni siano utilizzate nella Repubblica d'Armenia, a condizione che:

- a) la denominazione sia scritta esclusivamente in caratteri non latini;
- b) la vera origine del prodotto sia chiaramente indicata nello stesso campo visivo: e
- c) nessun altro elemento della presentazione possa trarre in inganno i consumatori sulla vera origine del prodotto.

4. Per porre fine in modo semplice ed efficace all'utilizzo dell'indicazione geografica dell'Unione europea «Cognac» per i prodotti originari della Repubblica d'Armenia, e per aiutare l'industria della Repubblica d'Armenia a mantenere la sua competitività sui mercati d'esportazione, l'Unione europea fornisce alla Repubblica d'Armenia assistenza tecnica e finanziaria. Tale assistenza, fornita in conformità al diritto dell'Unione, comprende segnatamente misure intese a sviluppare una nuova denominazione nonché a promuovere, fare pubblicità e commercializzare la nuova denominazione sul mercato nazionale e sui mercati d'esportazione tradizionali.

5. Gli specifici dettagli relativi a importi, tipi, meccanismi e tempistica dell'assistenza dell'UE di cui al paragrafo 4 saranno definiti nell'ambito di un pacchetto di assistenza finanziaria e tecnica che sarà concordata in via definitiva dalle parti entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti elaborano congiuntamente il mandato di tali programmi di assistenza, sulla base di una valutazione approfondita delle necessità che formeranno oggetto di detta assistenza. Tale valutazione è effettuata da una società di consulenza internazionale scelta di comune accordo dalle parti.

6. Nel caso in cui l'Unione europea non fornisca l'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 4, la Repubblica d'Armenia potrà ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto nel capo 13 e, in caso di esito positivo, sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

7. L'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione europea sarà fornita entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 238

Regole generali

1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 231 e 232 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della parte sul cui mercato sono immessi i prodotti.

2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 240 esamina qualsiasi questione concernente il disciplinare di produzione di una indicazione geografica registrata approvato dalle autorità della parte in cui ha origine il prodotto, comprese le eventuali modifiche.

3. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.

Articolo 239

Cooperazione e trasparenza

1. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 240, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto delle autorità nazionali di controllo.

2. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari delle indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione, o una sintesi dei medesimi, e le informazioni sui punti di contatto delle autorità nazionali di controllo che corrispondono alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente sottosezione.

Articolo 240

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le indicazioni geografiche composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia con il compito di monitorare l'attuazione della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. Segnatamente, le seguenti attività rientrano nella sua competenza:

- a) modificare l'allegato IX, parte A, per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile sui territori delle parti;
- b) modificare l'allegato IX, parte B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;
- c) modificare l'allegato X per quanto riguarda l'elenco di indicazioni geografiche;
- d) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore; e
- e) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità alla presente sottosezione.

Sottosezione IV
Disegni e modelli

Articolo 241

Accordi internazionali

Le parti aderiscono all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

Articolo 242

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.

Ai fini della presente sottosezione, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e
- b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3. Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

4. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

5. La durata della protezione è accordata è di 25 anni.

Articolo 243

Protezione conferita a disegni o modelli non registrati

1. L'Unione europea e la Repubblica d'Armenia prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzo contestato deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto. Tale utilizzo comprende almeno la messa in vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto.

2. La durata della protezione accordata all'apparenza non registrata è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

Articolo 244

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione riconosciuta ai disegni o ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'apparenza di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 245

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o un modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina, conformemente alla propria legislazione e regolamentazione interna, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione V

Brevetti

Articolo 246

Accordi internazionali

Le parti aderiscono al trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti.

Articolo 247

Brevetti e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2. Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 248

Certificato di protezione complementare

1. Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla loro legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2. Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa; la durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3. A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

Nell'Unione, un'ulteriore proroga di sei mesi è possibile nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici e i cui risultati sono ripresi nelle informazioni sul prodotto.

Sottosezione VI

Informazioni riservate

Articolo 249

Campo di applicazione della protezione dei segreti commerciali

1. Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, dell'accordo TRIPS. Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie civili e mezzi di ricorso per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) «segreto commerciale»: le informazioni che:

i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; e

b) «detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sottosezione, almeno le seguenti forme di condotta sono considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; e

c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale se poste in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi della lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un'altra persona a compiere le azioni di cui alla suddetta lettera.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come un obbligo per una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;

- b) osservazione, studio, smontaggio o prova (*reverse engineering*) di un prodotto da parte di una persona che ne è lecitamente in possesso e che è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
 - c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dal diritto nazionale pertinente; e
 - d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.
5. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.

Articolo 250

Procedure giudiziarie civili e strumenti di tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte assicura che le persona che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 249, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.
2. Nei procedimenti civili di cui all'articolo 249, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:
- a) adottare misure provvisorie al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
 - b) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
 - c) ingiungere alla persona che era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali a risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale;
 - d) adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, in conformità al diritto interno della parte in questione, la possibilità di:
 - i) limitare l'accesso, totale o parziale, a determinati documenti;
 - ii) limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e
 - iii) rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e
 - e) imporre sanzioni alle parti, o altra persona soggetta alla competenza giurisdizionale del giudice, per la violazione delle misure correttive o delle misure adottate dal giudice in forza del paragrafo 1 o del presente paragrafo, lettera d), relative alla protezione del segreto commerciale o presunto segreto commerciale emesse nell'ambito di tale procedimento.
3. Le parti non sono tenute a attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso di cui all'articolo 249 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, in conformità con il loro diritto nazionale, per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

Articolo 251

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale

1. Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, a meno che interessi sanitari prevalenti non dispongano diversamente. Anche le informazioni commerciali riservate godono della protezione dalle pratiche commerciali sleali.
2. Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di otto anni a decorrere dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio nella parte interessata, l'autorità pubblica competente per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non tenga conto delle informazioni commerciali riservate o dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima domanda di autorizzazione di immissione sul mercato e in seguito presentata da una persona o ente, pubblico o privato, a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito della persona o dell'ente che ha presentato tali informazioni, a meno che accordi internazionali riconosciuti da entrambe le parti dispongano diversamente.
3. Nel corso di un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di concessione della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella parte interessata, un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata per eventuali domande successive, sulla base dei risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella prima autorizzazione all'immissione in commercio non consente l'immissione sul mercato di un medicinale, a meno che il richiedente successivo non presenti i propri risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche (o i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche utilizzati con il consenso di colui che ha fornito tali informazioni) atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione.

I prodotti che non sono conformi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo non sono immessi sul mercato.

4. Inoltre, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 è esteso fino a un massimo di 11 anni se, durante i primi otto anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

Articolo 252

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non è utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del primo proprietario. In questa sottosezione tale diritto temporaneo è in appresso denominato «protezione dei dati».
2. Le relazioni di prova o su uno studio di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) essere necessarie per l'autorizzazione, o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e
 - b) essere certificate conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall'autorità competente nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.
4. I periodi di cui al paragrafo 3 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la prima autorizzazione concessa dall'autorità competente. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessuna circostanza essere superiore a 15 anni.

Per «uso minore» si intende l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

5. La protezione dei dati si applica anche alle relazioni di prova o su uno studio per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

6. Ciascuna delle parti adotta misure intese ad obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle parti, a condividere informazioni riservate in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

Sottosezione VII

Varietà vegetali

Articolo 253

Varietà vegetali

1. Ciascuna parte protegge i diritti sulle nuove varietà vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»), compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costituire di cui all'articolo 15 di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

2. Per la Repubblica d'Armenia, il presente articolo si applica al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Sezione C

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione I

Disposizioni generali

Articolo 254

Obblighi generali

1. Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

3. Ai fini della sottosezione II della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti:

- a) il diritto d'autore;
- b) i diritti connessi al diritto d'autore;
- c) il diritto sui generis del costituente di una banca dati;
- d) i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori;
- e) i diritti conferiti dai marchi;
- f) i diritti su disegni e modelli;

- g) i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati di protezione complementari;
- h) le indicazioni geografiche;
- i) i diritti sui modelli di utilità;
- j) i diritti sulle nuove varietà vegetali; e
- k) le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà esclusivi dal diritto interno in materia.

I segreti commerciali sono esclusi dal campo di applicazione della presente sezione. L'applicazione dei segreti commerciali è disciplinata dall'articolo 250.

Articolo 255

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto applicabile;
- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo; e
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo.

Sottosezione II

Applicazione in ambito civile

Articolo 256

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, *inaudita altera parte*, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova. L'altra parte ha il diritto di essere sentita, entro un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 257

Diritto d'informazione

1. Le parti dispongono che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «ogni altra persona» designa una persona che:

- a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
- c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
- d) sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, ove opportuno, quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e
- b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 258

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta del richiedente, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale. Le autorità giudiziarie possono anche vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria ove ciò sia previsto dal diritto interno, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 259

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 260

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

Articolo 261

Misure alternative

Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 259 o all'articolo 260, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento di un indennizzo pecuniario alla parte lesa in luogo dell'applicazione delle misure previste da tali articoli. Tale indennizzo pecuniario è versato se il soggetto cui potrebbero essere applicate tali misure ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza e se l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 259 e 260 gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 262

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l'ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

- a) tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o
- b) in alternativa alla lettera a), possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, una parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 263

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 264

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 265

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, è sufficiente che il nome dell'autore di un'opera letteraria o artistica sia indicato sull'opera nei modi usuali affinché tale autore sia considerato tale fino a prova contraria e legittimato di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori.

Sottosezione III

Controlli alla frontiera

Articolo 266

Controlli alla frontiera

1. Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte ne garantisce la conformità con gli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.
2. Per garantire l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei territori doganali delle parti, le rispettive autorità doganali pertinenti adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.
3. Le autorità doganali di ciascuna parte, su richiesta dei titolari dei diritti, adottano misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.
4. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti intavolano discussioni in merito ai diritti delle rispettive autorità doganali di bloccare o sospendere, di loro iniziativa, lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati e i diritti sulle nuove varietà vegetali.
5. In deroga al paragrafo 3, una parte può decidere, pur non avendone alcun obbligo, di applicare tali misure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese da o con il consenso del titolare del diritto.
6. Le parti concordano di cooperare con riferimento agli scambi internazionali di merci sospette di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna parte istituisce un punto di contatto all'interno della propria amministrazione doganale e ne informa l'altra parte. Tale cooperazione comprende scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni devono essere fornite in un modo che rispetti pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili nel territorio di ciascuna delle parti.
7. Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale è applicabile ai fini dell'esecuzione transfrontaliera dei diritti di proprietà intellettuale.
8. Fatte salve le competenze generali del comitato di partenariato, il sottocomitato per le dogane di cui all'articolo 126 è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione della presente sezione, definendo le priorità e prevedendo adeguate procedure di cooperazione tra le autorità competenti di entrambe le parti.

Sottosezione IV
Altre disposizioni attuative

Articolo 267

Codici di condotta

1. Le parti incoraggiano:
 - a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
 - b) la presentazione alle autorità competenti di ciascuna parte di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

Articolo 268

Cooperazione

1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2. I settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione così come lo scambio di esperienze nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia sull'evoluzione normativa in tali settori;
 - b) lo scambio di esperienze e di informazioni sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;
 - d) il coordinamento delle azioni volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con paesi terzi;
 - e) il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
 - f) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti di proprietà intellettuale fra i consumatori e i titolari di diritti;
 - g) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale di entrambe le parti; e
 - h) la promozione attiva della sensibilizzazione e delle iniziative educative rivolte al grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, quali i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.
3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 e a loro integrazione, le parti intavolano un dialogo efficace, come opportuno, sulle questioni relative alla proprietà intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 269

Relazione con l'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Le parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi discendenti dall'accordo riveduto sugli appalti pubblici del 2012⁽¹⁾ («accordo sugli appalti pubblici dell'OMC»). Tali diritti e obblighi stabiliti dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, comprese le modalità specifiche di ciascuna parte stabilite nei rispettivi allegati all'appendice I, formano parte del presente accordo e sono soggetti al meccanismo bilaterale di composizione delle controversie, previsto nel capo 13.

Articolo 270

Campo di applicazione aggiuntivo

1. Le parti applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli da I a IV, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC agli appalti di cui all'allegato XI del presente accordo.
2. Il comitato di partenariato può decidere di modificare l'allegato XI del presente accordo. Per quanto riguarda la procedura di modifica o rettifica di tale allegato da una parte, le parti applicano le disposizioni dell'articolo XIX dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC, *mutatis mutandis*, a condizione che le notifiche siano effettuate direttamente all'altra parte e che il riferimento alla composizione delle controversie si intenda riferito al capo 13.

Articolo 271

Regole supplementari

Le parti applicano, sia agli appalti contemplati dai rispettivi allegati all'appendice I dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici sia a quelli contemplati dall'allegato XI del presente accordo, le seguenti regole supplementari:

Pubblicazione elettronica dei bandi di gara

1. Ciascuna parte garantisce che tutti i bandi di gara d'appalto siano resi direttamente accessibili gratuitamente con mezzi elettronici, attraverso un unico punto di accesso ad Internet. Inoltre, i bandi di gara possono essere pubblicati anche su adeguato supporto cartaceo. Tali mezzi d'informazione devono avere ampia diffusione e i bandi di gara devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nei bandi stessi.

Requisiti in materia di procedure di ricorso

2. Ciascuna parte assicura che le misure adottate in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo XVIII dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici prevedano i poteri di azione necessari a:
 - a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nella pubblicazione del previsto o pianificato bando di gara, nei capitolati d'onori o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione; e
 - c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.
3. In caso di riesame di una decisione di aggiudicazione, ciascuna parte garantisce che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sull'applicazione di misure provvisorie o sul ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui al paragrafo 6.

⁽¹⁾ Allegato al protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GPA/113).

4. Ciascuna parte assicura che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

5. I membri di organi di ricorso indipendenti non possono essere rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda gli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono organi giudiziari, ciascuna delle parti provvede affinché:

- a) le loro decisioni siano sempre motivate per iscritto;
- b) qualsiasi presunta misura illegittima presa dall'organo di ricorso indipendente o qualsiasi presunta carenza nell'esercizio dei poteri conferitigli possa essere soggetta a controllo giurisdizionale o di un altro organo indipendente che sia un organo giudiziario indipendente rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e all'organo di ricorso;
- c) la nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato siano soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;
- d) per lo meno il presidente di tale organo indipendente abbia le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice; e
- e) l'organo indipendente adotti le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producano, tramite i mezzi determinati da ciascuna parte, effetti giuridici vincolanti.

Termine sospensivo

6. L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare un contratto in seguito alla decisione d'aggiudicazione di un appalto rientrante nel campo di applicazione del presente capo prima:

- a) della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se trasmessi via fax o mezzi elettronici; o
- b) della scadenza di un periodo di sospensione di almeno 15 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno 10 giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione d'aggiudicazione dell'appalto, se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.

In alternativa, una parte può stabilire che il periodo di sospensione parta dalla pubblicazione della decisione di aggiudicazione in un mezzo di comunicazione elettronico gratuito, a norma dell'articolo XVI.2 dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è considerata definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più formare oggetto di una procedura di ricorso. I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha reso disponibili le informazioni circa il rigetto della loro domanda agli offerenti interessati prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

7. Le parti possono disporre che il termine di sospensione di cui al paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), non si applica nei seguenti casi:

- a) se l'unico offerente interessato ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono altri candidati interessati;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro; e
- c) nel caso di un contratto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione.

Assenza di effetti

8. Qualora, in violazione alle regole, l'amministrazione aggiudicatrice abbia aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara, ciascuna parte provvede affinché l'appalto sia dichiarato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o da un organo giudiziario, o affinché l'assenza di effetti di tale appalto sia conseguenza di una decisione di detto organo.

Il diritto di ciascuna parte stabilisce le conseguenze di un appalto giudicato privo di effetti prevedendo l'annullamento con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o l'annullamento degli obblighi non ancora adempiuti. In quest'ultimo caso, ciascuna parte dispone l'applicazione di altre sanzioni.

9. Una parte può disporre che l'organo responsabile delle procedure di ricorso o un organo giudiziario abbia la facoltà di non considerare privo di effetti un appalto anche quando esso sia stato aggiudicato illegittimamente, se l'organo di ricorso o giudiziario ritiene, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, che esigenze imperative d'interesse generale impongano il mantenimento degli effetti del contratto. In tal caso, ciascuna parte dispone l'applicazione di sanzioni alternative.

Non discriminazione delle imprese già consolidate

10. Ciascuna parte assicura che ai fornitori dell'altra parte che hanno stabilito una presenza commerciale sul suo territorio mediante la creazione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica sia concesso il trattamento nazionale relativamente a qualsiasi appalto pubblico della parte nel suo territorio. Tale obbligo si applica a prescindere dal fatto che l'appalto sia disciplinato dagli allegati delle parti all'appendice I dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o dall'allegato XI del presente accordo.

Si applicano le eccezioni generali previste all'articolo III dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

CAPO 9

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 272

Obiettivi e campo di applicazione

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU intitolata «Creare un ambiente a livello nazionale e internazionale che possa generare l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e il suo impatto sullo sviluppo sostenibile» del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «Il mondo che vogliamo» e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU dal titolo «Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata nel 2015. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2. Le parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, i cui pilastri — sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente — sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

3. Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

Articolo 273

Diritto di legiferare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e leggi, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 274 e 275, ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tali leggi e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

Articolo 274

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio,

2. Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia nelle leggi che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e nei relativi protocolli, e in particolare:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL e ai relativi protocolli, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica d'Armenia.

4. Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.

5. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non siano utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 275

Governance e accordi internazionali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono il valore della *governance* e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio che rivestono interesse comune.

2. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia nelle leggi che nella prassi, agli accordi ambientali multilaterali (*multilateral environmental agreements* «MEA») di cui sono firmatarie.

3. Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica dei MEAO di modifica di tali accordi.

4. Le parti riaffermano il loro impegno ad attuare e realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici del 1992 («UNFCCC»), il protocollo di Kyoto del 1998 e l'accordo di Parigi del 2015. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale, basato su regole nell'ambito dell'UNFCCC e a collaborare per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione del quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito dell' UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.

5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare i MEA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 276

Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

Le parti confermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. A tale fine le parti:

- a) riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali e le politiche in materia di lavoro;
- b) si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
- c) si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante
 - i) l'adozione di quadri programmatici che favoriscano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - ii) la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche; e
 - iii) la riduzione al minimo degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;
- d) convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e
- e) convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL del 1977.

Articolo 277

Biodiversità

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i relativi protocolli ratificati, al Piano strategico per la biodiversità, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («CITES») del 1973 e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.

2. A tal fine le parti:
 - a) promuovono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e contribuiscono alla conservazione della biodiversità nello svolgimento di attività commerciali;
 - b) si scambiano informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, nonché per garantire che queste politiche si rafforzino reciprocamente;
 - c) promuovono l'inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione;
 - d) adottano e attuano misure efficaci contro il commercio illegale di specie selvatiche, comprese quelle che rientrano tra le specie protette della convenzione CITES, e cooperano nella lotta a detto commercio illegale; e
 - e) collaborano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere:
 - i) la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica;
 - ii) il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi; e
 - iii) l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dal loro utilizzo.

Articolo 278

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2. A tal fine le parti:
 - a) promuovono il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione;
 - b) si scambiano informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;
 - c) adottano misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;
 - d) si scambiano informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperano per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;
 - e) promuovono l'inclusione nelle appendici della Convenzione CITES delle specie di legname che soddisfano i requisiti CITES concordati per tale inclusione; e
 - f) cooperano a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

Articolo 279

Scambi e gestione sostenibile di risorse biologiche marine

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona *governance* in ambito commerciale, le parti:

- a) promuovono le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

- b) adottano misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;
- c) promuovono sistemi coordinati di raccolta dati e la cooperazione scientifica bilaterale con l'obiettivo di migliorare l'attuale consulenza scientifica in materia di gestione della pesca;
- d) cooperano nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e contro le attività correlate, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti; e
- e) attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati, in linea con il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dell'Organizzazione dell'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO»).

Articolo 280

Mantenimento dei livelli di protezione

1. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalle leggi interne in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una parte non rinuncia né deroga alle proprie leggi in materia di ambiente o di lavoro, né propone di rinunciarvi o derogarvi, al fine di incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio.
3. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incentivare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 281

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che potrebbero incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili così come delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

Articolo 282

Trasparenza

Ciascuna parte, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e del capo 12, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

Articolo 283

Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità

Le parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 284

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo. La cooperazione può riguardare tra l'altro i seguenti ambiti:
 - a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nel quadro delle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e i MEA;

- b) le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;
 - c) gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sul lavoro e sull'ambiente, compresa sull'elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e ambiente;
 - d) gli effetti positivi e negativi del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto anche delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;
 - e) la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL, compresi i relativi protocolli, e di MEA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;
 - f) la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;
 - g) la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l'adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;
 - h) gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, sistemi di ricorso effettivi (compresi gli ispettorati del lavoro) per far valere i diritti del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
 - i) gli aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresa la cooperazione doganale;
 - j) gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
 - k) le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, compresa la lotta al commercio illegale di prodotti di specie selvatiche;
 - l) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, riducendo in tal modo la spinta alla deforestazione, anche con riguardo al disboscamento illegale; e
 - m) le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.
2. Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Inoltre, le parti rafforzano la cooperazione e il dialogo sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali.
3. Tale cooperazione e tale dialogo coinvolgono i pertinenti portatori d'interessi, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, segnatamente attraverso la piattaforma della società civile di cui all'articolo 366.
4. Il comitato di partenariato può adottare regole per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.

Articolo 285

Composizione delle controversie

Il capo 13, sezione C, sottosezione II, del presente titolo non si applica alle controversie nell'ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 325 e 326, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di partenariato sorveglia l'attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all'articolo 284, paragrafo 3.

CAPO 10

Concorrenza

Sezione A

Articolo 286

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Sezione B

Antitrust e concentrazioni

Articolo 287

Quadro legislativo

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore il proprio diritto che si applica a tutti i settori dell'economia ⁽¹⁾ e affronta in modo efficace tutte le seguenti pratiche:

- a) gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- b) gli abusi di posizione dominante da parte di una o più imprese; e
- c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Ai fini del presente capo, questo diritto è di seguito indicato come «diritto in materia di concorrenza» ⁽²⁾.

2. Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1. L'applicazione del diritto in materia di concorrenza non osta all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico eventualmente assegnata a tali imprese. Le deroghe al diritto in materia di concorrenza di una parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all'obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

Articolo 288

Attuazione

1. Ciascuna parte mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo, responsabili per la piena ed efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza di cui all'articolo 287, dotandole dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2. Le parti applicano il rispettivo diritto in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate, indipendentemente dalla loro cittadinanza o stato della proprietà.

⁽¹⁾ Nell'Unione europea, le regole in materia di concorrenza si applicano al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche o eventuali sostituzioni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Ai fini della presente sezione, la Repubblica d'Armenia stabilisce che il riferimento al diritto in materia di concorrenza è fatto al suo intero sistema di norme di concorrenza nei settori dell'antitrust, dei cartelli e delle concentrazioni.

Articolo 289

Cooperazione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e rafforzare un'efficace applicazione della legge in materia di concorrenza, le parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica di concorrenza e le indagini su casi di antitrust e concentrazione.
2. A tal fine, le autorità di concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e appropriato, le loro attività di applicazione della legge in relazione al medesimo caso o a casi connessi.
3. Per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni.

Sezione C

Sovvenzioni

Articolo 290

Principi

Le parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono, tuttavia, che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio, una parte non concede sovvenzioni alle imprese che forniscono beni o servizi nei casi in cui tali sovvenzioni incidano — o abbiano il potenziale di incidere — negativamente sulla concorrenza o sugli scambi.

Articolo 291

Definizione e campo di attuazione

1. Ai fini del presente capo, si intende per «sovvenzione» una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo SCM»), a prescindere dal fatto che sia concessa ad un'impresa per la fornitura di beni o servizi.

Il primo comma non pregiudica l'esito delle future discussioni in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell'OMC, le parti possono adottare una decisione in seno al comitato di partenariato per aggiornare il presente accordo al riguardo.

2. Una sovvenzione è soggetta al presente capo solo se essa è specifica ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. Ogni sovvenzione ai sensi dell'articolo 295 del presente accordo si intende specifica.

3. Le sovvenzioni accordate a tutte le imprese, pubbliche e private, sono soggette al presente capo. L'applicazione delle norme della presente sezione non ostano all'adempimento, de jure o de facto, di specifici servizi di interesse pubblico assegnati a tali imprese. Le deroghe all'applicazione delle norme della presente sezione sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate agli obiettivi di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

4. L'articolo 294 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi di merci contemplati dall'accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).

5. Gli articoli 294 e 295 non si applicano al settore audiovisivo.

Articolo 292

Rapporto con l'OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'articolo XV del GATS, dall'articolo XVI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.

Articolo 293

Trasparenza

1. Ogni due anni, ciascuna parte comunica all'altra parte la base giuridica, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario delle sovvenzioni concesse nel periodo di riferimento.
2. Tale comunicazione si intende effettuata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, da una parte o per suo conto, su un sito web pubblico, entro il 31 dicembre del successivo anno civile. La prima comunicazione è resa disponibile entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. Per le sovvenzioni comunicate ai sensi dell'accordo SCM, tale comunicazione si considera effettuata ogniqualvolta una parte adempie i propri obblighi di notifica di cui all'articolo 25 dell'accordo SCM, a condizione che la notifica contenga tutte le informazioni richieste dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 294

Consultazioni

1. Se ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte e non contemplata dall'articolo 295 possa ripercuotersi negativamente sui suoi interessi, una parte può esprimere la propria preoccupazione alla parte che ha concesso la sovvenzione e chiedere una consultazione in merito. La parte cui è rivolta tale richiesta la esamina con la massima attenzione.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di trasparenza di cui all'articolo 293 e al fine di risolvere la questione, le consultazioni mirano in particolare a stabilire l'obiettivo o lo scopo per il quale la sovvenzione è stata concessa, l'importo della sovvenzione in questione e a ottenere i dati che consentono una valutazione degli effetti negativi della sovvenzione sul commercio e gli investimenti.
3. Per facilitare le consultazioni, la parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che essa incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali e di investimento in maniera sproporzionata, la parte cui è rivolta la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente.

Articolo 295

Sovvenzioni soggette a condizioni

Ciascuna parte subordina a condizioni le seguenti sovvenzioni, nella misura in cui esse incidono negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti dell'altra parte, o possono potenzialmente avere tale effetto:

- a) un dispositivo giuridico in virtù del quale un governo, direttamente o indirettamente, è tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese è autorizzato, a condizione che la copertura dei debiti e delle passività sia limitata con riferimento all'importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e

b) le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) con durata superiore a un anno sono ammesse, a condizione che sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Articolo 296

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte provvede a che le imprese utilizzino le sovvenzioni concesse da una parte esclusivamente per l'obiettivo di politica pubblica per il quale sono state accordate.

Sezione D

Disposizioni generali

Articolo 297

Composizione delle controversie

Nessuna delle parti può avvalersi del meccanismo di composizione delle controversie di cui al capo 13 del presente accordo per le questioni sorte nell'ambito del presente capo, sezione B, o relative all'articolo 294, paragrafo 4.

Articolo 298

Riservatezza

1. Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive normative in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.
2. Tutte le informazioni comunicate a norma del presente capo sono trattate in modo riservato dalla parte che le riceve, a meno che l'altra parte, in conformità al proprio diritto nazionale, ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia rese disponibili al pubblico.

Articolo 299

Clausola di riesame

Le parti provvedono all'esame costante delle materie cui è fatto riferimento nel presente capo. Ciascuna parte può sottoporre tali questioni al comitato di partenariato. Le parti esaminano i progressi realizzati nell'attuazione del presente capo ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo se entrambe le parti stabiliscono diversamente.

CAPO 11

Imprese di proprietà dello stato

Articolo 300

Autorità delegata

Salvo diversa disposizione, ciascuna parte provvede affinché qualunque impresa, compresi un'impresa di proprietà dello Stato, un'impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto, da una parte, la delega all'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

⁽¹⁾ Ciò non osta a che una parte fornisca un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario ad adottare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

⁽²⁾ Le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire ai costi di ristrutturazione.

Articolo 301

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «impresa di proprietà dello Stato»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, in cui una parte, direttamente o indirettamente:
 - i) detiene oltre il 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o controlla oltre il 50 % dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa;
 - ii) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'impresa o di un organo equivalente; o
 - iii) può esercitare il controllo sull'impresa;
- b) «impresa che gode di diritti o privilegi speciali»: qualsiasi impresa, comprese le società controllate, pubblica o privata, alla quale una parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali. Una parte concede diritti o privilegi speciali quando designa, o ne limita il numero a due o più, le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- c) «monopolio designato»: qualsiasi entità che svolga un'attività commerciale, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia governativa, o una loro controllata, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è designata unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; la definizione non include un'entità cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;
- d) «attività commerciali»: le attività il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto nel mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa e che sono svolte a scopo lucrativo; la definizione non include le attività condotte da un'impresa che:
 - i) opera senza scopo di lucro;
 - ii) opera sulla base del principio del recupero dei costi; o
 - iii) fornisce servizi pubblici;
- e) «considerazioni d'ordine commerciale»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale; e
- f) «designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi.

Articolo 302

Campo d'applicazione

1. Le parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, nonché dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi impresa definita all'articolo 300 che svolga un'attività commerciale. Se un'impresa associa attività commerciali e non commerciali⁽¹⁾, solo le attività commerciali di tale impresa sono disciplinate dal presente capo.
3. Il presente capo si applica a tutte le imprese definite all'articolo 300 a livello di amministrazione pubblica centrale e subcentrale.

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, la fornitura di servizi pubblici non è considerata un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 301, lettera d).

4. Il presente capo non si applica agli appalti aggiudicati da una parte o dalle sue entità appaltanti ai sensi degli appalti contemplati dagli articoli 278 e 279.
5. Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell'esercizio di poteri pubblici ai sensi del GATS.
6. L'articolo 304:
 - a) non si applica ai settori elencati agli articoli 143 e 148;
 - b) non si applica a una misura di un'impresa statale, un'impresa che gode di diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato, qualora la riserva di una parte, adottata nei confronti di un obbligo di trattamento nazionale o di trattamento della nazione più favorita di cui all'articolo 144, che figura nella tabella di tale parte di cui all'allegato VIII-A, per l'Unione europea, o all'allegato VIII-E, per la Repubblica d'Armenia, si applicherebbe se la medesima misura fosse stata adottata o mantenuta da tale parte; e
 - c) si applica alle attività commerciali di un'impresa statale, impresa che gode di diritti o privilegi speciali o monopolio designato, se tale attività incidesse sugli scambi di servizi nei confronti dei quali una parte ha assunto un impegno ai sensi degli articoli 149 e 150, fatte salve le condizioni o le restrizioni della tabella di tale parte, contenuta nell'allegato VIII, per l'Unione europea, e nell'allegato VIII-F, per la Repubblica d'Armenia.

Articolo 303

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di costituire o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere diritti o privilegi speciali o esclusivi a talune imprese.
2. Le parti non esigono che le imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente capo agiscano in modo incompatibile con il presente accordo, né le incoraggiano in tal senso.

Articolo 304

Considerazioni d'ordine commerciale e non discriminazione

1. Ciascuna parte garantisce che, quando svolgono attività commerciali, le proprie imprese di proprietà dello Stato, i monopoli designati e le imprese che godono di diritti o privilegi speciali:
 - a) agiscano sulla base di considerazioni d'ordine commerciale nei propri acquisti o vendite di beni o servizi, tranne quando adempiono ad obblighi relativi al incarico di servizio pubblico che non sono in contrasto con la lettera b);
 - b) nei loro acquisti di beni o servizi:
 - i) accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese della parte; e
 - ii) accordino ai beni o servizi forniti da imprese dell'altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti o servizi forniti da imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte; e
 - c) nelle loro vendite di beni o servizi:
 - i) accordino alle imprese dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte; e
 - ii) accordino alle imprese dell'altra parte stabilite nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese nel mercato rilevante nel suo territorio che sono imprese stabilite di quella parte.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le imprese statali, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali, o i monopoli designati:

- a) acquistino o forniscano beni o servizi a termini o condizioni diversi, ivi compresi quelli relativi al prezzo, sempre che tali termini o condizioni diversi siano conformi a considerazioni d'ordine commerciale; e
- b) rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, sempre che tale rifiuto sia effettuato in base a considerazioni d'ordine commerciale.

Articolo 305

Principi di regolamentazione

1. Ciascuna parte si adopera per garantire che le imprese indicate all'articolo 300 rispettino le norme riconosciute a livello internazionale in materia di governo societario.

2. Al fine di svolgere la sua funzione di regolamentazione in modo efficace e imparziale in circostanze simili rispetto a tutte le imprese che regolamenta, ivi comprese le imprese di proprietà statale, le imprese che godono di diritti o privilegi speciali e i monopoli designati, ciascuna parte provvede affinché un organismo di regolamentazione istituito o mantenuto da una parte non debba rendere conto del proprio operato ad alcuna delle imprese che regolamenta.

L'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le sue funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alla prassi di detto organismo di regolamentazione.

Nei settori in cui le parti hanno accettato obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione in altri capi, prevale la pertinente disposizione negli altri capi del presente accordo.

3. Ciascuna parte garantisce un'applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le sue disposizioni legislative e regolamentari relative alle imprese indicate all'articolo 300.

Articolo 306

Trasparenza

1. Qualora abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un'impresa indicata all'articolo 300 dell'altra parte, una parte può, nei limiti del campo di applicazione del presente capo, chiedere per iscritto all'altra parte informazioni circa le attività di detta impresa connesse alle attività contemplate dal presente capo.

Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l'impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l'impresa è dedita a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le parti.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono:

- a) la proprietà e la struttura di voto dell'impresa, con indicazione della percentuale di quote e la percentuale dei diritti di voto che una parte o un'impresa di cui all'articolo 300 cumulativamente possiede;
- b) una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che una parte o un'impresa di cui all'articolo 300 detiene, ove tali diritti siano diversi dai diritti collegati alle quote comuni generali di tale entità;
- c) la struttura organizzativa dell'impresa; la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa; e le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese o gruppi di imprese diversi, come indicato all'articolo 300;
- d) la descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l'impresa, la descrizione delle linee gerarchiche⁽¹⁾, e dei diritti e delle prassi applicati dal governo o da un organismo pubblico nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;

⁽¹⁾ Ai fini di maggiore certezza una parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.

- e) il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi; e
 - f) le deroghe, le disposizioni di non conformità, le immunità e altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all'articolo 300.
3. Il paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applica alle PMI, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari della parte.
4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1 e 2 fa obbligo a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria a proprie disposizioni legislative o regolamentari, possa ostacolare l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 307

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano si intende per:

- a) «misure di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo; e
- b) «persona interessata»: ogni persona fisica o giuridica che possa essere direttamente interessata da una misura di applicazione generale.

Articolo 308

Obiettivo e campo di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare delle PMI.

Articolo 309

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo:
- a) siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato, anche per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;
 - b) indichino chiaramente, nella misura del possibile, l'obiettivo e la motivazione di tali misure; e
 - c) prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e l'entrata in vigore di tali misure, tranne in casi debitamente giustificati.
2. Ciascuna parte:
- a) si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a proposte volte ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e
 - c) si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 310

Richieste di informazioni e punti di contatto

1. Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l'efficace attuazione del presente accordo e di facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
2. Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell'altra parte individua l'organismo o il funzionario competente in materia e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e all'applicazione di tale misura. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.
4. Ciascuna parte predispone procedure a disposizione delle persone che cercano una soluzione a problemi sorti dall'applicazione di misure di applicazione generale a norma del presente accordo. Tali procedure non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le parti istituiscono o mantengono a norma del presente accordo. Inoltre, esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 13.
5. Le parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
6. Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indebito ritardo le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritenga possa incidere sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 311

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell'applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell'altra parte, ciascuna parte:

- a) si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure interne e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
- b) offre a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
- c) provvede a che le sue procedure siano fondate sul suo diritto interno e siano ad esso conformi.

Articolo 312

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, nei casi in cui ciò sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna parte provvede affinché, nel corso di tali procedure dinanzi ai tribunali, le parti del procedimento abbiano diritto a:

- a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentate o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal proprio diritto interno, ciascuna parte garantisce che tale decisione sia attuata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

Articolo 313

Buone pratiche regolamentari e buona condotta amministrativa

1. Le parti cooperano nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, compreso mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione.

2. Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

Articolo 314

Riservatezza

Le disposizioni del presente capo non obbligano le parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.

Articolo 315

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altri titoli del presente capo.

CAPO 13

Composizione delle controversie

Sezione A

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 316

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 317

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Sezione B
Consultazioni e mediazione

Articolo 318

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie avviando consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.
2. Ciascuna parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato di partenariato, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente titolo che ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all'energia, si tengono entro 15 giorni dalla data in cui la parte interpellata ha ricevuto la notifica e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.
5. La parte che chiede le consultazioni può ricorrere all'arbitrato a norma dell'articolo 319 se:
 - a) la parte cui è rivolta la richiesta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
 - b) le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4 del presente articolo;
 - c) le parti decidono di non tenere le consultazioni; o
 - d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.
6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti, che hanno esperienza nella questione oggetto delle consultazioni.

Articolo 319

Mediazione

1. Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. La procedura di mediazione è avviata, condotta e conclusa in conformità con il meccanismo di mediazione.
3. Il comitato di partenariato adotta con decisione il meccanismo di mediazione durante la prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.

Sezione C

Procedure di composizione delle controversie

Sottosezione I

Procedura di arbitrato

Articolo 320

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 318, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al comitato di partenariato. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tale misura costituirebbe una violazione delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 321

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2. Entro 14 giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte designa, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 339. Se una delle parti non procede alla designazione dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di partenariato, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 339.

4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 339.

5. Il presidente del comitato di partenariato o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui al paragrafo 3 o 4.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno comunicato di accettare la nomina conformemente al regolamento interno.

7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 339 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.

Articolo 322

Mandato

1. Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del titolo V del presente accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con tali disposizioni pertinenti e fornire una relazione a norma degli articoli 324, 325, 326 e 338 del presente accordo.»

2. Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Articolo 323

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza del collegio arbitrale

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia circa l'effettiva urgenza del caso. Tale richiesta al collegio arbitrale è notificata contemporaneamente all'altra parte.

Articolo 324

Relazioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte.
3. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
4. La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente titolo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

Articolo 325

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso la relazione interinale è presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti di cui all'articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all'energia, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione.
3. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell'articolo 324, paragrafo 2, entro 14 giorni dal ricevimento della medesima. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta dell'altra parte entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta al collegio arbitrale.

Articolo 326

Relazione finale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato di partenariato entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale ne informa per iscritto le parti e il comitato di partenariato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti di cui all'articolo 323, compresi quelli relativi a merci deperibili, merci o servizi di carattere stagionale o questioni relative all'energia, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso, la relazione finale è presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

Sottosezione II

Conformità

Articolo 327

Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, al fine di conformarsi alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 328

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione («periodo di tempo ragionevole»).
2. In caso di disaccordo tra le parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, chiedere per iscritto che il collegio arbitrale originario stabilisca la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di partenariato. Il collegio arbitrale adotta una decisione sulla determinazione di un periodo ragionevole e la comunica alle parti e al comitato di partenariato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale. Tale comunicazione avviene per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
4. Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Articolo 329

Riesame delle misure adottate per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure che ha adottato per conformarsi alla relazione finale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di ogni misura notificata a norma del paragrafo 1, o sulla compatibilità di tale misura con le disposizioni del presente titolo, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni cui si riferisce, fornendo chiaramente la base giuridica della contestazione. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 330

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non esiste alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni del presente titolo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione temporanea.
2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1 o, in caso di richiesta in tal senso, non sia stato raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla presentazione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 2, la parte attrice ha diritto, previa notifica all'altra parte e al comitato di partenariato, di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi che non deve superare il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione a partire da 10 giorni lavorativi dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Se ritiene che il livello proposto di sospensione degli obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può trasmettere una richiesta per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di partenariato prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulla sospensione degli obblighi alle parti e al comitato di partenariato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. La sospensione deve essere conforme alla relazione del collegio arbitrale sul livello di sospensione.

4. La sospensione degli obblighi e la compensazione previste nel presente articolo sono temporanee e non si applicano:

- a) dopo che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 334;
- b) dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui al presente titolo; o
- c) dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell'articolo 329, paragrafo 2, abbia rilevato l'incompatibilità con le disposizioni del presente titolo sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

Articolo 331

Riesame delle misure prese per conformarsi alla relazione dopo l'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di partenariato le misure adottate per conformarsi alla relazione del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata la compensazione, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di essersi conformata alla relazione del collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle pertinenti disposizioni, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di partenariato. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle parti e al comitato di partenariato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per conformarsi sono conformi alle disposizioni del presente titolo, cessa la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che le misure notificate dalla parte convenuta conformemente al paragrafo 1 non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, il livello di sospensione degli obblighi o della compensazione è, se del caso, adeguato alla luce della relazione del collegio arbitrale.

Sottosezione III

Disposizioni comuni

Articolo 332

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 321. Il termine ultimo per la presentazione della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non oltre 20 giorni.

Articolo 333

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti e non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa il presidente del comitato di partenariato e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui al presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei lavori del collegio arbitrale.

Articolo 334

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante le procedure di arbitrato o una procedura di mediazione, le parti danno congiuntamente notifica al comitato di partenariato e al presidente del collegio arbitrale o al mediatore, se del caso, della soluzione raggiunta. All'atto di tale notifica le procedure del collegio arbitrale o le procedure di mediazione giungono a termine.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato. Entro la scadenza del periodo di tempo concordato, la parte che applica la soluzione informa l'altra parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Articolo 335

Regolamento interno e codice di condotta

1. Le procedure di composizione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dal presente capo, dal regolamento interno e dal codice di condotta.
2. Il comitato di partenariato adotta mediante decisione il proprio regolamento interno e il codice di condotta nella sua prima riunione e può decidere le modifiche da apportarvi.
3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nel regolamento interno.

Articolo 336

Informazioni e consulenza tecnica

1. Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all'altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per l'adempimento delle sue funzioni, anche dalle parti coinvolte nella controversia. Le parti si impegnano a rispondere in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio arbitrale.
2. Su richiesta di una delle parti notificata contemporaneamente al collegio arbitrale e all'altra parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può richiedere le informazioni che giudica utili per l'adempimento delle sue funzioni. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti.
3. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte possono presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, conformemente al regolamento interno.
4. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 337

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente titolo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali dell'OMC e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC. Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dal presente accordo.

Articolo 338

Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare tutte le decisioni all'unanimità. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso noto in alcun caso.
2. La relazione del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.
3. Le decisioni e le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
4. Il comitato di partenariato mette a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dal regolamento interno.

Sezione D

Disposizioni generali

Articolo 339

Elenchi degli arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato di partenariato, in base alle proposte formulate dalle parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e a cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque nominativi. Il comitato di partenariato provvede affinché la composizione dell'elenco sia mantenuta a tale livello.
2. Gli arbitri devono possedere un'esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e altre questioni relative alle disposizioni del presente titolo. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta. Il presidente deve avere altresì esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.
3. Il comitato di partenariato può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dalle disposizioni del presente titolo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 321.

Articolo 340

Scelta del foro

1. In caso di controversie in merito a una misura specifica e concernente la presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo e la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma di un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.

2. Una volta che una parte ha scelto il foro e ha avviato procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo o di un altro accordo internazionale, la parte non avvia altre procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'altro accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, a meno che il foro scelto inizialmente non riesca a giungere a una conclusione, per motivi procedurali o giurisdizionali.

3. Ai fini del presente articolo:

- a) le procedure di composizione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 320;
- b) le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 6 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell'OMC; e
- c) le procedure di composizione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviate in conformità con le pertinenti disposizioni di tale accordo.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.

Articolo 341

Termini

1. Tutti i termini stabiliti nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2. I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

Articolo 342

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica alle controversie che sollevano una questione di interpretazione del ravvicinamento delle disposizioni di cui agli articoli 169, 180, 189 e 192.

2. Se una controversia di cui al paragrafo 1 solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione, a condizione che tale questione sia necessaria per la decisione del collegio arbitrale. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

TITOLO VII

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO I

Assistenza finanziaria

Articolo 343

La Repubblica d'Armenia usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione europea. La Repubblica d'Armenia può altresì beneficiare di prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e è fornita in conformità del presente capo.

Articolo 344

1. I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti conformemente ai pertinenti regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari dell'Unione europea.

2. I settori prioritari dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea convenuti tra le parti sono stabiliti nei programmi d'azione annuali basati, ove pertinente, su quadri pluriennali che riflettono le priorità programmatiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica d'Armenia, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

3. Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza dell'Unione europea sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

4. Su richiesta della Repubblica d'Armenia e fatte salve le condizioni applicabili, l'Unione europea può fornire assistenza macrofinanziaria alla Repubblica d'Armenia.

Articolo 345

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

Articolo 346

Il Consiglio di partenariato è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 347

Le parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia conformemente al capo 2 del presente titolo.

CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo

Articolo 348

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo I del presente accordo.

Articolo 349

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione europea cui le autorità della Repubblica d'Armenia o altra entità o persone sotto la giurisdizione della Repubblica d'Armenia possano essere associate, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, comprese quelle attuate dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 350

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e legale nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 351

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1. Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la propria controparte della Repubblica d'Armenia di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica d'Armenia.
3. Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica l'articolo 13.

Articolo 352

Cooperazione per la protezione dell'euro e del dram contro la falsificazione

Le autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia cooperano al fine di un'efficace protezione dell'euro e del dram contro la falsificazione. Tale cooperazione comprende l'assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell'euro e del dram, compreso lo scambio di informazioni.

Articolo 353

Prevenzione di frodi, corruzione e irregolarità

1. Quando sono incaricate di attuare i fondi dell'UE, le autorità della Repubblica d'Armenia controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE. Essi adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità della Repubblica d'Armenia adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'UE.
3. Le autorità della Repubblica d'Armenia informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.
4. A tal fine le autorità competenti della Repubblica d'Armenia forniscono alla Commissione europea le informazioni sull'attuazione dei fondi dell'UE e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 354

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica d'Armenia provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell'UE. Se del caso, l'Ufficio europeo antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica d'Armenia in tale compito.

Articolo 355

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1. Le autorità della Repubblica d'Armenia trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE. In caso di sospetto di frode o di corruzione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è altresì informato.
2. Le autorità della Repubblica d'Armenia informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica d'Armenia ne informano la Commissione europea in occasione della riunione annuale del rispettivo sottocomitato.

Articolo 356

Audit

1. La Commissione europea e la Corte dei conti europea hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti. Essi vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione, compresi tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'UE direttamente o indirettamente. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
3. Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentali o sul posto e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione e dei relativi subappaltatori nella Repubblica d'Armenia.
4. La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica d'Armenia e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica d'Armenia cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 357

Controlli in loco

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.
2. I controlli e le verifiche in loco sono preparati e effettuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica d'Armenia.
3. Le autorità della Repubblica d'Armenia ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica d'Armenia sono autorizzati a partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
4. Se manifestano interesse, le autorità della Repubblica d'Armenia interessate possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
5. Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica d'Armenia forniscono all'Ufficio europeo per la lotta antifrode l'assistenza necessaria conformemente al diritto della Repubblica d'Armenia per permettergli di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

Articolo 358

Misure e sanzioni amministrative

Misure amministrative e sanzioni possono essere imposte agli operatori economici dalla Commissione europea in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Misure supplementari e sanzioni ad integrazione di quelle anzidette possono essere inflitte dalle autorità della Repubblica d'Armenia in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 359

Recupero

1. Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità della Repubblica d'Armenia, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. Le autorità della Repubblica d'Armenia adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica d'Armenia per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

2. Nelle fattispecie contemplate dal paragrafo 1, la Commissione europea consulta la Repubblica d'Armenia a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi sono discusse in seno al Consiglio di partenariato.

3. Le disposizioni del presente titolo, che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, sono eseguibili nella Repubblica d'Armenia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica d'Armenia. La formula esecutiva è apposta, senza alcuna formalità che non sia la sola verifica dell'autenticità della decisione, dall'autorità nazionale che il governo della Repubblica d'Armenia designa a tal fine. Il governo della Repubblica d'Armenia informa la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea dell'identità di tale autorità nazionale;
- b) assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della Commissione europea, quest'ultima può procedere con l'esecuzione forzata conformemente al diritto della Repubblica d'Armenia, adendo direttamente l'autorità competente;
- c) la legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione europea informa le autorità della Repubblica d'Armenia di eventuali decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea volte a sospendere l'esecuzione. Gli organi giurisdizionali della Repubblica d'Armenia sono competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 360

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma ai sensi del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dal diritto della Repubblica d'Armenia e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione europea. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione europea, negli Stati membri o nella Repubblica d'Armenia, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 361

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica d'Armenia procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XII, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO I

Quadro istituzionale

Articolo 362

Consiglio di partenariato

1. È istituito un Consiglio di partenariato. Esso è incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di partenariato si può riunire, di comune accordo, in qualsiasi formazione.
3. Il Consiglio di partenariato esamina tutte le questioni di rilievo nel quadro del presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Consiglio di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia.
6. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.
7. Il Consiglio di partenariato costituisce una sede per lo scambio di informazioni sulla legislazione dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia, sia in fase di elaborazione sia dopo l'entrata in vigore, così come sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
8. Il Consiglio di partenariato ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche del titolo VI.

Articolo 363

Comitato di partenariato

1. È istituito un comitato di partenariato. Esso assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti, generalmente a livello di alti funzionari.
3. Il comitato di partenariato è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia.
4. Il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di partenariato. Il comitato di partenariato si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Il Consiglio di partenariato può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di partenariato.
6. Il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dal presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, nel dovuto rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

7. Il comitato di partenariato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo VI. Il comitato di partenariato si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 364

Sottocomitati e di altri organi

1. Il comitato di partenariato è assistito dai sottocomitati e altri organi istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.
3. I sottocomitati riferiscono periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di partenariato.
4. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di partenariato, riunito anche nella formazione «Commercio».

Articolo 365

Comitato parlamentare di partenariato

1. È istituito un comitato parlamentare di partenariato. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento nazionale della Repubblica d'Armenia, dall'altro, e costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento nazionale della Repubblica d'Armenia, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di partenariato può chiedere ogni informazione utile in relazione all'attuazione del presente accordo al Consiglio di partenariato, che fornisce al comitato parlamentare di partenariato le informazioni richieste.
5. Il comitato parlamentare di partenariato è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.
6. Il comitato parlamentare di partenariato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato.
7. Il comitato parlamentare di partenariato può istituire sottocomitati parlamentari di partenariato.

Articolo 366

Piattaforma della società civile

1. Le parti promuovono riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2. È istituita una piattaforma della società civile. Essa costituisce una sede di incontro e di scambio di opinioni ed è composta da rappresentanti della società civile dell'Unione europea, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti di organizzazioni della società civile, reti e piattaforme della Repubblica d'Armenia, compresa la piattaforma nazionale del partenariato orientale. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3. La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l'altro, i principi della trasparenza, dell'inclusione e della rotazione.

4. La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante della società civile dell'Unione europea e da un rappresentante della società civile della Repubblica d'Armenia rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
5. La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di partenariato.
6. La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di partenariato, il comitato di partenariato e il comitato del partenariato parlamentare.
7. Il comitato di partenariato e il comitato parlamentare di partenariato mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 367

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 368

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) fare divieto a una delle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
 - ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
- c) impedire a una delle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere agli obblighi da essa assunti nell'ambito della Carta dell'ONU ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 369

Non discriminazione

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - a) le misure applicate dalla Repubblica d'Armenia nei confronti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea o le loro persone fisiche o giuridiche; e

b) le misure applicate dall'Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica d'Armenia non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica d'Armenia.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 370

Ravvicinamento progressivo

La Repubblica d'Armenia procede ad un ravvicinamento progressivo della sua legislazione al diritto dell'UE di cui agli allegati, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

Articolo 371

Ravvicinamento dinamico

In linea con l'obiettivo della Repubblica d'Armenia di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'UE, il Consiglio di partenariato rivede e aggiorna periodicamente gli allegati del presente accordo, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengano pertinenti, tenendo conto dell'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo VI.

Articolo 372

Monitoraggio e valutazione del ravvicinamento

1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti cooperano per facilitare il processo di monitoraggio nell'ambito degli organi istituzionali istituiti dal presente accordo.

2. L'Unione europea valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica d'Armenia al diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo. Tali valutazioni includono gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. L'Unione europea può svolgere tali valutazioni individualmente o di concerto con la Repubblica d'Armenia. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica d'Armenia comunica all'Unione europea i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.

3. La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni dell'Unione europea, organi e agenzie, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

Articolo 373

Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

1. I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all'articolo 372, sono discussi in seno a tutti gli organi pertinenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di partenariato.

2. Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo VI sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di partenariato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 319, paragrafo 3, e dall'articolo 335, paragrafo 2, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo VI.

3. Alle raccomandazioni congiunte trasmesse al Consiglio di partenariato conformemente al paragrafo 1, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI. Alle decisioni adottate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

Articolo 374

Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di finanze esterne

1. La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sulla circolazione dei capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
 - a) non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in simili situazioni;
 - b) sono compatibili con gli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale del 1994, a seconda dei casi;
 - c) evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
 - d) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.
3. Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.
4. Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi al GATS.
5. La parte che mantiene o ha adottato le misure restrittive di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
6. Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di partenariato, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell'ambito di applicazione del presente accordo.
7. Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di finanze esterne che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
 - a) la natura e la portata delle difficoltà;
 - b) l'ambiente economico e commerciale esterno; o
 - c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
8. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.
9. Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 375

Fiscalità

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

Articolo 376

Autorità delegata

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa statale, un'impresa che gode di diritti o privilegi speciali o un monopolio designato che abbia ricevuto da una parte la delega all'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità degli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Articolo 377

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.
3. Le parti sottopongono al Consiglio di partenariato qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 378.
4. Il Consiglio di partenariato può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante conformemente all'articolo 378.

Articolo 378

Composizione delle controversie

1. In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo, una delle parti presenta all'altra parte e al Consiglio di partenariato una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del titolo VI sono soggette unicamente alla disciplina del titolo VI, capo 13.
2. Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di partenariato al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di partenariato o di qualsiasi altro organo competente di cui all'articolo 364, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
4. Le parti forniscono al Consiglio di partenariato, al comitato di partenariato e agli altri organi o sottocomitati pertinenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
5. Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di partenariato adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 377, paragrafo 4, o quando dichiara che la controversia si è conclusa.
6. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 379

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1. Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 378 e se la parte attrice continua a ritenere che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente accordo, di cui al titolo VI. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di partenariato e formano oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 377, paragrafo 2, e secondo una procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 378, paragrafi 2 e 3.

3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a) una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, o

b) una violazione, ad opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui all' articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 380

Relazione con altri accordi

1. Il presente accordo sostituisce l'APC. I riferimenti all'APC in tutti gli altri accordi tra le parti s'intendono fatti al presente accordo.

2. Fino a quando le persone fisiche e giuridiche non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.

3. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e parte del quadro istituzionale comune.

4. Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.

5. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa nell'ambito dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica d'Armenia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica d'Armenia.

Articolo 381

Durata

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo inviando una notifica scritta consegnata all'altra parte per via diplomatica. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

Articolo 382

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra.

Articolo 383

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Armenia.

Articolo 384

Depositario dell'accordo

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 385

Entrata in vigore, disposizioni finali ed applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il depositario.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. Il presente accordo può essere modificato per iscritto mediante consenso comune delle parti. Tali modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni del presente articolo.
4. Gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente accordo.
5. In deroga al paragrafo 2, l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive procedure interne, a seconda dei casi.
6. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:
 - a) la notifica dell'Unione europea relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e
 - b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte della Repubblica d'Armenia, conformemente alle sue procedure interne.
7. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 5.
8. Nella misura in cui non sono soggette all'applicazione provvisoria del presente accordo, le disposizioni dell'APC continuano ad applicarsi durante il periodo di applicazione provvisoria.
9. Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 386

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,

Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého čtvrtého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende november to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhanda seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset četvrtog studenoga godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit ceturtajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt ketvirtą dieną Briuselyje.

Keit Brüsszelben, a kétezertizenhetedik év november havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbgha u ghoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, vierentwintig november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego czwartego listopada roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de novembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și patru noiembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho štvrtého novembra dvetisícosedemnásť.

V Bruslju, dne štiriindvajsetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenaikymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november år tjugohundrasjutton.

Կատարված է Բրյուսել քաղաքում երկու հազար տասներե թվականի նոյեմբերի քսանչորսին.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. U. > A. R.'

Pour la République française

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. C.'

Za Republiku Hrvatsku

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. Q.'

Per la Repubblica italiana

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. P.' followed by a surname.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Ν.γ' Έμμις :

Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



ad referendum

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sebastian Biedrzycki

Pela República Portuguesa

Nuno Brito

Pentru România

Lodoliceanu

Za Republiko Slovenijo

Janez Jansa


Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland




Za Evropský svaz
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Za Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Evropsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen



Հայաստանի Հանրապետության կողմից



ALLEGATO I del CAPO I

TRASPORTI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Trasporti su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/6/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/53/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/719 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/47/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/40/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/45/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, e successive modifiche, che si applica fino al 19 maggio 2018

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/30/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione delle categorie di patente di guida (articolo 4)
- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7 e allegato III)
- requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegato II)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/126/CE sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 2008/68/CE, 95/50/CE e 2010/35/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (8 anni per le ferrovie).

Condizioni sociali

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato, che si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 si riferiscono solo ai trasporti internazionali e sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 165/2014

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 165/2014 relative ai trasporti internazionali sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/22/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i trasporti internazionali.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 — articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), articolo 8 e articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/15/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/59/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive 1999/62/CE, 2004/52/CE, 2004/54/CE e 2008/96/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto ferroviario

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- Indipendenza gestionale e risanamento finanziario
- Separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto
- Introduzione di patenti di guida

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2012/34/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, e successive modifiche

Termine di attuazione: il Consiglio di partenariato deciderà in merito al calendario per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 913/2010 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/49/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/57/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/106/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

- Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.
- Fatta salva la conclusione dell'accordo globale su uno spazio aereo comune, garantire l'attuazione e lo sviluppo coordinati di accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica d'Armenia e gli Stati membri dell'UE, come modificati dall'«accordo orizzontale».

Trasporto marittimo

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/54/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penali di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2004 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/40/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità e assicurazione

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/20/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/41/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sistema di monitoraggio del traffico navale e formalità di dichiarazione

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Requisiti tecnici di sicurezza

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (alla data del 18 settembre 2016)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2978/94 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/45/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/115/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 911/2014 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/757 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/2013 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agenzia europea per la sicurezza marittima e del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1625 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/29/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) — Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO II del CAPO 2

ENERGIA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/72/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 13, 15, 33 e 38, il Consiglio di partenariato definirà, a tempo debito, un calendario specifico di esecuzione.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Il Consiglio di partenariato definirà a tempo debito un calendario specifico per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/89/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/119/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Infrastruttura

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 256/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi⁽¹⁾

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 94/22/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

- Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2402 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/31/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione:

- Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

(¹) Gli elementi dell'articolo 4 che sono pertinenti per le proposte relative all'energia nei negoziati sull'accordo di libero scambio verranno discussi nel contesto di tali negoziati. Qualora fossero individuate necessarie riserve, se ne terrebbe conto nel presente allegato.

- Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (2012/C 115/01)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/33/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione

- Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
- Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
- Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico
- Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
- Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
- Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
- Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Termine di attuazione: le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 244/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009 e (UE) n. 327/2011 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 643/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 642/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1015/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1016/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
- Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico
- Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
- Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori
- Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico
- Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
- Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

- Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature
- Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici
- Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere
- Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
- Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
- Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda
- Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
- Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico
- Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi
- Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione
- Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo
- Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
- Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
- Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

- Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti e della direttiva.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2010/30/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 96/60/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

- Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

- Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

- Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

- Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

- Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

- Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali
- Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale
- Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione di tali regolamenti.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

- Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo
- Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione del regolamento (CE) n. 106/2008 e delle decisioni 2014/202/UE e (UE) 2015/1402.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

- Regolamento (UE) n. 228/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1
- Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all'aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica

Il Consiglio di partenariato valuterà periodicamente la possibilità di fissare calendari specifici per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1222/2009, (UE) n. 228/2011 e (UE) n. 1235/2011.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/28/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia nucleare

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/51/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO III del CAPO 3:

AMBIENTE del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Introduzione di requisiti secondo cui i progetti elencati nell'allegato I dell'anzidetta direttiva sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II della direttiva richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)
- Definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)
- Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)
- Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);
- Istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)
- Definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giurisdizionale che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2011/92/UE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)
- Istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)
- Definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con gli Stati membri il cui ambiente potrebbe essere interessato in misura significativa da un progetto (articolo 7);

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2001/42/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)
- Garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)
- Istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)
- Istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/4/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]
- Istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)
- Istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]
- Garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale in queste procedure per il pubblico (comprese le ONG) (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, valutazione dell'impatto ambientale e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/35/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2004/35/CE:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Introduzione di norme e procedure volte a prevenire e riparare i danni all'ambiente (acqua, terreno, specie e habitat naturali protetti), basate sul principio «chi inquina paga» (articoli 5, 6 e 7, allegato II)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione della responsabilità oggettiva per attività professionali pericolose (articolo 3, paragrafo I, lettera a), e allegato III).

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Introduzione di obblighi per gli operatori, che sono tenuti ad adottare le necessarie misure di prevenzione e di riparazione, compresa la responsabilità per i costi (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di meccanismi che consentano ai soggetti interessati, comprese le ONG attive nel settore ambientale, di richiedere l'azione delle autorità competenti in caso di danni ambientali, compreso il riesame indipendente (articoli 12 e 13)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/35/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Fissazione delle soglie superiore e inferiore di valutazione e dei valori limite (articolo 5 e 13)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Introduzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/50/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

— Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Fissazione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 3 e 4, paragrafo 6)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/107/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Introduzione di un efficace sistema di campionamento del combustibile e di idonei metodi di analisi per determinare il tenore di zolfo (articolo 6)
- Divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio per applicazioni terrestri il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1 — fatte salve le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafo 2 — e articolo 4, paragrafo 1)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/32/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)
- Introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)
- Obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 94/63/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);
- Introduzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2004/42/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Individuazione dei distretti idrografici e definizione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3, paragrafi da 1 a 7)
- Analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)
- Istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)
- Preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2000/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)
- Elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (articolo 6)
- Introduzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2007/60/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane
- Individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5, paragrafo 1, e allegato II)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17, paragrafo 1)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/271/CEE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Introduzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)
- Introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)
- Istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 98/83/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Istituzione di programmi di controllo (articolo 6)
- Individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Introduzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 91/676/CEE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio «chi inquina paga» e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)
- Istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2008/98/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Classificazione delle discariche (articolo 4)
- Elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)
- Istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)
- Istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)

Termine di attuazione: tali disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Introduzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 1999/31/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, e sviluppata dalle decisioni 2009/335/CE, 2009/337/CE, 2009/359/CE e 2009/360/CE

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

- Istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)
- Istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)
- Stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2006/21/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente
- Individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafi 1 e 4)
- Adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articolo 5, articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2009/147/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)
- Introduzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti, compreso il cofinanziamento (articoli 6 e 8)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CEE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)
- Istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV, pertinenti per la Repubblica d'Armenia (articolo 12)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 92/43/CE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)
- Istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)
- Istituzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)
- Definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)

- Elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2010/75/UE sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le nuove installazioni ed entro 13 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le installazioni esistenti.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci tra le autorità pertinenti
- Istituzione di sistemi per la registrazione delle informazioni sugli impianti pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 14 e 16)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2012/18/UE sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione delle sostanze chimiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- Attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 8)
- Attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 9)
- Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 11)
- Definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 13)
- Attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam (articolo 14)
- Applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 17)
- Designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 18)

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- Designazione della o delle autorità competenti

— Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO IV del CAPO 4

INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas a effetto serra (allegati I e II)
- Istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 14, 15, 16, paragrafo 1, e 17)

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2003/87/CE sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2012 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Nel caso di attività di trasporto aereo e delle relative emissioni, l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 601/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2012, come previsto dal presente accordo, è subordinata al risultato delle deliberazioni dell'ICAO su una misura mondiale basata sul mercato (MBM).

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- Istituzione di un sistema nazionale di inventario (articolo 5)
- Istituzione di un sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni (articolo 12)

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Garantire un sistema di prevenzione delle emissioni (articolo 3), introducendo le norme in materia di rilevamento delle perdite di cui agli articoli 4 e 5 così come la tenuta di registri conformemente all'articolo 6
- Garantire che il recupero sia effettuato conformemente agli articoli 8 e 9
- Istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessati (articolo 10)
- Introduzione di un sistema per l'etichettatura di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra (articolo 12)
- Istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articoli 19 e 20)
- Istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 25)

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- Adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
- Introduzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al [1° gennaio 2019] per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)
- Definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)
- Introduzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte delle imprese (articoli 26 e 27);
- Introduzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)
- Introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Introduzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 1° gennaio 2030 (articoli 5 e 11)

Termine di attuazione: tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono attuate entro il 1° gennaio 2030.

ALLEGATO V del CAPO 8

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEL TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI
COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Introduzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi
- Istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Attuazione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione del partenariato sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), e successive modifiche

Sulla base dell'analisi del mercato effettuata in conformità della direttiva 2002/21/CE, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

- Accesso e uso di determinate risorse di rete
- Controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi
- Trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento
- Rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e successive modifiche

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Attuazione di norme volte a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, e a garantire il libero flusso di tali dati e la libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta decisione:

- Adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

Termine di attuazione: le misure adottate in seguito all'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si applicano le seguenti disposizioni dell'anzidetta direttiva:

- Potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico

- Eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione
- Garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione
- Armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori che agiscono in qualità di intermediari allorché prestano servizi di semplice trasporto («mere conduit»), memorizzazione temporanea detta «caching» o di «hosting», senza imporre un obbligo generale di sorveglianza

Termine di attuazione: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Atti di esecuzione relativi ai servizi fiduciari nel regolamento (UE) n. 910/2014:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Atti di esecuzione relativi al capo sull'identificazione elettronica del regolamento (UE) n. 910/2014:

- Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VI del CAPO 14:

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione europea.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 87/357/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/6/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e successive modifiche

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/44/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/95/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/65/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate, rispettivamente, entro 3 anni nella Repubblica d'Armenia, e entro 8 anni nei rapporti transfrontalieri, dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/114/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2008/122/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2009/22/CE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (UE) n. 524/2013, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2013/11/UE, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE)

Termine di attuazione: la raccomandazione 2013/396/UE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2302, inclusi i relativi atti di esecuzione, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VII del CAPO 15

OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ del TITOLO V: ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere nei tempi convenuti al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Diritto del lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/533/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 1999/70/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 97/81/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 91/383/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 98/59/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2001/23/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2002/14/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2003/88/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/43/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2000/78/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2006/54/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 2004/113/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Termine di attuazione: le disposizioni della direttiva 79/7/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e successive modifiche

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Termine di attuazione: il calendario per l'attuazione di tutte le direttive sopra menzionate nel settore «Salute e sicurezza sul lavoro» sarà deciso dal Consiglio di partenariato dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto del lavoro

— Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (periodo di recepimento fino al 10 ottobre 2017)

- Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (periodo di recepimento fino al 31 dicembre 2016)
- Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; non fa parte del pacchetto iniziale

Termine di attuazione: le disposizioni delle direttive (UE) 2015/1794 e 2014/112/UE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VIII

SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

1. Il presente allegato si compone di sette allegati che specificano gli impegni e le riserve, da parte dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia, in materia di scambi di servizi e di stabilimento in conformità del titolo VI, capo 5, del presente accordo.
2. Per quanto concerne l'Unione europea
 - a) l'allegato VIII-A comprende le riserve dell'Unione europea in materia di stabilimento in conformità dell'articolo 144 del presente accordo;
 - b) l'allegato VIII-B comprende l'elenco di impegni dell'Unione europea relativi ai servizi transfrontalieri in conformità dell'articolo 151 del presente accordo;
 - c) l'allegato VIII-C comprende le riserve dell'Unione europea relative a personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di beni e servizi alle imprese in conformità degli articoli 154 e 155 del presente accordo; e
 - d) l'allegato VIII-D comprende le riserve dell'Unione europea relative a prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo.
3. Per quanto concerne la Repubblica d'Armenia
 - a) l'allegato VIII-E comprende le riserve della Repubblica d'Armenia in materia di stabilimento in conformità dell'articolo 144 del presente accordo;
 - b) l'allegato VIII-F comprende l'elenco di impegni della Repubblica d'Armenia relativi ai servizi transfrontalieri in conformità dell'articolo 151 del presente accordo; e
 - c) l'allegato VIII-G comprende le riserve della Repubblica d'Armenia relative a prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti in conformità degli articoli 156 e 157 del presente accordo.
4. Gli allegati indicati ai paragrafi 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente allegato.
5. Le definizioni dei termini che figurano nel titolo VI, capo 5, del presente accordo si applicano anche al presente allegato.
6. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori di servizi si intende per:
 - a) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, *CPC prov*, 1991; e
 - b) «CPC ver 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, *CPC ver 1.0*, 1998.
7. Le seguenti abbreviazioni sono utilizzate per l'Unione europea e i suoi Stati membri negli allegati VIII-A, VIII-B, VIII-C e VIII-D:

UE	Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri
AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna

FI	Finlandia
FR	Francia
HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
UK	Regno Unito

8. La seguente abbreviazione è utilizzata per la Repubblica d'Armenia negli allegati VIII-E, VIII-F e VIII-G:

AR	Repubblica d'Armenia
----	----------------------

ALLEGATO VIII-A

RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILIMENTO

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali l'Unione europea applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori della Repubblica d'Armenia, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all'articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori; e
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (*unbound*) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono, senza alcuna riserva, nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo. L'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

2. Conformemente all'articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti le sovvenzioni concesse dalle parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. Laddove l'Unione europea mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel suo territorio come condizione per prestarvi un servizio, una riserva che figuri nell'elenco degli impegni riportato nell'allegato VIII-B o le riserve elencate negli allegati VIII-C e VIII-D hanno, nella misura applicabile, lo stesso effetto di una riserva in materia di stabilimento in forza del presente allegato.
6. Per maggiore chiarezza si precisa che l'obbligo per l'Unione europea di concedere il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere ai cittadini o alle persone giuridiche dell'altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro ai cittadini e alle persone giuridiche di un altro Stato membro in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell'altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all'interno dell'UE che sono di proprietà di cittadini dell'altra parte o sono controllate da questi ultimi.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽¹⁾.

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società armenie) costituite in base al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea da una società armena ⁽²⁾. Tuttavia ciò non preclude agli Stati membri di estendere tale trattamento alle succursali o alle agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o da un'impresa di paese terzo, per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto dell'UE.

UE: può essere concesso un trattamento meno favorevole alle controllate (di società di paesi terzi) costituite in base al diritto di uno Stato membro e aventi solo la sede sociale nel territorio dell'Unione europea, a meno che non si possa dimostrare che presentano un collegamento effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri.

AT: gli amministratori delegati delle succursali di persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, di far rispettare il codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

BG: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Gli uffici di rappresentanza devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione europea. Una società straniera deve nominare uno o più direttori per la succursale che stabilisce. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con legittimazione attiva. Almeno un direttore di una succursale deve risiedere in Estonia, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera.

FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno la metà dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno la metà dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. Se intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, un'organizzazione armena deve ottenere una licenza commerciale.

FR: l'amministratore delegato di una società industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

⁽¹⁾ Le imprese di servizio pubblico esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 54 TFUE, tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione europea. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all'economia dell'Unione europea, esse sono beneficiarie del mercato interno, che comporta, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

PI: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresenta dall'ufficio. Per tutti i settori tranne, i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria, gli investitori armeni possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e società in accomandita).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: una società straniera che non abbia costituito una persona giuridica in Svezia o che eserciti le sue attività per il tramite di un agente commerciale deve svolgere le proprie operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia dotata di gestione indipendente e di contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolga operazioni commerciali in Svezia deve nominare e far registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe agli obblighi in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale obbligo. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a far registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere atti ufficiali a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.

SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non sia residente in Slovenia deve essere rappresentato da un agente in materia di brevetti o di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc. di atti ufficiali.

SK: una persona fisica armena il cui nome debba essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve esibire un permesso di residenza valido nella Repubblica slovacca.

Investimenti

ES: gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri (che tendenzialmente comportano anche interessi non economici) direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, sono subordinati alla preventiva autorizzazione governativa.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni armenie devono ottenere un'autorizzazione per: a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva; e b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

FR: in forza degli articoli L151-1 e R135-1 sec del codice finanziario e monetario, la Francia si riserva il diritto di subordinare a previa approvazione del ministero dell'Economia gli investimenti esteri effettuati sul territorio francese nei settori elencati all'articolo R153-2 del citato codice. La Francia si riserva il diritto di limitare la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione a un importo variabile, stabilito caso per caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, la Francia si riserva il diritto di esigere un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

FI: si riserva il diritto di imporre restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland, nonché per tutte le persone giuridiche senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione armena in società di recente privatizzazione.

IT: l'acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e l'acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia possono essere soggette all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

LT: gli investimenti in imprese, settori e strutture di importanza strategica per la sicurezza nazionale possono essere sottoposti a procedure di verifica.

PL: nessun impegno di liberalizzazione (*unbound*) per quanto riguarda l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni.

SE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore requisiti discriminatori per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

Settore immobiliare

L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni⁽¹⁾:

AT: per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (*Länder*), che verificano se vi sono ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di un terreno, nemmeno per il tramite di una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di immobili e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con sede nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (ai fini di formazione e ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di stabilimento, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se un edificio già di loro proprietà vi sia costruito o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

DE: subordinatamente a talune condizioni di reciprocità.

DK: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti è, in linea di principio, subordinata all'autorizzazione del ministero della Giustizia. Le condizioni per richiedere un'autorizzazione dipendono dalla destinazione d'uso dell'immobile.

EE: si riserva il diritto di esigere che solo le persone fisiche di cittadinanza estone o di uno Stato membro del SEE, o le persone giuridiche iscritte nell'apposito registro estone, possono acquistare a fini di lucro, ed esclusivamente previa autorizzazione del governatore della contea, proprietà fondiaria le cui categorie d'uso includano terreni agricoli o forestali. Tale riserva non si applica all'acquisizione di terreni agricoli o forestali destinati alla prestazione di servizi liberalizzati in forza del presente accordo.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle previste dagli impegni vigenti nel quadro del GATS.

ES: si riserva il diritto di esigere che gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche di Stati non membri dell'UE debbano ottenere un'autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

FI: per quanto riguarda le Isole Åland, la Finlandia si riserva il diritto di esigere un'autorizzazione preliminare.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base all'ubicazione geografica della proprietà. Nessun impegno di liberalizzazione (*unbound*) per quanto riguarda l'acquisizione di proprietà demaniali.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (*unbound*) per quanto riguarda l'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti né costituiti in società in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. La legge non si applica ai terreni che si trovano all'interno del perimetro di città e agglomerati urbani, nel qual caso l'Irlanda si riserva il diritto di esigere una preventiva autorizzazione.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l'acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste è permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono definiti conformemente al diritto costituzionale.

LV: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'acquisizione di terreni rurali da parte di cittadini di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione per l'acquisizione di tali terreni.

PL: l'acquisizione sia diretta che indiretta di proprietà immobiliari è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, anche con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Nessun impegno di liberalizzazione (*unbound*) per quanto riguarda l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia la normativa che disciplina le privatizzazioni (per la modalità 3).

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena né la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti *inter vivos*.

SI: si riserva il diritto di autorizzare le persone giuridiche a partecipazione di capitale straniero stabilite in Slovenia ad acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia e le succursali stabilite in Slovenia da soggetti stranieri ad acquistare soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali vi si sono stabilite. Secondo la legislazione sulle società commerciali, una succursale stabilita nella Repubblica di Slovenia non è considerata una persona giuridica, ma è equiparata, dal punto di vista della gestione, a una controllata, il che è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

SK: l'acquisizione di terreni non è oggetto di impegni di liberalizzazione (*unbound*) (per le modalità 3 e 4); le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e silvicoli fuori dai confini dei centri abitati di un Comune né taluni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Riconoscimento

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda le direttive dell'UE sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽¹⁾.

Con specifico riferimento al trattamento della nazione più favorita

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento di cittadini nazionali o imprese in forza di accordi bilaterali vigenti o futuri, tra i seguenti Stati membri dell'Unione europea: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna e i seguenti Stati o Principati: San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.

L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

- a) creano un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- b) concedono il diritto di stabilimento; o
- c) impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Ai fini della citata deroga, si intende per:

- a) «mercato interno dei servizi e degli investimenti»: una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone;
- b) «diritto di stabilimento»: l'obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comporta il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento;
- c) per «ravvicinamento delle legislazioni» si intende:
 - i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
 - ii) l'integrazione delle disposizioni comuni nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Riserve settoriali

BG: per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente.

Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50% del capitale non possono alienare attivi immobilizzati della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale.

⁽¹⁾ Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione europea occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all'articolo 161 del presente accordo.

DK, FI, SE: adottano misure destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- a) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);
- b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e
- c) assistenza finanziaria per le società⁽¹⁾ che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva non pregiudica l'esclusione degli appalti di merci e servizi di una parte, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici in relazione agli scambi di servizi, di cui all'articolo 141 del presente accordo.

PT: deroga dal requisito della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).

Trattamento della nazione più favorita nel settore dei trasporti:

UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi vigenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio), che riservano diritti di traffico agli operatori con sede nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. Questa parte della riserva si applica soltanto ai seguenti Stati membri dell'UE: BE, FR, DE e NL. Trasporti sulle vie navigabili interne (CPC 722).

FI: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali vigenti o futuri per esonerare le navi battenti bandiera di un altro paese specificato o veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di fornire in Finlandia trasporti di cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada — rotaia), in base al principio di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

SE: possono essere adottate misure su base di reciprocità che consentono alle imbarcazioni armenie battenti bandiera dell'Armenia di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia, a condizione che l'Armenia consenta alle imbarcazioni battenti bandiera svedese di effettuare trasporti di cabotaggio in Armenia. L'obiettivo specifico di questa riserva dipende dal contenuto di eventuali accordi futuri tra l'Armenia e la Svezia (CPC 7211, 7212).

BG: nella misura in cui la Repubblica d'Armenia consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi armeni di prestare servizi di movimentazione merci, di magazzinaggio e di deposito nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, alle stesse condizioni (parte di CPC 741, parte di 742).

DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

UE: si riserva il diritto di accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato strada — rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'UE o gli Stati membri dell'UE e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- a) riservare o limitare la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente⁽²⁾; o
- b) prevedere l'esenzione dalle imposte per tali veicoli.

⁽¹⁾ La misura si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

⁽²⁾ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga al trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui l'Austria ha concluso, o potrà concludere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo sul trasporto su strada.

BG: misure prese in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi permessi di transito o pedaggi stradali preferenziali, nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7111, 7112).

HR: misure applicate in forza di accordi, vigenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7111, 7112).

CZ: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

EE: quando accorda un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali, vigenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limita la prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e prevede l'esenzione dalle imposte per tali veicoli.

LT: misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia alle parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

BG, CZ e SK: misure adottate in forza di accordi, vigenti o futuri, che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati.

UE: misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali, vigenti o futuri, relativi ai seguenti servizi ausiliari del trasporto aereo:

- a) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- b) i servizi dei sistemi telematici di prenotazione (*computer reservation system* — CRS); e
- c) altri servizi ausiliari di servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.

Per quanto riguarda la riparazione e la manutenzione di aeromobili e loro parti, l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi commerciali, vigenti o futuri, a norma dell'articolo V del GATS.

UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall'UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri. Può esistere l'obbligo di stabilimento.

PL: nella misura in cui l'Armenia consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio dell'Armenia da parte di prestatori di servizi di trasporto di passeggeri e di merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri e di merci da parte di prestatori di servizi di trasporto armeni in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

A. Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società non-UE e l'acquisto di vigneti da parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49 %.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l'allevamento di renne.

IE: lo stabilimento di residenti armeni per l'esercizio di attività molitorie è soggetto ad autorizzazione.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.

SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

B. Pesca e acquacoltura

UE: salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'UE e il loro utilizzo possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.

CY: la percentuale massima di proprietà non-UE di un'imbarcazione/nave peschereccia è del 49 % ed è subordinata ad autorizzazione.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % del capitale è detenuto da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Anche le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50 % o più da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, può essere concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale e ha un autentico collegamento economico con la Svezia. Il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

SI: durante il transito nelle acque territoriali della Repubblica di Slovenia da parte di pescherecci stranieri, è vietata qualsiasi attività di pesca o la cattura dei pesci e degli altri organismi marini in mare e fondali marini. Tale divieto si estende anche ai pescherecci stranieri di piccola stazza. Un'imbarcazione è autorizzata a battere bandiera slovena se appartiene per più del 50 % a cittadini dell'Unione europea o a persone giuridiche con sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea. Le aziende di acquacoltura che praticano l'allevamento di organismi destinati al ripopolamento devono essere registrate in Slovenia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75 % dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75 % da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

C. Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽¹⁾ da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

D. Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽²⁾ da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell'UE.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

SE: le persone fisiche, proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ⁽³⁾ (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari):

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda:

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ⁽⁴⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5 % delle importazioni di petrolio, energia elettrica o gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno di liberalizzazione per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

1. Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

⁽²⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

⁽³⁾ Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

⁽⁴⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione di capitale in una persona giuridica.

UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

AT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi giuridici attraverso una presenza commerciale. La partecipazione di capitale degli avvocati stranieri (che nel paese d'origine devono essere pienamente abilitati) al capitale e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura, per la quale è richiesta la cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione in forza di una legislazione straniera non possono eccedere il 25 %.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (tranne i servizi di psicologi e psicoterapeuti).

AT, BG, HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e degli Stati membri).

AT, CY, EE, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi veterinari.

BE: per quanto concerne i servizi legali, si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «*Cour de cassation*» nelle cause non penali.

BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («*advokatsko sadrujue*» e «*advokatsko drujestvo*») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria.

BG: organismi di revisione contabile stranieri (diversi dai paesi UE e SEE) possono svolgere servizi di revisione contabile solo a condizione di reciprocità e nel rispetto dell'obbligo che tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori contabili registrati che svolgono le revisioni per loro conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari.

BG: la prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE.

BG: per quanto riguarda i servizi d'architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, le persone fisiche e giuridiche straniere in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale possono concepire e supervisionare lavori in forma indipendente in Bulgaria solo dopo essersi aggiudicate una gara d'appalto ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.

BG: per quanto riguarda i servizi d'architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, per i progetti di rilevanza nazionale o regionale, gli investitori armeni devono agire in partenariato con gli investitori locali o come loro subappaltanti. Per quanto riguarda i servizi d'architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, gli specialisti stranieri devono avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

BG: per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza.

BG, CY, MT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

CY: per quanto riguarda i servizi d'architettura, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata, è previsto il requisito della cittadinanza.

CY: la pratica dei servizi legali, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera abbinato a quello della residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. Si applicano i requisiti relativi allo statuto giuridico non discriminatorio. È previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura.

CZ: la pratica dei servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza nella Repubblica ceca. Si applicano obblighi non discriminatori relativi alla forma giuridica.

CZ, HU, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ostetricia.

CY: i revisori contabili stranieri devono ottenere un'autorizzazione subordinata a determinate condizioni.

BG, CY, CZ, EE, MT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi medici (anche psicologici) e dentistici.

CZ, SK: si riservano il diritto di esigere che almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto sia riservato a cittadini di tali paesi per la prestazione di servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, esclusi i servizi di contabilità).

CZ: l'accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e a quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è riservato soltanto alle persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

CZ: l'accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche. È richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione veterinaria.

DK: ai sensi della legge danese sull'amministrazione della giustizia, uno studio legale può perseguire come unica finalità l'esercizio della professione forense. Gli avvocati che praticano la professione in uno studio legale o altri dipendenti nella società titolari di quote della stessa sono personalmente responsabili in solido con la società nei confronti di qualsiasi pretesa giuridica sorta a seguito della loro assistenza a un cliente. Inoltre, il 90 % delle quote di uno studio legale danese deve essere di proprietà di avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione, di avvocati dell'UE registrati in Danimarca o di studi legali registrati in Danimarca.

DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore dei conti danese. Ai fini dell'approvazione è richiesta la residenza in uno Stato membro dell'UE o di uno Stato membro del SEE. I revisori e le imprese di revisione contabile non autorizzate in virtù del regolamento che applica la direttiva sulla revisione legale dei conti non possono detenere più del 10 % dei diritti di voto dell'impresa di revisione autorizzata.

DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'agenzia danese per il commercio.

DK: l'accesso ai servizi veterinari è limitato esclusivamente alle persone fisiche.

EL: È richiesta la cittadinanza per ottenere una licenza che consente di divenire revisore legale dei conti.

EL: è richiesto il requisito della cittadinanza per gli odontotecnici.

ES: per prestare servizi giuridici in materia di diritto dell'UE e di diritto di uno Stato membro dell'UE può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la rappresentanza dinanzi ai tribunali, che non sia quella di agenti in materia di brevetti e di «*asianajaja*».

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici, e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FI, HU, NL: requisito della residenza per gli agenti dei brevetti (parte di CPC 861).

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («*association d'avocats*» e «*société en participation d'avocat*») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. In uno studio legale che fornisce servizi in materia di diritto francese o UE almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia.

FR: per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «*société d'exercice libéral*» («*sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée* o «*sociétés en commandite par actions*)» e «*société civile professionnelle*».

FR: l'accesso ai servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico è subordinato al requisito della cittadinanza. Tuttavia, per i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico l'accesso di prestatori stranieri è possibile mediante contingenti stabiliti su base annua.

FR: per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

HR: nessun impegno di liberalizzazione (*unbound*) tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «*odvjetnici*»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

HR: è necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti.

HR: la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione, rispettivamente, dell'ordine croato degli architetti o di quello degli ingegneri.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.

ES: i revisori legali dei conti e i consulenti in diritto di proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'UE.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (*ügyvéd*) o con uno studio legale (*ügyvédi iroda*) ovvero di un ufficio di rappresentanza.

HU: la prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50 % delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.

LT: con riferimento ai servizi di revisione contabile, la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania. Almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE. Lo stabilimento non è consentito nella forma di gruppo societario pubblico per azioni (AB).

LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la professione nei tribunali solo in forza di accordi bilaterali sulla mutua assistenza giuridica.

LT: per la prestazione di servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, occorre un'autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici esistenti.

PL: mentre gli avvocati UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice.

PL: per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.

PL: per la prestazione di servizi di revisione contabile è richiesta la cittadinanza.

PT: per quanto riguarda i servizi legali, è previsto il requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di «*solicitador*» e per gli agenti in materia di proprietà industriale.

SK: è previsto il requisito della residenza per l'iscrizione all'ordine professionale, e per fornire servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

SK: la pratica dei servizi legale in materia di diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza di un paese del SEE o della Svizzera e della residenza (presenza commerciale).

SE: per quanto riguarda i servizi legali, per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, condizione per poter utilizzare il titolo svedese «*advokat*», è richiesta la residenza nell'UE, nel SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'ordine svedese degli avvocati può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per la pratica del diritto nazionale. Un membro dell'ordine svedese degli avvocati può trovare impiego solo presso un membro dell'ordine degli avvocati o presso una società che esercita l'attività di un membro dell'ordine degli avvocati. Un membro dell'ordine degli avvocati può tuttavia essere impiegato da una società straniera. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti di cittadinanza SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico.

SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti qualificata (a scopi ufficiali). L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «*revisore abilitato*» e «*revisore autorizzato*» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. (CPC 86211 e CPC 86212, esclusi i servizi di contabilità).

SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero autorizzato a esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di contabilità, tenuta dei registri e revisione contabile. È richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o formare partenariati con una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile. È previsto l'obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono essere titolari di una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di medicina sociale, sanitari, epidemiologici, medici/ecologici, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici ⁽¹⁾ (CPC 63211).

AT: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera.

BG: è previsto il requisito di residenza permanente per i farmacisti.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e della fornitura di prodotti farmaceutici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211).

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. Le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l'attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.

EE: solo le farmacie possono vendere al dettaglio prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet.

EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico. È richiesta la cittadinanza dell'UE per la conduzione di una farmacia.

ES: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali specifici al pubblico. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Principale criterio seguito: densità nella zona.

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione europea solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

FI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e della fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico (CPC 63211).

FR: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

HU: è richiesta la cittadinanza del SEE o svizzera per la conduzione di una farmacia.

IT: per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali al pubblico è previsto il requisito della residenza.

LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicinali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica.

LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non sia uno Stato membro dell'UE o uno Stato del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.

SI: il servizio farmaceutico di primo livello in Slovenia è fornito dai comuni. La rete del servizio farmaceutico consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacisti privati, titolari di una concessione (in cui il socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione). La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

SK: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: si riserva il diritto di mantenere o adottare misure per i servizi di R&S, che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, per i quali diritti esclusivi e/o autorizzazioni possono essere concessi solo a cittadini degli Stati membri dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE (CPC 851, CPC 852, CPC 853).

Servizi immobiliari

CY: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca, solo gli agenti immobiliari che sono persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari possono utilizzare il titolo di «agente immobiliare» a norma della sezione 6(1) della legge sulla vendita di beni immobili, che fissa i requisiti per l'ammissione al registro, compresa la residenza nell'UE, nel SEE o in Svizzera. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori, e non si applica all'affitto di beni immobili.

PT: per le persone fisiche è richiesta la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.

Noleggio/leasing senza operatori

A. Navi

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

CY: la percentuale massima di proprietà non UE di una nave è del 49 %.

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora vi sia una partecipazione armena nella proprietà di una nave, affinché essa possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

B. Aeromobili

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell'UE. Ai fini dell'immatricolazione può essere richiesto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

C. Altre attrezzature di trasporto

SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)

D. Altro

BE, FR: si riservano il diritto di adottare o mantenere qualsiasi tipo di misura riguardo alla fornitura di servizi di locazione e leasing concernenti videofilm (CPC 83202).

Altri servizi alle imprese

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881), in materia di pesca (CPC 882) e di industrie manifatturiere (CPC 884 e 885), salvo per i servizi di consulenza.

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI e SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento (CPC 87202).

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento del personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e di fornitura di personale (CPC 8720), le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

BG, CY, CZ, DK, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309).

BG, SK, HR, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi ufficiali di traduzione e interpretazione (CPC 87905).

BE: per quanto riguarda i servizi di sicurezza sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE per i dirigenti. Per quanto riguarda i servizi di informazioni creditizie, il Belgio si riserva il diritto di imporre il requisito di cittadinanza per le banche dati sul credito al consumo (parte di CPC 87901). È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi delle agenzie di riscossione.

BG: sono previsti il requisito dello stabilimento e la condizione della cittadinanza per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre). Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione, i servizi tecnici di prova e di analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi tecnici di prova e di analisi o i servizi geologici, geofisici, di prospezione e di cartografia.

CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione.

DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DE: per la prestazione di servizi di collocamento sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

DK: è previsto il requisito di residenza per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia, la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell'UE.

ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza: è previsto il requisito della cittadinanza SEE per le persone fisiche e giuridiche nonché per le guardie giurate.

FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione e di sicurezza. Per i servizi di editoria e di stampa si applica il requisito della residenza per l'editore e il comitato di redazione.

HU: la prestazione di servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602) è soggetta ad autorizzazione e al requisito della residenza.

IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza. Il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO. Il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non a succursali).

LT: si riserva il diritto di limitare la presenza commerciale di persone giuridiche costituite nel paese con finalità di servizi di stampa e pubblicazione (CPC 88442).

UE, tranne NL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di punzonatura (parte di CPC 893).

NL: per prestare servizi di punzonatura è richiesta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a cittadini di un altro Stato membro dell'UE, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a cittadini di un altro Stato membro dell'UE, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per gli investitori che vogliono prestare servizi di agenzia di riscossione e di informazioni creditizie è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

RO: per quanto riguarda i servizi di pulizia degli edifici, è previsto il requisito della cittadinanza del personale specializzato.

SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

2. Servizi di comunicazione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione radiotelevisiva, esclusi quelli via satellite. Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

BE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

3. Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati

CY: si applicano condizioni specifiche ed è necessaria l'autorizzazione per i cittadini di paesi terzi ai fini dello stabilimento.

4. Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi e altro materiale bellico, la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di tabacco e di prodotti del tabacco.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929) e prodotti farmaceutici (CPC 62251, 62117, 8929).

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di tabacco (CPC 63108), solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio (la priorità è data ai cittadini del SEE).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, armi, munizioni e attrezzature militari, petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Questa condizione non si applica ai richiedenti la cui qualificazione è già stata riconosciuta per altri scopi. Inoltre, i richiedenti devono aver esercitato l'attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi in Germania. I cittadini di paesi non SEE non possono ottenere una licenza per aprire una farmacia.

ES: lo Stato detiene il monopolio per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

IT: per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti del tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310), è richiesta la cittadinanza dell'UE per gli intermediari tra il commercio all'ingrosso e al dettaglio e i proprietari dei magazzini.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

6. Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro del SEE (requisito della residenza) (parte di CPC 9402).

7. Servizi finanziari⁽¹⁾

UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede legale nell'Unione europea. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La direzione di una succursale deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

(1) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non succursali). Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine. Agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali). È previsto il requisito della residenza per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione.

CY: soltanto i membri (*broker*) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'UE o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

DK: per quanto riguarda i servizi assicurativi e connessi, si riserva il diritto di imporre che nessuna persona fisica o giuridica (comprese le compagnie di assicurazione) possa partecipare, per fini commerciali in Danimarca, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi. La Danimarca si riserva il diritto di esigere che l'assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo possa essere sottoscritta solo da società stabilite nell'UE.

EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta: l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere solo un numero di cittadini stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia. Per l'accettazione di depositi, l'Estonia si riserva il diritto di imporre l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

EL: per quanto riguarda l'assicurazione e i servizi connessi all'assicurazione, il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

ES: Prima di poter aprire una succursale o un'agenzia per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni. Sono richiesti il requisito della residenza o tre anni di esperienza nella professione attuariale.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (*Central Depositary Agency — CDA*); l'accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. Per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi), le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell'Unione europea (non sono ammesse le succursali). In caso di una «*investment limited partnership*» (società d'investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono i) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda, oppure ii) essere autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità della direttiva dell'Unione europea sui servizi d'investimento.

PT: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda i servizi assicurativi e i servizi connessi alle assicurazioni, per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea. I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'Unione europea.

FI: per le imprese di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti. Per le imprese di assicurazione diverse da quelle che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie: è previsto l'obbligo di residenza per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato. L'agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'UE. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una succursale con funzioni inerenti all'assicurazione pensione obbligatoria. Solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE. Può applicarsi il requisito della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Per i servizi bancari: il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

IT: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le attività dei consulenti finanziari. Per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia, una società deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia le società devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali). Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione. Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento nell'Unione europea o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

PL: gli intermediari assicurativi devono essere costituiti in società locali (non sono ammesse le succursali). La Polonia si riserva il diritto di imporre l'obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software. Le compagnie di assicurazione straniere possono intraprendere e svolgere attività di assicurazione nella Repubblica di Polonia solamente tramite le loro succursali principali.

RO: per quanto riguarda i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione); gli operatori di mercato sono persone giuridiche rumene costituite come società per azioni secondo le disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.

SK: i cittadini stranieri possono costituire una società di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali). I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: i servizi di assicurazione diretta possono essere effettuati solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di assicurazione e i servizi di intermediazione connessi, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti), quando l'assicurazione copre uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) alle merci in transito internazionale. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi bancari e altri servizi finanziari, tranne per prestiti di tutti i tipi, l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché attività di elaborazione di dati finanziari e la fornitura del relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, compresi i servizi di accertamento della solvibilità e di informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale. Nessun impegno di liberalizzazione per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori).

8. Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari, sociali e di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri, di ambulanza e servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati e diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192 e 93193).

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o un regime obbligatorio di sicurezza sociale.

UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati con fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, il che significa servizi diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi d'istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati (CPC 921, 922).

AT, SI, PL: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ospedalieri, i servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

DE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse persone giuridiche in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi effettuati esclusivamente nell'esercizio di pubblici poteri».

DE: si riserva il diritto di riconoscere un trattamento migliore nel quadro di accordi commerciali bilaterali per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

CY, CZ, FI, HR, HU, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per tutti i servizi sociali finanziati con fondi pubblici (CPC 933).

BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

CY, CZ, MT, SE, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati e diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

DE: si riserva il diritto di mantenere la proprietà nazionale degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. La Germania si riserva il diritto di nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati.

FR: per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali, mentre gli investitori UE hanno accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della «*société d'exercice libéral*» e della «*société civile professionnelle*». Per esercitare funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

FR: per quanto riguarda l'istruzione primaria, secondaria e superiore (CPC 921, 922, 923): è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento. I cittadini stranieri possono anche ottenere un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati con fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'UE (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione terziaria che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati, per i proprietari, per la maggioranza dei membri del consiglio e per gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell'UE.

ES: è richiesta un'autorizzazione per l'apertura di un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti; la procedura prevede l'ottenimento del parere del parlamento. È applicata una verifica della necessità economica; i criteri principali sono la popolazione e la densità degli insediamenti esistenti.

HR, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per servizi di istruzione primaria (CPC 921).

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

CZ: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924).

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

SK: si riserva il diritto di esigere la residenza nel SEE per i prestatori di servizi d'istruzione diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). La Repubblica slovacca si riserva il diritto richiedere che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione abbiano la cittadinanza slovacca (CPC 921, 922, 923, 924).

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi pubblici e con fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o che forniscono istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

BE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri.

9. Servizi connessi al turismo e ai viaggi

BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: per i servizi turistici e relativi ai viaggi, il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

BG: nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

CY: la licenza per avviare e gestire un'impresa/agenzia turistica e il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa già esistente sono concessi solo a persone fisiche o giuridiche dell'UE. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un'agenzia turistica residente.

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

HR: l'insediamento in zone protette di particolare interesse storico e artistico e all'interno di parchi nazionali o paesaggistici è subordinato all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia.

LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di guida turistica effettuati da guide turistiche straniere, che possono essere prestati solo in forza di accordi (o contratti) bilaterali su base di reciprocità.

10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi (esclusi i servizi audiovisivi)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi ricreativi, culturali e sportivi che non sono oggetto di impegni nell'Allegato VIII-B (elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri) in materia di prestazione transfrontaliera di servizi.

Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche).

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi di sale cinematografiche.

LV, LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita tranne per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962).

FR: la partecipazione straniera in case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le agenzie di stampa.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo.

AT, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi sportivi (CPC 9641).

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

UE (tranne AT): nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali (CPC 963).

11. Servizi di trasporto

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di trasporto spaziale, la locazione di veicoli spaziali (CPC 733, parte di CPC 734) e servizi ausiliari di trasporto spaziale.

UE (tranne FI): per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto combinato, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato dei trasporti di merci fra Stati membri possono, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l'attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di trasporto combinato.

Servizi ausiliari dei servizi di trasporto

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio (servizi accessori al trasporto marittimo e su vie navigabili interne).

UE: si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE possano prestare servizi di rimorchio e spinta (servizi accessori del settore marittimo e per vie navigabili interne).

SI: si riserva il diritto di esigere che solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali) possano effettuare lo sdoganamento relativo al trasporto marittimo, al trasporto sulle vie navigabili interne, al trasporto ferroviario e al trasporto stradale.

Servizi di trasporto marittimo e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell'equipaggio.

BG: i servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto marittimo.

CY: la condizione della cittadinanza si applica ai proprietari di imbarcazioni di Cipro:

- a) persone fisiche: oltre il 50 % delle azioni della nave deve essere di proprietà di cittadini UE/SEE.
- b) persone giuridiche: il 100 % delle azioni deve essere di proprietà di una società con sede nell'UE/SEE o di società con sede al di fuori dell'UE/SEE, ma controllata da cittadini UE/SEE, laddove per «controllata» si intende che una quota superiore al 50 % delle azioni della società è di proprietà di cittadini dell'UE o del SEE, o che la maggioranza dei direttori della società sono cittadini dell'UE o del SEE. In entrambi questi casi devono avere nominato un rappresentante autorizzato a Cipro o la gestione della nave deve essere affidata integralmente a una società di gestione navale di Cipro o dell'Unione a Cipro.

DK: le persone fisiche non residenti dell'UE non possono essere proprietarie di navi battenti bandiera danese. Le imprese non UE/SEE e le società di navigazione di proprietà congiunta (*Partrederi*) possono possedere navi mercantili battenti bandiera danese solo se: le imbarcazioni sono di fatto gestite, controllate e operate tramite un proprietario stabilito in Danimarca in prima persona o mediante rappresentanti, vale a dire una controllata, una succursale o un'agenzia composta da personale autorizzato ad agire permanentemente a nome del proprietario. Possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati in un paese UE/SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi ai sensi della legge danese in materia di pilotaggio.

ES: per immatricolare una nave nel registro speciale la società proprietaria deve essere stabilita nelle isole Canarie.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo, le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia, che deve ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita con riferimento a: c) servizi di sdoganamento, d) servizi di stazionamento e deposito di container, e) servizi di agenzia marittima e f) servizi marittimi di spedizione merci.

Per a) servizi di movimentazione di carichi marittimi, b) servizi di deposito e magazzinaggio, j) altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), h) servizi di rimorchio e spinta e i) servizi di supporto al trasporto marittimo: le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia, che deve ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

Trasporto sulle vie navigabili interne⁽¹⁾ e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale o la cittadinanza dell'equipaggio. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto sulle vie navigabili interne.

UE, tranne LV e MT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

⁽¹⁾ Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

AT: per quanto riguarda i trasporti e i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne (noleggio di imbarcazioni con equipaggio, servizi di rimorchio e spinta, servizi di pilotaggio e di ancoraggio, servizi di assistenza alla navigazione, servizi di gestione di porti e vie navigabili), le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 % del capitale azionario e del personale capitale, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento.

Servizi di trasporto aereo e servizi ausiliari

Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica d'Armenia sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati nello Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore o, se lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza lo consente, altrove nell'UE. Ai fini dell'immatricolazione può essere richiesto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifici requisiti di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Armenia può essere noleggiato da un vettore aereo armeno a un vettore aereo dell'UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'UE, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfano specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per i servizi di assistenza a terra può essere richiesto lo stabilimento all'interno del territorio dell'UE. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i «grandi aeroporti» tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Per maggiore chiarezza si precisa che questo non incide sui diritti e sugli obblighi dell'UE nell'ambito dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Armenia e l'Unione europea e i suoi Stati membri.

UE: con riferimento ai servizi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente ⁽¹⁾ a quello accordato nell'Unione europea da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS dell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei dell'Unione europea.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi di gestione aeroportuale.

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo. Per quanto riguarda i servizi resi da agenzie di trasporto di merci, i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali.

HR: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di assistenza a terra (compreso il catering).

CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: si riservano il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi resi da agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748).

⁽¹⁾ Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.

Servizi di trasporto ferroviario e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri e merci (CPC 7111 e 7112).

BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.

CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, per i servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748) e per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113).

Servizi di trasporto stradale e servizi ausiliari

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nel settore dei trasporti su strada, compresi i servizi per il trasporto in uno Stato membro ad opera di un vettore stabilito in un altro Stato membro (CPC 7121 e CPC 7122), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore e i servizi di trasporto merci su strada (CPC 7123), escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio. Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.

AT: per il trasporto di passeggeri e merci e per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore possono essere concessi diritti esclusivi e autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale nell'Unione europea.

BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale nell'Unione europea. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è richiesta la cittadinanza dell'UE. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122, e CPC 7123 escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio. È richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari del trasporto stradale. La partecipazione nelle società bulgare è limitata al 49 %.

CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per CPC 7121 e CPC 7122, e per CPC 7123 escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio.

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

ES: per il trasporto di passeggeri e per i servizi di autobus interurbani si applica la verifica della necessità economica.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci è richiesta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

RO: è richiesta una licenza per prestare servizi di trasporto di viaggiatori su strada e di trasporto di merci su strada. Gli operatori in possesso di un permesso possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania, detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell'ordinanza governativa.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.

Per ottenere una licenza per altri tipi di trasporti su strada una società deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE.

Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende generalmente non più di un anno.

Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile e servizi ausiliari

AT: per il CPC 7139, si riserva il diritto di concedere diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali degli Stati membri dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

14. Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche armene controllate⁽¹⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni⁽²⁾ di petrolio o di gas naturale dell'UE, a meno che l'UE accordi alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale e combustibili nucleari e per la generazione o la distribuzione di energia di origine nucleare.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto «controllo» la proprietà di più del 50 % della partecipazione al capitale di una persona giuridica.

⁽²⁾ Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia, nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.

PL: per i servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742), si riserva il diritto di imporre che agli investitori provenienti da paesi fornitori di energia possa essere vietato ottenere il controllo delle attività. Si riserva il diritto di richiedere la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

CY: si riserva il diritto di rifiutare la concessione di licenze a cittadini di paesi terzi o entità controllate da cittadini di paesi terzi, in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Le entità che sono state autorizzate in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi non possono essere assoggettati al controllo diretto o indiretto di un paese terzo o cittadini di paesi terzi senza previa autorizzazione.

15. Altri servizi non compresi altrove

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di nuovi servizi diversi da quelli classificati nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi delle organizzazioni associative (CPC 95), per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703).

LT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per la concessione di indirizzi internet «gov.lt» e la certificazione dei registratori di cassa elettronici.

CY: la prestazione di servizi di parrucchiere è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

ALLEGATO VIII-B

IMPEGNI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione europea a norma dell'articolo 151 del presente accordo, nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica d'Armenia in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui la parte assume l'impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve; e

b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva.

L'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

3. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi né l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

4. Conformemente all'articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dal presente elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

6. Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell'altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell'altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all'interno dell'Unione europea che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell'altra parte.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
I. SERVIZI ALLE IMPRESE	
Tutti i settori	
A. Servizi professionali	
<p>a) Servizi legali (CPC 861) ⁽¹⁾ (tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, <i>huissiers de justice</i> o altri <i>officiers publics et ministériels</i>)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PT, PL, SK, UK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza.</p> <p>CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.</p> <p>CY, HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.</p> <p>FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale (compreso l'utilizzo del titolo finlandese «<i>asianajaja</i>»).</p> <p>BE: si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali.</p> <p>BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e in cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.</p> <p>ES: gli avvocati specializzati in proprietà industriale sono subordinati alla condizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.</p> <p>FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «<i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i>» e di «<i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i>» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p>

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>DK: è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per praticare la professione legale, incluso per comparire dinanzi ai giudici. Per l'abilitazione all'avvocatura gli interessati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge danese sull'amministrazione della giustizia. Ai sensi della legge danese sull'amministrazione della giustizia, il titolo di «Advokat» è un titolo protetto. Persone diverse dagli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono prestare servizi giuridici in conformità della legge danese sui servizi giuridici, ma non sono autorizzati a fregiarsi del titolo di «Advokat».</p> <p>EE: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di consulente in materia di brevetti e di traduttore giurato (parte di CPC 861).</p> <p>NL, FI, HU: è previsto il requisito della residenza per gli agenti in materia di brevetti (parte di CPC 861).</p> <p>LT: requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.</p> <p>PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di «solicitador» e per gli agenti in materia di proprietà industriale.</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: l'accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri: nessuna riserva.</p>
<p>b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)</p>	<p>Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio legge sulle società per azioni, regolamentazione di borsa, diritto bancario ecc.). SE: solo i revisori dei conti abilitati e autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per le persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società di revisione pubbliche registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile qualificata (a scopi ufficiali). L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.</p> <p>LT: la relazione del revisore contabile deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.</p> <p>DK: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>CY: l'accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>CZ: l'accesso è limitato alle persone fisiche.</p> <p>BG, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva</p>
<p>d) Servizi di architettura, e g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione.</p> <p>BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>FR: prestazione soltanto attraverso SEL (<i>anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions</i>) o SCP.</p> <p>HU, RO: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di architettura del paesaggio.</p> <p>HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la pianificazione urbanistica.</p> <p>SK: ai fini della prestazione di servizi di architettura è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a) Servizi legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>e) Servizi di ingegneria; e f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, SI: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi di semplice progettazione. BG, CZ, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (validato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. SK: ai fini della prestazione di servizi di ingegneria è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, che è subordinata al requisito della residenza nel SEE.</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). LT: per la prestazione di servizi occorre un'autorizzazione rilasciata in base al piano in materia di servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici già esistenti. SI: nessun impegno di liberalizzazione per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina. CZ: l'accesso è limitato alle persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione del ministero della Sanità.</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). UK: nessun impegno di liberalizzazione tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) FI: solo per servizi finanziati con fondi privati.</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). FI, PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne per gli infermieri. HR: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per la telemedicina. SE: nessuna riserva. Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽¹⁾</p>	<p>Per la modalità 1 LT: la vendita al dettaglio di prodotti medicali al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. È vietata la vendita via internet di prodotti soggetti a prescrizione medica. LV: nessun impegno di liberalizzazione, tranne che per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne per CPC 63211. Per le modalità 1 e 2 UE, tranne EE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). CZ, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per altri servizi forniti da farmacisti. CY: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti AT, ES, IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. SI: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. IT, SK: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. EE: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet. BG: vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211): è richiesto il requisito di residenza permanente per i farmacisti. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.</p>

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>FI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi professionali sanitari e sociali connessi (compresi i servizi di commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici) che sono finanziati con fondi pubblici.</p>
<p>B. Servizi informatici e servizi connessi (CPC 84)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>C. Servizi di ricerca e sviluppo (R&S)</p>	
<p>a) Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ⁽¹⁾</p> <p>b) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e</p> <p>c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: per i servizi di R&S che sono finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati come finanziati con fondi privati, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'Unione europea.</p>
<p>D. Servizi immobiliari ⁽²⁾</p>	
<p>a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)</p> <p>b) Per conto terzi (CPC 822)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, CZ, EE, HR, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>PT: per le persone giuridiche è richiesta la costituzione in società in uno Stato membro del SEE.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore</p>	
<p>a) Relativi a navi (CPC 83103)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>b) Relativi ad aeromobili (CPC 83104)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea e devono ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell'UE o nazionale in materia di sicurezza aerea. Un contratto di noleggio senza equipaggio (<i>dry lease</i>) sottoscritto da un vettore dell'UE deve ottenere la previa approvazione conformemente alla vigente legislazione dell'UE o nazionale in materia di sicurezza aerea.</p>

⁽¹⁾ Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici

⁽²⁾ I servizi in esame riguardano la professione di agente immobiliare e lasciano impregiudicati i diritti e le limitazioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). SE: per CPC 83101: è previsto il requisito della residenza. Per la modalità 2 Nessuna riserva.
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). EE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) salvo per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature d'intrattenimento in ambito domestico.
f) Noleggio di apparecchiature di telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
b) Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)</p>	<p>Per la modalità 1 IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. Per gli agronomi e i periti agrari sono richieste la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini nazionali di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. EE, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)</p>	<p>Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>i) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.</p>
<p>k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale</p>	
<p>k) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>k) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>k) 3. Servizi di fornitura di altro personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>k) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). HU: nessuna riserva.</p>
<p>l) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>l) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)</p>	<p>Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per CPC 87304, CPC 87305. IT: per CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305: è richiesta la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza e trasporto valori. Per la modalità 2 HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per CPC 87304, CPC 87305. BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)</p>	<p>Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di prospezione. BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per le attività di fotografia aerea e geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre). HR: nessuna, tranne che per quanto riguarda i servizi di ricerca fondamentale nei settori della geologia, geodesia e sfruttamento minerario nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente che, sul territorio della Croazia, possono essere effettuati solo congiuntamente a persone giuridiche locali o mediante loro intermediazione. Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>n) 1. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)</p>	<p>Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva. Per le modalità 1 e 2 UE: si riserva il diritto di esigere che solo gli organismi riconosciuti autorizzati dall'UE possano svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'UE. Può esistere l'obbligo di stabilimento.</p>
<p>n) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
n) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
n) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
n) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
p) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la fornitura di servizi di fotografia aerea. HR, LV: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) BG: sono richiesti la cittadinanza e lo stabilimento per la fotografia aerea. Per la modalità 2 Nessuna riserva.
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto I.F.1) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>r) Stampa ed editoria (CPC 88442)</p>	<p>Per la modalità 1 SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>s) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.</p>
<p>t) Altro</p>	
<p>t) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)</p>	<p>Per la modalità 1 PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di traduttori e interpreti giurati. BG, HR, HU, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per traduzione e interpretazione ufficiali. FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo (parte di CPC 87905).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>t) 2. Servizi di arredamento d'interni e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)</p>	<p>Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>t) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>t) 4. Servizi di informazioni creditizie (CPC 87901)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
t) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹⁾	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
t) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
t) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A. Servizi postali e di corriere. (Servizi relativi al trattamento ⁽²⁾ degli invii postali ⁽³⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o estere: i) trattamento di comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽⁴⁾ , tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento di pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽⁵⁾ , iii) trattamento di stampe periodiche con indicazione dell'indirizzo ⁽⁶⁾ , iv) trattamento di articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata;	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva ⁽⁷⁾ .
---	---

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

⁽²⁾ Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

⁽³⁾ Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽⁴⁾ Ad esempio lettere e cartoline.

⁽⁵⁾ Compresi libri e cataloghi.

⁽⁶⁾ Giornali e periodici.

⁽⁷⁾ Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>v) servizi di consegna per espresso⁽¹⁾ per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),</p> <p>vi) trattamento della posta senza indirizzo</p> <p>vii) scambio di documenti⁽²⁾</p> <p>(parte di CPC 751, parte di CPC 71235⁽³⁾ e parte di CPC 73210⁽⁴⁾)</p> <p>L'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della fornitura del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale.</p> <p>Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.</p>	
<p>B. Servizi di telecomunicazione</p> <p>(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)</p>	
<p>a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici⁽⁵⁾, esclusa la trasmissione radiotelevisiva⁽⁶⁾.</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il rilevamento e localizzazione degli invii, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell'venuto recapito.

⁽²⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽³⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

⁽⁴⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

⁽⁵⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto I.B. Servizi informatici.

⁽⁶⁾ Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ⁽¹⁾	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessuna riserva, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche.</p> <p>BE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

<p>Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
---	---

4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

<p>A. Servizi dei commissionari</p> <p>a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p> <p>b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.</p> <p>AT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.</p> <p>AT, BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.</p> <p>BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il tabacco e i prodotti del tabacco e per i servizi prestat. da operatori di borsa merci.</p> <p>CZ: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi d'asta.</p> <p>FI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.</p>
--	--

⁽¹⁾ Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di commercio all'ingrosso	
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	HU: servizi dei commissionari (CPC 621): le società straniere possono fornire servizi di intermediazione di merci solo tramite una succursale o lo stabilimento in Ungheria. È richiesta la licenza da parte delle autorità di vigilanza finanziaria ungheresi. LT: distribuzione di prodotti pirotecnici: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'UE.
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	IT: distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, parte di CPC 6310): per quanto riguarda gli intermediari tra il commercio all'ingrosso e al dettaglio, proprietari di magazzini, è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽¹⁾)	HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione dei prodotti del tabacco. Per la modalità 1 AT, BG, HR, FR, PL, RO: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽²⁾	
a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco. BG, PL, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	AT, BG, CY, CZ, IE, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la distribuzione di prodotti farmaceutici, tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). ES: è vietata la vendita a distanza, per corrispondenza o procedure analoghe per la vendita al dettaglio o la fornitura di tabacco.
Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	BG, HU, PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno di liberalizzazione per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici ⁽³⁾ (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)	MT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi dei commissionari.
D. Franchising (CPC 8929)	BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per le vendite per corrispondenza.

⁽¹⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

⁽²⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.I).

⁽³⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
(solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione all'insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 921).</p>
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione all'insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 922).</p> <p>LV: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).</p>
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>ES, IT: verifica della necessità per l'apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura comporta un parere del Parlamento. Principali criteri seguiti: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>CZ, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).</p> <p>FR: è richiesta la cittadinanza per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione all'insegnamento. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. (CPC 923).</p>
<p>D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>AT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.</p>
<p>E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>6. SERVIZI AMBIENTALI</p>	
<p>A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽¹⁾</p> <p>B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi</p> <p>a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)</p> <p>b) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)</p> <p>C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁾</p> <p>D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque</p> <p>a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽³⁾</p> <p>E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)</p> <p>F. Protezione della biodiversità e del paesaggio</p> <p>a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)</p> <p>G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per i servizi di consulenza.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi concernenti:</p> <p>i) la spedizione marittima, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>ii) le merci in transito internazionale.</p> <p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria.</p> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la spedizione marittima, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) le merci in transito internazionale. <p>PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione dei rischi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la spedizione marittima, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b) le merci in transito internazionale. <p>BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale.</p> <p>CY, LV, MT: nessun impegno di liberalizzazione per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la spedizione marittima, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) le merci in transito internazionale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>LT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la spedizione marittima, l'aviazione commerciale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e ii) le merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano. <p>BG, IV, LT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per gli intermediari di riassicurazione, retrocessione e assicurazione.</p> <p>FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.</p> <p>HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.</p> <p>IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la professione attuariale.</p> <p>SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per l'intermediazione.</p> <p>BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>PL: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di riassicurazione, retrocessione e assicurazione, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p>
<p>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>LT: si riserva il diritto di richiedere la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione, e che almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca risieda in via permanente in Lituania e si esprima in lingua lituana.</p> <p>IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i consulenti finanziari.</p> <p>EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.</p> <p>IE: si riserva il diritto di imporre quanto segue: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell'UE (non sono ammesse le succursali). In caso di una «<i>investment limited partnership</i>» (società d'investimento in accomandita), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. Per diventare membro della borsa irlandese, un soggetto deve a) essere autorizzato in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di capitali o persone con sede legale/principale in Irlanda, oppure b) essere autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alla direttiva dell'Unione europea sui servizi di investimento.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>CY: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>EE: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione.</p> <p>LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento.</p> <p>LV: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>MT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>RO: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne per prestiti di tutti i tipi, l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e di imprenditori individuali, la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari, di consulenza e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività sopra menzionate, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. È richiesta la presenza commerciale.</p> <p>SI: un regime pensionistico può essere fornito da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere fornito anche da organismi previdenziali stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'UE.</p> <p>HU: le società dei paesi non SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso la loro succursale ungherese.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p>

8. SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati. Per maggiore chiarezza si precisa che i servizi finanziati con fondi pubblici o che ricevono un aiuto statale sotto qualsiasi forma non sono considerati finanziati con fondi privati)

<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>FR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di 9311).</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne che per la telemedicina.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>D. Servizi sociali</p> <p>— Tutti gli Stati membri tranne AT, EE, LT e LV: solo convalascenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.</p> <p>— AT, EE e LV: tutto il CPC 933.</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>CZ, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
<p>A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)</p>	<p>Per la modalità 1 BG, CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). CY: è previsto il requisito della cittadinanza. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un'agenzia viaggi residente. LT: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi è subordinata allo stabilimento in Lituania e al rilascio di una licenza da parte del Dipartimento di Stato del turismo lituano. Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>C. Servizi di guida turistica (CPC 7472)</p>	<p>Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). IT: le guide turistiche di paesi non dell'UE devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. BG, CY, EL, ES: è previsto il requisito della cittadinanza per le guide turistiche. Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)</p>	
<p>A. Servizi d'intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, i circhi e le discoteche) (CPC 9619)</p>	<p>Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).</p> <p>EE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi delle sale cinematografiche.</p> <p>LT, LV: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)</p>	<p>Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>D. Servizi sportivi (CPC 9641)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine.</p> <p>BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 1 CY, EE, HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
<p>A. Trasporti marittimi</p> <p>a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale ⁽¹⁾)</p> <p>b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale ⁽²⁾)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il cabotaggio marittimo nazionale.</p> <p>BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di distribuzione (<i>feeder</i>ing).</p>
<p>B. Trasporti nazionali per via navigabile</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 tranne il cabotaggio nazionale ⁽²⁾)</p> <p>b) Trasporto di merci (CPC 7222 tranne il cabotaggio nazionale ⁽²⁾)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il cabotaggio nazionale per vie navigabili interne. Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.</p> <p>UE: le operazioni di trasporto di merci o di persone per via navigabile interna possono essere prestate solo da un operatore che soddisfi le seguenti condizioni:</p> <p>a) sia stabilito in uno Stato membro;</p> <p>b) vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile interna, e</p> <p>c) utilizzi navi immatricolate in uno Stato membro o munite di un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro.</p> <p>Inoltre le navi devono essere di proprietà di persone fisiche domiciliate in uno Stato membro e che siano cittadini di uno Stato membro, oppure di proprietà di persone giuridiche registrate in uno Stato membro. Eccezionalmente possono essere previste deroghe all'obbligo della proprietà di maggioranza. In Spagna, Svezia e Finlandia non esiste una distinzione giuridica tra il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. La regolamentazione del trasporto marittimo si applica anche alle vie navigabili interne.</p> <p>AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.</p> <p>BG, CY, CZ, EE, FI, HU, HR, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

⁽¹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Sono compresi i servizi di distribuzione (*feeder*ing) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un introito.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>C. Trasporto ferroviario</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111)</p> <p>b) Trasporto di merci (CPC 7112)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>D. Trasporto su strada</p> <p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)</p> <p>b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio ⁽¹⁾).</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>UE: (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>E. Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile ⁽²⁾ (CPC 7139)</p>	<p>Per la modalità 1:</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2:</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁾

<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di magazzino e deposito merci (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di stazionamento e deposito di container</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)</p> <p>h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)</p> <p>i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)</p> <p>j) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.</p> <p>Per la modalità 1:</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi e i servizi di stazionamento e deposito di container.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.</p> <p>BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di deposito e magazzino.</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
--	---

⁽¹⁾ Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

⁽²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)</p> <p>d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)</p> <p>e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)</p> <p>f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)</p> <p>g) Altri servizi di supporto e ausiliari (parte di CPC 749)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per servizi di sdoganamento, servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta.</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, i servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta e i servizi di supporto per le operazioni portuali e il trasporto sulle vie navigabili.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.</p> <p>BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto sulle vie navigabili. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.</p>
<p>C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)</p> <p>d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)</p> <p>e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)</p> <p>f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di sdoganamento e i servizi di rimorchio e spinta.</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CZ: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto ferroviario. La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>
<p>D. Servizi ausiliari del trasporto stradale</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci (parte di CPC 748)</p> <p>d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore (CPC 7124)</p> <p>e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)</p> <p>f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatore</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>), tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.</p> <p>SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna riserva.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)</p>	<p>Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva. Per la modalità 1 BG: è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali) per i servizi ausiliari di trasporto aereo.</p>
<p>c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva. Per la modalità 1 BG: i soggetti stranieri possono fornire servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali.</p>
<p>d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'Unione europea in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'Unione europea rilasci un'autorizzazione di durata limitata.</p>
<p>e) Vendite e commercializzazione f) Sistemi telematici di prenotazione</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non venga accordato un trattamento ⁽¹⁾ equivalente a quello accordato nell'Unione europea da prestatori di servizi telematici di prenotazione («servizi CRS») di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE da vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori non-UE da parte dei prestatori di servizi CRS nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte dei vettori aerei nell'Unione europea.</p>

⁽¹⁾ Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
g) i servizi di gestione degli aeroporti.	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
E. Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile ⁽¹⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.

13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

Prestazione di servizi di trasporto combinato	Modalità 1. UE, tranne FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che possiedono i requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri hanno il diritto di effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno l'attraversamento di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto. Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate. Modalità 2. BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).
---	--

14. SERVIZI ENERGETICI

A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽²⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).

⁽¹⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

⁽²⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (*fratturazione*, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)</p>	<p>Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di commercio all'ingrosso di carburante per autotrazione, energia elettrica, vapore e acqua calda.</p>
<p>E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)</p>	<p>Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda</p>	<p>Per le modalità 1 e 2 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.</p> <p>Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne per le vendite per corrispondenza.</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)</p>	<p>Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) salvo per i servizi di consulenza.</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>
<p>15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE</p>	
<p>a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)</p>	<p>Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>Per la modalità 2 Nessuna riserva.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
d) Altri servizi di cure estetiche non classificate altrove (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). Per la modalità 2 Nessuna riserva.
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna riserva.

⁽¹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).

ALLEGATO VIII-C

RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI
DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

1. Le riserve in appresso indicano le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 151 del presente accordo per le quali si applicano limitazioni relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 154 e 155 del presente accordo e precisano tali limitazioni. L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

L'Unione europea non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese per quanto riguarda le attività economiche non liberalizzate (che rimangono *unbound*) a norma dell'articolo 144 del presente accordo.

2. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 154 e 155 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica d'Armenia.
4. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni di legge dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
5. Conformemente all'articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
6. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
7. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
8. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
9. Per maggiore chiarezza si precisa che, nel caso dell'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere ai cittadini o persone giuridiche dell'altra parte il trattamento concesso in uno Stato membro per i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata ai sensi di tale trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso solo alle persone giuridiche dell'altra parte stabilite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in tale Stato membro, comprese le persone giuridiche stabilite all'interno dell'UE che sono di proprietà o sono controllate da cittadini dell'altra parte.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Percentuale del personale trasferito all'interno di una società</p> <p>BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100, il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p>HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per le persone fisiche socie di una persona giuridica armena.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Laureati in tirocinio</p> <p>Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Amministratori delegati e revisori</p> <p>AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.</p> <p>FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori, per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.</p> <p>FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.</p> <p>RO: la maggioranza dei revisori contabili delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p> <p>SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.</p> <p>SE: Il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli, la privativa per ritrovati vegetali) che non sia residente in Svezia deve avere un rappresentante residente in Svezia ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.</p> <p>SI: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, la protezione di disegni e modelli) che non sia residente in Slovenia deve avere un agente in materia di brevetti o di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'UE. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'UE non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽¹⁾.</p>
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽²⁾	
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC rev 3.1: 22), escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽³⁾	<p>IT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli editori.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.</p> <p>SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.</p>
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ⁽⁴⁾ tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».	<p>AT, BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SK, UK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro) e per la rappresentanza nei tribunali è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.</p> <p>BE, FI, LU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.</p> <p>BG: gli avvocati armeni possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino armeno purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.</p>

⁽¹⁾ Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'Unione europea occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 161 del presente accordo.

⁽²⁾ Questo settore non comprende i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere.

⁽³⁾ L'editoria e la stampa per conto terzi rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE di cui al punto 6.F. p).

⁽⁴⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'UE sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'UE in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>CY: sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per la prestazione di servizi legali. La piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Solo gli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.</p> <p>FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «<i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i>» e di «<i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i>» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: la piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata e, all'atto dell'adesione all'UE, di uno Stato membro dell'UE).</p> <p>HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.</p> <p>LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.</p> <p>SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «<i>advokat</i>».</p> <p>ES, PT: è previsto il requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di «<i>solicitador</i>» e per gli agenti in proprietà industriale.</p> <p>LT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati che trattano cause sui brevetti.</p> <p>SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'Industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>CY: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)</p>	<p>BG: i revisori contabili stranieri possono prestare servizi di revisione contabile soltanto a condizione di reciprocità e se soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori bulgari e hanno superato l'esame di ammissione. CY: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: è previsto il requisito della residenza. ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori. FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali. SE: solo i revisori dei conti abilitati o autorizzati in Svezia e le società di revisione dei conti registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinate persone giuridiche, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori dei conti abilitati in Svezia e le società pubbliche di esperti contabili registrate possono detenere quote o associarsi a società che svolgono attività di revisione dei conti qualificata (a scopi ufficiali). L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori dei conti di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono esperti contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. SI: è previsto l'obbligo di residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.</p>
<p>c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾</p>	<p>CY: è previsto il requisito della cittadinanza. HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.</p>
<p>d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio. CY: è previsto il requisito della cittadinanza. HR, HU, IT: è previsto il requisito della residenza. SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza, ma possono essere considerate alcune eccezioni.</p>

(1) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)</p>	<p>EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. CY: è previsto il requisito della cittadinanza. CZ, HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza. HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673, il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).</p>
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>CZ, LT, IT, SK: è previsto il requisito della residenza. CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. BG, CY, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi. SI: medici, dentisti, ostetriche, infermieri e farmacisti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, altri professionisti del settore sanitario devono essere registrati.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>BG, CY, DE, EL, HR, FR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza. CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza. IT: è previsto il requisito della residenza. PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>j) 1. Servizi di ostetricia (parte di CPC 93191)</p>	<p>BG: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>CZ, CY, LT, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.</p> <p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.</p> <p>CY, HU: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>SI: le ostetriche devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>
<p>j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)</p>	<p>AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti.</p> <p>BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p> <p>HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>CY, CZ, EE, RO, SK, LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p> <p>BG, CY, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.</p> <p>CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica; la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.</p> <p>LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p> <p>SI: gli infermieri devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale, gli assistenti sanitari devono essere iscritti all'albo.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ⁽¹⁾	FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini armeni è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia. CY, DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza. HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). IT, PT: è previsto il requisito della residenza.
D. Servizi immobiliari ⁽²⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza. CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.
b) Per conto terzi (CPC 822)	DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (<i>Danish Business Authority</i>). FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza. CY, LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	SE: requisito della residenza nel SEE (CPC 83101)
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
f) Noleggio di apparecchiature di telecomunicazione (CPC 7541)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici. CY: requisito della cittadinanza per biologi e analisti chimici.

⁽¹⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'UE. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽²⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare elascia impregudicati i diritti e/o le limitazioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	BE, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza. DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. CY: è previsto il requisito della cittadinanza per la titolarità dei servizi di geologia, geofisica, di cartografia e di prospezione. IT, PT: è previsto il requisito della residenza.
l) 1. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)	MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	LV: è previsto il requisito della cittadinanza.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾</p> <p>(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)</p>	<p>UE: è previsto il requisito della cittadinanza, tranne per: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309; AT per CPC 633, 8861-8866; EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866; CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e SI per CPC 633, 8861, 8866.</p>
<p>m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)</p>	<p>CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
<p>n) Servizi fotografici (CPC 875)</p>	<p>HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza. BG, PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.</p>
<p>p) Stampa ed editoria (CPC 88442)</p>	<p>HR: requisito della residenza per l'editore e il comitato di redazione. SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. IT: i proprietari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.</p>
<p>q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)</p>	<p>SI: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
<p>r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)</p>	<p>FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo.</p>
<p>r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)</p>	<p>BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901)</p>	<p>BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
<p>r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽²⁾</p>	<p>UE: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.) da 1 a 4.
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

⁽²⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)</p>	<p>BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. CY: si applicano condizioni specifiche ed è richiesta un'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p>
<p>9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)</p>	
<p>C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽¹⁾</p>	
<p>c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)</p>	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste») ES: per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.</p>
<p>10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)</p>	
<p>A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)</p>	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.</p>
<p>B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)</p>	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).</p>
<p>C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)</p>	<p>FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini armeni possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare. CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.FI).
Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione armena può comprendere un numero di cittadini armeni proporzionale alla partecipazione armena, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.</p> <p>ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.</p> <p>PL: è previsto il requisito di residenza per gli intermediari assicurativi.</p> <p>FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione armena deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell'Unione europea.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	<p>BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.</p> <p>FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nel SEE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell'UE.</p> <p>IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i consulenti finanziari.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.</p> <p>LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania e parlare lituano.</p> <p>PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.</p> <p>SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nel SEE.</p>
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi di ambulanza (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) E. Servizi sociali (CPC 933)</p>	<p>FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>
<p>14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI</p>	
<p>A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ⁽¹⁾</p>	<p>BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%. HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)</p>	<p>BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50%. CY: è previsto il requisito della cittadinanza. HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.</p>
<p>C. Servizi di guida turistica (CPC 7472)</p>	<p>BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.</p>
<p>15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)</p>	
<p>A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)</p>	<p>FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.</p>

⁽¹⁾ Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
<p>A. Trasporti marittimi</p> <p>a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale)</p> <p>b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale)</p>	<p>UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi.</p> <p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.</p> <p>SE: il comandante di una nave commerciale o di una nave tradizionale deve essere cittadino svedese.</p>
D. Trasporto su strada	
<p>a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)</p>	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.</p> <p>DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.</p> <p>BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.</p>
<p>b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽¹⁾).</p>	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.</p> <p>BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.</p>
<p>E. Trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile ⁽²⁾ (CPC 7139)</p>	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.</p>
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁾	
<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di stazionamento e deposito di container</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p>	<p>AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.</p> <p>BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.</p> <p>DK, NL: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.</p> <p>EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.</p>

⁽¹⁾ Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

⁽²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

⁽³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.) da 1 a 4.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.
F. Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dal combustibile ⁽¹⁾ a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽²⁾	CY: è previsto il requisito della cittadinanza. SK: è previsto il requisito della residenza.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza. CY: è previsto il requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza.

⁽¹⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

⁽²⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁾ (per CPC ver. 1.0 97230)	UE: è previsto il requisito della cittadinanza.

⁽¹⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO VIII-D

RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI
INDIPENDENTI

1. L'Unione europea consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva. L'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per uno Stato membro lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili.

L'Unione europea non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica d'Armenia.
5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione europea negli allegati VIII-A e VIII-B.
8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
10. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 156 del presente accordo, nei seguenti sottosectori:
 - a) servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
 - b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
 - c) servizi di consulenza fiscale;

- d) servizi d'architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;
 - e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
 - f) servizi informatici e affini;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo;
 - h) pubblicità;
 - i) servizi di consulenza gestionale;
 - j) servizi connessi alla consulenza gestionale;
 - k) servizi tecnici di prova e analisi;
 - l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;
 - m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;
 - n) servizi di traduzione;
 - o) servizi di ricognizione sul campo;
 - p) servizi ambientali;
 - q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; e
 - r) servizi di intrattenimento.
11. Le parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
- a) servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
 - b) servizi d'architettura, urbanistici e di architettura del paesaggio;
 - c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
 - d) servizi informatici e affini;
 - e) servizi di consulenza gestionale e servizi connessi; e
 - f) servizi di traduzione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Riconoscimento</p> <p>UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ⁽¹⁾.</p>

⁽¹⁾ Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l'UE, occorre negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nel quadro definito all'articolo 161 del presente accordo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE) (parte di CPC 861) ⁽¹⁾</p>	<p>AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>FR: è richiesta la piena abilitazione (semplificata) alla professione di avvocato mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «<i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i>» e di «<i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i>» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p> <p>SI: rappresentare clienti dinanzi al giudice dietro compenso è subordinato alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'ordine degli avvocati sloveno è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate alla pratica del diritto. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.</p>
<p>Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine.</p> <p>FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p>

⁽¹⁾ Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'UE. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾</p>	<p>BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per la presentazione delle denunce dei redditi.</p> <p>PT: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p> <p>HR, HU: è previsto il requisito della residenza.</p>
<p>Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza.</p>
<p>Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)</p>	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>HR, HU: è previsto il requisito della residenza.</p>

⁽¹⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi informatici e servizi connessi (CPC 84)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, DE, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno di liberalizzazione per i professionisti indipendenti.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ⁽¹⁾ , 853)	UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ⁽²⁾ . CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). HR: è previsto il requisito della residenza.
Pubblicità (CPC 871)	BE, CY, DE, EE, ES, FR, IE, HR, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva. AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

⁽¹⁾ Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<p>BE, EE, EL, ES, IE, IT, HR, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>DE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i geometri pubblici.</p> <p>FR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.</p> <p>BG: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)	<p>BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	<p>BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	<p>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	<p>BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	<p>BE, EE, EL, ES, FR, IT, HR, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	<p>DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>BE, ES, IT e EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i professionisti indipendenti.</p>
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	<p>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi ambientali (CPC 9401 ⁽¹⁾ , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ⁽²⁾ , parte di CPC 94060 ⁽³⁾ , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	<p>BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna riserva.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ⁽⁴⁾) (CPC 7471)	<p>AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna riserva.</p> <p>BG, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici).</p> <p>HR: è previsto il requisito della residenza.</p> <p>UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

⁽¹⁾ Corrisponde ai servizi fognari.

⁽²⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

⁽³⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

⁽⁴⁾ Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)</p> <p>(CPC 9619)</p>	<p>BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata⁽¹⁾. Verifica della necessità economica.</p> <p>AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva.</p> <p>CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche.</p> <p>FR: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi; b) occorre la prova della necessità economica; e c) la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'<i>Office Français de l'Immigration et de l'Intégration</i>. <p>Nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i professionisti indipendenti.</p> <p>SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile.</p> <p>BE, UK: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>).</p>

⁽¹⁾ Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

ALLEGATO VIII-E

RISERVE DELLA REPUBBLICA D'ARMENIA IN MATERIA DI STABILIMENTO

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali la Repubblica d'Armenia applica, nei confronti degli stabilimenti e degli imprenditori dell'Unione europea, riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita in base all'articolo 144, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori; e
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (*unbound*) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale né di trattamento della nazione più favorita».

2. Conformemente all'articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 144 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di cittadinanza, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato, poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

Riserve orizzontali

Trattamento della nazione più favorita

La Repubblica d'Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato in forza di un trattato internazionale in materia di investimenti o altro accordo commerciale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

La Repubblica d'Armenia si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure che accordano un trattamento differenziato a un paese in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti o futuri che:

- a) creano un mercato unico dei servizi e degli investimenti;
- b) concedono il diritto di stabilimento; o
- c) impongono il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Ai fini della citata deroga valgono le seguenti definizioni:

- a) «mercato unico dei servizi e degli investimenti»: una zona in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone;
- b) «diritto di stabilimento»: l'obbligo di eliminare, nella sostanza, tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo e comporta il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento; e

c) «ravvicinamento delle legislazioni»:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo dal momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Servizi pubblici

Le attività economiche considerate servizi pubblici possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.

Settore immobiliare

Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d'Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.

Riserve settoriali

1. Servizi alle imprese

Servizi professionali

Per quanto riguarda i servizi di documentazione e certificazione giuridica, i servizi resi da un notaio sono riservati alla Repubblica d'Armenia.

Per i servizi di revisione dei conti, un'entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell'attività di revisione contabile della Repubblica d'Armenia può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.

Altri servizi alle imprese

I prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena.

2. Servizi di trasporto

Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto

Per quanto riguarda i servizi delle agenzie di trasporto merci e di ispezione delle merci, lo sdoganamento deve essere svolto da un agente doganale autorizzato con sede nella Repubblica d'Armenia.

ALLEGATO VIII-F

IMPEGNI DELLA REPUBBLICA D'ARMENIA RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica d'Armenia a norma dell'articolo 151 del presente accordo nonché le limitazioni, espresse per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione europea in tali attività. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l'impegno e i settori liberalizzati cui si applicano le riserve; e
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Nessun impegno di liberalizzazione è previsto per i settori o sottosectori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 149 e 150 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi e agli investitori dell'altra parte.

3. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosectori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

4. Conformemente all'articolo 141, paragrafo 3, del presente accordo, l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
Questioni orizzontali	Nessuna riserva
1. Servizi alle imprese	
A. Servizi professionali	
Servizi legali (CPC 861)	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per la stesura dei documenti legislativi. modalità 2: nessuna riserva.

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
Servizi di contabilità Servizi di revisione dei conti ⁽²⁾ Servizi di tenuta di libri contabili (CPC 862)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di architettura Servizi di ingegneria Servizi integrati di ingegneria Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi medici e dentistici (CPC 9312)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi veterinari (CPC 932)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
B. Servizi informatici e servizi connessi	
Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware Servizi di implementazione di software Servizi di elaborazione dati Servizi di banche dati Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori Altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati (CPC 841, 842, 843, 844, 845, 849)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

⁽²⁾ Un'entità giuridica registrata sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata chiusa, che sia conforme alle prescrizioni di legge dell'attività di revisione contabile della Repubblica d'Armenia, può ottenere il rilascio di una licenza per la prestazione di servizi di revisione contabile.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851-853)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
D. Servizi immobiliari	
Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione Per conto terzi (CPC 821, 822)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
Relativi a autoveicoli privati Relativi a veicoli per trasporto di merci Relativi a navi Relativi a aeromobili Relativi ad altre attrezzature di trasporto terrestre Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83101, 83102, 83103, 83104, 83105, 83106 — 83109)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
F. Altri servizi alle imprese	
Servizi pubblicitari (CPC 871)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Ricerca di mercato e sondaggi di opinione Servizi di consulenza gestionale Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 864, 865, 866)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.

(¹) Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	modalità 1: i prestatori di servizi tecnici di prova e di analisi devono essere soggetti giuridici costituiti a norma della legislazione armena. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza connessi con l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (CPC 881**).	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza connessi al settore minerario (CPC 883**)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (CPC 884**, 885**)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza connessi all'erogazione di energia (CPC 887**)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di consulenza connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). modalità 2: nessuna riserva.
Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633+8861-8866)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi fotografici (CPC 875)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di imballaggio (CPC 876)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di stampa, editoria (CPC 88442)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi congressuali Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87909, 87905)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.

(1) Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
2. Servizi di comunicazione	
A. Servizi postali e di corriere (CPC 7511+7512)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
B. Servizi di telecomunicazione ⁽²⁾	
Servizi di telefonia vocale Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, e i servizi di fax forniti tramite infrastrutture proprie Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito forniti su base di rivendita; servizi di fax forniti su base di rivendita Servizi di telex e i servizi telegrafici, forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7521, 7522, CPC 7523)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi mobili pubblici, compresi servizi cellulari analogici/digitali, servizi di comunicazione personale (PCS), servizi radio mobile (SMR), Sistema mondiale di comunicazioni mobili (GSM), servizi mobili via satellite (MSS) Servizi mobili di dati, servizi di paginazione (paging), forniti tramite infrastrutture proprie o su base di rivendita (CPC 75213+ CPC 75291)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, via cavo o via frequenze radio, basati su infrastrutture internazionali, compresi: posta elettronica; messaggeria vocale; informazioni online ed estrazione da banche dati;	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

⁽²⁾ Gli impegni assunti dall'Armenia si basano sui principi di programmazione stabiliti nei seguenti documenti dell'OMC: *Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments (S/GBT/W/2/Rev.1)* e *Market Access Limitations on Spectrum Availability (S/GBT/W/3)*. L'Armenia assume anche gli obblighi contenuti nel documento di riferimento sui principi normativi.

Settore o sottosettore ^(*)	Descrizione delle riserve
<p>scambi di dati elettronici;</p> <p>servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati;</p> <p>conversione di codice e di protocollo;</p> <p>elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)</p> <p>(CPC 7523 + CPC 843)</p>	
<p>Servizi internazionali di telecomunicazione a valore aggiunto forniti su base di rivendita e servizi nazionali di telecomunicazione a valore aggiunto, forniti tramite infrastruttura propria o su base di rivendita, via cavo o via frequenze radio, compresi:</p> <p>posta elettronica;</p> <p>messengeria vocale;</p> <p>informazioni online ed estrazione da banche dati;</p> <p>scambi di dati elettronici;</p> <p>servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati;</p> <p>conversione di codice e di protocollo;</p> <p>elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)</p> <p>(CPC 7523 + CPC 843)</p>	<p>modalità 1: nessuna riserva.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
<p>Servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754)</p>	<p>modalità 1: nessuna riserva.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
<p>C. Servizi audiovisivi</p>	
<p>Servizi di produzione e di distribuzione di film e videocassette</p> <p>Servizi di proiezione cinematografica</p> <p>Servizi radiotelevisivi (tranne i servizi di trasmissione)</p> <p>Servizi di registrazione sonora</p> <p>(CPC 9611, 9612, 9613)</p>	<p>modalità 1: nessuna riserva.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>

(*) Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
3. Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati	
A. Lavori generali di costruzione di edifici B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile C. Lavori di installazione e montaggio D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 512, 513, 514+516, 517)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
4. Servizi di distribuzione	
A. Servizi dei commissionari B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 61111, 6113**, 6121**, 621, 622)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 61112, 6113**, 6121**, 631, 632)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
D. Franchising (CPC 8929)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
5. Servizi di istruzione	
A. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	modalità 1: nessuna riserva.
B. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	modalità 2: nessuna riserva.

(1) Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
6. Servizi ambientali	
<p>A. Servizi di gestione delle acque reflue</p> <p>B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi</p> <p> a) Servizi di smaltimento dei rifiuti</p> <p> b) Servizi di disinfestazione e simili</p> <p>C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (servizi di depurazione dei gas di scarico)</p> <p>D. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni</p> <p>E. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque</p> <p> — Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (servizi di tutela della natura e del paesaggio)</p> <p>F. Protezione della biodiversità e del paesaggio</p> <p> — Servizi di tutela della natura e del paesaggio</p> <p>G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9409)</p>	<p>modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) tranne che per i servizi di consulenza.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
7. Servizi finanziari	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i seguenti settori:</p> <p>a) servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p> i) spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p> ii) merci in transito internazionale.</p> <p>b) servizi di intermediazione assicurativa, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione dei rischi relativi a:</p> <p> i) spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p> ii) merci in transito internazionale.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari	<p>modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i seguenti settori:</p> <p>a) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); ii) valuta estera; iii) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio; iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swaps e contratti a termine (<i>forward rate agreements</i>); v) titoli trasferibili; e vi) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i metalli preziosi; <p>b) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, nonché prestazione di servizi collegati;</p> <p>c) servizi di intermediazione nel mercato monetari;</p> <p>d) gestione patrimoniale, ad es. gestione di liquidità o portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione dei fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e fiduciari;</p> <p>e) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
8. Servizi sanitari e sociali	
<p>A. Servizi ospedalieri (proprietà diretta e gestione per conto terzi)</p> <p>B. Altri servizi sanitari (proprietà diretta e gestione per conto terzi)</p> <p>(CPC 9311, 9319)</p>	<p>modalità 1: Tecnicamente non praticabile.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
9. Servizi connessi al turismo	
A. Alberghi e ristoranti (CPC 641-643)	<p>modalità 1: Tecnicamente non praticabile.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici</p> <p>C. Servizi di guida turistica</p> <p>(CPC 7471, 7472)</p>	<p>modalità 1: nessuna riserva.</p> <p>modalità 2: nessuna riserva.</p>

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi	
A. Servizi di intrattenimento (diversi dai servizi audiovisivi) B. Servizi delle agenzie di stampa C. Servizi sportivi e servizi ricreativi (CPC 9619, 962, 964)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
11. Servizi di trasporto	
A. Servizi di trasporto marittimo	
Trasporto di passeggeri Trasporto di merci Servizi di noleggio di imbarcazioni con operatore (CPC 7211, 7212, 7213)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di stazionamento e deposito di container Servizi di agenzia marittima Servizi marittimi di spedizione merci	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua (CPC 745)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
B. Servizi di trasporto aereo	
Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868 ^{**})	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, compresi i sistemi telematici di prenotazione (CPC 748+749)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di assistenza a terra	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). modalità 2: nessuna riserva.
Gestione aeroportuale	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). modalità 2: nessuna riserva.
C. Servizi di trasporto ferroviario	
Trasporto di passeggeri Trasporto di merci (CPC 7111, 7112)	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>). modalità 2: nessuna riserva.

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

Settore o sottosettore ⁽¹⁾	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868 ^{''})	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di supporto per il trasporto ferroviario (CPC 743)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
D. Servizi di trasporto stradale	
Trasporto di passeggeri Trasporto di merci Servizi di noleggio di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci con operatore (CPC 7121, 7122, 7123, 7124)	modalità 1: Trattamento differenziato sotto il profilo fiscale e tariffario per la gestione e la manutenzione della viabilità pubblica e per il rilascio di permessi d'ingresso. modalità 2: nessuna riserva.
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
12. Servizi ausiliari per tutte le modalità di trasporto	
Servizi di movimentazione merci (CPC 741) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	modalità 1: nessuna riserva. modalità 2: nessuna riserva.
Servizi delle agenzie di trasporto merci Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 748, 749)	modalità 1: lo sdoganamento deve essere eseguito da un agente doganale abilitato e stabilito nella Repubblica d'Armenia. modalità 2: nessuna riserva.
13. Servizi energetici	
Trasporto di combustibili mediante condotte (7131)	modalità 1: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i seguenti settori: a) trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza. modalità 2: nessun impegno di liberalizzazione (<i>unbound</i>) per i seguenti settori: a) trasporto di gas naturale mediante gasdotti, tranne i servizi di consulenza.

⁽¹⁾ Elenco di classificazione dei settori dei servizi basato su MTN.GNS/W/120 dell'OMC.

ALLEGATO VIII-G

RISERVE DELLA REPUBBLICA D'ARMENIA RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1. La Repubblica d'Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 156 e 157 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
 2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
- La Repubblica d'Armenia non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
 4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 156 e 157 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione europea.
 5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d'Armenia in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
 6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
 7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica d'Armenia negli allegati VIII-E e VIII-F.
 8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica d'Armenia in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
 9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non hanno effetto autoesecutivo e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
 10. La Repubblica d'Armenia consente ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione europea di prestare servizi nel suo territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 156 e 157 del presente accordo, nei seguenti sottosettori dei servizi alle imprese:
 - a) servizi legali (CPC 861);
 - b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 862);
 - c) servizi di consulenza fiscale (CPC 863);
 - d) servizi di architettura (CPC 8671);
 - e) servizi di ingegneria (CPC 8672);
 - f) servizi integrati di ingegneria (CPC 8673);

- g) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674);
- h) servizi medici e dentistici (CPC 9312);
- i) servizi veterinari (CPC 932);
- j) servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841);
- k) servizi di implementazione di software (CPC 842);
- l) servizi di elaborazione dati (CPC 843);
- m) servizi di banche dati (CPC 844);
- n) servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845);
- o) altri servizi informatici, compresi i servizi di preparazione dei dati (CPC 849);
- p) servizi di ricerca e sviluppo (R&S) (CPC 851-853);
- q) servizi immobiliari: relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821);
- r) servizi immobiliari: per conto terzi (CPC 822);
- s) servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi agli aeromobili (CPC 83104);
- t) servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83102);
- u) servizi di noleggio/leasing senza operatore: relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109);
- v) servizi pubblicitari (CPC 871);
- w) servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);
- x) servizi di consulenza gestionale (CPC 865);
- y) servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866);
- z) servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676);
- aa) servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884, 885);
- bb) manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633, 8861-8866);
- cc) servizi di stampa, editoria (CPC 88442);
- dd) servizi congressuali (CPC 87909); e
- ce) servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Questioni orizzontali	Settore immobiliare Le persone fisiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni nella Repubblica d'Armenia, salvo ove diversamente stabilito per legge.
Servizi alle imprese	Professionisti indipendenti Ingresso concesso fino a tre anni.

ALLEGATO IX

LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Parte A

Legislazione delle parti

I. Legislazione dell'Unione europea

- (1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità d'applicazione.
- (2) Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.
- (3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.
- (4) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

II. Legislazione della Repubblica d'Armenia

- (1) Legge HO-60-N della Repubblica d'Armenia relativa alle «Indicazioni geografiche», che è stata adottata il 29.4.2010 ed è entrata in vigore l'1.7.2010.
- (2) Codice civile della Repubblica d'Armenia, articoli da 1179 a 1183.
- (3) Norme relative alle modalità di «Compilazione, presentazione e trattamento di una domanda concernente un'indicazione geografica, una denominazione di origine o una specialità tradizionale garantita», confermate dalla decisione 310-N del governo della Repubblica d'Armenia il 10.3.2011.

Parte B

Elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche

Ciascuna Parte provvede a che il proprio sistema di registrazione, controllo e protezione delle indicazioni geografiche comprenda:

- (1) un registro delle indicazioni geografiche protette nel suo territorio;
- (2) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;
- (3) l'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare, il quale può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;
- (4) disposizioni relative al controllo applicabili alla produzione;
- (5) l'applicazione effettiva della protezione delle indicazioni geografiche registrate mediante idonee misure amministrative delle pubbliche autorità;

- (6) disposizioni giuridiche che dispongano che l'indicazione geografica registrata:
- a) può essere utilizzata dagli operatori che commercializzano il prodotto agricolo o alimentare che si conforma al corrispondente disciplinare; e
 - b) è protetta contro:
 - i) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica registrata per quanto riguarda prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso dell'indicazione geografica costituisca uno sfruttamento indebito della notorietà dell'indicazione geografica protetta;
 - ii) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
 - iii) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto riportata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o nei documenti relativi al prodotto in questione, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di un contenitore che possa indurre in errore sull'origine del prodotto; e
 - iv) qualsiasi altra pratica atta a trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto;
- (7) una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche;
- (8) disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le persone interessate;
- (9) norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi commerciali, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi commerciali nel senso che l'esistenza di un marchio commerciale anteriore non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio commerciale e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio commerciale;
- (10) il diritto, per un produttore che è stabilito nella zona geografica e soggetto ai pertinenti controlli, di produrre il prodotto etichettato con la denominazione protetta, a condizione che ne rispetti il disciplinare; e
- (11) una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no sotto forma di proprietà intellettuale.

ALLEGATO X

ELENCO DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Parte A

Indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea di cui all'articolo 231, paragrafo 3

1. Elenco dei vini aromatizzati

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
HR	Samoborski bermet	Սամորսկի քերմետ
FR	Vermouth de Chambéry	Վերմուտ դը Շամբերի
DE	Nürnberger Glühwein	Նյուրնբերգեր Գլյուվայն
DE	Thüringer Glühwein	Թյուրինգեր Գլյուվայն
IT	Vermut di Torino	Վերմուտ դի Տորինո

2. Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
AT	Gailtaler Almkäse	DOP	Formaggi	Գայլթալեր Ալմքեզե
AT	Gailtaler Speck	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գայլթալեր Շպեկ
AT	Marchfeldspargel	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարխֆելդշպարգել
AT	Mostviertler Birnmost	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Մոստվիրթլեր Բիրնմոսթ
AT	Pöllauer Hirschbirne	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փյոլաուեր Հիրշբիրնը
AT	Steirischer Kren	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շտայրըշեր Քրեն
AT	Steirisches Kürbiskernöl	IGP	Olì e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Շտայրըշես Քյուրբիսկերնոլ
AT	Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse	DOP	Formaggi	Թիրոլեր Ալմքեզե / Թիրոլեր Ալփքեզե
AT	Tiroler Bergkäse	DOP	Formaggi	Թիրոլեր Բերգքեզե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
AT	Tiroler Graukäse	DOP	Formaggi	Թիրոլեր Գրաուքեզե
AT	Tiroler Speck	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թիրոլեր Շպեկ
AT	Vorarlberger Alpkäse	DOP	Formaggi	Տորարլբերգեր Ալփքեզե
AT	Vorarlberger Bergkäse	DOP	Formaggi	Տորարլբերգեր Բերգքեզե
AT	Wachauer Marille	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վախաուեր Մարիլե
AT	Waldviertler Graumohn	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վալդֆիրտլեր Գրաումոն
BE	Beurre d'Ardenne	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բերր դ'Արդեն
BE	Brussels grondwitloof	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բրուսսելս Գրոնդվիլօֆ
BE	Fromage de Herve	DOP	Formaggi	Ֆրոմաժ դը Էրվ
BE	Gentse azalea	IGP	Fiori e piante ornamentali	Խենթսե Ազալեա
BE	Geraardsbergse mattentaart	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Խերաարդսբերխրե Մատրնբաարթ
BE	Jambon d'Ardenne	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	ժամբոն դ'Արդեն
BE	Liers vlaaike	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Լիրս Ֆլաիկը
BE	Pâté gaumais	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պաթե Գոմե
BE	Plate de Florenville	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փլաթ դը Ֆլորանվիլլ
BE	Poperingse Hopscheuten / Poperingse Hoppescheuten	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոպրինգսք Նոխսիլըլթեն
BE	Potjesvlees uit de Westhoek	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պոտյեսվլես այտ դը Վեստհուք
BE	Vlaams-Brabantse tafeldruif	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆլամս-Բրաբանթսե Տաֆըլդրայֆ

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/297

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
BE	Vlaamse laurier	IGP	Fiori e piante ornamentali	Ֆլամսե Լաուրիբր
BG	Българско розово масло	IGP	Oli essenziali	Բրլգառսկո ռոզովո մասլո
BG	Горнооряховски суджук	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գորնօրյախովսկի սոդժուկ
HR	Baranjski kulen	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բարանյսկի կուլեն
HR	Dalmatinski pršut	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Դալմատինսկի պրշուտ
HR	Drniški pršut	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Դրնիշկի պրշուտ
HR	Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էկստրա դեվիչանսկո մասլինովո ուլյե Ջրես
HR	Istarski pršut / Istrski pršut	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Իստրանսկի պրշուտ/Իստրսկի պրշուտ
HR	Krčki pršut	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրչկի պրշուտ
HR	Lički krumpir	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիչկի կրոմպիր
HR	Neretvanska mandarina	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ներետվանսկա մանդարինա
HR	Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օգուլինսկի կիսելի կուպուս/Օգուլինսկո կիսելո զելյե
CY	Κουφέτα Αμυγδαλού Γεροσκήπου	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կուֆետա Ամիրդալու Գերոսկիպու
CY	Λουκούμι Γεροσκήπου	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Լուկումի Գերոսկիպու
CY	Παφίτικο Λουκάνικο	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պաֆիտիկո Լուկանիկո
CZ	Březnický ležák	IGP	Birra	Բրժեզնիցկի լեժակ
CZ	Brněnské pivo / Starobrněnské pivo	IGP	Birra	Բրնենսկե պիվո/Ստառբրենսկե պիվո
CZ	Budějovické pivo	IGP	Birra	Բուդյեյովիցկե պիվո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
CZ	Budějovický měšťanský var	IGP	Birra	Բուդեյովիցկի մյեշտյանսկի վար
CZ	Černá Hora	IGP	Birra	Չեռնա Հորա
CZ	České pivo	IGP	Birra	Չեկե պիվո
CZ	Českobudějovické pivo	IGP	Birra	Չեկոբուդեյովիցկեպիվո
CZ	Český kmín	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Չեկի կմին
CZ	Chamomilla bohemica	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Շամոմիլա բոհեմիկա
CZ	Chelčicko — lhenické ovoce	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Խելչիկո-Լենիցկե օվոցե
CZ	Chodské pivo	IGP	Birra	Խոդսկե պիվո
CZ	Hořické trubičky	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Հորժիցկե տոուբիչկի
CZ	Jihočeská Niva	IGP	Formaggi	Յիհոչեսկա Նիվա
CZ	Jihočeská Zlatá Niva	IGP	Formaggi	Յիհոչեսկա Զլատա Նիվա
CZ	Karlovarské oplatky	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կարլովանսկե օպլատկի
CZ	Karlovarské trojhránky	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կարլովանսկե տոյիռանկի
CZ	Karlovarský suchar	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կարլովանսկի սուխար
CZ	Lomnické suchary	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Լոմնիցկե սուխարի
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Մարիանսկոլազենյսկե օպլատկի
CZ	Nošovické kysané zelí	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նոշովիցկե կիսանե զելի
CZ	Olomoucké tvarůžky	IGP	Formaggi	Օլոմուցկե տվարուժկի
CZ	Pardubický perník	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պարդուբիցկի պերնիկ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
CZ	Pohořelický kapr	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Պոհորժելիցկի կապր
CZ	Štramberské uši	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Շտրամբենսկե ուշի
CZ	Třeboňský kapr	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Տրեբոնսկի կապր
CZ	Valašský frgál	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Վալաշսկի ֆրգալ
CZ	Všestarská cibule	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վշեստարսկա ցիբուլե
CZ	Žatecký chmel	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Շատեցկի խմել
CZ	Znojemské pivo	IGP	Birra	Ջնոյեմսկե պիվո
DK	Danablu	IGP	Formaggi	Դանաբլու
DK	Esrom	IGP	Formaggi	Էսրոմ
DK	Lammefjordsgulerod	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լամմեֆյորսգուլըրոդ
DK	Lammefjordskartofler	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լամմեֆյորսքարթոֆլեր
DK	Vadehavslam	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վեդհավսլամ
DK	Vadehavsstude	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վեդհավսստուդը
FI	Kainuun rönttönen	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կայուն ռյոնտյոնեն
FI	Kitkan viisas	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Կիտկան վիիսաս
FI	Lapin Poron kuivaliha	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լապին Պորոն կուիվալիհա
FI	Lapin Poron kylmäsavuliha	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լապին Պորոն կյլմասավուլիհա
FI	Lapin Poron liha	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Լապին Պորոն լիհա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FI	Lapin Puikula	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լասսիկն Պուիկուլա
FI	Puruveden muikku	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Պուրուվեդեն մուիկկու
FR	Abondance	DOP	Formaggi	Աբոնդանս
FR	Abricots rouges du Roussillon	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Աբրիկոտ րուժ դյու Բուսսիլոն
FR	Agneau de lait des Pyrénées	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դը Լե դե Փիրենե
FR	Agneau de l'Aveyron	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դը Լ'Ավերոն
FR	Agneau de Lozère	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դը Լոզեր
FR	Agneau de Pauillac	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դը Պոյսակ
FR	Agneau de Sisteron	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դը Սիստերոն
FR	Agneau du Bourbonnais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դյու Բուրբոնե
FR	Agneau du Limousin	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դյու Լիմուզան
FR	Agneau du Périgord	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դյու Պերիգոր
FR	Agneau du Poitou-Charentes	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դյու Փուատյու-Շարանթ
FR	Agneau du Quercy	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյո դյու Քերսի
FR	Ail blanc de Lomagne	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Այ բլան դը Լումանյ
FR	Ail de la Drôme	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Այ դը Լա Դրոմ
FR	Ail fumé d'Arleux	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Այ ֆյումե դ'Արլո
FR	Ail rose de Lautrec	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Այ րոզ դը Լաուրեկ
FR	Anchois de Collioure	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Անշուա դը Կոլյուր
FR	Artichaut du Roussillon	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արտիշո դը Բուսսիլոն

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/301

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Asperges des sables des Landes	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպերժ դե սաբլը դե Լանդ
FR	Asperges du Blayais	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպերժ դյու Բլայե
FR	Banon	DOP	Formaggi	Բանոն
FR	Barèges-Gavarnie	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Բարեժ-Գավարնի
FR	Béa du Roussillon	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բեա դյու Րուսսիլոն
FR	Beaufort	DOP	Formaggi	Բուֆոր
FR	Bergamote(s) de Nancy	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Բերգամոտս դը Նոնսի
FR	Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բյոր Շարանթ-Պուատյու, Բյոր դե Շարանթ, Բյոր դե Դու-Սեվրը
FR	Beurre de Bresse	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բյոր դը Բրես
FR	Beurre d'Isigny	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բյոր դ'Իզինյի
FR	Bleu d'Auvergne	DOP	Formaggi	Բլյո դ'Օվերն
FR	Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel	DOP	Formaggi	Բլյո դը Ժեքս Օ-ժուրա, Բլյո դը Սեմոնսել
FR	Bleu des Causses	DOP	Formaggi	Բլյո դե Կոսս
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	DOP	Formaggi	Բլյո դյու Վերկոր-Սեսանաժ
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ շարուլե դյու Բուրբոնե
FR	Bœuf de Bazas	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ դը Բազաս
FR	Bœuf de Chalosse	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ դը Շալոսս
FR	Bœuf de Charolles	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ դը Շարոլ
FR	Boeuf de Vendée	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ դը Վոնդե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Bœuf du Maine	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բյոֆ դու Մեն
FR	Boudin blanc de Rethel	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բուդան բլան դը Րետել
FR	Brie de Meaux	DOP	Formaggi	Բրի դը Մո
FR	Brie de Melun	DOP	Formaggi	Բրի դը Մոլան
FR	Brioche vendéenne	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Բրիոշ վոնդեեն
FR	Brocciu Corse / Brocciu	DOP	Formaggi	Բրոչյու կորս/Բրոչյու
FR	Camembert de Normandie	DOP	Formaggi	Կեմանբեր դը Նորմանդի
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կանար ա ֆուառ գրա դյու Սյուդ-Ուեստ (Շալոսս, Գասկոնյ, ժերս, Լանդ, Պերիգոր, Կերսի)
FR	Cantal; Fourme de Cantal; Cantal	DOP	Formaggi	Կանտալ; Ֆուրմը դը Կանտալ; Կանտալե
FR	Chabichou du Poitou	DOP	Formaggi	Շաբիշյու դյու Փուաթյու
FR	Chaource	DOP	Formaggi	Շաուրս
FR	Charolais	DOP	Formaggi	Շարոլե
FR	Chasselas de Moissac	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շասլաս դը Մուասսակ
FR	Châtaigne d'Ardèche	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շատենյ դ'Արդեշ
FR	Chevrotin	DOP	Formaggi	Շըվրոտան
FR	Cidre de Bretagne; Cidre Breton	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սիդրը դը Բրետանյ, Սիդրը Բրետոն
FR	Cidre de Normandie; Cidre Normand	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սիդրը դը Նորմանդի, Սիդրը Նորման
FR	Citron de Menton	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սիտրոն դը Մանտոն

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Clémentine de Corse	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Քլեմանտին դը Կորս
FR	Coco de Paimpol	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոկո դը Պամպոլ
FR	Comté	DOP	Formaggi	Կոմտե
FR	Coppa de Corse / Coppa de Corse — Coppa di Corsica	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կոպա դը Կորս/Կոպա դե Կորսե — Կոպա դի Կորսիկա
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	IGP	Fresh fish, molluscs, and crustaceans and products derived there from	Կոկի Սան-Շակ դե Կոտ դ'Արմոր
FR	Cornouaille	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Կորնուայ
FR	Crème de Bresse	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Կրեմ դո Բրես
FR	Crème d'Isigny	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Կրեմ դ'Իզինի
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Կրեմ ֆրեշ ֆլուի դ'Ալզաս
FR	Crottin de Chavignol / Chavignol	DOP	Formaggi	Կրոտտոն դը Շավինյոլ/ Շավինյոլ
FR	Dinde de Bresse	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Դանդ դը Բրես
FR	Domfront	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Դոմֆրոն
FR	Echalote d'Anjou	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Էշալոտ դ'Անժու
FR	Emmental de Savoie	IGP	Formaggi	Էմոնտալ դը Սավոյա
FR	Emmental français est-central	IGP	Formaggi	Էմոնտալ ֆրանսե է-սոնթրալ
FR	Époisses	DOP	Formaggi	Էփուաս
FR	Farine de blé noir de Bretagne/ Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն/Ֆարին դը բլե նուար դը Բրետայն — Գուինիզ դյու Բրեիզ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարին դը շատան կորս/ Ֆարինա կաստանինա կորսա
FR	Farine de Petit Epeautre de Haute Provence	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարին դը Պոիտ էպուտր դը Ուտ Փրովանս
FR	Figue de Solliès	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիգ դը Սոլյես
FR	Fin Gras/ Fin Gras du Mézenc	DOP	Carni fresche (e fragtaglie)	Ֆան գրա/Ֆան գրա դյու Մեզին
FR	Foin de Crau	DOP	Fieno	Ֆուան դը Կրո
FR	Fourme d'Ambert	DOP	Formaggi	Ֆուրմը դ'Ամբեր
FR	Fourme de Montbrison	DOP	Formaggi	Ֆուրմը դը Մոնբրիզոն
FR	Fraise du Périgord	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆրեզ դյու Պերիգոր
FR	Fraises de Nîmes	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆրեզ դը Նիմը
FR	Gâche vendéenne	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Գյաշ Վանդենն
FR	Génisse Fleur d'Aubrac	IGP	Carni fresche (e fragtaglie)	Ժենիսա ֆլյուր դ'Օբրակ
FR	Gruyère	IGP	Formaggi	Գրուլիեր
FR	Haricot tarbais	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սրիկո տարբե
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դ'էքս-ոն- Պրովանս
FR	Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դե Կոր, Ուվիլ դ'օլիվ դե Կոր-Օլիու դի Կորսիկա
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դը Օդը- Պրովանս
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դյու լա Վալե դե Բո-դե-Պրովանս
FR	Huile d'olive de Nice	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դը Նիս

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/305

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Huile d'olive de Nîmes	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դը Նիմ
FR	Huile d'olive de Nyons	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ուվիլ դ'օլիվ դը Նյոն
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	DOP	Oli essenziali	Ուվիլ էսանսիել դը լավանդ դ Ո-Փրովանս/ էսանս դը լավանդ դ Ո-Փրովանս
FR	Huîtres Marennes Oléron	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ուիթրը մարան Օլերոն
FR	Jambon d'Auvergne	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն դ'Օվերնյ
FR	Jambon de Bayonne	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն դը Բայոն
FR	Jambon de Lacaune	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն դը Լակոն
FR	Jambon de l'Ardèche	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն դը լ'Արդեշ
FR	Jambon de Vendée	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն դե Վանդե
FR	Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse — Prisuttu	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն սեկ դը Կորսա/ Ճամբոն սեկ դը Կորսա — Փրիսուտտու
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ճամբոն սեկ և նուս դը Ճամբոն սեկ դեկ Արդենն
FR	Kivi de l'Adour	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կիուի դը լ'Ադյուր
FR	Laguiole	DOP	Formaggi	Լագյոլ
FR	Langres	DOP	Formaggi	Լանգր
FR	Lentille verte du Puy	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լանտի վերտ դյու Փուի
FR	Lentilles vertes du Berry	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լանտի վերտ դյու Բերի

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Lingot du Nord	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լանգո դյու Նոր
FR	Livarot	DOP	Formaggi	Լիվարո
FR	Lonzo de Corse / Lonzo de Corse — Lonzu	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լոնզո դը Կորսա/Լոնզո դե Կորսա-Լոնզու
FR	Mâche nantaise	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մաշ նանտեզ
FR	Mâconnais	DOP	Formaggi	Մակոնե
FR	Maine — Anjou	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Մեն-Անժու
FR	Maroilles / Marolles	DOP	Formaggi	Մարուայ/Մարոլ
FR	Melon de Guadeloupe	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոն դը Գուադելուպ
FR	Melon du Haut-Poitou	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոն դյու Օ-Փուաթյու
FR	Melon du Quercy	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոն դյու Կերսի
FR	Miel d'Alsace	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դ'Ալզաս
FR	Miel de Corse; Mele di Corsica	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դը Կորսա, Մելե դի Կորսիկա
FR	Miel de Provence	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դը Պրովանս
FR	Miel de sapin des Vosges	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դը սապան դը Վոժ
FR	Miel des Cévennes	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դը Սեվեն
FR	Mirabelles de Lorraine	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Միրաբել դը Լորեն

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Mogette de Vendée	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մոճետ դը Վանդե
FR	Mont d'Or; Vacherin du Haut-Doubs	DOP	Formaggi	Մոն դ'Օր, Վաշըրոն դյու Օ-Դու
FR	Morbier	DOP	Formaggi	Մորբյե
FR	Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մուլ դը Բուշո դը լա Բե դյու Մոն-Սան-Միշել
FR	Moutarde de Bourgogne	IGP	Pasta di mostarda	Մուտարդը դը Բուրգոնյ
FR	Munster; Munster-Géromé	DOP	Formaggi	Մանստեր, Մանստեր-Ճերոմե
FR	Muscato du Ventoux	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մյուսկա դյու Վոնտու
FR	Neufchâtel	DOP	Formaggi	Նեշատել
FR	Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նուսսետոս դը Սարվիոն-Նուչիոլա դի Չերվիոնի
FR	Noix de Grenoble	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նուսս դը Գրենոբլ
FR	Noix du Périgord	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նուսս դյու Պերիգոր
FR	Œufs de Loué	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Օ դը Լուե
FR	Oie d'Anjou	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Ուսս դ'Անժու
FR	Oignon de Roscoff	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օնյոն դը Բոսքոֆ
FR	Oignon doux des Cévennes	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օնյոն դու դե Սեվեն
FR	Olive de Nice	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվ դը Նիս
FR	Olive de Nîmes	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվ դը Նիմ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվ քասե դը լա Վալե դե Բո դը Պրովանս
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվ նուար դը լա Վալե դը Բո դը Պրովանս
FR	Olives noires de Nyons	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվ նուար դը Նյոնս
FR	Ossau-Iraty	DOP	Formaggi	Օսս-Իրատի
FR	Pâté de Campagne Breton	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պաստե դը Կամպանյ Բրտոնն
FR	Pâtes d'Alsace	IGP	Pasta	Պաստ դ'Ալզաս
FR	Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cam-bremer	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պեյ դ'Օժ, Պեյ դ'Օժ-Կամբրեր
FR	Pélardon	DOP	Formaggi	Պելարդոն
FR	Petit Épeautre de Haute Provence	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պետիտ Էպտար դը Ուտ Պրովանս
FR	Picodon	DOP	Formaggi	Պիկոդոն
FR	Piment d'Espelette; Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պիմոն դ'Էսպելետ, Պիմոն դ'Էսպելետ-Էզպելետակո Բիպերա
FR	Pintadeau de la Drôme	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պանտադո դը լա Դրոմ
FR	Poireaux de Créances	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փուարո դը Կրեանս
FR	Pomelo de Corse	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմելո դը Կորս
FR	Pomme de terre de l'île de Ré	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմմ դը տեր դը լ'Իլ դը Րե
FR	Pomme du Limousin	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմ դյու Լիմուզան
FR	Pommes de terre de Merville	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմմ դը տեր դը Մերվիլլ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Pommes des Alpes de Haute Durance	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմ դեզ Ալպ դը Օտ Գյորանս
FR	Pommes et poires de Savoie	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմ և փուար դը Սավուա
FR	Pont-l'Évêque	DOP	Formaggi	Պոն-լ'Էվեկ
FR	Porc d'Auvergne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դ'Օվերնյ
FR	Porc de Franche-Comté	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դը Ֆրանս-Կոնտե
FR	Porc de la Sarthe	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դը լա Սարտ
FR	Porc de Normandie	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դը Նորմանդի
FR	Porc de Vendée	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դը Վանդե
FR	Porc du Limousin	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դյու Լիմուզան
FR	Porc du Sud-Ouest	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոր դյու Սյուդ-Ուեստ
FR	Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պուլե դե Սեվեն/Շապոն դե Սեվեն
FR	Pouligny-Saint-Pierre	DOP	Formaggi	Պուլինյի-Սան-Փիեր
FR	Prés-salés de la baie de Somme	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Պրե-սալե դե լա բե դը Սոմ
FR	Prés-salés du Mont-Saint-Michel	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Պրե-սալե դյու Մոն-Սան-Միշել
FR	Pruneaux d'Agen: Pruneaux d' Agen mi-cuits	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փրյուն դ'Աժան, Փրյուն դ'Աժան մի-քյուի
FR	Raviole du Dauphiné	IGP	Pasta	Բավյոլ դյու Դոֆինի
FR	Reblochon; Reblochon de Savoie	DOP	Formaggi	Րեբլոշոն, Րեբլոշոն դը Սավուա
FR	Rigotte de Condrieu	DOP	Formaggi	Րիգոտ դը Կոնդրիյո
FR	Rillettes de Tours	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Րիլետ դո Թուր
FR	Riz de Camargue	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Րի դը Կամարգ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Rocamadour	DOP	Formaggi	Ռոկամադուր
FR	Roquefort	DOP	Formaggi	Ռոկֆոր
FR	Sainte-Maure de Touraine	DOP	Formaggi	Մանտ-Մոր դը Տուրեն
FR	Saint-Marcellin	IGP	Formaggi	Ման-Մարսելան
FR	Saint-Nectaire	DOP	Formaggi	Ման-Նեկտեր
FR	Salers	DOP	Formaggi	Սալեր
FR	Saucisse de Montbéliard	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մոսիս դը Մոնբելիար
FR	Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մոսիս դը Մարթու/Ժեզուս դը Մարթու
FR	Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մոսիսոն դը Լաքոն/ Մոսիս դը Լաքոն
FR	Saucisson de l'Ardèche	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մոսիսոն դը լ'Արդեշ
FR	Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սել դը Գերանդ/Ֆլուր դը սել դը Գերանդ
FR	Selles-sur-Cher	DOP	Formaggi	Սել-սյոր-Շեր
FR	Taureau de Camargue	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Տուրու դը Կամարգ
FR	Tome des Bauges	DOP	Formaggi	Տոմ դե Բուժ
FR	Tomme de Savoie	IGP	Formaggi	Տոմ դը Մավուա
FR	Tomme des Pyrénées	IGP	Formaggi	Տոմ դը Փիրենե
FR	Valençay	DOP	Formaggi	Վալանսե
FR	Veau d'Aveyron et du Ségala	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վո դ'Ավերոն է դյու Սեգալա
FR	Veau du Limousin	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վո դյու Լիմուզան
FR	Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Բրես/Պուլե դը Բրես/Պուլարդ դը Բրես/Շապոն դը Բրես
FR	Volailles d'Alsace	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դ'Ալզաս

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/311

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Trasliterazione in caratteri armeni
FR	Volailles d'Ancenis	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դ'Անսենի
FR	Volailles d'Auvergne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դ'Օվերնի
FR	Volailles de Bourgogne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Բուրգոնի
FR	Volailles de Bretagne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Բրետանի
FR	Volailles de Challans	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Շալոն
FR	Volailles de Cholet	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Շոլե
FR	Volailles de Gascogne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Գասքոնի
FR	Volailles de Houdan	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Ռուդոն
FR	Volailles de Janzé	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Ժոնզե
FR	Volailles de la Champagne	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը լա Շամպանի
FR	Volailles de la Drôme	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը լա Դրոմ
FR	Volailles de l'Ain	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը լ'Ան
FR	Volailles de Licques	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դո Լիկ
FR	Volailles de l'Orléanais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը լ'Օրլեանե
FR	Volailles de Loué	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Լուե
FR	Volailles de Normandie	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Նորմանդի
FR	Volailles de Vendée	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դը Վանդե
FR	Volailles des Landes	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դե Լանս
FR	Volailles du Béarn	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Բեարն
FR	Volailles du Berry	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Բերի
FR	Volailles du Charolais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Շարոլե
FR	Volailles du Forez	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Ֆորե
FR	Volailles du Gâtinais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Գատինե
FR	Volailles du Gers	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Ժերս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Volailles du Languedoc	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Լանդեզոկ
FR	Volailles du Lauragais	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Լուրագե
FR	Volailles du Maine	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Մեն
FR	Volailles du plateau de Langres	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու պլատո դը Լանգր
FR	Volailles du Val de Sèvres	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Վալ դե Սեվր
FR	Volailles du Velay	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վոլայ դյու Վելե
DE	Aachener Printen	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Աախներ Փրինտըն
DE	Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	ԱախներՎայնախաու-Լեբերվուրստ/Օեխեր Վայնախաուլեբերվուրսթ
DE	Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Աբենսբերգեր Շպարգըլ/Աբենսբերգեր Քֆայիթեստշպարգըլ
DE	Aischgründer Karpfen	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Աիշգրունդեր Քարպֆըն
DE	Allgäuer Bergkäse	DOP	Formaggi	Ալգոյեր Բեազբեգե
DE	Allgäuer Emmentaler	DOP	Formaggi	Ալգոյեր Էմընտալեր
DE	Altenburger Ziegenkäse	DOP	Formaggi	Ալթենբուրգեր Ցիգենբեգե
DE	Ammerländer Dielenrauschinken; Ammerländer Katenschinken	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ամալենդը Դիենրաուխինկըն, Ամալենդը Քաթենշինկըն
DE	Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ամալենդեր շինկըն, Ամալենդեր Քոնխինկըն
DE	Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բամբերգեր Հյորնլա / Բամբերգեր Հյորնլե / Բամբերգեր Հյորնխըն
DE	Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Բայերիշը Բրեցը / Բայերիշը Բրեցն / Բայերիշը Բրեցն / Բայերիշը Բրեցե
DE	Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բայերիշեր Մերերթիխ, Բայերիշեր Քրեն

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Bayerisches Bier	IGP	Birra	Բայերիշեն Բիր
DE	Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բայերիշեն Բինդֆլայշ/ Բինդֆլայշ առև Բայերն
DE	Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Borneim	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բորնհայմեր Շպարգլ/ Շպարգլ առև դեմ Անբաուգեբիտ Բորնհայմ
DE	Bremer Bier	IGP	Birra	Բրեմեր Բիր
DE	Bremer Klaben	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Բրեմեր Քլաբըն
DE	Diephoizer Moorschnucke	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Դիփհոյցեր Մոշնոք
DE	Dithmarscher Kohl	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Դիտմարշեր Քոլ
DE	Dortmunder Bier	IGP	Birra	Դորտմունդեր Բիր
DE	Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Դրեզդներ Քրիստշտոլեն/ Դրեզդներ Շտոլեն/ Դրեզդներ Վայնախտշտոլեն
DE	Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert	IGP	Pasta di mostarda	Դյուսելդորֆեր Մոստարթ/ Դյուսելդորֆեր Ջենֆ Մոստարթ/ Դյուսելդորֆեր Ուրթյուփ Մոստարթ/ Էխտեր Դյուսելդորֆեր Մոստերթ
DE	Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Այխսֆելդեր Ֆելդգիքեր/ Այխսֆելդեր Ֆելդկիքեր
DE	Elbe-Saale Hopfen	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Էլբե-Ջալը Հոպֆըն
DE	Feldsalat von der Insel Reichenau	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆելդսալատ ֆոն դեր Բնգել Բայխենաու
DE	Filderkraut / Filderspitzkraut	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիլդերքրաուդ/ Ֆիլդերշպիցքրաուդ
DE	Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆրանկուրթեր Գրյունը Ջոսը/ Ֆրանկուրթեր Գրի Ջոս
DE	Fränkischer Grünkern	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆրենկիշեր Գրյունքեն

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ֆրենկիշեր Քարպֆըն / Ֆրանկընքարպֆըն / Քարպֆըն առա Ֆրանկըն
DE	Glückstädter Matjes	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Գլյուկշտեդթեր Մատյես
DE	Göttinger Feldkieker	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գյոթինգեր Ֆելդկիեկեր
DE	Göttinger Stracke	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գյոթինգեր Շտրակե
DE	Greußener Salami	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գրոյսեներ Ջալամի
DE	Gurken von der Insel Reichenau	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գուրկըն ֆոն դեր Րիքել Բայխենաու
DE	Halberstädter Würstchen	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Հալբերշտեդեր Վյուրստխեն
DE	Hessischer Apfelwein	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Հեսիշեր Ապֆելվայն
DE	Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs	IGP	Formaggi	Հեսիշեր Հանդքեզե / Հեսիշեր Հանդքիզ
DE	Hofer Bier	IGP	Birra	Հոֆեր Բիր
DE	Hofer Rindfleischwurst	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Հոֆեր Բինֆլայշվուրստ
DE	Holsteiner Karpfen	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Հոլշտեներ Քարպֆըն
DE	Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katentrauschinken / Holsteiner Knochenschinken	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Հոլշտեներ Քարեշինըն / Հոլշտայներ Շինըն / Հոլշտեներ Քատենրաուսքինըն / Հոլշտենը Քոնխենըն
DE	Holsteiner Tilsiter	IGP	Formaggi	Հոլշտեներ Թիլզիթեր
DE	Hopfen aus der Hallertau	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Հոֆըն առա դե Հալաթաու
DE	Höri Bülle	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Հուրի Բյուլլ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Kölsch	IGP	Birra	Քոլշ
DE	Kulmbacher Bier	IGP	Birra	Քուլմախեր Բիր
DE	Lausitzer Leinöl	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լաուզիցեր Լայտիլ
DE	Lübecker Marzipan	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Լյուբեքեր Մացիփան
DE	Lüneburger Heidekartoffeln	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լյուներորդեր Հայդեպայթոֆելն
DE	Lüneburger Heidschnucke	DOP	Carni fresche (e fragole)	Լյուներորդեր Հայդշնոքը
DE	Mainfranken Bier	IGP	Birra	Մայնֆրանկըն Բիր
DE	Meißner Fummel	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Մայսեր Ֆումմե
DE	Münchener Bier	IGP	Birra	Մյունխներ Բիր
DE	Nieheimer Käse	IGP	Formaggi	Նիհեմեր Քիզը
DE	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Նյունբերգեր Բրատվուրստը, Նյունբերգեր Բոստբրատվուրստը
DE	Nürnberger Lebkuchen	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Նյունբերգեր Լեքբուխըն
DE	Obazda / Obatzter	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Օբազդա/Օբազթեր
DE	Oberlausitzer Biokarpfen	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Օբերլաուզիցեր Բիոքարպֆըն
DE	Oberpfälzer Karpfen	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Օբերպֆեյցեր Քարպֆըն
DE	Odenwälder Frühstückskäse	DOP	Formaggi	Օդենվեյլեր Ֆրյուստյուքսթեգե
DE	Reuther Bier	IGP	Birra	Րոյթեր Բիր
DE	Rheinisches Apfelkraut	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Րայնիշլա Ապֆելքրաուր

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Րայիշըս Ցուկրուբենքրաուք/ Րայիշըս Ցուկրուբենզիրուփ/ Րայիշըս Ռուբընքրաուք
DE	Salate von der Insel Reichenau	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չալաթե ֆոն դեր Ինզել Րայխենաու
DE	Salzwedeler Baumkuchen	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Չալցվեդելըեր Բաուքուխըն
DE	Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugelbiet Schrobenhausen	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շրոբընհաուզըներ Շպարգըլ/ Շպարգըլ աուս դեմ Շրոբընհաուզըներ Լանթ/ Շպարգըլ աուս դեմ Անբաուզըբիթ Շրոբընհաուզըն
DE	Schwäbische Maultaschen/ Schwäbische Suppenmaultaschen	IGP	Pasta	Շվիբիշը Սաուպթաշըն/ Շվիբիշը Չոպընմաուպթաշըն
DE	Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle	IGP	Pasta	Շվեբիշը Սպեցըլ/ Շվեբիշը Քնոպֆըլ
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Շվեբիշ-Հելլիշես Քվալիթիթսզվայնըֆլայշ
DE	Schwarzwälder Schinken	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շվացվելդեր Շինքըն
DE	Schwarzwaldforelle	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Շվարցվալդֆորելը
DE	Spalt Spalter	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Շպալթ Շպալթեր
DE	Spargel aus Franken/Pränkischer Spargel/Franken-Spargel	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շպարգըլ աուս Ֆրանկըն/ Ֆրենքիշեր Շպարգըլ/ Ֆրանկըն-Շպարգըլ
DE	Spreewälder Gurken	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շպրեվելդեր Գուրկըն
DE	Spreewälder Meerrettich	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շպրեվելդեր Մերըթիխ
DE	Stromberger Pflaume	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շտրոմբերգեր Փֆլաումը

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Tettlinger Hopfen	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Թետնանգեր Հոպֆըն
DE	Thüringer Leberwurst	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թյուրինգեր Լիբրվուսթ
DE	Thüringer Rostbratwurst	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թյուրինգեր Բոստրապստվուսթ
DE	Thüringer Rotwurst	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թյուրինգեր Բուստվուսթ
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Թոմատըն ֆոն դեր Ինզել Բայխենաու
DE	Walbecker Spargel	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վալբեքեր Շպարգել
DE	Weideochse vom Limpurger Rind	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Վայդոքսը ֆոմ Լիմպուրգեր Բինդ
DE	Weißlacker / Allgäuer Weißlacker	DOP	Formaggi	Վայսլակեր / Ալգոյեր Վայսլակեր
DE	Westfälischer Knochenschinken	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Վեսթֆելիշեր Բնոխընշինկըն
DE	Westfälischer Pumpernickel	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Վեսթֆելիշեր Փուսիբրնիբբել
GR	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Այյոս Մատթեոս Կերկիրաս
GR	Αγουρέλαιο Χαλκιδικής	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Աղուրելիո Խալկիդիկիս
GR	Ακτινίδιο Περσίας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ակտինիդիո Պերսիաս
GR	Ακτινίδιο Σπερχειού	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ակտինիդիո Սպերխիու
GR	Ανεβάτο	DOP	Formaggi	Անեվատո
GR	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ապոկորոնաս Խանիոն Կրիտիս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Αρνάκι Ελασσόνας	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Արնակի Էլասսոնաս
GR	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Արխանես Իրակլիու Կրիտիս
GR	Λυγοτάραχο Μεσολογγίου	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ավղηνοտարախո Մեսολոնգիու
GR	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վիանոս Իրակլիու Կրիտիս
GR	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վորիոս Միլոպոտամոս Բեթիմնիս Կրիտիս
GR	Γαλανό Μεταγγισίου Χαλκιδικής	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Դալանո Մետանցիսիու Խալկիդիկիս
GR	Γαλοτύρι	DOP	Formaggi	Դալոտիրի
GR	Γραβιέρα Αγράφων	DOP	Formaggi	Դրավերա Ագրաֆոն
GR	Γραβιέρα Κρήτης	DOP	Formaggi	Դրավերա Կրիտիս
GR	Γραβιέρα Νάξου	DOP	Formaggi	Դրավերա Նաքսու
GR	Ελιά Καλαμάτας	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Էլյա Կալամատաս
GR	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էքսերետիկո պարթենո Էլեյադո «Տրոյզինիա»
GR	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θρακικό	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էքսերետիկո պարթենո Էլեյադո Թրակիսան
GR	Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էքսերետիկո Պարթենո Էլեյադո Սելինո Կրիտիս
GR	Ζάκυνθος	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Չակինթոս
GR	Θάσος	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Թասոս
GR	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Թրոմբա Ամպադիաս Բեթիմնիս Կրիտիս
GR	Θρούμπα Θάσου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Թրոմբա Թասու

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/319

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Φρούμπα Χίου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Թրութա Խիու
GR	Καλαθάκι Λήμνου	DOP	Formaggi	Կալաթակի Լիմնու
GR	Καλαμάτα	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կալամատա
GR	Κασέρι	DOP	Formaggi	Կասերի
GR	Κατίκι Δομοκού	DOP	Formaggi	Կատիկի Դոմոկու
GR	Κατσικάκι Ελασσόνας	DOP	Carni fresche (e fragole)	Կացիկակի Էլասոնաս
GR	Κελευφωτό φυσικά Φθιώτιδας	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կելիֆոտո Ֆիաթիկի Ֆթիոտիդաս
GR	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կերասյա տրաղանա Բողոխորիու
GR	Κεφαλογραβιέρα	DOP	Formaggi	Կեֆալողրավերա
GR	Κεφαλονιά	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կեֆալոնյա
GR	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլիմվարի Խանիոն Կրիտիս
GR	Κονσερβολιά Αμφίσης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Ամֆիսիս
GR	Κονσερβολιά Άρτας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Արտաս
GR	Κονσερβολιά Αταλάντης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Ատալանտիս
GR	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Պիլու Վոլու
GR	Κονσερβολιά Ροβίων	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Բովիոն
GR	Κονσερβολιά Στυλίδας	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոնսերվոյա Ստիլիդաս
GR	Κοπανιστή	DOP	Formaggi	Կոպանիստի

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կորինթիակի Ստաֆիդա Վոստիցա
GR	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կում Կուատ Կերկիրաս
GR	Κρανίδι Αργολίδας	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կրանիդի Աργολիդաս
GR	Κρητικό παξιμάδι	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կրիտունկո Պաքսիմադի
GR	Κροκέες Λακωνίας	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կրոկետ Լակոնիաս
GR	Κρόκος Κοζάνης	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Կրոկոս Կոզանիս
GR	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	DOP	Formaggi	Լադոտիրի Միտիլինիս
GR	Λακωνία	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լակոնիաս
GR	Λέσβος, Μυτιλήνη	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լեսվոս, Միտիլինի
GR	Λυγουριό Ασκληπείου	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լիդուրյո Ասկլիպիոս
GR	Μανούρι	DOP	Formaggi	Մանուրի
GR	Μανταρίνι Χίου	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մանդարինի Խիոս
GR	Μαστίχα Χίου	DOP	Gomme e resine naturali	Մաստիխա Խիոս
GR	Μαστιχέλαιο Χίου	DOP	Oli essenziali	Մաստիխելեո Խիոս
GR	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Մելի Էլատիս Մեյնալո Վանիլյա
GR	Μεσσαρά	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մեսարաս
GR	Μετσοβόνη	DOP	Formaggi	Մեցովոնե
GR	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Միլա Զադորաս Պիլիոս

26.1.2018

Π

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/321

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Միկա Տելիսիուս Պիլաֆա Տրիպոլէոս
GR	Μήλο Καστοριάς	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Միկո Կաստորյաս
GR	Μπατίζος	DOP	Formaggi	Բաձոս
GR	Ξερά σύκα Κύμης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Քսերա սիկա Կիմիս
GR	Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Քսիրա Միկա Տαքսիարիսի
GR	Εύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας	DOP	Formaggi	Քսիդալո Միտիասս/ Քսիդալո Միտիաս
GR	Ευνομούζηθρα Κρήτης	DOP	Formaggi	Քսինոմիզիթրա Կրիտիս
GR	Όλυμπία	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Օլիմբիա
GR	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատատա Կատո Նևրոկոպիոս
GR	Πατάτα Νάξου	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատատա Նաքոս
GR	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պեզա Իրակլիլիոս Կրիտիս
GR	Πέτρινα Λακωνίας	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պետրինա Լակոնիաս
GR	Πηχτόγαλο Χανίων	DOP	Formaggi	Պիխտոդալո Խանիոն
GR	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պորտոկալյա Մալեմե Խանիոն Կրիտիս
GR	Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պրասինետս Էլիետս Խալկիդիկիս
GR	Πρέβεζα	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պրեվեզա
GR	Ροδάκινα Νάουσας	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Րոդակինա Նաուսաս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Ρόδος	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ռոդոս
GR	Σάμος	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սամոս
GR	Σαν Μιχάλη	DOP	Formaggi	Սան Միխալի
GR	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիտիա Լասիթիու Կրիտիս
GR	Σταφίδα Ζακύνθου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ստաֆիդա Զակինթու
GR	Σταφίδα Ηλείας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ստաֆիդա Իլիաս
GR	Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ստաֆիդա Սուլտանինա Կրիտիս
GR	Σύκα Βραβρόνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սիկա Վրավրոնաս Մարկոպուլու Մεσογիուն
GR	Σφέλα	DOP	Formaggi	Մֆելա
GR	Τοματάκι Σαντορίνης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Տոմատակի Տանտորինիս
GR	Τσακάνικη μελιτζάνα Λεανιδίου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շակոնիկի Մելիձանա Լեանիդիու
GR	Τσίχλα Χίου	DOP	Gomme e resine naturali	Տիչիա Խիու
GR	Φάβα Σαντορίνης	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փավա Սանտորինիս
GR	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փասոլյա (Յիրանդես Էլեֆանտես) Պրեսպոն Ֆլորինաս
GR	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փասոլյա (պլակե մեղալոսպերմա) Պրեսպոն Ֆլորինաս
GR	Φασόλια Βανίλιες Φενεού	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փասոլյա Վանիլյես Ֆենեու

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕ-ΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	ՖԱՍՈՒՅԱ ՅԻՂԱՆԴԵՍ — ԷԼԵՖԱՆՆԵՍ ԿԱՍՏՈՐՅԱՍ
GR	Φασόλια γίγαντες Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆասոլյա յիդանդես Էլեֆանդես Կատո Նեւրոկոպիոյ
GR	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆասոլյա կիհա մեսոսպերմա Կատո Նեւրոկոպիոյ
GR	Φέτα	DOP	Formaggi	Ֆետա
GR	Φιρικός Πηλίου	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիրիկի Պիլիոյ
GR	Φοινίκι Λακωνίας	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ֆինիկի Լակոնիա
GR	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	DOP	Formaggi	Ֆորմաէլա Արախոբաս Պարնասոյ
GR	Φυσικός Αιγινός	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիստիկի Էգինաս
GR	Φυσικός Μεγάρων	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիստիկի Մեղարոն
GR	Χανιά Κρήτης	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Խանյա Կրիտիա
HU	Alföldi kamillavirágzat	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Ալֆյոլդի կամիլավիւրագգաւո
HU	Budapesti téliszalámi	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բուդապէշտի տիլիսալամի
HU	Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չաբայի կոլբաս/ Չաբայի վաստագկոլբաս
HU	Gönci kajszibarack	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գյոնցի կայսիբարացկ
HU	Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գյուլայի կոլբաս/ Գյուլայի պարոշկոլբաս
HU	Hajdúsági torma	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Հայդուշագի տորմա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Trasliterazione in caratteri armeni
HU	Kalocsa fűszerpaprika őrlemény	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Կալոչսաի ֆյուսերպապրիկա օրլեմենյ
HU	Magyar szürkemarma hús	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Մազյար սուրկեմարհա հուշ
HU	Makói vöröshagyma; Makói hagyma	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մակոյի վորոշհագյւմա, Մակոյի հագյւմա
HU	Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/ Szegedi paprika	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սեզեդի ֆյուսերպապրիկա — օրլեմենյ / Սեզեդի պապրիկա
HU	Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սեզեդի սալամի, Սեզեդի տելիսալամի
HU	Szentesi paprika	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սենտեսի պապրիկա
HU	Szőregi rózsatő	IGP	Fiori e piante ornamentali	Սյորեգի ռոժատո
IE	Clare Island Salmon	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Քլեր Այլնդ Սալմոն
IE	Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Քոնեմարա Հիլ լեմ, Ուեն Շլեյվե խոնոմարա
IE	Imokilly Regato	DOP	Formaggi	Այմոկիլի Ռեգատո
IE	Timoleague Brown Pudding	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թիմոլիգ Բրաուն Փուդինգ
IE	Waterford Blaa / Blaa	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ուաթերֆորդ Բլաա/ Բլաա
IT	Abbacchio Romano	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Աբբաքիո Ռոմանո
IT	Acciughe sotto sale del Mar Ligure	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Աչյուգե ստոտ սալե դել Մար Լիգուրե
IT	Aceto Balsamico di Modena	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Աչետո Բալսամիկո դի Մոդենա
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Մոդենա
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Աչետո բալսամիկո տրադիցիոնալե դի Ռեջիո Էմիլիա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/325

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Aglio Bianco Polesano	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալյո Բյանկո Պոլեզան
IT	Aglio di Voghera	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալյո դի Վոգիերա
IT	Agnello del Centro Italia	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյելլո դել Ճենտրո Իտալիա
IT	Agnello di Sardegna	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Անյելլո դի Սարդինյա
IT	Alto Crotonese	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ալտո Կրոտոնեզե
IT	Amarene Brusche di Modena	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ամարենե Բրուսկե դի Մոդենա
IT	Aprutino Pescarese	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ապրուտինո Պեսկարեզե
IT	Arancia del Gargano	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արանջիա դել Գարգանո
IT	Arancia di Ribera	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արանջյա դի Ռիբերա
IT	Arancia Rossa di Sicilia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արանջյա Ռոսսա դի Սիչիլիա
IT	Asiago	DOP	Formaggi	Ազիագո
IT	Asparago Bianco di Bassano	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպարագո Բյանկո դի Բասսանո
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպարագո բյանկո դի Չիմադոլմո
IT	Asparago di Badoere	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպարագո դի Բադոերե
IT	Asparago di Cantello	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպարագո դի Կանտելլո
IT	Asparago verde di Altedo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասպարագո վերդե դի Ալտեդո
IT	Basilico Genovese	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բազիլիկո Զենովեզե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitenerazione in caratteri armeni
IT	Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale	DOP	Oli essenziali	Բերգամոտոսոո ղի Ռեջջիո Կալաբրիա — Օլիո Էսենցիալե
IT	Bitto	DOP	Formaggi	Բիտտո
IT	Bra	DOP	Formaggi	Բրա
IT	Bresaola della Valtellina	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բրեզաոլա դելլա Վալտելլինա
IT	Brisighella	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բրիգիզելլա
IT	Brovada	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բրովադա
IT	Bruzio	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բրուցիո
IT	Caciocavallo Silano	DOP	Formaggi	Կաչիոկավալլո Սիլանո
IT	Canestrato di Moliterno	IGP	Formaggi	Կանիստրատո ղի Մոլիտերնո
IT	Canestrato Pugliese	DOP	Formaggi	Կանիստրատո Պուլյեզե
IT	Canino	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կանինո
IT	Cantuccini Toscani/Cantucci To- scani	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կանտուչինի Տոսկանի/ Կանտուչի Տոսկանի
IT	Capocollo di Calabria	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կեպոկոլլո ղի Կալաբրիա
IT	Cappelacci di zucca ferraresi	IGP	Pasta	Կապպելաչի ղի ցուկկա ֆերասեզի
IT	Cappero di Pantelleria	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կապպետո ղի Պանտելլերիա o trasformati
IT	Carciofo Brindisino	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարչոֆո Բրինդիզինո
IT	Carciofo di Paestum	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարչոֆո ղի Պեստում

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/327

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարչոֆո Ռոմանեսկո դել Լացիո
IT	Carciofo Spinoso di Sardegna	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարչոֆո Սպինոզո դի Սարդենյա
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարոտե դել Ալտոպիանո դել Ֆուչինո
IT	Carota Novella di Ispica	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կարոտա Նովելլա դի Իսպիկա
IT	Cartoceto	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կարտոչետո
IT	Casatella Trevigiana	DOP	Formaggi	Կասատելլա Տրեվիջիանա
IT	Casciotta d'Urbino	DOP	Formaggi	Կաշոտտա դ'Ուրբինո
IT	Castagna Cuneo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստանյա Կունեո
IT	Castagna del Monte Amiata	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստանյա դել Մոնտե Ամիատա
IT	Castagna di Montella	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստանյա դի Մոնտելլա
IT	Castagna di Vallerano	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստանյա դի Վալլերանո
IT	Castelmagno	DOP	Formaggi	Կաստելմանյո
IT	Chianti Classico	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Չիանտի Կլասիկո
IT	Ciauscolo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չիաուսկոլո
IT	Cilento	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Չիլենտո
IT	Ciliegia dell'Etna	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիլիեջա դել Էտնա
IT	Ciliegia di Marostica	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիլիեջա դի Մարոստիկա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Ciliegia di Vignola	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիլիբջա դի Վինյոլա
IT	Cinta Senese	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Չինտա Սենեզե
IT	Cipolla bianca di Margherita	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիպոլլա բյանկա դի Մարգերիտա
IT	Cipolla Rossa di Tropea — Calabria	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիպոլլա Ռոսա դի Տրոպեա Կալաբրիա
IT	Cipollotto Nocerino	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիպոլլոտտո Նոչերինո
IT	Clementine del Golfo di Taranto	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վլեմենտինե դել Գոլֆո դի Տարանտո
IT	Clementine di Calabria	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վլեմենտինե դի Կալաբրիա
IT	Collina di Brindisi	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլլինա դի Բրինդիզի
IT	Colline Pontine	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլլինե Պոնտինե
IT	Colline di Romagna	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլլինե դի Ռոմանյա
IT	Colline Salernitane	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլլինե Սալերնիտանե
IT	Colline Teatine	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Կոլլինե Տեատինե
IT	Coppa di Parma	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կոպպա դի Պարմա
IT	Coppa Piacentina	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կոպպա Պիասենտինա
IT	Coppia ferrarese	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կոպպիա Ֆերարեզե
IT	Cotechino Modena	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կոտեկինո Մոդենա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/329

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Cozza di Scardovari	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Կոցցալի Սկարդովարի
IT	Crudo di Cuneo	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրուդոն դի Կունեո
IT	Culatello di Zibello	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կուլատելլոն դի Չիբելլո
IT	Dauno	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Դաունո
IT	Fagioli Bianchi di Rotonda	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլի Բիանկի դի Ռոտոնդա
IT	Fagiolo Cannellino di Atina	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլո Կանելլինոն դի Ատինա
IT	Fagiolo Cuneo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլո Կունեո
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլո դի Լամոն դելլա Վալլատա Բելլունեզե
IT	Fagiolo di Sarconi	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլո դի Սարկոնի
IT	Fagiolo di Sorana	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաջոլո դի Սորանա
IT	Farina di castagne della Lunigiana	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարինա դի կաստանյե դելլա Լունիջիանա
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարինա դի Նեչչիո դելլա Գարֆաջանա
IT	Farro della Garfagnana	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարո դելլա Գարֆաջանա
IT	Farro di Monteleone di Spoleto	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆարո դի Մոնտելեոնե դի Սպոլետո
IT	Fichi di Cosenza	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիկի դի Կոզենցա
IT	Fico Bianco del Cilento	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիկո Բյանկո դել Չիլենտո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Ficodindia dell'Etna	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիկոդինդիա դել Էտնա
IT	Ficodindia di San Cono	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆիկոդինդիա դի Սան Կոնո
IT	Finocchiona	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ֆինոկկիոնա
IT	Fiore Sardo	DOP	Formaggi	Ֆիորե Սարդո
IT	Focaccia di Recco col formaggio	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ֆոկաչա դի Ռեկո կոլ Ֆորմաջո
IT	Fontina	DOP	Formaggi	Ֆոնտինա
IT	Formaggella del Luinese	DOP	Formaggi	Ֆորմաջելլա դել Լուինեզե
IT	Formaggio di Fossa di Sogliano	DOP	Formaggi	Ֆորմաջոն դի Ֆոսսա դի Սոլյանո
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	DOP	Formaggi	Ֆորմաի դե Մուտ դել Ալտա Վալլե Բրեմբանա
IT	Fungo di Borgotaro	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆունգո դի Բորգոտարո
IT	Garda	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Գարդա
IT	Gorgonzola	DOP	Formaggi	Գորգոնձոլա
IT	Grana Padano	DOP	Formaggi	Գրանա Պադանո
IT	Insalata di Lusia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ինսալատա դի Լուզիա
IT	Irpinia — Colline dell'Ufita	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Իրպինիա — Կոլլինե դել Ուֆիտա
IT	Kiwi Latina	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կիուի Լատինա
IT	La Bella della Daunia	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լա Բելլա Դելլա Դաունիա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/331

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Laghi Lombardi	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լագի Լոմբարդի
IT	Lameria	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լամերիա
IT	Lardo di Colonnata	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լարդո դի Կոլոննատա
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լենտիլքիա դի Կաստելլուչչո դի Նորցա
IT	Limone Costa d'Amalfi	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե Կոստա դ'Ամալֆի
IT	Limone di Rocca Imperiale	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե դի Ռոկկա Իմպերիալե
IT	Limone di Siracusa	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե դի Սիրակուզա
IT	Limone di Sorrento	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե դի Սորենտո
IT	Limone Femminello del Gargano	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե Ֆեմմինելլո դել Գարգանո
IT	Limone Interdonato Messina	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լիմոնե Ինտերոնատո Մեսսինա
IT	Liquirizia di Calabria	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Լիկուիրիչիա դի Կալաբրիա
IT	Lucca	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լուկկա
IT	Maccheroncini di Campofilone	IGP	Pasta	Մակկերոնչինի դի Կամպոֆիլոնե
IT	Marrone del Mugello	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մառոնե դել Մուջելլո
IT	Marrone della Valle di Susa	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մառոնե դելլա Վալե դի Մուզա
IT	Marrone di Caprese Michelangelo	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մառոնե դի Կապրեզե Միկելանջելո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Marrone di Castel del Rio	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարոննե դի Կաստել դել Ռիո
IT	Marrone di Combai	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարոննե դի Բոմբայ
IT	Marrone di Roccadaspide	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարոննե դի Ռոկկադասպիդե
IT	Marrone di San Zeno	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարոննե դի Սան Զենո
IT	Marroni del Monfenera	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարոննի դել Մոնֆեներա
IT	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելա Ալտո Ադիջե, Մուդտիրոլեր Աաֆել
IT	Mela di Valtellina	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելա դի Վալտելլինա
IT	Mela Rossa Cuneo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելա Ռոսա Կունեո
IT	Mela Val di Non	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելա Վալ դի Նոն
IT	Melannurca Campana	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելաննուրկա Կամպանա
IT	Melanzana Rossa di Rotonda	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելանցանա Ռոսա դի Ռոտոնդա
IT	Melone Mantovano	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոնե Մանտովանո
IT	Miele della Lunigiana	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Միելե դելլա Լունիջանա
IT	Miele delle Dolomiti Bellunesi	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Միելե դելլե Դոլոմիտի Բելլունեզի
IT	Miele Varesino	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Միելե Վարեզինո

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/333

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Molise	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոլիզե
IT	Montasio	DOP	Formaggi	Մոնտասիո
IT	Monte Etna	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոնտե Էտնա
IT	Monte Veronese	DOP	Formaggi	Մոնտե Վերոնեզե
IT	Monti Iblei	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոնտի Իբլեի
IT	Mortadella Bologna	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մորտադելլա Բոլոնյա
IT	Mortadella di Prato	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մորտադելլա դի Պրատո
IT	Mozzarella di Bufala Campana	DOP	Formaggi	Մոցարելլա դի Բուֆալա Կամպանա
IT	Murazzano	DOP	Formaggi	Մուրաջանո
IT	Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նոչյուլա դել Պիեմոնտե, Նոչյուլա Պիեմոնտե
IT	Nocciola di Giffoni	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նոչյուլա դի Զիֆոնի
IT	Nocciola Romana	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նոչյուլա Ռոմանա
IT	Nocellara del Belice	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նոչելլարա դել Բելիչե
IT	Nostrano Valtrompia	DOP	Formaggi	Նոստրանո Վալտրոմպիա
IT	Oliva Ascolana del Piceno	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օլիվա Ասկոլանա դել Պիչենո
IT	Pagnotta dei Dittaino	DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանյոտա դել Դիտտայնո
IT	Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պամպապատո դի Ֆերոառա/ Պամպիպատո դի Ֆերոառա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Pancetta di Calabria	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պանչետոսսա դի Կալաբրիա
IT	Pancetta Piacentina	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պանցետոսսա Պիասենտինա
IT	Pane casareccio di Genzano	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանե կազարեչչո դի Ջենցանո
IT	Pane di Altamura	DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանե դի Ալտամուրա
IT	Pane di Matera	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանե դի Մատերա
IT	Pane Toscano	DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանե Տոսկանո
IT	Panforte di Siena	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պանֆորտե դի Սիենա
IT	Parmigiano Reggiano	DOP	Formaggi	Պարմիջանո Ռիջջանո
IT	Pasta di Gragnano	IGP	Pasta	Պաստա դի Գրանյանո
IT	Patata dell'Alto Viterbese	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատակա դել Ալտո Վիտերբեզե
IT	Patata della Sila	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատաստա դելլա Սիլա
IT	Patata di Bologna	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատաստա դի Բոլոնյա
IT	Patata novella di Galatina	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատաստա նովելլա դի Գալատինա
IT	Patata Rossa di Colfiorito	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատաստա Ռոսսա դի Կոլֆիորիտո
IT	Pecorino Crotonese	DOP	Formaggi	Պեկորինո Կրոտոնեզե
IT	Pecorino delle Balze Volterrane	DOP	Formaggi	Պեկորինո դելլե Բալզե Վոլտերանե
IT	Pecorino di Filiano	DOP	Formaggi	Պեկորինո դի Ֆիլիանո

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/335

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Pecorino di Picinisco	DOP	Formaggi	Պեկորին դի Պիչինիսկո
IT	Pecorino Romano	DOP	Formaggi	Պեկորին Ռոմանո
IT	Pecorino Sardo	DOP	Formaggi	Պեկորին Սարդո
IT	Pecorino Siciliano	DOP	Formaggi	Պեկորին Սիչիլիանո
IT	Pecorino Toscano	DOP	Formaggi	Պեկորին Տոսկանո
IT	Penisola Sorrentina	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պենիզոլա Սորրենտինա
IT	Peperone di Pontecorvo	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեպերոնե դի Պոնտեկորվո
IT	Peperone di Senise	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեպերոնե դի Սենիզե
IT	Pera dell'Emilia Romagna	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերա դել Էմիլիա Ռոմանյա
IT	Pera mantovana	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերա մանտովանա
IT	Pesca di Leonforte	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեսկա դի Լեոնֆորտե
IT	Pesca di Verona	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեսկա դի Վերոնա
IT	Pesca e Nettarina di Romagna	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեսկա և Նետտարինա դի Ռոմանյա
IT	Pescabivona	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեսկաբիվոնա
IT	Piacentinu Ennese	DOP	Formaggi	Պիաչենտինո Էննեզե
IT	Piadina Romagnola / Piada Romagnola	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պիադինա Ռոմանյոլա/ Պիադա Ռոմանյոլա
IT	Piave	DOP	Formaggi	Պիավե
IT	Pistacchio verde di Bronte	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիստապպիո վերդե դի Բրոնտե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Pomodoro del Piennolo del Vesuvio	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմոդորինո դել Պիեննոլո դել Վեզուվիո
IT	Pomodoro di Pachino	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմոդորո դի Պակինո
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պոմոդորո Ս. Մարզանո դել Ագրո Սարնեզե Նոչերինո
IT	Porchetta di Ariccia	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պորկետտա դի Արիչչա
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պրետուզիանո դելլե Կոլլինե Տերամանե
IT	Prosciutto Amatriciano	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո Ամատրիչանո
IT	Prosciutto di Carpegna	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Կարպենյա
IT	Prosciutto di Modena	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Մոդենա
IT	Prosciutto di Norcia	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Նորչա
IT	Prosciutto di Parma	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Պարմա
IT	Prosciutto di S. Daniele	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Ս. Դանիելե
IT	Prosciutto di Sauris	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո դի Սաուրիս
IT	Prosciutto Toscano	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո Տոսկանո
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրոշուտտո Վենիսո Բերիկո-Էուգանեո
IT	Provolone del Monaco	DOP	Formaggi	Պրովոլոնե դել Մոնակո
IT	Provolone Valpadana	DOP	Formaggi	Պրովոլոնե Վալպադանա
IT	Puzzone di Moena / Spretz Tzaori	DOP	Formaggi	Պուցոնե դի Մոենա/ Սպրեզ Ծաորի

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/337

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Quartirollo Lombardo	DOP	Formaggi	Գուարտիոուպո Լոմբարդո
IT	Radicchio di Chioggia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռադիկկիո դի Կիոջջա
IT	Radicchio di Verona	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռադիկկիո դի Վերոնա
IT	Radicchio Rosso di Treviso	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռադիկկիո Ռոսո դի Տրեվիզո
IT	Radicchio Variegato di Castel-franco	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռադիկկիո Վարեգատո դի Կաստալֆրանկո
IT	Ragusano	DOP	Formaggi	Ռագուզանո
IT	Raschera	DOP	Formaggi	Ռասկերա
IT	Ricciarelli di Siena	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ռիչչառելլի դի Սիենա
IT	Ricotta di Bufala Campana	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Ռիկոտտա դի Բուֆալա Կամպանա
IT	Ricotta Romana	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Ռիկոտտա Ռոմանա
IT	Riso del Delta del Po	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռիզո դել Դելտա դել Պո
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռիզո դի Բարաջջա Բիելլեզե է Վերչելլեզե
IT	Riso Nano Vialone Veronese	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ռիզո Նանո Վիալոնե Վերոնեզե
IT	Riviera Ligure	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ռիվիերա Լիգուրե
IT	Robiola di Roccaverano	DOP	Formaggi	Ռոբիոլա դի Ռոկկավերանո
IT	Sabina	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սաբինա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Salama da sugo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամա դա սուգո
IT	Salame Brianza	DOF	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Բրիանցա
IT	Salame Cremona	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Կոեմոնա
IT	Salame di Varzi	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե դի Վառցի
IT	Salame d'oca di Mortara	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե դ'օքա դի Մորտարա
IT	Salame Felino	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Ֆելինո
IT	Salame Piacentino	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Պիաչենտինո
IT	Salame Piemonte	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Պիեմոնտե
IT	Salame S. Angelo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամե Սան Անջելո
IT	Salamini italiani alla cacciatora	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալամինի իտալիանի ալա կաչատորա
IT	Sale Marino di Trapani	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Մալե Մարինո դի Տրապանի
IT	Salmerino del Trentino	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մալմերինո դել Տրենտինո
IT	Salsiccia di Calabria	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալսիչչա դի Կալաբրիա
IT	Salva Cremasco	DOP	Formaggi	Մալվա Կոեմասկո
IT	Sardegna	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մառդենյա
IT	Scalogni di Romagna	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սկալոնյո դի Ռոմանյա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/339

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Sedano Bianco di Spertlonga	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սեդանո Բիանկո դի Սպերտլոնգա
IT	Seggiano	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սեջջանո
IT	Silter	DOP	Formaggi	Սիլտեր
IT	Soppressata di Calabria	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սոպրեսատա դի Կալաբրիա
IT	Sopressa Vicentina	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սոպրեսա Վիչենտինա
IT	Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սպեկ Ալտո Ադիջե/ Սուդտիրոլեր Մարկենսպեկ/ Սուդտիրոլեր Սպեկ
IT	Spessa delle Giudicarie	DOP	Formaggi	Սպեսա դելլե Զուդիկարիե
IT	Squacquerone di Romagna	DOP	Formaggi	Սքուակրոներոնե դի Ռոմանյա
IT	Stelvio; Stilsfer	DOP	Formaggi	Ստելվիո, Ստիլֆսեր
IT	Strachitunt	DOP	Formaggi	Ստրակիտունտ
IT	Susina di Dro	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սուզինա դի Դրո
IT	Taleggio	DOP	Formaggi	Տալեջջո
IT	Tergeste	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերջեստե
IT	Terra di Bari	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերա դի Բարի
IT	Terra d'Otranto	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերա դ'Օտրանտո
IT	Terre Aurunche	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերե Աուրունկե
IT	Terre di Siena	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերե դի Սյենա
IT	Terre Tarentine	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տերե Տարենտինե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Tinca Gobba Dorata del Pinalto di Poirino	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Տինկա Գոբբա Դորատա դել Պինալտո դի Պոիրինո
IT	Toma Piemontese	DOP	Formaggi	Տոմա Պիեմոնտեզե
IT	Torrone di Bagnara	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Տորոնե դի Բաճնարա
IT	Toscano	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տոսկանո
IT	Trote del Trentino	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Տրոտե դել Տրենտինո
IT	Tuscia	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Տուշկա
IT	Umbria	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ումբրիա
IT	Uva da tavola di Canicattì	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ուվա դա տավոլա դի Կանիկատտի
IT	Uva da tavola di Mazzarone	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ուվա դա տավոլա դի Մաձարոնե
IT	Uva di Puglia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ուվա դի Պուլիա
IT	Val di Mazara	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վալ դի Մազարո
IT	Valdemone	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վալդեմոնե
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Վալլե դ'Աոստա Լարդ դ'Առնադ/Վալլե դ'Աոստե Լարդ դ'Առնադ
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	DOP	Formaggi	Վալլե դ'Աոստա Ֆրոմաձո
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Վալլե դ'Աոստա Յամբոն դե Բոսսե
IT	Valle del Belice	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վելլե Բելիչե

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/341

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Valli Trapanesi	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վալլի Տրապանեզի
IT	Valtellina Casera	DOP	Formaggi	Վալտելլինա Կասերա
IT	Vastedda della valle del Belice	DOP	Formaggi	Վաստեդդա դելլա վալլե դել Բելիչչե
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վենետո Վալպոլիչելլա, Վենետո Էուգանեների և Բերիչի, Վենետո դել Գրապա
IT	Vitellone bianco dell'Appennino centrale	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վիտելլոնոլ բլանկո դել Ապպենինո շենտրալե
IT	Vulture	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Վուլտուրե
IT	Zafferano dell'Aquila	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Չաֆֆերանո դել Աքուիլա
IT	Zafferano di San Gimignano	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Չաֆֆերանո դի Սան Զիմինյանո
IT	Zafferano di Sardegna	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Չաֆֆերանո դի Սարդինյա
IT	Zampone Modena	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չամպոնե Մոդենա
LV	Carnikavas nēgi	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ցարնիկավաս նեգի
LV	Latvijas lielie pelēkie zirņi	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լատվիյաս լիելիե պելեկիե զիռնի
LT	Daujėnų naminė duona	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Դաույենի նամինե դուոնա
LT	Lietuviškas varškės sūris	IGP	Formaggi	Լիետուվիշկաս վարշկես սուրիս
LT	Liliputas	IGP	Formaggi	Լիլիպուտաս
LT	Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyzny / Łódzkie szczyzny	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մեյնու/Լազդիյու կրաստո մեդուս/ Միոդ զ Սեյնեժչչինի/ Լոդձիեշչչինի

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
LT	Staklišės	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Մտակլիշկես
LU	Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	DOP	Olí e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Քեր թող — Մարք Նասիոնալ դյու Գրոն-Դյուշե դը Լյուքսամբուր
LU	Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Միել — Մարքը նասիոնալ դյու Գրոն-Դյուշե դը Լյուքսամբուր
LU	Saisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մալեգոն ֆյումե, մարքը նասիոնալ գրոն-դյուշե դը Լյուքսամբուր
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վիյանդ դե պոր, մարք նասիոնալ գրոն-դյուշե դը Լյուքսամբուր
NL	Boeren-Leidse met sleutels	DOP	Formaggi	Բորեն-Լայդշը մեթ շլեուֆելս
NL	Brabantse Wal asperges	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բրաբանցե Վալ ասպեռժես
NL	De Meerlander	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Դե Մեերլանդեր
NL	Edam Holland	IGP	Formaggi	Էդամ Հոլանդ
NL	Gouda Holland	IGP	Formaggi	Խաուդա Հոլանդ
NL	Hollandse geitenkaas	IGP	Formaggi	Հոլանդսը իայտենկաս
NL	Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnkaas	DOP	Formaggi	Կանտերկաս, Կանտերնախեկկաս, Կանտերկոմայնրկաս
NL	Noord-Hollandse Edammer	DOP	Formaggi	Նորդ-Հոլանդսե Էդամեր
NL	Noord-Hollandse Gouda	DOP	Formaggi	Նորդ-Հոլանդսե Խաուդա
NL	Opperdoezer Ronde	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Օպերդուզեր Բոնդե
NL	Westlandse druif	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վեստլանդսե դրայֆ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PL	Andruty kaliskie	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Անդրուտի կալիսկիի
PL	Bryndza Podhalańska	DOP	Formaggi	Բրինձա Պոդհալայնյակա
PL	Cebularz lubelski	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Սերուլաշ լուբլիսկի
PL	Chleb prądnicki	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Խլեբ պրոդնիցկի
PL	Fasola korczyńska	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆասուլա կոռչինյակա
PL	Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆասուլա Փյենկնի Յաշ գ Դոլինի Դունայցա/ Ֆասուլա գ Դոլինի Դունայցա
PL	Fasola Wrzawska	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆասուլա Վժավսկա
PL	Jabłka grójeckie	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Յարուկա գրոյեցկի
PL	Jabłka łuckie	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Յարուկա լուկցկի
PL	Jagnięcina podhalańska	IGP	Carni fresche (e fragole)	Յագկենյինա պոդհալայնյակա
PL	Karp zatorski	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Կարպ զատորսկի
PL	Kiełbasa lisecka	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կիևուբասա լիշեցկա
PL	Kołocz śląski/kołacz śląski	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Կոուոչ շլոնսկի/կոուաչ շլոնսկի
PL	Miód drahimski	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյուդ դրահիմսկի
PL	Miód kurpiowski	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյուդ կուրպիովսկի

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյուր վժռամյի գ Բորուվ Ղոլնշլոնսկիյս
PL	Obwarzanek krakowski	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Օբվաժանեկ կրակովսկի
PL	Oscypek	DOP	Formaggi	Օսցիպեկ
PL	Podkarpacki miód spadziowy	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Պոդկարպասկի մյուր սպաջովի
PL	Redykolka	DOP	Formaggi	Ռեդիկոլկա
PL	Rogal świętomarciński	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ռոգալ շվեյնտոմարշինյսկի
PL	Ser koryciński swojski	IGP	Formaggi	Սեր կորչինյսկի սվոյսկի
PL	Śliwka szydłowska	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Շլիվկա շիդուովսկա
PL	Suska sechłońska	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սուսկա սեխլոնյսկա
PL	Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Տրուսկավկա կաշուբսկա լուբ Կաշեբսկո մալենա
PL	Wielkopolski ser smażony	IGP	Formaggi	Վյեկոպոլսկի սեր սմաժոնի
PL	Wiśnia nadwiślanka	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վիշնյա նավիշլանկա
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ալեյրա ր Բարոզո Մոնտալեգրե
PT	Alheira de Mirandela	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ալեյրա դե Միրանդելա
PT	Alheira de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ալեյրա դե Վինյաիս
PT	Ameixa d'Elvas	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ամեյշա դ'ելվաս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Amêndoa Douro	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ամենդոա Դուրո
PT	Ananás dos Açores / São Miguel	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Անանաս դոս Ասորես/Սաո Միգել
PT	Anona da Madeira	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Անոնա դա Մադեյրա
PT	Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արոզ Կարոլինո դազ Լեզիրիյաս Ռիբատեժանաս
PT	Arroz Carolino do Baixo Mondego	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արոզ Կարոլինո դո Բալշո Մոնդեգո
PT	Azeite de Moura	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտե դե Մուրա
PT	Azeite de Trás-os-Montes	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտե դե Տրաս-ոս-Մոնտես
PT	Azeite do Alentejo Interior	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտե դո Ալենտեժո Ինտերիոր
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտե դա Բեյրա Ինտերիոր (Ազեյտե դա Բեյրա Ալտա, Ազեյտե դա Բեյրա Բալշա)
PT	Azeites do Norte Alentejano	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտես դո Նորտե Ալենտեժանո
PT	Azeites do Ribatejo	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ազեյտես դո Ռիբատեժո
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ազեյտոնա դե կոնսերվա Նեգրինյա դե Ֆրեյշո
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ազեյտոնաս դե կոնսերվա դե Էլվաս Ի Կամպո Մայոր
PT	Batata de Trás-os-Montes	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բատատա դե Տրաս-ոս-Մոնտես
PT	Batata doce de Aljezur	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բատատա դոսի դե Ալժեզուր
PT	Borrego da Beira	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո դա Բեյրա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո դե Մոնտեմոր-ո-Նովո
PT	Borrego do Baixo Alentejo	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո դո Բայջո Ալենտեժո
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո դո Նորդեստե Ալենտեժանո
PT	Borrego Serra da Estrela	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո Սերա դա Էստրելա
PT	Borrego Terrincho	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Բորեգո Տերինչո
PT	Butelo de Vinhais; Buche de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բուտելո դե Վինյայս, Բուչո դե Վինյայս, Շուրիսո դե Օսոս դե Վինյայս
PT	Cabrito da Beira	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո դա Բեյրա
PT	Cabrito da Gralheira	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո դա Գրալեյրա
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո դաս Տերաս Ալտաս դո Մինյո
PT	Cabrito de Barroso	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո դե Բարոզո
PT	Cabrito do Alentejo	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո դո Ալենտեժո
PT	Cabrito Transmontano	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կաբրիտո Տրանսմոնտանո
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կաշոլեյրա Բրանկա դե Պորտալեգրե
PT	Capão de Freamunde	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կապաո դե Ֆրեամունդե
PT	Carnalentejana	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնալենտեժանա
PT	Carne Arouquesa	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Արոուկեզա
PT	Carne Barrosã	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնի Բարոզա
PT	Carne Cachena da Peneda	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Կաշենա դա Պենեդա
PT	Carne da Charneca	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե դա Շարնեկա
PT	Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե դե Բիզարո Տրանսմոնտանո, Կարնե դե Պորկո Տրանսմոնտանո

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/347

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե ջ Բովինո Կրուզադո դոս Լամեյրոս դո Բարոզո
PT	Carne de Bravo do Ribatejo	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե դե Բրավո դո Րիբատեժո
PT	Carne de Porco Alentejano	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե դե Պոռկո Ալենտեժանո
PT	Carne dos Açores	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե դոզ Ասորես
PT	Carne Marinhosa	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Մարինյոսա
PT	Carne Maronesa	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Մարոնեզա
PT	Carne Mertolenga	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Մերտոլենգա
PT	Carne Mirandesa	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կարնե Միրանդեզա
PT	Castanha da Padrela	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստենյա դա Պադրելա
PT	Castanha da Terra Fria	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստենյա դա Տերա Ֆրիա
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստենյա դոս Սոտոս դա Լապա
PT	Castanha Marvão-Portalegre	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստենյո Մարվաո-Պորտալեգրե
PT	Cereja da Cova da Beira	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սերեժա դա Կովա դա Բեյրա
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սերեժա դե Սոն Ջուլիաո-Պորտալեգրե
PT	Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շուրիսա դե Կարնի դե Բարոզո-Մոնտալեգրի
PT	Chouriça de Carne de Melgaço	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շուրիսա դե Կարնի ջե Մելգասո
PT	Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շուրիսա դե Կարնի ջե Վինյայս, Լինգուիսա դե Վինյայս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Chouriça de sangue de Melgaço	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսա ջե սենգե ջե Մելգասո
PT	Chouriça Doce de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսա Դոսե դե Վինյայս
PT	Chouriço Azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսո Ազեդո դե Վինյայս, Ազեդո դե Վինյայս, Շոուրիսո ջե Պաո ջե Վինյայս
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսա դե Աբոբորա դե Բարոզու-Մունտալեգրի
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսո դե կարնե ջե Էստրեմոզ և Բորբա
PT	Chouriço de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսո դե Պորտալեգրե
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսո գոսսո ջե Էստրեմոզ և Բորբա
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շոուրիսո մուրո դե Պորտալեգրե
PT	Citrinos do Algarve	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Միսորինոս դո Ալգարվե
PT	Cordeiro Mirandês / Canhão Mirandês	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդեյրո Միրանդես/ Կանյոնո Միրանդես
PT	Cordeiro Bragançano	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդեյրո Բրագանսանո
PT	Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդեյրո դե Բարոզո, Անո դե Բարոզո, Կորդեյրո դե լեյտե դե Բարոզո
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ֆարինեյրա դե Էստրեմոզ և Բորբա
PT	Farinheira de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ֆարինեյրա դե Պորտալեգրե
PT	Linguiça de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լինգուիսա դե Պորտալեգրե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լինգուիսա դո Բալշո Ալենտեժո, Շուրիսո դե կարնե դո Բալշո Ալենտեժո
PT	Lombo Branco de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լոմբո Բրենկո դե Պորտալեգրե
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լոմբո Էնգիտադո դե Պորտալեգրե
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա Բռավո դե Էսմոլֆե
PT	Maçã da Beira Alta	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա դե Բեյրա Ալտա
PT	Maçã da Cova da Beira	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա դա Կովա դե Բեյրա
PT	Maçã de Alcobaça	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա դե Ալկոբասա
PT	Maçã de Portalegre	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա դե Պորտալեգրե
PT	Maçã Riscadinha de Palmela	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մասա Ռիսկադինյա դե Պալմելա
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մարակուժա դոզ Ասորիս/Ս. Միգել
PT	Mel da Serra da Lousã	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դա Սերա դա Լուսա
PT	Mel da Serra de Monchique	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դա Տերա դե Մոնշիկե
PT	Mel da Terra Quente	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դա Տերա Կենտե
PT	Mel das Terras Altas do Minho	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դաս Տերաս Ալտաս դո Մինյո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Mel de Barroso	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դե Բարոզո
PT	Mel do Alentejo	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դո Ալենտեժո
PT	Mel do Parque de Montezinho	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դո Պարկե դե Մոնտեզինյո
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դո Ռիբադեժու Նորչե (Մերա դ'Աիր, Աբուֆեյրա դե Կաստելո դե Բոդե, Բայրո, Ալտո Նաբաո)
PT	Mel dos Açores	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մել դուզ Ասորես
PT	Melão de Santa Maria — Açores	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոա դե Սանտա Մարիա — Ասորես
PT	Morcela de Assar de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մորսելա դե Ասար դե Պորտալեգրե
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մորսելա դե Կոզեր դե Պորտալեգրե
PT	Morcela de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մորսելա դե Էստրեմոզ Է Բորբա
PT	Ovos Moles de Aveiro	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Օվոս Մոլես դե Ավեյրո
PT	Paia de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պայա դե Էստրեմոզ Է Բորբա
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պայա դե Լոմբո դե Էստրեմոզ Է Բորբա
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պայա դե Տոուսինո դե Էստրեմոզ Է Բորբա
PT	Painho de Portalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պաինյո դե Պորտալեգրե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Paio de Beja	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պայո դե Բեյա
PT	Pastel de Chaves	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պաստել դե Շավես
PT	Pastel de Tentúgal	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պաստել դե Տենտուգալ
PT	Pêra Rocha do Oeste	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերա Ռոչա դո Օեստե
PT	Pêssego da Cova da Beira	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեսեգո դա Կովա դա Բեյրա
PT	Presunto de Barrancos	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Բարանկոս
PT	Presunto de Barroso	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Բարոզո
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Կամպ Մայոր ի Էլվաս, Պալետա դե Կամպ Մայոր ի Էլվաս
PT	Presunto de Melgaço	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Մելգասո
PT	Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Մանտանա դա Սերա, Պալետա դե Մանտանա դա Սերա,
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դե Վինյայս / Պրեզունտո Բիզարո դե Վինյայս
PT	Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեզունտո դո Ալենտեժո, Պալետա դո Ալենտեժո
PT	Queijo de Azeitão	DOP	Formaggi	Կեյժո դե Ազեյտաու
PT	Queijo de Cabra Transmontano/ Queijo de Cabra Transmontano Velho	DOP	Formaggi	Կեյժո դե Կաբրա Տրանսմոնտանո/ Կեյժո դե Կաբրա Տրանսմոնտանո Վեյու
PT	Queijo de Évora	DOP	Formaggi	Կեյժո դե Էվորա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Queijo de Nisa	DOP	Formaggi	Կեյժո դե Նիզա
PT	Queijo do Pico	DOP	Formaggi	Կեյժո դո Պիկո
PT	Queijo mestiço de Tolosa	IGP	Formaggi	Կեյժո Մեստիսո դե Տոլոզա
PT	Queijo Rabaçal	DOP	Formaggi	Կեյժո Ռաբասալ
PT	Queijo S. Jorge	DOP	Formaggi	Կեյժո Ս. Ժորժե
PT	Queijo Serpa	DOP	Formaggi	Կեյժո Սերպա
PT	Queijo Serra da Estrela	DOP	Formaggi	Կեյժո Սերա դա Էստրելա
PT	Queijo Terrincho	DOP	Formaggi	Կեյժո Տերինչո
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	DOP	Formaggi	Կեյժոս դա Բեյրա Բայշա (Կեյժո դե Կաստելու Բրանկու, Կեյժո Ամարելու դա Բեյրա Բայշա, Կեյժո Պիկանտե դա Բեյրա Բայշա)
PT	Requeijão da Beira Baixa	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Ռեկեյժաո դա Բեյրա Բայշա
PT	Requeijão Serra da Estrela	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Ռեկեյժաո Սերա դա Էստրելա
PT	Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սալ դե Տավիրա/ Ֆլոր դե Սալ դե Տավիրա
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սալպիքսո դե Բարոզո-Մոնտալեգրե
PT	Salpicão de Melgaço	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սալպիքսո դե Մելգասո
PT	Salpicão de Vinhais	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սալպիքսո դե Վինյայս
PT	Sanguieira de Barroso-Montalegre	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սանգեյրա դե Բարոզո-Մոնտալեգրե
PT	Travisa da Beira Baixa	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Տրավիսա դա Բեյրա Բայշա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/353

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Vitela de Lafões	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վիտելա դե Լաֆոնես
RO	Magiun de prune Topoloveni	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մաջուն դե պրունե Տոպոլովենի
RO	Salam de Sibiu	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սալամ դե Սիբիու
RO	Telemea de Ibănești	DOP	Formaggi	Տելեմեա դե Իբանեստի
SK	Klenovecký syrec	IGP	Formaggi	Կլենովեցկի Սիլոց
SK	Oravský korbáčik	IGP	Formaggi	Օրավսկի կորբաչիկ
SK	Paprika Žitava/Žitavská paprika	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պապրիկա Ճիտավա/Ճիտավսկա պապրիկա
SK	Skalický trdelník	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Սկալիցկի տողելնիկ
SK	Slovenská bryndza	IGP	Formaggi	Սլովենսկա բրինձա
SK	Slovenská parenica	IGP	Formaggi	Սլովենսկա պարենիցա
SK	Slovenský oštiepok	IGP	Formaggi	Սլովենսկի օշտիպոկ
SK	Tekovský salámový syr	IGP	Formaggi	Տյեկովսկի սալամովի սիր
SK	Zázrivské vojky	IGP	Formaggi	Ջազրիվսկե վոյկի
SK	Zázrivský korbáčik	IGP	Formaggi	Ջազրիվսկի կորբաչիկ
SI	Bovški sir	DOP	Formaggi	Բովշկի սիր
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էկստրա դեվիշկո օլյչնո օլյե սլովենսկե իստոնե
SI	Kočevski gozdni med	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Կոչեվսկի գոզդնի մեդ
SI	Kranjska klobasa	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրանսկա կլոբասա
SI	Kraška panceta	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրաշկա պանցետա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
SI	Kraški med	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Կրաշկի մեղ
SI	Kraški pršut	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրաշկի պրշուտ
SI	Kraški zašink	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Կրաշկի զաշինկ
SI	Mohant	DOP	Formaggi	Մոխանտ
SI	Nanoški sir	DOP	Formaggi	Նանոշկի սիր
SI	Piranska sol	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պիրանսկա սոլ
SI	Prekmurska Šunka	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրեկմուրսկա Շունկա
SI	Prleška tünka	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Պրլեշկա տյունկա
SI	Ptujski lük	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պտույսկի լյուկ
SI	Šebreljski želodec	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Շեբրելյսկի ժելոդեց
SI	Slovenski med	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Սլովենսկի մեղ
SI	Štajersko prekmursko bučno olje	IGP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Շտայերսկո պրեկմուրսկո բուչնո օլյե
SI	Tolminc	DOP	Formaggi	Տոլմինց
SI	Zgornjesavinjski želodec	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Զգորնյեսավինյսկի ժելոդեց
ES	Aceite Campo de Calatrava	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե Կամպո դե Կալատրավա
ES	Aceite Campo de Montiel	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե Կամպո դե Մոնտիել

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/355

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Aceite de La Alcarria	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե լա Ալկարիա
ES	Aceite de la Comunitat Valenciana	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե լա կոմունիտատ Վալենսիանա
ES	Aceite de la Rioja	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե լա Ռիոխա
ES	Aceite de Lucena	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե Լուսենա
ES	Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե Մալորկա, Ասեյտե Մալորկին, Օլի դե Մալորկա, Օլի մալորկին
ES	Aceite de Navarra	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե Նավարա
ES	Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե Տերա Ալտա, Օլի դե Տերա Ալտա
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դե Բայջ Էբրե-Մոնցիա, Օլի դել Բայջ Էբրե-Մոնցիա
ES	Aceite del Bajo Aragón	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե դել Վախո Արադոն
ES	Aceite Montserrat	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե Մոնտեռոսիո
ES	Aceite Sierra del Moncayo	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Ասեյտե Սիերա դել Մոնկայո
ES	Aceituna Aloreña de Málaga	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասեյտունա Ալորենյա դե Մալաղա
ES	Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ասեյտունե դե Մալորկա/ Ասեյտունա Մալորկինա/ Օլիվա դե Մալորկա/ Օլիվա Մալորկինա
ES	Afuega'l Pitu	DOP	Formaggi	Աֆուեղա՛լ Պիտու

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Ajo Morado de Las Pedroñeras	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ախո Մորադո դե լաս Պեդրոնյերաս
ES	Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալկաչոֆա դե Բենիկարո, Կարչոֆա դե Բենիկարո
ES	Alcachofa de Tudela	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալկաչոֆա դե Տուդելա
ES	Alfajor de Medina Sidonia	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ալֆախոր դե Մեդինա Սիդոնյա
ES	Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալմենդրա դե Մալորկա/ Ալմենդրա Մալորկինա/ Ամեղլա դե Մալորկա/ Ամեղլա Մալորկինա
ES	Alubia de La Bãeza-León	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ալուբիա դե Լա Բանյեսա-Լեոն
ES	Antequera	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Անտեկերա
ES	Arroz de Valencia; Arròs de València	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արոզ դե Վալենսիա, Արոս դե Վալենսիա
ES	Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արոզ դել Դելտա դել Էբրո/ Արոս դել Դելտա դե Լ Էբրե
ES	Arzúa-Ulloa	DOP	Formaggi	Արսուա-Ուլյոա
ES	Avellana de Reus	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ավելյանա դե Ռեուս
ES	Azafrán de la Mancha	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Ասաֆրասան դե լա Մանչա
ES	Baena	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Բանենա
ES	Berenjena de Almagro	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բերենխենա դե Ալմագրո
ES	Botillo del Bierzo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Բոտիլո դել Բյերսո
ES	Caballa de Andalucía	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Կարայա դե Անդալուսիա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/357

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Trasitterazione in caratteri armeni
ES	Cabrales	DOP	Formaggi	Վարբալես
ES	Calasparra	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վալասպարա
ES	Calçot de Valls	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Վալսոտ դե Վալս
ES	Carne de Ávila	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վառնե դե Ավիլա
ES	Carne de Cantabria	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վառնե դե Կանտաբրիա
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վառնե դե լա Սիերա դե Գուարրամա
ES	Carne de Morucha de Salamanca	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վառնե դե Մորուչա դե Սալամանկա
ES	Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Վառնե դե Վակունո դել Պաիս Վասկո/Էոսկալ Օկելա
ES	Castaña de Galicia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կաստանյա դե Գալիսիա
ES	Cebolla Fuentes de Ebro	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սերոյա Ֆուենտես դե Էբրո
ES	Cebreiro	DOP	Formaggi	Սեբրեյրո
ES	Cecina de León	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սեսինա դե Լեոն
ES	Cereza del Jerte	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սերեսա դել Խերտե
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սերեսաս դե լա Մոնտանյա դե Ալիկանտե
ES	Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Չիրիմոյա դե լա Կոստա Տրոպիկալ դե Գրանադա-Մալագա
ES	Chorizo de Cantimpalos	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չորիսո դե Կանտիմպալոս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Chorizo Riojano	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չորիսոն Ռիոխանոն
ES	Chosco de Tineo	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Չոսկոն դե Տինեո
ES	Chufa de Valencia	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Չոֆա դե Վալենսիա
ES	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Սիտրիկոս Վալենսիանոս/ Սիտրիկս Վալենսիանս
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կլեմենտինանս դե լաս Տերաս դել Էբրո, Կլեմենտինենս դե լես Տերես դե լ Էբրե
ES	Cochinilla de Canarias	DOP	Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)	Կոչինիլյա դե Կանարիաս
ES	Coliflor de Calahorra	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Կոլիֆլորոն դե Կալաորա
ES	Cordero de Extremadura	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդերոն դե Էքստրեմադուրա
ES	Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդերոն դե Նավարա, Նաֆարոակո Արկումեա
ES	Cordero Manchego	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդերոն Մանչեգո
ES	Cordero Segureño	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Կորդերոն Մեդուրենյո
ES	Dehesa de Extremadura	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Դեհեսա դե Էքստրեմադուրա
ES	Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Էնսաիմադա դե Մալորկա, Էնսաիմադա Մալորկինա
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Էսպարադոն դե Ուետոր-Տախար
ES	Espárrago de Navarra	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Էսպարադոն դե Նավարա
ES	Estepa	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Էստեպա
ES	Faba Asturiana	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաբա Աստուրիանա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/359

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Faba de Lourenzà	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆաբա դե Լոուրենսա
ES	Fesols de Santa Pau	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆեսոս դե Սանտա Պաու
ES	Gamoneu; Gamonedo	DOP	Formaggi	Գամոնու, Գամոնեդո
ES	Garbanzo de Escacena	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գարբանսո դե Էսկասենսա
ES	Garbanzo de Fuentesauco	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գարբանսո դե Ֆուենտեսաուկո
ES	Gata-Hurdes	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Գատա-Ուրդես
ES	Gofio Canario	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գոֆիո Կանարիո
ES	Granada Mollar de Elche/Granada de Elche	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գրանադա Մոլլար դե Էլչե/ Գրանադա դե Էլչե
ES	Grelos de Galicia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գրելոս դե Գալիսիա
ES	Guijuelo	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Գիխուելո
ES	Idiazábal	DOP	Formaggi	Իդիասաբալ
ES	Jamón de Huelva	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Խամոն դե Ուելվա
ES	Jamón de Serón	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Խամոն դե Սերոն
ES	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Խամոն դե Տերուել/ Պալետա դե Տերուել
ES	Jamón de Trevélez	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Խամոն դե Տրևելես
ES	Jijona	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Խիխոնա
ES	Judías de El Barco de Ávila	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Խուդիաս դ Էլ Վարկո դե Ավիլա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Kaki Ribera del Xúquer	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Գակի Ռիբերա դել Շուկեր
ES	Lacón Gallego	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լակոն Գալեգո
ES	Lechazo de Castilla y León	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Լեչասո դե Կաստիլյա ի Լեոն
ES	Lenteja de La Armuña	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լենտեխա դե լա Աումունյա
ES	Lenteja de Tierra de Campos	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Լենտեխա դե Տիերա դե Կամպոս
ES	Les Garrigues	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Լես Գարիգես
ES	Los Pedroches	DOP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Լոս Պեդրոչես
ES	Mahón-Menorca	DOP	Formaggi	Մանոն-Մենորկա
ES	Mantecadas de Astorga	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Մանտեկադաս դե Աստորգա
ES	Mantecados de Estepa	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Մանտեկադոս դե Էստեպա
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մանտեկիյա դե լ'Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա, Մանտեգա դե լ'Ալտ Ուրժել ի լա Սերդանյա
ES	Mantequilla de Soria	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մանտեկիյա դե Սորիա
ES	Manzana de Girona; Poma de Girona	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մանցանա դե Խիրոնա, Պոմա դե Խիրոնա
ES	Manzana Reineta del Bierzo	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մանսանա Ռեյնետա դել Բյերսո
ES	Mazapán de Toledo	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Մասապան դե Տոլեդո
ES	Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մեյլյոն դե Գալիսիա, Մեքիլյոն դե Գալիսիա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Melocotón de Calanda	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոկոտոն դե Կալանդա
ES	Melón de la Mancha	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոն դե լա Մանչա
ES	Melón de Torre Pacheco-Murcia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մելոն դե Տորե Պաչեկո Մուրսիա
ES	Melva de Andalucía	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մելվա դե Անդալուսիա
ES	Miel de Galicia; Mel de Galicia	IGP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Միել դե Գալիսիա, Մել դե Գալիսիա
ES	Miel de Granada	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դե Գրանադա
ES	Miel de La Alcarria	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դե լա Ալկարիա
ES	Miel de Tenerife	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Մյել դե Տեներիֆե
ES	Mojama de Barbate	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մոխամա դե Բարբատե
ES	Mojama de Isla Cristina	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Մոխամա դե Իսլա Կրիստինա
ES	Mongeta del Gaxet	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Մոնգետա դե Գանջետ
ES	Montes de Granada	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոնտես դե Գրանադա
ES	Montes de Toledo	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոնտես դե Տոլեդո
ES	Montoro-Adamuz	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Մոնտորո-Ադամուս
ES	Nísperos Callosa d'En Sarríá	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նիսպերոս կալոսա դ'են Սարիա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Օլի դե Լ Էմպորդա/ Սսեյսե դե Լ Էմպորդա
ES	Pa de Pagès Català	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պա դե Պաժես Կատալա
ES	Pan de Alfacar	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պան դե Ալֆակար
ES	Pan de Cea	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պան դե Սեա
ES	Pan de Cruz de Ciudad Real	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պան դե Կրուս դե Սիդադ Ռեալ
ES	Papas Antiguas de Canarias	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պապաս Անտիգուաս դե Կանարիաս
ES	Pasas de Málaga	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պասաս դե Մալագա
ES	Pataca de Galicia / Patata de Galicia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատակա դե Գալիսիա/ Պատատա դե Գալիսիա
ES	Patatas de Prades; Patates de Prades	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պատատան դե Պրադես, Պատատես դե Պրադես
ES	Pemento da Arnoia	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեմենտո դ Արնոյա
ES	Pemento de Herbón	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեմենտո դե Էրբոն
ES	Pemento de Mougán	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեմենտո դե Մուգան
ES	Pemento de Oímbra	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեմենտո դե Օիմբրա
ES	Pemento do Couto	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պեմենտո դո Կոուտո
ES	Pera de Jumilla	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերա դե Խումիլյա
ES	Pera de Lleida	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերա դե Լեիդա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Peras de Rincón de Soto	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պերասս դե Ռինկոն դե Սոտո
ES	Picón Bejes-Tresviso	DOP	Formaggi	Պիկոն Բեյես-Տրեսվիսո
ES	Pimentón de la Vera	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պիմենտոն դե լա Վերա
ES	Pimentón de Murcia	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Պիմենտոն դե Մուրսիա
ES	Pimiento Asado del Bierzo	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիմիենտո Ասադո դել Բյերսո
ES	Pimiento de Fresno-Benavente	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիմիենտո դե Ֆրեսնո-Բենավենտե
ES	Pimiento de Gernika o Gernikako Piperra	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիմիենտո դե Գերնիկա օր Գերնիկակո Պիպերա
ES	Pimiento Riojano	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիմիենտո Ռիոխանո
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պիմիենտոս դել Պիկիլո դե Լոդոսա
ES	Plátano de Canarias	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Պլատանո դե Կանարիաս
ES	Pollo y Capón del Prat	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Պոլո ի Կապոն դել Պրատ
ES	Polyvorones de Estepa	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Պոլվորոնես դե Էստեպա
ES	Poniente de Granada	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պոնիենտե դե Գրանադա
ES	Priego de Córdoba	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Պրիեգո դե Կորդոբա
ES	Queso Camerano	DOP	Formaggi	Կեսո Կամերանո
ES	Queso Casín	DOP	Formaggi	Կեսո Կասին
ES	Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía	DOP	Formaggi	Կեսո դե Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Մեդիա Ֆլոր դե Գիա/ Կեսո դե Գիա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Queso de La Serena	DOP	Formaggi	Կեսո դե չա Սերենա
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	DOP	Formaggi	Կեսո դե լ'Ալտ Ուրժել ի չա Սերդանյա
ES	Queso de Murcia	DOP	Formaggi	Կեսո դե Մուրսիա
ES	Queso de Murcia al vino	DOP	Formaggi	Կեսո դե Մուրսիա ալ Վինո
ES	Queso de Valdeón	IGP	Formaggi	Կեսո դե Վալդեոն
ES	Queso Ibores	DOP	Formaggi	Կեսո Իբորես
ES	Queso Los Beyos	IGP	Formaggi	Կեսո Լոս Բեյոս
ES	Queso Majorero	DOP	Formaggi	Կեսո Մախորերո
ES	Queso Manchego	DOP	Formaggi	Կեսո Մանչեգո
ES	Queso Nata de Cantabria	DOP	Formaggi	Կեսո նատա դե Կանտաբրիա
ES	Queso Palmero; Queso de la Palma	DOP	Formaggi	Կեսո Պալմերո, Կեսո դե լա Պալմա
ES	Queso Tetilla	DOP	Formaggi	Կեսո Տետիլյա
ES	Queso Zamorano	DOP	Formaggi	Կեսո Սամորանո
ES	Quesucos de Liébana	DOP	Formaggi	Կեսուկոս դե Լիեբանա
ES	Roncal	DOP	Formaggi	Ռոնկալ
ES	Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սալչիչոն դե Վիկ, Լլոնգանիսա դե Վիկ
ES	San Simón da Costa	DOP	Formaggi	Սան սիմոն դա Կոստա
ES	Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Սիդրա դե Աստուրիաս, Սիդրա դ'Աստուրիես
ES	Sierra de Cádiz	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիերա դե Կադիս
ES	Sierra de Cazorla	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիերա դե Կասոռլա

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/365

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Sierra de Segura	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիերա դե Սեգուրա
ES	Sierra Mágina	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիերա Մախինա
ES	Siurana	DOP	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Սիուրանա
ES	Sobao Pasiego	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Սովաո Պասյեգո
ES	Sobrasada de Mallorca	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Սոբրասադա դե Մալորկա
ES	Tarta de Santiago	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Տարտա դե Սանտիագո
ES	Ternasco de Aragón	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերնասկո դե Արագոն
ES	Ternera Asturiana	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերներա Աստուրիանա
ES	Ternera de Aliste	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերներա դե Ալիստե
ES	Ternera de Extremadura	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերներա դե Էքստրեմադուրա
ES	Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերներա դե Նավարա, Նաֆարոակո Արատեա
ES	Ternera Gallega	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Տերներա Գալլեգա
ES	Tomate La Cañada	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Տոմատե դե Կանյադա
ES	Torta del Casar	DOP	Formaggi	Տորտա դել Կասար
ES	Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Տուրոն դե Ագրամունտ, Տորո դ'Ագրամունտ
ES	Turrón de Alicante	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Տուրոն դի Ալիկանտե
ES	Uva de mesa embolsada «Vinalopó»	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ուվա դե մեսա Էմբոլսադա «Վինալոպո»
ES	Vinagre de Jerez	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Վինագրե դե Խերես

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Vinagre de Montilla-Moriles	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Վինագրե դե Մոնտիլյա-Մորիլես
ES	Vinagre del Condado de Huelva	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Վինագրե դել Կոնդադո դե Ուելվա
SE	Bruna bönor från Öland	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Բրունա բոնոր ֆրոն Էլանդ
SE	Kalix Löjrom	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Քոլիքս Լյոյրոմ
SE	Skånsk spettekaka	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Սկոնսկ սպեխտաքաքա
SE	Svecia	IGP	Formaggi	Սվեցիա
SE	Upplandskubb	DOP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Ուփլանդսքոբ
GB	Anglesey Sea Salt / Halen Môn	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Էնգրլսի Սի Սոլթ/Հեյլրն Մոն
GB	Arbroath Smokies	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Արբրոթ Սմոկիզ
GB	Armagh Bramley Apples	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Արմա Բրեմլի Էփլզ
GB	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	DOP	Formaggi	Բիքոն Ֆել թրադիշնլ Լենքշիր չիզ
GB	Bonchester cheese	DOP	Formaggi	Բոնչեստր չիզ
GB	Buxton blue	DOP	Formaggi	Բաքստրն բլու
GB	Cornish Clotted Cream	DOP	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Քորնիշ Կլոթեդ Գրիմ
GB	Cornish Pasty	IGP	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Քորնիշ Փեյսթի
GB	Cornish Sardines	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Քորնիշ Սարդինս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GB	Dorset Blue Cheese	IGP	Formaggi	Դորսեթ Բլու Չիզ
GB	Dovedale cheese	DOP	Formaggi	Դավիլեյլ ջիզ
GB	East Kent Goldings	DOP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Բարժ Բենթ Գուդինգզ
GB	Exmoor Blue Cheese	IGP	Formaggi	Էքսմուր Բլու Չիզ
GB	Fal Oyster	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ֆալ Օյսթեր
GB	Fenland Celery	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ֆենլենդ Սելերի
GB	Gloucestershire cider/perry	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Գլաստերշիր սայդեր/փերի
GB	Herefordshire cider/perry	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Հերեֆորդշայր սայդեր/փերի
GB	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Այլ օֆ Մեն Մենքս Լոաթան Լեմ
GB	Isle of Man Queenies	DOP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Այլ օֆ Մեն Քուինիզ
GB	Jersey Royal potatoes	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ջերզի Բոյլ փրթեյթոզ
GB	Kentish ale and Kentish strong ale	IGP	Birra	Քենիշ էյլ ընդ Քենիշ սթրոնգ էյլ
GB	Lakeland Herdwick	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Լեյքլենդ Հերդուիք
GB	Lough Neagh Eel	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Լոխ Նեյ Էյլ
GB	Melton Mowbray Pork Pie	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Մելթոն Մուբրեյ Փորք Փայ
GB	Native Shetland Wool	DOP	Lana	Նեյթիվ Շեթլենդ Վուլ
GB	New Season Comber Potatoes / Comber Earlies	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Նյու Սիզն Բոմբր Փրթեյթոզ/ Բոմբր Ըրլիզ
GB	Newmarket Sausage	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Նյումարքիթ Սոուսիջ

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GB	Orkney beef	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Օրքնի բիիֆ
GB	Orkney lamb	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Օրքնի լեւ
GB	Orkney Scottish Island Cheddar	IGP	Formaggi	Օրքնի Սքոթիշ Այլընդ Չեդդար
GB	Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes	IGP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Փեմբրոքշիր Ըրլիզ/ Փեմբրոքշիր Ըրլի Փթեյթոզ
GB	Rutland Bitter	IGP	Birra	Բաթլենդ Բիթեր
GB	Scotch Beef	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Սքոթշ Բիիֆ
GB	Scotch Lamb	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Սքոթշ Լեւ
GB	Scottish Farmed Salmon	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Սքոթիշ Ֆարմդ Սեւնըն
GB	Scottish Wild Salmon	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Սքոթիշ Ուայլդ Սեւնըն
GB	Shetland Lamb	DOP	Carni fresche (e frattaglie)	Շեթլենդ Լեւ
GB	Single Gloucester	DOP	Formaggi	Մինգլ Գլուսթեր
GB	Staffordshire Cheese	DOP	Formaggi	Ստեֆորդշիր Չիիզ
GB	Stornoway Black Pudding	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Ստորնուեյ Բլեք Փուդինգ
GB	Swaledale cheese	DOP	Formaggi	Սուեյլդեյլ չիիզ
GB	Swaledale ewes' cheese	DOP	Formaggi	Սուեյլդեյլ իյուզ չիիզ
GB	Teviotdale Cheese	IGP	Formaggi	Թեվիոթդեյլ Չիիզ
GB	Traditional Ayrshire Dunlop	IGP	Formaggi	Թրրդիշոնըլ Էյրշայր Դանլոփ
GB	Traditional Cumberland Sausage	IGP	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	Թրրդիշոնըլ Քամբրլենդ Սոուսիջ
GB	Traditional Grimsby Smoked Fish	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Թրրդիշոնըլ Գրիմսբի Սմոկեդ Ֆիշ
GB	Welsh Beef	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Ուելշ Բիիֆ

26.1.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/369

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo (DOP/IGP)	Tipo di prodotto	Traslitterazione in caratteri armeni
GB	Welsh lamb	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Ուելշ լեմ
GB	West Country Beef	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Ուեսթ Բանթրի Բիիֆ
GB	West Country farmhouse Cheddar cheese	DOP	Formaggi	Ուեսթ Բանթրի ֆարմհաուզ Չեդար չիզ
GB	West Country Lamb	IGP	Carni fresche (e frattaglie)	Ուեսթ Բանթրի Լեմ
GB	White Stilton cheese; Blue Stilton cheese	DOP	Formaggi	Ուայթ Ստիլտոն չիզ, Բլու Ստիլտոն չիզ
GB	Whitstable oysters	IGP	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Ուիթստեյբլ օյստրա
GB	Worcestershire cider/perry	IGP	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)	Ուստերշիր սայդր/փերի
GB	Yorkshire Forced Rhubarb	DOP	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Յորքշըր Ֆորսդ Բուբարբ
GB	Yorkshire Wensleydale	IGP	Formaggi	Յորքշըր Ուենսլիդեյլ

3. Elenco delle bevande spiritose

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
AT	Inländerrum	Ինլենդերում
AT	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Յեգերտեե/Յագերտե/Յագատե
AT	Mariazeller Magenlikör	Մարիացելեր Մագենլիկյոր
AT	Steinfelder Magenbitter	Շտայնֆելդեր Մագենբիտեր
AT	Wachauer Marillenbrand	Վախաուեր Մարիլենբրանդ
AT	Wachauer Marillenlikör	Վախաուեր Մարիլենլիկյոր
AT	Wachauer Weinbrand	Վախաուեր Վայնբրանդ
BE (Balegem)	Balegemse jenever	Բալեգեմսե Յենեվեր
BE (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)	Hasseltse jenever/Hasselt	Հասելտսե Յենեվեր/Հասելտ
BE (Oost-Vlaanderen)	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	Օ' դե ֆլանդեր-Օստ-Վլամսե Գրանյենեվեր
BE (Région wallonne)	Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie	Պեկետ-Պեկետ/Պեկե-Պեկե դե Վալոնի

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
BG	Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya di Bourgas	Բուրգասկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա օտ Բուրգաս
BG	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	Կարովսկա գրոզդովա ռակիյա/ Գրոզդովա Ռակիյա օտ Կարովո
BG	Повешка сливова ракия / Сливова ракия от Повеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	Լովեշկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Լովեշ
BG	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	Պոմորիյսկա գրոզդովա ռակիյա/ Գրոզդովա ռակիյա օտ Պոմորիյե
BG	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	Սլիվենսկա պերլա (Սլիվենսկա գրոզդովա ռակիյա / Գրոզդովա ռակիյա օտ Սլիվեն)
BG	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	Ստրալջանսկա Մուսկատովա ռակիյա/ Մուսկատովա ռակիյա օտ Ստրալջա
BG	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	Մունգուրլարսկա գրոզդովա ռակիյա/ Գրոզդովա ռակիյա օտ Մունգուրլարե
BG	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	Սուխինդոլսկա գրոզդովա ռակիյա/ Գրոզդովա ռակիյա օտ Սուխինդոլ
BG	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan	Տրոյանսկա սլիվովա ռակիյա/ Սլիվովա ռակիյա օտ Տրոյան
HR	Hrvatska loza	Հրվատսկա լոզա
HR	Hrvatska stara šljivovica	Հրվատսկա ստարա շլիվովիցա
HR	Hrvatska travarica	Հրվատսկա տրավարիցա
HR	Hrvatski pelinkovac	Հրվատսկի պելինկովաց
HR	Slavonska šljivovica	Սլավոնսկա շլիվովիցա
HR	Zadarski maraschino	Զադարսկի մարասկինո
CY	Ziḡavia / Τζιḡavia / Ziḡava / Zivania	Զիվանիյա / Զիվանիա / Զիվանա / Զիվանիա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
CZ	Karlovarská Hořká	Կարոլյարսկա Հորժկա
EE	Estonian vodka	Էստոնիան վոդկա
FI	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frukttlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Սուոմալայնեն Մարյալիկյորի / Սուոմալայնեն Հեղեմալիկյորի / Ֆինսկ Բերիկյոր / Ֆինսկ Ֆրուկտիկյոր / Ֆինիշ Բերի լիկյոր / Ֆինիշ ֆրուտ լիկյոր
FI	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka/ Vodka of Finland	Սուոմալայնեն Վոդկա / Ֆինսկ Վոդկա / Վոդկա օֆ Ֆինլանդ
FR	Armagnac	Արմանյակ
FR	Calvados	Կալվադոս
FR	Calvados Domfrontais	Կալվադոս Դոմֆրոնտե
FR	Calvados Pays d'Auge	Կալվադոս Պեյ դ'Օժ
FR	Cassis de Bourgogne	Կասիս դը Բուրգոնյ
FR	Cassis de Dijon	Կասիս դը Դիժոն
FR	Cassis de Saintonge	Կասիս դը Սենտոնե
FR	Cognac	Կոնյակ
FR	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	Օ-դը-վի դը սիդր դը Բրետանյ
FR	Eau-de-vie de cidre de Normandie	Օ-դը-վի դը սիդր դը Նորմանդի
FR	Eau-de-vie de cidre du Maine	Օ-դը-վի դը սիդր դյու Մեն
FR	Eau-de-vie de Cognac	Օ-դը-վի դը Կոնյակ
FR	Eau-de-vie de Faugères/faugères	Օ-դը-վի դը Ֆոժեր/Ֆոժեր
FR	Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Մար դը Բուրգոնյ/ Օ-դը-վի դը մար դը Բուրգոնյ
FR	Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne	Մար դը Շամպանյ/ Օ-դը-վի դը մար դը Շամպանյ
FR	Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Մար դե Կոտ-դյու-Ռոն/ Օ-դը-վի դը մար դե Կոտ դյու Ռոն
FR	Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Մար դյու Բյուժե/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Բյուժե

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Մար դը Պրովանս/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Պրովանս
FR	Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Մար դը Սավուա/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դը Սավուա
FR	Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Մար դյու Լանգուեդոկ/ Օ-դը-վի դը մար օրիժիներ դյու Լանգուեդոկ
FR	Eau-de-vie de poiré de Normandie	Օ-դը-վի դը պուսրե դը Նորմանդի
FR	Eau-de-vie de vin de la Marne	Օ-դը-վի դը վեն դը լա Մարն
FR	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	Օ-դը-վի դը վեն դե Կոտ-դյու-Ռոն
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու Բյուժե
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	Օ-դը-վի դը վեն օրիժիներ դյու Լանգուեդոկ
FR	Eau-de-vie des Charentes	Օ-դը-վի դե Շարանտ
FR	Fine Bordeaux	Ֆին Բորդո
FR	Fine de Bourgogne	Ֆին դը Բուրգոնյ
FR	Framboise d'Alsace	Ֆրամբուազ դ'Ալզաս
FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62))	Genièvre Flandres Artois	Ճենյեվր Ֆլանդրը Արտուա
FR	Kirsch d'Alsace	Կիրշ դ'Ալզաս
FR	Kirsch de Fougerolles	Կիրշ դը Ֆուժրոլ
FR	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Մարկ դ'Ալզաս Գելուրցտրամիներ
FR	Marc d'Auvergne	Մարկ դ'Օվերնյ
FR	Marc du Jura	Մարկ դյու Յուրա
FR	Mirabelle d'Alsace	Միրաբել դ'Ալզաս
FR	Mirabelle de Lorraine	Միրաբել դը Լորեն
FR	Pommeau de Bretagne	Պոմո դը Բրետանյ
FR	Pommeau de Normandie	Պոմո դե Նորմանդի
FR	Pommeau du Maine	Մոմո դյու Մեն

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
FR	Quetsch d'Alsace	Քետցր դ'Ալզաս
FR	Ratafia de Champagne	Ռատաֆիա դը Շամպանյ
FR	Rhum de la Guadeloupe	Ռյում դը լա Գուադելուպ
FR	Rhum de la Guyane	Ռյում դը լա Գիյան
FR	Rhum de la Martinique	Ռյում դը լա Մարտինիկ
FR	Rhum de la Réunion	Ռյում դը լա Ռեուկյոն
FR	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Ռյում դը սուկրերի դը լա Բե դյու Գալիոն
FR	Rhum des Antilles françaises	Ռյում դեզ Անտիլ ֆրանսեզ
FR	Rhum des départements français d'outre-mer	Ռյում դե դեպարտման ֆրանսեզ դ'ուտրը մեր
FR	Whisky alsacien/Whisky d'Alsace	Վիսկի ալզասիան/ Վիսկի դ'Ալզաս
FR	Whisky breton/Whisky de Bretagne	Վիսկի բրետոն/ Վիսկի դը բրետանյ
DE	Bärwurz	Բերվուրց
DE	Bayerischer Gebirgsenzian	Բայերիշեր Գերիբրգենցիան
DE	Bayerischer Kräuterlikör	Բայերիշեր Քրաուտերլիքյոր
DE	Benediktbeurer Klosterlikör	Բենեդիկտբուրեր Կլոստերլիքյոր
DE	Berliner Kümmel	Բերլիներ Գյումմել
DE	Blutwurz	Բլուտվուրց
DE	Chiemseer Klosterlikör	Քիմզեր Գլոստերլիքյոր
DE	Deutscher Weinbrand	Դոյչեր Վայնբրանդ
DE	Emsländer Korn/Kornbrand	Էմսլենդեր Գորն/Գորնբրանդ
DE	Ettaler Klosterlikör	Էթալեր Գլոստերլիքյոր
DE	Fränkischer Obstler	Ֆրենքիշեր Օբստլեր
DE	Fränkisches Kirschwasser	Ֆրենքիշես Գիրշվասսեր
DE	Fränkisches Zwetschgenwasser	Ֆրենքիշես Յվեշգենվասսեր

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
DE	Hamburger Kümmel	Համբուրգեր Բյուսմել
DE	Haselünner Korn/Kornbrand	Հազելյուններ Քորն/Քորնբրանդ
DE	Hasetaler Korn/Kornbrand	Հազելթալեր Քորն/Քորնբրանդ
DE	Hüttentec	Հյութենտեկ
DE	Königsberger Bärenfang	Քյոնիգսբերգեր Բերենֆանգ
DE	Münchener Kümmel	Մյունխեներ Բյուսմել
DE	Münsterländer Korn/Kornbrand	Մյունշտերլենդեր Քորն/Քորնբրանդ
DE	Ostfriesischer Korngenever	Օսթֆրիզիշեր Քորնգենեվեր
DE	Ostpreußischer Bärenfang	Օսթփրոյզիշեր Բերենֆանգ
DE	Pfälzer Weinbrand	Փֆելցեր Վայնբրանդ
DE	Rheinberger Kräuter	Րայնբերգեր Քրայտեր
DE	Schwarzwälder Himbeergeist	Շվարցվալդեր Հիմբերգայսթ
DE	Schwarzwälder Kirschwasser	Շվարցվալդեր Քիրշվասսեր
DE	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Շվարցվալդեր Միրաբելլենվասսեր
DE	Schwarzwälder Williamsbirne	Շվարցվալդեր Վիլյամսբիրնե
DE	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Շվարցվալդեր Ցվեշգենվալվասսեր
DE	Sendenhorster Korn/Kornbrand	Ջենդենհորստեր Քորն/Քորնբրանդ
DE	Steinhäger	Շթայնհեգեր
GR	Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos	Կիտրո Նաքսոս
GR	Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfu	Կումկուատ Կերկիրաս / Կում Կուատ օֆ Կորֆու
GR	Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios	Մաստիխա Խիոս / Մասթիխա օֆ Խիոս
GR	Ούζο Θράκης/Ouzo della Tracia	Ուզո Թրակիա / Ուզո օֆ Թրևյա
GR	Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata	Ուզո Կալամատաս / Ուզո օֆ Կալամատաս
GR	Ούζο Μακεδονίας/Ouzo della Macedonia	Ուզո Մակեդոնիաս / Ուզո օֆ Մասեդոնիա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
GR	Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene	Ուզո Միտիլինիս / Ուզո օֆ Միտիլենե
GR	Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari	Ուզո Պլոմարիոս / Ուզո օֆ Պլոմարի
GR	Τεντούρα/Tentoura	Տենտուրա
GR	Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta	Ցիկուդյա Կրիտիս / Ցիկուդիա օֆ Կրետե
GR	Τσικουδιά/Tsikoudia	Ցիկուդյա / Ցիկուդիա
GR	Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia	Ցիպուրո Թեսալիաս / Ցիպուրո օֆ Թեսալի
GR	Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia	Ցիպուրո Մակեդոնիաս / Ցիպուրո օֆ Մասեդոնիա
GR	Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos	Ցիպուրո Տիրնավու / Ցիպուրո օֆ Տիրնավոս
GR	Τσίπουρο / Tsipouro	Ցիպուրո / Ցիպուրո
HU	Békési Szilvapálinka	Բեկեշի Սիլվապալինկա
HU	Gönci Barackpálinka	Գյոնժի Բարոսձկապալինկա
HU	Kecskeméti Barackpálinka	Կեչկեմեշի Բարոսձկապալինկա
HU	Szabolcsi Álmapálinka	Մաբոլշի Ալմապալինկա
HU	Szatmári Szilvapálinka	Սատմարի Սիլվապալինկա
HU	Törkölypálinka	Տյորկոլյապալինկա
HU	Újfehértói meggypálinka	Ույֆեհերտոի մեձձապալինկա
IE	Irish Cream	Այրիշ Քրիմ
IE	Irish Poteen/Irish Poitín	Այրիշ Պոտին
IE	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	Այրիշ Վիսկի / Իշկյը Բյաիը Էրյընյըլիս
IT	Aprikot trentino/Aprikot del Trentino	Ապրիկոտ տրենտինո / Ապրիկոտ դել Տրենտինո
IT	Brandy italiano	Բրենդի իտալիանո
IT	Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino	Դիստիլատո դի մելե տրենտինո / Դիստիլատո դի մելե դել Տրենտինո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Genepi del Piemonte	Ջենեպի դել Պիեմոնտե
IT	Genepi della Valle d'Aosta	Գենեպի դելա Վալե դ'Աոստա
IT	Genziana trentina/Genziana del Trentino	Ջենցիանա տրենտինա/ Ջենցիանա դել Տրենտինո
IT	Grappa	Գռապա
IT	Grappa di Barolo	Գռապա դի Բարոլո
IT	Grappa di Marsala	Գռապա դի Մարսալա
IT	Grappa friulana/Grappa del Friuli	Գռապա ֆրիուլանա/ Գռապա դել Ֆրիուլի
IT	Grappa lombarda/Grappa di Lombardia	Գռապա լոմբարդա/ Գռապա դի Լոմբարդիա
IT	Grappa piemontese/Grappa del Piemonte	Գռապա պիեմոնտեզե/ Գռապա դել Պիեմոնտե
IT	Grappa siciliana/Grappa di Sicilia	Գռապա սիչիլիանա/ Գռապա դի Սիչիլիա
IT	Grappa trentina/Grappa del Trentino	Գռապա տրենտինա/ Գռապա դել Տրենտինո
IT	Grappa veneta/Grappa del Veneto	Գռապա վենետա/ Գռապա դել Վենետո
IT	Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano	Կիրշ Ֆրիուլանո/ Կիրշվասեր Ֆրիուլանո
IT	Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino	Կիրշ Տրենտինո/ Կիրշվասեր Տրենտինո
IT	Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto	Կիրշ Վենետո/ Կիրշվասեր Վենետո
IT	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Լիկուորե դի լիմոնե դելա Կոստա դ'Ամալֆի
IT	Liquore di limone di Sorrento	Լիկուորե դի լիմոնե դի Սորենտո
IT	Mirto di Sardegna	Միրտո դի Մարդենյա
IT	Nocino di Modena	Նոչինո դի Մոդենա
IT	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Սլիվովից դել Ֆրիուլի-Վենեցիա Ջուլիա
IT	Sliwovitz del Veneto	Սլիվովից դել Վենետո

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
IT	Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino	Սլիվովից տրենտինո/ Սլիվովից դել Տրենտինո
IT	Südtiroler Enzian/Cenziana dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր էնցիան/ Ջենցիանա դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Գոլդեն Դելիշիուս/ Գոլդեն Դելիշիուս դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Գրապա/ Գրապա դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Գրավենշտայներ/ Գրավենշտայներ դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Կիրշ/ Կիրշ դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Մարիլլե/ Մարիլլե դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Օբստլեր/ Օբստլեր դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Ուիլիամս/ Ուիլիամս դել Ալտո Ադիջե
IT	Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige	Մուդտիրոլեր Զվեցզգելեր/ Զվեցզլեգեր դել ալտո Ադիջե
IT	Williams friulano/Williams del Friuli	Վիլիամս ֆրիուլանո/ Վիլիամս դել Ֆրիուլի
IT	Williams trentino/Williams del Trentino	Վիլիամս տրենտինո/ Վիլիամս դել Տրենտինո
LT	Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka	Օրիգինալի լիտուվիշկա դեգտինե / Օրիգինալ Լիթուենյան վոդկա
LT	Samanė	Սամանե
LT	Trauktinė	Տրաուկտինե
LT	Trauktinė Dainava	Տրաուկտինե Դաինավա
LT	Trauktinė Palanga	Տրաուկտինե Պալանգա
LT	Trejos devyneriai	Տրեժու դեվիներյուս

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
LT	Vilniaus Džinas/Vilnius Gin	Վիլնյայսու Ջինաս / Վիլնիոս Ջին
FR, IT	Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi	Ջենեպի դեզ Ալպ / Ջենեպի դելի Ալպի
BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62)), DE (German Bundesländer Nordrhein-Westfalen and Niedersachsen)	Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtjenever	Ժենիվորը օ ֆրուի/ Վրուխտենեթենվեր/ Ժենվեր մետ ֆրուխտեն/ Ֆրուխտգենվեր
BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62))	Genièvre de grains/Graanjenever/Graange-never	Ջենիվորը դր գրեն/ Ջենիվորը դ գրեն/ Գրանթենվեր/ Գրանջենվեր
BE, NL, FR (Départements Nord (59) and Pas-de-Calais (62)), DE (German Bundesländer Nordrhein-Westfalen and Niedersachsen)	Genièvre/Jenever/Generver	Ժենիվորը/ Ժենվեր/ Ժենվեր
BE, NL	Jonge jenever/jonge genever	Յոնգե յենվեր/ Յոնգե Ժենվեր
DE, AT, BE (German-speaking Community)	Korn / Kornbrand	Կորն/ Կորնբրանդ
BE, NL	Oude jenever/oude genever	Սուդե յենվեր/ Սուդե յենվեր
CY, GR	Ouzo/Օւջօ	Ուզօ
HU, AT (for apricot spirits solely produced in the Länder of: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)	Pálinka	Պալինկա
PL	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bison:e/Wódka ziołowa z Niziny Pólnocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Հերբալ վոդկա ֆրոմ դր Նորդ Պոդլասիե լուսանդ արումասայդ ուիթ ըն կբստրակտ օֆ բիզոն գրաս / Վոդկա գյուրվա գ Նիզինի Պոլնոթնոպոդլասկեյ արումասիգրվանա եկստրակտ գ տրավի ժուբրովեյ
PL	Polish Cherry	Պոլիշ Չերի
PL	Polska Wódka / Polish Vodka	Պոլսկա Վոդկա / Պոլիշ Վոդկա
PT	Aguardente Bagaceira Alentejo	Ագուարդենտե Բագասեյիա Ալենտեժո
PT	Aguardente Bagaceira Bairrada	Ագուարդենտե Բագասեյիա Բայրադա
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Ագուարդենտե Բագասեյիա դա Ռեժաօ դոս Վինոս Վերդես

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Ագուարդենտե դե Վինյո դա Ռեժաո դոս Վինոս Վերդես
PT	Aguardente de Vinho Alentejo	Ագուարդենտե դե Վինյո Ալենտեժո
PT	Aguardente de Vinho Douro	Ագուարդենտե դե Վինյո Դուրո
PT	Aguardente de Vinho Lourinhã	Ագուարդենտե դե Վինյո Լուրինյա
PT	Aguardente de Vinho Ribatejo	Ագուարդենտե դե Վինյո Ռիբատեժո
PT	Medronho do Algarve	Մեդրոնյո դո Ալգրավե
PT	Poncha da Madeira	Պոնչա դա Մադեյրա
PT	Rum da Madeira	Ռում դա Մադեյրա
RO	Horincă de Cămărzana	Հորինկա դե Կամարզանա
RO	Pălincă	Պալինկա
RO	Țuică de Argeș	Շուիկա դե Արջեշ
RO	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	Շուիկա Ջետեա դե Մեդիեշու Աուրիտ
RO	Vinars Murfatlar	Վինարս Մուրֆատլար
RO	Vinars Segarcea	Վինարս Սեգարչեա
RO	Vinars Târnave	Վինարս Տիրնավե
RO	Vinars Vaslui	Վինարս Վասլուի
RO	Vinars Vrancea	Վինարս Վրանչեա
SK	Spišská borovička	Սպիշսկա բորովիչկա
SI	Brinjevec	Բրինյեվեց
SI	Dolenjski sadjevec	Դոլենյսկի սադյեվեց
SI	Domači rum	Դոմաչի ռում
SI	Janeževc	Իանեժեվեց
SI	Orehovec	Օրեհովեց
SI	Pelinkovec	Պելինկովեց
SI	Slovenska travarica	Սլովենսկա տրավարիցա

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri armeni
ES	Aguardiente de hierbas de Galicia	Ագուարդիենտե դե իերբաս դե Գալիկա
ES	Aguardiente de sidra de Asturias	Ագուարդիենտե դե սիդրա դե Աստուրիաս
ES	Anís Paloma Monforte del Cid	Անիս Պալոմա Մոնֆորտե դել Սիդ
ES	Aperitivo Café de Alcoy	Ապերիտիվո Կաֆե դե Ալկոյ
ES	Brandy de Jerez	Բրենդի դե Խերես
ES	Brandy del Penedés	Բրենդի դել Բենեդես
ES	Cantueso Alicante	Կանտուեսո Ալիկանտինո
ES	Chinchón	Չինչոն
ES	Gin de Mahón	Ջին դե Մահոն
ES	Herbero de la Sierra de Mariola	Էրբերո դե լա Սիերա դե Մարիոլա
ES	Hierbas de Mallorca	Իերբաս դե Մալորկա
ES	Hierbas Ibicencas	Իերբաս Իբիսենկաս
ES	Licor café de Galicia	Լիկոր կաֆե դե Գալիսիա
ES	Licor de hierbas de Galicia	Լիկոր դե իերբաս դե Գալիսիա
ES	Orujo de Galicia	Օրուխո դե Գալիսիա
ES	Pacharán navarro	Պաչարան նավարո
ES	Palo de Mallorca	Պալո դե Մալորկա
ES	Ratafia catalana	Ռատաֆիա կատալանյա
ES	Ronmiel de Canarias	Ռոնմյել դե Կանարիաս
SE	Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit	Սվենսկ Ակուավիտ/Սվենսկ Ակվավիտ/ Սուիդիշ Ակվավիտ
SE	Svensk Punsch/Swedish Punch	Սվենսկ Պունչ/ Սուիդիշ Փանչ
SE	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Սվենսկ Վոդկա/ Սուիդիշ Վոդկա
GB	Scotch Whisky	Սկոչ Վիսկի
GB	Somerset Cider Brandy	Սոմերսեթ Սայդեր Բրենդի

4. Elenco dei vini

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
AT	Bergland		Բերգլանդ	IGP
AT	Burgenland		Բուրգենլանդ	DOP
AT	Carnuntum		Կարնունտում	DOP
AT	Eisenberg		Այզենբերգ	DOP
AT	Kamptal		Կամպթալ	DOP
AT	Kärnten		Կարնտեն	DOP
AT	Kremstal		Կրեմստալ	DOP
AT	Leithaberg		Լայտհաբերգ	DOP
AT	Mittelburgenland		Միտելբուրգենլանդ	DOP
AT	Neusiedlersee		Նոյսիդլերզե	DOP
AT	Neusiedlersee-Hügelland		Նոյսիդլերզե-Հյուգելլանդ	DOP
AT	Niederösterreich		Նիդերօստերայխ	DOP
AT	Oberösterreich		Օբերօստերայխ	DOP
AT	Salzburg		Ջալցբուրգ	DOP
AT	Steiermark		Մտայեմարկ	DOP
AT	Steirerland		Շտայերլանդ	IGP
AT	Südburgenland		Սուդբուրգենլանդ	DOP
AT	Süd-Oststeiermark		Սուդ-Օսթօստերայխ	DOP
AT	Südsteiermark		Սուդօստերայխ	DOP
AT	Thermenregion		Թերմենրեգիոն	DOP
AT	Tirol		Տիրոլ	DOP
AT	Traisental		Թրայզենթալ	DOP
AT	Vorarlberg		Վորարլբերգ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Trasliterazione in caratteri latini	Trasliterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
AT	Wachau		Վախաու	DOP
AT	Wagram		Վագրամ	DOP
AT	Weinland		Վայնլանդ	IGP
AT	Weinviertel		Վայնֆիրթել	DOP
AT	Weststeiermark		Վեստսթայերմարկ	DOP
AT	Wien		Վին	DOP
BE	Côtes de Sambre et Meuse		Կոտ դե Սամբր է Մյոզ	DOP
BE	Crémant de Wallonie		Կրեման դե Վալոնի	DOP
BE	Hagelandse wijn		Հագելանդսե վեյն	DOP
BE	Haspengouwse wijn		Հասպենգաուսե վեյն	DOP
BE	Heuvellandse wijn		Հյովելանդսե վեյն	DOP
BE	Vin de pays des jardins de Wallonie		Վեն դը պեյ դե ժարդեն դը Վալոնի	IGP
BE	Vin mousseux de qualité de Wallonie		Վեն մուսյո դը կալիսե դե Վալոնի	DOP
BE	Vlaamse landwijn		Վլամսե լանդվեյն	IGP
BE	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn		Վլամսե մուսեթենդե կվալիտեյտսվեյն	DOP
BG	Сакар	Sakar	Սակար	DOP
BG	Асеновград	Asenovgrad	Ասենովգրադ	DOP
BG	Боярово	Bolyarovo	Բոյարովո	DOP
BG	Брестник	Brestnik	Բրեստնիկ	DOP
BG	Варна	Varna	Վարնա	DOP
BG	Велики Преслав	Veliki Preslav	Վելիկի Պրեսլավ	DOP
BG	Видин	Vidin	Վիդին	DOP
BG	Враца	Vratsa	Վրացա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
BG	Върбица	Varbitsa	Վարբիցա	DOP
BG	Долината на Струма	Struma valley	Դոլինատա նա Ստրումա	DOP
BG	Драгово	Dragoevo	Դրագոեվո	DOP
BG	Дунавска равнина	Danube Plain	Դունավսկա ռավնինա	IGP
BG	Евксиноград	Evksinograd	Էվկսինոգրադ	DOP
BG	Ивайловград	Ivaylovgrad	Իվայլովգրադ	DOP
BG	Карлово	Karlovo	Կարլովո	DOP
BG	Карнобат	Karnobat	Կարնոբադ	DOP
BG	Ловеч	Lovech	Լովեչ	DOP
BG	Лозича	Lozitsa	Լոզիցա	DOP
BG	Лом	Lom	Լոմ	DOP
BG	Любимец	Lyubimets	Լյուբիմեչ	DOP
BG	Лясковец	Lyaskovets	Լյասկովեչ	DOP
BG	Мелик	Melnik	Մելնիկ	DOP
BG	Монтана	Montana	Մոնտանա	DOP
BG	Нова Загора	Nova Zagora	Նովա Զագորա	DOP
BG	Нови Пазар	Novi Pazar	Նովի Պազար	DOP
BG	Ново село	Novo Selo	Նովո սելո	DOP
BG	Оряховица	Oryahovitsa	Օրյախովիցա	DOP
BG	Павликени	Pavlikeni	Պավլիկենի	DOP
BG	Пазарджик	Pazardjik	Պազարջիկ	DOP
BG	Перущица	Perushitsa	Պերուշտիցա	DOP
BG	Плевен	Pleven	Պլեվեն	DOP
BG	Пловдив	Plovdiv	Պլովդիվ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
BG	Поморие	Pomorie	Պոմորիե	DOP
BG	Русе	Ruse	Ռուսե	DOP
BG	Сандански	Sandanski	Սանդանսկի	DOP
BG	Свищов	Svishtov	Սվիշտով	DOP
BG	Септември	Septemvri	Սեպտեմվրի	DOP
BG	Славянци	Slavyantsi	Սլավյանցի	DOP
BG	Сливен	Sliven	Սլիվեն	DOP
BG	Стамболово	Stambolovo	Ստամբոլովո	DOP
BG	Стара Загора	Stara Zagora	Ստարա զագորա	DOP
BG	Сунгурларе	Sungurlare	Սունգուրլառե	DOP
BG	Сухиндол	Suhindol	Սուխինդոլ	DOP
BG	Тракийска низина	Thracian Lowlands	Տրակիյակա նիզինա	IGP
BG	Търговище	Targovishte	Տըրգովիշե	DOP
BG	Хан Крум	Khan Krum	Խան Կրում	DOP
BG	Хасково	Haskovo	Խասկովո	DOP
BG	Хисаря	Hisarya	Խիսարյա	DOP
BG	Хърсово	Harsovo	Խըտսովո	DOP
BG	Черноморски район	Northern Black Sea	Չեռնոմորսկի ռայոն	DOP
BG	Шивачево	Shivachevo	Շիվաչեվո	DOP
BG	Шумен	Shumen	Շումեն	DOP
BG	Южно Черноморие	Southern Black Sea Coast	Յուժնո Չեռնոմորիե	DOP
BG	Ямбол	Yambol	Կամբոլ	DOP
HR	Dalmatinska zagora		Դալմատինսկա զագորա	DOP
HR	Dingač		Դինգաչ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
HR	Hrvatska Istra		Հրվատսկա իստոա	DOP
HR	Hrvatsko Podunavlje		Հրվատսկո Պոդունավլյե	DOP
HR	Hrvatsko primorje		Հրվատսկո պրիմորիյե	DOP
HR	Istočna kontinentalna Hrvatska		Իստոնա կոնտինենտալնա Հրվատսկա	DOP
HR	Moslavina		Մոսլավինա	DOP
HR	Plešivica		Պլեշիվիցա	DOP
HR	Pokuplje		Պոկուպլյե	DOP
HR	Prigorje-Bilogora		Պրիգորյե-Բիլգորոա	DOP
HR	Primorska Hrvatska		Պրիմորսկա Հրվատսկա	DOP
HR	Sjeverna Dalmacija		Սյեներա Դալմացիյա	DOP
HR	Slavonija		Սլավոնիյա	DOP
HR	Srednja i Južna Dalmacija		Մոեղնյա ի յուժնա Դալմացիյա	DOP
HR	Zagorje — Međimurje		Ջագորյե-Մեդիմորյե	DOP
HR	Zapadna kontinentalna Hrvatska		Ջարադնա կոնտինենտալնա Հրվատսկա	DOP
CY	Βουνί Παναγιάς — Αρπελίτης	Vouni Panayia — Am- belitis	Վունի Պանայաս — Ամբելիտիս	DOP
CY	Κορμανδάρια	Commandaria	Կոմանդարիա	DOP
CY	Κρασσοχώρια Λεμεσού	Krasohoria Lemesou	Կրասոխորյա Լեմեսու	DOP
CY	Κρασσοχώρια Λεμεσού — Αφάμης	Krasohoria Lemesou — Afames	Կրասոխորյա Լեմեսու — Աֆամիս	DOP
CY	Κρασσοχώρια Λεμεσού — Λαόνα	Krasohoria Lemesou — Laona	Կրասոխորյա Լեմեսու — Լաոնա	DOP
CY	Λαόνα Ακάμα	Laona Akama	Լաոնա Ակամա	DOP
CY	Λάρνακα	Larnaka	Լարնակա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
CY	Λεμεσός	Lemesos	Լեմեսոս	IGP
CY	Λευκωσία	Lefkosia	Լեֆկոսիա	IGP
CY	Πάφος	Pafos	Պաֆոս	IGP
CY	Πιτσιλιά	Pitsilia	Պիցիլիյա	DOP
CZ	Čechy		Չեխի	DOP
CZ	české		Չեխկե	IGP
CZ	Litoměřická		Լիտուրյերժիսկա	DOP
CZ	Mělnická		Մյելնիժկա	DOP
CZ	Mikulovská		Միկուլովսկա	DOP
CZ	Morava		Մորավա	DOP
CZ	moravské		Մորավսկե	IGP
CZ	Novosedelské Slámové víno		Նովոսեդելսկե Սլամովե վինո	DOP
CZ	Slovácká		Սլովածկա	DOP
CZ	Šobes		Շոբես	DOP
CZ	Šobeské víno		Շոբեսկե վինո	DOP
CZ	Velkopavlovická		Վելկոպավլովիժկա	DOP
CZ	Znojemská		Ջնոյեմսկա	DOP
CZ	Znojmo		Ջնոյմո	DOP
DK	Bornholm		Բորնհոլմ	IGP
DK	Fyn		Վին	IGP
DK	Jylland		Ժիլանդ	IGP
DK	Sjælland		Սժաւելանդ	IGP
FR	Agenais		Աժենե	IGP
FR	Ain		Էն	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Ajaccio		Այաչո / Այաչոն	DOP
FR	Allobrogie		Ալոբրոնժի	IGP
FR	Aloxe-Corton		Ալոքս-կորտոն	DOP
FR	Alpes-de-Haute-Provence		Ալպ-դը-Օտ-Պրովանս	IGP
FR	Alpes-Maritimes		Ալպ-Մարիտիմ	IGP
FR	Alpilles		Ալպիլյ	IGP
FR	Alsace		Ալզաս	DOP
FR	Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten		Ալզաս գրան կրյու Ալտանբեր դը Բերգբիետան	DOP
FR	Alsace grand cru Altenberg de Bergheim		Ալզաս գրան կրյու Ալտանբեր դը Բերգայմ	DOP
FR	Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim		Ալզաս գրան կրյու Ալտանբեր դը Վոլքսայմ	DOP
FR	Alsace grand cru Brand		Ալզաս գրան կրյու Բրան	DOP
FR	Alsace grand cru Bruderthal		Ալզաս գրան կրյու Բրուդերթալ	DOP
FR	Alsace grand cru Eichberg		Ալզաս գրան կրյու Այշբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Engelberg		Ալզաս գրան կրյու Անժելբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Florimont		Ալզաս գրան կրյու Ֆլորիմոն	DOP
FR	Alsace grand cru Frankstein		Ալզաս գրան կրյու Ֆրանկշտայն	DOP
FR	Alsace grand cru Froehn		Ալզաս գրան կրյու Ֆրոն	DOP
FR	Alsace grand cru Furstentum		Ալզաս գրան կրյու Ֆուրստանտում	DOP
FR	Alsace grand cru Geisberg		Ալզաս գրան կրյու Գայսբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Gloeckelberg		Ալզաս գրան կրյու Գլոկելբեր	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Alsace grand cru Goldert		Ալզաս գոան կրյու Գոլդերտ	DOP
FR	Alsace grand cru Hatschbourg		Ալզաս գոան կրյու Ատշբուր	DOP
FR	Alsace grand cru Hengst		Ալզաս գոան կրյու Անգստ	DOP
FR	Alsace grand cru Kaefferkopf		Ալզաս գոան կրյու Կաֆերկոպֆ	DOP
FR	Alsace grand cru Kanzlerberg		Ալզաս գոան կրյու Կանցլերբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Kastelberg		Ալզաս գոան կրյու Կաստելբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Kessler		Ալզաս գոան կրյու Կեսլեր	DOP
FR	Alsace grand cru Kirchberg de Barr		Ալզաս գոան կրյու Կիրշբեր դը Բար	DOP
FR	Alsace grand cru Birchberg de Ribeauvillé		Ալզաս գոան կրյու Կիրշբեր դը Րիբովիլ	DOP
FR	Alsace grand cru Kitterlé		Ալզաս գոան կրյու Կիթերլե	DOP
FR	Alsace grand cru Mambourg		Ալզաս գոան կրյու Մամբուր	DOP
FR	Alsace grand cru Mandelberg		Ալզաս գոան կրյու Մանդելբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Marckrain		Ալզաս գոան կրյու Մարկրայն	DOP
FR	Alsace grand cru Moenchberg		Ալզաս գոան կրյու Մոենշբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Muenchberg		Ալզաս գոան կրյու Մյունշբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Ollwiller		Ալզաս գոան կրյու Օլվիլեր	DOP
FR	Alsace grand cru Osterberg		Ալզաս գոան կրյու Օստերբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Pfersigberg		Ալզաս գոան կրյու Պֆերսիգբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Pfingstberg		Ալզաս գոան կրյու Պֆինգստբեր	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Alsace grand cru Praelatenberg		Ալզաս գոան կրյու Պրաէլատանբեր	DOP
FR	Alsace grand cru Rangén		Ալզաս գոան կրյու Բանժան	DOP
FR	Alsace grand cru Rosacker		Ալզաս գոան կրյու Բոսակեր	DOP
FR	Alsace grand cru Saering		Ալզաս գոան կրյու Սեռենգ	DOP
FR	Alsace grand cru Schlossberg		Ալզաս գոան կրյու Շլոսբերգ	DOP
FR	Alsace grand cru Schoenen- bourg		Ալզաս գոան կրյու Շոենանբուր	DOP
FR	Alsace grand cru Sommerberg		Ալզաս գոան կրյու Սոմերբերգ	DOP
FR	Alsace grand cru Sonnenglanz		Ալզաս գոան կրյու Սոնենգլանց	DOP
FR	Alsace grand cru Spiegel		Ալզաս գոան կրյու Սպիգել	DOP
FR	Alsace grand cru Sporen		Ալզաս գոան կրյու Սպորեն	DOP
FR	Alsace grand cru Steinert		Ալզաս գոան կրյու Շտեյներ	DOP
FR	Alsace grand cru Steingrubler		Ալզաս գոան կրյու Ստեյնգրուբլեր	DOP
FR	Alsace grand cru Steinklotz		Ալզաս գոան կրյու Ստեյնքլոց	DOP
FR	Alsace grand cru Vorbourg		Ալզաս գոան կրյու Վորբուրգ	DOP
FR	Alsace grand cru Wiebelsberg		Ալզաս գոան կրյու Վիբելսբերգ	DOP
FR	Alsace grand cru Wineck- Schlossberg		Ալզաս գոան կրյու Վինեք- Շլոսբերգ	DOP
FR	Alsace grand cru Winzenberg		Ալզաս գոան կրյու Վինցենբերգ	DOP
FR	Alsace grand cru Zinnkoepflé		Ալզաս գոան կրյու Ցինկոպֆլե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Alsace grand cru Zotzenberg		Ալզաս գրան կրյու Ցոցենբերգ	DOP
FR	Anjou		Անժու	DOP
FR	Anjou Villages		Անժու Վիլյաժ	DOP
FR	Anjou Villages Brissac		Անժու Վիլյաժ Բրիսակ	DOP
FR	Anjou-Coteaux de la Loire		Անժու-Կոտո դը լա Լուար	DOP
FR	Arbois		Արբուա	DOP
FR	Ardèche		Արդեշ	IGP
FR	Ariège		Արիեժ	IGP
FR	Atlantique		Ատլանտիկ	IGP
FR	Aude		Օդ	IGP
FR	Auxey-Duresses		Օքսե-Դյուրես	DOP
FR	Aveyron		Ավերոն	IGP
FR	Bandol		Բանդոլ	DOP
FR	Banyuls		Բանիուլս	DOP
FR	Banyuls grand cru		Բանիուլս գրան կրյու	DOP
FR	Barsac		Բարսակ	DOP
FR	Bâtard-Montrachet		Բատար-Մոնտրաշե	DOP
FR	Béarn		Բեարն	DOP
FR	Beaujolais		Բոժոլե	DOP
FR	Beaumes de Venise		Բոմ դե Վենիզ	DOP
FR	Beaune		Բոն	DOP
FR	Bellet		Բելլե	DOP
FR	Bergerac		Բերժերակ	DOP
FR	Bienvenues-Bâtard-Montrachet		Բիենվենյու-Բատար- Մոնտրաշե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Blagny		Բլանյի	DOP
FR	Blanc Fumé de Pouilly		Բլան Ֆյումե դը Պուլի	DOP
FR	Blaye		Բլայե	DOP
FR	Bonnes-Mares		Բոն-Մար	DOP
FR	Bonnezeaux		Բոնեզո	DOP
FR	Bordeaux		Բորդո	DOP
FR	Bordeaux supérieur		Բորդո սուպերիյոր	DOP
FR	Bouches-du-Rhône		Բուշ դյու Ռոն	IGP
FR	Bourg		Բուր	DOP
FR	Bourgeois		Բուրժե	DOP
FR	Bourgogne		Բուրգոն	DOP
FR	Bourgogne aligoté		Բուրգոն ալիգոտե	DOP
FR	Bourgogne grand ordinaire		Բուրգոն գրան օրդիներ	DOP
FR	Bourgogne mousseux		Բուրգոն մուսյո	DOP
FR	Bourgogne ordinaire		Բուրգոն օրդիներ	DOP
FR	Bourgogne Passe-tout-grains		Բուրգոն Պաս-տոտ-գրեն	DOP
FR	Bourgueil		Բուրգեյ	DOP
FR	Bouzeron		Բուզերոն	DOP
FR	Brouilly		Բրուլի	DOP
FR	Brulhois		Բրուլուս	DOP
FR	Bugey		Բյուժե	DOP
FR	Buzet		Բյուզե	DOP
FR	Cabardès		Կարպրդես	DOP
FR	Cabernet d'Anjou		Կարպրդե դ'Անժու	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termini equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Cabernet de Saumur		Կաբերնե դը Սամյուր	DOP
FR	Cadillac		Կադիլակ	DOP
FR	Cahors		Կաոր	DOP
FR	Calvados		Կալվադոս	IGP
FR	Canon Fronsac		Կանոն Ֆրոնսակ	DOP
FR	Cassis		Կասի/ Կասիս	DOP
FR	Cathare		Կատար	IGP
FR	Cérons		Սերոն	DOP
FR	Cévennes		Սեվան	IGP
FR	Chablis		Շաբլի	DOP
FR	Chablis grand cru		Շաբլի գրան կրյու	DOP
FR	Chambertin		Շամբերտեն	DOP
FR	Chambertin-Clos de Bèze		Շամբերտեն-Կլո դը Բեզ	DOP
FR	Chambolle-Musigny		Շամբոլ-Մյուզինյի	DOP
FR	Champagne		Շամպայն	DOP
FR	Chapelle-Chambertin		Շաբել-Շամբերտեն	DOP
FR	Charentais		Շարանտե	IGP
FR	Charlemagne		Շարլենայն	DOP
FR	Charmes-Chambertin		Շարմ-Շամբերտեն	DOP
FR	Chassagne-Montrachet		Շասայն-Մոնտրաշե	DOP
FR	Château-Chalon		Շատո-Շալոն	DOP
FR	Château-Grillet		Շատո-Գրիլե	DOP
FR	Châteaumeillant		շատոմեյան	DOP
FR	Châteauneuf-du-Pape		Շատոլյունոֆ-դյու-Պապ	DOP
FR	Châtillon-en-Diois		Շատիլոն-ան-Դիուս	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Chénas		Շենաս	DOP
FR	Chevalier-Montrachet		Շեվալյե-Մոնտրաշե	DOP
FR	Cheverny		Շեվերնի	DOP
FR	Chinon		Շինոն	DOP
FR	Chiroubles		Շիրուբլ	DOP
FR	Chorey-lès-Beaune		Շորեյ-լե-Բոն	DOP
FR	Cité de Carcassonne		Սիտե դը Կարկասոն	IGP
FR	Clairette de Bellegarde		Կլերետ դը Բելգարդ	DOP
FR	Clairette de Die		Կլերետ դը Դի	DOP
FR	Clairette du Languedoc		Կլերետ դըու Լանգոդոկ	DOP
FR	Clos de la Roche		Կլո դը լա Ռոշ	DOP
FR	Clos de Tart		Կլո դը Տար	DOP
FR	Clos de Vougeot		Կլո դը Վուժեո	DOP
FR	Clos des Lambrays		Կլո դե Լամբրեյ	DOP
FR	Clos Saint-Denis		Կլո Սեն-Դենի	DOP
FR	Clos Vougeot		Կլո Վուժեո	DOP
FR	Collines Rhodaniennes		Կոլին Ռոդանիան	IGP
FR	Collioure		Կոլյուր	DOP
FR	Comté Tolosan		Կոմտե Տոլոզան	IGP
FR	Comtés Rhodaniens		Կոմտե Ռոդենիան	IGP
FR	Condrieu		Կոնդրիյո	DOP
FR	Corbières		Կորբիեր	DOP
FR	Corbières-Boutenac		Կորբիեր-Բուտենակ	DOP
FR	Cornas		Կորնաս	DOP
FR	Corrèze		Կորեզ	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Corse		Կորսկ	DOP
FR	Corton		Կորտոն	DOP
FR	Corton-Charlemagne		Կորտոն-Շարլմանյն	DOP
FR	Costières de Nîmes		Կոստիեր դը Նիմ	DOP
FR	Côte de Beaune		Կոս դը Բոն	DOP
FR	Côte de Beaune-Villages		Կոս դը Բոն-Վիլաժ	DOP
FR	Côte de Brouilly		Կոս դը Բրույի	DOP
FR	Côte de Nuits-Villages		Կոս դը Նյուի-Վիլաժ	DOP
FR	Côte Roannaise		Կոս Ռոնե	DOP
FR	Côte Rôtie		Կոս Րոտի	DOP
FR	Côte Vermeille		Կոս Վերմեյ	IGP
FR	Coteaux Bourguignons		Կոտո Բուրգինյոն	DOP
FR	Coteaux champenois		Կոտո շամպենուա	DOP
FR	Coteaux Charitois		Կոտո Շարիտուա	IGP
FR	Coteaux d'Énserune		Կոտո դ'Անսերյուն	IGP
FR	Coteaux d'Aix-en-Provence		Կոտո դ'Էս-ան-Պրովանս	DOP
FR	Coteaux d'Ancenis		Կոտո դ'Անսենի	DOP
FR	Coteaux de Coiffy		Կոտո դը Կուաֆի	IGP
FR	Coteaux de Die		Կոտո դը Դի	DOP
FR	Coteaux de Glanes		Կոտո դը Գլան	IGP
FR	Coteaux de l'Auxois		Կոտո դը լ'Օսուս	IGP
FR	Coteaux de l'Aubance		Կոտո դը լ'Օբանս	DOP
FR	Coteaux de Narbonne		Կոտո դը Նարբոն	IGP
FR	Coteaux de Peyriac		Կոտո դը Պեյրիակ	IGP
FR	Coteaux de Saumur		Կոտո դը Սամյուր	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Coteaux de Tannay		Կոտո դը Տանե	IGP
FR	Coteaux des Baronnies		Կոտո դը Բարոնի	IGP
FR	Coteaux du Cher et de l'Arnon		Կոտո դը Շեր Է դը լ'Արնոն	IGP
FR	Coteaux du Giennois		Կոտո դը Ժիանուս	DOP
FR	Coteaux du Languedoc		Կոտո դյու Լանգեդոկ	DOP
FR	Coteaux du Layon		Կոտո դյու Լեյոն	DOP
FR	Coteaux du Libron		Կոտո դյու Լիբրոն	IGP
FR	Coteaux du Loir		Կոտո դյու Լուար	DOP
FR	Coteaux du Lyonnais		Կոտո դյու Լիոնե	DOP
FR	Coteaux du Pont du Gard		Կոտո դյու պոն դյու Գար	IGP
FR	Coteaux du Quercy		Կոտո դյու Կերսի	DOP
FR	Coteaux du Vendômois		Կոտո դյու դյու Վանդոմուս	DOP
FR	Coteaux Varois en Provence		Կոտո վարուս ան պրովանս	DOP
FR	Côtes Catalanes		Կոտ Կատալան	IGP
FR	Côtes d'Auvergne		Կոտ դ'Օվերյն	DOP
FR	Côtes de Bergerac		Կոտ դը Բերդերակ	DOP
FR	Côtes de Blaye		Կոտ դը Բլայ	DOP
FR	Côtes de Bordeaux		Կոտ դը Բորդո	DOP
FR	Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire		Կոտ դը Բորդո-Սեն-Մակեր	DOP
FR	Côtes de Bourg		Կոտ դը Բուր	DOP
FR	Côtes de Duras		Կոտ դը Դյուրաս	DOP
FR	Côtes de Gascogne		Կոտ դը Գասկոյն	IGP
FR	Côtes de Meuse		Կոտ դը Մյոզ	IGP
FR	Côtes de Millau		Կոտ դը Միլո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Côtes de Montravel		Կոտ դը Մոնտրավել	DOP
FR	Côtes de Provence		Կոտ դը Պրովանս	DOP
FR	Côtes de Thau		Կոտ դը Տո	IGP
FR	Côtes de Thongue		Կոտ դը Տոնգ	IGP
FR	Côtes de Toul		Կոտ դը Տուլ	DOP
FR	Côtes du Forez		Կոտ դյու Ֆորեզ	DOP
FR	Côtes du Jura		Կոտ դյու Ժուրա	DOP
FR	Côtes du Marmandais		Կոտ դյու Մարմանդե	DOP
FR	Côtes du Rhône		Կոտ դյու Ռոն	DOP
FR	Côtes du Rhône Villages		Կոտ դյու Ռոն Վիլաժ	DOP
FR	Côtes du Roussillon		Կոտ դյու Ռուսիյոն	DOP
FR	Côtes du Roussillon Villages		Կոտ դյու Ռուսիյոն Վիլաժ	DOP
FR	Côtes du Tarn		Կոտ դյու Տարն	IGP
FR	Côtes du Vivarais		Կոտ դյու Վիվարե	DOP
FR	Cour-Cheverny		Կուր-Շեվերնի	DOP
FR	Crémant d'Alsace		Կրեման դ'Ալզաս	DOP
FR	Crémant de Bordeaux		Կրեման դը Բորդո	DOP
FR	Crémant de Bourgogne		Կրեման դը Բուրգոն	DOP
FR	Crémant de Die		Կրեման դը Դի	DOP
FR	Crémant de Limoux		Կրեման դը Լիմու	DOP
FR	Crémant de Loire		Կրեման դը Լուար	DOP
FR	Crémant du Jura		Կրեման դյու Ժուրա	DOP
FR	Criots-Bâtard-Montrachet		Կրիո-Բատար-Մոնտրաշե	DOP
FR	Crozes-Ermitage		Կրոզե-Էրմիտաժ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Crozes-Hermitage		Կրոսակ-Երմիտաժ	DOP
FR	Drôme		Դրոմ	IGP
FR	Duché d'Uzès		Դուչե դ'Ուզես	IGP
FR	Echézeaux		Էշեզո	DOP
FR	Entraygues — Le Fel		Անտրայգ — Լյո Ֆել	DOP
FR	Entre-deux-Mers		Անտրը-դյո-Մեր	DOP
FR	Ermitage		Երմիտաժ	DOP
FR	Estaing		Էստենգ	DOP
FR	Faugères		Ֆոժեր	DOP
FR	Fiefs Vendéens		Ֆյեֆ Վանդեն	DOP
FR	Fitou		Ֆիտու	DOP
FR	Fixin		Ֆիքսին	DOP
FR	Fleurie		Ֆլյորի	DOP
FR	Floc de Gascogne		Ֆլոկ դե Գասկոնյն	DOP
FR	Franche-Comté		Ֆրանշ-Կոնտե	IGP
FR	Fronsac		Ֆրոնզակ	DOP
FR	Frontignan		Ֆրոնտինյան	DOP
FR	Fronton		Ֆրոնտոն	DOP
FR	Gaillac		Գեյակ	DOP
FR	Gaillac premières côtes		Գեյակ պրեմիեր կոտե	DOP
FR	Gard		Գար	IGP
FR	Gers		Ժեր	IGP
FR	Gevrey-Chambertin		Ժեվրեյ-Շամբերտեն	DOP
FR	Gigondas		Ժիգոնդաս	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Givry		Ժիվրի	DOP
FR	Grand Roussillon		Գրան Ռոսսիլոն	DOP
FR	Grands-Echezeaux		Գրան-Էշեզյո	DOP
FR	Graves		Գրավ	DOP
FR	Graves de Vayres		Գրավ դը Վեր	DOP
FR	Graves supérieures		Գրավ սուպերիյոր	DOP
FR	Grignan-les-Adhémar		Գրիգյան-լեզ-Ադեմար	DOP
FR	Griotte-Chambertin		Գրիոտ-Շամբերտեն	DOP
FR	Gros Plant du Pays nantais		Գրո Պլան դյու Պեյ նանտե	DOP
FR	Haute Vallée de l'Aude		Օտ Վալե դը լ'Ոդ	IGP
FR	Haute Vallée de l'Orb		Օտ Վալե դը լ'Օրբ	IGP
FR	Haute-Marne		Օտ-Մարն	IGP
FR	Hautes-Alpes		Օտ-Ալպ	IGP
FR	Haute-Vienne		Օտ-Վիեն	IGP
FR	Haut-Médoc		Օտ-Մեդոկ	DOP
FR	Haut-Montravel		Օտ-Մոնտրավել	DOP
FR	Haut-Poitou		Օտ-Պուատու	DOP
FR	Hermitage		Էրմիտաժ	DOP
FR	Île de Beauté		Իլ դե Բոտե	IGP
FR	Irancy		Իրանսի	DOP
FR	Irouléguay		Իրուլեգի	DOP
FR	Isère		Իսեր	IGP
FR	Jasnieres		Չասնիեր	DOP
FR	Juhénas		ժույենան	DOP
FR	Jurançon		ժուասոն	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	La Grande Rue		Լյո Գրան Ռյու	DOP
FR	La Romanée		Լա Ռոմանե	DOP
FR	La Tâche		Լա Տաշ	DOP
FR	Ladoix		Լադուա	DOP
FR	Lalande-de-Pomerol		Լալանդ-դը-Պոմերոլ	DOP
FR	Landes		Լանդ	IGP
FR	Languedoc		Լանգեդոկ	DOP
FR	Latricières-Chambertin		Լատրիսիեր-Շամբերտեն	DOP
FR	Lavilledieu		Լավիլյոյո	IGP
FR	L'Ermitage		Լ'Էրմիտաժ	DOP
FR	Les Baux de Provence		Լե Բո դը Պրովանս	DOP
FR	L'Étoile		Լ'Էտուալ	DOP
FR	L'Hermitage		Լ'Էրմիտաժ	DOP
FR	Limoux		Լիմու	DOP
FR	Lirac		Լիրակ	DOP
FR	Listrac-Médoc		Լիստրակ-Մեդոկ	DOP
FR	Lot		Լո	IGP
FR	Loupiac		Լուպիակ	DOP
FR	Luberon		Լյուբերոն	DOP
FR	Lussac Saint-Emilion		Լյուսակ Սենտ-Էմիլյոն	DOP
FR	Mâcon		Մակոն	DOP
FR	Macvin du jura		Մակվեն դյու Յուրա	DOP
FR	Madiran		Մադիրան	DOP
FR	Maïepère		Մալեպեր	DOP
FR	Maranges		Մարանժ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Marcillac		Մարկիլյակ	DOP
FR	Margaux		Մարգո	DOP
FR	Marsannay		Մարսանի	DOP
FR	Maures		Մոր	IGP
FR	Maury		Մորի	DOP
FR	Mazis-Chambertin		Մազի-Շամբերտեն	DOP
FR	Mazoyères-Chambertin		Մազոյեր -Շամբերտեն	DOP
FR	Méditerranée		Մեդիտերանե	IGP
FR	Médoc		Մեդոկ	DOP
FR	Menetou-Salon		Մենետու-Սալոն	DOP
FR	Mercrey		Մերկյուրեյ	DOP
FR	Meursault		Մյուրսոլ	DOP
FR	Minervois		Միներվուս	DOP
FR	Minervois-la-Livinière		Միներվուս-լա-Լիվինիեր	DOP
FR	Monbazillac		Մոնբազիլյակ	DOP
FR	Mont Caume		Մոն կոմ	IGP
FR	Montagne-Saint-Emilion		Մոնտայն-Սենտ-Էմիլյոն	DOP
FR	Montagny		Մոնտայնի	DOP
FR	Monthélie		Մոնտելի	DOP
FR	Montlouis-sur-Loire		Մոնլուի-սյուր-Լուար	DOP
FR	Montrachet		Մոնտրաշե	DOP
FR	Montravel		Մոնտրավել	DOP
FR	Morey-Saint-Denis		Մորեյ-Սեն-Դենի	DOP
FR	Morgon		Մորգոն	DOP
FR	Moselle		Մոսել	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitrazione in caratteri latini	Traslitrazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Moulin-à-Vent		Մուլեն-ա-Վան	DOP
FR	Moulis		Մուլի	DOP
FR	Moulis-en-Médoc		Մուլի-ան-Մեդոկ	DOP
FR	Muscadet		Մուսկադե	DOP
FR	Muscadet Coteaux de la Loire		Մուսկադե Կոտո դե լա Լուար	DOP
FR	Muscadet Côtes de Grandlieu		Մուսկադե Կոտե դե Գրանլյո	DOP
FR	Muscadet Sèvre et Maine		Մուսկադե Սեվրե է Մեյն	DOP
FR	Muscat de Beaumes-de-Venise		Մուսակ դը Բում-դե Վենիզ	DOP
FR	Muscat de Frontignan		Մուսկա դը Ֆրոնտինյան	DOP
FR	Muscat de Lunel		Մուսկա դը Լունել	DOP
FR	Muscat de Mireval		Մուսկա դը Միրեվալ	DOP
FR	Muscat de Rivesaltes		Մուսակ դը Ռիվալտ	DOP
FR	Muscat de Saint-Jean-de-Minervois		Մուսակ դը Սեն-ժան-դը- Միներվուա	DOP
FR	Muscat du Cap Corse		Մուսակ դյու Կապ Կորս	DOP
FR	Musigny		Մուսինյի	DOP
FR	Nuits-Saint-Georges		Նյուի-Սեն-ժորժ	DOP
FR	Orléans		Օրլեան	DOP
FR	Orléans-Cléry		Օրլեան-Կլերի	DOP
FR	Pacherenc du Vic-Bilh		Պաշերանկ դյու Վիկ-Բիլ	DOP
FR	Palette		Պալետ	DOP
FR	Patrimoine		Պատրիմոնյո	DOP
FR	Pauillac		Պոլիյակ	DOP
FR	Pays d'Hérault		Պեյ դ'Էրոլ	IGP
FR	Pays d'Oc		Պայ դ'Օք	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Pécharmant		Պեշարման	DOP
FR	Périgord		Պերիգոր	IGP
FR	Pernand-Vergelesses		Պերնան-Վերժլեսես	DOP
FR	Pessac-Léognan		Պեսակ-Լեոնյան	DOP
FR	Petit Chablis		Պրտի Շարլի	DOP
FR	Pierrevert		Պիերվեր	DOP
FR	Pineau des Charentes		Պինո դե Շարան	DOP
FR	Pomerol		Պոմերոլ	DOP
FR	Pommard		Պոմար	DOP
FR	Pouilly-Fuissé		Պույի-Ֆուիսսե	DOP
FR	Pouilly-Fumé		Պույի-Ֆյումե	DOP
FR	Pouilly-Loché		Պույի-Լոշե	DOP
FR	Pouilly-sur-Loire		Պույի-սյուր-Լուար	DOP
FR	Pouilly-Vinzelles		Պույի-Վինզելլ	DOP
FR	Premières Côtes de Bordeaux		Պրեմիեր Կոտ դը Բորդո	DOP
FR	Puisseguin Saint-Emilion		Պյուիսգեն Սեն-Էմիլյոն	DOP
FR	Puligny-Montrachet		Պյուիլինի-Մոնտրաշե	DOP
FR	Puy-de-Dôme		Պույ-դը-Դոմ	IGP
FR	Quarts de Chaume		Կար դը Շոմ	DOP
FR	Quincy		Քուինսի	DOP
FR	Rasteau		Բաստո	DOP
FR	Régnié		Րեժնիե	DOP
FR	Reuilly		Րեուիլի	DOP
FR	Richebourg		Րիշբուր	DOP
FR	Rivesaltes		Րիվսալտ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Romanée-Conti		Րոմանե-Կոնտի	DOP
FR	Romanée-Saint-Vivant		Րոմանե-Սեն-Վիվան	DOP
FR	Rosé d'Anjou		Ռոզե դ'Անժու	DOP
FR	Rosé de Loire		Ռոզե դը Լուար	DOP
FR	Rosé des Riceys		Ռոզե դե Րիսեյ	DOP
FR	Rosette		Ռոզետ	DOP
FR	Roussette de Savoie		Ռուսետ դե Սավուա	DOP
FR	Roussette du Bugey		Ռուսետ դյու Բուժե	DOP
FR	Ruchottes-Chambertin		Ռուշոտ-Շամբերտեն	DOP
FR	Rully		Ռյուլի	DOP
FR	Sables du Golfe du Lion		Սաբլես դյու Գոլֆե դյու Լիոն	IGP
FR	Saint-Amour		Սենտ-Ամուր	DOP
FR	Saint-Aubin		Սենտ-Օբեն	DOP
FR	Saint-Bris		Սեն-Բրի	DOP
FR	Saint-Chinian		Սեն-Շինիան	DOP
FR	Sainte-Croix-du-Mont		Սենտ-Կրուս-դյու-Մոն	DOP
FR	Sainte-Foy-Bordeaux		Սենտ-ֆոյ-Բորդո	DOP
FR	Sainte-Marie-la-Blanche		Սենտ-Մերի-լա-Բլանշ	IGP
FR	Saint-Emilion		Սենտ-Էմիլիոն	DOP
FR	Saint-Emilion Grand Cru		Սենտ-Էմիլյոն Գրան Կրյու	DOP
FR	Saint-Estèphe		Սենտ-Էստեֆ	DOP
FR	Saint-Georges-Saint-Emilion		Սեն-ժորժ-Սենտ-Էմիլիոն	DOP
FR	Saint-Guilhem-le-Désert		Սեն-Գիլամ-լյու-Դեզեր	IGP
FR	Saint-Joseph		Սեն-Յոզեֆ	DOP
FR	Saint-Julien		Սեն-Յուլիեն	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Saint-Mont		Սեն-Մոն	DOP
FR	Saint-Nicolas-de-Bourgueil		Սեն-Նիկոլա-դը-Բուրգեյ	DOP
FR	Saint-Péray		Սեն-Պերեյ	DOP
FR	Saint-Pourçain		Սեն-Պուսեյն	DOP
FR	Saint-Romain		Սեն-Ռոմեյն	DOP
FR	Saint-Sardos		Սեն-Սարդոս	DOP
FR	Saint-Véran		Սեն-Վերան	DOP
FR	Sancerre		Սանսեր	DOP
FR	Santenay		Սանտենեյ	DOP
FR	Saône-et-Loire		Մաոն-է-Լուար	IGP
FR	Saumur		Մովյուր	DOP
FR	Saumur-Champigny		Մովյուր-Շամպիյնյի	DOP
FR	Saussignac		Մոսինյակ	DOP
FR	Sauternes		Մոտերն	DOP
FR	Savennières		Մավանիյեր	DOP
FR	Savennières Coulée de Serrant		Մավանիյեր Կուլե դը Սերան	DOP
FR	Savennières Roche aux Moines		Մավանիյեր Ռոշ օ Մուեն	DOP
FR	Savigny-lès-Beaune		Մավինյի-լե-Բոն	DOP
FR	Savoie		Մավուա	DOP
FR	Seyssel		Սեյսել	DOP
FR	Tavel		Տավել	DOP
FR	Thézac-Perricard		Տեզակ-Պերիկար	IGP
FR	Torgan		Տորգան	IGP
FR	Touraine		Տուրեն	DOP
FR	Touraine Noble Joué		Տուրեն Նոբլը Ժուե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
FR	Tursan		Տյուրսան	DOP
FR	Urfé		Ուրֆե	IGP
FR	Vacqueyras		Վակեյրաս	DOP
FR	Val de Loire		Վալ դը Լուար	IGP
FR	Valençay		Վալենսեյ	DOP
FR	Vallée du Paradis		Վալե դյու Պարադի	IGP
FR	Var		Վար	IGP
FR	Vaucluse		Վոքլյուզ	IGP
FR	Ventoux		Վանտու	DOP
FR	Vicomté d'Aumelas		Վիկոնտե դ'Օմելաս	IGP
FR	Vin d'Alsace		Վեն դ'Ալզաս	DOP
FR	Vin de Bellefleur		Վեն դը Բեֆլե	DOP
FR	Vin de Corse		Վեն դը Կորս	DOP
FR	Vin de Frontignan		Վեն դը Ֆրոնտինյան	DOP
FR	Vin de Savoie		Վեն դը Սավուա	DOP
FR	Vins fins de la Côte de Nuits		Վեն ֆեն դը լա Կոտ դը Նյուի	DOP
FR	Vinsobres		Վենսոբր	DOP
FR	Viré-Clessé		Վիրե-Կլեսե	DOP
FR	Volnay		Վոլնե	DOP
FR	Vosne-Romanée		Վոսն-Ռոմանե	DOP
FR	Vougeot		Վուժո	DOP
FR	Vouvray		Վուրեյ	DOP
FR	Yonne		Յոն	IGP
DE	Ahr		Ահր	DOP
DE	Ahrtaler Landwein		Ահրտալեր Լանդվայն	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
DE	Baden		Բադեն	DOP
DE	Badischer Landwein		Բադիշեր Լանդվայն	IGP
DE	Bayerischer Bodensee-Landwein		Բայերիշ Բոդանսե-Լանդվայն	IGP
DE	Brandenburger Landwein		Բրանդենբուրգեր Լանդվայն	IGP
DE	Franken		Ֆրանկեն	DOP
DE	Hessische Bergstraße		Հեսիշե Բերգշտրասե	DOP
DE	Landwein der Mosel		Լանդվայն դեր Մոսել	IGP
DE	Landwein der Ruwer		Լանդվայն դեր Ռյուվեր	IGP
DE	Landwein der Saar		Լանդվայն դեր Սաար	IGP
DE	Landwein Main		Լանդվայ Մայն	IGP
DE	Landwein Neckar		Լանդվայն Նեկտար	IGP
DE	Landwein Oberrhein		Լանդվայն Օբերհայն	IGP
DE	Landwein Rhein		Լանդվայն Ռայն	IGP
DE	Landwein Rhein-Neckar		Լանդվայն Ռայն-Նեկտար	IGP
DE	Mecklenburger Landwein		Մեկլենբուրգեր Լանդվայն	IGP
DE	Mitteldeutscher Landwein		Միտելդյոտշեր Լանդվայն	IGP
DE	Mittelrhein		Միտելրայն	DOP
DE	Mosel		Մոզել	DOP
DE	Nahe		Նահե	DOP
DE	Nahegauer Landwein		Նահեգաուեր Լանդվայն	IGP
DE	Pfalz		Պֆալց	DOP
DE	Pfälzer Landwein		Պֆալցեր Լանդվայն	IGP
DE	Regensburger Landwein		Ռեգենսբուրգեր Լանդվայն	IGP
DE	Rheinburgen-Landwein		Ռեգենսբուրգեր-Լանդվայն	IGP
DE	Rheingau		Ռայնգաու	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
DE	Rheingauer Landwein		Ռայնգաուեր Լանդվայն	IGP
DE	Rheinhessen		Ռայնհեսեն	DOP
DE	Rheinischer Landwein		Ռայնշեր Լանդվայն	IGP
DE	Saale-Unstrut		Մաալե-Ունստրուտ	DOP
DE	Saarländischer Landwein		Սաառլենդիշեր Լանդվայն	IGP
DE	Sachsen		Ջաքսեն	DOP
DE	Sächsischer Landwein		Ջեքսիշեր Լանդվայն	IGP
DE	Schleswig-Holsteinischer Landwein		Շլեշվիգ-Հոլշտայնիշեր Լանդվայն	IGP
DE	Schwäbischer Landwein		Շվեբիշեր Լանդվայն	IGP
DE	Starkenburger Landwein		Շտարկենբուրգեր Լանդվայն	IGP
DE	Taubertäler Landwein		Տաուբերտելեր Լանդվայն	IGP
DE	Württemberg		Վյուրտեմբերգ	DOP
GR	Κως	Kos	Կոս	IGP
GR	Malvasia Πάρος	Malvasia Paros	Մալվասիա Պարոս	DOP
GR	Malvasia Σητείας	Malvasia Sitia	Մալվասիա Սիտիա	DOP
GR	Malvasia Χάνδακας-Candia	Malvasia Χάνδακας-Candia	Մալվասիա Խանդակաս — կանդիա	DOP
GR	Άβδηρα	Avdira	Ավդիրա	IGP
GR	Άγιο Όρος	Mount Athos/ Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως	Այիո Օրոս / Մաունթ Աթոս / Հոլի Մաունթ Աթոս / Հոլի Մաունթին Աթոս / Մոնթ Աթոս	IGP
GR	Αγορά	Agora	Ագորա	IGP
GR	Αγχιάλος	Anchialos	Անխիալոս	DOP
GR	Αιγαίο Πέλαγος	Aegean Sea/Aigaio Pelagos	Էգիան Սի/Էյեո Պելաղոս	IGP
GR	Αμύνταιο	Amyndeon	Ամինդեոն / Ամինդեոն	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Ανάβυσσος	Anavyssos	Անավիսոս	IGP
GR	Αργολίδα	Argolida	Արղολիդա	IGP
GR	Αρκαδία	Arkadia	Առկադիա	IGP
GR	Αρχάνες	Archanes	Արխանես	DOP
GR	Αττική	Attiki	Ատիկի	IGP
GR	Αχαΐα	Achaia	Ախաΐα	IGP
GR	Βελβεντό	Velvento	Վելվենտո	IGP
GR	Βερντέα Ζακύνθου	Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/ Verdea Zakynthos/Vern- tea Zakynthos	Վերդեա Օնոմասիա կաթոս պարոսարոսի Չակինթոս/վերդեա Չակինթոս/ վերնետեա Չակինթոս	IGP
GR	Γεράνεια	Gerania	Գերանիա	IGP
GR	Γουμένισσα	Goumenissa	Դումենիսսա	DOP
GR	Γρεβενά	Grevena	Դրեվենա	IGP
GR	Δαφνές	Dafnes	Դաֆնես	DOP
GR	Δράμα	Drama	Դրամա	IGP
GR	Δωδεκάνησος	Dodekanese	Դոդեկանիսոս	IGP
GR	Έβρος	Evros	Էվրոս	IGP
GR	Ελασσόνα	Elassona	Էլասոնա	IGP
GR	Επανομή	Epanomi	Էպանոմի	IGP
GR	Εύβοια	Evia	Էվիա	IGP
GR	Ζάκυνθος	Zakynthos	Չակինթոս	IGP
GR	Ζίτσα	Zitsa	Չիտսա	DOP
GR	Ηλεία	Ilia	Իլիա	IGP
GR	Ημαθία	Imathia	Իմաթիա	IGP
GR	Ήπειρος	Epirus	Էպիրոս	IGP
GR	Ηράκλειο	Iraklio	Իրակլիո	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Θάσος	Thasos	Թասոս	IGP
GR	Θαψανά	Thapsana	Թապսանա	IGP
GR	Θεσσαλία	Thessalia	Թեսալիա	IGP
GR	Θεσσαλονίκη	Thessaloniki	Թեսալոնիկի	IGP
GR	Θήβα	Thiva	Թիվա	IGP
GR	Θράκη	Thrace	Թրակի	IGP
GR	Ικαρία	Icaria	Իկարիա	IGP
GR	Ίλιον	Ilion	Իլիոն	IGP
GR	Ίσμαρος	Ismaros	Իսմարոս	IGP
GR	Ιωάννινα	Ioannina	Իոանինա	IGP
GR	Καβάλα	Kavala	Կավալա	IGP
GR	Καρδίτσα	Karditsa	Կարդիցա	IGP
GR	Κάρυστος	Karystos	Կարիսոս	IGP
GR	Καστοριά	Kastoria	Կաստորյա	IGP
GR	Κέρκυρα	Corfu	Կերկիրա / Կորֆու	IGP
GR	Κίσσαμος	Kissamos	Կիսամոս	IGP
GR	Κλημέντι	Klimenti	Կլիմենտի	IGP
GR	Κοζάνη	Kozani	Կոզանի	IGP
GR	Κοιλάδα Αταλάντης	Atalanti Valley	Կիլադա Արալանտիս / Ատալանտի վլալեյ	IGP
GR	Κόρινθος	Κορινθία /Korinthos/Ko- rinthia	Կորինթոս/Կորինթիա	IGP
GR	Κρανιά	Krania	Կրանյա	IGP
GR	Κραννώνα	Krannonna	Կրանոնա	IGP
GR	Κρήτη	Creta	Կրիտի	IGP
GR	Κυκλάδες	Cyclades	Կիկլադես	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Λακωνία	Lakonia	Լակոնիա	IGP
GR	Λασιθί	Lasithi	Լասիթի	IGP
GR	Λέσβος	Lesvos	Լեսվոս	IGP
GR	Λετρίνοι	Letrini	Լետրինի	IGP
GR	Λευκάδα	Lefkada	Լեֆկադա	IGP
GR	Αηλιάντιο Πεδίο	Lilantio Pedio/Lilantio Field	Լիլանտիո Պեդիո/ Լիլանտիո Ֆիլդ	IGP
GR	Λήμνος	Limnos	Լիմնոս	DOP
GR	Μαγνησία	Magnisia	Մաղնիսիա	IGP
GR	Μακεδονία	Macedonia	Մասեդոնիա / Մասեդոնիա	IGP
GR	Μαντζαβινάτα	Mantzavinata	Մանջավինատա	IGP
GR	Μαντινεία	Mantinia	Մանտինիա	DOP
GR	Μαρκόπουλο	Markopoulo	Մարկոպուլո	IGP
GR	Μαρτίνο	Martino	Մարտինո	IGP
GR	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodaphne of Kefalo- nia/ Mavrodafne of Ce- phalonía	Մավրոդաֆնի Կեֆալինիաս / Մավրոդաֆնի օֆ Կեֆալոնիա/ Մավրոդաֆնի օֆ Սեֆալոնիա	DOP
GR	Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni of Patra/Ma- vrodaphne of Patra	Մավրոդաֆնի Պատրոն / Մավրոդաֆնի օֆ պատրա	DOP
GR	Μεσσηνικόλα	Mesenikola	Մեսենիկոլա	DOP
GR	Μεσσηνία	Messinia	Մեսինիա	IGP
GR	Μεταξάτων	Metaxata	Մետաքսատոն / Մետաքսատա	IGP
GR	Μετέωρα	Meteora	Մետեորա	IGP
GR	Μέτσοβο	Metsovo	Մեցովո	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Μονεμβασία- Malvasia	Monemvasia-Malvasia	Մոնեմվասիա-Մալվասիա	DOP
GR	Μοσχάτο Πατρών	Muscat of Patra	Մոսխատո Պատրոն / Մոսկատ օֆ պատրա	DOP
GR	Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Muscat of Kefalonia/ Muscat de Cephalonie / Muscat of Cephalonia	Մոսխատո Կեֆալինիա / Մոսկատ օֆ Կեֆալոնիա/ Մոսկատ դը Սեֆալոնի/ Մոսկատ օֆ Սեֆալոնիա	DOP
GR	Μοσχάτος Λήμνου	Muscat of Limnos	Մոսխատո Լիմնու / Մոսկատ օֆ Լիմնոս	DOP
GR	Μοσχάτος Ρίου Πάτρας	Μοσχάτος Ρίου Πάτρας/ Muscat of Rio Patra	Մոսխատո Ռիո Պատրա / Մոսկատ օֆ Ռիո Պատրա	DOP
GR	Μοσχάτος Ρόδου	Muscat of Rodos	Մոսխատո Ռոդոս / Մոսկատ օֆ Ռոդոս	DOP
GR	Νάουσα	Naoussa	Նաուսա	DOP
GR	Νέα Μεσημβρία	Nea Mesimvria	Նեա Մեսիմվրիա	IGP
GR	Νεμέα	Nemea	Նեմեա	DOP
GR	Οπούννια Λοκρίδας	Opountia Locris	Օպունտիա Լոկրիդաս / Օպունտիա Լոկրիս	IGP
GR	Παγγαίο	Paggeo /Pangeon	Պագեո/Պանգեոն	IGP
GR	Παλλήνη	Pallini	Պալինի	IGP
GR	Փαρνασσός	Parnassos	Պարնասոս	IGP
GR	Πάρος	Paros	Պարոս	DOP
GR	Πάτρα	Patra	Պատրա	DOP
GR	Πεζά	Peza	Պեզա	DOP
GR	Πέλλα	Pella	Պելա	IGP
GR	Πελοπόννησος	Peloponneso	Պելոպոննիսոս / Պելեպոնիզ	IGP
GR	Περία	Pieria	Պիերիա	IGP
GR	Πισάτις	Pisatis	Պիսատիս	IGP
GR	Πλαγιές Αιγιαλείας	Slopes of Aigialia	Պլայիես Էյալիաս / Սլոպս օֆ Էգիալիա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Πλαγιές Αίνου	Slopes of Ainos	Պլայէս Էնու / Մլոռուպս օֆ Էնու	IGP
GR	Πλαγιές Αμπέλου	Slopes of ampelos	Պլայէս Անպէլու / Մլոռուպս օֆ Անպէլու	IGP
GR	Πλαγιές Βερτίσκου	Slopes of Vertiskos	Պլայէս Վերտիսկու / Մլոռուպս օֆ Վերիսկու	IGP
GR	Πλαγιές Κιθαιρών	Slopes of Kithaironas	Պլայէս Կիթերոնա / Մլոռուպս օֆ Կիթերոնաս	IGP
GR	Πλαγιές Κνημίδας	Slopes of Knimida	Պլայէս Կնիմիդաս / Մլոռուպս օֆ Կնիմիդա	IGP
GR	Πλαγιές Μελιτών	Slopes of Meliton	Պլայէս Մելիտոնա / Մլոռուպս օֆ Մելիտոն	DOP
GR	Πλαγιές Πάικου	Slopes of Paiko	Պլայէս Պայկու / Մլոռուպս օֆ Պաիկո	IGP
GR	Πλαγιές Πάρνηθας	Slopes of Parnitha	Պլայէս Պարնիթաս / Մլոռուպս օֆ Պարնիթա	IGP
GR	Πλαγιές Πεντελικού	Slopes of Pendeliko/ Πλαγιές Πεντελικού	Պլայէս Պենդելիկու / Մլոռուպս օֆ Պենդելիկո	IGP
GR	Ρυλία	Rylia	Պիլիա	IGP
GR	Ραψάνη	Rapsani	Ռապսանի	DOP
GR	Ρέθυμνο	Rethimno	Ռեթիմնո	IGP
GR	Ρετσίνα Αττικής	Retsina of Attiki	Ռեցինա Ատիկի / Ռեցինա օֆ Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Βοιωτίας	Retsina of Viotia	Ռեցինա Վիոտիասս / Ռեցինա օֆ Վիոտիա	IGP
GR	Ρετσίνα Γιάλτρας	Retsina of Gialtra	Ռեցինա Ծալտրոն / Ռեցինա օֆ Գիալտրա	IGP
GR	Ρετσίνα Εύβοιας	Retsina of Evoia	Ռեցինա Էվիաս / Ռեցինա օֆ Էվոիա	IGP
GR	Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)	Retsina of Thebes (Voiotias)	Ռեցինա Թիվոն (Վիոտիասս) / Ռեցինա օֆ Թեբե (Վիոտիասս)	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Ρετσίνα Καρύστου	Retsina of Karystos	Ռեցինա Կարիստու / Ռեցինա օֆ Կարիստու	IGP
GR	Ρετσίνα Κοροπίου	Ρετσίνα Κοροπίου Αττικής/ Retsina of Koropi/ Retsina of Koropi Attiki	Ռեցինա Կորոպիու / Ռեցինա օֆ Կորոպի / ռեցինա օֆ Կորոպի Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Κωροπίας	Ρετσίνα Κοροπίου Αττικής/ Retsina of Koropi/ Retsina of Koropi Attiki	Ռեցինա Կրոպիաս / Ռեցինա օֆ Կորոպի / ռեցինա օֆ Կորոպի ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Παιονίας	Ρετσίνα Παιονίας Αττικής/ Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki	Ռեցինա Լյոպայիու / Ռեցինա Պլանիաս Ատիկի / Ռեցինա օֆ Պայանիա / Ռեցինա օֆ Սաիանիա Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)	Retsina of Markopoulo (Attiki)	Ռեցինա Մարկոպուլու (Ատիկի) / Ռեցինա օֆ Մարկոպուլո (Ատիկի)	IGP
GR	Ρετσίνα Μεγάρων	Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/ Retsina of Megara (Attiki)/ Retsina of Megara Attiki	Ռեցինա Մեղարոն / Ռեցինա օֆ Մեգարա (Ատիկի) / Ռեցինա օֆ Մեգարա Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)	Retsina of Mesogia (Attiki)	Ռեցինա Մեսոյիոն / Ռեցինա օֆ Մեսոգիա (Ատիկի)	IGP
GR	Ρετσίνα Παιονίας	Ρετσίνα Παιονίας Αττικής/ Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki	Ռեցինա Պլանիաս / Ռեցինա օֆ Պաիանիա / Ռեցինա օֆ Պաիանիա Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Παλλίνης	Ρετσίνα Παλλίνης Αττικής/ Retsina of Pallini/ Retsina of Pallini Attiki	Ռեցինա Պալինիս / Ռեցինա օֆ Պալինի / Ռեցինա օֆ Պալինի Ատիկի	IGP
GR	Ρετσίνα Πικερμίου	Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/ Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi	Ռեցինա Պիկերմիու / Ռեցինա օֆ Պիկերմի Ատիկի / Ռեցինա օֆ Պիկերմի	IGP
GR	Ρετσίνα Σπάτων	Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/ Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki	Ռեցինա Սպատոն / Ռեցինա օֆ Սպատա / Ռեցինա օֆ Սպատա Ատիկի	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GR	Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)	Retsina of Halkida (Evoia)	Մպստոնն Խալկիդաս / Ռէցինա օֆ Խալկիդաս (Էվոյա)	IGP
GR	Ριτσώνα	Ritsona	Ռիցոնա	IGP
GR	Ρόδος	Rodos/Rhodes	Ռոդոս/Ռոդէս / Ռոուդզ	DOP
GR	Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola of Kefalonia	Ռոբրոլա Կեֆալինիաս / Ռոբրոլա օֆ Կեֆալոնիա	DOP
GR	Σάμος	Samos	Սամոս	DOP
GR	Σαντορίνη	Santorini	Սանտորինի	DOP
GR	Σέρρες	Serres	Սէրէս	IGP
GR	Σητεία	Sitia	Սիտիա	DOP
GR	Σιάτιστα	Siatista	Սյատիստա	IGP
GR	Σιθωνία	Sithonia	Սիթոնիա	IGP
GR	Σπάτα	Spata	Սպատա	IGP
GR	Στερεά Ελλάδα	Stereá Elláda	Ստերէա Էլլադա	IGP
GR	Τεγέα	Tegea	Տէգէա	IGP
GR	Τριφυλία	Trifilia	Տրիֆիլիա	IGP
GR	Τύρναβος	Tyrnavos	Տիրնավոս	IGP
GR	Φθιώτιδα	Fthiotida/Phthiotis	Ֆթիոտիդա/Ֆթիոտիս	IGP
GR	Φλώρινα	Florina	Ֆլորինա	IGP
GR	Χαλκιδούνα	Halikouna	Խալիկունա	IGP
GR	Χαλκιδική	Halkidiki	Խալկիդիկի	IGP
GR	Χάνδακας — Candia	Candia	Խանդակաս — Կանդիա	DOP
GR	Χανιά	Chania	Խանյա	IGP
GR	Χίος		Խիոս	IGP
HU	Badacsony		Բադաչոնյ	DOP
HU	Badacsonyi		Բադաչոնյի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
HU	Balaton		Բալատոն	DOP
HU	Balatonboglár		Բալատոներոզլար	DOP
HU	Balatonboglári		Բալատոներոզլարի	DOP
HU	Balaton-felvidék		Բալատոն-ֆելվիդեկ	DOP
HU	Balaton-felvidéki		Բալատոն-ֆելվիդեկի	DOP
HU	Balatonfüred-Csopak		Բալատոնֆյուրեդ-Չոպակ	DOP
HU	Balatonfüred-Csopaki		Բալատոնֆյուրեդ- Չոպակի	DOP
HU	Balatoni		Բալատոնի	DOP
HU	Balatonmelléki		Բալատոնմեկեկի	IGP
HU	Bükk		Բյուկկ	DOP
HU	Bükk		Բյուկկի	DOP
HU	Csongrád		Չոնգրադ	DOP
HU	Csongrádi		Չոնգրադի	DOP
HU	Debrői Hárslevelű		Դեբրոյ Հառշլեվելյու	DOP
HU	Duna		Դունա	DOP
HU	Dunai		Դունաի	DOP
HU	Dunántúl		Դունաստուլ	IGP
HU	Dunántúli		Դունաստուլի	IGP
HU	Duna-Tisza-közi		Դունա-Տիսա-կյոզի	IGP
HU	Eger		Էգեր	DOP
HU	Egri		Էգրի	DOP
HU	Etyek-Buda		Էտյեկ-Բուդա	DOP
HU	Etyek-Budai		Էտյեկ-Բուդաի	DOP
HU	Felső-Magyarország		Ֆելշյո-Մաձարոռուսագ	IGP
HU	Felső-Magyarországi		Ֆելշյո-Մաձարոռուսագի	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
HU	Hajós-Baja		Հայոշ-Բայա	DOP
HU	Izsáki Arany Sárfehér		Իժսակի Արասյ Շարֆեհեր	DOP
HU	Káli		Կալի	DOP
HU	Kunság		Կունշագ	DOP
HU	Kunsági		Կունշագի	DOP
HU	Mátra		Մատրա	DOP
HU	Mátrai		Մատրայի	DOP
HU	Mór		Մոր	DOP
HU	Móri		Մորի	DOP
HU	Nagy-Somló		Նաձ-Շոմլո	DOP
HU	Nagy-Somlói		Նաձ-Շոմլոի	DOP
HU	Neszmély		Նեսմելյ	DOP
HU	Neszmélyi		Նեսմելյի	DOP
HU	Pannon		Պանոն	DOP
HU	Pannonhalma		Պանոնհալմա	DOP
HU	Pannonhalmi		Պանոնհալմի	DOP
HU	Pécs		Պեշ	DOP
HU	Somló		Շոմլո	DOP
HU	Somlói		Շոմլոի	DOP
HU	Sopron		Շոպրոն	DOP
HU	Soproni		Շոպրոնի	DOP
HU	Szekszárd		Սեկսարդ	DOP
HU	Szekszárdi		Սեկսարդի	DOP
HU	Tihany		Տիհանյ	DOP
HU	Tihanyi		Տիհանյի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
HU	Tokaj		Տոկայ	DOP
HU	Tokaji		Տոկայի	DOP
HU	Tolna		Տոլնա	DOP
HU	Tolnai		Տոլնայի	DOP
HU	Villány		Վիլանյ	DOP
HU	Villányi		Վիլանյի	DOP
HU	Zala		Ջալա	DOP
HU	Zalai		Ջալայի	DOP
HU	Zemplén		Ջեմպլեն	IGP
HU	Zempléni		Ջեմպլենի	IGP
IT	Abruzzo		Աբրուզո	DOP
IT	Acqui		Ակուի	DOP
IT	Affile		Ֆիլե	DOP
IT	Aglianico del Taburno		Ալյանիկո դել Տաբուրնո	DOP
IT	Aglianico del Vulture		Ալյանիկո դել Վուլտուրե	DOP
IT	Aglianico del Vulture Superiore		Ալյանիկո դել Վուլտուրե Սուպերիորե	DOP
IT	Alba		Ալբա	DOP
IT	Albugnano		Ալբուկյանո	DOP
IT	Alcamo		Ալկամո	DOP
IT	Aleatico di Gradoli		Ալեատիկո դի Գրադոլի	DOP
IT	Aleatico di Puglia		Ալեատիկո դի Պուլիա	DOP
IT	Aleatico Passito dell'Elba		Ալեատիկո Պասիտո դել Էլբա	DOP
IT	Alezio		Ալեջիո	DOP
IT	Alghero		Ալգերո	DOP
IT	Allerona		Ալերոնա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Alta Langa		Ալտա լանգա	DOP
IT	Alta Valle della Greve		Ալտա Վալե դելա Գրեվե	IGP
IT	Alto Adige		Ալտո Ադիջե	DOP
IT	Alto Livenza		Ալտո Լիվենցա	IGP
IT	Alto Mincio		Ալտո Մինիչիո	IGP
IT	Amarone della Valpolicella		Ամարոնե դելա Վալպոլիչելա	DOP
IT	Amelia		Ամելիա	DOP
IT	Anagni		Անանյի	IGP
IT	Ansonica Costa dell'Argentario		Անսոնիկա Կոստա դել Առջենտարիո	DOP
IT	Aprilia		Ապրիլիա	DOP
IT	Arborea		Արբորեա	DOP
IT	Arcole		Արկոլե	DOP
IT	Argilla		Արգիլիա	IGP
IT	Asolo — Prosecco		Ազոլո-Պրոսեկո	DOP
IT	Assisi		Ասիզի	DOP
IT	Asti		Աստի	DOP
IT	Atina		Ատինա	DOP
IT	Aversa		Ավեսա	DOP
IT	Avola		Ավոլա	IGP
IT	Bagnoli		Բանյոլի	DOP
IT	Bagnoli di Sopra		Բանյոլի դի Սոպրա	DOP
IT	Bagnoli Friularo		Բանյոլի Ֆրիուլարո	DOP
IT	Barbagia		Բարբաջիա	IGP
IT	Barbaresco		Բարբարեսկո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Barbera d'Alba		Բարբերոս դ'Ալբա	DOP
IT	Barbera d'Asti		Բարբերոս դ'Աստի	DOP
IT	Barbera del Monferrato		Բարբերոս դել Մոնֆերատո	DOP
IT	Barbera del Monferrato Superiore		Բարբերոս դել Մոնֆերատե Սուպերիորե	DOP
IT	Barco Reale di Carmignano		Բարկո ռեալե դի Կարմիգնանո	DOP
IT	Bardolino		Բարդոլինո	DOP
IT	Bardolino Superiore		Բարդոլինո Սուպերիորե	DOP
IT	Barletta		Բարլետա	DOP
IT	Barolo		Բարոլո	DOP
IT	Basilicata		Բազիլիկատա	IGP
IT	Benaco Bresciano		Բենակո Բոեշանո	IGP
IT	Beneventano		Բենեվենատանո	IGP
IT	Benevento		Բենեվենտո	IGP
IT	Bergamasca		Բերգամասկա	IGP
IT	Bettona		Բետտոնա	IGP
IT	Bianchetto del Metauro		Բիանկետո դել Մետաուրո	DOP
IT	Bianco Capena		Բիանկո Կապենա	DOP
IT	Bianco del Sillaro		Բիանկո դել Սիլարո	IGP
IT	Bianco dell'Empolese		Բիանկո դել Էմպոլեզե	DOP
IT	Bianco di Castelfranco Emilia		Բիանկո դի Կաստելֆրանկո Էմիլիա	IGP
IT	Bianco di Custoza		Բիանկո դի Կուստոցա	DOP
IT	Bianco di Pitigliano		Բիանկո դի Պիտիլիանո	DOP
IT	Biferno		Բիֆերո	DOP
IT	Bivongi		Բիվոնջի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Boca		Բոկա	DOP
IT	Bolgheri		Բոլգերի	DOP
IT	Bolgheri Sassicaia		Բոլգերի Սասիկայա	DOP
IT	Bonarda dell'Oltrepò Pavese		Բոնարդա դել Օլտրեպո Պավեզե	DOP
IT	Bosco Eliceo		Բոսկո Էլիչեո	DOP
IT	Botticino		Բոտիչինո	DOP
IT	Brachetto d'Acqui		Բրակետո դ'Ակուի	DOP
IT	Bramaterra		Բրամատերա	DOP
IT	Breganze		Բրեգանցե	DOP
IT	Brindisi		Բրինդիզի	DOP
IT	Brunello di Montalcino		Բրունելո դի Մոնտալչինո	DOP
IT	Buttafuoco		Բուտաֆուոկո	DOP
IT	Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese		Բուտաֆուոկո դել Օլտրեպո Պավեզե	DOP
IT	Cacc'e mmitte di Lucera		Կաչ'ե միտե դի Լուչերա	DOP
IT	Cagliari		Կալիարի	DOP
IT	Calabria		Կալաբրիա	IGP
IT	Caldaro		Կալդարո	DOP
IT	Calosso		Կալոսո	DOP
IT	Caluso		Կալուսո	DOP
IT	Camarro		Կամարո	IGP
IT	Campania		Կամպանիա	IGP
IT	Campi Flegrei		Կամպի Ֆլեգրեի	DOP
IT	Campidano di Terralba		Կամպիդանո դի Տերալբա	DOP
IT	Canavese		Կանավեզե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Candia dei Colli Apuani		Կանդիա դեի Կոլի Սապուանի	DOP
IT	Cannara		Կաննարա	IGP
IT	Cannellino di Frascati		Կանելինո դի Ֆրասկատի	DOP
IT	Cannonau di Sardegna		Կանոնաու դի Սարդենյա	DOP
IT	Capalbio		Կապալբիո	DOP
IT	Capri		Կապրի	DOP
IT	Capriano del Colle		Կապրիանո դել Կոլե	DOP
IT	Carema		Կարեմա	DOP
IT	Carignano del Sulcis		Կարինյանո դել Սուլցիս	DOP
IT	Carmignano		Կարմինյանո	DOP
IT	Carso		Կարսո	DOP
IT	Carso — Kras		Կարսո — Կրաս	DOP
IT	Casavecchia di Pontelatone		Կասավեչյա դի Պոնտելատոնե	DOP
IT	Casorzo		Կասորցո	DOP
IT	Casteggio		Կաստեջիո	DOP
IT	Castel del Monte		Կաստել դել Մոնտե	DOP
IT	Castel del Monte Bombino Nero		Կաստել դել Մոնտե Բոմբինո Նեռո	DOP
IT	Castel del Monte Nero di Troia Riserva		Կաստել դել Մոնտե Նեռո դի Տրոյա Ռիզերվա	DOP
IT	Castel del Monte Rosso Riserva		Կաստել դել Մոնտե ռոսո Ռիզերվա	DOP
IT	Castel San Lorenzo		Կաստել Սան Լորենցո	DOP
IT	Castellet		Կաստելետ	DOP
IT	Castelli di Jesi Verdicchio Ri- serva		Կաստելի դի Յեզի Վերդիչիո Ռիզերվա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Castelli Romani		Կաստելի Ռոմանի	DOP
IT	Catalanesca del Monte Somma		Կատալանեական դել Մոնտե Սոմմա	IGP
IT	Cellatica		Չելլատիկա	DOP
IT	Cerasuolo d'Abruzzo		Չերասուոլո դ'Աբրուցո	DOP
IT	Cerasuolo di Vittoria		Չերասուոլո դի Վիտորիա	DOP
IT	Cerveteri		Չերվետերի	DOP
IT	Cesanese del Piglio		Չեզանեզե դել Պիլյո	DOP
IT	Cesanese di Affile		Չեզանեզե դի Աֆիլե	DOP
IT	Cesanese di Olevano Romano		Չեզանեզե դի Օլեվանո Ռոմանո	DOP
IT	Chianti		Չյանտի	DOP
IT	Chianti Classico		Չյանտի Կլասիկո	DOP
IT	Cilento		Չիլենտո	DOP
IT	Cinque Terre		Չինկուե Տերե	DOP
IT	Cinque Terre Sciacchetrà		Չինկուե Տերե Շակետրա	DOP
IT	Circeo		Չիւեո	DOP
IT	Cirò		Չիրո	DOP
IT	Cisterna d'Asti		Չիստենա դ'Աստի	DOP
IT	Civitella d'Agliano		Չիվիտելլա դ'Ալիանո	IGP
IT	Colleoni		Կոլեոնի	DOP
IT	Colli Albani		Կոլի Ալբանի	DOP
IT	Colli Alatiberini		Կոլի Ալատիբերինի	DOP
IT	Colli Aprutini		Կոլի Ապրունտինի	IGP
IT	Colli Asolani — Prosecco		Կոլի Ասոլանի-Պրոսեկո	DOP
IT	Colli Berici		Կոլի Բերիչի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Colli Bolognesi		Կոլի Բոլոնյեզի	DOP
IT	Colli Bolognesi Classico Pignoletto		Կոլի Բոլոնյեզի Կլասիկո Պիգնոլետո	DOP
IT	Colli Cimini		Կոլի Չիմինի	IGP
IT	Colli del Limbara		Կոլի դի Լիմբարա	IGP
IT	Colli del Sangro		Կոլի դել Սանգրո	IGP
IT	Colli del Trasimeno		Կոլի դել Տրասիմենո	DOP
IT	Colli della Sabina		Կոլի դելա Սաբինա	DOP
IT	Colli della Toscana centrale		Կոլի դելա Տոսկանա շենտրալե	IGP
IT	Colli dell'Etruria Centrale		Կոլի դել Էտրուրիա Չենտրալե	DOP
IT	Colli di Conegliano		Կոլի դի Կոնեյիանո	DOP
IT	Colli di Faenza		Կոլի դի Ֆաենզա	DOP
IT	Colli di Luni		Կոլի դի Լունի	DOP
IT	Colli di Parma		Կոլի դի Պարմա	DOP
IT	Colli di Rimini		Կոլի դի Ռիմինի	DOP
IT	Colli di Salerno		Կոլի դի Սալերնո	IGP
IT	Colli di Scandiano e di Canossa		Կոլի դի Սկանդիանո ե դի Կանոսա	DOP
IT	Colli d'Imola		Կոլի դ Իմոլա	DOP
IT	Colli Etruschi Viterbesi		Կոլի Էտրուսկի Վիտերբեզի	DOP
IT	Colli Euganei		Կոլի Էուգանեի	DOP
IT	Colli Euganei Fior d'Arancio		Կոլի Էուգանեի Ֆիոր դ'Առանջիո	DOP
IT	Colli Lanuvini		Կոլի Լանուվինի	DOP
IT	Colli Maceratesi		Կոլի Մաչերատեզի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Colli Martani		Կոլի Մարտանի	DOP
IT	Colli Orientali del Friuli Picolit		Կոլի Օրիենտալի դել Ֆրիուլի Պիկոլիտ	DOP
IT	Colli Perugini		Կոլի Պերուջինի	DOP
IT	Colli Pesaresi		Կոլի Պեզարեզի	DOP
IT	Colli Piacentini		Կոլի Պյաչենտինի	DOP
IT	Colli Romagna centrale		Կոլի Ռոմանյա շենտրալե	DOP
IT	Colli Tortonesi		Կոլի Տորտոնեզի	DOP
IT	Colli Trevigiani		Կոլի Տրեվիջիանի	IGP
IT	Collina del Milanese		Կոլինա դել Միլանեզե	IGP
IT	Collina Torinese		Կոլինա Տորինեզե	DOP
IT	Colline del Genovesato		Կոլինե դել Զենովեզատո	IGP
IT	Colline di Levanto		Կոլինե դի Լեվանտո	DOP
IT	Colline Frentane		Կոլինե Ֆրենտանե	IGP
IT	Colline Joniche Tarantine		Կոլինե Յոնիկե Տարանտինե	DOP
IT	Colline Lucchesi		Կոլինե Լուկեզի	DOP
IT	Colline Novaresi		Կոլինե Նովարեզի	DOP
IT	Colline Pescaresi		Կոլինե Պեսկարեզի	IGP
IT	Colline Saluzzesi		Կոլինե Սալուցեզի	DOP
IT	Colline Savonesi		Կոլինե Մավոնեզի	IGP
IT	Colline Teatine		Կոլինե Տեատինե	IGP
IT	Collio		Կոլիո	DOP
IT	Collio Goriziano		Կոլիո Գորիջիանո	DOP
IT	Colonna		Կոլոնա	DOP
IT	Conegliano — Prosecco		Կոնեյանո — Պրոսեկո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Conegliano Valdobbiadene — Prosecco		Կոնելյանո Վալդոբիադենե — Պրոսեկո	DOP
IT	Cònero		Կոնեռո	DOP
IT	Conselvano		Կոնսելվանո	IGP
IT	Contea di Sclafani		Կոնտեա դի Սկլաֆանի	DOP
IT	Contessa Entellina		Կոնտեսա Էնտելինա	DOP
IT	Controguerra		Կոնտրոգուերա	DOP
IT	Copertino		Կոպերտինո	DOP
IT	Cori		Կորի	DOP
IT	Cortese dell'Alto Monferrato		Կոռտեզե դել Ալտո Մոնֆերատո	DOP
IT	Cortese di Gavi		Կոռտեզե դի Գավի	DOP
IT	Corti Benedettine del Padovano		Կոռտի Բենեդետինե դել Պադովանո	DOP
IT	Cortona		Կոռտոնա	DOP
IT	Costa d'Amalfi		Կոստա դ'Ամալֆի	DOP
IT	Costa Etrusco Romana		Կոստա Էտրուսկո Ռոմանա	IGP
IT	Costa Toscana		Կոստա Տոսկանա	IGP
IT	Costa Viola		Կոստա Վիոլա	IGP
IT	Coste della Sesia		Կոստե դելա Սեզիա	DOP
IT	Curtefranca		Կուրտեֆրանկա	DOP
IT	Custoza		Կուստոցա	DOP
IT	Daunia		Դաունիա	IGP
IT	del Frusinate		դել Ֆրուզինատե	IGP
IT	del Molise		դել Մոլիզե	DOP
IT	del Vastese		դել Վաստեզե	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Delia Nivoletti		Դելիա Նիվոլեթի	DOP
IT	dell'Alto Adige		դել'Ալտո Ադիջե	DOP
IT	delle Venezie		դելե Վենեցիե	IGP
IT	dell'Emilia		դել'Էմիլիա	IGP
IT	di Modena		Դի Մոդենա	DOP
IT	Diano d'Alba		Դիանո դ'Ալբա	DOP
IT	Dogliani		Դոլիանի	DOP
IT	Dolceacqua		Դոլչեակուա	DOP
IT	Dolcetto d'Acqui		Դոլչետո դ'Ակի	DOP
IT	Dolcetto d'Alba		Դոլչետո դ'Ալբա	DOP
IT	Dolcetto d'Asti		Դոլչետո դ'Աստի	DOP
IT	Dolcetto di Diano d'Alba		Դոլչետո դի Դիանո դ'Ալբա	DOP
IT	Dolcetto di Ovada		Դոլչետո դի Օվադա	DOP
IT	Dolcetto di Ovada Superiore		Դոլչետո դի Օվադա սուպերիորե	DOP
IT	Dugenta		Դուջենտա	IGP
IT	Durello Lessini		Դուրելո Լեսինի	DOP
IT	Elba		Էլբա	DOP
IT	Elba Aleatico Passito		Էլբա Ալեատիցո Պասիտո	DOP
IT	Eldoro		Էլորո	DOP
IT	Emilia		Էմիլիա	IGP
IT	Epomeo		Էպոմեո	IGP
IT	Erbaluce di Caluso		Էրբալուչե դի Կալուզո	DOP
IT	Erice		Էրիչե	DOP
IT	Esino		Էզինո	DOP
IT	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone		Էստ! Էստ! Էստ! Դի Մոնտեֆիասկոնե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Etna		Էտնա	DOP
IT	Etschtaler		Էտշատլեր	DOP
IT	Falanghina del Sannio		Ֆալանգինա դել Սանյո	DOP
IT	Falerio		Ֆալերիո	DOP
IT	Falerno del Massico		Ֆալերնո դել Մասիկո	DOP
IT	Fara		Ֆարա	DOP
IT	Faro		Ֆարո	DOP
IT	Fiano di Avellino		Ֆիանո դի Ավելինո	DOP
IT	Fior d'Arancio Colli Euganei		Ֆիոր դ'Առանջի կոլի Էուգանեի	DOP
IT	Fontanarossa di Cerda		Ֆոնտանարոսա դի Չերդա	IGP
IT	Forlì		Ֆորլի	IGP
IT	Fortana del Taro		Ֆոնտանա դել Տարո	IGP
IT	Franciacorta		Ֆրանչիակորտա	DOP
IT	Frascati		Ֆրասկատի	DOP
IT	Frascati Superiore		Ֆրասկատի Սուպերիորե	DOP
IT	Freisa d'Asti		Ֆրեիզա դ'Աստի	DOP
IT	Freisa di Chieri		Ֆրեիզա դի Չիերի	DOP
IT	Friularo di Bagnoli		Ֆրիուլարո դի Բանյոլի	DOP
IT	Friuli Annia		Ֆրիուլի Անիա	DOP
IT	Friuli Aquileia		Ֆրիուլի Ակուիլեյա	DOP
IT	Friuli Colli Orientali		Ֆրիուլի Կոլի Օրիենտալի	DOP
IT	Friuli Grave		Ֆրիուլի Գրավե	DOP
IT	Friuli Isonzo		Ֆրիուլի Իզոնցո	DOP
IT	Friuli Latisana		Ֆրիուլի Լատիզանա	DOP
IT	Frusinate		Ֆրուզինանե	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Gabiano		Գաբիանո	DOP
IT	Galatina		Գալատինա	DOP
IT	Galluccio		Գալուչիո	DOP
IT	Gambellara		Գամելլարա	DOP
IT	Garda		Գարդա	DOP
IT	Garda Bresciano		Գարդա Բրեշիանո	DOP
IT	Garda Colli Mantovani		Գարդա Կոլի Մանտովանի	DOP
IT	Gattinara		Գատինարա	DOP
IT	Gavi		Գավի	DOP
IT	Genazzano		Ջենազանո	DOP
IT	Ghemme		Գեմե	DOP
IT	Gioia del Colle		Ջիոյա դել Կոլե	DOP
IT	Girò di Cagliari		Ջիրո դի Կալիարի	DOP
IT	Golfo del Tigullio — Portofino		Գոլֆո դել Տիգուլիո Պորտոֆինո	DOP
IT	Grance Senesi		Գրանչե Սենեզի	DOP
IT	Gravina		Գրավինա	DOP
IT	Greco di Bianco		Գրեկո դի Բիանկո	DOP
IT	Greco di Tufo		Գրեկո դի Տուֆո	DOP
IT	Grignolino d'Asti		Գրինյոլինո դ'Աստի	DOP
IT	Grignolino del Monferrato Casalese		Գրինյոլինո դել Մոնֆերատո Կասալեզե	DOP
IT	Grottino di Roccanova		Գրոտինո դի Ռոկանովա	DOP
IT	Gutturnio		Գուտուրինո	DOP
IT	Histonium		Իստոնիում	IGP
IT	I Terreni di Sanseverino		Ի տերենի դի Սանսեվերինո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Irpinia		Իրփինիա	DOP
IT	Ischia		Իշիյա	DOP
IT	Isoła dei Nuraghi		Իզոլա դել Նուրագի	IGP
IT	Isonzo del Friuli		Իզոնցո դել Ֆրիուլի	DOP
IT	Kalterer		Կալտերտո	DOP
IT	Kalterersee		Կալտերտեսե	DOP
IT	Lacrima di Morro		Լակրիմա դի Մորո	DOP
IT	Lacrima di Morro d'Alba		Լակրիմա դի Մորո դ'Ալբա	DOP
IT	Lago di Caldaro		Լագո դի Կալդարո	DOP
IT	Lago di Corbara		Լագո դի Կորբարո	DOP
IT	Lambrusco di Sorbara		Լամբրոսկո դի Սորբարո	DOP
IT	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro		Լամբրոսկո Գրասպարոսա դի Կաստելվետրո	DOP
IT	Lambrusco Mantovano		Լամբրոսկո Մանտովանո	DOP
IT	Lambrusco Salamino di Santa Croce		Լամբրոսկո Սալամանիո դի Սանտա Կրոչե	DOP
IT	Lamezia		Լամեցիա	DOP
IT	Langhe		Լանգե	DOP
IT	Lazio		Լացիո	IGP
IT	Lessini Durello		Լեսինի Դուրելլո	DOP
IT	Lessona		Լեսոնա	DOP
IT	Leverano		Լեվերանո	DOP
IT	Liguria di Levante		Լիգուրիա դի Լեվանտե	IGP
IT	Lipuda		Լիպուդա	IGP
IT	Lison		Լիզոն	DOP
IT	Lison-Pramaggiore		Լիզոն-Պրամաջիորե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Lizzano		Լիցիանո	DOP
IT	Loazzolo		Լոաջոլո	DOP
IT	Locorotondo		Լոկոռոտոնդո	DOP
IT	Locride		Լոկրիդե	IGP
IT	Lugana		Լուգանա	DOP
IT	Malanotte del Piave		Մալանոտտե դել Պիավե	DOP
IT	Malvasia delle Lipari		Մալվազիա դել Լիպարի	DOP
IT	Malvasia di Bosa		Մալվազիա դի Բոզա	DOP
IT	Malvasia di Casorzo		Մալվազիա դի Կազորջո	DOP
IT	Malvasia di Casorzo d'Asti		Մալվազիա դի Կազորջո դ Աստի	DOP
IT	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco		Մալվազիա դի Կաստելնուովո Դոն Բոսկո	DOP
IT	Mamertino		Մամերտինո	DOP
IT	Mamertino di Milazzo		Մամերտինո դի Միլաջո	DOP
IT	Mandrolisai		Մանդրոլիզայ	DOP
IT	Marca Trevigiana		Մառկա Տրեվիջինա	IGP
IT	Marche		Մարկե	IGP
IT	Maremma toscana		Մարեմա տոսկանա	DOP
IT	Marino		Մարինո	DOP
IT	Marmilla		Մարմիլա	IGP
IT	Marsala		Մարսալա	DOP
IT	Martina		Մարտինա	DOP
IT	Martina Franca		Մարտինա Ֆրանկա	DOP
IT	Matera		Մատերա	DOP
IT	Matino		Մատինո	DOP
IT	Melissa		Մելիսսա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Menfi		Մենֆի	DOP
IT	Merlara		Մերլարա	DOP
IT	Mitterberg		Միտերբերգ	IGP
IT	Modena		Մոդենա	DOP
IT	Molise		Մոլիզե	DOP
IT	Monferrato		Մոնֆերատո	DOP
IT	Monica di Sardegna		Մոնիկա դի Սառդենյա	DOP
IT	Monreale		Մոնտալե	DOP
IT	Montecarlo		Մոնտեկարլո	DOP
IT	Montecastelli		Մոնտեկաստելի	IGP
IT	Montecompati		Մոնտեկոմպատի	DOP
IT	Montecompati Colonna		Մենտեկոմպատի Կոլոնա	DOP
IT	Montecucco		Մոնտեկուոկո	DOP
IT	Montecucco Sangiovese		Մոնտեկուոկո Սանջիովեզե	DOP
IT	Montefalco		Մոնտեֆալկո	DOP
IT	Montefalco Sagrantino		Մոնտեֆալկո Սագրանտինո	DOP
IT	Montello		Մոնտելլո	DOP
IT	Montello — Colli Asolani		Մոնտելլո — Կոլի Ազոլանի	DOP
IT	Montello Rosso		Մոնտելո Ռոսո	DOP
IT	Montenetto di Brescia		Մոնտենետո դի Բրեշիա	IGP
IT	Montepulciano d'Abruzzo		Մոնտեպուլչիանո դ'Աբրուցո	DOP
IT	Montepulciano d'Abruzzo Col- line Teramane		Մոնտեպուլչիանո դ'Աբրուցո Կոլինե Տերամանե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Monteregio di Massa Marittima		Մոնտերեջիո դի Մասսա Մարիտիմա	DOP
IT	Montescudaio		Մոնտեսկուդայո	DOP
IT	Monti Lessini		Մոնտի Լեսինի	DOP
IT	Morellino di Scansano		Մորելինո դի Սկանսանո	DOP
IT	Moscadello di Montaicino		Մոսկադելո դի Մոնտաչինո	DOP
IT	Moscato di Pantelleria		Մոսկատո դի Պանտելերիա	DOP
IT	Moscato di Sardegna		Մոսկատո դի Մարդինյա	DOP
IT	Moscato di Scanzo		Մոսկատո դի Սկանցո	DOP
IT	Moscato di Sennori		Մոսկատո դի Սենորի	DOP
IT	Moscato di Sorso		Մոսկատո դի Սորսո	DOP
IT	Moscato di Sorso — Sennori		Մոսկատո դի Սորսո- սենորի	DOP
IT	Moscato di Terracina		Մոսկատո դի Տերաչինա	DOP
IT	Moscato di Trani		Մոսկատո դի Տրանի	DOP
IT	Murgia		Մուրջիա	IGP
IT	Nardò		Նարդո	DOP
IT	Narni		Նարնի	IGP
IT	Nasco di Cagliari		Նասկո դի Նալխարի	DOP
IT	Nebbiolo d'Alba		Մեբիոլո դ'Ալբա	DOP
IT	Negroamaro di Terra d'Otranto		Նեգրոամարո դի Տերա դ'Օտրանտո	DOP
IT	Nettuno		Նետունո	DOP
IT	Noto		Նոտո	DOP
IT	Nuragus di Cagliari		Նուրգաուսո դի Նալխարի	DOP
IT	Nurra		Նուրա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Offida		Օֆիդա	DOP
IT	Ogliastro		Օլլաստոսա	IGP
IT	Olevano Romano		Օլեվանո Ռոմանո	DOP
IT	Oltrepò Pavese		Օլտոբոյո Պավեզե	DOP
IT	Oltrepò Pavese metodo classico		Օլտոբոյո Պավեզե մետոդո կլասիկո	DOP
IT	Oltrepò Pavese Pinot grigio		Օլտոբոյո Պավեզե Պինո գրիջո	DOP
IT	Orcia		Օրչա	DOP
IT	Ormeasco di Pornassio		Օրմասկոսկո դի Պորնասիո	DOP
IT	Orta Nova		Օրտա Նովա	DOP
IT	Ortona		Օրտոնա	DOP
IT	Ortrugo		Օրտրուգո	DOP
IT	Orvieto Rosso		Օրվիետանո Ռոսո	DOP
IT	Orvieto		Օրվիետո	DOP
IT	Oscò		Օսկո	IGP
IT	Ostuni		Օստունի	DOP
IT	Ovada		Օվադա	DOP
IT	Paestum		Պաստոսում	IGP
IT	Palizzi		Պալիջի	IGP
IT	Pantelleria		Պանտելերիա	DOP
IT	Parrina		Պարինա	DOP
IT	Parteolla		Պարտեոլա	IGP
IT	Passito di Pantelleria		Պասիտո դի Պանտելերիա	DOP
IT	Pellaro		Պելարո	IGP
IT	Penisola Sorrentina		Պենիզոլա Սորենտինա	DOP
IT	Pentro		Պենտո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Pentro di Isernia		Պենտրո դի Իզերնիա	DOP
IT	Pergola		Պերգոլա	DOP
IT	Piave		Պիավե	DOP
IT	Piave Malanotte		Պիավե Մալանոտե	DOP
IT	Piceno		Պիչենո	DOP
IT	Piemonte		Պիեմոնտե	DOP
IT	Piglio		Պիլիո	DOP
IT	Pinerolese		Պինեռոլեզե	DOP
IT	Pinot nero dell'Oltrepò Pavese		Պինո նեռո դել Օլտրեպո Պավեզե	DOP
IT	Planargia		Պլանարջիա	IGP
IT	Pomino		Պոմինո	DOP
IT	Pompeiano		Պոմպեյանո	IGP
IT	Pornassio		Պորնասիո	DOP
IT	Portofino		Պորտոֆինո	DOP
IT	Primitivo di Manduria		Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա	DOP
IT	Primitivo di Manduria Dolce Naturale		Պրիմիտիվո դի Մանդուրիա Դոլչե Նատուրալե	DOP
IT	Prosecco		Պրոսեկկո	DOP
IT	Provincia di Mantova		Պրովինչյա դի Մանտովա	IGP
IT	Provincia di Nuoro		Պրովինչյա դի Նուորո	IGP
IT	Provincia di Pavia		Պրովինչյա դի Պավիա	IGP
IT	Provincia di Verona		Պրովինչյա դի Վերոնա	IGP
IT	Puglia		Պուլիա	IGP
IT	Quistello		Կուիստելլո	IGP
IT	Ramandolo		Րամանդոլո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Ravenna		Ռաւլեննա	IGP
IT	Recioto della Valpolicella		Ռեչոտո դէլա Վալպոլիչէլա	DOP
IT	Recioto di Gambellara		Ռեչոտո դի Գամբելարա	DOP
IT	Recioto di Soave		Ռեչոտո դի Սոաւլե	DOP
IT	Reggiano		Ռեջցանո	DOP
IT	Reno		Ռենո	DOP
IT	Riesi		Ռիէզի	DOP
IT	Riviera del Brenta		Ռիւիէրա դէլ Բրենտա	DOP
IT	Riviera del Garda Bresciano		Ռիւիէրա դէլ Գարդա Բրեշիանո	DOP
IT	Riviera ligure di Ponente		Ռիւիէրա լիգուրե դի Պոնտեն	DOP
IT	Roccamonfina		Ռոկամոնֆինա	IGP
IT	Roero		Ռոէրո	DOP
IT	Roma		Ռոմա	DOP
IT	Romagna		Ռոմանյա	DOP
IT	Romagna Albana		Ռոմանյա Ալբանա	DOP
IT	Romangia		Ռոմանիյա	IGP
IT	Ronchi di Brescia		Ռոնկի դի Բրեշիա	IGP
IT	Ronchi Varesini		Ռոնկի Վարեզինի	IGP
IT	Rosazzo		Ռոզացո	DOP
IT	Rossese di Dolceacqua		Ռոսէզե դի Դոլչէակուա	DOP
IT	Rosso Cònero		Ռոսո Կոնէրո	DOP
IT	Rosso della Val di Cornia		Ռոսո դէլլա Վալ դի Կորնիա	DOP
IT	Rosso di Cerignola		Ռոսո դի Չերիցոլա	DOP
IT	Rosso di Montalcino		Ռոսո դի Մոնտալչինո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Rosso di Montepulciano		Ռոսո դի Մոնտեպուլցիանո	DOP
IT	Rosso di Valtellina		Ռոսո դի Վալտելլինա	DOP
IT	Rosso Orvietano		Ռոսո Օրվիետանո	DOP
IT	Rosso Piceno		Ռոսո Պիչենո	DOP
IT	Rotae		Ռոտաե	IGP
IT	Rubicone		Ռուբիկոնե	IGP
IT	Rubino di Cantavenna		Ռուբինո դի Կանտավեննա	DOP
IT	Ruchè di Castagnole Monferato		Ռուչե դի Կաստանյոլե Մոնֆերատո	DOP
IT	S. Anna di Isola Capo Rizzuto		Ս.Աննա դի Իզոլա Կապո Ռիջուտո	DOP
IT	Sabbioneta		Սաբիոնետա	IGP
IT	Salaparuta		Սալապարուտա	DOP
IT	Salemi		Սալեմի	IGP
IT	Salento		Սալենտո	IGP
IT	Salice Salentino		Սալիչե Սալենտինո	DOP
IT	Salina		Սալինա	IGP
IT	Sambuca di Sicilia		Սամբուկա դի Սիչիլիա	DOP
IT	San Colombano		Ման Կոլոմբանո	DOP
IT	San Colombano al Lambro		Ման Կոլոմբանո ալ Լամբրո	DOP
IT	San Gimignano		Ման Ջիմինյանո	DOP
IT	San Ginesio		Ման Ջինեզիո	DOP
IT	San Martino della Battaglia		Ման Մարտինո դելլա Բատալյա	DOP
IT	San Severo		Ման Սեվերո	DOP
IT	San Torpè		Ման Տրոպե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Sangue di Giuda		Սանգուե դի Ջիուդա	DOP
IT	Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese		Սանգուե դի Ջիուդա դել Օլտրեպո Պավեզե	DOP
IT	Sannio		Սաննիո	DOP
IT	Santa Margherita di Belice		Մանտա Մարգերիտա դի Բելիչե	DOP
IT	Sant'Antimo		Սանտ'Անտիմո	DOP
IT	Sardegna Semidano		Սարդենյա Սեմիդանո	DOP
IT	Savuto		Սավուտո	DOP
IT	Scanzo		Սկանցո	DOP
IT	Scavigna		Սկավինյա	DOP
IT	Sciacca		Շիակկա	DOP
IT	Scilla		Շիլլա	IGP
IT	Sebino		Սեբինո	IGP
IT	Serenissima		Սերենիսիմա	DOP
IT	Serrapetrona		Սերոպետրոնա	DOP
IT	Sforzato di Valtellina		Սֆորցատո դի Վալտելլինա	DOP
IT	Sfursat di Valtellina		Սֆուրսատո դի Վալտելլինա	DOP
IT	Sibiola		Սիբիոլա	IGP
IT	Sicilia		Սիչիլիա	DOP
IT	Sililaro		Սիլլարո	IGP
IT	Siracusa		Սիրակուզա	DOP
IT	Sizzano		Սիցիանո	DOP
IT	Soave		Մոավե	DOP
IT	Soave Superiore		Մոավե Սուպերիորե	DOP
IT	Sovana		Մովանա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Spello		Սպելլո	IGP
IT	Spoletto		Սպոլէտո	DOP
IT	Squinzano		Սկոինցան	DOP
IT	Strevi		Ստրեվի	DOP
IT	Südtirol		Սուդտիրոլ	DOP
IT	Südtiroler		Սուդտիրոլեր	DOP
IT	Suvereto		Սուվէտո	DOP
IT	Tarantino		Տարանտին	IGP
IT	Tarquinia		Տարկինիա	DOP
IT	Taurasi		Տաուրասի	DOP
IT	Tavoliere		Տավոլիերե	DOP
IT	Tavoliere delle Puglie		Տավոլիերե դել Դոլիե	DOP
IT	Teroldego Rotaliano		Տերոլդեգո Ռոտալիան	DOP
IT	Terra d'Otranto		Տերա դ'Օտրանտո	DOP
IT	Terracina		Տերաչինա	DOP
IT	Terradeiforti		Տերռադեիֆորտի	DOP
IT	Terralba		Տերալբա	DOP
IT	Terratico di Bibbona		Տերատիկո դի Բիբոնա	DOP
IT	Terrazze dell'Imperiese		Տերազե դել Իմպերիեզե	IGP
IT	Terrazze Retiche di Sondrio		Տերազե Ռետիկե դի Սոնդրիո	IGP
IT	Terre Alfieri		Տերե Ալֆիերի	DOP
IT	Terre Aquilane		Տերե Ակուիլանե	IGP
IT	Terre de L'Aquila		Տերե դե լ'Ակուիլա	IGP
IT	Terre degli Osci		Տերե դելի Օշի	IGP
IT	Terre del Colfoni		Տերե դել Կոլֆոնի	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Terre del Volturno		Տերե դել Վոլտուրնո	IGP
IT	Terre dell'Alta Val d'Agri		Տերե դել Ալտա Վալ դ'Ագրի	DOP
IT	Terre di Casole		Տերե դի Կասոլե	DOP
IT	Terre di Chieti		Տերե դի Կիետի	IGP
IT	Terre di Cosenza		Տերե դի Կոզենցա	DOP
IT	Terre di Offida		Տերե դի Օֆիդա	DOP
IT	Terre di Pisa		Տերե դի Պիզա	DOP
IT	Terre di Veleja		Տերե դի Վելեյա	IGP
IT	Terre Larijane		Տերե Լարիյանե	IGP
IT	Terre Siciliane		Տերե Սիչիլիանե	IGP
IT	Terre Tollesi		Տերե Տոլլեզի	DOP
IT	Tharros		Տարոս	IGP
IT	Tintilia del Molise		Տինտիլա դել Մոլիզե	DOP
IT	Todi		Տոդի	DOP
IT	Torgiano		Տորջիանո	DOP
IT	Torgiano Rosso Riserva		Տորջիանո Ռոսո Դիզերվա	DOP
IT	Toscana		Տոսկանա	IGP
IT	Toscano		Տոսկանո	IGP
IT	Trasimeno		Տրասիմենո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Trebbiano d'Abruzzo		Տրեբբիանո դ'Աբրուցո	DOP
IT	Trentino		Տրենտինո	DOP
IT	Trento		Տրենտո	DOP
IT	Trexenta		Տրեքսենտա	IGP
IT	Tullum		Տուլլում	DOP
IT	Tuscia		Տուշիա	DOP
IT	Umbria		Ումբրիա	IGP
IT	Val d'Arbia		Վալ դ'Արբիա	DOP
IT	Val d'Arno di Sopra		Վալ դ'Արնո դի Սոպրա	DOP
IT	Val di Cornia		Վալ դի Կոռնիա	DOP
IT	Val di Cornia Rosso		Վալ դի Կոռնիա Ռոսո	DOP
IT	Val di Magra		Վալ դի Մագրա	IGP
IT	Val di Neto		Վալ դի Նետո	IGP
IT	Val Polcèvera		Վալ Պոլչեվերա	DOP
IT	Val Tidone		Վալ Տիդոնե	IGP
IT	Valcalepio		Վալկալեպիո	DOP
IT	Valcamonica		Վալկամոնիկա	IGP
IT	Valdadige		Վալդադիջե	DOP
IT	Valdadige Terradeiforti		Վալդադիջե Տերադեիֆորտի	DOP
IT	Valdamato		Վալդամատո	IGP
IT	Valdarno di Sopra		Վալդարնո դի Սոպրա	DOP
IT	Valdichiana toscana		Վալդիչիանա տոսկանա	DOP
IT	Valdinievole		Վալդինիեվոլե	DOP
IT	Valdobbiadene — Prosecco		Վալդոբբիադենե — Պրոսեկո	DOP
IT	Vallagarina		Վալլագարինա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
IT	Valle Belice		Վալե Բելիչե	IGP
IT	Valle d'Aosta		Վալե դ'Աոստա	DOP
IT	Valle del Tirso		Վալե դել Տիրսո	IGP
IT	Valle d'Itria		Վալե դ'Իտրիա	IGP
IT	Vallée d'Aoste		Վալե դ'Աոստե	DOP
IT	Valli di Porto Pino		Վալի դի Պորտո Պինո	IGP
IT	Valli Ossolane		Վալի Օսոլանե	DOP
IT	Valpolicella		Վալպոլիչելա	DOP
IT	Valpolicella Ripasso		Վալպոլիչելա Ռիպասո	DOP
IT	Valsusa		Վալսուզա	DOP
IT	Valtellina rosso		Վալտելինա ռոսո	DOP
IT	Valtellina Superiore		Վալտելինա Սուպերիորե	DOP
IT	Valtènesi		Վալտենեզի	DOP
IT	Velletri		Վելետրի	DOP
IT	Veneto		Վենետո	IGP
IT	Veneto Orientale		Վենետո Օրիենտալե	IGP
IT	Venezia		Վենեցիա	DOP
IT	Venezia Giulia		Վենեցիա Զիուլիա	IGP
IT	Verdicchio dei Castelli di Jesi		Վերդիչիո դելի Կաստելի դի Ջեզի	DOP
IT	Verdicchio di Matelica		Վերդիչիո դի Մատելիկա	DOP
IT	Verdicchio di Matelica Riserva		Վերդիչիո դի Մատելիկա Ռիզերվա	DOP
IT	Verduno		Վերդունո	DOP
IT	Verduno Pelaverga		Վերդունո Պելավերգա	DOP
IT	Vermentino di Gallura		Վերմենտինո դի Գալուրա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP)/IGP)
IT	Vermentino di Sardegna		Վերմենտինո դի Սարդինյա	DOP
IT	Vernaccia di Oristano		Վերնաջյա դի Օրիստանո	DOP
IT	Vernaccia di San Gimignano		Վերնաջյա դի Սան Զիմինյանո	DOP
IT	Vernaccia di Serrapetrona		Վերնաջյա դի Սերապետրոնա	DOP
IT	Verona		Վերոնա	IGP
IT	Veronese		Վերոնեզե	IGP
IT	Vesuvio		Վեզուվիո	DOP
IT	Vicenza		Վիչենցա	DOP
IT	Vignanello		Վինյանելո	DOP
IT	Vigneti della Serenissima		Վինյետի դելա Սերենիսիմա	DOP
IT	Vigneti delle Dolomiti		Վինյետի դելե Դոլոմիտի	IGP
IT	Villamagna		Վիլամանյա	DOP
IT	Vin Santo del Chianti		Վին սանտո դել Կիանտի	DOP
IT	Vin Santo del Chianti Classico		Վին սանտո դել Կիանտի Կլասիկո	DOP
IT	Vin Santo di Carmignano		Վին Սանտո դի Կարմինյանո	DOP
IT	Vin Santo di Montepulciano		Վին սանտո դի Մոնտեպուլչիանո	DOP
IT	Vino Nobile di Montepulciano		Վինո Նոբիլե դի Մոնտեպուլչիանո	DOP
IT	Vittoria		Վիտորիա	DOP
IT	Weinberg Dolomiten		Բանբերգ Դոլոմիտեն	IGP
IT	Zagario		Զագարոլո	DOP
LU	Moselle Luxembourgeoise		Մոզել Լյուքսեմբուրգուազ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Trasliterazione in caratteri latini	Trasliterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
MT	Ghawdex		Գնապղեքս	DOP
MT	Gozo		Գոցո	DOP
MT	Malta		Մալտա	DOP
MT	Maltese Islands		Մալտեզ Այլանդ	IGP
NL	Drenthe		Դրենտե	IGP
NL	Flevoïand		Ֆլեվոլանդ	IGP
NL	Friesland		Ֆրիսլանդ	IGP
NL	Gelderland		Գելդերլանդ	IGP
NL	Groningen		Գրոնինգեն	IGP
NL	Limburg		Լիմբուրգ	IGP
NL	Noord-Brabant		Նորդ-Բրաբանտ	IGP
NL	Noord-Holland		Նորդ-Հոլանդ	IGP
NL	Overijssel		Օվերիսսել	IGP
NL	Utrecht		Ուտրեխտ	IGP
NL	Zeeland		Զեելանդ	IGP
NL	Zuid-Holland		Զուիդ-Հոլանդ	IGP
PF	Açores		Ասորես	IGP
PT	Alenquer		Ալենկեր	DOP
PT	Alentejano		Ալենտեժանո	IGP
PT	Aientejo		Ալենտեժո	DOP
PT	Algarve		Ալգարվե	IGP
PT	Arruda		Առուդա	DOP
PT	Bairrada		Բայրադա	DOP
PT	Beira Interior		Բեյրա ինտերիոր	DOP
PT	Biscoitos		Բիսկոիտոս	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
PT	Bucelas		Բուսելաս	DOP
PT	Carcavelos		Կարավալելոս	DOP
PT	Colares		Կոլարես	DOP
PT	Dão		Դաո	DOP
PT	Dão Tejo		Դո Տեժո	DOP
PT	Douro		Դոուրո	DOP
PT	Duriense		Դուրիենզե	IGP
PT	Encostas d'Aire		Էնկոստաս դ'Աիրե	DOP
PT	Graciosa		Գրասիոզա	DOP
PT	Lafões		Լաֆոես	DOP
PT	Lagoa		Լագուա	DOP
PT	Lagos		Լագոս	DOP
PT	Lisboa		Լիսբոա	IGP
PT	Madeira		Մադեյրա	DOP
PT	Madeira Wein		Մադեյրա Վեյն	DOP
PT	Madeira Wijn		Մադեյրա Վիյն	DOP
PT	Madeira Wine		Մադեյրա Վայն	DOP
PT	Madeirense		Մադեյրենսե	DOP
PT	Madera		Մադերա	DOP
PT	Madère		Մադերո	DOP
PT	Minho		Մինիո	IGP
PT	Óbidos		Օբիդոս	DOP
PT	Oporto		Օպորտո	DOP
PT	Palmela		Պալմելա	DOP
PT	Península de Setúbal		Պենինսուլա դե Սետուբալ	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
PT	Pico		Պիկո	DOP
PT	Port		Պորտ	DOP
PT	Port Wine		Պորտ Վայն	DOP
PT	Portimão		Պորտիմաո	DOP
PT	Porto		Պորտո	DOP
PT	Portvin		Պորտվեն	DOP
PT	Portwein		Պորտվայն	DOP
PT	Portwijn		Պորտվյին	DOP
PT	Setúbal		Սետուբալ	DOP
PT	Tavira		Տավիրա	DOP
PT	Távora-Varosa		Տավորա-Վարոսա	DOP
PT	Tejo		Տեյո	IGP
PT	Terras Madeirenses		Տերաս Մադեյրենսես	IGP
PT	Torres Vedras		Տորես Վեդրաս	DOP
PT	Transmontano		Տրանսմոնտանո	IGP
PT	Trás-os-Montes		Տրաս-ոս-Մոնտես	DOP
PT	Vin de Madère		Վեն դե Մադերե	DOP
PT	vin de Porto		Վեն դե Պորտո	DOP
PT	Vinho da Madeira		Վինիո դա Մադեյրա	DOP
PT	vinho do Porto		Վինիո դո Պորտո	DOP
PT	Vinho Verde		Վինիո Վերդե	DOP
PT	Vino di Madera		Վինո դի Մադերա	DOP
RO	Aiud		Աիուդ	DOP
RO	Alba Iulia		Ալբա Յուլիա	DOP
RO	Babadag		Բաբադագ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
RO	Banat		Բանատ	DOP
RO	Banu Mărăciine		Բանու Մարաչինե	DOP
RO	Bohotin		Բոհոտին	DOP
RO	Colinele Dobrogei		Կոլինե Դոբրոջեյ	IGP
RO	Cotești		Կոտեսի	DOP
RO	Cotnari		Կոնարի	DOP
RO	Crișana		Կրիշանա	DOP
RO	Dealu Bujorului		Դեալու Բուժորուլույ	DOP
RO	Dealu Mare		Դեալու մարե	DOP
RO	Dealurile Crișanei		Դեալուրիլե Կրիշանեյ	IGP
RO	Dealurile Moldovei		Դեալուրիլե Մոլդովեյ	IGP
RO	Dealurile Munteniei		Դեալուրիլե Մունտենիեյ	IGP
RO	Dealurile Olteniei		Դեալուրիլե Օլտենիեյ	IGP
RO	Dealurile Sătmăruului		Դեալուրիլե Մատմարուլույ	IGP
RO	Dealurile Transilvaniei		Դեալուրիլե Տրանսիլվանիեյ	IGP
RO	Dealurile Vrancei		Դեալուրիլե Վրանսեյ	IGP
RO	Dealurile Zarandului		Դեալուրիլե Զարանդուլույ	IGP
RO	Drăgășani		Դրագաշանի	DOP
RO	Huși		Հուշի	DOP
RO	Iana		Իանա	DOP
RO	Iași		Իաշի	DOP
RO	Lechința		Լեկինձա	DOP
RO	Mehedinți		Մեհեդինձի	DOP
RO	Miniș		Մինիշ	DOP
RO	Murfatlar		Մուրֆատլար	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
RO	Nicorești		Նիկորեշտի	DOP
RO	Odobesti		Օդոբեշտի	DOP
RO	Oltina		Օլտինա	DOP
RO	Panciu		Պանչու	DOP
RO	Panciu		Պանչու	DOP
RO	Pietroasa		Պյետրոասա	DOP
RO	Recaș		Ռեչաշ	DOP
RO	Sâmburești		Սամբուրեշտի	DOP
RO	Sarica Niculițel		Սարիկա Նիկուլիծել	DOP
RO	Sebeș-Apold		Սեբեշ-Ապոլդ	DOP
RO	Segarcea		Սեգարչեա	DOP
RO	Ștefănești		Շտեֆանեշտի	DOP
RO	Târnave		Տիռնավե	DOP
RO	Teresele Dunării		Տերասելե Դունարիի	IGP
RO	Viile Carașului		Վիլյե Կառաշուլույ	IGP
RO	Viile Timișului		Վիլյե Տիմիշուլույ	IGP
SK	Južnoslovenská		Յուզնոսլովենսկա	DOP
SK	Južnoslovenské		Յուզնոսլովենսկե	DOP
SK	Južnoslovenský		Յուզնոսլովենսկի	DOP
SK	Karpatská perla		Կարպատսկա պեռլա	DOP
SK	Malokarpatská		Մալոկարպատսկա	DOP
SK	Malokarpatské		Մալոկարպատսկե	DOP
SK	Malokarpatský		Մալոկարպատսկի	DOP
SK	Nitrianska		Նիտրիանսկա	DOP
SK	Nitrianske		Նիտրիանսկե	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
SK	Nitriansky		Նիտրինասկի	DOP
SK	Slovenská		Սլովենսկա	IGP
SK	Slovenské		Սլովենսկէ	IGP
SK	Slovenský		Սլովենսկի	IGP
SK	Stredoslovenská		Ստոնդոսլովենսկա	DOP
SK	Stredoslovenské		Ստոնդոսլովենսկէ	DOP
SK	Stredoslovenský		Ստոնդոսլովենսկի	DOP
SK	Vinohradnícka oblast Tokaj		Վինոխոստայնիկա օրլաստ Տոկայ	DOP
SK	Východoslovenská		Վիխոդոսլովենսկա	DOP
SK	Východoslovenské		Վիխոդոսլովենսկէ	DOP
SK	Východoslovenský		Վիխոդոսլովենսկի	DOP
SI	Bela krajina		Բելա կրայինա	DOP
SI	Belokranjec		Բելոկրանյեց	DOP
SI	Bizeljčan		Բիզելյչան	DOP
SI	Bizeljsko Sremič		Բիզելյսկո Սոնմիչ	DOP
SI	Cviček		Շվչեկ	DOP
SI	Dolenjska		Դոլենյսկա	DOP
SI	Goriška Brda		Գորիշկա Բրդա	DOP
SI	Kras		Կրաս	DOP
SI	Metliška črnina		Մետլիշկա չոնինա	DOP
SI	Podravje		Պոդրավյե	IGP
SI	Posavje		Պոսավյե	IGP
SI	Prekmurje		Պոնկմուրիյե	DOP
SI	Primorska		Պոիմորսկա	IGP
SI	Slovenska Istra		Սլովենսկա Իստրա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
SI	Štajerska Slovenija		Շտայերսկա Սլեվենիյա	DOP
SI	Teran		Տերան	DOP
SI	Vipavska dolina		Վիպավսկա դոլինա	DOP
ES	3 Riberas		3 ռիբերաս	IGP
ES	Abona		Աբոնա	DOP
ES	Alella		Ալեյա	DOP
ES	Alicante		Ալիկանտե	DOP
ES	Almansa		Ալմանսա	DOP
ES	Altiplano de Sierra Nevada		Ալտիպլանո դե Սիերա Նեվադա	IGP
ES	Arabako Txakolina		Առբակո Տչակոլինա	DOP
ES	Arlanza		Առլանսա	DOP
ES	Arribes		Արիբես	DOP
ES	Aylés		Այլես	DOP
ES	Bailén		Բայլեն	IGP
ES	Bajo Aragón		Բայսո Առագոն	IGP
ES	Barbanza e Iria		Բարբանզա է Իրիա	IGP
ES	Betanzos		Բետանսոս	IGP
ES	Bierzo		Բիերսո	DOP
ES	Binissalem		Բինիսալեմ	DOP
ES	Bizkaiko Txakolina		Բիսկայկո Տչակոլինա	DOP
ES	Bullas		Բուլաս	DOP
ES	Cádiz		Կադիս	IGP
ES	Calatayud		Կալատայուդ	DOP
ES	Calzadilla		Կալսադիլյա	DOP
ES	Campo de Borja		Կամպո դե Բորխա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
ES	Campo de Cartagena		Կամպո դե Կարտախենա	IGP
ES	Campo de La Guardia		Կամպո դե լա Գուարդիա	DOP
ES	Cangas		Կանգաս	DOP
ES	Cariñena		Կարինյենա	DOP
ES	Casa del Blanco		Կասա դել Բլանկո	DOP
ES	Castelló		Կաստեյո	IGP
ES	Castilla		Կաստիլյա	IGP
ES	Castilla y León		Կաստիլյա և Լեոն	IGP
ES	Cataluña		Կատալունյա	DOP
ES	Cava		Կավա	DOP
ES	Chacolí de Álava		Չակոլի դե Ալավա	DOP
ES	Chacolí de Bizkaia		Չակոլի դե Բիսկայա	DOP
ES	Chacolí de Getaria		Չակոլի դե Խետարիա	DOP
ES	Cigales		Միգալես	DOP
ES	Conca de Barberà		Կոնկա դե Բարբերա	DOP
ES	Condado de Huelva		Կոնդադո դե Ուելվա	DOP
ES	Córdoba		Կորդոբա	IGP
ES	Costa de Cantabria		Կոստա դե Կանտաբրիա	IGP
ES	Costers del Segre		Կոստերս դել Սեկրե	DOP
ES	Cumbres del Guadalejo		Կումբրես	IGP
ES	Dehesa del Carrizal		Դեհեսա սել Կարիսալ	DOP
ES	Desierto de Almería		Դեսիերտո դե Ալմերիա	IGP
ES	Dominio de Valdepusa		Դոմինիո դե Վալդեպուսա	DOP
ES	Eivissa		Էյվիսսա	IGP
ES	El Hierro		Էլ իերո	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
ES	El Terrerazo		Էլ Տերրազո	DOP
ES	Empordà		Էմպորդա	DOP
ES	Extremadura		Էստրեմադուրա	IGP
ES	Finca Élez		Ֆինկա Էլեզ	DOP
ES	Formentera		Ֆորմենտերա	IGP
ES	Getariako Txakolina		Խետարիակո Տչակոլինա	DOP
ES	Gran Canaria		Գրան Կանարիա	DOP
ES	Granada		Գրանադա	DOP
ES	Gujoso		Գոյխոսո	DOP
ES	Ibiza		Իբիզա	IGP
ES	Illa de Menorca		Իլլա դե Մենորկա	IGP
ES	Illes Balears		Իլլես Բալեարս	IGP
ES	Isla de Menorca		Իսլա դե Մենոռկա	IGP
ES	Islas Canarias		Իսլաս Կանարիաս	DOP
ES	Jerez		Խերես	DOP
ES	Jerez-Xérès-Sherry		Խերես-Շերես-Շերի	DOP
ES	Jumilla		Խումիլյա	DOP
ES	La Gomera		Լա Գոմերա	DOP
ES	La Mancha		Լա Մանչա	DOP
ES	La Palma		Լա Պալմա	DOP
ES	Laderas del Genil		Լադերաս դել Խենիլ	IGP
ES	Lanzarote		Լանչարոտե	DOP
ES	Laujar-Alpujarra		Լաուխար-Ալպուխարա	IGP
ES	Lebrija		Լեբրիխա	DOP
ES	Liébana		Լիեբանա	IGP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
ES	Los Balagueses		Լոս Բալագուեսես	DOP
ES	Los Palacios		Լոս Պալասիոս	IGP
ES	Málaga		Մալագա	DOP
ES	Mallorca		Մալորկա	IGP
ES	Manchuela		Մանչուելա	DOP
ES	Manzanilla		Մանսանիլյա	DOP
ES	Manzanilla-Sanlúcar de Barra- meda		Մանսանիլյա -Սանլուկար դե Բարոսմեդա	DOP
ES	Méntrida		Մենտրիդա	DOP
ES	Mondéjar		Մոնդեխար	DOP
ES	Monterrei		Մոնտեռեյ	DOP
ES	Montilla-Moriles		Մոնտիլյա-Մորիլես	DOP
ES	Montsant		Մոնտսանտ	DOP
ES	Murcia		Մուրսիա	IGP
ES	Navarra		Նավարա	DOP
ES	Norte de Almería		Նորտե դե Ալմերիա	IGP
ES	Pago de Arinzano		Պագո դե Արինզանո	DOP
ES	Pago de Otazu		Պագո դե Օտասու	DOP
ES	Pago Florentino		Պագո Ֆլորենտինո	DOP
ES	Penedès		Պենեդես	DOP
ES	Pla de Bages		Պլա դե Բախես	DOP
ES	Pla i Llevant		Պլա ի Յեվանտ	DOP
ES	Prado de Irache		Պրադո դե Իրաչե	DOP
ES	Priorat		Պրիորատ	DOP
ES	Rías Baixas		Ռիաս Բախաս	DOP
ES	Ribeira Sacra		Ռիբեյրա Սակրա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitteazione in caratteri latini	Traslitteazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
ES	Ribeiro		Ռիբեյրո	DOP
ES	Ribera del Andarax		Ռիբերա դել Անդառաքս	IGP
ES	Ribera del Duero		Ռիբերա դել Դուերո	DOP
ES	Ribera del Gállego — Cinco Villas		Ռիբերա դել Գալեգո — Մինկո Վիլյաս	IGP
ES	Ribera del Guadiana		Ռիբերա դել Գուադիանա	DOP
ES	Ribera del Jiloca		Ռիբերա դել Խիլոկա	IGP
ES	Ribera del Júcar		Ռիբերա դել Խուկար	DOP
ES	Ribera del Queiles		Ռիբերա դել Կեյլես	IGP
ES	Rioja		Ռիոխա	DOP
ES	Rueda		Ռուեդա	DOP
ES	Serra de Tramuntana-Costa Nord		Սերոս դե Տրամունտանա- Կոստա Նորդ	IGP
ES	Sherry		Շերի	DOP
ES	Sierra de Salamanca		Սյերոս դե Սալամանկա	DOP
ES	Sierra Norte de Sevilla		Սյերոս Նորտե դե Սևիլյա	IGP
ES	Sierra Sur de Jaén		Սյերոս Սուր դե Խանեն	IGP
ES	Sierras de Las Estancias y Los Filabres		Սյերոսս դե լաս Էստանսիաս և Լոս Ֆիլաբրես	IGP
ES	Sierras de Málaga		Սյերոսս դե Մալագա	DOP
ES	Somontano		Սոմոնտանո	DOP
ES	Tacoronte-Acentejo		Տակորոնտե-Ասենտեյո	DOP
ES	Tarragona		Տարագոնա	DOP
ES	Terra Alta		Տերոս Ալտա	DOP
ES	Tierra de León		Տյերոս դե Լեոն	DOP
ES	Tierra del Vino de Zamora		Տյերոս դել Վինո դե Սամորա	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
ES	Toro		Տորո	DOP
ES	Torreperogil		Տորեպերոգիլ	IGP
ES	Txakolí de Álava		Չակոլի դե Ալավա	DOP
ES	Txakolí de Bizkaia		Չակոլի դե Բիսկայա	DOP
ES	Txakolí de Getaria		Չակոլի դե Խետարիա	DOP
ES	Uclés		Ուկլես	DOP
ES	Utiel-Requena		Ուիել- Ռեքուենա	DOP
ES	Val do Miño-Ourense		Վալ դո Մինյո-Օուրենսե	IGP
ES	Valdejalón		Վալդեխալոն	IGP
ES	Valdeorras		Վալդեորաս	DOP
ES	Valdepeñas		Վալդեպենյաս	DOP
ES	Valencia		Վալենսիա	DOP
ES	Valle de Güímar		Վալե դե Խույմար	DOP
ES	Valle de la Orotava		Վալե դե լա Օրոտավա	DOP
ES	Valle del Cinca		Վալե դե լ Սինկա	IGP
ES	Valle del Miño-Ourense		Վալե դե լ Մինյո-Օուրենսե	IGP
ES	Valles de Benavente		Վալես դե Բենավենտե	DOP
ES	Valles de Sadacia		Վալես դե Սադասիա	IGP
ES	Valtiendas		Վալտիենդաս	DOP
ES	Villaviciosa de Córdoba		Վիլավիչիոսա դե Կորդոբա	IGP
ES	Vinos de Madrid		Վինոս դե Մադրիդ	DOP
ES	Xérès		Խերես	DOP
ES	Ycoden-Daute-Isora		Իկոդեն-Դաուտե-Իսորա	DOP
ES	Yecla		Յեկլա	DOP
GB	English		Ինգլիշ	DOP

Stato membro	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Termine equivalente / Traslitterazione in caratteri latini	Traslitterazione in caratteri armeni	Tipo (DOP/IGP)
GB	English Regional		Ինգլիշ Բիջնսըլլ	IGP
GB	Welsh		Ուելշ	DOP
GB	Welsh Regional		Ուելշ Բիջնսըլլ	IGP

Parte B

Indicazioni geografiche dei prodotti della Repubblica d'Armenia di cui all'articolo 231, paragrafo 4

Denominazione	Traslitterazione in caratteri latini	Tipo di prodotto
ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ ⁽¹⁾	Sevani Isbkhan	Pesci e prodotti ittici

⁽¹⁾ Fatto salvo l'esito positivo della procedura di opposizione di cui all'articolo 231, paragrafo 4.

ALLEGATO XI

APPALTI PUBBLICI SUPPLEMENTARI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

A. Unione europea:

Contratti di concessione di lavori ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e successive modifiche, se aggiudicati da un'entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici nell'ambito del regime di tale direttiva. Tale regime è conforme agli articoli I, II, IV, VI e VII (tranne i punti 2, lettera e), e 2, lettera l)), XVI (tranne i paragrafi 3 e 4) e XVIII dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

B. Repubblica d'Armenia:

Contratti di concessione disciplinati dalla legge sugli appalti pubblici, se aggiudicati da un'entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi alla Repubblica d'Armenia dell'appendice I dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

ALLEGATO XII del CAPO 2;

DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TITOLO VII: ASSISTENZA FINANZIARIA
E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere, nei tempi convenuti, al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- Articolo 1 — Disposizioni generali, definizioni
- Articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta direttiva devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Articolo 3 — Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta convenzione devono essere attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- Articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 — Definizioni pertinenti
- Articolo 2 — Corruzione passiva
- Articolo 3 — Corruzione attiva
- Articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la partecipazione e l'istigazione a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive
- Articolo 7, nella misura in cui fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- Articolo 1 — Definizioni
- Articolo 2 — Riciclaggio di denaro
- Articolo 3 — Responsabilità delle persone giuridiche
- Articolo 4 — Sanzioni per le persone giuridiche
- Articolo 12, nella misura in cui fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protezione contro la falsificazione di denaro

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2001 e della direttiva 2014/62/UE devono essere attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (Ginevra, 1929)

Termine di attuazione: la convenzione deve essere firmata e ratificata fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROTOCOLLO I DEL TITOLO VII
ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE
E IN MATERIA DI CONTROLLO
CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

Protocollo sulle definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, consistente nella diminuzione o nella soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione europea, ovvero in una spesa indebita;

2. «frode»:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
- la distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegue la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
- la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegue lo stesso effetto;

3. «corruzione attiva»: l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea;

4. «corruzione passiva»: l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea;

5. «conflitto di interessi»: qualsiasi situazione che potrebbe sollevare dubbi sulla capacità del personale di agire in modo imparziale e obiettivo per le ragioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

6. «indebitamente versato»: corrisposto in violazione delle norme che disciplinano i fondi dell'Unione europea;

7. «Ufficio europeo per la lotta antifrode» (OLAF): il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

PROTOCOLLO II

RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità richiesta»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati personali»: tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile; e
- e) «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa di una parte competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di recupero di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; o
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza di:

- a) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l'autorità richiesta può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'autorità richiedente;
- b) l'assistenza richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;

- d) le disposizioni legislative o regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità richiesta può richiedere la rettifica o il completamento della domanda. Nel frattempo le autorità di ciascuna parte possono disporre misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità richiesta indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte a cui è rivolta la domanda.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità richiesta o di qualsiasi altra autorità interessata di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità richiesta trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

3. L'autorità richiedente può chiedere la trasmissione di documenti originali soltanto nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente protocollo:

- a) rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica d'Armenia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza, i segreti di Stato o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere posticipata dall'autorità richiesta qualora interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità richiesta consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità richiesta.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità richiesta decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità richiesta comunica senza indugio la sua decisione e le relative motivazioni all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili in base alle leggi e ai regolamenti pertinenti della parte ricevente.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte ricevente si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dall'altra parte.
3. L'utilizzo, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità richiesta può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'altra parte può essere autorizzato dall'autorità richiesta a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per periti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica d'Armenia e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua attuazione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione che hanno adottato conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
3. Nell'Unione europea le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Nella Repubblica d'Armenia le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione, tra autorità doganali armene, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del sottocomitato per le dogane istituito dall'articolo 126 del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CAPO 2 (DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO) DEL
TITOLO VII (ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO)

L'obbligo di adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali irregolarità, frodi o pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere eventuali conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dei fondi dell'UE di cui al titolo VII, capo 2, non è considerato costituire, per la Repubblica d'Armenia, una responsabilità finanziaria nei confronti di obblighi assunti da entità e persone sotto la sua giurisdizione.

Nell'esercizio del suo diritto di controllo in conformità del titolo VII, capo 2, l'Unione europea rispetta le norme nazionali in materia di segreto bancario.

1.2.2. Testo approvato 1123 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1123

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 settembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 385 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1123
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo partenariato UE-Euratom-Armenia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 41 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 51 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 41 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017
(Esame e rinvio)

Il senatore **IWOBI** (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i

loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017. Ricorda, innanzitutto, che il quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996. L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica (UDE-UEEA) nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) con l'Unione europea, già negoziato in precedenza.

L'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli AA/DCFTA della nuova Politica europea di vicinato (PEV). La nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori - dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il testo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, stabilisce innanzitutto i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (Titolo I, articoli 1-2), richiamando il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed esplicitando l'impegno delle Parti alla realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico, alle riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli 3-11), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, nonché ad intensificare la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, per prevenire conflitti e gestire crisi, per assicurare il controllo nella esportazioni di armi e per prevenire e reprimere il terrorismo.

Relativamente alla cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo (Titolo III, articoli 12-21) disciplina la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la materia migratoria, la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, il contrasto alle droghe illecite, alla criminalità organizzata e transnazionale, la cooperazione giudiziaria e la protezione consolare. L'Accordo regola, inoltre, la cooperazione economica fra le Parti (Titolo IV, articoli 22-35), con particolare riguardo al dialogo economico, alla fiscalità, e al settore statistico.

A sua volta il Titolo V (articoli 36-112), disciplina gli aspetti relativi alla cooperazione settoriale, articolati su 23 Capi, con dichiarazioni di impegno a sviluppare la collaborazione - fra gli altri - nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della politica industriale, delle banche e delle assicurazioni, del turismo, dell'agricoltura, dell'occupazione, della politica sociale dell'istruzione, della cooperazione a livello transfrontaliero e regionale.

La parte più corposa dell'Accordo quadro è rappresentata dal Titolo VI (articoli 113-342) che disciplina gli scambi e le questioni commerciali, inerenti, fra l'altro, oltre agli scambi commerciali in senso stretto, anche alla cooperazione doganale, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla circolazione di capitali, alla tutela della proprietà intellettuale ed alle imprese di proprietà dello Stato. La relazione precisa che l'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri.

Gli ulteriori Titoli dell'Accordo riguardano, rispettivamente, l'assistenza finanziaria, le disposizioni antifrode e in materia di controllo (Titolo VII, articoli 343-361) e le disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo VIII, articoli 362-386), con le quali si istituisce un Consiglio di Partenariato avente il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo

consenso tra le Parti. La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, assegnando ad esso il ruolo di foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Armenia. I dodici Allegati all'Accordo, che, ai sensi dell'articolo 385 paragrafo 4, ne fanno parte integrante, riguardano, rispettivamente i trasporti (Allegato I del capo 1, del Titolo V), l'energia (Allegato II del capo 2 del Titolo V), l'ambiente (Allegato III del capo 3 del Titolo V), le iniziative sul clima (Allegato IV del capo 4 del titolo V), la cooperazione nel settore della società dell'informazione (Allegato V del capo 8 del titolo V), la protezione dei consumatori (Allegato VI del Capo 14 del titolo V), l'occupazione (Allegato VII del Capo 15, del titolo V), gli scambi di servizi (Allegato VIII), la protezione delle indicazioni geografiche (Allegato IX), l'elenco delle indicazioni geografiche protette (Allegato X), gli appalti pubblici (Allegato XI), e le disposizioni antifrode (Allegato XII, del capo II del titolo VII).

Sono, infine, parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII, che reca disposizioni antifrode e in materia di controllo, e il Protocollo II, relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il Relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#), nel congratularsi con il relatore per l'esposizione testé svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Esame e rinvio)

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, sottoscritto nell'agosto 2017, spiegando che l'Accordo è volto a delineare le basi per un partenariato rafforzato, con obiettivi e clausole politiche vincolanti, per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali, al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. Il testo, nello specifico, amplia la portata del partenariato quadro attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Composto di 64 articoli, suddivisi in 10 Titoli, l'Accordo definisce innanzitutto le finalità e i fondamenti della cooperazione, confermando l'impegno delle Parti a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, e il sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite (titolo I, articoli 1-2).

Nel Titolo II (articoli 3-11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene stabilito l'impegno a rafforzare un loro dialogo politico regolare quale strumento per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione

europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale, e quella nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del cyberspazio.

L'Accordo esplicita altresì l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Con riferimento alla cooperazione in materia economica e commerciale, il Titolo IV (articoli 14-31) sancisce l'impegno delle Parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene, inoltre, prevista la promozione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali, e stabilito un impegno reciproco per favorire procedure di appalto aperte e trasparenti. Ulteriori norme riguardano la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, la materia delle dogane, la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi inerenti la proprietà intellettuale, la condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia concorrenza, lo scambio di servizi, il buon governo nel settore della fiscalità, la trasparenza in ambito commerciale, la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, la cooperazione tra imprese e il dialogo nell'ambito della società civile.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 32-40), l'Accordo sancisce fra l'altro l'impegno delle Parti a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe, il riciclaggio di denaro. In materia di migrazione e asilo, l'intesa esplicita la volontà delle Parti di intensificare il dialogo e la cooperazione, prevedendo la condivisione di informazioni sulle rispettive strategie, nonché attività di prevenzione dei fenomeni irregolari.

Ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 41-42), la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura (Titolo VII, articoli 45-44) e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 45-54), in cui fra l'altro viene esplicitato l'impegno delle Parti alla riduzione delle concentrazioni dei gas a effetto serra. Il Titolo IX (articoli 55-57) definisce quindi il quadro istituzionale dell'Accordo - prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione -, e istituisce un apposito Comitato misto preposto allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla piena attuazione dell'intesa, a fissare priorità e a definire piani d'azione, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Da ultimo, il Titolo X (articoli 58-64), che stabilisce, fra l'altro, l'impegno delle Parti a prevenire e lottare contro le irregolarità, le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, disciplina altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata e prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala - secondo il Relatore - criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#), nel congratularsi con il relatore per l'esposizione testé svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) accoglie favorevolmente l'avvio del procedimento di ratifica

dell'Accordo in questione, mettendo in rilievo come i rapporti bilaterali, già ottimi e consolidati, tra Italia e l'Australia, saranno suscettibili di ulteriore sviluppo in seguito all'approvazione di tale testo

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) rileva come, anche con riferimento al Trattato in esame, venga richiamata la fattispecie della cooperazione con la Corte Penale Internazionale.

A suo modo di vedere, tale circostanza dovrebbe indurre a procedere senza indugio all'adozione dell'Atto Senato n. 667, firmato a Kampala, riguardante l'integrazione della Convenzione istitutiva di tale Corte.

Il presidente [PETROCELLI](#) tiene a condividere convintamente le argomentazioni, pur se riferite a diversi argomenti, di entrambi i colleghi precedentemente intervenuti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 51 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente **IWOBI** ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00991 presentata dalla senatrice Garavini ed altri, sull'emissione della carta di identità elettronica anche per i cittadini residenti all'estero.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Picchi.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario PICCHI, in merito a quanto richiesto dalla Senatrice interrogante, ricorda che il Decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015 (Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica) prevede, all'art. 17, che i Consolati italiani all'estero siano autorizzati all'emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) per i cittadini italiani residenti all'estero che ne facciano apposita richiesta.

Ai sensi del predetto Decreto, è stata istituita un'apposita Commissione interministeriale permanente sulla CIE, cui il MAECI ha partecipato da subito, unitamente al Ministero dell'Interno, al Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, al Ministero dell'Economia e Finanze, all'A.N.C.I. e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

La complessità del progetto ha richiesto di procedere con gradualità, contemplando due fasi, entrambe attualmente in corso: una prima fase di rilascio della CIE da parte dei soli Comuni sul territorio nazionale, quasi conclusa; una seconda fase di progettazione che consenta il rilascio della CIE

all'estero, attualmente in via di finalizzazione.

A seguito dell'approvazione del documento tecnico sulle modalità di emissione della CIE all'estero da parte della competente Commissione interministeriale, avvenuta il 18 aprile 2019, seguirà a breve l'adozione di un decreto *ad hoc*, a firma congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari esteri.

La prima fase sperimentale del progetto, con il coinvolgimento di tre sedi pilota (Vienna, Atene e Nizza), prenderà avvio il 20 settembre - anche con un evento di lancio *ad hoc* che si terrà a Vienna nel quadro della riunione d'area consolare delle Sedi europee interessate alla prima emissione della CIE - e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

Successivamente, il progetto verrà ampliato agli uffici della rete diplomatico-consolare operanti nell'Unione Europea e nei Paesi che accettano la CIE come documento di viaggio, atto anche ad assicurare la libertà di circolazione del cittadino, auspicabilmente entro la prima metà del 2020.

Non sono attualmente previste deroghe alla fase di sperimentazione del processo di emissione della CIE all'estero al di fuori delle sedi individuate, che richiederà l'utilizzo di nuovi supporti tecnici e l'adeguamento degli applicativi informatici dedicati.

Ricorda, quindi, che la principale novità, rispetto all'emissione del documento di identità cartaceo, è rappresentata dalla circostanza che l'Ufficio consolare sarà chiamato ad acquisire i dati biometrici, la firma e la foto del richiedente, per poi inviarli telematicamente all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, per la successiva produzione della carta e l'inoltro diretto, a mezzo posta, al domicilio dell'interessato. La complessità di tali operazioni rende pertanto necessaria una gradualità del procedimento, che, peraltro, è intenzione di questa Amministrazione comprimere in tempi ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di estendere il servizio a tutta l'area geografica interessata entro la prima metà del 2020. In prospettiva, la vecchia carta di identità cartacea non potrà più esser rilasciata, anche alla luce di quanto disposto, da ultimo, dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione. Il citato Regolamento UE prevede, peraltro, un periodo transitorio pari a 5 anni per sostituire i documenti cartacei: non risulta, quindi, vi siano, allo stato, Paesi (nel territorio di emissione della carta di identità, come attualmente individuato) che non ne riconoscano la validità.

Il rappresentante del Governo rammenta che, in base alla normativa vigente, la carta di identità (sinora cartacea, presto elettronica) viene attualmente emessa, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede - Città del Vaticano, Islanda, Andorra e Liechtenstein. L'emissione avviene, in tali Paesi, in quanto la carta di identità è in essi riconosciuta come documento che garantisce la libertà di circolazione del titolare, ex art. 10 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1656, sulla libertà di circolazione nell'allora CEE, oggi UE, e sulla base del DPR n. 649 del 6 agosto 1974, oltre che sulla base di speciali Accordi stipulati dall'Unione Europea con i summenzionati Paesi non membri UE.

Da parte del Governo, conclude il Sottosegretario, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, si esprime piena disponibilità a valutare l'opportunità di estendere l'emissione della CIE anche a Paesi diversi da quelli summenzionati, che la accettino come documento valido per l'ingresso nel proprio territorio, ma non anche ai fini della libertà di circolazione.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD), in sede di replica, esprime la sua insoddisfazione per quanto dichiarato dal sottosegretario Picchi e fa propria la preoccupazione dei connazionali all'estero, i quali si trovano in difficoltà, nella vita di tutti i giorni, quando devono utilizzare quello che rappresenta l'unico documento di identificazione, ossia la carta d'identità.

Peraltro, già con il citato decreto del 2015, il Governo si era impegnato a modernizzare i servizi della rete diplomatico-consolare per quanto riguarda, in particolare, la concessione delle carte di identità elettroniche.

La presente interrogazione, pertanto, ha anche lo scopo di spronare l'attuale Esecutivo, al di là degli apprezzabili sforzi esperiti dall'Amministrazione, affinché i Consolati vengano finalmente dotati

di mezzi moderni che siano in grado di garantire ai concittadini residenti all'estero gli stessi diritti di cui usufruiscono quelli residenti in Italia.

Il presidente [IWOB](#)I dichiara, quindi, concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [IWOB](#)I, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ciampolillo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente [IWOB](#)I, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [IWOB](#)I, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel maggio 2017, fra l'Italia e l'Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza. L'intesa, composta da un preambolo e da 13 articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione in materia di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo, ponendosi essa stessa come uno strumento giuridico volto a regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, consentendo al contempo l'intensificazione dei rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine ed alla sicurezza pubblici.

In particolare, l'Accordo, dopo aver indicato l'obiettivo sotteso alla cooperazione bilaterale (articolo 1), individua nel Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, per la parte italiana e nel Ministero della Sicurezza, per la parte argentina, le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 2).

Dopo aver specificato i settori di cooperazione fra le Parti (articolo 3) - che includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la vita e il patrimonio, quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e a quello di armi, nonché i reati economici - l'intesa bilaterale definisce le forme della cooperazione (articolo 4), prevedendo scambio di informazioni e di prassi operative nei vari aspetti della cooperazione, identificazione e riammissione di cittadini di uno dei due Paesi presenti in posizione di irregolarità nel territorio dell'altro Stato ed esecuzione delle richieste di assistenza.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 5) e per la loro esecuzione (articolo 7) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti o a casi di eccessiva onerosità per le disponibilità finanziarie dell'Autorità competente.

Un articolo specifico (articolo 8) è dedicato ai limiti per l'uso dei dati personali e delle informazioni classificate ed alla protezione dei dati personali soggetti a trasferimento, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti, disciplinano le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e dispongono l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Da ultimi, gli articoli da 12 e 13 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e l'eventuale denuncia del testo stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 89 mila euro annui.

La relatrice conclude rilevando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, e tiene conto delle disposizioni contenute, fra le altre, nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, introduce il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nell'aprile 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 22 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questi importanti settori, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6). Ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, da realizzarsi mediante scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali (articolo 7). I successivi articoli incoraggiano la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, promuovono gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispettivi patrimoni, e assicurano l'impegno delle Parti ad importare pubblicazioni e materiali dell'altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità, lo studio e la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali di entrambi gli Stati (articoli 8-11). Viene altresì previsto che le Parti individuino periodicamente i settori prioritari della cooperazione scientifica e tecnologica, incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche e assicurino l'erogazione di borse di studio a studenti e docenti (articoli 12-14). Attenzione specifica viene garantita anche alla collaborazione nei settori dei media, della promozione dei diritti umani e delle donne e della valorizzazione delle attività sportive (articolo 15-17). L'Accordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legislazioni nazionali ed internazionali (articolo 18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programmazione e di monitoraggio dell'Accordo in esame (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 275.220 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 285.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1123
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo partenariato UE-Euratom-Armenia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 36 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Sottocomm. pareri

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 25 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 178 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 107 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
36ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1111) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale "Quota 100", ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 3, comma 2, si rileva la necessità, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nonché di specificare la natura regolamentare del decreto medesimo;
- all'articolo 6, occorre riformulare il comma 1, al fine di ricondurre la competenza alla predisposizione dei corsi ivi previsti alla Commissione nazionale per la formazione continua che include la rappresentanza delle amministrazioni coinvolte.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 2, si invita, in coerenza con la legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18 e seguenti, a sostituire la previsione dell'accesso al telelavoro con un più ampio riferimento al lavoro

agile.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.16 parere non ostativo, a condizione che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie sia compresa, in luogo della determinazione dei casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, la possibilità di formulare proposte in materia;
- sugli emendamenti 1.24 e 1.26 si ritiene opportuno, nel rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie, limitatamente ai soggetti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale;
- sull'emendamento 1.0.9 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire alle Regioni il compito di organizzare corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 25 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
25ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese [\(n. 81\)](#)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che l'atto in titolo si compone di un unico articolo (suddiviso in sei commi), e di una tabella recante il riparto tra i singoli Ministeri. Nel dettaglio, il fondamento normativo del documento si rinviene nell'ultima legge di bilancio (n. 145 del 2018, ai commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1), che ha istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la contestuale previsione che il riparto sia effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente con i vincoli finanziari del fondo.

Il totale complessivo delle risorse ammonta a oltre 42 miliardi di euro, per gli anni dal 2019 al 2033. Segnala quindi, sempre da un punto di vista generale, che il comma 4 del provvedimento prevede che entro il 15 settembre di ogni anno, ai fini del monitoraggio, ciascun Ministero presenti un resoconto sullo stato degli interventi finanziati e un aggiornamento sullo stato di previsione degli ulteriori stati di avanzamento.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, rileva che il Ministero della difesa beneficerà, nell'arco temporale 2019-2033, di 5,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, nell'anno in corso è prevista un'erogazione di 69 milioni, che salgono a 100 nel 2020 e a 138 nel 2021. Le maggiori erogazioni sono però previste negli anni dal 2022 in poi, con somme mai inferiori a 400 milioni di euro e con picchi di 500 milioni nel 2025 e di 600 milioni nel 2033.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario VOLPI fornisce ulteriori elementi sulla ripartizione delle risorse assegnate

alla Difesa, osservando che il riparto coinvolgerà sia la funzione difesa che la funzione sicurezza (facente principalmente capo all'Arma dei carabinieri, con dipendenze funzionali anche da altri Ministeri). Il Dicastero opererà tenendo conto di una serie di aree prioritarie di intervento. La prima è la necessità di garantire l'attuale operatività dello strumento militare e le responsabilità dell'Italia in ambito atlantico ed europeo. Si tratta di un'area di intervento di importanza centrale, che richiederà di individuare le priorità tra i vari programmi, che hanno costi e tempi di realizzazione diversi. Un'altra area di intervento è la riduzione delle criticità attraverso la ricerca di sinergie positive in ambito interforze. E' necessario infatti mettere in comune le risorse individuando, tra le singole Forze armate, quale sia quella in grado di meglio soddisfare l'esigenza in questione.

La terza area di intervento è rappresentata dalla razionalizzazione delle infrastrutture. Sotto tale aspetto, particolare priorità verrà data agli investimenti sulle bonifiche dei siti militari e alla valorizzazione degli spazi e delle aree addestrative, con l'individuazione dei siti che meglio si prestano a beneficiare degli investimenti.

Un'altra area di intervento sarà poi la sicurezza cibernetica, che tuttavia ricomprende questioni non riferibili al solo Ministero della difesa e necessita quindi di iniziative complessive a livello interministeriale.

Il Dicastero presterà particolare attenzione nel sostenere la ricerca tecnologica e l'industria nazionale, anche e soprattutto in ambito europeo, dove spiccano non solo le iniziative avviate nell'alveo della cooperazione strutturata permanente, ma anche i programmi avviati in compartecipazione tra gruppi di Paesi.

Osserva che gli elementi di dettaglio sul riparto saranno comunque più puntualmente definiti nell'ambito del documento programmatico pluriennale 2019-2021, di prossima emanazione.

La senatrice [GARAVINI](#) (PD) reputa insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Non vi è infatti alcuna indicazione sui tempi di presentazione alle Camere del documento programmatico pluriennale della Difesa ed è pertanto, ad oggi, impossibile sapere come si intendano utilizzare in concreto le risorse stanziare.

A fronte della necessità di una progettazione e di una pianificazione a lungo termine (più volte rappresentata, tra l'altro, nell'ambito delle numerose audizioni, sia di esponenti del mondo imprenditoriale, sia di rappresentanti delle istituzioni militari), il Governo ha continuato a tenere un atteggiamento elusivo. Il Parlamento non può disporre di elementi conoscitivi sulla programmazione di lungo termine (stante l'assenza del documento programmatico pluriennale), sull'impegno italiano nelle missioni all'estero (non è stata, infatti, ancora presentata la deliberazione prescritta dalla legge n. 145 del 2016) e su particolari e delicate acquisizioni che coinvolgono l'industria nazionale (ad esempio quelle relative all'acquisizione di velivoli Piaggio).

La presidente [TESEI](#) rinvia quindi a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1200\)](#) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il disegno di legge, di iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera in prima lettura, interviene sui codici penale e di procedura penale per fornire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo individua i reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del

procedimento penale e l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei delitti in questione, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Dopo aver riepilogato le fattispecie in cui il provvedimento riconduce la violenza domestica o di genere, procede alla disamina dei profili di competenza della Commissione, che investono l'articolo 5. Tale articolo, infatti, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. E' previsto altresì che i corsi siano attivati -dagli istituti di formazione dei diversi corpi- entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi sarà obbligatoria.

Dopo aver ricordato che, sul profilo poc'anzi citato, l'omologa Commissione difesa della Camera si era pronunciata favorevolmente, senza formulare alcuna osservazione, formula alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che il contesto dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato da un Accordo di partenariato e cooperazione del 1996. Dopo aver scelto di aderire, nel 2013, all'Unione economica eurasiatica (guidata dalla Russia), l'Armenia ha quindi rinunciato alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita con l'Unione europea, già negoziato in precedenza. A seguito di tale rinuncia, l'Accordo iscritto all'ordine del giorno mira a salvaguardare alcuni degli aspetti già concordati nel corso dei pregressi negoziati, al fine di mantenere aperta la possibilità che - nel prossimo futuro - l'Armenia torni sulla sua decisione.

Dopo aver sommariamente elencato l'oggetto degli otto titoli in cui il testo dell'Accordo è suddiviso (per complessivi 386 articoli), e dei dodici allegati a corredo dell'articolato, osserva che i profili specifici di competenza della Commissione si ravvisano nel titolo II (articoli da 3 a 11), che reca disposizioni anche in materia di politica estera e di sicurezza. In particolare, le parti si impegnano a intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza (come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, nonché la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi). E' previsto altresì l'impegno a contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e che le parti collaborino, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da*

una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, osservando che l'Accordo mira a delineare le basi per un partenariato rafforzato per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali. Il partenariato già vigente (sottoscritto dalle Parti nel 2008) viene quindi ampliato a ulteriori settori, come l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, i trasporti, la cooperazione giudiziaria, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo e alla corruzione. Dopo aver brevemente descritto l'oggetto dei dieci titoli di cui si compone il testo dell'Accordo (per complessivi 64 articoli), procede quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione, contenuti nel titolo II (articoli da 3 a 11), relativo al dialogo politico e che investe anche i settori della politica estera e della sicurezza.

Tale titolo reca infatti disposizioni specifiche sulla partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, sull'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e sul contrasto del commercio illegale di armi e del terrorismo. Ulteriori norme concernono inoltre la cooperazione bilaterale sia per promuovere la Corte penale internazionale, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del *cyber*-spazio.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MININNO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, esaminato dal Senato in seconda lettura, rilevando preliminarmente che lo Scambio di note verbali in questione ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Libano, ratificato dall'Italia con la legge n. 126 del 2006. Il Libano è infatti un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale, e proprio in considerazione di ciò a tutt'oggi l'Italia continua a partecipare, con un contingente di circa 1.100 uomini alla missione UNIFIL, di cui detiene nuovamente il comando a partire dal mese di agosto dello scorso anno.

Ricorda quindi che l'Accordo si compone di 11 articoli e, come le altre intese di analogo tenore già esaminate dalla Commissione, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate.

La collaborazione tra le Parti investe, in particolare, i settori delle operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali di armamento, dell'organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate, delle questioni relative alla polizia militare, nonché della medicina, storia e sport militari. L'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione è poi affidata ai Ministeri della difesa dei due Paesi ed è altresì prevista l'eventualità che si stipulino successive intese a completamento del testo e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'accordo stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Particolare importanza riveste l'articolo 5, che riguarda la

promozione degli scambi di materiali d'armamento che possono appartenere a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statali o anche di privati debitamente autorizzati.

Non mancano, poi, specifiche disposizioni che per disciplinare le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione; il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione e la competenza giurisdizionale sul personale ospite, nonché il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare, le controversie sull'applicazione dell'Accordo, l'entrata in vigore e la durata (fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti). Dopo aver rammentato che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'omologa Commissione della Camera aveva espresso un parere favorevole, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(987-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) illustrando il disegno di legge in titolo, segnala che, per quanto di competenza, atteso che la 3ª Commissione permanente ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al parere non ostativo reso da questa Commissione, non vi sono osservazioni da formulare, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del

GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Altresì, precisa che le attività di collaborazione nel settore doganale non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura finanziaria nella legge n. 215 del 2016 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#), intervenendo incidentalmente, ricorda che, con riguardo ai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, il parere espresso alla Commissione di merito si intende reso, in assenza di modifiche, anche all'Assemblea.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario richiedere la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di avere conferma dell'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 9, funzionale all'istituzione e alla gestione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente". Altresì, chiede conferma che le attività di vigilanza poste in capo all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza rispettivamente dai commi 8 e 10 dell'articolo 6 possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 5.6 e 5.7 che introducono ulteriori criteri da seguire per la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del già citato registro pubblico "Sanità trasparente". Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria della proposta 6.100 recante l'istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, ferma restando l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, trasmettendo, appena disponibile, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire maggiori elementi in merito agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 2, laddove modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, nel nuovo comma 2 del suddetto articolo 22, che queste procedano al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche: al riguardo, andrebbe chiarito se dalla nuova disciplina possa derivare il rischio per le pubbliche amministrazioni di dover intervenire per remunerare i dipendenti assunti dalle fondazioni, in caso di difficoltà finanziaria di queste ultime. Con riferimento poi all'articolo 1, capoverso "Art. 22", comma 2-sexies, laddove dispone che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le possibili conseguenze di ordine finanziario derivanti da eventuali scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. Altresì, andrebbe chiesta conferma del carattere strutturale delle voci del bilancio preventivo delle fondazioni, ai fini della sostenibilità di assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le entrate delle fondazioni possono dirsi certe solo per i finanziamenti pubblici e che le asseverazioni del collegio dei revisori dei conti potrebbero non

essere compatibili con il carattere strutturale degli impegni legati ad assunzioni a tempo indeterminato. Analoga richiesta attiene alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*octies*, laddove, nel penultimo periodo, subordina le assunzioni al rispetto del comma 2-*sexies* sopra richiamato e del limite della dotazione organica approvata previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Risulta poi opportuno acquisire chiarimenti sul comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, dal momento che il possibile utilizzo di risorse originariamente destinate a contratti a tempo determinato non appare del tutto compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato, potendo inoltre comportare l'irrigidimento del bilancio delle fondazioni. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, occorre acquisire conferma che gli ulteriori fabbisogni del Ministero beneficiari del presente stanziamento siano legati alla sola annualità 2019 e non abbiano un carattere strutturale. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 81 del 2019.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, che occorre verificare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del capoverso "Art. 3-*bis*", con la previsione, al comma 1, di un obbligo di formazione alle manovre di disostruzione per tutto il personale docente e ATA della scuola dell'infanzia, da attuare nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica e, se necessario, nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato capoverso.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 1.2 e 1.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12 e 1.13. Chiede conferma delle disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.15, che istituisce un Fondo per garantire alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.16. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.20 che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, estende l'obbligo di formazione ai docenti e al personale ATA di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle mense scolastiche, con disposizione che peraltro non risulta coperta dalla clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì i profili finanziari dell'emendamento 1.0.1, che impone un obbligo di formazione specifica per il personale delle mense scolastiche e correlati doveri di informazione, mediante infografiche, nei locali delle scuole. Occorre valutare, anche mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, la proposta 1.0.2, che prevede l'adozione di iniziative di formazione alle manovre di disostruzione anche nei corsi di accompagnamento al parto. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.3, che prevede l'adozione di iniziative di formazione in materia nei luoghi di lavoro ove si prevedono servizi di ristorazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di trasmettere alla Commissione gli elementi di riscontro

richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

In mancanza di richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

La relatrice **LUNESU** (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente le richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori alcune note recanti elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La RELATRICE, sulla base delle risposte rese disponibili dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità di evitare disagi o problemi in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico, sollecita il rappresentante del Governo a fornire i necessari riscontri alle richieste già avanzate, a partire dalla predisposizione della relazione tecnica sul testo, richiesta l'11 giugno scorso dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, riservandosi di fornire, appena possibile, le risposte alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi istruttori sui rilievi sollevati in relazione al testo.

Il sottosegretario BITONCI, nel far presente che sono in corso le interlocuzioni tra i ministeri interessati, si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti appena questi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (n. 93)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, che non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario BITONCI ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE avanza pertanto la proposta di osservazioni non ostantive che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa in votazione e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sul possibile calendario di un breve ciclo di audizioni, che preveda l'intervento dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) rimarca l'importanza di acquisire il punto di vista dei maggiori enti previdenziali coinvolti nella applicazione delle nuove regole di armonizzazione contabile, al fine di avere un quadro più compiuto dell'impatto del provvedimento sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente ha avuto inizio la discussione generale, chiedendo se vi siano ulteriori richieste di intervento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che il decreto-legge in esame e il disegno di legge di assestamento delineano una corposa manovra correttiva, vicina al valore di 8 miliardi di euro, che coinvolge risorse relative a numerose voci del bilancio dello Stato. A tale proposito, richiama il contenuto della Nota del Servizio del bilancio, che pone una serie di questioni di notevole rilevanza, con particolare riguardo alla natura e alla sostenibilità degli accantonamenti di somme rese indisponibili a salvaguardia dell'effettivo realizzo dei risparmi previsti.

Ritiene quindi utile svolgere un ciclo di audizioni che consenta di raccogliere elementi di approfondimento non solo sugli effetti finanziari della manovra sul 2019, ma anche sulle prospettive e sugli obiettivi di finanza pubblica per il 2020. Pertanto, chiede formalmente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche per acquisire elementi ulteriori sul carattere strutturale o meno dei risparmi di spesa oggetto della manovra correttiva; dell'Agenzia delle entrate o del Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo ai profili connessi alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica; dell'INPS, che potrà dare informazioni aggiornate per quanto concerne il "tiraggio" degli stanziamenti destinati al reddito di cittadinanza e all'anticipazione pensionistica denominata "quota 100", e quindi sulle previsioni dei risparmi attesi sul 2019 e, per quanto possibile, anche sul 2020; infine, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per avere un quadro analitico dei profili macroeconomici e di finanza pubblica della manovra correttiva.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire l'elenco finale degli stanziamenti di bilancio, per un valore di 2 miliardi di euro, accantonati nell'ultima legge di bilancio e ora definitivamente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) condivide le richieste di audizione avanzate dal senatore Misiani, che reputa necessarie per lo svolgimento di un esame completo e consapevole del decreto-legge in titolo, che si inserisce in una operazione più ampia e complessa di finanza pubblica.

Pur ritenendo apprezzabili le correzioni in positivo apportate dalla manovra correttiva, che peraltro dimostrano gli errori di previsione contenuti nella precedente manovra di bilancio, ritiene essenziale ampliare il quadro conoscitivo del Parlamento sui dati di finanza pubblica, chiedendo al Governo di attivarsi per mettere la Commissione, che procede in sede referente, in condizione di svolgere un proficuo confronto nel merito delle questioni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle richieste avanzate, segnala la difficoltà di organizzare un

ciclo di audizioni in relazione al decreto-legge in titolo, in considerazione dei tempi di esame che appaiono, ormai, piuttosto stretti; ritiene pertanto più agevole svolgere le audizioni nel corso della trattazione dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, assicurando comunque che la questione potrà essere approfondita nell'Ufficio di Presidenza convocato per domani.

Il senatore [MARINO](#) (PD) evidenzia, in un'ottica costruttiva, l'importanza che le audizioni si tengano prima che il decreto-legge in titolo approdi all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire l'acquisizione, per tempo, di elementi utili al confronto politico.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo e condividendo la volontà di approfondire provvedimenti che risultano, con tutta evidenza, corposi e complessi, ritiene comunque necessario che il ciclo di audizioni richiesto si svolga in modo da consentire la conclusione dell'esame del decreto-legge in tempi rapidi, sfruttando eventualmente anche i giorni tradizionalmente privi di attività parlamentare.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e invita la relatrice a svolgere l'intervento di replica.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) tiene a sottolineare come il provvedimento in titolo, insieme al disegno di legge di assestamento, non costituisca affatto una manovra correttiva in senso tradizionale, dal momento che non vi è stato né un incremento delle imposte né un doloroso taglio delle spese: si è trattato invece di un aggiustamento dei saldi pubblici, reso possibile da una oculata gestione contabile e dalla predisposizione, a tempo debito, di misure di carattere prudenziale, che hanno consentito di evitare l'avvio, da parte delle Istituzioni europee, di una procedura d'infrazione che avrebbe causato gravi difficoltà al Paese.

In relazione alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni senatori della Commissione, anche con riguardo alle differenti valutazioni avanzate da alcuni esperti sulla stima dei risparmi di spesa correlati al reddito di cittadinanza e a "quota 100", fa presente che, per avere maggiore certezza, sarà comunque necessario attendere i dati sul monitoraggio condotto dall'Inps che saranno resi pubblici a settembre.

Il PRESIDENTE, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione, osserva che il Governo potrà fornire le necessarie risposte in sede di replica, che è rinviata ad altra seduta.

A tale proposito, rappresenta l'opportunità che il Governo dia riscontro anche ai rilievi sollevati nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge 739, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 luglio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
107ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica , approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (*open access* - OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea n. 2012/417/UE e n. (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. In tali raccomandazioni si invitano gli Stati membri a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, e si richiamano anche le conclusioni del Consiglio UE del 2015 sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» e le conclusioni del 2016 sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta».

La relatrice dà, quindi, conto, più nel dettaglio, della citata raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, in cui si evidenzia che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato "quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle

pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane".

Ricorda, quindi, che nel 2018 la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce quella precedente del 2012. Con la nuova raccomandazione, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai "piani d'azione nazionale" per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e ha fissato l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso "non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)". Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione.

La relatrice sottolinea, quindi, che il disegno di legge interviene modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e ricorda che il testo vigente di tale articolo 4 prevede, al comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road*), oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road*) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali).

Con il provvedimento in esame si prevede di modificare tali disposizioni, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Si specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto, che devono essere poste in essere dai soggetti pubblici, e si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali).

La relatrice ricorda, in ogni caso, che le raccomandazioni europee non hanno carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri e, valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra la disciplina del libero accesso e quelle di tutela della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), a sua volta, chiede chiarimenti sulla definizione di accesso aperto, con riferimento all'individuazione dei destinatari e all'eventuale mediazione tramite enti ad esso preposti. Si associa alle perplessità circa i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e sottolinea come la ricerca derivante dai finanziamenti pubblici, che in Italia sono notoriamente al di sotto dell'obiettivo del 3 per cento del PIL indicato in sede europea, dovrebbe essere pubblica di per sé, mentre nella ricerca cofinanziata il titolare dovrebbe poter scegliere se aprire l'accesso o meno, a tutela del valore della ricerca stessa.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di conoscere le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) ricorda che la ricerca oggetto della normativa sul libero accesso è quella sostenuta almeno per il 50 per cento da risorse pubbliche e esprime favore nei confronti di un meccanismo finalizzato a rendere pubblici i risultati di tale ricerca.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) precisa la differenza del piano organizzativo che in alcuni Paesi, come Francia e Germania, è di tipo orizzontale, a cui è preposta un'agenzia, mentre in altri Paesi, tra cui il nostro, sussiste una struttura verticale incentrata sul Ministero governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017. Esso si inserisce nel quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia, regolati dall'Accordo di partenariato e cooperazione del 1996.

L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un "Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita" con l'Unione europea, già negoziato in precedenza, in quanto ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica. Per questo motivo, il 7 dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per l'Accordo poi firmato nel novembre 2017.

L'Accordo in esame intende quindi contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli Accordi di associazione con area di libero scambio, della nuova Politica europea di vicinato (PEV).

Il testo dell'Accordo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, è imperniato sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori - dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge. Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e la relatrice illustra pertanto un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede delucidazioni in merito alla mancata accettazione da parte dell'Armenia del precedente Accordo con l'Unione europea.

La relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che il precedente Accordo è stato ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice,

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, che hanno lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Ricorda, in particolare, che sul piano dell'inclusione sociale è da evidenziare, tra gli altri, un importante risultato, ottenuto anche con l'ausilio dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), ovvero il riconoscimento di casi di guarigione e il recepimento, con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, della direttiva 2009/113/CE sulla guida per le persone con problemi della vista, diabete o epilessia.

Il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, si propone di modificare il decreto legislativo n. 59 del 2011, per perfezionare il recepimento di quanto previsto dalla direttiva 2009/113/CE, allineandosi maggiormente a questa con la rimozione di ingiustificate e onerose limitazioni alle persone con epilessia e relativi aggiuntivi oneri per lo Stato.

In particolare, all'articolo 1, si propone di sostituire il punto D4 dell'allegato III al citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, relativo alla condizione di guarigione della persona affetta da epilessia. Attualmente, per considerare una persona "cl clinicamente guarita", e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico. Con la modifica in esame, sarà sufficiente la certificazione, in evidenza scientifica, da parte del medico specialista e anche da parte della competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per considerare "cl clinicamente guarita" la persona.

Per persona clinicamente guarita si intende quella che non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare una patologia e, nel caso dell'epilessia, tale condizione è distinta dalla remissione clinica di una persona affetta da epilessia che controlla completamente le crisi grazie alla terapia farmacologica.

L'uso improprio del termine «guarigione» nel riferirsi, invece, alla mera remissione clinica in terapia ha generato e genera nella quotidianità delle persone con epilessia grandi criticità che rendono necessaria un'iniziativa legislativa per superare ogni ambiguità e riconoscere alla relativa competenza medica specialistica il giusto riconoscimento.

Per quanto riguarda il rilascio della patente di guida, rimane il requisito dei 5 anni senza episodi di crisi e in assenza di terapia farmacologica, per le patenti del Gruppo 1 (patenti A e B), e di 10 anni per le patenti del Gruppo 2 (patenti C, D e K), ai sensi dell'Allegato III della direttiva 2009/113/CE, corrispondente all'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

All'articolo 2 si prevedono misure a tutela delle persone con epilessia in condizione di farmaco-resistenza. Innanzitutto, per imporre qualsiasi limitazione a una persona a causa di crisi epilettica o epilessia, sarà necessaria la certificazione del medico specialista. In secondo luogo, viene stabilita una tutela per le persone che si trovano in fase di transizione tra la certificazione dello stato invalidante e la remissione della patologia, in cui molto spesso si verifica la perdita del posto di lavoro.

Inoltre, si prevedono agevolazioni per le persone affette da epilessie farmaco-resistenti che risultano penalizzate nel mondo del lavoro, stabilendo che tali persone hanno diritto ad accedere al collocamento mirato e al riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Infine, si garantisce, agli alunni con epilessia che lo necessitano, la somministrazione non specialistica dei farmaci in orario scolastico.

All'articolo 3 si affronta la necessaria tutela a quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Infine, con l'articolo 5, intervenendo su quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1110) Deputati MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando che questo si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), al fine di consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, quindi, che il vigente articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rispetto a tale divieto generale, l'articolo 4 prevede alcune deroghe. Il provvedimento in esame aggiunge, quindi, una nuova deroga all'articolo 4 del Testo unico, per consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

La relatrice ricorda che, ad oggi, nel settore lattiero-caseario, risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, e la centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Inoltre, nel settore lattiero caseario operano anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice ritiene che sarebbe opportuno specificare - come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del Testo unico - che la partecipazione pubblica debba avvenire "nel rispetto della disciplina europea" e, in particolare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e, ove applicabile, nel rispetto della direttiva 2006/111/CE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

La direttiva 2006/111/CE, infatti, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari da enti pubblici ad imprese controllate da questi, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono a comportarsi verso le imprese da essi controllate in modo meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi un situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono,

tuttavia, escluse dagli obblighi di trasparenza, di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli aiuti ad esse erogati non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute tre note da parte del Ministero degli affari esteri, a risposta delle richieste di chiarimento emerse durante la discussione in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato il subemendamento 11.4/100 e che gli emendamenti 13.27, 13.29, 15.33 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, mentre l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è riformulato in un testo 3.

Sono stati, inoltre, ritirati i tre emendamenti 14.1, 15.2 e 22.2.

Tutti i senatori del Gruppo M5S in Commissione hanno aggiunto la propria firma ai reciproci ordini del giorno ed emendamenti, nonché a quelli della senatrice L'Abbate, mentre tutti i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/6/14 e all'emendamento 13.27 (testo 2).

Sono stati inoltre riformulati in testi 2 i tre ordini del giorno G/944/3/14, G/944/5/14 e G/944/8/14. Infine, sono stati presentati gli ordini del giorno G/944/13/14 (già emendamento 15.43), G/944/14/14 (già subemendamento 20.0.1/2), a cui i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma, e G/944/15/14 (già emendamento 11.2), a cui i Senatori del Gruppo M5S hanno aggiunto la propria firma.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) stigmatizza il grave ritardo nell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea all'esame della Commissione. Anche in considerazione del fatto che il provvedimento dovrà subire verosimilmente un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, ritiene necessario procedere in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* legislativo presso il Senato.

Il presidente-relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda, al riguardo, che l'ultima legge di delegazione approvata copriva l'arco temporale biennale relativo al periodo 2016-2017 e che pertanto si era reso necessario allora, come si rende necessario oggi, il doveroso approfondimento di questioni che sono strategiche per gli interessi dell'Italia. A ciò aggiunge che egli ha assunto da poco il ruolo di relatore del provvedimento, dopo l'elezione al Parlamento europeo della collega Bonfrisco. Assicura peraltro che le votazioni in merito al disegno di legge inizieranno la prossima settimana.

Si apre quindi una discussione incidentale in merito alle modalità di illustrazione e votazione degli emendamenti, cui partecipano i senatori [FEDELI](#) (*PD*), [TESTOR](#) (*FI-BP*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [LOREFICE](#) (*M5S*) e [FAZZOLARI](#) (*FdI*), all'esito della quale il presidente-relatore BOSSI propone di procedere con la contestuale illustrazione e votazione degli emendamenti, articolo per articolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario assicurare tempi congrui e predeterminati per l'esame del provvedimento, anche per consentire a tutti i Gruppi di poter prendere cognizione delle diverse riformulazioni che si susseguono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio, avrà luogo alle ore 12,30 anziché alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,00.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'accordo in ratifica è volto a rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Unione europea e Repubblica d'Armenia, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità: consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni; sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'Unione europea; intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza

il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

G/944/3/14 (testo 2)

[Russo](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il

cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

successivamente, la stessa Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con nota prot. 11019 del 19 aprile 2019, ha fornito a tutto il territorio nazionale ulteriori indicazioni ai Servizi veterinari circa i controlli ufficiali a cui attenersi, prevedendo in particolare la registrazione nel Sistema Vetinfo degli esiti di tutti i controlli ispettivi previsti da Condizionalità o dagli altri piani, entro 30 giorni dalla loro compilazione. Inoltre, è stato ridefinito, per ora limitatamente alla specie suina, il criterio di programmazione dei controlli ufficiali minimi su base annuale che dal 2020 sarà basata sulla popolazione suina presente negli allevamenti secondo l'ultimo censimento disponibile;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi siano condizioni di vita favorevoli per gli animali allevati, durante il trasporto e fino alla macellazione, impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

G/944/5/14 (testo 2)

[Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempimenti in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

G/944/8/14 (testo 2)

[La Mura](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplata la detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione per le caldaie energeticamente meno efficienti.

G/944/13/14

[Moronese, Di Micco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che l'emanazione delle nuove direttive UE e in particolare la definizione dei nuovi e ambiziosi *target* di riciclo e smaltimento in discarica richiede una rivalutazione delle strategie nazionali di gestione dei rifiuti che tengano anche in considerazione l'estrema disomogeneità presente sul territorio in termini di efficienza della raccolta differenziata e di dotazioni impiantistiche;

nella definizione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi è di primaria importanza una valutazione del risultato ambientale complessivo generato dalle scelte gestionali applicabili e in tal senso lo strumento dello studio del ciclo di vita può fornire un importante supporto;

impegna il Governo:

a definire e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

a individuare il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo.

G/944/14/14

[Pucciarelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

l'emendamento del relatore 20.0.1 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;

al momento, relativamente ai prodotti alimentari, l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale rischia di disattivare l'importanza dell'utilizzo degli ingredienti nel settore dell'agroalimentare, in quanto affida alla sola origine doganale l'indicazione dell'effettiva provenienza di un prodotto;

l'origine doganale è una norma di natura fiscale che risulta estesa anche alla marcatura dell'origine dei prodotti alimentari, che rischia di non tutelare il consumatore finale;

in merito alle false e fallaci indicazioni di origine e sulla provenienza di prodotti o merci, sono sorti diversi problemi interpretativi in sede di applicazione dell'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

risulta, quindi, prioritario introdurre un quadro disciplinare coerente con le normative in materia di *Made in Italy*, tutelando, nel settore agroalimentare, il principio di correlazione tra la provenienza e la qualità di un prodotto, inserendo altresì un presidio alla correttezza delle indicazioni di origine tramite un coerente apparato sanzionatorio,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, di specificare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari rispetto alla disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4 commi 49 e 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/944/15/14

[Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

il regolamento (UE) 2017/625, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare;

le norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, sono oggetto dell'articolo 11, comma 3, lettera e, del disegno di legge in esame che, inoltre, prevede di rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, adeguando le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

nello specifico, l'articolo 11, comma 3, lettera e), norma da un lato la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, stabilendo un incremento delle tariffe che deve essere utilizzato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, dall'altro prevedendo tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire differenti tipi di risorse rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera e), dell'articolo in oggetto, al fine di evitare l'inserimento di nuove tariffe o l'incremento di quelle vigenti.

Art. 11

11.4/100

Il Relatore

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

Art. 13

13.27 (testo 2)

[La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Briziarelli](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.29 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche

prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 15

15.33 (testo 2)

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudio](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

Art. 20

20.0.1 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1123
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

Titolo breve: *Ratifica Accordo partenariato UE-Euratom-Armenia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 151](#)

25 settembre 2019

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 242, contrari 0, astenuti 2, votanti 244, presenti 245.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 151 del 25/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

151a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 152 dell'8 ottobre 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e il Vice Presidente vicario del Gruppo MoVimento 5 Stelle hanno fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 ottobre.

Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la seduta di oggi terminerà alle ore 19.

Il calendario dei lavori della settimana corrente prevede, oltre alla discussione dei disegni di legge dalla sede redigente all'ordine del giorno, l'esame delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre sarà dedicata ai lavori delle Commissioni.

Nella settimana dall'8 al 10 ottobre saranno discussi i disegni di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, la Nota di aggiornamento al DEF 2019, il decreto-legge sulla tutela del lavoro e sulla risoluzione delle crisi aziendali, il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Faro

sul patrimonio culturale, il documento concernente l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla sicurezza e lo sfruttamento del lavoro, nonché la mozione della senatrice Segre ed altri per l'istituzione di una Commissione straordinaria sul contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 ottobre prevede, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 nella giornata di mercoledì 16 alle ore 9,30.

La settimana dal 21 al 25 ottobre sarà dedicata ai lavori delle Commissioni.

Nelle giornate di giovedì 10 e 17 ottobre sono previsti il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 24 settembre 2019 con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2019:

- *Doc. LVII, n. 2-bis* - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019
- Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
- *Doc. XXII, n. 4* - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro (*dalla sede redigente*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 ottobre:

Mercoledì	25	settembre	9,30-19	
				- Disegno di legge n. 1110 - Partecipazioni in società del settore lattiero-caseario (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Giovedì	26	"	9,30-20	- Disegno di legge n. 787 - Mezzi elettrici negli hub aeroportuali (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 867 - Sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie (<i>dalla sede redigente</i>) - Ratifiche di

				a c c o r d i internazionali definite dalla Commissione affari esteri
--	--	--	--	---

La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	8	ottobre	16,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	9	"	9,30-20	- Doc. LVII, n. 2-bis - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019
Giovedì	10	"	9,30-20	- Disegno di legge n. 1476 - Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali (<i>voto finale entro il 9 ottobre</i>) (<i>scade il 3 novembre</i>)
				- Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale
				- Doc. XXII, n. 4 - Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla sicurezza e sullo

				sfruttamento del lavoro (<i>dalla sede redigente</i>) - Mozione n. 136, Segre e altri, sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 10, ore 15)
--	--	--	--	--

Le proposte di risoluzione sul documento LVII, n. 2-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1476 (Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	15	ottobre	16,30-20	- Seguito
Mercoledì	16	"	9,30-20	argomenti non conclusi
Giovedì	17	"	9,30-20	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 (mercoledì 16, ore 9,30) - Sindacato

				ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 17, ore 15)
--	--	--	--	--

La settimana dal 21 al 25 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 2-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019)
(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	9'
FI-BP		47'
L-SP-PSd'Az		46'
PD		36'
FdI		27'
Misto		26'
IV-PSI		26'
Aut (SVP- PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1476
(Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	37'
FI-BP	1h	6'
L-SP-PSd'Az	1h	4'
PD		51'
FdI		38'
Misto		36'
IV-PSI		36'
Aut (SVP-		32'

PATT, UV)		
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
M5S	41'
FI-BP	29'
L-SP-PSd'Az	28'
PD	22'
FdI	16'
Misto	15'
IV-PSI	15'
Aut (SVP- PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

[BERNINI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei motivare il voto contrario del Gruppo Forza Italia sul calendario dei lavori. La motivazione riguarda l'ulteriore slittamento dell'esame del disegno di legge sul passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna. Vorrei dare un minimo di sfondo a questo passaggio. È stato indetto dodici anni fa un *referendum* che ha visto la popolazione di questi Comuni, ai sensi della Costituzione, pronunciarsi con una percentuale altissima (del 90 per cento) a favore del passaggio dalle Marche alla Romagna, con motivazioni molto comprensibili: motivazioni di carattere amministrativo, infrastrutturale, di maggiore facilità per la popolazione di raggiungere i servizi essenziali per i cittadini (gli ospedali, i Comuni) in Emilia-Romagna rispetto alle Marche. In dodici anni, il Parlamento non è stato in grado di pronunciarsi sulla materia e di concludere l'*iter* procedurale che è dovuto a queste popolazioni che, ai sensi della Costituzione, hanno seguito dodici anni fa il giusto percorso.

Espongo questo antefatto, signor Presidente, colleghi - e mi scuso se lo faccio a inizio di seduta, quando non tutti riescono a prestare a un argomento così importante la dovuta attenzione - perché si tratta del voto sul calendario dei lavori.

Noi da tempo insistiamo per la calendarizzazione di questo provvedimento, per una forma di rispetto della Costituzione e, insieme, dei cittadini emiliano-romagnoli, che non sono altro che la rappresentanza di tutti quei cittadini italiani che, seguendo un percorso costituzionale, stanno facendo la cosa giusta. È il Parlamento che non sta chiudendo il cerchio di questa giusta pratica da dodici anni a questa parte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Alla fine della sessione estiva, tra luglio e agosto, noi abbiamo accettato un *gentlemen's agreement*, un accordo tra gentiluomini, come lo abbiamo definito, proposto dall'allora maggioranza, per spostare la calendarizzazione all'inizio di questa sessione, come primo provvedimento da esaminare. All'inizio della sessione, all'unanimità, la Conferenza dei Capigruppo, sulla base di un ulteriore *gentlemen's agreement*, un altro accordo tra gentiluomini, ha stabilito che questo provvedimento venisse esaminato oggi dopo l'esame di altri disegni di legge in sede redigente. Comprensibile. Rientravamo ancora nella categoria di gentiluomini che si accordavano.

Ieri la maggioranza, legittimamente dalla sua prospettiva, ma illegittimamente per quanto ci riguarda, ha chiesto un ulteriore rinvio della calendarizzazione di questo provvedimento che, colleghi, vi

segnalo e sottolineo, è stato approvato all'unanimità alla Camera ed è stato ampiamente esaminato in Commissione, con audizioni dei rappresentanti dei Comuni interessati.

La maggioranza attuale ha chiesto due settimane di tempo per poter acquisire ulteriori informazioni. Ora, colleghi, con tutto il rispetto per le nuove dinamiche di maggioranza che si sono create due settimane fa, ma con altrettanto rispetto nei confronti dei cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio, che stanno aspettando da dodici anni, io mi domando, anzi, noi ci domandiamo quali ulteriori informazioni debbano essere acquisite che non siano state acquisite dal Parlamento in questi dodici anni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E se è necessario che vengano acquisite ulteriori informazioni, bastano due settimane? Questo è il motivo per cui noi abbiamo votato contro il calendario, sperando, però, in un *gentlemen's agreement* spontaneo della maggioranza, del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, a fronte di una esigenza che, lo ripeto, si manifesta da dodici anni a questa parte. Siamo noi i colpevoli, non le popolazioni interessate. È il Parlamento che non si sta pronunciando. Quindi, noi speriamo, sinceramente, in un ravvedimento operoso ed attivo della maggioranza. Speriamo che l'8 ottobre veramente questo provvedimento venga esaminato, perché sta aspettando da troppo tempo.

Ieri abbiamo sentito dire in Capigruppo, e con questo, signor Presidente, colleghi, concludo, un paio di cose che ci hanno lasciato un po' perplessi. Ci è stato detto che le ulteriori informazioni sono determinate dal fatto che il *referendum* è stato celebrato dodici anni fa e che, forse, alcuni di quelli che hanno votato sono venuti a mancare, sono morti. Colleghi, non ci risulta che il *referendum* sia uno strumento di democrazia diretta dotato di scadenza come lo yogurt. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quindi, salvo modifiche della Costituzione di cui non siamo a conoscenza, il voto di dodici anni fa vale ugualmente oggi; anzi, siamo noi gli inadempienti e non possiamo fare pesare su queste popolazioni quello che noi non abbiamo fatto. Ciò detto, questa è la nostra unica motivazione di voto contrario, ma è una fortissima motivazione.

Quindi, noi attendiamo speranzosi l'8 ottobre, per vedere finalmente celebrato un procedimento di giustizia che concluda, secondo Costituzione, un *iter* che questa popolazione sta ingiustamente aspettando da dodici anni a questa parte. Questo è l'invito che rivolgiamo alla maggioranza. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sullo stesso argomento toccato dalla collega Bernini. Ieri sera, in modo incomprensibile, abbiamo appreso della volontà della nuova maggioranza di rinviare la trattazione di questo disegno di legge, che - lo ricordo anch'io - è stato approvato all'unanimità alla Camera e che doveva essere trattato in questa Aula il 1° agosto, giornata di discussione del disegno di legge sull'educazione civica, quando vi fu un ostruzionismo, anche con sospensione dei lavori dell'Aula, che determinò il rinvio della trattazione del disegno di legge del distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna.

Allora raccolsi, insieme ad altri colleghi del MoVimento 5 Stelle, i senatori Croatti e Coltorti, la delusione dei rappresentanti di questi due paesi; ricordo che c'erano anche il sindaco di Sassofeltrio e il rappresentante del comitato. La delusione fu perché dopo dodici anni dal giugno del 2007, quando si tenne il *referendum* approvato a maggioranza assoluta, non solo di questi due Comuni, ma di altri sette Comuni della Valmarecchia, questi ultimi, guarda caso, dopo due anni riuscirono a passare dalle Marche all'Emilia-Romagna. Le popolazioni di queste due comunità hanno riconfermato ancora la volontà popolare attraverso i due consigli comunali - come chiesto peraltro da lei, senatore Calderoli, in Commissione affari costituzionali - che si sono espressi nel giugno del 2019 per il passaggio. Ieri sera, dopo che la scorsa settimana è stato approvato il calendario all'unanimità, si è appreso di un ulteriore rinvio, di cui, come ha detto prima la collega Bernini, non riusciamo a capire le ragioni; forse per dare peso a delle petizioni farlocche che stanno circolando negli ultimi mesi in quei due paesi per estorcere delle firme.

No, così non va bene. È una presa in giro di queste due comunità. Il Partito Democratico si arroga ancora, di prepotenza, di disporre un ulteriore rinvio. Stamattina su quotidiani locali si parlava di una

decisione congiunta del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. No, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, cari colleghi Croatti e Coltorti, voi avete subito la volontà del Partito Democratico di porre un ulteriore rinvio. Lo stesso Partito Democratico, prima Partito Democratico della Sinistra, alla guida delle giunte regionali marchigiane e delle giunte provinciali di Pesaro e Urbino, in dodici anni non ha fatto nulla per rimuovere le condizioni che avevano portato allora i cittadini di questi due paesi a firmare quel *referendum*. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Allora non c'erano i servizi, c'era la volontà di comprimere la sanità, non c'erano manutenzioni; sono passati dodici anni e da parte della Giunta regionale e della Provincia di Pesaro e Urbino non è stato fatto assolutamente nulla.

Allo stesso modo voglio sottolineare che in questi dodici anni, perché da così tanto dura l'*iter*, i rappresentanti della Regione Marche e i rappresentanti della Provincia di Pesaro Urbino non si sono mai degnati di rispondere e di partecipare alle richieste pervenute dalle varie Commissioni che hanno lavorato in questi anni, dimostrando arroganza nei confronti del Parlamento.

Quindi - ripeto - il Gruppo della Lega è contrario a questa modifica del calendario e chiede che nella giornata odierna venga trattato il disegno di legge sul distacco di questi due Comuni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ci sono delle persone che ieri sera sono partite per venire qui in Senato e assistere finalmente all'approvazione di questo disegno di legge. Vediamo, cari colleghi, di non deluderli. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[DE BERTOLDI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (Fdi). Signor Presidente, intervengo sull'argomento sulla base soprattutto della conoscenza di questi Comuni e del territorio. Sapete io sono del Trentino, ma per ragioni familiari frequento questi Comuni diverse volte all'anno. Credo che chi conosce questi Comuni e la conformazione geografica del territorio, non possa che riflettere diversamente da quanto i nostri alleati hanno detto fino ad oggi.

Cari colleghi, ricordo che sono passati oltre dodici anni dal *referendum* e che il corpo elettorale di oltre dodici anni fa è completamente diverso da quello odierno. Ricordo - e sono dati oggettivi - che in questi Comuni hanno raccolto delle firme, con tanto di carta d'identità dei sottoscrittori; io l'ho visto con i miei occhi e ho sentito personalmente che oggi la popolazione nutre forti dubbi sul distacco in Emilia-Romagna e non per ragioni politiche. Infatti, basta prendere in mano una carta geografica, vedere dove si trovano i Comuni di Sassofeltrio e di Montecopiolo e dove sono gli ospedali o le scuole per capire che ovviamente il distacco di questi Comuni dalle Marche per andare nella Romagna è un non senso politico e geografico, perché - lo ribadisco - le scuole sono a Mercatino Conca, in provincia di Pesaro, a dieci minuti di macchina, mentre un domani dovrebbero andare a Morciano di Romagna, cioè a venti, venticinque minuti di macchina; l'ospedale è a Sassocorvaro, cioè a un quarto d'ora di macchina, mentre in Romagna devono andare a Riccione, a trenta, trentacinque minuti di macchina. Bastano queste considerazioni, basta conoscere davvero il territorio per capire che riflettere un po' di più su questo argomento avrebbe un senso.

Ribadisco che il mio è un intervento per conoscenza personale del territorio e delle persone che ci vivono, per aver ascoltato di persona i dubbi e le problematiche che queste persone esprimono. Proprio per questo il Gruppo Fratelli d'Italia è favorevole a una rivisitazione della situazione, ad approfondire meglio la questione e in sostanza ritengo che dopo dodici anni avrebbe un senso rifare un *referendum* e lasciare davvero al popolo di questi paesi una decisione, da prendere oggi e non dodici anni fa in contesti completamente diversi, su quello che vuole per la propria vita, per la propria famiglia, per il proprio lavoro (*Applausi del senatore Casini*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bernini, oltre alla sua contrarietà al calendario, devo interpretare il suo intervento nel senso che anche lei fa la proposta del senatore Arrigoni di inserire nel calendario odierno il distacco dei due Comuni?

[BERNINI](#) (FI-BP). Non lo avevo fatto, signor Presidente?

PRESIDENTE. Aveva espresso la contrarietà, ma non la proposta.

BERNINI (FI-BP). La richiesta è di mantenere il punto nell'ordine del giorno di oggi, con una

speranza, ma ho come la sensazione che non la spunteremo; vorrei quindi confermare l'impegno della maggioranza di trattarlo comunque l'8 ottobre, poi se vinceremo, evviva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nell'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, avanzata dai senatori Bernini e Arrigoni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione e approvazione dalla sede redigente del disegno di legge:

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 09,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vallardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge in titolo, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si compone di un unico articolo, quindi è un testo molto semplice, stringente ma sicuramente utile.

Esso è volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico sulle società partecipate), molto meglio conosciuto come legge Madia.

Si rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma 9-*quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione, né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi a oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ai sensi del comma 9, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica. La competenza dei Presidenti di Regione e delle Province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza. I provvedimenti eventualmente assunti sono trasmessi alle Camere e, nel caso di deliberazioni dei Presidenti di Regione o delle Province autonome, anche alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze preposta all'attività di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del Testo unico.

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017 la Centrale del latte di Brescia è stata autorizzata a derogare all'obbligo di dismissioni. Veniva quindi riconosciuto il ruolo di presidio in ambito sanitario e controllo degli alimenti svolto dalla Centrale del latte di Brescia.

Come dato di cronaca e momento di riflessione sul provvedimento in esame, desidero rilevare che, a oggi, risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le seguenti centrali del latte: Centrale del latte di Brescia (già menzionata); Centrale del latte di Alessandria e Asti; Centrale del latte di Roma; Centrale del latte d'Italia (società per azioni quotata in borsa, che ha raggruppato la Centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno).

Ho così concluso e auguro una buona discussione sul provvedimento in esame. (*Applausi del senatore Rufa*).

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire e poiché il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

MAGORNO (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGORNO (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, nella seduta del 16 luglio scorso la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare ha approvato senza modificazioni il disegno di legge che modifica l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.

Va detto su questo provvedimento si è consumata un'operazione di *maquillage*. Il latte costituisce per la Lega un tema che scotta. Sin dalle vicende legate alle quote latte abbiamo visto che sul latte la Lega ha un interesse elettorale, una mira espansionistica in termini di consenso che punta non alla qualità e alle regole del settore, ma solo al consolidamento della propria posizione in termini elettorali.

È chiaro che, come formulato, il testo del provvedimento non risolve i problemi del prezzo alla fonte del latte e forse è questo il vero problema alla base della preoccupazione dei produttori.

In questi mesi abbiamo visto la crisi del sistema, che avrebbe dovuto indurre il legislatore ad intervenire con maggiore forza, con incisività; invece, dopo le proteste della Sardegna, il tema sembra essere stato silenziato. I produttori conoscono bene la questione e sanno che è ancora potenzialmente esplosiva. Il combinato disposto tra regole comunitarie, criticità del sistema, assenza di politiche di settore determina incertezze, difficoltà nel portare avanti questo tipo di attività.

C'è stata una parziale risposta all'emergenza, ma non si sono affrontate in maniera strutturale le ragioni di quel latte versato per strada. Lo dico perché solo definendo il quadro strutturale del settore noi possiamo inquadrare anche il merito del problema di questo provvedimento. Questa modifica, che sembra solo di diritto societario, in fondo incide anche sulle diseconomie che rendono duratura la crisi del settore lattiero-caseario.

È un testo che non affronta come dovrebbe le diverse situazioni delle diverse centrali del latte sul territorio nazionale, a cui, invece, si dà una stessa risposta, peraltro negativa, al ribasso, confondendo carrozzoni (che ci sono) con enti gestiti in modo virtuoso. Dovrebbe essere fatta invece una doverosa distinzione. Brescia, ad esempio, non ha avuto la necessità di derogare alla norma nota come legge Madia. Infatti, se si dimostra di avere i conti in ordine e di avere un progetto e se c'è una funzione pubblica capace, non si hanno difficoltà ad attenersi a quella legge. Caso diverso è sicuramente quello della Centrale del latte di Roma, che da tempo vive una fase di criticità.

Risulta ingiustificata, quindi, la motivazione alla base del provvedimento, che si vuole ricondurre alle esigenze di tutela della salute e di controllo degli alimenti. Sarebbe un po' come affermare che, lì dove non vi è partecipazione pubblica, non viene svolto neanche un efficace presidio in ambito sanitario e di controllo degli alimenti. Inoltre, vi sono già specifiche autorità competenti che svolgono questo ruolo di vigilanza. Infatti, l'Autorità garante per il mercato e la concorrenza ritiene che il disegno di legge in esame «appare suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali nel settore interessato, in totale disaccordo con i principi di tutela della concorrenza e di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, posti alla base della riforma Madia».

Nello specifico, come è stato evidenziato anche dalla Corte dei conti in sede di audizione sulla proposta di legge in esame, l'assimilazione delle società operanti nel settore lattiero-caseario a quelle che svolgono servizi di interesse generale tende a rendere omogenee situazioni differenziate, accomunando i servizi pubblici tradizionalmente intesi con attività produttive rese da operatori economici privati.

Il rischio è che a tale proposta di legge possano poi seguire richieste in tal senso anche da altri settori produttivi affini, che andrebbero a svuotare ulteriormente il testo unico di altre categorie di partecipazioni pubbliche. In sostanza, bisognerebbe intervenire per evitare che le risorse vadano ai consigli di amministrazione, invece che a sostenere i veri produttori.

Sicuramente sarebbe stato meglio affrontare diversamente la materia, ma conosciamo il condizionamento che avevano segmenti della vecchia maggioranza e soprattutto alcune mire espansionistiche per ragioni di consenso. Un intervento della finanza pubblica non legato agli investimenti e al prezzo del latte rischia di non essere risolutivo. Erano state presentate delle proposte di modifica, che prevedevano di legare l'intervento di finanza pubblica ai bilanci a posto; infatti, il timore più forte che abbiamo è che non arrivi nulla agli agricoltori e all'intera filiera del latte.

Il quadro politico, certo, oggi è mutato. Sicuramente il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Bellanova, è più responsabile e più attenta agli allevatori e ai produttori che ai consigli di amministrazione delle centrali del latte; è per questo che forse quelle correzioni avranno modo di essere poste in essere, anche attraverso la concertazione con le organizzazioni di categoria. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi fa agricoltura sul serio e non di chi usa l'agricoltura per sedersi da qualche altra parte.

Per queste ragioni non potremo votare questo provvedimento. Annuncio pertanto l'astensione del Gruppo Italia Viva. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il voto del mio Gruppo sul disegno di legge al nostro esame sarà favorevole.

Credo che questa vicenda ci consigli un approccio meno ideologico rispetto a quello che pendolarmente abbiamo tenuto sul tema delle società pubbliche. La privatizzazione in chiave ideologica - penso al tema della Centrale del latte di Roma - per gli esiti chiaramente negativi che ha avuto ci dimostra, che occorre avere un atteggiamento diverso, relativamente al fatto che le logiche di mercato - che vanno di certo salvaguardate, in alcuni comparti come questo - richiedono la capacità della mano pubblica di costruire equilibri e filiere. A tale proposito, pensiamo alla vicenda della Sardegna, non ancora risolta.

Sono comunque d'accordo con il collega che mi ha preceduto sulla necessità di riprendere in mano complessivamente la questione, per cercare di trovare una soluzione capace di favorire la qualità e l'integrazione della filiera. Infatti, senza integrazione e senza lo spostamento del valore verso i produttori, piuttosto che verso coloro che commercializzano, non daremo mai una risposta seria e strategica a questo tema.

Dunque il nostro voto sarà favorevole, con l'auspicio che il Ministero apra una riflessione più strategica su questo problema. *(Applausi dei senatori Ginetti e Grasso)*.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sin dai secoli scorsi uno dei dibattiti più accesi in politica è legato alla necessità o meno che lo Stato abbia un ruolo attivo nell'andamento dell'economia di un Paese.

La storia ci ha insegnato che un sistema economico liberale, come quello italiano, è la soluzione più idonea affinché la libera iniziativa imprenditoriale, affiancata da necessari e rigidi controlli statali, porti benessere alla collettività intera. Tuttavia, nei decenni scorsi, specie dopo il secondo conflitto mondiale, si è ricorso ad una serie di iniziative imprenditoriali statali che avevano il nobile obiettivo di rilanciare l'economia del Paese, offrendo servizi e lavoro contemporaneamente.

Oggi il mondo è cambiato e, complice in molti casi l'incapacità gestionale di alcuni soggetti, il Paese associa purtroppo il concetto di gestione pubblica all'inefficienza. Il problema, infatti, non è tanto legato alla partecipazione statale in una società o la finalità che essa ha. Il problema vero, che la politica dovrebbe affrontare, è la capacità gestionale di chi amministra la società pubblica. Limitare la partecipazione pubblica all'interno di società solo in funzione delle finalità che esse hanno non risolverebbe alcun tipo di problema in termini di efficienza, sia produttiva che di servizi.

Il disegno di legge che stiamo discutendo oggi interviene correttamente nell'eliminare una grave limitazione che di fatto avrebbe vietato a società con partecipazione pubblica la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti

lattiero-caseari. La dimostrazione che una tale limitazione sarebbe un errore nasce, ad esempio, dal fatto che nella mia città esiste una società pubblica, legata esclusivamente alla produzione ed alla commercializzazione del latte, che da anni offre un prodotto di altissima qualità alla provincia di Brescia e non solo. Tale servizio, peraltro, viene svolto garantendo posti di lavoro e profitto, rendendo la società un vanto per il territorio e per i cittadini che lo abitano.

La direzione che bisognerebbe prendere nella gestione del bene pubblico è quella dell'efficienza e del merito, non delle limitazioni: solo così il Paese potrà garantire ai propri cittadini servizi efficienti a costi adeguati.

Pertanto, signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, la norma che stiamo per approvare rende stabile la deroga all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che fissa le regole entro le quali si muovono le partecipazioni societarie degli enti pubblici. Già la normativa vigente prevedeva, in situazioni puntuali nelle quali gli enti pubblici dimostrassero la strategicità della partecipazione in determinate società e la coerenza con la missione della società, il mantenimento in essere di questo tipo di partecipazioni. Proprio alla luce di ciò, com'è stato detto anche nella relazione introduttiva, esiste in Italia una serie di situazioni (come quelle delle centrali del latte di Brescia e di Roma e delle ex centrali del latte di Torino e di Firenze, che poi sono diventate Centrale del latte d'Italia, con Pistoia e con altre realtà) che stanno lì a dimostrare questo tipo di attività.

Il tema delle centrali del latte nasce all'inizio del secolo scorso e poi ha un ritorno di fiamma negli anni Cinquanta, a causa della necessità di far incontrare due importanti attenzioni da riservare al territorio: da una parte, la fornitura di latte di qualità garantita e certificata alle comunità che vivono nelle grandi città, soprattutto dopo la Prima e la Seconda guerra mondiale e, dall'altra, la necessità di aiutare una filiera che nelle campagne faticava a trovare una struttura stabile e ad avere risposte adeguate in termini di un ritorno economico che incentivasse la produzione del latte perché se ne ravvisava l'esigenza.

Questo quadro è enormemente cambiato. Infatti, con i mercati globalizzati, la situazione complessiva delle città nell'approvvigionamento alimentare non è più quella dei due dopoguerra. Quei problemi comunque rimangono: continuiamo ad avere un settore lattiero-caseario che denota ciclicamente pesanti situazioni di crisi (l'ultima, quella del settore ovicaprino, che abbiamo visto riportata da tutti gli organi di comunicazione, credo sia impressa in modo abbastanza forte nelle nostre menti); inoltre, continuiamo ad avvertire l'esigenza di una maggiore trasparenza e di controlli più precisi per tutti i prodotti che, in molti casi, vengono importati da diverse parti del mondo, anche da contesti produttivi nei quali i meccanismi di controllo e di certificazione della qualità, della salubrità e della sicurezza alimentare quantomeno non sono comparabili con quelli nazionali.

Credo che queste tematiche, come già hanno sottolineato i colleghi, dovranno essere oggetto di una riflessione approfondita con ulteriori provvedimenti. Ad esempio, credo che dovremmo ragionare su un'analisi a livello nazionale dei punti di entrata dei prodotti alimentari, che in Italia sono una sessantina, mentre in altri Paesi del Nord Europa sono circa tre, cinque o sette. Non ha molto senso che, in situazioni economiche analoghe, l'Italia abbiamo sessanta punti di entrata dei prodotti, e quindi altrettanti luoghi dove devono essere controllate la qualità, la salubrità e la sicurezza della merce che entra, mentre altri Paesi più razionalmente hanno deciso che al loro interno quegli stessi prodotti entrino da tre, cinque o sette punti.

Credo pertanto che il tema si porrà alla nostra attenzione, come necessità di assicurare piena trasparenza a tutto ciò che riguarda la qualità, la quantità e la provenienza dei prodotti alimentari che poi vengono utilizzati come base per la trasformazione di prodotti nel nostro Paese, cosa che ad oggi non è ancora vigente. Al contempo, tutto il tema della filiera lattiero-casearia richiederà un'attenta riflessione per evitare che si creino nuovamente le condizioni di crisi di settori che, purtroppo, troppo ciclicamente stanno venendo fuori, rischiando di minare un comparto importante sia per il ruolo

economico che riveste, sia in quanto presidio territoriale in ambiti e contesti che, senza quel tipo di presenza zootecnica, probabilmente andrebbero verso una desertificazione del controllo e della gestione del territorio.

Il provvedimento in esame fa un'operazione puntuale, dicendo sostanzialmente che questo tipo di attività economica deroga per legge, senza più dover dimostrare i requisiti cui faceva riferimento l'articolo 4, alla norma generale del decreto legislativo n. 175 del 2016. Da questo punto di vista, non ci sentiamo di dire che non sia necessario, ma continuiamo a essere convinti che avrebbe dovuto essere affrontato in un quadro generale.

Per tale ragione, il nostro non sarà un voto contrario; ci asterremo sul provvedimento, con la speranza - come già hanno detto altri colleghi - che si crei quanto prima lo spazio di un ragionamento per approfondire la tematica, sul doppio fronte della tutela dei consumatori e del mondo produttivo, per formulare un provvedimento, se possibile in tempi brevi, più coordinato e completo, che affronti il tema nel suo complesso. (*Applausi dai Gruppi PD e IV-PSI e del senatore Trentacoste*).

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, la proposta che oggi approveremo in via definitiva è volta a superare - com'è stato detto anche in precedenza - la procedura stabilita dal testo unico sulle società partecipate, meglio conosciuta come la famosa legge Madia. Infatti, il testo unico stabiliva il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquisire e mantenere le partecipazioni in società che abbiano come oggetto sociale la produzione di beni e servizi, salvo che per talune eccezioni, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti dalle attività condotte nella tipologia di partecipazione. Con la proposta oggi al nostro esame escludiamo da tale divieto il settore lattiero-caseario, in pratica le centrali del latte, promuovendo possibili future partecipazioni.

Il fondamento di questa iniziativa legislativa - voluta, lo ricordo, dal Gruppo Lega-Salvini Premier della Camera, guidato dall'onorevole Riccardo Molinari, colui che sostanzialmente per primo ha firmato la proposta - è il riconoscimento del ruolo di presidio in ambito di controllo degli alimenti e sanitario svolto dalle centrali del latte, che si sono distinte negli anni per la capacità d'innovazione e la sensibilità verso le nuove tecnologie, e - muovendo dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione - la restituzione alle pubbliche amministrazioni delle funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), venuta meno a seguito dell'approvazione del testo unico sulle società partecipate.

La filiera lattiero-casearia - lo ricordiamo - ha un importante rilievo economico e sociale per il nostro Paese, in quanto ha un indotto che dà lavoro a oltre 100.000 operatori tra produttori e trasformatori. La trasformazione del latte è un settore strategico per il nostro Paese e rappresenta un importante bacino di ricchezza e di occupazione per i territori locali.

Ricordo che siamo importatori di latte e non siamo autosufficienti nella produzione: per questo, è ancor più strategico presidiare il settore.

La filiera del latte e il *made in Italy*, infatti, rappresentano da sempre una garanzia per il consumatore. È particolarmente importante - lo dico anche al rappresentante del Governo - valorizzare al cento per cento il latte italiano, dalla mungitura alla tavola, anche in ragione del suo legame col territorio e con la sicurezza. Sappiamo bene, infatti, che il nostro latte non ha uguali al mondo, perché quello che importiamo nel nostro Paese non ha le stesse qualità e, soprattutto, non è soggetto agli stessi controlli rispetto a quello che produciamo in Italia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) risulta che nel primo trimestre 2019 il mercato nazionale dei prodotti lattiero-caseari ha mostrato segnali di ripresa, con il prezzo del latte alla stalla che si attesta mediamente sui 40,6 euro ogni 100 litri, IVA esclusa e senza premi: diciamo che per il produttore si tratta comunque di un avvio di prezzo importante, con una variazione di quasi 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

L'inversione di tendenza era iniziata già alla fine del 2018, anche se abbiamo avuto un anno difficile e complicato, soprattutto per i costi di produzione, che si sono rivelati più elevati rispetto agli anni

precedenti. Lo dico oggi in quest'Aula al rappresentante del Governo: modificare l'accisa sui carburanti agricoli è di una gravità enorme; se avete in testa questo, non dovete farlo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Non lo dovete fare perché i costi di produzione dei nostri poveri agricoltori stanno aumentando e l'unica risorsa che hanno, nel contempo, è rappresentata dalla PAC, dagli aiuti e dai sostegni. Anche da questo punto di vista, però, ci dovrà essere una politica attenta, non solo alla fantasia e alla creatività, ma soprattutto a chi produce, a chi va in stalla, a chi magari, quando esce dalla stalla puzza, dopo aver lavorato tutto il giorno in mezzo agli animali con fatica per produrre il latte che oggi decantiamo tanto. Tutto questo va attentamente considerato. Se nel cosiddetto decreto clima avete intenzione di modificare quest'accisa, vi prego di non farlo, perché i nostri produttori sono già oggi in una situazione complicata e difficile: stanno raggiungendo un punto di equilibrio con i 40 euro, ma, se questo dovesse cambiare a livello di costi, non ce lo farebbero più. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Augurando all'attuale Ministro buon lavoro, voglio ricordare all'Assemblea l'impegno del Governo nei precedenti quattordici mesi, con il nostro ministro Centinaio alla guida del Dicastero delle politiche agricole. In particolare, voglio ricordare i tanti interventi importanti che col decreto emergenze sono state fatti riguardo alle problematiche legate al settore lattiero-caseario. Oltre ai 10 milioni di euro previsti con l'istituzione di un fondo a sostegno della filiera, è stato dato un sostegno reale ai contratti di filiera, alla promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggio ovino a denominazione di origine protetta, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi strutturali nel settore di riferimento, ma anche e soprattutto alla registrazione nella banca dati del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) dei quantitativi prodotti qui, importati dai Paesi europei ed extraeuropei, nonché alla qualità dei prodotti che importiamo, che è fondamentale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È stata un'azione mirata e voluta, che abbiamo realizzato insieme, e questo è stato sicuramente un punto di forza.

È dimostrato che i consumatori sono sempre di più alla ricerca di un prodotto genuino, legato al territorio e le centrali del latte garantiscono, oggi più che mai, alle comunità locali una distribuzione vicina, a chilometro zero, ad un prezzo controllato, che permette anche la remunerazione di filiera che in altri casi non riusciamo a vedere, essendo troppo forte la parte dell'acquirente privato nei confronti di chi produce il latte.

Le centrali del latte sono anche tradizionalmente il simbolo del territorio, come ho detto in precedenza, e rappresentano lo strumento che oggi può aiutare ancora di più il consumatore ad avvicinarsi al prodotto - anche perché i consumi sono scesi negli ultimi anni - e soprattutto ad avere allo scaffale un prezzo di riferimento importante e non esagerato.

Con l'approvazione di questa proposta si inizierà sicuramente un percorso che ci porterà, in un futuro non troppo lontano, a una definizione giusta del prezzo del latte per gli allevatori.

In conclusione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su questo provvedimento, ribadendo la necessità di mantenere comunque inalterato il patrimonio di storia, tradizione e innovazione espresso dalle centrali del latte. Dobbiamo continuare a tutelare il nostro *made in Italy* non solo a parole, ma con i fatti e con l'azione; sicuramente daremo un contributo su questo punto anche nella legge di bilancio. Dobbiamo continuare a promuovere sempre di più le nostre eccellenze in tutto il mondo: prima gli allevatori italiani, prima il latte italiano. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[LONARDO](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, la modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 19 agosto 2016, n. 175, che abroga il divieto di costituzione, acquisizione e mantenimento, da parte degli enti pubblici, di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalentemente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte in qualsiasi modo trattato e dei prodotti caseari rappresenta un'importante opportunità per il mondo produttivo. La partecipazione pubblica alle attività del settore in oggetto favorisce lo sviluppo della produzione primaria, che rappresenta da sempre la catena debole dell'intera filiera, ma fondamentale per la produzione di

formaggi di eccellenza e caratterizzanti il nostro territorio. La presenza degli enti pubblici è garanzia del prezzo corrisposto al produttore, riducendo tra l'altro le difficoltà legate all'assottigliamento dei margini di guadagno della parte più debole dell'intero sistema. Inoltre, favorisce la gestione e lo sviluppo di strutture pubbliche utilizzate per la formazione, la ricerca e l'innovazione nel settore lattiero-caseario, attraverso un miglioramento della sostenibilità economica e una minore dipendenza dal finanziamento pubblico.

Tutto ciò rappresenta un momento di crescita e di sviluppo, attraverso un consapevole intervento nel mondo dell'imprenditoria lattiero-casearia. Va de sé che questo provvedimento, da solo, non risolve certamente i tantissimi problemi che abbiamo in questo comparto e in tutta la filiera lattiero-casearia. Ne stiamo parlando in Commissione e quindi rivolgo un sollecito al presidente Vallardi (che è già sul pezzo), affinché l'indagine conoscitiva che Forza Italia ha chiesto, che sta sicuramente andando avanti, proceda con maggiore velocità, perché il territorio aspetta di vedere risolti i tanti problemi del comparto. Ci saranno certamente momenti per approfondire queste problematiche (lo stiamo facendo in Commissione), ma oggi siamo sicuramente contenti per l'approvazione di questo provvedimento, che auspichiamo.

Per le motivazioni che ho già esposto, credo sia importante sostenere il mondo rurale, che è utile al mantenimento dell'ambiente, del paesaggio e delle economie delle aree economicamente svantaggiate; il provvedimento in esame sicuramente aiuterà in questo senso. Dichiaro quindi convintamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PUGLIA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA \(M5S\)](#). Signor Presidente, a breve voteremo il disegno di legge avente ad oggetto le partecipazioni in società nel settore lattiero-caseario che - lo ricordiamo - è il comparto alimentare italiano con il maggior tasso di *export*, che genera ricchezza per il nostro Paese e la nostra economia.

Vorrei solo ricordare un dato, per avere presente l'importanza di questo settore: nel 2018 il suo fatturato è stato pari a 16,2 miliardi di euro. Quindi le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari italiani sono in costante aumento, grazie al grande apprezzamento che i mercati internazionali riservano ai nostri prodotti, e al *made in Italy*: ricordiamocelo, e non soltanto in questo settore, ma anche in altri, come ad esempio quello dei grani. Ricordiamocelo. Tutto ciò accade anche e soprattutto grazie all'impegno delle imprese italiane nel lungo percorso di internazionalizzazione, necessario proprio per crescere e competere a livello globale.

Tuttavia, numerose realtà produttive conducono la propria attività imprenditoriale in condizioni di enormi difficoltà. Ciò è dovuto principalmente al basso prezzo pagato al produttore per ogni litro di latte, che non gli permette di ricoprire i costi di produzione. Ora stiamo parlando di questo settore, ma ricordiamoci che anche altri hanno lo stesso identico problema, poiché sostengono costi di produzione a volte superiori al prezzo che la grande distribuzione vuole pagare loro per il prodotto: basti pensare che in diverse parti d'Italia un litro di latte viene pagato all'allevatore 35 centesimi, ma lungo la filiera di distribuzione il prezzo aumenta. Chi va a fare la spesa conosce benissimo il costo del latte.

Colleghi, non possiamo più permettere che i nostri allevatori abbiano margini di guadagno così bassi, compresi o addirittura negativi: ne va della nostra produzione, del *made in Italy*, del nostro futuro e quindi delle future generazioni, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il successo mondiale dei prodotti lattiero-caseari italiani e dei formaggi in particolare è stato costruito con l'impegno e gli investimenti di centinaia di imprese che hanno aperto, creato, coltivato e sviluppato mercati in tutto il mondo. Noi italiani siamo bravi in questo, ma, come forze politiche e come legislatori, dobbiamo tener presente questo fatto e aiutare questi imprenditori, creando l'*humus* dove far crescere l'intuizione imprenditoriale italiana.

Con il disegno di legge al nostro esame si assicura l'intervento pubblico nel settore lattiero-caseario, così da garantire la certezza del prezzo corrisposto al produttore e la qualità del latte prodotto. Stiamo per fare veramente una gran bella cosa tutti insieme; o forse c'è qualche forza politica che si tira indietro, ma questo non è possibile o è da considerare irrazionale, perché vuol dire che non sta facendo il bene del Paese, ma probabilmente qualche giochino; ma non c'è da giocare, quando si tratta delle

nostre imprese, del *made in Italy*, dei nostri imprenditori e del nostro futuro.

Signor Presidente, consapevole che con tale provvedimento riusciamo non solo a rilanciare un settore da tempo in difficoltà, ma anche a tutelare maggiormente il nostro *made in Italy* agroalimentare, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle qui in Senato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 (Relazione orale) (ore 10,34)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 787.

La relatrice, senatrice Di Girolamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

DI GIROLAMO, relatrice. Il disegno di legge in titolo intende contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale nei tre aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali - vale a dire Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia - proponendo la sostituzione o la conversione degli automezzi ivi utilizzati, alimentati da motori endotermici, con automezzi e attrezzature a trazione elettrica.

Il provvedimento consta di cinque articoli.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte agli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 2015. Come già evidenziato, si tratta di Roma Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia, quali aeroporti di interesse nazionale con particolare rilevanza strategica, che, per la loro capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le destinazioni europee ed internazionali, rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali.

In base all'articolo 2, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo di tali aeroporti sono tenuti a sostituire o convertire automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con quelli a trazione elettrica. A seguito di una modifica apportata durante l'esame in Commissione, quelli azionati da motori endotermici potranno essere sostituiti o convertiti anche con automezzi e attrezzature ad alimentazione ibrida o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato previsto che siano sottratti all'obbligo gli automezzi e le attrezzature il cui utilizzo può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale o è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.

In accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione bilancio, sono stati inoltre esentati dall'obbligo gli enti pubblici.

La realizzazione degli impianti di ricarica o rifornimento - o, ove opportuno, di accumulo, come specificato dalla Commissione - necessari per l'alimentazione dei mezzi è posta in capo alle società di gestione aeroportuale.

L'articolo 3 prevede che l'ENAC, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge,

predisponga un programma per la sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature e per la realizzazione degli impianti di ricarica, tenuto conto della classificazione degli aeroporti coinvolti e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nell'ultimo triennio in ciascuno scalo.

Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tiene conto di quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

L'articolo 4 affida all'ENAC il compito di vigilare sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione degli automezzi, adottando le iniziative per agevolare l'attuazione, che si svolgerà secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 31 marzo di ogni anno, infine, l'ENAC dovrà riferire al Ministero sui risultati del programma e sull'attività di vigilanza.

L'articolo 5 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Permettetemi infine di ringraziare tutti i membri della Commissione, per aver contribuito in modo costruttivo al perfezionamento del testo di questo disegno di legge, un passo importante nella promozione di una mobilità più sostenibile e nella diffusione di mezzi di trasporto a basso impatto.

[PRESIDENTE](#). Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[COMINCINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, cari colleghi e colleghe, questa discussione cade in una settimana davvero particolare, per certi aspetti storica. Sono infatti migliaia le persone - uomini, donne e giovani - che si stanno impegnando con passione per un futuro migliore del nostro Pianeta.

L'emergenza climatica che stiamo attraversando, l'innalzamento delle temperature e i conseguenti continui episodi di scioglimento dei ghiacci a cui assistiamo (l'ultimo proprio ieri, nel nostro Paese: il ghiacciaio del Monte Bianco, scivolando in parte, ha provocato la chiusura della Val Ferret) sono chiari segnali che è arrivato il tempo di fermarci e prenderci cura seriamente della terra sulla quale viviamo.

Tutti noi abbiamo di fronte la responsabilità di farci carico delle condizioni di vita che i nostri figli e le future generazioni saranno chiamati ad affrontare. Non è un caso che, proprio in questa settimana così importante, nel corso della *climate action week*, a scendere in piazza siano proprio migliaia di studenti, con una mobilitazione che coinvolge studenti dall'Australia all'America, passando dall'Indonesia e dall'India fino in Europa, e che grida, con un coro unanime, un appello verso le istituzioni: meno chiacchiere, più attenzione ai temi ambientali e più programmazione e ricorso alle politiche ambientali. Tale appello si racchiude in modo netto nelle parole che l'attivista svedese Greta Thunberg ha rivolto al Congresso americano, ma anche a noi senatori, quando abbiamo avuto il piacere di ascoltarla qui a

Palazzo Madama, invitata dalla presidente Alberti Casellati. La Thunberg ha sostenuto: non vogliamo i vostri elogi e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e quale fonte di ispirazione siamo; risparmiateci tutto questo, senza poi fare niente. Si tratta di un appello alla concretezza, che non può e non deve lasciarci indifferenti.

Come ricordato nel documento firmato dal nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione del Climate action summit tenutosi lunedì 23 settembre, la nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e, probabilmente, l'ultima ad avere l'opportunità di combattere efficacemente l'imminente crisi climatica globale: è un messaggio chiaro, preciso e puntuale, che non può essere ignorato.

Anche il presidente del Consiglio Conte, impegnato in questi giorni a rappresentare l'Italia in occasione della settantaquattresima Assemblea generale dell'ONU, ha ribadito che il nostro Paese vuole avere una posizione di *leadership* nella svolta verde. In questo senso, la battaglia per un *green new deal*, che promuova la riconversione energetica in favore di un ricorso sempre più diffuso alle fonti rinnovabili, risulta essere centrale nell'azione di questo Governo.

Non è un caso, infatti, che proprio il tema ambientale abbia caratterizzato la discussione e il confronto durante la formazione dell'attuale Esecutivo e dell'azione di questo Governo e che sia un punto fondamentale della nuova maggioranza.

Non ci resta, cari colleghi, che assumere un impegno concreto davanti al Paese e ai nostri figli nel pieno rispetto del futuro di intere generazioni. Abbiamo l'obbligo di essere conseguenti alle parole e di trasformare in atti e provvedimenti concreti ciò di cui ormai si discute da anni. Va esattamente in questa direzione il provvedimento che stiamo discutendo questa mattina e che voteremo tra poco. Il disegno di legge al nostro esame si pone infatti la finalità di sostituire automezzi e attrezzature in dotazione a determinati aeroporti con altri ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno, nell'ottica di una drastica e sempre più importante riduzione delle emissioni di gas serra e con la volontà di restare fermamente ancorati al rispetto dello sviluppo e della sostenibilità ambientale.

Le disposizioni contenute nel provvedimento obbligano tutti i soggetti operanti nel cosiddetto *air-side*, esclusi gli enti pubblici, alla sostituzione o conversione dei mezzi alimentati dai cosiddetti motori a combustione in favore di altri mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno, disponendo oltretutto l'obbligo in capo alle società di gestione aeroportuale di realizzare i necessari impianti di ricarica o rifornimento per gli automezzi.

Si tratta certamente di un primo e importante passaggio. Ovviamente il provvedimento non basterà per porci nella condizione di conseguire risultati importanti e significativi, tuttavia, come sempre accade, è la somma che fa il totale e quindi anche questo provvedimento si pone proprio in questa direzione.

Credo che per le modalità che sono state adottate per promuovere il provvedimento, quindi scegliendo la sede redigente in Commissione, non ci sia stata possibilità in Assemblea, tenuto conto anche del cambio di Esecutivo che nel frattempo c'è stato, di poter operare per un suo miglioramento. Mi auguro che nel passaggio che ci sarà alla Camera ci siano le condizioni per poter effettuare un ulteriore approfondimento di alcuni passaggi e di alcune norme del testo per poterlo migliorare ulteriormente.

Credo che occorra anche considerare una serie di costi che queste operazioni comportano e che sono stati posti in carico agli operatori. Ritengo che sia da rivedere il fatto che gli enti pubblici non abbiano in merito alcun obbligo perché credo che anche lo Stato, con le sue diverse diramazioni e articolazioni, debba dare l'esempio e quindi fare la propria parte. Penso inoltre che si debba prestare attenzione ad alcune voci che abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni in Commissione e che hanno posto in maniera non critica, ma direi come suggerimenti ulteriori per migliorare il provvedimento, alcune proposte. Mi riferisco, ad esempio, alle proposte che hanno a che fare con l'onerosità del programma di sostituzione o conversione degli automezzi e delle attrezzature alimentati con motori endogeni e al suggerimento quindi di valutare un'esenzione dai cosiddetti oneri di sistema a favore di tutti i soggetti destinatari della norma.

Penso che ci siano le condizioni per poter migliorare un provvedimento che si inserisce pienamente nella volontà e nella vocazione di questa maggioranza, ma direi in maniera più ampia del Parlamento che credo abbia sensibilità diffusa su questo tema per porre in essere provvedimenti che

progressivamente mettano il nostro Paese alla testa degli Stati che vogliono agire concretamente, e non più soltanto con le parole, per poter migliorare il clima e l'ambiente dove tutti quanti noi viviamo.

La questione è importante sotto ogni *côté*, sotto ogni ambito. Iniziamo oggi con questo provvedimento che riguarda i principali aeroporti italiani; sono certo che ci saranno le condizioni e la volontà di poter proseguire anche su altri ambiti. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico è favorevole al provvedimento in esame e, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, si tratta certamente di un provvedimento nel solco delle sensibilità che in questa settimana si stanno esprimendo nell'Assemblea ONU sulle questioni climatiche; un provvedimento che incontra sensibilità espresse sia dalla popolazione che dalle istituzioni e speriamo che da quella Assemblea emerga qualcosa di positivo anche nella nostra direzione. D'altronde è noto a tutti che gli aeroporti sono un importante elemento di pressione sulla realtà locale (in termini ambientali, automobilistici e di sviluppo economico), sebbene ovviamente ne favoriscano la migliore espressione.

Da questo punto di vista, quindi, non si sbaglia quando si dice che potrebbe essere opportuno un ragionamento più ampio, di sistema, per cercare di capire come ridurre il più possibile gli elementi impattanti e di attrito che gli scali aeroportuali creano sul territorio sia per quanto riguarda la gestione delle attività aeroportuali sia per quanto riguarda la residenza attorno o comunque nelle vicinanze di queste importanti infrastrutture. Molte delle tematiche di attrito che creano gli aeroporti sono proprio legate alle questioni ambientali: proprio in questi giorni si fanno delle indagini per capire quanto gli aeroporti inquinano il territorio circostante. Ricordo peraltro - se non è noto a tutti - che una parte delle tasse aeroportuali dovrebbero essere versate (da anni non lo sono) ai Comuni proprio per attivare dei provvedimenti che riducano l'impatto degli aeroporti sul territorio. In ogni caso potrebbe servire un ragionamento complessivo per fare in modo che vi sia uno sviluppo armonico di questi scali aeroportuali sul territorio; ovviamente, molto importanti sono le infrastrutture a supporto degli scali, in modo da ridurre quanto più possibile la pressione automobilistica o del traffico autoveicolare.

In ogni caso, questo è certamente un primo passo nella direzione giusta e quindi non faccio riferimento solo alla settimana particolare in cui si tiene l'Assemblea generale dell'ONU. Così come ho cercato di dire in precedenza, è una volontà positiva che va nella direzione giusta, quella cioè di ridurre le criticità ambientali che ci sono attorno a questo tipo di infrastrutture. Ritengo sia stato svolto un buon lavoro e che nelle forze politiche che si sono espresse nella Commissione competente del Senato ci siano elementi di positività che possono consentire di svolgere un ragionamento più ampio e complessivo per cercare quello sviluppo armonico al quale ho fatto riferimento *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in oggetto è un piccolo passo per rendere le grandi infrastrutture aeroportuali più compatibili con il territorio.

L'intento è normare, attraverso dei piani e con la vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la realizzazione del programma, la sostituzione di mezzi e attrezzature operanti all'interno degli scali con mezzi, automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno, con l'appunto che siano reperibili sul mercato ed escludendo mezzi di enti pubblici o coloro che devono intervenire nell'emergenza. Per ora questo tipo di piani è previsto negli scali internazionali di Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia. Oltre alla sostituzione, vengono inserite nella programmazione anche punti di ricarica e accumulo.

Parlo di un piccolo passo, perché se è vero che non stiamo parlando di pochi mezzi (circa 4.000 a Fiumicino, 2.400 a Malpensa e 1.600 a Venezia, di cui una parte, cioè circa il 20 per cento, è già dotato di queste tecnologie), è anche vero che il grosso impatto in fatto di inquinamento sia ambientale che acustico lo fanno i voli aerei: secondo i dati del 2018 parliamo di circa 840 movimenti al giorno a

Fiumicino, 530 a Malpensa e 261 a Venezia. Si può quindi intuire che il provvedimento è un buon inizio, un buon esempio, cui le società di gestione aeroportuale ritengono di poter adempiere e che pensano di poter esportare anche in altri aeroporti per ora non coinvolti dalla norma. Senz'altro, però, non è abbastanza per risolvere il problema dei disagi dovuti a inquinamento acustico e ambientale dei territori e dei cittadini coinvolti. Per questo non posso fare a meno di commentare fantasiose tasse di scopo sui voli aerei, proprio per quei cittadini coinvolti direttamente e di cui, come sindaco, ho più volte fatto sentire la mia voce. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Oltre all'aumento delle imposte, perché di questo di parla (aumento di tassazione), va detto che normalmente una tassa di scopo prevede, quando c'è un minimo di buonsenso, che si colpisca un bene o un servizio per trovare fondi destinati a portare avanti un'azione politica attinente: ad esempio, i consorzi di bonifica applicano un'imposta destinata a finanziare i sistemi di irrigazione e di difesa del suolo dalle esondazioni. Certo, un ente o un Governo può applicare tutte le tasse che vuole pur di "spremere" i cittadini e siamo certi che su questo, viste le premesse con tasse sui voli, sull'aranciata, sui bancomat e pure sulle merendine, voi darete il meglio di voi stessi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Ce lo volete però spiegare il senso di tassare i voli aerei, il chinotto e i Buondi per pagare i professori? Perché allora non finanziare le infrastrutture, l'assistenza sociale o i trasporti scolastici? No, preferite una categoria specifica. Prendiamo atto che la prima idea di questo Governo è la genialata della rievocazione in chiave moderna dell'antica tassa sul macinato. Se copiate dall'estero, almeno fatelo bene, perché così dimostrate di non sapere nemmeno copiare.

In Olanda, Germania e Francia sono state decise delle imposte, anche pesanti, sui passeggeri e sulle merci aeree, ma con una finalità ben chiara: ridurre l'impatto ambientale dovuto al traffico aereo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Voi, invece, tassate i voli, il chinotto e le Fiesta, confermando che il MoVimento 5 Stelle è passato dal Governo del cambiamento, che voleva ridurre le tasse, al Governo del Vinavil attaccato alle poltrone, che, sull'onda della peggiore politica della cosiddetta prima Repubblica, vuole invece tartassare i cittadini anziché avere il coraggio di rilanciare l'economia con un vero e autentico *shock* fiscale: imposte al 15 per cento per aumentare la domanda e, quindi, la produzione e i posti di lavoro.

Io, da sindaco di un Comune confinante con un aeroporto (nella fattispecie quello di Orio al Serio, terzo scalo italiano), ho seguito per dieci anni tutte le normative al riguardo, cercando di tutelare il territorio e i residenti con uno sviluppo dello scalo compatibile con il territorio circostante. Da questo punto di vista, ben vengano i mezzi elettrici all'interno degli aeroporti, ma, in base a un elementare buonsenso, mi sarei aspettata di vedere destinate le entrate di questa nuova imminente tassa all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e sonoro, in particolare delle aree più colpite dai disagi provocati dal traffico aereo. E, invece, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene a piene mani nel settore dei trasporti e dell'ambiente unicamente per fare bella figura con i suoi colleghi, visto che è un docente, senza minimamente pensare alla tutela dell'ambiente stesso.

Da sindaco - ormai ex - di un Comune dove per un centinaio di volte al giorno gli aerei passano a poche decine di metri dai tetti dei palazzi, non mi fa piacere che si vada a tartassare i passeggeri senza che sul mio territorio ricada un minimo di compensazione. Anzi, non mi va nemmeno che si inventino nuove tasse. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Solo per vostra informazione: i 47 Comuni aeroportuali italiani sono già in credito con lo Stato di diverse decine di milioni di euro per la tassa sull'imbarco comunale introdotta nel 2005 e che solo in minima parte è stata destinata ai territori intorno agli scali.

Detto questo, dichiaro che il voto della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[FERRO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame è vuoto: prova ne è che nelle dichiarazioni di voto abbiamo parlato di tutto (dell'inquinamento del mondo e della foresta amazzonica), senza però approfondire nel merito alcun tema. Si tratta di una pura norma edittale: non

dice niente e non sanziona, limitandosi a una dichiarazione di principio. Mi domando se, dal punto di vista della tecnica legislativa, su un argomento del genere ha senso un disegno di legge che non dice assolutamente niente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Cercherò di approfondire nel merito alcune tematiche. Credo sia sotto gli occhi di tutti l'impatto ambientale, in termini di inquinamento, generato dagli aeroporti, principalmente quelli urbanizzati, dentro le città, come ricordato poco fa dalla senatrice che mi ha preceduto (pensiamo agli aeroporti di Bergamo e Napoli). Gli aeroporti che sono fuori dai centri urbani, infatti, hanno un impatto ridotto.

Il provvedimento considera solo tre *gate* intercontinentali: Milano-Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. Quando si parla di *gate* intercontinentali ci si riferisce tecnicamente ad aeroporti che hanno un presupposto a monte, ossia una compagnia intercontinentale che vi ha sede.

Occorre analizzare cosa sta succedendo in Italia (e aspettiamo con attenzione le proposte che il nuovo Ministro - cui facciamo gli auguri di buon lavoro - ci farà, specialmente per quanto riguarda il comparto del trasporto aereo). I *gate*, cosiddetti *hub*, hanno senso laddove c'è una compagnia che li individua come base operativa e di partenza. Noi rischiamo di non facilitare una nostra compagnia dal punto di vista economico, con tre mini-*hub*, come vengono definiti nel gergo aeroportuale. Per avere un *hub* serve una compagnia che individui quell'aeroporto come centro (*hub* vuol dire «centro») e abbia dei rami (i cosiddetti *spoke*), che sono gli aeroporti del territorio che lo alimentano.

Noi non abbiamo una compagnia di riferimento. Prova ne è il fatto che oggi siamo oggetto di vassallaggio delle principali compagnie europee (Lufthansa, Air France e British Airways). Questo è un tema che, dal punto di vista strategico, richiama il Governo a una responsabilità precisa per quanto riguarda il futuro.

Si dice poi che gli aeroporti inquinano: è vero, credo sia sotto gli occhi di tutti. Ma il provvedimento si riferisce solo all'ambito *air-side*, quindi fa una distinzione che fisicamente non c'è: non è che dove c'è l'*air-side* c'è un limite fisico per cui dall'altra parte non si inquina. Vengono poi esclusi i mezzi degli enti di Stato. Colleghi, in un aeroporto sono più gli enti di Stato che operano all'interno del cosiddetto *air-side*: Polizia, Vigili del fuoco, ENAC, dogana, Guardia di finanza, Polaria, Croce Rossa, Carabinieri e quant'altro. Questi giustamente sono esclusi, perché obbligare gli enti di Stato a una conversione dei mezzi che operano nell'*air-side* di un aeroporto alle nuove caratteristiche avrebbe comportato una piccola manovra finanziaria *ad hoc*. Ma allora, se l'inquinamento in sé è un dato oggettivo e pericoloso, non si capisce questa distinzione.

Il tutto nasce da una direttiva europea che obbliga i Paesi membri ad adottare un quadro strategico nazionale. L'abbiamo fatto, ma è, anche in questo caso "fuffa", roba poco concreta. Non ci sono elementi che possano veramente determinare ciò.

Invito il neo-ministro De Micheli a prendere in mano il tema grave e lacunoso del trasporto aereo nel nostro Paese; coinvolga gli "Stati generali" del trasporto aereo italiano, perché questa è una delle leve competitive che, se non miglioriamo, rischia per il futuro di marginalizzare ancora di più il nostro Paese. Oggi l'Italia è terra praticamente occupata dalle compagnie europee: British Airways, Air France, KLM, Lufthansa: noi siamo residuali. Abbiamo un traffico aereo e *charter* in crescita nel nostro Paese, ma non abbiamo una compagnia. Credo che questo Governo abbia l'obbligo morale, per il Paese, di tentare di dare quelle risposte che i Governi precedenti non hanno saputo dare su questo argomento.

Il provvedimento in esame, signor Presidente, non prevede poi sanzioni, per cui all'aeroporto che tra questi tre non si adegnerà non accadrà niente. È una pura norma edittale, aria fritta. Tre aeroporti sui 38 del nostro Paese: altra "fuffa". Sono esclusi gli enti di Stato: altra "fuffa". Solo la parte *air-side* e non la parte *land-side*: ma pensate davvero che sia il motore meccanico di una scala mobile ad inquinare in aeroporto e non, ad esempio, lo stazionamento di un aereo? Ma di che cosa stiamo parlando? Ciò vuol dire non conoscere la materia, non conoscere che cosa succede all'interno di un aeroporto. Sarebbe stato più corretto, per rispetto, ritirare questo provvedimento. Non ha nessuna logica.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si asterrà convintamente su questo provvedimento, proprio perché è una pura norma edittale, una delle tante, che speriamo questa nuova

maggioranza non applichi, come è stato fatto ultimamente. Qui c'è la manina, la volontà specifica del MoVimento 5 Stelle di continuare a fare annunci, tanto non succede assolutamente niente: annunci, annunci, annunci. Ci asteniamo convintamente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[SANTILLO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, permettetemi di ringraziare la relatrice Di Girolamo per il proficuo lavoro svolto, che ha visto conferitole il mandato in via collegiale da parte di tutti i componenti della Commissione, anche per il contributo dato a questo provvedimento importante sul tema ambientale: piccoli passi verso una strategia *green*.

Proprio in questi giorni nelle piazze di tutto il mondo migliaia di ragazzi ci stanno ricordando che è fondamentale provvedere con urgenza ad un netto cambio di rotta per salvaguardare il nostro pianeta. Dobbiamo essere consapevoli della grandissima responsabilità che abbiamo nei confronti delle prossime generazioni nell'attuare tutte le politiche necessarie ed urgenti per la tutela dell'ambiente, da quelle più piccole a quelle più articolate, perché non sono solo gli accordi internazionali che ci impongono delle scadenze entro le quali dobbiamo adeguarci alla riduzione delle emissioni degli agenti inquinanti: ce lo impone soprattutto il nostro buon senso.

Tra le tante misure da adottare in diversi settori per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, innescato dalle emissioni nocive, quelle relative agli aeroporti sono sicuramente tra le più importanti. Il settore dei voli aerei conta, infatti, attualmente il due per cento di tutte le emissioni globali ed è uno dei settori maggiormente in crescita a livello globale. Solo nel 2019 si calcola che partiranno quasi 40 milioni di voli da tutti gli aeroporti mondiali; stiamo parlando, quindi, di circa centomila voli al giorno. Indubbiamente tutti sappiamo che l'aereo è il mezzo di trasporto più inquinante in assoluto per ovvi motivi. Secondo uno studio del quotidiano inglese «The Guardian», un singolo volo a lunga percorrenza produce più CO₂ di quanta ne produca in un anno un abitante di una delle settanta Nazioni meno industrializzate del pianeta. Anche un volo a corta distanza, come ad esempio il Londra-Edimburgo, produce più biossido di carbonio di un cittadino somalo o ugandese in un intero anno. E non finisce qui: per ogni aereo che decolla e atterra si muovono tutta una serie di automezzi nella cosiddetta *air-side* a servizio di queste operazioni. Pensiamo, ad esempio, al traffico di collegamento da e per i *terminal* o le aree cargo. Ne consegue che anche il traffico dei passeggeri e delle merci a terra genera enormi quantità di CO₂ anche nelle aree aeroportuali. Parliamo di bus, autovetture, autobotti sia per l'acqua potabile che per lo scarico delle *toilette*, elevatori, nastri bagagli, scale, traini, trattorini, botti di gasolio, carroattrezzi, gru, generatori, spazzatrici e ambulanze soltanto per citarne alcuni.

Le nuove tecnologie oggi ci consentono di progettare una svolta *green* per i nostri scali, considerata la ormai ampia disponibilità sul mercato di mezzi aeroportuali ad alimentazione elettrica, ibrida oppure ad idrogeno. Una svolta che prevede la sostituzione di tutti gli automezzi e attrezzature utilizzati quotidianamente per le operazioni a terra alimentati con motore endotermico, principalmente diesel, con nuovi e moderni mezzi ecosostenibili: un numero importantissimo di mezzi circolanti. Nel solo aeroporto di Malpensa si parla di 1.300 mezzi fissi nella *air-side* su base annua che ogni giorno si spostano in continuazione, in lungo e in largo del sedime aeroportuale, e che oggi, per fare rifornimento, devono recarsi nel punto più vicino, mentre le colonnine di ricarica elettrica, ad esempio, potranno essere piazzate in qualsiasi posto. Senza dimenticare l'importanza della contestuale riduzione anche dell'impatto acustico.

Per quanto possa sembrare una cosa di poco conto se paragonata a quanto inquina un singolo aereo, in questo come in tanti altri settori saranno proprio tanti piccoli accorgimenti a fare la differenza. In una prima fase la misura dovrà essere implementata nei *gate* intercontinentali di Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia (che, lo ricordiamo, generano da soli un movimento pari al 40 per cento del traffico passeggeri di tutta Italia, che nel 2018 ha superato i 185 milioni di persone), con l'auspicio di estenderla, nel più breve tempo possibile, a tutti gli altri aeroporti del nostro Paese. Il provvedimento rientra nell'ambito degli obiettivi della direttiva n. 94 del 2014 del Parlamento e del Consiglio europeo che ha come finalità quella di istituire un quadro comune di misure per la realizzazione di

un'infrastruttura per combustibili alternativi nell'Unione europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La misura è stata accolta molto favorevolmente da parte dei gestori dei tre *hub* interessati che presentano già delle valide percentuali di utilizzo dei mezzi elettrici ma che oggi non sono ancora assolutamente sufficienti.

Il disegno di legge al nostro esame prevede che sia ENAC a predisporre il programma per la sostituzione o la conversione degli automezzi, mentre saranno i gestori degli aeroporti a sostenere il costo e la realizzazione degli impianti di ricarica speciali.

Voglio infine segnalare che il provvedimento è stato arricchito da contributi pervenuti dagli iscritti alla nostra piattaforma tecnologica Rousseau, che si conferma ancora una volta un volano impareggiabile per far emergere idee e spunti da parte dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Di questi contributi si è tenuto conto nella riformulazione degli emendamenti durante il lavoro svolto in Commissione.

È per questi motivi che annuncio a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni *(Relazione orale)* **(ore 11,11)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 867.

Il relatore, senatore Rufa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RUFA, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame d'iniziativa governativa, approvato con modifiche ed integrazioni in sede redigente dalla 12a Commissione del Senato, reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie nonché, come aggiunto in sede redigente (sia nel titolo e nella rubrica dell'articolo, che nei vari punti dell'articolato), degli esercenti le professioni socio-sanitarie.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2, inserito in sede redigente, stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private.

L'articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 4, inserito in sede redigente, esclude i reati di percosse e lesione personale commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

L'articolo 5 reca le clausole di invarianza finanziaria.

Più in particolare, l'istituzione presso il Ministero della salute del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1,

comma 1). In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle Regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), per le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3; rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. I riferimenti a queste ultime tre categorie nonché all'Agenas ed al Ministero della difesa sono stati inseriti in sede redigente. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato.

All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro (comma 1 e commi 2 e 3).

Tali dati sono acquisiti con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità - istituito, presso l'Agenas, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e del decreto ministeriale del 29 settembre 2017 - e degli ordini professionali. Il testo originario, così riformulato in sede redigente, faceva riferimento al supporto dell'Agenas. In particolare, si prevede (comma 3, inserito in sede redigente) che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta, tramite l'Agenas, al nuovo osservatorio i dati in materia acquisiti dai centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 24). Il compito è: monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 1, lettera *b*), comma 1, introdotto in sede redigente); promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti (lettera *c*), comma 1); monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi della successiva lettera *d*)); promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (lettera *e*)), introdotta in sede redigente).

Il nuovo Osservatorio si rapporta (comma 2 citato), per le tematiche di comune interesse, con il suddetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure. Il Ministro della salute (comma 4) trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dal nuovo Osservatorio.

La novella di cui all'articolo 2 - articolo inserito, come detto, in sede redigente - estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. Si ricorda che, invece, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime, come definite dall'articolo 583 del codice penale si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni.

La novella di cui all'articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La relazione illustrativa del disegno di legge originario osserva che la circostanza aggravante proposta si sovrappone solo parzialmente - considerato anche che non tutte le strutture sanitarie (o socio-sanitarie) sono riconducibili alla sfera pubblicistica penale - a un'altra già vigente di cui all'articolo 61, primo comma, numero 10), del codice penale, costituita dall'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

La novella di cui all'articolo 4 - inserito, come detto, in sede redigente - esclude i reati di percosse e lesione personale commessi con violenza o minaccia in danno a esercenti le professioni sanitarie e

socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

Infine, l'articolo 5 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, approda oggi in Aula il presente disegno di legge, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nel nuovo testo riformulato, a seguito dell'approvazione degli emendamenti, nella seduta del 9 luglio scorso dalla 12a Commissione del Senato in sede redigente.

Il disegno di legge n. 867 è stato fortemente voluto dal precedente ministro della salute, Giulia Grillo, (*Applausi dal Gruppo M5S*), nonché dai colleghi della Commissione sanità del Senato, Commissione che fino a qualche settimana fa ho avuto l'onore di presiedere e che ha lavorato alacremente. Tale disegno di legge è stato assegnato alla Commissione sanità alla fine di novembre e in meno di dieci mesi, nonostante una legge di bilancio, nonostante le campagne elettorali e un Governo che è caduto, approda oggi in Aula.

Questo disegno di legge si rivolge a tutti coloro che si occupano di sanità, a quelle donne e a quegli uomini che notte e giorno si occupano dei nostri pazienti (*Applausi del senatore Rufa*), anche se io non amo parlare di pazienti, ma di persone: tutte quelle che si rivolgono al nostro Servizio sanitario nazionale per essere curate e guarite.

Il provvedimento *de quo* consta attualmente di cinque articoli e nasce dalla necessità di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie nonché socio-sanitarie, categorie di persone che ormai con frequenza costante, settimanale, se non addirittura giornaliera, mettono a serio pregiudizio la propria incolumità fisica e professionale.

In sintesi, l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Esso prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga istituito presso il Ministero della salute il menzionato Osservatorio, per assolvere ai prescritti compiti di seguito dettagliatamente indicati: monitorare gli episodi di violenza (spesso non denunciati, ma che sono all'ordine del giorno e che molti tra medici, infermieri e personale sanitario hanno spesso paura di segnalare); monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L'articolo, inoltre, prevede che l'Osservatorio usufruisca anche del supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e degli ordini professionali.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale, che disciplina le lesioni gravi o gravissime a un pubblico ufficiale, nel senso che ne amplia l'ambito di applicazione, prevedendo che sia aggiunto, infine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.».

Il successivo articolo 3 reca l'integrazione dell'articolo 61 del codice penale, nel senso che vi aggiunge il comma 11-*septies*, al fine di prevedere una circostanza aggravante per chi commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 4 reca norme in materia di procedibilità, disponendo la seguente modifica: «All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa," sono inserite le

seguenti: "salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*)"». E successivamente: «All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "previste negli articoli" sono inserite le seguenti: «61, numero 11-*octies*),»».

L'articolo 5 infine, in coerenza con le indicazioni di neutralità finanziaria che caratterizzano i contenuti degli articoli sopra sintetizzati, ribadisce che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che vi si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Con questo rivolgo il mio augurio a tutti coloro che, in questo momento, stanno lavorando per garantire la salute ai nostri cittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è ormai, purtroppo, un fenomeno ben noto e risalente nel tempo, come abbiamo sentito anche nel corso dell'intervento del rappresentante del Governo. Eppure, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute finora dal mondo degli operatori sanitari, il presente disegno di legge costituisce il primo atto concreto predisposto dal Governo per rafforzare la tutela di professionisti, che - come ci dimostra purtroppo la cronaca quasi quotidiana - hanno bisogno di misure specificatamente loro dedicate, in ragione proprio della delicatezza del loro servizio posto a beneficio della collettività.

Questo primo provvedimento rappresenta dunque un atto certamente opportuno, ma non ancora sufficiente. Per quanto il disegno di legge sia stato migliorato con il concorso di quasi tutte le forze politiche nel corso dell'esame in Commissione, esso ancora si limita a introdurre delle misure che il Gruppo Italia Viva ritiene di considerare solo l'inizio di un percorso che dovrà necessariamente essere arricchito da altre misure più concrete, che tutelino effettivamente la sicurezza di chi lavora, spesso in condizioni di estremo disagio, nel settore sanitario.

Per entrare più nel merito della questione, considerato che il Ministero della salute non dispone di dati certi su tutti gli episodi di violenza a danno degli operatori nel territorio nazionale, nel disegno di legge si propone di costituire un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il personale della sanità, con la presenza di rappresentanti delle Regioni e delle amministrazioni statali interessate, ma anche di esponenti del mondo delle professioni sanitarie.

L'Osservatorio avrà il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie durante le loro funzioni, nonché di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione adottate a garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dall'altra parte, è stata prevista quale specifica aggravante di pena l'aver commesso atti di violenza e minacce nei confronti degli operatori sanitari: una misura che conferisce un regime di tutela particolarmente rafforzato agli operatori sanitari, certamente in grado di accrescere la deterrenza dalla commissione dei predetti reati.

Se le misure introdotte dal presente disegno di legge sono certamente condivisibili, l'ulteriore impegno che Italia Viva-PSI intende richiedere al Governo è incidere, con misure specifiche e non più a costo zero, sulle concrete condizioni di lavoro degli operatori sanitari: ciò nella consapevolezza che una delle cause dei tanti episodi di violenza sia da individuare nella situazione di particolare stress determinato dalle disfunzioni dell'intero sistema sanitario e, in particolare, della rete dei pronto soccorso e dell'emergenza-urgenza.

Solo attraverso investimenti concreti - mi rivolgo al Governo - nel reclutamento di tutti i professionisti sanitari, nonché nell'ammodernamento delle strutture sanitarie - l'esperienza di molti episodi di aggressione dimostra essere oggi superate o insicure per gli operatori che vi lavorano - si potrà finalmente consegnare dignità e sicurezza a una attività che è spesso resa in condizioni limite.

Non bisogna poi trascurare l'impellente necessità degli ospedali e dei presidi sanitari in generale di ricevere una maggiore attenzione da parte delle Forze dell'ordine, attraverso specifiche azioni di prevenzione che non possono prescindere dalla presenza fisica del maggior numero possibile di operatori della sicurezza.

Anche in questo caso - come si comprende chiaramente - vi sarà la necessità di impegnare risorse affinché gli ospedali possano effettivamente ricevere una vigilanza concreta, che il ripetersi di atti di aggressione rende obiettivamente ineludibile.

Dunque, nella consapevolezza che il provvedimento in esame costituisca solo un punto di partenza, ancora parziale e, quindi, da rafforzare con future e ulteriori azioni concrete, Italia Viva-PSI esprime il proprio voto favorevole, al quale seguirà un impegno concreto per stimolare l'azione del Governo sulle misure di cui si è appena detto. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

[ZAFFINI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, innanzitutto rivolgo al sottosegretario Sileri un in bocca al lupo per il lavoro che l'aspetta.

Quello in esame è un testo su cui in Commissione abbiamo lavorato alacremente e che abbiamo cercato, per quanto possibile, di migliorare. Rispetto all'attenzione nei confronti delle professioni in generale, dei vari ordini professionali e delle categorie, nella nostra Italia per troppo tempo si è trascurato di rappresentare degnamente un mondo intero di gente che, sin dalla mattina, fa il suo dovere, e lo fa con dedizione e abnegazione. È un mondo che lo Stato non vede, non riconosce e non qualifica degnamente. Questo, però, è un discorso più ampio e vasto.

Per quel che attiene le professioni sanitarie, c'è tutto un universo di motivazioni che induce a prestare una maggiore attenzione nei confronti degli operatori della sanità.

Il Gruppo Fratelli d'Italia ha depositato, insieme alla senatrice Rauti e ad altri firmatari, una propria proposta che conteneva, come punto saliente, il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale agli operatori sanitari in generale, per quanto ci riguardava, e in particolare per quelli del servizio pubblico e ancora più in particolare per quelli dell'emergenza-urgenza che, nell'esercizio delle loro funzioni, per l'appunto, espletano un pubblico servizio. Questo universo avrebbe rappresentato in modo migliore la necessità di coprire e garantire, nell'esercizio delle loro funzioni, detti professionisti. Il testo non prevede questo, ma contiene una serie di inasprimenti di pene per i reati commessi a danno di tali operatori. Noi ovviamente ne condividiamo profondamente lo spirito e non possiamo, evidentemente, che votare a suo favore e, quindi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

È però del tutto evidente che siamo veramente solo all'inizio di quel percorso da intraprendere per una degna e completa protezione degli operatori della sanità, a cominciare da quelli della sanità pubblica. Non abbiamo grande fiducia nell'ennesimo osservatorio - siamo tutti profondamente osservati - e riteniamo che quello previsto dal provvedimento non verrà realizzato. L'invarianza di spesa, rispetto a

questo, ci dà quasi una certezza rispetto a quanto accadrà, e cioè che tale osservatorio resterà solo sulla carta e non produrrà alcunché.

A prescindere da questa che è una facile profezia, noi reputiamo che ci sarebbe veramente molto altro da fare. Volendo però vedere la bottiglia mezza piena, auspichiamo che ci si lasci quantomeno la possibilità di migliorare e lavorare sulla bottiglia mezza vuota, con il nostro consueto spirito che ha dettato anche la scelta di votare a favore del provvedimento in esame.

Gli operatori da tempo attendono che lo Stato si manifesti in termini di protezione nei loro confronti, rispetto a quanto accade loro nelle lunghe notti di servizio presso le strutture ospedaliere del Paese e anche nel corso delle loro uscite: basti pensare alla guardia medica, che si inerpica per le strade buie della campagna della nostra bellissima Italia, o al veterinario pubblico che si trova a dover ispezionare la stalla di un agricoltore armato di forcone - come ci è stato raccontato - assolutamente contrariato dall'Ispezione stessa. È tutto un mondo - come ho già detto all'inizio del mio intervento - di seri professionisti, di grandi operatori, di gente che noi abbiamo formato e qualificato e che paghiamo, anche se poco, e alla cui protezione evidentemente dobbiamo provvedere.

Per tutti questi motivi, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà complessivamente favorevole e aggiungo che riproporrò il nostro testo di legge per ottenere finalmente quella che noi reputiamo debba e possa essere veramente la soluzione, e cioè il riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni agli operatori della sanità quantomeno pubblica, ma - per quanto mi riguarda - in generale agli operatori del Servizio sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti).*

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, desidero innanzitutto formulare i miei auguri di buon lavoro al Sottosegretario, che sono convinto darà un contributo importante.

Il nostro Gruppo sostiene e voterà a favore del provvedimento in esame: un provvedimento necessario vista la situazione progressivamente critica in cui si trovano gli esercenti delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie. Ne approfitto, in coerenza anche con gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, per dire che sappiamo benissimo che si tratta di un provvedimento necessario e giusto, ma esso richiede una strategia di intervento.

Ho fiducia che si possa aprire una fase nuova sulla sanità. Vi sono alcuni punti fondamentali. I delinquenti sono delinquenti e vanno perseguiti; ma, se una guardia medica è sola, c'è un problema; se nel pronto soccorso non vi è una riorganizzazione del comparto e il personale non è sufficiente a gestire l'emergenza, esiste un problema.

Le prime misure che - secondo me - dovremmo prendere, per corrispondere all'obiettivo che tutti noi condividiamo e che ispira questo provvedimento, devono essere tese a superare finalmente tutti quegli impedimenti burocratici e sbagliati che bloccano la dinamica del personale nel settore della sanità. Abbiamo delle vere e proprie emergenze. So che lei, signor Sottosegretario, è molto sensibile e condivide questo concetto.

Uno dei primi atti da porre in essere è quello di investire risorse significative per aumentare le borse degli specializzandi, se vogliamo risolvere il problema del personale e dei medici che mancano. Un altro tema è quello della riorganizzazione dei pronti soccorsi, magari con un'azione profonda sui codici bianchi e sugli altri codici delle urgenze. Distinguere i percorsi, ormai, è diventato inevitabile. Anche così noi tuteliamo la sicurezza del personale.

C'è bisogno, allora, di un salto di qualità. Per me questo provvedimento rappresenta un primo atto. Abbiamo, ora, tutte le condizioni per fare questo salto di qualità. La sanità è un tema che può unire quest'Assemblea. Conosco colleghi di tutte le forze politiche che sono d'accordo sui punti che ho delineato.

Io mi chiedo, dunque, se non sia il momento di fare - in quest'Aula per esempio - una riflessione comune, come ho già proposto in un precedente intervento, sui problemi della sanità e, magari, riuscire, su due o tre questioni strategiche, a dare un segnale al Paese, agli operatori e ai professionisti che, in modo straordinario, svolgono un lavoro in situazioni di grave difficoltà e a rilanciare l'idea del

Servizio sanitario universalistico.

È un grande tema. È un elemento distintivo del Paese, che possiamo realizzare mettendo insieme non solo le forze di maggioranza, ma - ne sono convinto - anche quelle di opposizione. È possibile. Proviamoci. Sarebbe una innovazione rispetto al passato che forse darebbe valore anche al lavoro dell'Assemblea stessa. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Di Marzio).*

BOLDRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi parliamo della situazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, e dal grande problema delle aggressioni al personale. Purtroppo, ormai, è con cadenza quasi quotidiana che sentiamo denunciare atti di siffatto genere. Il fenomeno è sempre più sotto i riflettori e non sembra, purtroppo, arrestarsi.

Si tratta di un problema che sta assumendo contorni molto ampi e pericolosi, perché purtroppo abbiamo assistito anche ad atti gravissimi, che hanno comportato la morte di persone. Proprio per questo motivo è bene che il legislatore si affretti e affronti in maniera definitiva il problema, trovando soluzioni anche di tipo normativo. È ovvio che il buon senso sarebbe sempre la strada migliore ma, laddove non riusciamo a trovarlo, mi sembra che la norma debba indicare la strada.

Ci troviamo finalmente in Assemblea ad affrontare i termini della questione. Saluto il Sottosegretario, che è stato Presidente della 12a Commissione, che ben ha delineato cosa è stato fatto in tale ambito. Spesso, durante le audizioni che abbiamo svolto ascoltando i rappresentanti delle professioni sanitarie e delle associazioni dei sindacati, abbiamo trovato momenti di accordo. Tutti quanti ci hanno detto che è una questione molto importante che dobbiamo risolvere.

La stessa Anaao ci ha detto che il 65 per cento dei medici, rispondendo a un sondaggio interno, afferma di essere stato vittima di aggressioni. Si tratta quindi davvero di una questione importante da affrontare.

Il dato più allarmante riguarda le aggressioni che subiscono i medici che lavorano in pronto soccorso - come ha già detto qualche collega prima - e soprattutto al servizio di soccorso e allarme che risponde al numero telefonico 118, le cui percentuali stanno aumentando e arrivano addirittura all'80 per cento. Spesso però gli aggressori sono familiari di pazienti o persone che non hanno avuto una risposta soddisfacente ai loro bisogni.

Ora, oltre al fatto di avere delle norme, è importante - a mio avviso - che si torni a parlare della situazione della gestione dei conflitti. Anche questa è un'altra nota importante. È vero che si vengono a creare situazioni di violenza, ma è anche vero che dovremmo formare ed educare il personale sanitario e i cittadini ad affrontare i conflitti che possono emergere in determinate situazioni. Per fortuna spesso si riesce ad arrivare a una conclusione e a una mediazione, ma dobbiamo capire che le aggressioni a volte avvengono perché al medico, provato da ore di lavoro, dalla mancanza di *turnover* e dal sovraccarico, scappa una parola di troppo da cui poi scaturisce il conflitto.

Sono temi che dovremmo affrontare dal punto di vista normativo e, soprattutto, della formazione, la quale riveste in tale ambito un ruolo molto importante.

In Commissione abbiamo poi inserito nel testo anche gli assistenti sociali, perché la situazione non è affatto rosea anche per questa professione sanitaria. Nel 2017, infatti, è stata messa a punto una ricerca che ha visto coinvolti ben 20.000 assistenti. Nell'ambito di tale professione sebbene si stia registrando un aumento delle forme di violenza anche fisica, non sono stati denunciati episodi importanti. Sono ambiti sempre più a rischio, soprattutto nei servizi a tutela dei minori e a sostegno degli adulti in difficoltà.

Colleghi, il tema della sicurezza sul lavoro è molto importante e soprattutto quello dell'incolumità del lavoratore, che deve essere inserito nell'agenda del Governo, del nuovo Governo che si affaccia. Noi possiamo dare il nostro contributo anche oggi cercando di approvare la norma al nostro esame.

Entrando nel merito del testo che ci apprestiamo a esaminare, esso prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Osservatorio nazionale della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Tale Osservatorio, che sembra una cosa semplice, in realtà è molto importante; dovrà monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni

sanitarie e socio-sanitarie; dovrà proporre al Ministro l'adozione di idonee misure per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti e, infine, verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta di un atto importantissimo, perché credo che ancora adesso, nonostante una legislazione in materia di sicurezza sul lavoro importante (è stata emanata una legge quadro fondamentale), spesso e volentieri i documenti di valutazione del rischio non vengono realizzati come si dovrebbe. Mi riferisco - ad esempio - al tema della sicurezza per le guardie mediche.

A causa dell'organizzazione della sicurezza, ma anche della riorganizzazione nelle aziende sanitarie, sempre più spesso i luoghi dove si effettua la guardia medica sono un po' delocalizzati e chi svolge il servizio (spesso e volentieri sono donne) ritiene di non essere al sicuro. Pertanto, redigere un documento di valutazione del rischio specifico rispetto a tali luoghi o svolgere il servizio in questione in un luogo più consono riuscirebbe a risolvere il problema. Ovviamente, ciò rientra nella piena autonomia delle aziende sanitarie, ma dobbiamo porre l'attenzione anche su questo e, quindi, sulla sicurezza del luogo del lavoro e su una maggiore valutazione del rischio rispetto a siffatte realtà.

In 12a Commissione - come è stato detto prima - abbiamo fatto un ottimo lavoro; abbiamo apportato dei miglioramenti, come il fatto di considerare le buone prassi già esistenti: alcune Regioni stanno già su questo lavorando, ma è giusto che tutte le Regioni si parlino tra loro per scambiarsi le buone prassi. Inoltre, è positivo il fatto che siano state aggiunte le associazioni di rappresentanza dei lavoratori nell'ambito dell'Osservatorio e anche l'approvazione della norma sulla rilevazione degli eventi sentinella che possono sfociare in un atto di violenza.

Ciò detto, all'Osservatorio sono attribuiti molti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie; monitorare gli eventi sentinella (aggiunti in sede redigente durante l'esame del disegno di legge) che possono dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; promuovere - anche questo è importante - studi e analisi per la formazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti. Come dicevo prima, ciò si potrebbe realizzare anche attraverso una buona redazione del documento di valutazione dei rischi. Tra i compiti rientra anche quello di monitorare e promuovere la diffusione delle buone prassi - punto è aggiunto durante l'esame del provvedimento in sede redigente - in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.

L'Osservatorio acquisisce i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno, anche con riguardo alla situazione di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Abbiamo infatti un Osservatorio già esistente sulla sicurezza delle professioni sanitarie in capo ad Agenas, l'ente vigilato dal nostro Ministero della salute. Ritorniamo sempre sul fatto che l'ambiente di lavoro è un luogo importantissimo dove si svolge la professione. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità dovrà collaborare con questo nuovo Osservatorio.

Occorre dire anche in questa sede che l'altra importante aggiunta apportata al testo riguarda le aggravanti rispetto alle aggressioni. Ritorniamo quindi all'articolo 2, che estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesioni cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale sono state estese anche alle professioni sanitarie.

L'articolo 3 prevede che l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni rientri fra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del codice penale. Come vedete, sono state aggiunte le aggravanti nei confronti di chi commette aggressioni, ma ritengo che questa non sia la panacea e ci sia da aggiungere molto altro.

L'articolo 4 modifica il codice penale in materia di procedibilità.

In conclusione, vorrei aggiungere un punto molto importante: noi del Partito Democratico esprimeremo un voto favorevole ma - a mio parere - questa normativa si può e si deve migliorare, anche perché l'articolo 5 denota purtroppo la mancanza di risorse finanziarie. Noi vorremmo che si aggiungano ulteriori fondi, anche solo da redistribuire alle Regioni, per sostenere corsi di formazione al personale essendo questo, purtroppo, un tema ricorrente. Il nostro obiettivo è portare a termine questo provvedimento che le professioni sanitarie si aspettano; garantire ai cittadini il diritto alle cure e al medico il diritto di curare in sicurezza. Serve altresì anche una nuova cultura che ricostruisca il rapporto di fiducia tra medico e paziente e valorizzi il lavoro dei medici che stanno lavorando alacremente.

Si tratta di un lavoro prezioso che salva la vita a tutti noi ogni giorno e permette, tra mille difficoltà, il funzionamento del nostro sistema sanitario grazie alla dedizione e professionalità; un sistema sanitario...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Boldrini.

BOLDRINI (PD). Sto concludendo, signor Presidente. Ricordo ancora una volta che il nostro è un sistema sanitario tra i migliori al mondo non solo per qualità, ma soprattutto per la sua universalità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MARIN](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi senatori, nel settore sanitario e socio-sanitario - in particolare nei servizi di emergenza e nelle strutture psichiatriche - le aggressioni fisiche hanno raggiunto il 48 per cento, mentre gli insulti e le minacce sono una costante. Tra le cause c'è sicuramente l'eccessivo tempo di attesa per la prestazione sanitaria, soprattutto nei presidi di pronto soccorso, dove le tempistiche possono essere davvero stressanti e, indipendentemente dalla gravità del caso, vengono percepite come questione di vita o di morte.

Le aggressioni avvengono per il 65 per cento dei casi durante gli orari di fascia notturna e i giorni di prognosi non sempre determinano la gravità del danno. Un colpo di pistola mancato - per esempio - non significa che non ci sia danno o pericolo. I fattori di rischio per le professioni sanitarie sono determinati dal rapporto fortemente interattivo tra il personale, il paziente e tutti i familiari che si trovano, in quello specifico contesto, in uno stato di vulnerabilità e frustrazione.

Il fenomeno cresce se si tratta di pazienti psichiatrici o psicotici, in quanto caratterizzati dalla perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcool o di sostanze psicotrope o stupefacenti. Intuitivamente, il 34 per cento degli episodi di violenza commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie avviene nelle cliniche psichiatriche.

Durante la notte del 18 giugno scorso, nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Livorno, un paziente in crisi psicotica ha staccato un dito a morsi all'infermiera. Quanto vale il dito di un'infermiera? Quanto vale la vita di Paola Labriola, uccisa con 50 coltellate da un paziente mentre prestava servizio nel centro di salute mentale il 4 settembre del 2013? *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI)*. Una morte annunciata.

Ecco perché si ritiene che il Servizio sanitario nazionale, a differenza di altri ambiti lavorativi, abbia una doppia responsabilità: prendersi cura e tutela del paziente, nonché tutelare la sicurezza e il benessere psicofisico del personale sanitario e socio-sanitario, nonché di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, siano esse pubbliche o private.

La Lega intende altresì sostenere l'opportunità di prevedere che gli operatori sanitari vengano formati per quanto riguarda la modalità di comunicazione da rendere ai pazienti e soprattutto ai loro familiari, in modo da contenere le reazioni emotive che necessariamente esprimono a seguito di notizie traumatiche.

Come senatrice della Lega, ma anche come psicologa, auspico che i responsabili di reparto e del personale possano prevedere corsi di formazione affinché gli operatori sanitari riescano a limitare e gestire l'emotività che accompagna i problemi di salute.

Cari colleghi senatori, quando ci si riferisce al personale sanitario si devono includere i medici

veterinari, nello specifico i veterinari dell'agro-zootecnico, talvolta costretti ad operare ai margini della legalità e del codice etico, soprattutto quanto si tratta di interventi per la macellazione, in alcune aree di forte disagio socio culturale, dove vengono impiegati presso imprese rurali. Questi medici lavorano da soli, senza assistenza; la figura del veterinario viene vista come un'interferenza nella produzione e, pertanto, tenuta sotto pressione di costante minaccia, anche di morte, di danneggiamento di beni personali, intimorita con segnali di morte a stampo mafioso, come ricevere il corpicino sgozzato del proprio animale da compagnia sull'uscio di casa.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12)

(Segue MARIN). Questa alienante realtà è motivo di impoverimento del personale veterinario e, di conseguenza, implica la perdita di prestazione.

È necessaria una riorganizzazione sanitaria delle strutture, che deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale.

La Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sostiene, quindi, con fermezza il progetto dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, affinché identifichi i fattori di rischio e ponga in essere le strategie organizzative e strutturali che favoriscano e legittimino il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti, per promuovere interventi e misure atti ad eliminare o ridurre i rischi e a facilitare il coordinamento con le Forze dell'ordine o altri soggetti che possono fornire un valido e attivo sostegno.

La Lega esige una politica di tolleranza zero verso atti di violenza nei servizi sanitari e in tal senso si dichiara favorevole alle disposizioni contenute in questo disegno di legge. Vi è l'esigenza di un intervento normativo che si ponga l'obiettivo di accrescere la pena per reati che minano la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori in contesto sanitario e socio sanitario. Esso rappresenta l'unica strada per una compiuta e rinnovata dimensione del modo di fare prevenzione e cura nei luoghi di lavoro.

Tutto ciò detto, annuncio a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione il voto favorevole e ringrazio per l'attenzione prestata. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[RIZZOTTI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, il fenomeno delle intimidazioni e degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari, medici, paramedici, veterinari, farmacisti e talora di altri pazienti, in costante e preoccupante aumento, conferma che siamo in uno stato di vera e propria emergenza. Le cronache giornaliere registrano che gli episodi di violenza avvengono in contesti variegati, isolati in seno a realtà notoriamente critiche o in aree del Paese con una forte presenza della criminalità organizzata.

In tutte le situazioni, tuttavia, l'operatore è solo. Nel corso dell'attività lavorativa gli operatori sanitari sono esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi, come aggressioni, omicidi o altri eventi criminosi, che rendono non più procrastinabili misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Sono in media tre al giorno le aggressioni denunciate in Italia dagli operatori sanitari e soltanto nell'ultimo anno le violenze ammontano a circa 1.200 casi.

A subire la violenza fisica sono soprattutto le donne. Ricordo ancora la mia esperienza di giovane medico, quando facevo guardie mediche in avamposti isolati, ovviamente con turni festivi o notturni: ogni volta che suonava il campanello mi assaliva uno stato d'ansia, perché all'epoca non c'erano certamente né i videocitofoni, né i telefoni cellulari.

È stata ricordata la dottoressa Labriola, uccisa sei anni fa in Puglia, quando la politica iniziò a interrogarsi su cosa avrebbe potuto fare per questi fenomeni in costante crescita. Certo, quel caso in particolare aveva reso drammaticamente evidente la mancanza di un organismo preposto alla tutela della sicurezza e alla prevenzione e aveva mostrato come le non poche difficoltà operative penalizzino gravemente lo svolgimento del lavoro degli operatori del settore.

Per queste ragioni e per assolvere alle esigenze di sicurezza provenienti dagli accorati appelli di tutti gli operatori sanitari, all'inizio della legislatura presentai uno specifico disegno di legge che non aveva lo scopo di osservare quanto quello di intervenire a tutela della sicurezza del personale e dei pazienti negli ospedali.

In una sanità intesa come impresa in cui l'erogazione di servizi e prestazioni viene equiparata alla produzione delle merci, si annida anche la crisi del rapporto fiduciario medico-paziente, con le sue conseguenze più preoccupanti come il dilagare di fenomeni di violenza e il diffondersi di un'informazione sanitaria non attendibile. Laddove il paziente è un consumatore, il medico perde automaticamente autorevolezza e diventa detentore di un sapere da scaffale. Occorre dunque impegnarsi per recuperare questo rapporto e spero che l'accorato appello giunga al Ministro, che aspettiamo presto in Commissione per conoscere dettagliatamente le sue linee programmatiche anche in questo senso.

Monitorare è importante. Compito dell'Osservatorio è monitorare episodi di violenza ed eventi sentinella e promuovere la diffusione delle buone pratiche in materia di esercenti le professioni sanitarie. Certo è bello monitorare, ma la prevenzione vera sarebbe pensare seriamente alla situazione del nostro sistema sanitario, sempre meno finanziato, sempre più a macchia di leopardo, con personale sottoposto a turni massacranti per il blocco del *turnover*, con liste d'attesa inaccettabili, con attese al pronto soccorso inimmaginabili. La mancanza di fiducia nel medico deriva anche dal fatto che si consulta più facilmente il dottor Wikipedia che non il professionista. Sono le false informazioni sulla Rete che rendono sempre più critico il rapporto di fiducia medico-paziente-operatori sanitari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Comunque in Commissione avevamo lavorato molto bene. Ringrazio il sottosegretario Sileri al quale vanno tutti i miei auguri. In Commissione sanità abbiamo sempre cercato di operare non in funzione delle nostre idee politiche, ma nel senso di un interesse comune per il benessere e la salute dei cittadini.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare, però, è incompleto. Utilizzerò ancora qualche minuto per spiegarlo ai medici, agli infermieri e ai pazienti che hanno sollecitato un intervento del legislatore, forse in quel momento un po' più occupato da altro piuttosto che dall'interesse del Paese. La sicurezza è un elemento primario di ciascuna società civile. Lo è ancora di più quando attiene all'ambito lavorativo, per gli operatori, per la cura della salute, per i pazienti, e deve essere assicurata attraverso azioni di prevenzione, di ricerca e di analisi. Ad oggi non esiste un sistema o un'organizzazione tali da consentire un rapido scambio di dati derivanti dall'attività svolta da una struttura piuttosto che da un'altra, che operino nel settore della tutela della salute. Era pertanto necessario predisporre uno strumento operativo efficace presso il quale far confluire tutti i dati derivanti dalle attività territoriali. La mancanza di coordinamento e indirizzo adeguati, opportunamente basata sull'analisi dei dati derivanti dalle attività svolte sul territorio, comporta una costante sovrapposizione di ruoli tra i vari enti coinvolti nella gestione della sicurezza e un'attività di campionamento inefficace, determinando per la pubblica amministrazione un impiego non razionale delle risorse umane ed economiche, per gli utenti un servizio non efficiente e per gli operatori sanitari il dover esercitare la professione in costante pericolo.

Nessuno di noi ha mai messo in dubbio le buone intenzioni del Governo nell'istituzione dell'Osservatorio, ma non basta. Andava fatto di più e dispiace che tanti emendamenti presentati da Forza Italia non abbiano catturato l'attenzione del precedente Governo, dal momento in cui si preferiva convocare nei Ministeri le parti interessate piuttosto che appoggiare in Commissione proposte di buon senso che andavano nella direzione richiesta dagli operatori. Tant'è che le proposte formulate dal presidente della federazione dei medici accolto al Viminale erano le stesse contenute negli emendamenti presentati a mia prima firma e sottoscritti da tutti i colleghi del mio Gruppo. Spero anche che sia stata solo una distrazione quella dell'ex Ministro, che piuttosto avrebbe fatto bene a chiedere ai suoi senatori come procedeva il provvedimento in Commissione. Sappiamo com'è finita, e ci auguriamo che tutti stiano tornando con i piedi per terra.

Un obiettivo da raggiungere, ad esempio, sarebbe stata la procedibilità d'ufficio da parte di tutte le aziende sanitarie che dovrebbero inoltrare querela di parte in caso di aggressione al proprio personale. Questa soluzione avrebbe consentito di bypassare la necessità di modificare l'articolo 357 del codice penale per il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale medico e sanitario nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, bastava predisporre alcune aree di intervento preordinate, che

avrebbero consentito di affrontare in modo efficace importanti fattori di rischio.

Si poteva ripensare al ruolo dei presidi di continuità assistenziale o altre situazioni simili di isolamento e di rischio non più sostenibili per l'appropriatezza delle cure e quindi anche sul piano economico. Ma sappiamo che questo è un disegno di legge a costo zero. Si sarebbe potuta assicurare una più capillare videosorveglianza nelle sedi nelle quali gli interventi precedentemente menzionati non potevano essere facilmente attuabili. Si sarebbe dovuto prevedere, come era nel mio disegno di legge, presidi fissi di polizia che avrebbero permesso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine disincentivando gli aggressori.

Tutto questo si poteva e si doveva fare, ma spero si possa fare in futuro. Invece, con questo disegno di legge, ci limitiamo ancora una volta ad osservare. Mi stupisce che il Partito Democratico - l'allora Partito Democratico, perché adesso ce ne sono due o tre, non so - si era astenuto in Commissione, come noi peraltro, perché avevano presentato emendamenti simili ai nostri. Credo che, facendo parte della nuova maggioranza, si sarebbe potuto riportare il testo in Commissione e, nell'arco di una settimana, dopo averlo migliorato, riportarlo in Aula.

Vi confesso, colleghi, che a me questo provvedimento ricorda un po' la barzelletta: «signora, sua figlia è un po' incinta». Cioè si fa, ma non si ha il coraggio di fare fino in fondo, perché non c'è una linea politica, ma solo una navigazione a vista; si cerca sempre il consenso attraverso il titolo di una legge, che però è priva di contenuti come una scatola vuota.

Ad ogni modo, tra il niente e il poco noiosterremo il poco, per cui voteremo a favore di questo disegno di legge per rispetto degli operatori sanitari, che non saranno sufficientemente tutelati, ma comunque si tratta di un piccolo passo avanti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un dato di fatto che oggi lavorare in corsia equivale a lavorare in trincea: un autentico campo di battaglia nel quale rimane sempre accesa la miccia del pregiudizio. Un pregiudizio che è figlio della scarsa fiducia generata da decenni di gestione deficitaria della sanità pubblica che hanno lasciato maturare nel cittadino l'idea che l'assistenza preveda poche e certe criticità: un'eterna attesa, una presa in carico non adeguata e un trattamento poco coerente con i sacrifici di un contribuente.

Non è così e lo sappiamo. Sappiamo che chi lotta - perché di lotta si tratta - nelle sale di un pronto soccorso o di un qualunque reparto, facendosi in quattro per garantire una qualità dell'assistenza degna di un Paese come il nostro, deve fare i conti con personale ridotto al lumicino, costretto a svolgere il lavoro di più operatori, dovendo fronteggiare nel contempo un sistema incapace di eseguire un giusto filtro per gli accessi in ospedale e che ha visto smantellare un po' ovunque le reti territoriali, fondamentali per evitare il sovraffollamento dei nostri nosocomi.

Il rapporto tra medico e paziente, come dicevamo, è una vera e propria alleanza terapeutica, basata su un patto di fiducia, che permette al paziente di divenire partecipe del proprio percorso di cure, certo di avere una prestazione adeguata alle proprie aspettative. È un rapporto di fiducia con un elevato coinvolgimento emotivo, e spesso il movente di un'aggressione consiste proprio nel tradimento di queste aspettative.

Le cronache sono zeppe di episodi che narrano di aggressioni a operatori sanitari. Siamo al cospetto di un'autentica emergenza, e non c'è altro termine per definirla.

Il perdurare della crisi, l'allargamento di gravi difficoltà economiche e sociali a fasce di popolazione sempre più ampie, la diffusione di vissuti di rabbia e frustrazione hanno ulteriormente acuito questo fenomeno negli anni. Ad oggi sono oltre 3.000 i casi di aggressione a operatori sanitari registrati in media ogni anno, e sono dati sottostimati perché in Italia il fenomeno, nella maggior parte dei casi, non viene intercettato e non sono previste procedure specifiche e formalizzate di rilevazione e segnalazione. Gli episodi di aggressione fisica, infatti, sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno ben più complesso, che comprende anche comportamenti lesivi della dignità del professionista sanitario, consistenti in insulti e minacce, perché il comportamento violento va affrontato senza attendere l'*escalation* dell'esplosione fisica, riconoscendolo fin dai suoi esordi verbali e meno eclatanti,

che non devono mai e in nessun caso essere trascurati o sottovalutati.

I nostri medici, i nostri infermieri, gli operatori socio-sanitari, i preziosissimi volontari operano davvero in trincea, e lo fanno sempre a testa alta e con encomiabile spirito di sacrificio, consapevoli dei rischi che corrono durante ogni momento della loro giornata.

È un paradosso rischiare la vita per salvarne altre; rischiare la vita perché c'è chi non ha saputo organizzare il tuo lavoro: non ha proceduto per anni allo scorrimento legittimo di graduatorie per incrementare le unità di personale di cui c'era bisogno o non è stato in grado di far partire i concorsi o per le conseguenze di tagli che hanno falciato l'unico settore nel quale non si dovrebbe mai e poi mai smettere di investire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un settore da tutelare perché i nostri medici e i nostri infermieri rappresentano un vanto, una risorsa fondamentale del Sistema sanitario nazionale: sono loro i veri garanti dell'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute dei cittadini, il sacrosanto diritto alla salute di tutti noi.

Esercitare la professione sanitaria in Italia vuol dire, però, sopperire alle ataviche carenze di personale; significa lavorare spesso con strumentazione non sempre adeguata, obsoleta; vuol dire operare tra le mura di edifici fatiscenti e dover fare i conti con turni massacranti e straordinari che sono ormai ordinaria amministrazione.

Svolgere la propria attività in condizioni di paura e di stress rende meno efficiente la prestazione erogata e contribuisce negli operatori sanitari a generare la cosiddetta sindrome da *burnout* e a diffondere la medicina difensiva. Quindi, a risentire dell'aggressione sarà l'intera collettività che riceverà un servizio peggiore.

Pertanto, bisogna prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso l'implementazione di misure che consentano l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio presenti attraverso l'impegno concreto delle direzioni nel garantire la sicurezza delle proprie strutture e dei propri operatori.

È fondamentale anche l'acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. Con tale intento FNOPI e FNOMCeO hanno presentato il corso a distanza C.A.R.E. (Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia), che ha proprio il compito di aiutare medici e operatori sanitari a intercettare certi fenomeni e a capire come porsi per evitare situazioni di pericolo. I professionisti del settore si sono messi quindi in discussione, delineando la necessità di rivedere anche le proprie capacità relazionali e modalità comunicative. A noi, però, spetta oggi dare una risposta politica a loro tutela. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso)*.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare prevede giuste e necessarie misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza a danno del personale sanitario, sia nel settore pubblico che privato. Viene istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, grazie al quale sarà possibile, non solo monitorare gli episodi di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche promuovere studi e analisi per poter proporre misure idonee alla rimozione dei fattori di rischio negli ambienti più esposti.

Durante il lavoro al testo di questi mesi in Commissione igiene e sanità, insieme ai miei colleghi, ho tenuto particolarmente a determinare un inasprimento delle pene per chi si macchia del reato di aggressione a personale che esercita la professione sanitaria. È stata infatti aggiunta un'aggravante, tra quelle previste all'articolo 61 del codice penale, per chi commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie e si è introdotta la procedibilità d'ufficio, anche senza la querela della persona offesa.

Il sistema normativo potrà così dirsi perfezionato tramite due misure, che costituiscono, sia contrasto, che deterrente contro il perpetrarsi dei fenomeni di violenza.

Il Movimento 5 Stelle oggi voterà per l'approvazione di questa legge, una necessità etica, un dovere politico e morale teso a salvaguardare l'incolumità di chi tutela la nostra salute, di chi si impegna ogni giorno, ogni notte e ogni momento per garantire l'inviolabile diritto alla salute di tutti noi. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori D'Alfonso e Ruffa)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, buongiorno a tutti i colleghi.

Voglio fare solo una precisazione sull'ordine dei lavori.

Ho osservato con grande attenzione, Presidente, come negli ultimi quattordici mesi tutti i colleghi che stanno dall'altra parte dell'Aula abbiano fatto notare puntualmente, durante le sedute dell'Assemblea, come noi, che eravamo in maggioranza insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, ci comportavamo e, soprattutto, come si comportavano i rappresentanti del Governo.

Non c'è stata una sola volta, non una, nella quale non ci sia stato detto che i membri del Governo erano pochi - ne basta uno solo - che non erano attenti, che non stavano a guardare. Ricordo molto bene la collega Malpezzi, ora Sottosegretario...

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, senatrice Faggi.

Visto che i rappresentanti del Governo ci sono, qual è il punto?

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Ci arrivo, Presidente.

PRESIDENTE. Arrivi al punto, perché altrimenti non capiamo.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Ci arrivo, se mi dà modo di parlare, Presidente, altrimenti mi porta via tempo.

PRESIDENTE. Non ha un tempo, ma un argomento prefissato, senatrice.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Ma allora me lo lasci spiegare, Presidente.

PRESIDENTE. Prego.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Quello che stavo cercando di dire è che ricordo alla perfezione con quanta precisione - anche da lei, ad esempio, Presidente, nelle sue facoltà - veniva lamentata la posizione della Lega, che spesso è stata visto come un partito che «non stava seduto».

PRESIDENTE. La pregherei di attenersi all'ordine dei lavori, senatrice, altrimenti devo toglierle la parola.

La invito a dirmi qual è il punto sull'ordine dei lavori.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. In questa situazione, ora che sono in minoranza, vorrei gentilmente che, quando questo nuovo Governo si siede e porta argomenti così importanti come quello di oggi, soprattutto come l'ultimo che ha visto tra l'altro un *parterre* così ampio, tutti insieme a votare, ci fosse la stessa identica attenzione e che i Sottosegretari fossero seduti, dato che noi non abbiamo nessuno come il ministro Bellanova, che gridava.

PRESIDENTE. La ringrazio, è molto chiaro.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Noi non ce l'abbiamo questo, per cui non possiamo farlo.

PRESIDENTE. La ringrazio. Lei si renderà conto che non era un intervento sull'ordine dei lavori, ma era una richiesta di attenzione, che è una cosa diversa.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. No, è un intervento sull'ordine dei lavori! *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Vede? Mi toglie la parola!

PRESIDENTE. Non possiamo trasformare un intervento di giusta valutazione politica in un intervento sull'ordine dei lavori. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. No, non è così!

PRESIDENTE. Si accomodi, senatrice Faggi.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Sto in piedi, come sono stati in piedi loro.

PRESIDENTE. Continui pure a parlare senza microfono.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il fatto che i Sottosegretari non siano attenti e che non ci sia un'adeguata presenza del Governo è o non è un argomento sull'ordine dei lavori? Me lo dica lei. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Le abbiamo lasciato svolgere l'intervento, ma le assicuro che il grado di attenzione dei

Sottosegretari non è un argomento, perché è difficilmente misurabile, senatore Romeo, se i tre rappresentanti del Governo sono più o meno attenti. *(Commenti della senatrice Faggi)*.

Però mi sembra che la senatrice Faggi abbia svolto abbondantemente il suo intervento, che già era chiaro dai primi secondi.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. No, mi ha interrotto. Fai così a casa tua!

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (Relazione orale) (ore 12,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1111.

Il relatore, senatore Ciampolillo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CIAMPOLILLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione sottoscritto nell'ottobre 2016 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Nuova Zelanda dall'altra. L'accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto ad elevare le relazioni bilaterali a livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le parti.

Il testo, che si compone di 60 articoli suddivisi in 10 titoli, statuisce la volontà delle parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto e l'impegno a intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali e internazionali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(La senatrice Gallone segnala alla Presidenza di non essere riuscita ad esprimere il proprio voto per un malfunzionamento del suo dispositivo di votazione)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, nel chiedere alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, non posso non esprimere il voto favorevole del mio Gruppo, Italia Viva-PSI, al provvedimento in esame che - come ricordava il relatore - prevede l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra Unione europea e Nuova Zelanda. Un provvedimento che accrescerà da un lato l'impegno dell'Unione europea nei confronti della Nuova Zelanda e, al contempo, che prevede un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea in tutto il continente Asia-Oceania. Si andrà a prevedere un'intensificazione dei rapporti di cooperazione su questioni di politica estera, sicurezza comune, non proliferazione di armi di distruzione di massa, contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; più in generale una più stretta collaborazione in termini di ricerca, innovazione, istruzione e lotta alla criminalità organizzata. Tutta una serie di aspetti che non possono che contribuire al miglioramento di quei rapporti, già ottimi, prevedendo una serie di dettagli anche in ambito commerciale ed economico.

Dunque, Presidente, esprimo il nostro voto favorevole e chiedo l'autorizzazione affinché il testo integrale del mio intervento sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[GIACOBBE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD*). Signor Presidente, anch'io le chiedo sin d'ora l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, ma mi permetta un paio di battute. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto al sottosegretario Marina Sereni e rivolgerle i miei complimenti per il suo importante incarico, nell'ambito del quale collaboreremo e coopereremo anche per la mia elezione nel contingente degli eletti all'estero. Le auguro quindi buon lavoro.

Quanto all'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, vorrei sottolineare l'articolo 1, in cui si dice che è volto a «instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello».

La Nuova Zelanda è un Paese molto interessante: bellissimo dal punto di vista naturale e paesaggistico e luogo dalle grandissime potenzialità in termini di investimenti umani e di sviluppo economico.

L'attuale Governo neozelandese sta attuando politiche innovative sia nel campo dello sviluppo economico che in quello della convivenza sociale. Il Governo della *premier* Jacinda Ardern, in seguito ai gravi fatti di violenza di qualche mese fa, ha attuato politiche di integrazione che faremo bene a usare come esempio anche per risolvere i problemi che attraversiamo al momento in Italia.

Questo accordo racchiude in sé molti dei temi che in questi anni la presenza del rappresentante degli italiani all'estero ha portato all'attenzione del Parlamento. Occorre una collaborazione fattiva su temi come ricerca, scuola, lavoro, previdenza, interscambio economico, agevolata dal fatto che c'è la presenza di molti nostri connazionali in Nuova Zelanda. È altresì opportuno sviluppare relazioni che già esistono nella realtà e hanno bisogno soltanto di essere formalizzate, agevolate e potenziate.

Dall'attuazione di questo accordo, che ci permette di incentivare scambi politici, sociali ed economici con la Nuova Zelanda, abbiamo tanto da guadagnare.

Per tutte queste ragioni, esprimo il voto convintamente favorevole del Partito Democratico.

Chiedo infine di allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, lo scopo di questo Trattato, come illustrato dal relatore, è instaurare un partenariato rafforzato tra l'Italia e l'Unione europea da una parte e la Nuova Zelanda dall'altra. Ma perché si parla di partenariato rafforzato? Perché un accordo di partenariato con la Nuova Zelanda era già stato firmato nel 2007, ma quello che ci accingiamo a ratificare investe molteplici campi della vita economica e sociale dei Paesi coinvolti e, se opportunamente stimolato,

potrebbe creare opportunità interessanti per le nostre imprese.

Per comprendere appieno l'importanza di questa ratifica, basterà ricordare a quest'Assemblea che i campi della cooperazione rafforzata spaziano da un coordinamento in politica estera e sicurezza, sviluppo globale e aiuti umanitari all'economia e al commercio, alla giustizia, alla ricerca, all'innovazione, all'istruzione, alla cultura ed infine all'energia e ai trasporti. Come sapete, il Movimento 5 Stelle promuove la pace e il multilateralismo come nuovo approccio della nostra politica estera, pur all'interno del quadro istituzionale dell'Unione europea. Questi accordi ampliano le nostre opportunità poiché permettono di relazionarci direttamente con il Paese firmatario e sono una sfida che dobbiamo vincere, con un nuovo approccio di sistema Paese proiettato nello scenario internazionale.

Per questo, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle in Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Accordo in esame costituisce una cornice giuridica di riferimento che favorisce il consolidamento delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea, l'Italia quale Paese membro e la Nuova Zelanda per sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione adottata il 21 settembre dell'anno 2007.

L'approvazione della ratifica faciliterà certamente il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza e un possibile approccio condiviso riguardo alle questioni internazionali più rilevanti. Oltre a consolidare le relazioni politiche e commerciali con la Nuova Zelanda, favorirà i rapporti dell'Unione e dei suoi Stati membri con gli altri Paesi dell'Oceania. Il PARC potrà portare vantaggi sul piano economico e commerciale all'Italia e ai Paesi membri dell'Unione europea. Le parti intensificano la cooperazione in politica estera e in materia di sicurezza comune, con l'obiettivo di contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, potenziare la lotta al terrorismo e difendere la pace.

Queste sono le ragioni per le quali annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Se posso permettermi una battuta in tono scherzoso ma non troppo, speriamo che insieme alle relazioni migliori anche la qualità della nostra nazionale di *rugby*, visto che gli All Blacks sono dei maestri e che noi zoppichiamo un pochino.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (Relazione orale) (ore 12,39)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1123.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOB](#), relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017.

L'accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita.

La nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori - dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Vorrei però rimarcare come sia positivo che si arrivi alla ratifica dell'accordo di partenariato tra Unione europea e Repubblica di Armenia, che rafforzerà la collaborazione politica ed economica globale, sostenendo la stabilità politica e istituzionale nella Repubblica di Armenia e i rapporti di pace e la sicurezza delle frontiere, promuovendo politiche di buon vicinato e soprattutto rivolgendo particolare attenzione alla tutela dei diritti, nello specifico anche di persone appartenenti a minoranze (vista la storia del Paese, ciò è particolarmente positivo).

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

[ALFIERI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD\)](#). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Partito Democratico ad un accordo che, leggendo il titolo, può sembrare di minore importanza, ma che in realtà è lo strumento principale di collaborazione e cooperazione fra i Paesi dell'Unione europea nella sua interezza e l'Armenia.

Si è dovuti ricorrere a tale accordo per ovviare al fatto che l'Armenia, trovandosi all'interno dell'Unione economica eurasiatica, e quindi in una cooperazione rafforzata con la Russia, la Bielorussia, il Kazakistan e il Kirghizistan, non permetteva di utilizzare strumenti di accordi di libero scambio ampi e approfonditi, quelli classici di cui in sostanza l'Unione europea si avvale. L'accordo è quindi importante e, insieme agli strumenti bilaterali che abbiamo con l'Armenia, permette di rafforzare i rapporti, che sono proficui, dal punto di vista economico, sociale ed anche culturale.

La settimana scorsa la Commissione affari esteri, emigrazione del Senato ha incontrato il Presidente

della Commissione affari esteri dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Armenia accompagnato da una delegazione. Da questo punto di vista, quindi, è bene ratificare anche uno strumento come questo, che ci permette di collaborare con quell'area, con cui ci sono rapporti molto intensi, ma c'è anche una relazione privilegiata nei confronti della Russia.

Guardando con favore a tale strumento e al lavoro che si potrà fare con l'Armenia, esprimo il parere favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, l'accordo al nostro esame offre davvero l'opportunità di rafforzare i rapporti istituzionali, economici e commerciali, ma direi anche culturali tra l'Armenia, l'Europa e indirettamente l'Italia.

Considerata l'appartenenza della Repubblica di Armenia all'Unione economica eurasiatica, il Paese caucasico potrebbe realmente svolgere una funzione di ponte tra l'Unione europea e il suo omologo orientale.

Riteniamo altresì che l'accordo possa favorire il rafforzamento delle istituzioni democratiche armene e la stessa stabilizzazione della Regione, in passato funestata da tragici eventi bellici. Può inoltre rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica di Armenia alle politiche e ai programmi delle agenzie dell'Unione europea, creando così le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse. Può infine potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Armenia è un Paese che ci sta particolarmente a cuore per i legami culturali, ma soprattutto per la sofferenza del suo popolo. Vorrei ricordare in quest'Aula, oltre all'importanza della ratifica che andremo ad approvare a breve, anche il genocidio degli armeni, troppe volte nascosto, dimenticato e celato.

Annuncio dunque il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PACIFICO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PACIFICO \(M5S\)](#). Signor Presidente, quello che oggi ci apprestiamo a ratificare trae origine da un accordo siglato a Bruxelles il 24 novembre 2017 tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, con i loro Stati membri, e la Repubblica di Armenia.

Il quadro normativo oggetto di ratifica poggia le basi sulla cornice giuridica regolata dall'accordo di partenariato e cooperazione firmato nel 1996 e in vigore dal 1999. È indubbio che la repubblica caucasica, dopo la firma del 1996, su sollecitazione dell'Unione europea, abbia intrapreso significativi progressi sul tema dei diritti umani, sicuramente prodromici a più relazioni sistemiche.

L'accordo che ci accingiamo a ratificare, se da una parte conclude un percorso di scambi economici, culturali, politici e di relazioni in genere, dall'altra avvicina alla cooperazione e al commercio tutti quei Paesi che, insieme all'Armenia, aderiscono all'Unione economica eurasiatica; in pratica, l'Armenia può essere apripista di una più globale apertura ad Est.

Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle dichiara il voto favorevole sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Collegli, come sapete, da parte di un Gruppo è già stata richiesta un'interruzione alle ore 13: mancano alcuni minuti, ma riusciremo a fare un'altra ratifica, se le dichiarazioni di voto verranno veramente ristrette all'osso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Relazione orale) (ore 12,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1136.

Il relatore facente funzioni, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

IWOBI, *relatore f. f.*. Signor Presidente, preferirei consegnare il testo della relazione affinché resti agli atti del Resoconto, e pertanto chiedo l'autorizzazione alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, nel chiedere l'autorizzazione a depositare il testo del mio intervento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo cui appartengo.

In particolare, rilevo come sia utile e opportuno giungere alla ratifica di quest'accordo, nello specifico perché si prevede anche la condivisione di informazioni pertinenti su tutte le questioni inerenti a sicurezza, antiterrorismo e contrasto al crimine organizzato. Sono tutti temi di grande rilevanza, per i quali un miglioramento dei già ottimi rapporti tra Unione europea e Australia può dare un importante contributo al contrasto di queste gravi forme di pericolo per il nostro Continente.

Ribadisco il voto favorevole del Gruppo e la richiesta di poter consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIACOBBE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIACOBBE *(PD)*. Mi sia però consentita una battuta sull'accordo in esame, specialmente con riferimento al settore della ricerca e alla facilitazione dell'interscambio economico tra Italia e Australia.

In Australia vive oltre un milione di persone di origine italiana, tra cui il sottoscritto (costituiamo oltre il 4 per cento della popolazione totale). L'Australia è destinataria di un grande flusso di beni e servizi *made in Italy* e moltissime sono le aziende italiane che hanno investito lì in progetti di infrastrutture e altre attività economiche. Abbiamo bisogno di maggiore cooperazione tra i due Paesi, in quanto il potenziale è enorme e sono certo che produrrà nuovi importanti progetti collaborativi di ricerca, l'avvio di nuove attività, anche sotto forma di partenariato e *joint venture*, e una strada agevolata per accedere

ai mercati del Pacifico e del Sud Est asiatico, con cui l'Australia ha rapporti privilegiati. Credo che i rapporti bilaterali, già ottimi e consolidati, tra Italia e Australia saranno suscettibili di ulteriore sviluppo positivo in seguito all'approvazione del provvedimento in esame. Come rappresentante in quest'Assemblea di quella parte del mondo e del Partito Democratico, accolgo pertanto favorevolmente l'approvazione dell'accordo in questione e confermo il voto convintamente favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[AIMI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il mio sarà un intervento rapido.

Attraverso il provvedimento in esame si amplia la portata dell'accordo del 2008 verso forme di cooperazione in settori quali il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione, ma anche in relazione a temi come la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione dell'ambiente, che, oggi più che dieci anni fa, sono ai primi posti nelle agende della politica di tutto il mondo.

Credo che l'accordo in esame abbia spunti particolarmente positivi e costituisca quindi un ulteriore strumento di partenariato rafforzato tra l'Italia, l'Unione europea e l'Australia basato su valori comuni.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PACIFICO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (M5S). Signor Presidente, anche io sarò molto breve. La gamma di valori e intenti che troviamo nel disegno di legge in esame potrebbe tranquillamente rappresentare un manifesto politico, che oserei dire invidiabile.

L'obiettivo posto dai sottoscrittori affronta temi impegnativi di politica estera e sicurezza internazionale. Si sottoscrivono accordi di commercio in genere e agricolo in particolare, nonché in materia di sanità. La sottoscrizione dell'accordo impegna le parti a forme di cooperazione in settori strategici. Inutile sottolineare che il citato accordo aiuta i Paesi destinatari del trattato a combattere, attraverso la cooperazione giuridica, forme di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e organizzazioni criminali.

Per questi motivi, a nome del MoVimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole al disegno di legge n. 1136. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Mi pare che tutti i Gruppi siano d'accordo a proseguire la discussione delle tre ratifiche di accordi internazionali ancora all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (Relazione orale) (ore 12,59)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1139.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[VESCOVI](#), relatore. Signor Presidente, chiedo di dare per letta la relazione e di consegnarne il testo scritto, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, nel chiedere di consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna, rilevo che quella al nostro esame è una ratifica importante, perché prevede un potenziamento dello sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione anche alla concessione di borse di studio a studenti nei due Paesi, finalizzate a potenziare lo studio delle rispettive lingue e quindi anche a favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana, in un Paese che vede tanti dei propri cittadini interessati a trasferirsi in Italia, anche per questioni lavorative.

Trattandosi di una ratifica più che opportuna, anche perché risalente ad accordi addirittura del 2007, dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

[GIACOBBE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIACOBBE](#) *(PD)*. Signor Presidente, quello al nostro esame, stipulato con lo Sri Lanka, è il terzo accordo riguardante Paesi della mia circoscrizione elettorale.

Esso prevede la cooperazione nel settore della cultura, dell'istruzione scolastica e universitaria e dell'insegnamento della lingua, ma anche in ambito archeologico, scientifico e tecnologico. Sono fortemente convinto che la cultura contribuisca in maniera fondamentale alla convivenza sociale e allo sviluppo dell'interscambio economico tra i due Paesi. La cultura è il primo passo per promuovere contatti fra persone, stabilire relazioni e meglio comprendere diverse convinzioni e modi di vivere. Da ciò scaturisce la fiducia fra individui, elemento fondamentale per stabilire anche rapporti di tipo economico.

In altre parole, investimenti in cultura producono benessere e ricchezza ed è anche per questi motivi che confermo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo solo per comunicare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, che contiene tutte le nobili ragioni per le quali esprimiamo un voto favorevole, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[PACIFICO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (M5S). Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto, per ricordare che l'Accordo di ratifica ed esecuzione tra il Governo italiano e la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka verte essenzialmente su alcuni campi d'azione, quali la cultura, l'istruzione, la scienza e la tecnologia.

Sua prerogativa è l'impegno dei due Paesi al rispetto dei diritti umani. È chiaro che l'insegnamento della lingua italiana ai singalesi rappresenta per questi ultimi un'opportunità lavorativa, considerando la massiccia presenza della loro comunità in Italia e la necessità del ricongiungimento familiare. Si tratta infatti di una comunità numerosa, ma anche laboriosa.

Per contro, possiamo affermare che lo Sri Lanka per gli archeologi italiani appare come il Bengodi, visto che sempre più spesso spedizioni di studiosi italiani si avventurano nei territori inesplorati di quel Paese.

Per tali motivi, il Movimento 5 Stelle dichiara il voto favorevole al disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo M5S).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Relazione orale) (ore 13,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1137.

La relatrice, senatrice Taverna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[TAVERNA](#), relatrice. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto della relazione, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, nel chiedere di poter consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, Italia Viva-PSI al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo PD al disegno di legge al nostro esame, anche considerando l'ampia condivisione in Commissione.

[AIMI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna, e annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna, annunciando il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al disegno di legge al nostro esame.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 (Relazione orale) (ore 13,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 964.

Il relatore facente funzione, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOBI](#), *f.f. relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso, chiedo di poter consegnare il testo della relazione, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Rilevo soltanto come sia opportuno che si giunga alla ratifica di questo carteggio, perché si uniforma lo *status* giuridico dei nostri funzionari di origini italiane, in particolare per quanto attiene all'aspetto finanziario e fiscale, e al contempo si evita che sia a rischio la sede romana di quest'organismo internazionale, facente capo alle Nazioni Unite.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

[RAMPI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAMPI](#) *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo solo per sottolineare che riteniamo questo passaggio necessario e importante nella strategia del nostro Paese che mira ad essere una superpotenza culturale e ad avere un ruolo. Dovevamo completare almeno i nostri doveri nei confronti di un'istituzione internazionale legata ai temi della cultura, come questa.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, do per letto il testo del mio intervento e chiedo l'autorizzazione ad allegarlo al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, dando a mia volta per letto il testo del mio intervento, chiedo l'autorizzazione ad allegarlo al Resoconto della seduta odierna e annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[LONARDO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, avrei voluto votare in modo favorevole, ma non ha funzionato il pulsante della mia postazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

A questo punto, sospendo la seduta fino alle ore 15,30 quando proseguirà senza votazioni.

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, visto che abbiamo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, potrei chiederle per quale motivo riprenderà la seduta alle ore 15,30? Diversamente, potrebbe terminare adesso.

[PRESIDENTE](#). No, senatore Calderoli: ci sono diversi interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Ho preso l'impegno di sospendere la seduta ora e non posso tenerla aperta per lo svolgimento di dieci interventi, che verranno svolti alle ore 15,30: credo che la sua curiosità sia stata esaudita.

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 15,32).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, poiché siamo in fine seduta, richiamando l'articolo 55 e, in particolare, il comma 7, volevo comunicare che oggi c'è stata l'Assemblea generale dell'ONU a New York. In occasione della stessa, il presidente Conte ha avuto modo di dichiarare che l'allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci: «Concordiamo sull'esigenza di un'azione globale per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici (...). È di queste ore la notizia che un ghiacciaio sul versante del Monte Bianco rischia di collassare. È un allarme che non può lasciarci indifferente. Deve scuoterci tutti e mobilitarci (...). Continueremo a seguire e incoraggiare la mobilitazione dei giovani». Sempre in data odierna, il Presidente ha poi dichiarato che l'accordo di Parigi «è un punto di partenza essenziale» e che «dobbiamo essere consci del dovere morale e politico di consegnare ai nostri figli un pianeta nelle migliori condizioni possibili», ponendo in seguito l'attenzione sul contrasto al cambiamento climatico.

A questo punto, credo che ci si ritrovi nelle condizioni previste dal comma 7 dell'articolo 55. Quindi, a fronte di questioni sopravvenute e urgenti, perché sono comunicazioni di queste ore, le chiedo la calendarizzazione della mozione [1-00135](#) del 4 giugno 2019, annunciata nella seduta n. 117, che tratta ovviamente del medesimo argomento.

[PRESIDENTE](#). Senatore Calderoli, le rispondo immediatamente, apprezzando ovviamente anche l'acume e la sua nota abilità nell'interpretazione del Regolamento. La ringrazio per averci reso noto quanto già dai giornali di stamane era comunque apprendibile a tutti noi; quindi c'era tutta la seduta di stamane per fare questo tipo di richieste. Lei ha fatto peraltro menzione di una mozione datata 4 giugno e quindi ritengo che non ricorrano né il carattere di sopravvenienza, né quello di urgenza. Peraltro, l'interpretazione dell'urgenza di un intervento in una sede così prestigiosa di natura internazionale è legittima ed apprezzabile, ma certamente non può rientrare nella fattispecie dell'articolo che lei ha citato. Quindi, poiché è stata anche svolta una Conferenza dei Capigruppo, alla quale lei ha avuto modo di partecipare (come chi sta presiedendo in questo momento), dove sono state previste calendarizzazioni e peraltro si è fatto anche cenno a una seduta da dedicare alle mozioni, credo che questa calendarizzazione potrà tranquillamente essere richiesta e fissata nella prossima Conferenza dei Capigruppo, che sappiamo essere già in programma.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se vi sono ulteriori argomenti, ha ovviamente facoltà di parlare. Altrimenti, se è per replicare, non credo che ciò sia consentito.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non intendo replicare alle questioni da lei svolte. Concorderei con lei, se così stessero i fatti. Ma, proprio poche ore fa, il Presidente del Consiglio ha comunicato l'intenzione del Governo di inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali della Costituzione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Era nel programma!

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Il lancio di agenzia che comunica queste informazioni è del 25 settembre, ore 10,09. Ciò quindi non avrebbe potuto essere richiesto né ieri, né questa mattina, visto che ancora non ne eravamo a conoscenza. Credo quindi che il fatto nuovo delle ore 10,09 rappresenti un fatto sopravvenuto e, per quelle che ne sono le conseguenze, anche di urgenza.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Calderoli. Noi tutti ovviamente seguiamo, ogni volta che si forma un Governo, indipendentemente dalla nostra collocazione, i programmi di Governo. Quindi anche lei, che è così attento, dovrebbe sapere e conoscere che l'espressione «sviluppo sostenibile» è menzionata più volte in un programma noto e che ha impegnato tutti noi per tutta l'estate. Comunque la ringrazio e proseguiamo con gli interventi di fine seduta.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Se però interviene sullo stesso argomento, senatore Romeo, non le do la parola.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non intervengo su questo argomento, ma semplicemente sull'interpretazione del Regolamento. A questo punto, io chiedo la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, per valutare attentamente questa interpretazione che lei, in modo errato, ha dato. (*Commenti dal Gruppo PD*). Questa è una sua presa di posizione, che non rispecchia assolutamente il Regolamento. Quindi Conferenza dei Capigruppo e, se all'occorrenza dovesse essere necessario, convocazione - perché è questo che vogliamo chiedere al Presidente - della Giunta per il Regolamento.

COLLINA (*PD*). Questa è opposizione dura! (*Commenti del senatore Romeo*).

TARICCO (*PD*). Ma non ti vergogni?

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la sua interpretazione è legittima, ma sinceramente la ritengo spropositata. Quindi i lavori proseguono.

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, accolgo di buon grado gli inviti del collega Calderoli. (*I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az occupano i banchi del Governo. Applausi ironici del senatore Errani*).

Signor Presidente, che faccio? Proseguo?

PRESIDENTE. Colleghi, non costringetemi a sospendere la seduta. Prego di lasciare i banchi del Governo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

TARICCO (*PD*). Certo che per far sospendere la seduta su una cosa del genere ci vuole fantasia!

MALLEGNI (*FI-BP*). Vorrei parlare dei problemi delle imprese italiane, ma sembra che alla Lega non interessi.

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare i banchi del Governo.

MALLEGNI (*FI-BP*). Presidente, se mi permette, vorrei parlare di un tragico evento che sta colpendo migliaia di imprese italiane e credo che anche i colleghi della Lega, almeno una volta, fossero interessati a questo argomento... Presidente, faccia finta di niente, tanto è solo spettacolo.

VOCE DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Come «faccia finta di niente?»

MALLEGNI (*FI-BP*). Vi prego, colleghi della Lega, di ascoltare. Capisco che alle volte non dico cose così interessanti, ma ho la sensazione che questo vi interesserà. Vi sono oltre 4.000 hotel in questo momento sul nostro territorio nazionale che stanno subendo un danno che oscilla tra i 400 e i 600 milioni di euro, perché il più grosso *tour operator* internazionale, Thomas Cook (e non solo la sede inglese, ma anche la sede tedesca, francese e belga) è fallito nelle ultime ventiquattr'ore. Le associazioni di categoria, Federalberghi, Confindustria alberghi e tutti coloro i quali gravitano intorno alla questione legata alle strutture ricettive hanno denunciato che quanto accaduto non colpisce soltanto gli alberghi, ma tutto l'indotto legato agli alberghi, fornitori e dipendenti, con conseguente risvolto sui singoli territori in una stagione estiva già così complicata che ha registrato il segno meno. Molti di questi saranno costretti a non onorare il pagamento di stipendi, tasse, eccetera.

Invito cortesemente la Presidenza e anche il Governo, nella figura del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri, a farsi carico di una questione che riguarda decine di migliaia di imprenditori e imprese, che nei prossimi sessanta-novanta giorni rischieranno di non potere onorare gli impegni presi sia di tipo finanziario, che nei rapporti con i loro dipendenti. Questa è una tragedia finanziaria che ha colpito e sta colpendo tutta l'Europa e l'Italia non è da meno. (*Il senatore Cruciolli rivolge la fotocamera del proprio cellulare verso i senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az seduti ai banchi del Governo*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Non si può riprendere!

PRESIDENTE. Presidente Romeo, per cortesia. Intanto invito i colleghi a non fare alcuna forma di ripresa in Aula. Stanno intervenendo gli assistenti.

Seconda questione: premesso che sedersi ai banchi del Governo, quando neanche il Governo è presente, è una forma nuova di protesta, non costringetemi a richiamarvi nominalmente e a far mettere a verbale i nomi di chi ha occupato i banchi del Governo. Chiedo ai colleghi di lasciare i banchi del Governo. (*Commenti del senatore Bossi Simone*).

Senatore Simone Bossi si rivolga alla Presidenza, se ritiene.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Loro hanno occupato per tre ore i banchi del Governo!

PRESIDENTE. Non è questo il punto.

Senatore Romeo, senatrice Saponara, senatore Bossi: vi invito a lasciare immediatamente i banchi del Governo. Presidente Romeo, non vorrei distoglierla dalla sua comunicazione telefonica, ma la inviterei a lasciare i banchi del Governo immediatamente.

TAVERNA (*M5S*). Questa è nostalgia!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,02*).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

La seduta è ripresa.

Per cortesia, se prendete i vostri posti vorrei fare delle comunicazioni. (*I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az abbandonano i banchi del Governo*).

Anzitutto vorrei dire che condivido *in toto* l'interpretazione data dalla vice presidente Rossomando in ordine all'articolo 55, comma 7; pertanto, a mio parere, oggi non si possono inserire nel calendario argomenti non compresi nel programma perché, come giustamente ha rilevato la senatrice Rossomando, non ci sono situazioni sopravvenute né urgenti.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non entrerò nel merito dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento rispetto alla lettura che ne è stata data dalla Vice Presidente e adesso da lei. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, vorrei che sulla sua interpretazione, cioè sull'applicabilità dell'articolo, quindi come richiamo al Regolamento, ci possa essere un voto da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Secondo l'articolo 92, comma 2, del Regolamento sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, trovo le motivazioni espresse dal senatore Calderoli convincenti, quindi sono a favore.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, esprimo parere contrario rispetto a quanto richiesto dal collega.

MIRABELLI (*PD*). È il Senato della Repubblica questo! È una cosa seria!

[PRESIDENTE](#). Permettetemi, colleghi, posso regolare io i lavori dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

MIRABELLI (*PD*). Cosa sta succedendo allora?

TARICCO (*PD*). Sono interventi di fine seduta!

PRESIDENTE. Ho letto correttamente l'articolo richiamato dal senatore Calderoli e ho chiesto chi volesse parlare a favore o contro. In esso si legge: «valutata l'importanza». L'articolo prosegue ed è forse meglio per tutti leggere meglio il Regolamento, così nessuno protesta: «il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare».

[PERILLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (*M5S*). Signor Presidente, penso che la chiave per la soluzione di tale questione sia proprio nell'intervento svolto poc'anzi dal presidente Calderoli, che non è voluto entrare nel merito dell'articolo del Regolamento da loro stessi citato per poter procedere, come si voleva, alla votazione.

Entrando nel merito, l'articolo specifica infatti che la richiesta non può essere accolta a termine di Regolamento. È quindi giusta l'interpretazione del presidente Rossomando, perché i due requisiti della novità e dell'urgenza assolutamente non ricorrono. È bene che quest'Assemblea trovi, anche sulle

modalità con cui condurre un ostruzionismo come questo, un po' alla ventura, una visione comune; si rischia altrimenti di creare dei precedenti che non fanno bene a nessuno.

Credo quindi che possiamo tranquillamente chiuderla qui, cercando di riconoscere la giusta portata al merito dell'articolo che è stato richiamato. Pertanto, signor Presidente, noi ci opponiamo perché il Regolamento è chiaro e la proposta non può trovare accoglimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, condivido le cose testé dette. Sottolineo che rischiamo di creare un precedente che ci costringerebbe a ripercorrere il teatrino cui abbiamo assistito. Signor Presidente, capisco l'articolo 92... *(Commenti del senatore Vescovi)*. Ha ragione, l'abbiamo fatto con la Costituzione in mano, pensando ad alcune cose. Non abbiamo spiegato... *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, parli con me.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, la questione è che qui si sta facendo una cosa totalmente gratuita. Si chiede una votazione su una mozione, adducendo criteri di urgenza e la necessità di una risposta su considerazioni chiaramente espresse dal Presidente del Consiglio anche qui in Aula, non più tardi di quindici giorni fa, in occasione della fiducia al Governo. Non vi è nulla di nuovo nelle cose che sono state richiamate. Se noi cominciamo ad accettare l'idea che basta inventarsi un *escamotage* e occupare i banchi del Governo per bloccare per una o due ore l'attività dell'Assemblea, creando così un precedente, si fa del male a quest'Assemblea e alla credibilità delle istituzioni.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, tutta la questione è assolutamente priva di fondamento. Quanto al merito, si è espresso bene il collega Mirabelli. Il Presidente del Consiglio ha ripetuto all'ONU esattamente le stesse considerazioni circa l'urgenza di intervenire sui cambiamenti climatici con una riconversione energetica nel corso delle dichiarazioni programmatiche. È evidente che è assolutamente pretestuoso, a meno che la Lega, dopo che ci è venuta a spiegare che dovevamo riprendere le trivellazioni e gli inceneritori, abbia una via, tutta sua, speciale e particolare, per contrastare i cambiamenti climatici.

Il punto, signor Presidente, è chiaramente pretestuoso. Siccome di opposizione ho una certa esperienza e l'ho fatta per molto tempo, non è che ogni volta che abbiamo raccolto le firme per inserire all'ordine del giorno una mozione o una questione assolutamente urgente, cosa che per un periodo abbiamo fatto con una certa frequenza, ogni volta, attraverso un richiamo al Regolamento, si è aperta una discussione per interpretare se fosse giusto o no applicare il comma 7, dell'articolo 55. Questo, signor Presidente, significa che da ora in poi ci sarà un utilizzo assolutamente ostruzionistico del Regolamento, punto e basta. Non si può fare ogni volta un richiamo al Regolamento, per poi dare la parola ad un rappresentante per Gruppo, su una questione che è palesemente priva di fondamento, avendo tra l'altro noi votato il calendario questa mattina: il ghiacciaio stava per collassare anche ieri sera e non è che questa mattina o oggi pomeriggio sia successo qualcosa di nuovo. Richiamo a lei, signor Presidente, il fatto che, se adesso facciamo così e consentiamo un richiamo al Regolamento ai sensi dell'articolo 92 su questioni abbastanza pretestuose, come l'applicazione dell'articolo 55, comma 7, francamente rischiamo di fare in Aula solo questo. Ciò, a mio avviso, è un precedente assolutamente pericoloso. *(Applausi dei senatori Buccarella e Errani)*.

[PRESIDENTE](#). Pongo in votazione per alzata di mano... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

TARICCO (PD). È assurdo!

LAUS (PD). Stiamo scherzando?

PRESIDENTE. Non avete capito. Senatore Marcucci, può venire un attimo?

LAUS (PD). Hanno fatto il Regolamento loro!

TARICCO (PD). Abbiamo capito benissimo! *(Proteste dai Gruppi PD e M5S)*. È una follia! *(Proteste della senatrice Taverna)*.

LAUS (PD). Non si vota!

TARICCO (PD). Se si vota, abbandoniamo l'Aula.

TAVERNA (M5S). Da adesso in poi, loro occupano e noi votiamo?

MIRABELLI (PD). È una conquista delle opposizioni non fare gli interventi di fine seduta?

TAVERNA (M5S). Ma stiamo scherzando?

MIRABELLI (PD). Occupano l'Aula per non far fare gli interventi di fine seduta?

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Avete fatto la Capigruppo senza di noi?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Calderoli? Stiamo votando e non si può intervenire quando si vota. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).*

TAVERNA (M5S). Che cosa votiamo?

PUGLIA (M5S). Presidente, non creiamo un precedente!

PRESIDENTE. Stiamo votando per alzata di mano. Non capisco niente.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Dato che stiamo per procedere a una votazione per alzata di mano, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. D'accordo. *(Vivaci proteste dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).*

TAVERNA (M5S). Ma d'accordo cosa?

FERRARI (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

FERRARI (PD). Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori! *(Vivaci proteste dal Gruppo PD. Il senatore Errani fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Reiterate e prolungate proteste dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).

Non è possibile! La smettete, per favore, non capisco niente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

TARICCO (PD). Si vergogni!

PUGLIA (M5S). Buffoni!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Urla e vivaci proteste dai Gruppi M5S e PD).*

Ho chiesto se volete per favore votare per verificare la presenza o meno del numero legale.

VOCI DAI GRUPPI M5S, PD e IV-PSI. No!

TARICCO (PD). Si vergogni!

PRESIDENTE. Lei non si permetta, perché le istituzioni non si offendono mai, qualunque sia la posizione! Lei è un maleducato! Si sieda! *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

TARICCO (PD). Presidente, non sono maleducato. Se mi dà la parola, glielo spiego.

PRESIDENTE. Lei è un maleducato, ha capito? Lei può esprimere quello che vuole con educazione! Si sieda! La richiamo all'ordine! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

TARICCO (PD). Richiama all'ordine me quando loro hanno occupato i banchi del Governo?

PRESIDENTE. Basta! Lei ha offeso! È un maleducato, ha capito? Rispetti le istituzioni come io rispetto lei! Si può essere d'accordo o meno, ma lo si esprime con educazione e con rispetto, come io ho rispettato tutti!

MARCUCCI (PD). Rispetto reciproco!

PRESIDENTE. L'ho richiamata proprio per il rispetto... *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Non c'è niente da applaudire di fronte alla situazione di quest'Aula, che è insostenibile, di una maleducazione che non si può tollerare. D'accordo?

MARCUCCI (PD). Siete d'accordo!

PRESIDENTE. Non le permetto di insinuare niente, ha capito?

Non permetto a lei e a nessun altro di insinuare niente!

TARICCO (PD). Siete d'accordo!

MARCUCCI (PD). Ancora!

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, lei ha visto il gesto del senatore? Io non faccio comunella con nessun altro che con me stessa, ha capito? E non ho niente di cui vergognarmi!

FARAONE (IV-PSI). Però, Presidente, non può seguire queste follie!

PRESIDENTE. Io la invito al rispetto, che è la prima condizione per quest'Aula, delle opinioni di tutti. D'accordo?

SANTANGELO (M5S). *(Si alza in piedi e mostra il Regolamento del Senato)* Presidente, questo bisogna rispettare! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Anullo la precedente verifica del numero legale.

[ERRANI](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vi pregherei di stare seduti.

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Errani, le ho già detto che ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Mi scusi, Presidente, non avevo capito.

Io sono sempre stato più che rispettoso. La mia domanda è: ma su che cosa dovremmo votare, visto che l'interpretazione data, come è evidente - perché questo è un cinema - è totalmente destituita di qualsiasi fondamento? *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI e del senatore De Falco)*. Su che cosa dobbiamo votare? Non riesco a capire. A meno che lei, Presidente, non dia un'interpretazione prima sull'articolo 55, comma 7...

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Siamo in votazione!

STEFANO (PD). È tornato al teatro!

ERRANI (Misto-LeU). Senatore Calderoli, stia tranquillo. *(Commenti dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e PD)*. Calma, perché stiamo facendo il gioco di questi signori. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Il loro obiettivo è che noi ci troviamo qua. Invece restiamo calmi e tranquilli. La vostra richiesta è, a mio parere, signor Presidente - e questo è, con tutto il rispetto, nelle sue mani - totalmente ingiustificata e immotivata, a norma del Regolamento. Dunque, non dobbiamo votare niente. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Avete fatto ginnastica, noi siamo tranquilli, non c'è problema. Succederà ancora, ma non c'è problema, perché l'interpretazione del Regolamento è chiarissima. Ma questo spetta a lei, Presidente.

DE PETRIS (Misto-LeU). Dopo questa votazione ce ne sarà un'altra!

[PRESIDENTE](#). Senatore Errani, prima, appena arrivata in Aula, ho fatto una doverosa premessa: ero totalmente d'accordo con la decisione - l'avevo detto in maniera molto, molto chiara - della senatrice Rossomando. L'ho detto in maniera chiara ed è agli atti e, quindi, chi non ha sentito ascolti adesso... *(Commenti del senatore Laus)*. Se potessi terminare, forse sarebbe meglio.

Dicevo che, a norma dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento non c'erano ragioni per poter inserire nel calendario dei lavori un argomento che non aveva né le caratteristiche dell'urgenza né quelle di un fatto sopravvenuto, così come correttamente aveva rilevato la senatrice Rossomando. Questo l'ho detto in premessa, nella riapertura di questa seduta. Quindi, mi pareva che la mia posizione fosse chiarissima.

A questo punto, per fare memoria a me stessa e ai molti che non erano in quest'Aula nel momento in cui si è avviata la discussione, il senatore Calderoli si è alzato in piedi e ha chiesto, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, di poter fare un richiamo e di intervenire sulla questione stabilita dall'articolo 55, comma 7, in forza di una sorta di combinato disposto nella interpretazione tra l'articolo 92 sui richiami al Regolamento... *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sui richiami si può di regola intervenire. Questo è un richiamo al Regolamento su un articolo sulla cui interpretazione... *(Commenti del senatore Laus)*. Sto finendo il mio intervento. Ho visto tutti quelli che hanno chiesto di intervenire, ma sto terminando il mio ragionamento.

Allora, in virtù dell'articolo 92 del Regolamento, sui richiami possono intervenire un oratore a favore e uno contro. Avendo visto che si erano accesi gli animi di fronte a presunte speculazioni - sulle quali

non voglio ritornare - ho dato la possibilità di intervenire, sempre su questo tema, a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Dopodiché, siccome si fa un richiamo al Regolamento, c'è la possibilità di votare su questo - così dice il Regolamento - e quindi l'ho posto in votazione per alzata di mano.

FLORIDIA (M5S). Ma su cosa? (*Proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Lo dice l'articolo 92, che pregherei tutti di leggere.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, bisogna assolutamente contestualizzare il momento della discussione in Aula. L'articolo 92 - nello specifico, la invito a leggere per intero il comma 1 - fa riferimento allo svolgimento dei normali lavori d'Assemblea, non agli interventi che si svolgono a fine seduta. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto*). Presidente, già è anomalo che questa fase di discussione - mi riferisco agli interventi che vengono svolti a fine seduta e servono a questa Assemblea per portare a conoscenza varie tematiche - venga lasciata volutamente nella parte terminale di qualsiasi discussione.

L'articolo 92 fa riferimento all'interruzione di una discussione, all'interruzione dei lavori nel momento in cui si parla. In questo caso non stiamo interrompendo una discussione, ma siamo a fine seduta, dopo che i lavori sono stati già terminati. Risulta altresì anomala, signor Presidente, la modalità applicata oggi, ovvero che la seduta è stata sospesa e ripresa soltanto per lo svolgimento degli interventi di fine seduta. E lo sa benissimo il senatore Calderoli, che da sempre ha posticipato gli interventi di fine seduta ad altra seduta. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

Per cercare di darle anche una modalità di interpretazione più corretta, la invito, Presidente - è nelle condizioni di poterlo fare - a non far svolgere questa votazione perché creerebbe un gravissimo precedente.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). L'abbiamo già fatta.

SANTANGELO (M5S). Vi prego di ascoltarmi, colleghi - alcuni di voi sono nuovi in questa legislatura - perché, dal punto di vista della conoscenza del Regolamento, probabilmente qualcosa posso anche dirla. (*Applausi dal Gruppo M5S*). D'altra parte, io ho fatto lo stesso ascoltando il senatore Calderoli nella scorsa legislatura.

Ripeto che l'articolo 92 del Regolamento non fa riferimento in maniera specifica a questo momento dello svolgimento della seduta. Non so se ci sono precedenti di siffatto tipo - e in questo senso mi rivolgo anche agli uffici - dopo che è stato approvato il nuovo Regolamento, ovvero votazioni dopo gli interventi di fine seduta. Questo è assolutamente il primo caso e, quindi, la pregherei, signor Presidente, essendo nelle condizioni di poterlo fare, di ritornare saggiamente indietro rispetto alla decisione della votazione. E le chiedo, visto che non esiste nemmeno l'oggetto su cui votare, di evitare la votazione stessa. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto e del senatore Pittella*).

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, il tema è - ahimè - più complesso. Come spesso ho già detto in interventi passati, il punto è la dignità del Parlamento.

Signor Presidente, lei non può permettere a un singolo senatore, tanto più se Vice Presidente del Senato, di prendere in giro e umiliare la Presidenza, l'Assemblea, il nostro Regolamento. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

STEFANO (PD). È scandaloso!

MARCUCCI (PD). L'aggravante è che lo ha fatto ridicolizzando - questa è la conseguenza oggettiva - anche il corretto e attento operato del Vice Presidente che la rappresentava.

Lei, signor Presidente, sta creando dei precedenti a favore di chi non vuole permettere a questa Assemblea di lavorare. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). Non so se lo sta facendo con coscienza o meno.

Se qualcuno dei nostri senatori l'ha offesa, le chiedo scusa a nome di tutti loro. (*Applausi della senatrice Bottici*). Però, attenzione, signor Presidente: lei si sta prestando - probabilmente in maniera involontaria - a un gioco pericoloso per le istituzioni e per la democrazia. Lo tenga presente.

(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Non le permetto di dire quanto ha testé affermato, avendo in premessa detto che avallavo totalmente la posizione della senatrice Rossomando.

MARCUCCI (PD). Non è stata conseguente!

PRESIDENTE. Io sono arrivata con un'Aula sospesa.

MARCUCCI (PD). Allora basta.

PRESIDENTE. Questo non glielo permetto, perché è una sua libera interpretazione, offensiva nei miei confronti.

MARCUCCI (PD). Posso esprimere le mie opinioni.

PRESIDENTE. Non l'ho interrotta quando stava parlando. Ho aspettato rispettosamente che lei esprimesse il suo parere e le sto rispondendo che l'operato della senatrice Rossomando è stato totalmente da me condiviso.

COLLINA (PD). Se lo mette ai voti, lo nega. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Io ho l'abitudine di ascoltare in silenzio. Urlare non dà consistenza a un concetto.

COMINCINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, lei prima si è risentita per alcuni atteggiamenti che ha ritenuto non rispettosi della sua persona. Io credo che noi tutti dobbiamo avere rispetto non tanto della persona fisica che, di volta in volta, siede su quella poltrona, quanto della funzione che lei e i suoi colleghi vice Presidenti rappresentate. Prima di tutto il rispetto verso le istituzioni è questo, il rispetto verso la funzione che rappresentate.

Prima che presiedesse il vice presidente Rossomando e prima che lei arrivasse in Aula, quando i lavori di Assemblea sono stati sospesi quest'oggi, presiedeva il senatore La Russa, il quale, rispondendo al senatore Calderoli, ha detto espressamente che oggi pomeriggio non c'era nulla da votare perché si sarebbero svolti soltanto gli interventi di fine seduta, che rimanevano in coda e che, per un accordo informale tra i Gruppi, non andavano ad aggiungere spazio all'attività dell'Aula che era in corso. Erano stati inseriti dopo la sospensione e il vice presidente La Russa ha precisato espressamente - la invito a verificare sul Resoconto, che è già sicuramente pronto, le parole del vice presidente La Russa - rispondendo al senatore Calderoli che non si sarebbe votato nulla.

Lei, quando è entrata in Aula, ha detto espressamente di essere d'accordo con l'interpretazione del vice presidente Rossomando. Se andiamo all'articolo 92 del Regolamento, lei ha voluto cogliere che c'era un problema; ha dato la parola a due senatori che hanno dato la loro interpretazione dei fatti, ma il comma 3 dice: «ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami». Presidente, quell'ove, in apertura del terzo comma, non indica l'obbligo di dover comunque rimettersi al voto dell'Aula. La invito a riflettere sul fatto che, se a ogni disquisizione del Regolamento lei si rimette all'Aula, svilisce la funzione che ricopre. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S, PD e Misto)*. Ci fidiamo del fatto che la Presidenza abbia in mano le condizioni per poter gestire al meglio l'Aula e, allora, lo faccia. Non si rimetta a noi, quasi a non volersi assumere questa responsabilità. La invito ad assumere fino in fondo la responsabilità che spetta alla Presidenza. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S, PD e Misto)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, diceva il senatore Comincini che oggi - io non ero presente in Aula, perché avevo impegni istituzionali fuori - c'è stato un accordo, in base al quale oggi pomeriggio non ci sarebbero state votazioni. Si trattava di un accordo fra tutti i Gruppi.

TAVERNA (M5S). C'è il Resoconto stenografico!

COMINCINI (IV-PSI). Ci vuole onestà intellettuale!

PRESIDENTE. Leggo dal Resoconto stenografico che il vice presidente La Russa, che mi sostituiva in Aula, ha detto: «A questo punto, sospendo la seduta fino alle ore 15,30, quando proseguirà senza votazioni». Io non ero in Aula e questo non l'ho visto. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto)*. Scusate, non avendo io presieduto i lavori, non ero al corrente della situazione, che mi è stata ricordata adesso dal senatore Comincini. Mi pare di aver capito che in Aula c'era stato una sorta di *gentlemen's agreement* tra tutti, tanto è vero che il senatore Calderoli - secondo quanto risulta dal Resoconto

stenografico che mi è stato dato - aveva chiesto per quale motivo la seduta sarebbe ripresa alle ore 15,30, e gli è stato risposto che erano previsti dieci interventi di fine seduta, che sarebbero stati svolti alle ore 15,30.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, almeno ci chiariamo. L'unico *gentlemen's agreement* che abbiamo trovato qua dentro era sul fatto di finire i provvedimenti concernenti le ratifiche e di riprendere la seduta alle ore 15,30. Nessun accordo sul fatto che dopo non si sarebbero tenute votazioni. Quindi non prendeteci in giro. (*Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

VOCI DAI GRUPPI M5S e PD. No!

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Scusate.

PRESIDENTE. Per favore, rispondo io.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Scusate, posso finire? Il fatto che non ci sarebbero state votazioni è stato detto dal Vice Presidente che presiedeva in quel momento l'Assemblea, ma noi non abbiamo fatto nessun accordo politico con voi sul fatto che dopo non ci sarebbero state votazioni.

TAVERNA (*M5S*). Ma che stai dicendo?

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Mi dispiace. Ho parlato direttamente al telefono con il senatore Alan Ferrari, al quale ho confermato, dopo aver parlato gli uffici, che era possibile finire le ratifiche prima della sospensione, che è quello che è stato fatto. Ma accordi sul fatto che dopo non ci sarebbero state votazioni non li ho mai sottoscritti con nessuno. Mi dispiace. (*Commenti dal Gruppo PD*).

MANCA (*PD*). È scritto sul Resoconto!

[PRESIDENTE](#). Senatore Romeo, vale il Resoconto stenografico, e non dico la mia parola, ma il Resoconto stenografico (*Applausi dal Gruppo M5S*) che mi è stato portato dopo l'intervento del senatore Comincini, dove c'è scritto (l'ha detto il vice presidente La Russa): «sospendo la seduta fino alle ore 15,30, quando proseguirà senza votazioni». Poi il senatore Calderoli ha chiesto di parlare. Non c'è stata contestazione in Aula da parte di nessuno al riguardo e quindi devo intendere che, non essendoci stata contestazione da parte di alcuno, ci sia stato un accordo tra tutti i Gruppi. Del resto, si trattava di dieci interventi di fine seduta.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti dai Gruppi M5S e PD*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Scusate, ho ascoltato dieci interventi dei vostri Gruppi, quando sarebbe dovuto intervenire uno solo.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, io ho già letto. Adesso procediamo così.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Mi scusi, signor Presidente. A verbale intanto risulta che lei ha messo ai voti e non c'era il numero legale. Quindi, se andiamo a vedere, questo è il risultato vero. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Allora, se lei ha fatto la votazione e ha detto così, chiedo la registrazione.

[PRESIDENTE](#). Vista questa novità a me sconosciuta, perché purtroppo stamattina non ero presente, e posto questo richiamo, procediamo con gli interventi di fine seduta. (*Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto*).

[BERUTTI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERUTTI](#) (*FI-BP*). Presidente, onorevoli colleghi, quella odierna è la prima seduta utile per ricordare in quest'Aula l'anniversario dei cento anni dalla nascita di Fausto Coppi, il campionissimo: un grande atleta che ha segnato la storia del ciclismo e dello sport in modo indelebile e che resta un'icona alla quale guardare per imparare molto su cosa significa essere determinati, innovare e fare della propria vocazione una ragione di vita attraverso la quale essere i migliori.

Fausto Coppi nacque un secolo fa, il 15 settembre 1919, a Castellania. Era un piemontese, un alessandrino, dunque un uomo di confine e forse, proprio per questo, ha saputo andare oltre i propri limiti per lasciare un segno nella storia.

Nella sua carriera, iniziata macinando chilometri in bicicletta tra la casa di Castellania e la salumeria di Novi Ligure nella quale faceva il garzone, Coppi ha vinto moltissimo, a partire dal suo primo Giro

d'Italia, quello del 1940, che vinse a nemmeno ventuno anni, nonostante fosse partito come gregario. Poi è venuta la guerra: Coppi è stato arruolato in fanteria e dovette dire addio alla bicicletta fino alla fine del conflitto, quando tornò in sella per vincere la Milano-Sanremo del 1946.

Nel 1949, a trent'anni, vinse il Giro d'Italia e poco dopo il Tour de France. Coppi fu il primo a vincere le due corse nello stesso anno, per poi farlo di nuovo nel 1952. Nel 1953 vinse un altro Giro e un Mondiale su strada.

Il cuore e i polmoni di Coppi erano diversi da quelli medi, ma a fare la differenza nella sua carriera fu anche la capacità di innovare. Coppi, infatti, sperimentò, andò oltre i limiti, inventando un nuovo modo di allenarsi e alimentarsi. Lavorò sul perfezionamento della posizione in bicicletta, sul suo settaggio e sulle scelte di materiali e attrezzature. Fece, inoltre, tra i primi, un uso accorto ed efficace di collaboratori e gregari. Fu, insomma, un grande campione, un grande innovatore e anche un grande *leader*; un grande sportivo con una vita da romanzo, che ha preso forma anche grazie a compagni d'avventura come Biagio Cavanna - fu anche allenatore di Costante Girardengo - e avversari, ma mai nemici, come Gino Bartali.

A cento anni dalla sua nascita oggi resta innegabile che Coppi è stato un grande sportivo e un grande uomo che, senza paura del nuovo, ha saputo affrontare l'innovazione con il coraggio delle grandi fughe in solitaria e la genuinità e la trasparenza che ci richiama alla memoria quella foto del passaggio della borraccia che lo ha visto protagonista, insieme all'avversario/amico Gino Bartali, di un momento di grande sport e di grande umanità dal quale ancora oggi possiamo prendere ispirazione.

Forse è proprio questo l'ulteriore elemento di grandezza di Fausto Coppi, che come i classici della letteratura sa parlare a tutte le epoche. A rileggere la sua vita oggi possiamo imparare il valore della determinazione e dell'innovazione sino a poterci spingere senza timore nel considerare Coppi anche come un valore aggiunto per la sua terra che, grazie al suo ricordo, sta scoprendo o riscoprendo una vocazione al bello, allo sport, al turismo e all'ambiente che possiamo solo augurarci trovi sempre più forza e possa essere d'ispirazione per altri territori e per tutto il nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S*).

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo rapidamente per chiedere al Ministero dell'interno di rispondere all'interrogazione [3-01046](#), pubblicata il 18 luglio 2019.

Credo siano urgenti una risposta e un intervento del Ministero dell'interno. Stiamo parlando del Fondo nazionale a favore delle vittime della mafia, che consente alle vittime della mafia, ma anche ai soggetti che si costituiscono parte civile, di poter avere avvocati che abbiano la sicurezza e la certezza di essere pagati alla fine del procedimento direttamente a valere su questo Fondo istituito dal Ministero della giustizia.

Recentemente, il 18 gennaio 2019, il comitato di indirizzo ha emanato una circolare che di fatto ha bloccato, addirittura retroattivamente, i fondi per il pagamento degli avvocati che assistono sia i Comuni, sia le associazioni antiracket che si costituiscono parte civile.

È evidente che o si ristabilisce la norma, cioè la possibilità di attingere al Fondo per corrispondere agli avvocati il pagamento certo da parte dello Stato, o rischiamo che sia le associazioni antiracket, sia gran parte dei Comuni di piccole dimensioni non possano costituirsi parte civile, indebolendo la presenza dello Stato e della società civile nei processi per mafia.

Chiedo che venga sollecitato il Ministro dell'interno a intervenire su questo punto e a dare risposta a un'esigenza che mi pare urgente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI NICOLA](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, ricordiamo tutti in quest'Aula la tragedia di San Giuliano di Puglia, dove, il 31 ottobre 2002, 27 bambini morirono sotto le macerie della scuola crollata perché non a norma a causa di una scossa di terremoto. Ci fu allora un generale impegno di amministratori e parlamentari per cancellare la vergogna degli istituti scolastici aperti benché privi dei necessari requisiti per la sicurezza sismica. Ebbene, sono passati diciassette anni, ma quella vergogna

non è stata cancellata. Per questo, nei giorni scorsi, mi sono rivolto al Presidente del Consiglio con un appello che qui rinnovo, spero anche a vostro nome.

Al presidente Conte, che è titolare della delega per il terremoto, ho chiesto di chiudere tutte le scuole a rischio, anche perché atto necessario non solo per un normale criterio di responsabilità politica e morale, ma anche perché la chiusura che invoco è diventata ormai un preciso obbligo giuridico in base a una pronuncia della Cassazione del 2018, che ha stabilito che non debbano essere destinate all'uso scuole non perfettamente in linea con la normativa antisismica.

Confesso che non riesco a rassegnarmi all'indifferenza di tutti gli organi responsabili, tanto più che non stiamo parlando di casi isolati. Stando ai dati del 4 giugno 2018, dei 39.847 edifici scolastici censiti, il 43 per cento si trova in zone sismiche 1 e 2, cioè quelle soggette a terremoti fortissimi o forti, e di queste solo il 21 per cento risulta progettato in modo adeguato alle norme tecniche di costruzione antisismica. In Abruzzo, zona sismica per eccellenza - pensi Presidente, e mi farebbe piacere avere la sua gentile e augusta attenzione perché, mentre ci perdiamo in discussioni sul Regolamento, i cittadini ci seguono e vogliono la risoluzione dei problemi e io cerco di porne alcuni - l'80 per cento delle scuole di ogni ordine e grado è privo dei necessari requisiti di sicurezza.

Insomma, cari colleghi, ci sono in tutto il Paese milioni di ragazzi, nostri figli, fratelli o nipoti, che rischiano ogni giorno la vita come i bambini di San Giuliano di Puglia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chiudiamo perciò queste scuole, prima che altre tragedie si ripetano. Avviamo la costruzione - mi rivolgo di nuovo al presidente Conte - di strutture provvisorie nei casi più gravi e altre definitive nel lungo periodo.

Ci vorranno certo tanti soldi, soldi che non abbiamo. Ci vorrà, signor Presidente, certo l'aiuto dell'Europa per reperire i 100 miliardi stimati per la messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici.

Lo dico anche ai colleghi della Lega, che stanno bloccando i lavori della Presidenza. Io parlo di terremoto e mi rendo conto che loro sono più interessati alle norme del Regolamento, con il quale volevano e vogliono trasformare quest'Aula in un Vietnam. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ma io ricordo loro che stanno trasformando la loro presenza piuttosto in una Caporetto, perché stanno bloccando i lavori del Parlamento e le prerogative dei parlamentari. E questo è un fatto grave, che sono sicuro i cittadini sapranno giudicare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi rivolgo agli illustri cattedratici, a cominciare dal professor Bagnai, visto che parlo - sì - di istituti scolastici che riguardano l'intera popolazione, ma la scarsa sicurezza riguarda anche le università, che lui qui dovrebbe rappresentare. Per cui, io mi auguro che passi questa foga rivoluzionaria piuttosto da barzelletta, non all'altezza neanche della tradizione della Lega, che noi ricordiamo e che qui portava il presidente Bagnai, che adesso chiederà, giustamente, la replica per motivi personali che non ci interessano. *(Vivaci commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Ma come non ti interessa? Fascista!

DI NICOLA *(M5S)*. Io invito il senatore Bagnai ad associarsi alla richiesta di chiudere le scuole a rischio, perché quello che è certo è che non possiamo più continuare, non possiamo più tacere, non possiamo più non avere l'attenzione della Presidenza del Senato.

Uniamoci, perciò, signor Presidente, perché la vita di tanti ragazzi non venga più messa a repentaglio da quello stesso Stato che dovrebbe, invece, tutelarli. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

[GIANNUZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNUZZI *(M5S)*. Signor Presidente, noi tutti siamo inorriditi quest'estate di fronte ai fatti di cronaca che riportavano della cagnetta orribilmente seviziata a Partinico, alla quale è stato poi necessario praticare eutanasia per mettere fine alla sua agonia.

In generale, a sentire la cronaca delle gratuite crudeltà ai danni degli animali e ancor più il bollettino del triste fenomeno degli abbandoni estivi, inequivocabilmente in aumento, anno dopo anno (si parla ormai di più di 65.000 abbandoni nei novanta giorni d'estate) tende a crearsi in noi, giorno dopo giorno, la percezione di un Paese che sta gradualmente smaltendo quella sua peculiare caratteristica che ci faceva appellare, al di fuori del nostro territorio, come brava gente e che, dentro, il Paese rappresentava per noi stessi elemento di conforto, perché ci offriva la sottile certezza di avere intorno

un tessuto umano che, all'occorrenza, in ogni nostra fragilità avrebbe saputo accoglierci.

Che se ne sia consapevoli o meno, quando si affrontano questi temi, è un parlare non di soli animali, ma della qualità della nostra coscienza collettiva, della nostra cultura della convivenza e di quel patrimonio di immagini condivise che fa da collante alla nostra tenuta sociale. Oggi ci viene rimandato il quadro di un tessuto sociale per lo più inquietante, nel quale sembra gradualmente smarrirsi l'idea del conforto possibile nell'altro, sostituita dall'idea della paura dell'altro. Perché dovremmo, infatti, fidarci di colui o coloro che presupponiamo, ormai, capaci di efferatezza, di crudeltà, di scempio?

Abbiamo, evidentemente, bisogno che ci si ponga fortemente, proprio in queste Aule, il problema del nostro approccio alle fragilità, attraverso soprattutto una nuova cultura giuridica che testimoni la convinta volontà della classe dirigente di questo Paese alla ricostituzione del nostro tessuto sociale e che possa così fungere nel Paese da convincente esempio e riferimento.

Auspichiamo perciò che il nuovo ciclo politico appena iniziato sappia farsi autore di molte iniziative che vadano nella direzione del riconoscimento di questa come di un'emergenza che sta alla base di tante altre emergenze.

A tal proposito auspichiamo in particolare che riprenda al più presto l'*iter* del provvedimento presentato dal senatore Perilli, il cosiddetto disegno di legge proteggi animali (*Applausi dal Gruppo M5S*), che trasforma per la prima volta gli animali in soggetti giuridici, inasprendo poi coerentemente le pene per tutti gli atti crudeli perpetrati su di essi. Auspichiamo possa essere calendarizzato nelle Commissioni al più presto e trovare poi il più ampio consenso in Assemblea per testimoniare al Paese la ferma volontà politica di mettere fuorilegge l'orrore. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea la vicenda che coinvolge l'Ospedale Santissima Annunziata di Napoli, in cui lavoro, che ha rappresentato per decenni un importante punto di riferimento per l'assistenza materno infantile, non solo nel centro storico di Napoli, ma per tutta l'area metropolitana.

La sua lenta agonia, con la progressiva soppressione dei servizi e delle prestazioni erogate, rappresenta ancora una volta l'espressione eclatante della cecità programmatica, dell'incompetenza e del disinteresse totale di amministratori e politici regionali verso le richieste di assistenza e di domanda di salute dei cittadini e dei bambini in particolare.

Questa condizione provoca ripercussioni sulla qualità e tempestività della risposta ai bisogni di salute di tutta l'area metropolitana di Napoli, in particolare delle fasce meno abbienti. Nonostante tutto ciò sono i dati che parlano di una struttura ospedaliera ancora attiva, che ha registrato, per il 2018, 1.300 ricoveri nella divisione di pediatria e 26.000 accessi circa per l'ambulatorio della continuità assistenziale pediatrica; una sorta di pronto soccorso mascherato. Per il 2019 i dati sono in ulteriore aumento. È necessario che un'altra struttura pediatrica supporti ed integri le alte competenze e specialità presenti nell'altro polo pediatrico della città di Napoli, l'Ospedale Santobono, permettendo di superare l'emergenza quotidiana che diventa criticità durante il periodo invernale, evitando spesso trasferimenti dei piccoli in nosocomi fuori Provincia per la mancanza di posti letto.

La sicurezza professionale per gli operatori sanitari deve essere un obbligo imprescindibile, anche a tutela dei cittadini. Tale condizione non può prescindere dall'avviare da subito i seguenti servizi: guardia medica anestesiologicala continuativa H24, servizio di radiologia continuativo H24, ripristino servizi logistici e manutenzione strutturale, adeguamento della pianta organica.

Questi interventi sono indispensabili per poter garantire quantomeno un efficiente servizio qualitativo alle richieste sanitarie e di cure dei piccoli pazienti. Se tutto ciò non si può o non si vuole fare si abbia il coraggio di chiudere l'ospedale, assumendosene però la responsabilità dinanzi a cittadini, affermandolo pubblicamente, con tutte le conseguenze, secondo me gravi, che tale atto comporta.

Non abbiamo bisogno di programmi o di passerelle; occorre un intervento immediato e concreto. I bambini meritano di meglio e di più; si intervenga prima che sia troppo tardi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[BINETTI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, tutti quanti noi, che abbiamo seguito con un certo interesse il tema relativo al disegno di legge sull'eutanasia, stiamo aspettando che venga emessa la sentenza della Corte costituzionale, che di fatto finora non è stata emessa, probabilmente anche per la complessità che ciò comporta all'interno della stessa Corte.

Dico questo perché so per certo che, tra i tanti provvedimenti presenti in Senato e che noi vorremmo davvero cominciare a discutere quanto prima, ci sono disegni di legge che si attestano su posizioni molto diverse tra di loro. L'ultimo, quello presentato stamattina, prevede anche la somministrazione della sostanza letale; siamo quindi davanti ad un approccio attivo all'eutanasia e a tutto campo.

Pochi minuti fa abbiamo davvero vissuto una situazione quantomeno confusa e un po' pasticciata dell'andamento dei lavori del Senato, mentre io ero contemporaneamente impegnata in un'intervista radiofonica con la mamma di due bambini malati di SLA, abbastanza gravi, la quale si interrogava sulla politica che fatica ad assumersi le sue responsabilità.

Vorrei chiedere ai colleghi e anche a lei, signor Presidente, che vengano calendarizzati quanto prima questi disegni di legge, perché il proposito che ci impegna tutti come un proposito forte, alto, di responsabilità nei confronti di questioni di vita e di morte che riguardano tante persone restituisca anche una dimensione della politica che sa affrontare le cose difficili (perché non sarà affatto facile) con coraggio e con chiarezza, avendo presente non il formalismo di un dibattito che in qualche modo si snoda nei cavilli del Regolamento; cosa peraltro importante perché, come tutti sappiamo, in democrazia le forme sono parte della sostanza.

C'è però una sostanza più importante che ci coinvolge tutti quanti e io mi auguro davvero che adesso, a lavori appena ripresi, si possa davvero dare risposte chiare, concrete e certe alle persone che fuori di qui le stanno aspettando e che non ci si illuda che giocando un po' con i piccoli artifici dei nostri posizionamenti formali si riconcili il Paese con la politica e con la buona politica. Dico questo anche pensando che non sarà né una discussione facile, né una battaglia facile, né che saranno sicure le conseguenze a cui arriveremo. Credo però che daremo l'idea di un Senato serio, attento che non si balocca con questioni di pura forma. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S*).

[NATURALE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto spesso utilizziamo gli interventi di fine seduta per portare all'attenzione dell'Assemblea fatti incresciosi, brutte notizie e problemi che affliggono il Paese. Quelli purtroppo non mancano mai, ma oggi voglio parlarvi di una encomiabile iniziativa che traccia concretamente la strada da percorrere per risolvere i problemi legati allo sfruttamento del lavoro, alla sostenibilità ambientale, alla genuinità dei prodotti alimentari, al reddito dei produttori, alla sottrazione di manodopera dalle grinfie delle organizzazioni malavitose.

Su alcuni terreni in provincia di Foggia, 40 persone di colore hanno lavorato alla raccolta dei pomodori seguendo le norme sulla sicurezza, sulla paga e sull'orario di lavoro, alloggiati in moduli abitativi di Casa Sankara, la foresteria situata tra San Severo e Foggia finanziata dalla Regione Puglia, e trasportati sul posto di lavoro con navette.

L'iniziativa è frutto dell'azione combinata fra l'associazione internazionale NoCap, dal marchio di qualità «Iamme», dalla rete dei supermercati del gruppo Megamark, dall'associazione Rete per la terra. L'Associazione NoCap effettua verifiche sulle aziende agricole che intendono far parte della rete e sull'intera filiera dei prodotti che si fregiano del proprio bollino etico, insieme all'ente di certificazione del Dipartimento qualità agroalimentare (DQA) accreditato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Ente italiano di accreditamento (Accredia), per accertarsi che tutte le disposizioni e norme in materia di lavoro e sicurezza siano rispettate e applicate secondo gli obblighi nazionali ed internazionali.

Si tratta di un progetto che coinvolge diverse aziende e qualche centinaio di braccianti: ragazzi, donne e uomini che vengono sottratti ai ricatti della malavita organizzata e dei caporali e che lavorano onestamente in Puglia, Basilicata e Sicilia. Il tutto, come dicevo, si svolge con contratti di lavoro regolari, spostamenti su mezzi di trasporto appropriati, visite mediche, dispositivi per la sicurezza sul

lavoro e bagni chimici nei campi.

La legge n. 199 del 2016 contro lo sfruttamento dei lavoratori prevede non solo la fase repressiva nei confronti degli autori del lavoro irregolare, ma anche il supporto dei lavoratori per la individuazione di idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. In Puglia finalmente riusciamo a muoverci in questa direzione; una collaborazione fra soggetti pubblici e privati che ancora fa fatica a diffondersi, ma rappresenta la giusta direzione per tutti quei benefici prima elencati.

Il tutto senza dimenticare il ruolo fondamentale che il consumatore finale assume in questo circuito virtuoso, dove la fa da padrone. Come spesso ricordato, fare la spesa è il gesto politico per eccellenza; farla consapevolmente ci porterà a salvarci dal magma costituito dall'insostenibilità ambientale mista allo sfruttamento dei lavoratori. Bisogna tenere comportamenti improntati alla civiltà e alla responsabilità.

Onorevoli colleghi, sul lavoro, fondamento della nostra Repubblica, si costruisce anche la cittadinanza di quanti iniziano in Italia una vita nuova. Il lavoro è una leva d'integrazione che non si limita all'emancipazione socioeconomica, ma investe una dimensione più personale, e per questo totalizzante, fatta di relazioni, confronto, condivisione di difficoltà e successi, senso di appartenenza.

Dalla mia Regione arriva quindi un importante segnale di speranza. Oserei dire di più: dalla Puglia arriva una ricetta, una possibile soluzione a problemi ben noti che noi rappresentanti delle istituzioni siamo chiamati ad affrontare con fatti concreti e non con palesemente inutili e ripetitivi proclami elettorali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del Ministro dello sviluppo economico su una mia iniziativa di sindacato ispettivo - atto [4-02134](#) del 9 settembre - riguardante la crescita esponenziale artificiale dei costi di sistema contenuti all'interno delle bollette di energia elettrica.

A fronte di tutte le premure governative e parlamentari, stiamo assistendo a un aumento fuori controllo di questi costi che non corrispondono all'effettiva utenza servita. La bolletta, nei fatti, veicola il privilegio delle imprese e delle società concessionarie che erogano questi servizi fondamentali. Accade per la luce, l'energia elettrica e il gas.

Al riguardo, ho interrogato il Ministro, poiché soltanto nel 2019 siamo arrivati a un aumento netto misurato del 13 per cento (per quanto riguarda il gas, del 10 per cento). Ci sono costi sostenuti da coppie che, rispetto all'anno precedente, arrivano, soltanto per quanto riguarda l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, a 4.300 euro, mentre per famiglie con una maggiore consistenza questo costo supera i 5.000 euro.

Dentro questa cornice esiste anche l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che, sulla base di elementi di coordinamento, deve effettuare la misurabilità di Governo e Parlamento. Dobbiamo fare in modo che il Ministro spinga ARERA e che questa faccia il suo dovere affinché l'erogatore dei servizi, in ragione di guadagni facili, non sia portato ad addormentarsi nell'inefficienza e inefficacia.

Quest'interrogazione è di mio interesse, ma non è confinata al territorio da cui nasce la mia legittimazione democratica, perché la questione riguarda l'Italia. Mi auguro che il bravo, competente e da me anche apprezzato personalmente Ministro dello sviluppo economico metta questo aspetto in agenda come una priorità, poiché la vita delle famiglie non può essere messa in difficoltà e affanno da un aumento vertiginoso, artificiale e troppo comodo che caratterizza il rapporto contrattuale tra gestore e famiglia destinataria. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[FLORIS](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, Governo assente, colleghe e colleghi, nella seduta odierna abbiamo esaminato due disegni di legge, entrambi in materia di produzione agricola. Uno di questi tratta il tema delle centrali del latte, per il quale il Governo ha prospettato una soluzione, mentre la

vertenza sul latte ovino sardo non trova ancora una soluzione.

Le problematiche affrontate qualche mese fa dal ministro Centinaio passano ora al nuovo ministro Bellanova, che ancora non abbiamo sentito esprimersi in proposito. È necessario che il Governo trovi al più presto una soluzione per evitare quelle scene ed episodi di protesta cui abbiamo assistito, di cui i pastori sono stati sì i protagonisti, ma anche vittime.

Intanto, il nuovo piano di regolazione dell'offerta del pecorino romano è stato bocciato da molte cooperative di trasformazione e il prezzo del formaggio a denominazione continua a restare fermo a 6,5 euro al chilo (pari a 72-74 centesimi al litro di latte), regolato da un meccanismo di aste milanesi che finisce per svilire il valore del prodotto.

Il latte ovino già oggi viene pagato 20 centesimi in più in Francia e in Spagna ed è quindi evidente una speculazione, le cui cause vanno rimosse. Peraltro, gli impegni della politica erano stati altri e diversi. L'obiettivo era di arrivare sopra ad un euro al litro, ancora inferiore alla richiesta dei pastori e certamente non remunerativo. Pertanto dovrebbe esserci un conguaglio di 30-32 centesimi, come era stato promesso ai pastori sardi. Vorrei ricordare che non c'è nemmeno stata l'indizione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'asta per il ritiro dal mercato del pecorino romano in eccedenza, da destinare alla razione alimentare degli indigenti, per cui erano stati stanziati già 14 milioni di euro.

Intanto i produttori esprimono la propria preoccupazione per come si sta gestendo la vertenza sul nuovo piano dell'offerta del pecorino romano del Consorzio per la tutela pecorino romano DOP. Da questa situazione deriva la contrarietà sui contenuti sino ad ora emersi, considerati assolutamente insufficienti da pastori e produttori. Non dimentichiamo che molti di loro, a causa delle precedenti proteste, sono stati rinviati a giudizio e quindi vivono oggi con angoscia questa situazione. Sembrerà banale, ma vorrei ricordare che la pastorizia è una delle principali risorse per l'economia e per l'occupazione della Sardegna, con 40.000 persone in 15.000 aziende, mentre gli allevamenti sardi contano la metà di tutti i capi ovini nazionali. La difficoltà oggettiva e l'incertezza della produzione devono dunque prevedere una compensazione da parte dello Stato, azionando tutte le leve europee, trovando nella Politica agricola comune (PAC) e nelle politiche agricole nazionali un opportuno e concreto riconoscimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO \(M5S\)](#). Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea una notizia, che è stata diffusa dall'agenzia ANSA domenica pomeriggio, di cui vi leggo il titolo: «Bimbo di due anni figlio di vegani, ricoverato per denutrizione. In ospedale a Nuoro, è grave».

Ebbene, questa notizia, che è stata rilanciata da tutte le testate giornalistiche possibili e immaginabili, da siti *web*, TV, radio, stampa e carta stampata, è completamente falsa e, soprattutto, è tendenziosa. Lo ripeto: mi riferisco alla notizia dell'ANSA sulle gravi condizioni, per malnutrizione, di un bambino di due anni, figlio di genitori vegani, ricoverato presso l'ospedale di Nuoro. Ho telefonato immediatamente, domenica pomeriggio, e mi hanno passato il reparto di pediatria. Alla mia domanda se, innanzitutto, la bambina - o il bambino, poco importa - fosse in condizioni gravi, la risposta è stata che non era in condizioni gravi, altrimenti sarebbe stato in terapia intensiva. Allora ho contattato la dottoressa Grazia Cattina, che è direttrice della ASSL di Nuoro. Dunque, non solo i medici dell'ospedale, ma anche la dottoressa Grazia Cattina ha riferito di aver chiesto all'ANSA la smentita della notizia. Vi leggo la *mail* della dottoressa Grazia Cattina: «Ci dissociamo formalmente da quanto riportato su stato di salute e condizioni degli ipotetici interessati nonché sulla ricostruzione dei fatti e sulle azioni della nostra struttura. La dichiarazione a me attribuita non corrisponde a quanto effettivamente detto. Chiedo rettifica».

Si tratta quindi, colleghi - lo dico anche per chi ci ascolta da casa - di un nuovo e vergognoso esempio di falsa e sleale informazione, asservita alle multinazionali del settore, probabilmente appassionate di McDonald's e Burger King e terrorizzate dalla enorme diffusione delle buone pratiche alimentari promosse dalla cultura vegana. *(Applausi della senatrice La Mura)*. Voglio ricordare che anche tutti gli altri casi sono stati da me personalmente smentiti. Ricordo la bambina ricoverata all'ospedale

Gaslini di Genova, definita vegana, che invece mangiava il parmigiano; per quanto riguarda il bambino di Belluno, da me contattato, il dottor Tanzella, direttore medico della direzione sanitaria, riferiva che il bambino non era vegano. Per quanto riguarda il bambino ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, il professor Luca Bernardo, primario, mi diceva che i problemi di questo bambino non c'entrano nulla con l'alimentazione vegana, anzi, è giusto che lo sappiate tutti, a Milano il professor Bernardo ha aperto un ambulatorio per mamme vegane e per bimbi vegani dalla nascita. Ho chiesto quanti di questi bambini vegani si sono ammalati e la risposta è stata nessuno. Ho chiesto poi se nel reparto di pediatria del Fatebenefratelli ci fossero bambini malati e la risposta è stata che ce ne sono. Tuttavia, di questi quanti bambini vegani arrivano malati in pediatria? La risposta è stata nessuno.

Allora questa è l'ennesima *fake new*, l'abbiamo smentita ufficialmente. Ringrazio i colleghi. La cosa più bella è che l'ANSA, in risposta alla dottoressa Cattina, che chiedeva una rettifica, ha cancellato la notizia, il che dimostra che la notizia era falsa. Ma l'ANSA avrebbe dovuto smentirla perché è la più grande agenzia giornalistica italiana ed è conosciuta in tutto il mondo. Questo è un fatto grave, quindi tutte le testate che hanno riportato questa notizia falsa, dovrebbero pubblicare una rettifica. *Go vegan.* (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Regolamento perché ho ravvisato, nel richiamo del collega Di Nicola alla mia persona, una censura del mio comportamento per il fatto di essermi associato alle proteste dei miei colleghi e ai richiami al Regolamento dei miei colleghi.

Voglio precisare che non lo faccio assolutamente per uno spirito di battibecco, sono motivato a intervenire dalla stima che ho per il collega Di Nicola che è assolutamente commisurata all'interesse che lui ha per la mia risposta che è dimostrato dal fatto che in questo momento non è qui. Sarebbe stato interessante che fosse stato qui, lui che ha menzionato la mia professione di docente universitario, proprio ora che abbiamo avuto da un collega del suo Gruppo una indicazione chiara di che cosa sia la professione del collega Di Nicola in Italia, cioè quella di giornalista, propalatori di notizie false.

Voglio dire due cose per giustificare, di fronte al collega Di Nicola, la mia passione per il Regolamento e anche per entrare nel merito del suo intervento. È proprio perché provengo da un percorso accademico che sono appassionato del metodo e sono appassionato, quindi, anche del Regolamento. Le questioni di metodo, le questioni di Regolamento, non sono oziose perché ci dovremmo ricordare tutti che il Regolamento e in generale le regole esistono per tutelare i più deboli perché i più forti si tutelano da soli. Questa è la filosofia con la quale mi regolo, per esempio, all'interno della mia Commissione, quindi sono un po' addolorato che il collega Di Nicola, che ha avuto modo di apprezzare l'equilibrio della mia Commissione, veda come un fatto negativo che in questa sede ci si appelli al Regolamento e se ne richieda il rispetto. Non penso che i cittadini siano urtati da questo atteggiamento. Credo che quello che urti cittadini sia il risultato delle politiche di austerità che sono poi la causa dei fatti che il senatore Di Nicola giustamente censura, ad esempio il degrado degli edifici scolastici.

Bene, però se siamo contro quel tipo di atteggiamento, vorrei capire come ci si può credibilmente porre contro questo atteggiamento quando si appartiene ad un MoVimento il cui capo politico auspicava, nel 2013, che la Germania invadesse l'Italia, una metafora che stava ad indicare che nella Germania, la patria delle politiche di austerità, il MoVimento vedeva un riferimento ideologico valido. Che le cose stessero così lo abbiamo visto anche a luglio, quando il MoVimento ha votato per la von der Leyen.

Allora, noi vogliamo capire una cosa: volete che le scuole crollino o volete che le scuole non crollino? Perché se volete che le scuole non crollino forse non dovrete andare in Europa a votare per chi ha condannato l'Italia a delle regole di austerità che poi adesso si propone di non applicare in casa propria. Questo è il punto e questo è anche, come ormai è ampiamente chiaro e come è stato ricordato da tutti,

il motivo della crisi.

Quindi io, in qualche modo, mi associo alle parole del capogruppo Molinari che alla Camera si è espresso in modo veemente ma tutto sommato espressivo, dicendo che avete portato il degrado nella politica italiana. Fate fare anche a noi un po' di opposizione. Su quei banchi siete andati tante volte anche voi, adesso ci andiamo noi e, in più, abbiamo anche degli argomenti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[CRUCIOLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fatto personale perché, mentre pochi istanti fa, andava in scena la sterile e cialtronesca occupazione dei banchi del Governo da parte dei colleghi della Lega, sono stato avvicinato dal collega, Questore per giunta, della Lega, il quale mi ha intimato con fare minaccioso e provocatorio di consegnargli il cellulare, ritenendo erroneamente che io stessi filmando la gazzarra che stavano inscenando in questo luogo istituzionale.

Ebbene, signor Presidente, questi atteggiamenti intimidatori con me non attaccano. Però io voglio censurare il fatto accaduto affinché questo non si ripeta più, chiedendole anche di visionare il filmato (perché tutto ciò è avvenuto qui alla presenza di colleghi), e affinché il senatore Questore venga censurato e non commenta più questi fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a parte il fatto che ritengo bizzarro da parte del collega, senatore Crucioli, chiedere di intervenire per fatto personale su una vicenda che è accaduta durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea, io sono stato invitato dal collega questore De Poli ad avvicinarmi al senatore Crucioli, che in quel momento da qualche secondo aveva la telecamera ad altezza del viso, probabilmente per filmare quanto stava accadendo in Aula, ripeto, a lavori sospesi.

Io non ho chiesto al senatore Crucioli di consegnarmi il cellulare. Gli ho semplicemente detto di spegnerlo, qualora stesse riprendendo. Ha abbassato il cellulare, dopo qualche secondo l'ha riportato ancora all'altezza del viso, quasi a riprendere con un filmato il sottoscritto che nel frattempo stava interloquendo. Lui stesso aveva detto: «io ho in mano il cellulare perché sto cercando di capire una spaccatura del vetro sul *display*». L'ho invitato a ruotare il *display* verso la mia parte, non l'ha fatto. Mi sono recato al suo fianco e, in quell'occasione, il senatore Crucioli si è rivolto al sottoscritto con delle gravi minacce nei miei confronti - lo ripeto - con ipotesi di esercizio della forza non in Aula ma in corridoio. Questo è quanto accaduto durante - ripeto - la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Ci tenevo a ribadire questa cosa: non volevo intervenire, ma visto che il senatore Crucioli è intervenuto per fatto personale, ho ritenuto opportuno dire quello che è realmente accaduto, ribadendo il fatto che io non ho chiesto di avere la consegna del suo cellulare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io intervengo per fatto personale visto che sono stato oggetto di citazione, di insulti, di strumentalizzazioni, a cui risponderò ispirandomi al mio segretario Salvini, in maniera evangelica; non coi bacioni, per amor del cielo, perché non è nella mia consuetudine mandare i bacioni, ma con una citazione dal «Vangelo secondo Luca». Disse il Signore: «"prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte". E, uscito, pianse amaramente».

Oggi mi sono sentito rinnegato per la prima volta e non vorrei arrivare né alla seconda né alla terza. Piango per essere stato rinnegato, ma soprattutto piango perché, dopo che si è impedito, come noi avremmo voluto, di consentire al popolo di tornare al voto e di esprimere il voto, oggi si è impedito al Parlamento di esprimere il proprio voto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Io sarò pure quello che si arrampica sui Regolamenti, ma nessuno ha avuto il coraggio di dire perché non si è votato.

Se c'è una maggioranza, una proposta la si respinge. Non si è votato e non la si è respinta perché di mercoledì pomeriggio i signori senatori in Senato non c'erano, e quei signori senatori lo stipendio lo

hanno preso anche quest'oggi, quindi avrebbero dovuto esserci fino alle ore 20 o fino al termine della seduta.

Qualcuno ha preferito prendere il trolley e andarsene a casa alle ore 13.15 di mercoledì? Sono problemi suoi. Quando qui dentro si deve votare non ci si può nascondere dietro «il Regolamento ha detto, il Regolamento ha fatto». O ci sei e voti o - mi spiace per te - stai tradendo il mandato che ti hanno dato i tuoi elettori. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché c'è stata un'affermazione del senatore Bagnai che mi ha particolarmente colpito.

Il senatore Bagnai è intervenuto in risposta a un intervento del senatore Di Nicola, che lo aveva in qualche modo chiamato in causa, ma, nel suo intervento, riferendosi alla professione di Di Nicola, il collega Bagnai ha parlato in generale della categoria dei giornalisti come propagatori di notizie false.

Il senatore Bagnai è Presidente di Commissione ed è anche un docente universitario. Ebbene, credo che dovremmo stare attenti, soprattutto nell'Aula del Senato, in Parlamento, a non fare mai affermazioni generali di questo tipo.

Personalmente non direi mai dei professori universitari che sono tutti ignoranti. Forse qualcuno ce n'è, ma non sono certamente tutti. Non direi mai così di nessuna categoria, e penso che non lo si debba dire nemmeno della stampa libera italiana. Ci sarà certamente qualche giornalista che diffonde notizie false, ma la frase che i giornalisti sono propalatori di notizie false - mi scuserà il senatore Bagnai - veramente non è degna di lui. (*Il senatore Bagnai fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore, forse non è il caso di replicare.

[BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az). Presidente, se mi permettesse di precisare, gliene sarei grato, ma forse non è necessario. Valuti lei. Dato che è stato censurato il mio comportamento dal senatore Zanda, vorrei intervenire per fatto personale.

PRESIDENTE. Prego, ne ha facoltà.

BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intanto ringrazio il collega Zanda che dimostra interesse per la precisazione che intendo fare.

Io ho fatto un riferimento specifico all'intervento del collega che mi ha preceduto, che ha dimostrato, attraverso la sua testimonianza, come ci fosse un *modus operandi* di una importante agenzia di stampa che non rettificava.

Rinvio, per motivare la mia affermazione, a quanto ho scritto nel mio *blog*, in un articolo dal titolo «Come arricchirsi rapidamente e senza sforzo», dove documento *per tabulas* tutta una serie di circostanze in cui affermazioni da me fatte sono state distorte o da me non fatte mi sono state attribuite. Naturalmente, il titolo non ha nulla a che vedere con il contenuto dell'articolo da me scritto, esattamente come titoli di giornale quasi mai hanno a che vedere con il contenuto del testo.

Mi dispiace se ho urtato la sensibilità del senatore Zanda; prometto di stare più attento in futuro, ma, vede, non era mia intenzione ledere la dignità né del mio ruolo, né di questo luogo. Forse dovremmo tutti esercitare la massima attenzione nel valutare le dimensioni del fenomeno della propalazione di notizie false che - come già ho avuto modo di dire in quest'Aula al presidente Conte, che ha tenuto delle mie parole il conto che ha ritenuto e, cioè, zero - trova nella stampa ufficiale un veicolo particolarmente potente e una diffusione particolarmente pervasiva.

Lei sa, senatore Zanda, che oggi non sono qui perché sono Bagnai, presidente della Commissione bilancio del Senato, secondo «Il Sole 24 ORE». Se avessi trenta minuti, le potrei fare trenta minuti di esempi personali o meno di notizie di questo tipo. Questa è la barbarie; questo è il degrado della democrazia che non dipende solo da noi, ma anche da come le notizie vengono veicolate ai cittadini, (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Essendosi concluso l'esame degli argomenti previsti dal calendario dei lavori, la seduta di domani, giovedì 26 ottobre, non avrà luogo.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 ottobre 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario ([1110](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE,
IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 ([787](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Art. 2.

Approvato

(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno)

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, esclusi gli enti pubblici, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione

civile (ENAC), può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.

3. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo per l'alimentazione degli automezzi e attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Approvato

(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo, tenuto conto della classificazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nell'ultimo triennio su ciascuno scalo, sulla base dei dati disponibili.

2. Il programma, che è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Art. 4.

Approvato

(Vigilanza)

1. L'ENAC vigila sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione previsto dall'articolo 3 e adotta le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare il programma di sostituzione e conversione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENAC riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attività di vigilanza.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla predetta attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ([867](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui

ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Art. 2

Approvato

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private».

2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private».

Art. 3.

Approvato

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il seguente:

«11-octies) l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 4.

Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies)».

2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono

inserite le seguenti: «61, numero 11-*octies*),».

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ([1111](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 58 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 ([1123](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 385 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 ([1136](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo quadro di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 ([1139](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, è autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 ([1137](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 ([964](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle lettere medesime.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1111

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1123

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1136

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1139

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1137

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 964

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal Ministero degli affari esteri, a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177; per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro, appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019.

Preso atto del recepimento da parte della Commissione affari esteri della condizione posta dalla Commissione bilancio, al fine di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1111

Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, il Gruppo Italia Viva voterà a favore del disegno di legge di ratifica, oggi in esame, relativo all'Accordo sulle relazioni e la cooperazione UE-Nuova Zelanda.

Questo Accordo mira a creare una cornice giuridica di riferimento per le relazioni bilaterali, favorendo una più intensa ed efficace collaborazione con Wellington da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno negoziato l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (*Partnership Agreement on Relations and Cooperation - PARC*), firmato il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, per sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007.

Non un mero passaggio burocratico ma un atto volto a elevare le relazioni bilaterali a livello di partenariato rafforzato.

Il PARC rappresenta quindi una tappa importante dal punto di vista degli equilibri geopolitici, perché non solo accrescerà l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda ma rappresenterà un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea in Asia - Oceania.

Con i provvedimenti in questione intendiamo quindi intensificare la cooperazione su questioni di politica estera e di sicurezza comune. E lo facciamo su aspetti certamente di primo piano, come la non-proliferazione di armi di distruzione di massa, il contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, la lotta al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionale.

In tema di commercio e investimenti vengono poi previsti l'agevolazione degli scambi di beni e servizi e dei flussi d'investimento, le questioni economiche settoriali, come l'agricoltura, le misure sanitarie e fito-sanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale.

Questo partenariato che chiamiamo appunto PARC, interviene anche in altri settori prioritari, che sono ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazioni, lotta contro la criminalità organizzata e cooperazione giudiziaria.

Come in altri accordi quadro conclusi con Paesi *partner* strategici, la cooperazione si basa su valori e principi comuni, quali il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, dello Stato di diritto e del

diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, la pace e la sicurezza internazionali. Dal punto di vista commerciale, il PARC non può che giovare ai nostri scambi, grazie alle disposizioni in cui si prevede che Unione europea e Nuova Zelanda: collaborino per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi tramite una maggiore compatibilità dei rispettivi *standard* tecnici (articolo 17); condividano informazioni sulle proprie politiche sulla concorrenza e facilitino la cooperazione tra le loro autorità competenti (articolo 18); rafforzino il dialogo e lo scambio di esperienze e buone prassi in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere l'accesso ai rispettivi mercati (articolo 19); collaborino, sul piano bilaterale e multilaterale, per eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati (articolo 20).

Come forza politica particolarmente attenta ai rapporti internazionali, al nostro ruolo in Europa e al ruolo che, come Paese Ue, dobbiamo rivestire nel consesso internazionale, non possiamo che sposare gli obiettivi di questo Accordo, che consistono con ogni evidenza nell'instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni soprattutto intensificando il dialogo ad alto livello.

Esattamente ciò che garantisce questa ratifica, signora Presidente. Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 1111

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le parti.

Il testo statuisce la volontà delle parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali. Sottolineo l'articolo 1: l'Accordo è volto ad «instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello»

Una parte dell'Accordo viene dedicata al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali, previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.

Nell'ambito della Cooperazione in materia economica e commerciale, sancisce l'impegno delle parti ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio bilaterale di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza, l'Accordo sancisce l'impegno delle parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.

Ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione, la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti, in cui fra l'altro viene esplicitato l'impegno delle parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020.

La Nuova Zelanda è un Paese molto interessante. Bellissimo dal punto di vista naturale e paesaggistico e luogo dalle grandissime potenzialità di investimenti umani e di sviluppo economico. L'attuale Governo sta attuando politiche innovative sia nel campo dello sviluppo economico che in quello della

convivenza sociale. Il Governo della *premier* Jacinta Arden, in seguito ai gravi fatti di violenza di qualche mese fa, ha attuato politiche di integrazione che faremmo bene ad usare come esempio anche per risolvere i problemi che attraversiamo al momento in Italia.

Questo accordo racchiude in sé molti dei temi che in questi anni i rappresentanti degli italiani all'estero hanno portato all'attenzione del Parlamento: una collaborazione fattiva su temi come ricerca, scuola, lavoro, previdenza, interscambio economico, agevolata di fatto dalla presenza di molti nostri connazionali. Lo sviluppo di relazioni che esistono nella realtà e che hanno bisogno soltanto di essere formalizzati, agevolati e potenziati.

Dall'attuazione di questo Accordo che ci permette di incentivare scambi politici, sociali ed economici con la Nuova Zelanda, abbiamo tanto da guadagnare.

Per tutte queste ragioni, esprimo il voto convintamente positivo del Partito Democratico.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1123

Signor Presidente, onorevoli colleghi, esponenti del Governo, il Gruppo Italia Viva voterà a favore del disegno di legge di ratifica oggi in esame, relativo all'Accordo sulle relazioni e la cooperazione Unione Europea - Armenia.

L'Accordo infatti mira a rafforzare il partenariato e le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia e sostiene al tempo stesso il processo di riforma e di ravvicinamento. In questo modo, il testo contribuisce a rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Armenia ed Unione europea.

Per noi europei l'Accordo di partenariato globale e rafforzato costituisce un valido strumento non solo per promuovere relazioni più approfondite con l'Armenia, ma soprattutto per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nell'Asia Centrale.

Come in molti degli accordi che oggi ci apprestiamo a ratificare, il testo va visto nel quadro più complessivo degli equilibri nella regione in cui è inserito il Paese.

Tra le finalità più specifiche dell'Accordo, particolarmente degne di nota sono:

il rafforzamento del partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra le Parti sulla base dei valori comuni e degli stretti legami, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d'Armenia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'unione europea; il rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia; la promozione, la preservazione e il rafforzamento della pace e della stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; il potenziamento della cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'incremento della mobilità e dei contatti tra le popolazioni; il sostegno agli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il suo potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'Unione europea citato in appresso; l'intensificazione della cooperazione commerciale, instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'organizzazione mondiale del commercio.

Com'è evidente, grande attenzione è riservata proprio al tema dell'eguaglianza e del rispetto dei diritti umani, insieme alla decisa volontà di promuovere pratiche democratiche nel Paese.

Particolare attenzione è inoltre riservata all'aspetto commerciale dell'Accordo quadro, tanto che il Titolo VI, dedicato a scambi e questioni commerciali, ne rappresenta la parte più corposa, suddivisa in 13 Capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali (come gli scambi di merci, la cooperazione doganale, le questioni sanitarie e fitosanitarie, la circolazione di capitali, la proprietà intellettuale, le imprese di proprietà dello Stato e così via).

Ancora più importante - come accennato poco fa - è l'aspetto legato ai diritti umani. Con i provvedimenti in questione, intendiamo rafforzare ulteriormente il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona *governance* e la partecipazione attiva della Repubblica d'Armenia alle forme di cooperazione regionali, comprese quelle sostenute dall'Unione europea.

Riteniamo importante questa ratifica anche e soprattutto per la capacità di evidenziare il tema dei diritti umani e, parallelamente, di promuovere importanti scambi commerciali: ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva.

Relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 1136

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, sottoscritto nell'agosto 2017. L'Accordo è volto a delineare le basi per un partenariato rafforzato, con obiettivi e clausole politiche vincolanti, per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale e quella economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali, al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

Il testo, nello specifico, amplia la portata del partenariato quadro attualmente vigente, sottoscritto dalle parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1136

Il Gruppo Italia Viva voterà a favore del disegno di legge di ratifica oggi in esame, relativo all'Accordo sulle relazioni e sulla cooperazione UE-Australia, che sostituisce e aggiorna la cornice normativa entro la quale si sono sviluppati fino ad oggi i rapporti tra le parti.

Le relazioni tra Unione europea e Australia sono attualmente basate sul partenariato quadro adottato il 29 ottobre 2008 a Parigi, che viene innovato oggi. Avviati nel 2011, i negoziati tra Bruxelles e Canberra sono stati finalizzati dopo cinque *round* negoziali, il 5 marzo 2015.

Con i provvedimenti in questione s'intende quindi delineare le basi per un partenariato rafforzato ad ampio spettro, spaziando dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, agli investimenti e alla promozione della cooperazione. Lo scopo principale è sviluppare e stabilire soluzioni comuni alle sfide globali.

In particolare, con il testo che oggi chiediamo di ratificare si consolidano tre pilastri della collaborazione con l'Australia, ossia la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; la cooperazione economica e commerciale, volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e informatica, cooperazione giudiziaria e tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di questioni centrali tanto per le politiche del nostro Paese, quanto per quelle globali.

È a mio avviso importante che venga stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. È un obiettivo concreto, che si intende perseguire mediante l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti, l'estensione dei controlli nazionali abitualmente imposti all'esportazione anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli, la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere - finalmente, viene da dire - la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la collaborazione e il coordinamento di

attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni, la condivisione di informazioni pertinenti, altro aspetto importante, perché sappiamo quanto conta la condivisione delle informazioni per il contrasto all'illecito.

Importante e preziosa è senza dubbio anche l'attenzione riservata al contrasto criminale globale. Al Titolo V dell'Accordo, le parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori. Si tratta di un passo in avanti decisivo per la lotta al crimine organizzato, che, come appare sempre più evidente anche dalle relazioni della Commissione antimafia, diventa ogni giorno più internazionale e senza confini.

L'Accordo contempla inoltre l'istituzione di un Comitato misto per agevolare lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le Parti.

Questa ratifica consente di operare al meglio sul piano sia commerciale sia delle libertà e del contrasto al crimine. Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 1136

L'Accordo è volto a delineare le basi per un partenariato rafforzato per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale e quella economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali, al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

Il testo, nello specifico, amplia la portata del partenariato quadro attualmente vigente, sottoscritto dalle parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Una parte dell'Accordo è dedicata al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Viene stabilito l'impegno a rafforzare un dialogo politico regolare quale strumento per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed è previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale e quella nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del cibernazio.

L'Accordo esplicita altresì l'impegno delle parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.

Con riferimento alla cooperazione in materia economica e commerciale, si sancisce l'impegno delle parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la promozione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali e viene stabilito un impegno reciproco per favorire procedure di appalto aperte e trasparenti.

Ulteriori norme riguardano la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, la materia delle dogane, la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia concorrenza, allo scambio di servizi, al buon governo nel settore della fiscalità, alla trasparenza in ambito commerciale, alla promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, alla cooperazione tra imprese e al dialogo nell'ambito della società civile.

Ulteriori titoli riguardano giustizia, libertà e sicurezza e, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione e nel settore dell'istruzione e della cultura. Vorrei sottolineare in particolare la cooperazione nel settore della ricerca e la facilitazione dell'interscambio

economico fra Italia ed Australia.

In Australia vive oltre un milione di persone di origine italiana (fra cui me stesso) e siamo oltre il 4 per cento della popolazione totale. L'Australia è destinataria di un grande flusso di beni e servizi *made in Italy* e moltissime sono le aziende italiane che vi hanno investito in progetti di infrastruttura ed altre attività economiche. Abbiamo bisogno di maggiore cooperazione fra i due Paesi. Il potenziale è enorme e sono certo produrrà nuovi, importanti progetti collaborativi di ricerca e l'avvio di nuove attività, anche sotto forma di partenariato e *joint venture*, una strada agevolata per accedere ai mercati con cui l'Australia ha rapporti privilegiati, nella zona del Pacifico e del Sud Est Asiatico.

Credo che i rapporti bilaterali, già ottimi e consolidati, tra Italia e l'Australia, saranno suscettibili di ulteriore sviluppo positivo in seguito all'approvazione di questo testo.

Come rappresentante in quest'Assemblea di quella parte del mondo e del Gruppo Partito Democratico, accolgo favorevolmente l'approvazione dell'Accordo in questione e confermo il voto convintamente positivo da parte del mio Gruppo.

Relazione orale del senatore Vescovi sul disegno di legge n. 1139

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, sottoscritto nell'aprile 2007.

Composto da 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1139

Il Gruppo Italia Viva voterà a favore del disegno di legge di ratifica oggi in esame, relativo all'Accordo sulle relazioni e la cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Sri Lanka. Sono lieta di annunciare il voto favorevole a un Accordo che nasce con l'intento di promuovere valori fondanti anche per la nostra formazione politica, ossia il valore della cultura e dell'istruzione come fattori di crescita, riscatto sociale e progresso di un Paese.

Quest'Accordo, infatti, mira a promuovere le reciproche comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza post-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

Con i provvedimenti in questione intendiamo quindi sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, come pure promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.

A conferma di questa volontà, il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato già nell'articolo 1 dell'Accordo, con il quale le parti riconoscono anche che gli scambi e l'arricchimento culturale e sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Si tratta, tra l'altro, di un accordo molto concreto nelle sue disposizioni, laddove prevede anche l'organizzazione di convegni e seminari, corsi di formazione e iniziative congiunte tra i due Paesi. Cito solo a titolo di esempio l'articolo 9, nel quale si invitano le parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

Mi preme inoltre sottolineare come la collaborazione italo-srilankese tocchi anche la lotta alle mafie, laddove all'articolo 10 prevede azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte e a

proteggere il patrimonio culturale sommerso, un fenomeno che purtroppo riguarda da vicino l'Italia. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1139

Lo Sri Lanka ha sempre occupato una posizione strategica: l'isola infatti si trova al centro delle direttrici marittime che collegano l'Asia con l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. La sua collocazione geografica l'ha sempre reso oggetto di interessi commerciali.

Di recente, anche l'interesse di Pechino è diventato preminente. La Cina, mediante la cosiddetta *debt trap*, si è assicurata concessioni strategiche nell'isola, come nel caso del porto di Hambantota, sulla costa Sud del Paese, costruito con prestiti cinesi, a fronte di una concessione per novantanove anni.

L'Italia da tempo intrattiene rapporti di amicizia e proficui scambi commerciali con lo Sri Lanka. Dopo lo tsunami del 2004, siamo stati i primi ad inviare i soccorsi e, per le inondazioni del 2011, gli unici ad inviare un aereo con beni di prima necessità. Importante è la presenza della nostra industria calzaturieri e tessile, in particolare quella del Gruppo Calzedonia, con i suoi cinque stabilimenti, mentre la principale voce dell'*export* italiano è costituita da macchinari di vario genere.

L'Accordo in esame intende consolidare i rapporti fra i due Paesi, favorire gli investimenti esteri in Italia e la diffusione della nostra cultura, nonché la commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca comuni.

L'intervento normativo fornisce un quadro giuridico di massima per la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura della ricerca e della tecnologia.

Forza Italia è favorevole al provvedimento.

Relazione orale della senatrice Taverna sul disegno di legge n. 1137

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, sottoscritto nell'ottobre del 2016.

La Fondazione UE-ALC - quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico di cui sono Parte i Paesi e i soggetti firmatari, ideata nel maggio 2010 nel corso del VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi - intende porsi quale strumento di rafforzamento del partenariato strategico fra l'Unione europea e la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). L'obiettivo sotteso alla struttura è infatti quello di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, di accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché di realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo altresì lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1137

Il Gruppo Italia Viva voterà a favore del disegno di legge di ratifica oggi in esame, relativo all'Accordo sulle relazioni e la cooperazione UE-America latina e Caraibi.

Diversamente dagli altri accordi dei quali oggi ci apprestiamo a votare la ratifica, in questo caso non solo rafforziamo la cooperazione e aggiorniamo gli strumenti, ma creiamo anche un organismo *ad hoc*. Quest'Accordo, infatti, istituisce la Fondazione internazionale Unione europea - America Latina e Caraibi (Fondazione UE-ALC) quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico, i cui membri sono l'Unione europea, i suoi Stati membri e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi.

La Fondazione UE-ALC è stata concepita come strumento volto a rafforzare il processo di partenariato

strategico fra l'Unione europea e la Comunità degli Stati Latino Americani, coinvolgendo la società civile e avvalendosi di altri attori, come le istituzioni accademiche, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche e la visibilità delle due regioni e del partenariato.

Con l'istituzione della Fondazione s'intende quindi contribuire al dialogo fra l'Unione europea e la CELAC attraverso la promozione di opportunità di dibattito, scambio e condivisione di conoscenze e buone prassi, come seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre, piattaforme informatiche, sulle priorità di cooperazione individuate nei vertici tra le due regioni.

L'Accordo che oggi si chiede di ratificare è ben articolato e completo nella sua capacità di prevedere ogni aspetto possibile inerente alle attività di una fondazione di questo tipo. Nei suoi 30 articoli, oltre a prevedere la struttura organizzativa della Fondazione con un consiglio dei governatori, un presidente e un direttore esecutivo, mette nero su bianco gli obiettivi della Fondazione UE-ALC, che sono chiari e assolutamente condivisibili: rafforzare il partenariato strategico, coinvolgendo la società civile; favorire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le due regioni; accrescere la visibilità delle due regioni e del partenariato strategico che le lega; promuovere strategie comuni e attività volte ad attuare le priorità di cooperazione stabilite nelle riunioni CELAC-UE; sviluppare scambi e reti tra rappresentanti della società civile ed altri attori di ambedue le parti (articoli 5 e 6).

Le attività della Fondazione comprendono iniziative per sensibilizzare e stimolare il dibattito, l'approfondimento e lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE (programmi di cooperazione, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre e piattaforme informatiche). La Fondazione può avviare iniziative, oltre che con i propri membri, in associazione con istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni internazionali e regionali.

Il nostro obiettivo, con l'istituzione della Fondazione UE-ALC, è favorire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le due regioni, accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'effettuazione di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile.

Sono questi tutti traguardi che è possibile raggiungere grazie all'Accordo in esame, che si inserisce nella più ampia cornice delle relazioni bi-regionali tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi. Tali relazioni sono state istituite con un partenariato strategico nel giugno del 1999, al quale è seguita la decisione, il 18 maggio 2010, al VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi di Madrid, di costituire un'organizzazione internazionale, denominata Fondazione internazionale tra l'Unione europea ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi.

L'Accordo internazionale costitutivo della Fondazione, che oggi ci apprestiamo a votare, è l'ultimo passo di questo percorso in crescita ed è stato concluso a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

In considerazione delle finalità che questa Fondazione preannuncia di poter e voler seguire e della necessità di essere presenti e protagonisti in un quadro di relazioni internazionali che toccano un continente come il Sud America, dove l'Italia conta già la presenza di migliaia di suoi connazionali e discendenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1137

Il disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione di una Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, denominata anche "Fondazione UE-ALC".

Le finalità dell'accordo si riassumono nell'istituzione della Fondazione suddetta (UE-ALC), quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica, a norma del diritto internazionale pubblico, i cui membri sono identificati nell'Unione Europea, nei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.

La Fondazione si pone come obiettivo quello di favorire la conoscenza e la comprensione reciproca tra le due regioni, accrescerne la visibilità e realizzare le priorità di cooperazione, promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze e seminari, l'effettuazione di ricerche e

studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori, quali le istituzioni accademiche.

Il Gruppo Forza Italia si dichiara favorevole al provvedimento, auspicando che tale Fondazione possa stimolare il dibattito, l'approfondimento e lo scambio di conoscenze e le buone prassi tra l'Unione Europea, gli stati dell'America Latina e i Caraibi.

Dichiarazione di voto del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 1137

L'Istituzione della fondazione UE-ALC, quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica, a norma del diritto internazionale pubblico, i cui membri sono l'Unione europea, i suoi Stati membri e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, è un passo in avanti nel confronto tra i suddetti Paesi nella via di una sempre maggiore condivisione di prospettive strategiche a livello internazionale. Come sappiamo, si tratta di aree geopolitiche con valori e principi peculiari, a volte molto differenti tra loro, che possono crescere nel confronto e nella condivisione: per farlo, però, è necessario uno strumento efficace, volto a rafforzare il processo di partenariato strategico fra i contraenti, con il coinvolgimento della società civile e di altri attori, quali le istituzioni accademiche, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, la visibilità delle due regioni e del partenariato. Ecco dunque l'esigenza di costituire la Fondazione UE-ALC.

Essa si occuperà infatti di promuovere il dibattito istituzionale tra i Paesi aderenti, allargando la partecipazione anche a quelli che ancora non ne fanno parte, ed è utile non solo alla conoscenza reciproca, ma anche alla condivisione di strategie di transizione verso un'economia basata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, che, come sappiamo, è un compito di cui ogni Stato deve farsi carico e che è il grande tema della politica estera dei nostri anni.

Come sapete, il multilateralismo è il nuovo paradigma delle relazioni internazionali, che ci permette, all'interno del quadro dell'Unione europea, di sfruttare molte opportunità che derivano dalla sottoscrizione di questi accordi.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo a questo accordo.

Relazione orale del senatore Iwobi sul disegno di legge n. 964

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dello Scambio di lettere del marzo 2017 tra la l'Italia e il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM).

L'ICCROM è l'organizzazione intergovernativa - cui attualmente aderiscono 136 Paesi - che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Dal 1959 l'organizzazione ha stabilito la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, dove può vantare, fra l'altro, una delle biblioteche specializzate in conservazione di beni culturali più importanti del mondo.

Lo Scambio di lettere oggetto del presente disegno di legge di ratifica ha l'obiettivo di aggiornare l'Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificando in particolare la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiana i benefici fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani dell'organizzazione potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM nella capitale italiana.

Pur in assenza di una relazione tecnica allegata al provvedimento, si può certamente affermare che l'Accordo oggetto della presente ratifica non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 964

Con questo disegno di legge oggi rafichiamo uno scambio di lettere avvenuto tra l'Italia e l'ICCROM, un'organizzazione intergovernativa che, da più di mezzo secolo, svolge attività nel campo della formazione, del restauro e della tutela dei beni culturali, tutti settori a cui tradizionalmente l'Italia

assegna grande rilevanza e che offrono grande visibilità al nostro Paese sul piano internazionale.

L'ICCROM infatti è una delle prime agenzie delle Nazioni Unite ad essere stata insediata in Italia, grazie all'indiscusso prestigio di cui il nostro Paese gode nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.

L'agenzia è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956. Al Centro, che ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 e che è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa, aderiscono ben 136 Paesi a livello mondiale.

Nello specifico, il disegno di legge oggi all'ordine del giorno mira ad aggiornare l'Accordo di sede stipulato tra Italia ed Unesco nel 1957 nella misura in cui modifica la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione. La modifica estende ai funzionari di nazionalità italiana benefici fiscali fino ad oggi previsti solo per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 su privilegi e immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Il provvedimento mira pertanto ad eliminare una discriminazione finora in atto, a danno di dipendenti di origini italiane, anche perché l'Agenzia delle entrate (il 17 settembre 2013), rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede.

Per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'organizzazione. Questo aspetto ha allarmato l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM, riunitasi a Roma nel novembre 2013, poiché la differenza tra il rimborso e il contributo italiano potrà essere coperta solo attingendo al bilancio dell'organizzazione, cui contribuiscono tutti gli Stati membri. L'Assemblea generale in quell'occasione ha pertanto approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

Si tratta allora non solo di un atto di giustizia nei confronti di nostri concittadini, ma di evitare anche infelici conseguenze. Se non si dovesse arrivare ad una soluzione sul trattamento fiscale dei funzionari italiani dell'organizzazione, questo potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM nella capitale italiana, con gravi conseguenze per tutto il sistema paese. Qualora non si pervenisse a un aggiornamento dell'attuale quadro istituzionale dell'Accordo di sede con l'Italia, l'organizzazione potrebbe interpellare la comunità degli Stati membri per accogliere altre manifestazioni d'interesse ad ospitare la sede dell'organizzazione, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dall'Italia. Il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenta pertanto per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.

La richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefici fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

Lo scambio di lettere concede altresì il versamento in unica soluzione di una cifra pari ad un milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 964

Forza Italia riconosce l'importante ruolo svolto da più di cinquant'anni dal Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, attività che si avvale della collaborazione di università e istituzioni culturali, fra cui l'Istituto centrale per il restauro.

I programmi del Centro coinvolgono a livello internazionale restauratori, storici dell'arte, conservatori, architetti, bibliotecari, archeologi e tanti altri professionisti, che dedicano il loro lavoro alla salvaguardia del patrimonio culturale e artistico.

Ci auguriamo che la modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, oltre a sanare una disparità di trattamento economico, possa scongiurare il trasferimento della sede dell'ICCROM presso un altro Stato e che, al contempo, il Governo si attivi, anche con altre iniziative, a favore della conservazione e del restauro del patrimonio culturale italiano.

Per queste ragioni, esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Ferrara sul disegno di legge n. 964

L'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione di 136 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. È una delle prime organizzazioni dell'ONU ad essersi insediate in Italia e svolge, da più di mezzo secolo, attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che ci offrono visibilità sul piano internazionale.

Ritenendo fondamentale per il nostro Paese la permanenza dell'ICCROM in Italia, mi permetto anche di aggiungere che sarebbe necessario che quest'organizzazione eleggesse un presidente italiano, per contare di più in un settore in cui, senza falsa modestia, siamo maestri assoluti. Riteniamo di conseguenza corretto adeguare il trattamento del personale in forza a quest'organizzazione a quello di altre organizzazioni ONU attualmente in Italia.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato della Repubblica.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1110:

sulla votazione finale, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 787:

sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. i senatori Dessì e Giannuzzi avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1111:

sull'articolo 2, il senatore Arrigoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 3 le senatrici Gallone e Papatheu avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1136:

sull'articolo 2, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1139:

sull'articolo 1, la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli articoli 2 e 3, la senatrice Pavanelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 964:

sull'articolo 1, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, il senatore Dessì avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, i senatori Bagnai e Pucciarelli avrebbero voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Barachini, Barbaro, Battistoni, Bogo Deledda, Bongiorno, Bonino, Bossi Umberto, Briziarelli, Campari, Castaldi, Cattaneo, Crimi, De Poli, Di Piazza, Fedeli, Fusco, Merlo, Misiani, Monti, Morra, Napolitano, Ortolani, Pirovano, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Sbrana, Schifani, Segre, Sileri, Tesei e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pellegrini Emanuele, Petrocelli e Pinotti, per attività della 3^a Commissione permanente; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Zuliani, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Gruppi parlamentari, cessazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che, a seguito dell'uscita dal Gruppo del senatore Nencini, la componente "PSI" all'interno del Gruppo stesso cessa di esistere.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il senatore Faraone ha comunicato la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I.:

Presidente: senatore Davide Faraone
Vice Presidente Vicario: senatrice Laura Garavini
Vice Presidente: senatore Riccardo Nencini
Tesoriere: senatore Francesco Bonifazi
Segretario d'Aula: senatrice Daniela Sbroliini.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari.

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Buccarella sostituisce il sottosegretario Merlo nella 4a Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mallegni Massimo, Battistoni Francesco, Paroli Adriano, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Caligiuri Fulvia Michela, Perosino Marco, Tiraboschi Maria Virginia, Pagano Nazario, Stabile Laura, Causin Andrea, Ferro Massimo, Barachini Alberto, Berardi Roberto, Rossi Mariarosaria, Dal Mas Franco, Pichetto Fratin Gilberto, Vitali Luigi, Caliendo Giacomo, Lonardo Alessandrina, Schifani Renato, Siclari Marco, Floris Emilio, Cangini Andrea, Aimi Enrico, Rizzotti Maria, Gasparri Maurizio, Modena Fiammetta

Disposizioni per il riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale (1500)

(presentato in data 24/09/2019);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Marin Raffaella Fiormaria, Rufa Gianfranco, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici in ambienti extra ospedalieri (1501)

(presentato in data 25/09/2019);

senatori Dal Mas Franco, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Mallegni Massimo, Stabile Laura, Pagano Nazario

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con diffusione a mezzo servizi società dell'informazione nonché istituzione del sistema di notifica e rimozione dei contenuti diffamatori a carico dei fornitori di servizi di rete di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (1502)

(presentato in data 25/09/2019);

senatori Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, Garnerò Santanache' Daniela, Petrenga Giovanna, Totaro Achille

Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino (1503)

(presentato in data 25/09/2019);

senatori Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, Garnerò Santanache' Daniela, Petrenga Giovanna, Totaro Achille

Misure per superare l'utilizzo della plastica (1504)

(presentato in data 25/09/2019);

senatori Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, Garnerò Santanhe' Daniela, Petrenga Giovanna, Totaro Achille
Delega al Governo per l'adozione di un programma sperimentale nazionale di interventi pubblici per la promozione dell'occupazione e dello sviluppo sostenibile (1505)
(presentato in data 25/09/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Castiello Francesco ed altri

Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in tema di giurisdizione della Corte dei conti in caso di danno erariale arrecato al patrimonio delle società a partecipazione pubblica (1317)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 25/09/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Mautone Raffaele ed altri

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione dei numeri telefonici di ascolto e di emergenza dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Telefono Azzurro» (1391)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/09/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa (1314)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 25/09/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Iori Vanna ed altri

Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante (1319)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/09/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Pichetto Fratin Gilberto ed altri

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico (1390)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 25/09/2019);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Pisani Giuseppe ed altri

Introduzione di limiti emissivi di inquinanti atmosferici (1291)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 25/09/2019);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Gallone Maria Alessandra ed altri

Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani (1420)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 25/09/2019).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (1492)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

C.1771 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/09/2019);

Commissioni 3^a e 13^a riunite

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1491)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità'), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1476 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/09/2019).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali della Regione Emilia-Romagna:

concernente l'azione nelle scuole a sostegno dell'educazione civica e della storia nonché la richiesta di inasprimento delle pene per coloro che compiono reati d'odio di matrice xenofoba. Il predetto voto è trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 7a Commissione permanente (n. 32);

concernente l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alla figura del Sommo Poeta Dante Alighieri. Il predetto voto è trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (n. 33).

Mozioni

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [CALDEROLI](#), [STEFANI](#), [BONGIORNO](#), [BORGONZONI](#), [CENTINAI](#), [CANDIANI](#), [BOSSI Simone](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [FUSCO](#), [BERGESIO](#), [NISINI](#), [VESCOVI](#), [BRIZIARELLI](#), [MARIN](#), [PITTONI](#), [DE VECCHIS](#), [RUFA](#), [AUGUSSORI](#), [RIVOLTA](#), [RIPAMONTI](#), [CORTI](#), [SAVIANE](#), [CANDURA](#), [IWOBI](#), [PIROVANO](#), [LUNESU](#), [BAGNAI](#), [VALLARDI](#), [MONTANI](#), [PIZZOL](#), [FERRERO](#), [PISANI Pietro](#), [FREGOLENT](#), [BORGHESI](#), [SAPONARA](#), [FAGGI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [PUCCIARELLI](#), [CASOLATI](#), [ARRIGONI](#), [PEPE](#), [ZULIANI](#), [TESEI](#), [PILLON](#), [CANTU'](#), [OSTELLARI](#), [BARBARO](#), [TOSATO](#), [SBRANA](#), [PIANASSO](#), [MARTI](#), [SIRI](#), [CIRIANI](#), [MALLEGNI](#), [MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [AIMI](#), [IANNONE](#), [RUSPANDINI](#), [BERTACCO](#), [RAUTI](#), [URSO](#), [BALBONI](#), [MAFFONI](#), [BARACHINI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [TIRABOSCHI](#), [PEROSINO](#), [BERUTTI](#), [LA RUSSA](#) - Il

Senato,

premesso che:

il 7 agosto 2019 si è tenuta presso l'Aula del Senato la discussione congiunta sulle mozioni relative al treno ad alta velocità Torino-Lione;

nell'ambito della discussione, il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione (1-00152, primo firmatario Stefano Patuanelli, respinta dall'Assemblea) nella quale: il progetto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione era ritenuto "obsoleto, legato a modelli di sviluppo superati e non sostenibili", nonché presentava "gravi criticità dal punto di vista della sostenibilità economica, sociale ed ambientale"; si auspicava "una pronuncia del Parlamento volta ad escludere la prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera"; si impegnava il medesimo Senato ad adottare atti finalizzati alla "cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione";

per converso, nell'ambito della medesima discussione, il gruppo Partito Democratico ha presentato una mozione (1-00153, primo firmatario Andrea Marcucci, approvata dall'Assemblea) a sostegno della linea ferroviaria, che impegnava il Governo alla sua "rapida realizzazione";

l'Assemblea del Senato ha altresì approvato le mozioni 1-00156, 1-00157 (testo 2) e 1-00162 (testo 2), che impegnavano tutte il Governo alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, mentre ha appunto respinto la mozione 1-00152 di senso contrario;

considerati il nuovo Governo e la nuova maggioranza parlamentare a sostegno e considerata altresì l'assenza di un qualunque riferimento alla realizzazione dell'opera nel programma di governo;

ritenuta imprescindibile la realizzazione del collegamento ferroviario internazionale ad alta velocità Torino-Lione, *a fortiori* a seguito della deliberazione di senso fortemente positivo dell'Assemblea del Senato,

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione.

(1-00172p. a.)

[NENCINI](#), [FARAONE](#), [SUDANO](#), [CUCCA](#), [MAGORNO](#), [GARAVINI](#), [MARINO](#), [DE FALCO](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [SBROLLINI](#), [CONZATTI](#), [COMINCINI](#) - Il Senato,

atteso che:

dal 1° ottobre è previsto l'aumento delle bollette di luce e gas nella misura rispettivamente del 2.6 per cento e del 3.9 per cento;

il tasso di inflazione è di fatto pari a zero e gli stipendi sono bloccati se non in calo;

questi servizi riguardano spese non discrezionali per le famiglie e si traducono quindi in una decurtazione notevole del potere d'acquisto;

l'incremento del costo del petrolio determinato dagli attacchi ai pozzi sauditi, addotto quale giustificazione dell'aumento, risulta essere tipicamente temporaneo, tanto che le estrazioni si stanno velocemente rimettendo in moto, peraltro in un contesto globale dove non si registra affatto scarsità di greggio;

considerato che:

la crescita dei ricavi nei due settori è rilevante oltre ogni misura: distribuzione energia elettrica 49.4 per cento in più, produzione energia elettrica 22.8 per cento in più, distribuzione gas 39.6 per cento in più;

è pur vero che questi settori richiedono investimenti onerosi, ma c'è da chiedersi se la quota consistente di utili allocata come dividendo tra gli azionisti sia giusta;

legittimamente c'è da chiedersi, infine, se guadagni così alti siano equi in presenza di attività spesso in concessione o comunque sotto la regolazione dello Stato, considerato il forte impatto che provocano sul portafoglio delle famiglie italiane,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di bloccare gli aumenti sulle bollette di luce e gas per i prossimi tre mesi;

2) a verificare la congruità dei prezzi in bolletta rispetto ai margini degli operatori.

(1-00173)

Interrogazioni

BONINO, RICHETTI, ZANDA, BOLDRINI, MESSINA Assuntela, ASTORRE, DE PETRIS, VANIN - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che: la fondazione Laboratorio Mediterraneo *onlus*, ente morale riconosciuto dallo Stato (Ministero per i beni e le attività culturali), che ha promosso la costituzione e le attività del museo della Pace MAMT (Mediterraneo, arte, musica e tradizioni) e di altri istituti e organismi internazionali per il partenariato culturale ed il dialogo, è assegnataria di parte dell'immobile del palazzo Pierce a Napoli, con accesso dalla via Depretis n. 130, in base a distinte concessioni della Regione Campania e dell'Agenzia del demanio (entrambi proprietari dell'immobile): ciò su specifica indicazione del Governo italiano e per effetto della legge n. 111 del 2002; con decreto 28 giugno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, ha deliberato la cessione di locali costituenti porzione di palazzo Pierce, oggi assegnati alla fondazione; la gestione dei locali di palazzo Pierce e l'utilizzazione museale ha implicato il rilascio alla fondazione di specifiche autorizzazioni e vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, fino all'ultimo nulla osta per l'attività museale (marzo 2019); la cessione dei locali e una diversa destinazione d'uso, non comportando significative entrate per lo Stato (anche inferiori al solo contributo riconosciuto alla fondazione dalla legge n. 111 del 2002), implicherebbe per la fondazione molteplici e irrisolvibili problemi che ne pregiudicherebbero definitivamente l'attività; in dettaglio: 1) la chiusura del museo della Pace MAMT, patrimonio "emozionale" dell'umanità, per la mancanza di continuità nei percorsi museali e delle richieste vie d'esodo oggi realizzate al piano terra, proprio nei locali oggetto di cessione; 2) un contenzioso con l'Unione europea che solo il 9 luglio 2019 ha concluso l'*iter* amministrativo ed il collaudo finale per i fondi erogati, per effetto dei quali vi è l'obbligo del mantenimento della funzione finanziata, lo stesso il museo della Pace MAMT; 3) danni per circa 1.700.000 euro per il solo spostamento di tutti i principali dispositivi ad alta tecnologia dell'intero sistema museale, distribuiti su 5 piani, ma aventi tutte le centrali operative, di gestione e di controllo al piano terra; 4) la cessazione delle attività di un'istituzione di straordinaria importanza culturale e di rilievo tanto istituzionale quanto economico per la città di Napoli, per l'Italia e per il Mediterraneo; i locali attualmente concessi possono, altresì, essere utilizzati esclusivamente per alte finalità istituzionali e nei medesimi immobili sono stati realizzati investimenti per oltre 11.000.000 euro, grazie alla citata legge n. 111 del 2002 ed a fondi comunitari, su specifiche indicazioni di governi di Paesi euromediterranei e dell'Unione europea, partecipi delle attività della fondazione e, in particolare, del museo della Pace MAMT; i locali attualmente utilizzati dalla fondazione, distribuiti su 5 piani, sono stati assegnati attraverso 5 concessioni rilasciate (dal 2001 al 2014) in modo spesso problematicamente disomogeneo dai due enti diversi proprietari: la Regione Campania e l'Agenzia del demanio; un'ulteriore problematica caratteristica dell'immobile è l'interclusione dei locali concessi, che ne rende complessa la gestione materiale e amministrativa, viepiù ostacolata dall'enorme differenza di durata delle diverse concessioni. Vi sono, ad esempio, locali di proprietà regionale concessi per 99 anni e altri contigui ed interclusi di proprietà demaniale, la cui concessione scade tra un anno: i medesimi condividono lo stesso accesso; la fondazione ha investito oltre 7 milioni di euro (compresi 3 milioni di fondi europei) per rendere i locali concessi uno spazio museale di alta qualità (provvedendo ad apparecchiature e arredi), per cui ora, grazie anche alle donazioni di oggetti, reliquie e reperti pregiati, il valore stimato del museo della Pace è di oltre 300 milioni di euro; la fondazione ha, peraltro, sostenuto spese per oltre 3 milioni di euro unicamente per i lavori necessari a rendere agibili i locali ricevuti fatiscenti ed inutilizzabili dall'Agenzia del demanio; per consentire un utilizzo adeguato e razionalmente regolato del museo e del complesso di locali organici alle attività culturali e istituzionali della fondazione (che sono funzionalmente collegati e

strettamente attigui) si sarebbe dovuta prevedere, fin dall'inizio, come più volte richiesto dalla fondazione, un'omogeneizzazione della durata e del canone delle diverse concessioni, oltre all'assegnazione di altre unità immobiliari di proprietà dell'Agenzia del demanio, site al primo e secondo piano, per evitare l'improponibile promiscuità con altre attività all'interno del sistema museale, incompatibili ai fini della sicurezza;

la fondazione ha provveduto a proprie spese alle doverose misure di sicurezza occorrenti, tra l'altro, per proteggere reperti e reliquie di grande valore economico e culturale; è evidente che la condivisione di locali all'interno dello stesso immobile per attività diverse, da parte di diversi soggetti, non consentirebbe di mantenere efficienti misure di sicurezza;

in assenza di tempestive soluzioni la fondazione sarebbe presumibilmente costretta a ricorrere al giudice amministrativo per tutelare il proprio interesse legittimo rispetto a un atto amministrativo che pregiudica lo svolgimento delle sue attività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover garantire tempestivamente la continuità delle attività della fondazione e, specialmente, del museo della Pace MAMT, con modalità, che, senza comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, e senza scaricare oneri insostenibili sull'istituzione culturale internazionale, riconosca alla fondazione, con uno strumento giuridico da determinare e concordare con essa, l'uso di tutti i locali di proprietà demaniale con l'applicazione del canone ricognitorio e per un periodo identico a quello della durata delle concessioni dei locali di proprietà regionale, nonché la totale indipendenza e l'uso esclusivo dell'accesso al museo con l'intera scala avente l'ingresso da via Depretis n. 130.

(3-01146)

[CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

da notizie di stampa il neo Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Teresa Bellanova, ha annunciato di voler accogliere l'iniziativa lanciata dal sen. Matteo Renzi in occasione della nascita di "Italia Viva" di piantare un albero per ogni tesserato della nuova formazione politica; non è chiaro, vista la responsabilità istituzionale che il Ministro assume nello svolgere il suo ruolo, se quella annunciata sia l'iniziativa di un movimento o forza politica o una priorità che il ministro Bellanova ritiene di inserire nelle linee programmatiche che a breve sarà chiamata ad illustrare al Parlamento;

il dicastero è uno fra i più importanti per il Paese in quanto racchiude comparti che sono trainanti per l'economia, dalle produzioni agricole alla tutela dei prodotti agroalimentari e alla promozione dell'enogastronomia e del *made in Italy*, passando per la tutela dei settori delle foreste e della pesca;

tale visione, a giudizio degli interroganti improntata su un ambientalismo di maniera, letta in combinato disposto con la volontà dell'Esecutivo di ridurre le agevolazioni fiscali ad oggi previste sul gasolio utilizzato per i mezzi agricoli, suscita allarme in tutta la filiera produttiva agricola,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, al di là della propaganda di partito, quali azioni concrete intende mettere in atto per coniugare i necessari interventi strutturali a sostegno del comparto agricolo con le campagne di contrasto ai cambiamenti climatici.

(3-01147)

[CENTINAIO](#), [RIPAMONTI](#), [PIANASSO](#), [MARTI](#), [PISANI Pietro](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

l'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, rispondendo ad un'esigenza di trasparenza e di miglioramento di qualità da tempo manifestata da parte di tutti gli operatori del settore;

tale banca dati consente di identificare le strutture ricettive attraverso l'assegnazione di un codice alfanumerico di identificazione, da utilizzare necessariamente in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi turistici all'utenza;

i titolari delle strutture ricettive, ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione di unità immobiliari tali codici identificativi; l'adozione di tale strumento permette di migliorare la qualità dell'offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità, a beneficio dei turisti stessi e dell'immagine del nostro Paese; appare urgente dare quanto prima attuazione alla norma anche alla luce delle prossime festività natalizie che vedranno una maggiore affluenza turistica nelle principali città d'arte, dove fra l'altro di registra un aumento di alloggi destinati ad affitti brevi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare entro i primi giorni di dicembre dell'anno in corso gli atti necessari a rendere applicativa la norma.

(3-01148)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PIROVANO](#), [CENTINAIO](#), [IWOBI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

a pochi giorni dall'incarico ricevuto, il ministro Bellanova è stata ospitata nella trasmissione televisiva "Otto e mezzo", nel corso della quale ha affermato, testualmente: "Tenga conto che mentre venivo qui ci sono state delle imprese che mi hanno chiamato per dirmi una cosa semplicissima: che senza flussi migratori le nostre produzioni marciscono nei campi. Allora attenti a dire porti chiusi";

le parole pronunciate si prestano ad un'interpretazione preoccupante, laddove lasciano intendere, neanche troppo implicitamente, che l'agricoltura necessita di migranti disposti a lavorare a condizioni non accettabili dai connazionali. Ancor di più, sembra irragionevole l'accostamento del concetto di forza lavoro con quello dell'apertura dei porti, considerato che gli immigrati che sbarcano conseguentemente all'apertura dei porti non sono arrivati legalmente nel nostro Paese e risultano in gran parte clandestini a seguito di accertamenti e non potrebbero prestare i loro servizi all'agricoltura, se non alimentando l'allarmante e quasi scontato binomio fra clandestini e lavoro illegale;

il *dossier* statistico immigrazione Idos del 2018 stima che circa un quarto del totale della manodopera in agricoltura è costituita da lavoratori stranieri e secondo le stime del IV rapporto dell'osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL (giugno 2018) tra i 400 e i 430.000 lavoratori stranieri sono esposti al rischio di ingaggio irregolare, e circa 130.000 versano in condizioni di grave vulnerabilità;

alla luce della preoccupante situazione, negli ultimi mesi è stato coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'interno del tavolo nazionale sul caporalato per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle principali realtà del settore interessate, tra cui organizzazioni di categoria, parti sociali, grande distribuzione organizzata e gli enti collegati al Ministero;

le aree prioritarie di riflessione e di intervento individuate dal gruppo di lavoro sono state: contrasto alle pratiche sleali di mercato, semplificazione delle norme relative al sistema agricolo e agroalimentare, mercato del lavoro agricolo trasparente, rafforzamento delle politiche di filiera, miglioramento dell'organizzazione e dell'aggregazione delle imprese agricole;

le dichiarazioni pubbliche rese da un Ministro della Repubblica dovrebbero rappresentare il nostro Paese anche all'estero, e non è accettabile a parere degli interroganti che in un'intervista televisiva il riferimento ai braccianti agricoli evochi immediatamente il concetto dell'immigrazione clandestina, dello sfruttamento e del lavoro illegale, quasi a sottintendere che nel nostro Paese esista una nuova forma di schiavitù. Il nostro Paese ha bisogno di un Ministro che parli di garanzie dei diritti e dei salari dei lavoratori agricoli, di lotta al caporalato, di sviluppo di un'agricoltura moderna che superi il concetto stesso di lavoro usurante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga importante chiarire quale sia il nesso fra l'apertura dei porti e il fabbisogno di manodopera in agricoltura espresso nelle sue dichiarazioni e quali siano le prime iniziative che intende intraprendere per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela delle migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale;

se sia a conoscenza delle cause che condizionano la mancanza di manodopera agricola italiana

direzionando la domanda verso lavoratori stranieri e se ritenga di dover mettere in atto azioni concrete per invertire tale tendenza;

come intenda proseguire nell'importante lavoro intrapreso negli ultimi mesi dal gruppo di lavoro del tavolo nazionale sul caporalato e in che modo e con quali tempistiche intenda sviluppare concretamente i temi che sono stati individuati nel corso del lavoro: contrasto alle pratiche sleali di mercato, semplificazione delle norme relative al sistema agricolo e agroalimentare, mercato del lavoro agricolo trasparente, rafforzamento delle politiche di filiera, miglioramento dell'organizzazione e dell'aggregazione delle imprese agricole.

(4-02174)

[SACCONE](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da tempo gli amministratori locali dei Comuni di Anzio e Nettuno denunciano la scarsità di personale negli "Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno", paventando la possibilità di un trasferimento di alcuni reparti in altre strutture della Regione Lazio;

il 3 settembre 2019, in risposta ad un articolo pubblicato su un periodico locale, la Regione ha diffuso una nota stampa in cui si sostiene che "Non sono previsti spostamenti di reparti. La Asl Roma 6, ha invece avanzato un'ipotesi di incremento di posti letto alla Regione per Anzio, non ancora approvata con DCA. In quella ipotesi non c'è spostamento di reparti da Anzio all'Ospedale dei Castelli";

il successivo 11 settembre, invece, la Regione ha comunicato che il reparto di pediatria ed il pronto soccorso pediatrico, riconsegnati alle città da appena 4 mesi dopo lunghi e costosi lavori di ristrutturazione, sarebbero stati trasferiti a Velletri;

si parla con insistenza del rischio di trasferimento in altra sede di altri reparti degli Ospedali riuniti;

il 19 settembre i sindaci di Anzio e Nettuno ed il direttore generale della Asl Roma 6 sono stati ricevuti in audizione dalla Commissione Sanità della Regione Lazio;

l'assessore regionale per la sanità, pur essendo stato invitato, ha ritenuto di non presenziare a detta audizione,

si chiede di sapere:

se sia tollerabile che, con un consistente spreco di risorse, venga disposto il trasferimento di reparti strategici, come il pronto soccorso pediatrico e quello di pediatria, ad appena 4 mesi dalla loro riconsegna alle città di Anzio e Nettuno;

se sia opportuno che provvedimenti così rilevanti per i cittadini dei territori interessati siano adottati senza il preventivo confronto con i loro amministratori;

se sia istituzionalmente corretto il comportamento dell'assessore regionale competente, che ha rifiutato di partecipare ad una riunione così importante per il futuro delle comunità locali interessate dal provvedimento;

quali concrete misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che le comunità di Anzio e Nettuno vengano private della possibilità di ricorrere ad una tempestiva assistenza in un campo, quello della pediatria, in cui, più che in altri, la tempestività dell'intervento del personale sanitario non è derogabile, e per impedire che si verifichino altri trasferimenti di reparti sanitari senza il preventivo coinvolgimento delle comunità interessate.

(4-02175)

[BRUZZONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il documento del 28 febbraio 2008 dal titolo "La pesca subacquea in apnea nelle aree marine protette", redatto dalla Direzione protezione della natura, Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha creato una serie di problemi e penalizzazioni per i pescatori in apnea che praticano tale attività a livello ricreativo, sportivo e amatoriale;

tale documento conclude che "dal punto di vista ambientale e socio-economico, la pesca subacquea non possa costituire un'attività compatibile con le finalità istitutive di un'area marina protetta" e, pertanto, esclude la pratica della pesca in apnea nelle aree protette, in realtà, anche impedendo ai gestori delle aree marine protette di agire "in deroga" ai divieti imposti dai piani del settore;

peraltro, tali conclusioni, come espressamente dichiarato dallo stesso documento, sono state assunte esclusivamente sulla base del principio di "precauzione" sottolineando la scarsità di studi scientifici e la mancanza di dati certi relativi alla pesca subacquea ed alla sua incidenza negli ambienti marini lungo le coste italiane;

in pratica, i dirigenti e funzionari del Ministero hanno posto di fatto il veto all'introduzione di deroghe per la pesca in apnea nei regolamenti che disciplinano le attività all'interno delle diverse aree marine, presentati o proposti dai relativi enti gestori. Tali deroghe, previste dall'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991, sono però sempre introdotte sia per la piccola pesca professionale, sia per la pesca ricreativa dalla superficie o da imbarcazione con tutte le tecniche consentite;

la Federazione italiana pesca in apnea ha in più occasioni evidenziato che il documento penalizza i 250.000 pescatori in apnea censiti in Italia, unica categoria esclusa dalle aree marine protette, e rappresenta un esempio di cattiva informazione e di attacco alla passione dei pescatori sportivi/ricreativi/amatoriali;

a distanza di più di 10 anni dall'emanazione di tale documento, occorre rivederne la validità, sulla base di dati nuovi e valutazioni oggettive per la regolamentazione della pesca sportiva, sia di superficie che in apnea, anche tenendo conto del principio della "sostenibilità ambientale" promosso a livello comunitario;

inoltre, occorrerebbe rivedere i confini delle attuali aree marine sottoposte a vincolo, privilegiando il controllo e la difesa di aree di eccellenza ben localizzate, anche allo scopo di diminuire i costi di gestione di aree vincolate enormi, inutili e incontrollabili e recuperare risorse economiche a favore degli interventi di controllo e di studio nelle nuove perimetrazioni più appropriate e specifiche, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, da una parte, rivedere i divieti oramai anacronistici imposti per la pesca in apnea nelle aree marine protette e, dall'altra, riconsiderare i confini delle attuali aree marine sottoposte a vincolo, anche coinvolgendo le categorie interessate, le federazioni e le associazioni di pescatori sportivi ricreativi e amatoriali, i gestori delle aree marine protette e dei parchi marini, nonché gli istituti universitari e di ricerca competenti in materia.

(4-02176)

[DAMIANI](#), [GASPARRI](#), [MOLES](#), [MODENA](#), [GALLONE](#), [BERARDI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie, Concorsi ed esami, del 26 maggio 2017 veniva pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato;

il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", specificava nuove disposizioni, a giudizio degli interroganti discriminatorie, relativamente allo scorrimento della graduatoria, inibendo di fatto a chi avesse superato i 26 anni di età di partecipare alle prove attitudinali e quindi di essere inserito nella graduatoria utile all'assunzione;

nel marzo 2019 veniva dato avvio al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato;

gli esclusi dalle prove attitudinali adivano il TAR Lazio, il quale nelle more della pronunzia di merito concedeva la sospensiva consentendo di fatto di ultimare l'*iter* concorsuale ritenendo pregiudizievole l'operato dell'amministrazione;

tuttavia veniva pubblicata in data 13 agosto 2019 la graduatoria finale di merito che vedeva la paradossale assenza dei ricorrenti;

il successivo decreto monocratico presidenziale del TAR Lazio riconosceva il diritto dei ricorrenti di completare l'*iter* concorsuale e quindi di essere avviati al corso di formazione;

in data 13 settembre 2019 la sezione prima quater del TAR Lazio (R.G. 5159/2019) con ordinanza accoglieva le istanze cautelari, di fatto ammettendo con riserva i ricorrenti al corso di formazione;

ad oggi l'amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del Tribunale,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla grave inottemperanza dell'amministrazione rispetto agli ordini del Tribunale;

come intenda ovviare al grave *vulnus* che si è creato nell'*iter* concorsuale dato che vi sono alcuni candidati che hanno già espletato le prove così come prescritte dal bando di concorso ed altri candidati che invece sono stati esclusi in forza di un provvedimento oggetto di giudizio ancora in corso;

in che tempi ristabilirà la parità dei diritti tra chi ha già partecipato alle prove e chi invece non è stato ammesso;

in che modo intenda consentire anche alla categoria militari volontari in forma prefissata 1 e volontari in forma prefissata 4 di essere reinseriti nella graduatoria e di completare l'*iter* concorsuale.

(4-02177)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

martedì 24 settembre 2019 5 auto sono state colpite da numerosi colpi d'arma da fuoco in una zona centrale di Avellino;

gli automezzi, appartenenti ed in uso a due distinti gruppi familiari, erano parcheggiati nei pressi delle rispettive abitazioni;

sull'accaduto indagano i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino ma ingenti sono stati i danni alle auto, letteralmente crivellate dai colpi;

nella stessa zona della città, un ordigno probabilmente azionato da un telecomando, nella tarda serata di domenica 22 settembre, aveva fatto esplodere un'auto, da cui era appena sceso un imprenditore della ristorazione;

gli investigatori non escludono che i due episodi possano essere collegati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti e se intenda potenziare dotazioni e mezzi delle forze dell'ordine per meglio controllare un territorio che negli ultimi tempi registra un preoccupante ritorno dell'attività criminale;

se risulti dalle prime indagini che questi gravi episodi possano avere una matrice camorristica.

(4-02178)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Governo ha dovuto affrontare il fenomeno dei flussi migratori, sia con riferimento ai profughi in fuga dalle guerre e dalle persecuzioni politiche, razziali e religiose, sia in relazione a quanti fuggono dalla miseria e dalla fame, per l'evidente crescita, in termini numerici, dei migranti che giungono nel nostro Paese;

finora, l'Italia non è riuscita a far accettare ai *partner* europei la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti dei Paesi, come l'Italia, che per ragioni geografiche si trovano a dover fronteggiare tali flussi;

purtroppo, al fenomeno migratorio e alle sue evoluzioni sono state fornite risposte del tutto inadeguate sia per bloccare gli arrivi che per favorire una reale integrazione;

in molte città questo fenomeno sta producendo gravissime conseguenze sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;

nella città di Napoli, l'area intorno a piazza Garibaldi, soprattutto nel quartiere Vasto e a porta Nolana, si caratterizza per la costante ed invasiva presenza di migranti che, da soli o in unione con la criminalità locale, sono spesso protagonisti di violazione delle leggi;

in particolare, il comitato dei cittadini residenti di porta Nolana hanno mostrato grande preoccupazione per il numero sempre più rilevante di migranti che stazionano continuamente nella piazza e nelle stradine limitrofe, allestendo anche, con scatole di cartone, improvvisati giacigli per la notte;

spesso, come documentato da numerosi articoli di giornale e video pubblicati sui *social network*, si assiste a risse che coinvolgono interi gruppi a qualunque ora del giorno e della notte, con i residenti che sono costretti a subire un continuo disturbo della loro quiete;

la portata, l'impatto e il preoccupante incremento del fenomeno richiedono l'adozione di misure urgenti per garantire la difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini di quell'area;

la situazione di porta Nolana peggiora di giorno in giorno, nonostante la presenza delle forze

dell'ordine che pur stazionando per ore in piazza Nolana, non svolgono alcun tipo di attività; anzi, la presenza di agenti ha il solo effetto di far spostare decine e decine di immigrati nelle adiacenti via Diomede Marvasi, via Raffaele Conforti, via Soprammuro e via Nolana, dove indisturbati continuano i loro loschi traffici con la vendita di telefonini e biciclette rubate, spaccio di stupefacenti eccetera;

poiché nessuno controlla i loro documenti, non si sa neanche se tra questi migranti vi siano persone a cui è stato già intimato l'abbandono del territorio nazionale o se vi siano richiedenti asilo cui è stato rifiutato il riconoscimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi per avviare un piano specifico per riportare la legalità e la sicurezza a Napoli nelle zone del Vasto e di porta Nolana attualmente in balia di gruppi di immigrati dediti alle più disparate attività illegali.

(4-02179)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 22 settembre 2019 sono stati vissuti attimi di apprensione in via Roma a Sarno (Salerno) per la situazione verificatasi nella mattina per ben due volte nel giro di pochi minuti: al passaggio dei treni le sbarre sono restate alzate;

il grave rischio potenziale si è verificato al passaggio a livello in pieno centro cittadino, a pochi passi dagli istituti scolastici, e proprio alcuni studenti hanno immediatamente segnalato il mancato funzionamento;

a quanto risulta all'interrogante pare che il problema sarebbe stato causato dal maltempo che ha creato un'interruzione del flusso di corrente nel sistema automatico di gestione delle sbarre;

al passaggio dei convogli si è attivato l'impianto di sicurezza, con i treni rallentati sui binari verso la stazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave accaduto, che solo per miracolo non ha generato incidenti dalle tragiche conseguenze;

se ritenga che si debba affrontare il problema degli attraversamenti ferroviari nei centri abitati dell'agro nocerinosarnese, area densamente abitata a nord di Salerno, che generano inquinamento per il blocco del traffico e mettono a rischio l'incolumità dei cittadini.

(4-02180)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 23 settembre 2019 si è verificato l'ennesimo incidente mortale sulla strada Cilentana, nella galleria di Prignano Cilento (Salerno);

un uomo di 50 anni di Castellabate ha perso la vita nell'impatto tra la sua auto ed un'altra vettura;

gli occupanti di quest'ultima auto, un 42enne e una 67enne di nazionalità argentina, hanno riportato gravi ferite ed ora sono ricoverati in ospedale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto che costituisce l'ennesimo tributo di sangue che viene pagato su una fondamentale arteria stradale che denota una grave *deficit* di sicurezza;

se ritenga che l'Anas debba con urgenza predisporre un piano di ammodernamento della strada Cilentana, che continua a mietere morti e feriti.

(4-02181)

[IANNONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

un vasto incendio si è propagato sul monte Saretto a Sarno (Salerno) il 20 settembre 2019;

è stata disposta la chiusura delle scuole ed i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana hanno dovuto lasciare le case e recarsi nelle abitazioni di familiari e di amici, o in alternativa nell'istituto "Baccelli" per trascorrere la notte al sicuro;

sono state ore di alacre lavoro per controllare il fronte di fuoco: due squadre, per un totale di 10 uomini, dell'antincendio boschivo della Provincia di Salerno hanno raggiunto i luoghi per affiancare i Vigili del fuoco e le squadre di volontari;

è stato predisposto anche l'invio degli elicotteri regionali che sono entrati in azione alle prime ore del giorno, non appena le condizioni lo hanno reso possibile;
il direttore generale della protezione civile della Regione Campania si è tenuto in stretto contatto con la sala operativa regionale,

si chiede di sapere:

se risulti dolo nello sviluppo dell'incendio, atteso che già altre volte i monti che dominano la città di Sarno sono stati interessati da incendi di grave entità;

quali iniziative si intenda realizzare per accertare le eventuali responsabilità della mancata vigilanza;

se si ritenga che l'accertamento di eventuali colpevoli meriti la costituzione in giudizio dello Stato quale parte civile.

(4-02182)

[BARBONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", modificato dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", prevede l'estensione anche agli ufficiali medici della Guardia di finanza della possibilità di fruire di posti riservati presso le scuole di specializzazione mediche;

la disposizione concorre in modo determinante all'elevazione professionale di tali ufficiali medici e consente di salvaguardare il percorso formativo, già intrapreso da alcuni vincitori di concorso, consentendo loro di non lasciare gli studi già iniziati che possono essere utili alle finalità operative dei ruoli tecnici della Guardia di finanza;

tale procedura produrrebbe un risparmio economico delle risorse dedicate all'eventuale convenzionamento di medici specialisti civili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attuare tale disposto normativo, finalizzato ad avviare un programma di formazione dei propri medici, incrementando la formazione specialistica delle risorse interne.

(4-02183)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel 2013 esponenti del movimento per la casa "Action" hanno occupato in maniera abusiva uno stabile di Roma in zona San Giovanni;

gli ingenti debiti accumulati negli anni hanno permesso alla società energetica Hera di ottenere il distacco della corrente elettrica dopo aver contabilizzato una morosità di circa 300.000 euro;

uno dei locali dello stabile occupato illegalmente era adibito a discoteca con somministrazione di alcolici;

a seguito dell'interruzione dell'energia, delle proteste e degli appelli da parte degli abitanti abusivi dello stabile, l'elemosiniere del Papa, monsignor Konrad Krajewski, ha fatto rimuovere i sigilli dal contatore dell'energia elettrica ripristinandone l'utilizzo;

ad oggi, nonostante permanga la morosità dei residenti, sono stati riaperti nel palazzo la discoteca e un'osteria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali misure di competenza stia adottando o intenda adottare per ripristinare la legalità e restituire ai legittimi proprietari i locali occupati;

se non ritenga di dover far intervenire gli uffici preposti alla verifica delle norme fiscali, previdenziali e di sicurezza che sono in gran parte, evidentemente, violate all'interno dei locali;

se non ritenga altresì di far intervenire le forze dell'ordine in quanto, come si apprende dalla stampa, nei locali adibiti a sala da ballo è evidente il consumo di stupefacenti.

(4-02184)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, per quanto risulta

all'interrogante:

come si apprende dalla stampa, nei mesi scorsi nella foresteria in cui soggiornava l'ex ministro Toninelli, alloggio assegnatogli dal Ministero, ci sono stati diversi malfunzionamenti ad alcuni elettrodomestici della cucina;

tali malfunzionamenti sono stati ovviati dapprima con riparazioni e poi con interventi e sostituzioni degli elettrodomestici;

in particolare, il costo della riparazione della lavastoviglie è stato intorno a 1.280 euro più Iva e, non risultando attive convenzioni Consip, si è proceduto a trattativa diretta con la Me.G.I.C. Italia grandi impianti, che ha eseguito la riparazione;

pochi mesi dopo, a seguito della richiesta del caposegreteria del Ministro di sostituire con una nuova la lavastoviglie della foresteria, di nuovo rotta e non più riparabile, e di assistenza tecnica per la riparazione del frigorifero, la stessa ditta, a cui ci si è rivolti di nuovo, ha stimato la spesa complessiva in 1.600 euro più Iva;

le due determine, firmate dal capo di gabinetto Scaccia e dal direttore generale del personale Finocchi, hanno comportato, quindi, una spesa complessiva di quasi 3.000 euro con affidamento sempre alla stessa società di manutenzione;

sempre dagli organi di stampa, si apprende che nello stesso periodo il dipartimento biologia e biotecnologie dell'università Sapienza di Roma ha avuto lo stesso problema, e ordinato una lavapiatti nuova al prezzo di 362,80 euro più Iva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se non intenda fare chiarezza su spese e modalità di affidamento dei lavori.

(4-02185)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* - Premesso che:

sono finora 29 gli iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e demoni", condotta dai Carabinieri di Reggio Emilia per gravi reati commessi su bambini strappati alle loro famiglie;

su tale vicenda prosegue tuttora l'attività di accertamento da parte della Procura di Reggio Emilia. Sei persone il 27 giugno 2019 sono finite agli arresti domiciliari e tra loro anche il sindaco di Bibbiano, sospeso dalla carica dal prefetto. Al centro dell'indagine le complesse vicende relative ai bambini (10 in tutto quelli confluiti nel fascicolo originario) che sarebbero stati strappati alle loro famiglie naturali ricorrendo a *escamotage* illeciti messi in atto da operatori dei servizi sociali di Bibbiano;

secondo gli inquirenti, questi ultimi avrebbero steso relazioni che riportavano particolari falsi per mettere in cattiva luce i genitori naturali (ad esempio abusi da loro subiti, case in pessimo stato, scarse attenzioni verso i figli) e poter così disporre l'affidamento coatto dei minori ad altre famiglie. Dietro a queste ipotesi di reato, che prefigurano gravi accuse (tra cui falsità ideologica, abuso d'ufficio, frode processuale, violenza privata, peculato, depistaggio e lesione personale aggravata per alcuni bambini sottratti) si evidenzia un *business* che avrebbe colpito e sfruttato dei minori, sottoposti a sedute di psicoterapia in una struttura pubblica di Bibbiano, praticate da operatori del centro privato torinese "Hansel e Gretel", che avrebbero percepito un compenso orario doppio rispetto a quello medio di analoghi professionisti;

altri approfondimenti sono in corso su altri possibili casi di affidi illeciti segnalati da altre famiglie, che si sono rivolte ai legali e alla Procura per denunciare di aver vissuto situazioni simili a quelle oggetto del filone di inchiesta principale,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, ciascuno per le rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di contrastare simili violenze inaccettabili a danno dei più piccoli, di garantire la regolarità delle procedure riguardanti i casi di bambini in affido e di tutelare, con ogni mezzo, chi non ha altri strumenti per difendersi se non quelli forniti dagli adulti, assicurando che simili drammatiche vicende non abbiano ulteriormente a verificarsi.

(4-02186)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del*

territorio e del mare. - Premesso che:

negli ultimi 6 anni sono stati proclamati in Italia 87 stati di emergenza con danni riconosciuti per oltre 9,4 miliardi di euro, a fronte dei quali, però, gli importi trasferiti dallo Stato sono stati meno del 10 per cento;

dal 1999 al 2017 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto alla richiesta di fondi per la prevenzione (circa 23 miliardi di euro per oltre 8.000 interventi) con un supporto pari a 5,6 miliardi (dati Ispra, che raggruppa atti e decreti in 6 macrocategorie) con iniziative come il decreto-legge n. 180 del 1998 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998) varato dopo l'alluvione di Sarno e gli accordi di programma 2010-2011;

in tale quadro, alla Sicilia sono stati assegnati 662 milioni di euro, alla Lombardia 551 e alla Toscana 567. A livello nazionale, solo il 44 per cento dei fondi (quindi circa 2,4 miliardi) sono stati impiegati in progetti portati a termine; il 15 per cento, più di 800 milioni di euro, è stato destinato a progetti mai avviati o defianziati;

al verificarsi delle emergenze ai fondi per le prime attività di soccorso non seguono gli stanziamenti per la progettazione;

in un Paese drammaticamente afflitto dall'emergenza del dissesto idrogeologico, il piano "ProteggItalia", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 12 aprile 2019, non assegna fondi sufficienti per la prevenzione poiché circa 3 degli 11 miliardi di euro complessivi stanziati sono dedicati alle emergenze e quasi tutti sono già stati assegnati dal Dipartimento della protezione civile per le calamità dell'autunno 2018. I fondi realmente destinati al Ministero dell'ambiente per la prevenzione sono 4 miliardi di euro per il periodo 2019-2021 a cui si aggiungono 900 milioni di euro a triennio da qui al 2030;

i dati di Ispra e Dipartimento evidenziano come l'Italia sia un territorio fragile: il 16,6 per cento è mappato nelle aree di maggiore pericolosità di dissesto idrogeologico, aree nelle quali ci si trova a ragionare in chiave di risposta a una calamità. E tra il 1° maggio 2013 e il 13 maggio 2019, 19 delle 20 Regioni italiane hanno operato almeno una dichiarazione dello stato d'emergenza e hanno chiesto, nel complesso, 11,4 miliardi di euro, di cui 9,4 riconosciuti legittimi dai commissari,

si chiede di sapere il Governo intenda adoperarsi affinché sia rivista la previsione economica dei fondi per la prevenzione e se siano previste iniziative volte a favorire la pianificazione urbanistica e adeguati investimenti per politiche di riassetto ambientale del territorio.

(4-02187)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

la mappa demografica dell'Italia di oggi, disegnata nell'ultimo rapporto Istat, evidenzia che nel 2018 si sono registrate soltanto 439.000 nascite, mai così poche dal primo dopoguerra in poi. La recessione demografica in un decennio ha portato ad un decremento di 140.000 nascite rispetto al 2008 e risulta, inoltre, che il 45 per cento delle donne tra i 18 e 49 anni non ha ancora messo al mondo un figlio. Il rapporto attesta, dunque, che per 165 anziani ci sono solo 100 giovani;

la popolazione italiana al 31 dicembre 2018 è scesa a 55.104.000 persone, 235.000 in meno rispetto all'anno precedente (con un calo dello 0,4 per cento). Per avere un eloquente termine di paragone si consideri che rispetto al 2014 la perdita di italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (677.000 abitanti in meno);

il Governo Conte I, come reso noto dall'ex Ministro per la famiglia e le disabilità, aveva avviato l'*iter* per l'istituzione di un assegno unico con importo dai 100 ai 300 euro per ogni bambino dai zero fino ai 26 anni al fine di contrastare il calo demografico. Tale iniziativa prospettava, altresì, un'interlocuzione presso la Commissione europea considerando che "gli incentivi alla natalità devono essere considerati come un investimento";

appare, pertanto, importante conoscere le reali intenzioni del nuovo Esecutivo su questa o similari iniziative atte a favorire nuove nascite e a porre così rimedio al progressivo consolidamento di un calo demografico senza precedenti: si è di fronte alla peggiore fase di declino demografico degli ultimi 90 anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di istituire l'assegno unico da 0 a

26 anni, già ipotizzato dal precedente Governo, o in alternativa quali altre iniziative siano previste per incentivare le nascite e contrastare la grave emergenza demografica in atto nel nostro Paese.

(4-02188)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

la disoccupazione giovanile nel Sud Italia ha raggiunto e superato il 50 per cento e un giovane meridionale su 2 non lavora. Ciò è quanto emerso da una ricerca condotta da Confindustria in collaborazione con Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui l'emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate faccia riferimento a persone di età inferiore a 40 anni;

al Mezzogiorno i disoccupati sono circa 1,5 milioni e molti di più sono gli inattivi. A giudizio dell'interrogante si conferma, pertanto, l'assoluta inefficacia dei provvedimenti assunti dal Ministero per il Sud sotto la gestione dell'ex ministro Lezzi;

il tasso di attività si ferma al 54 per cento e quello di occupazione al 43,4 per cento. La ricerca mostra tutte le difficoltà del 2018 e sin qui del 2019: il primo trimestre 2019 è stato infatti il terzo di fila a far segnare un andamento negativo, con gli occupati al Sud tornati sotto la soglia dei 6 milioni, con una flessione in quasi tutte le regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna. Si registra, inoltre, la totale assenza di crescita per le imprese e nei primi mesi del 2019: quelle attive sono meno di 1,7 milioni, esattamente come un anno fa. Nel 2018 hanno ripreso a crescere invece i fallimenti e le liquidazioni volontarie, sintomo del peggioramento della percezione sulle aspettative future degli imprenditori meridionali,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto a fronte della crisi sempre più grave che caratterizza la condizione economica, imprenditoriale ed occupazionale delle regioni del Sud Italia.

(4-02189)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i dati diffusi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sui casi di infortuni e malattie professionali nei primi 7 mesi del 2019 sono drammatici;

tra gennaio e luglio 2019 sono state 378.671 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto (con un calo dello 0,02 per cento rispetto al 2018), 599 delle quali con esito mortale (con un aumento del 2,0 per cento). I dati provvisori danno in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 38.501 (2,7 per cento in più). Aumentano del 4,3 per cento le morti sul lavoro e sono 432 i decessi rilevati, con 167 infortuni mortali *in itinere*. Il tutto con una media mensile complessiva di mortalità sempre più drammatica: 85 vittime al mese, da Nord a Sud del Paese;

le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nel 2019 sono 22, e vi sono stati 29 casi di decesso *in itinere*. La Lombardia è al primo posto di questa inquietante statistica (62 vittime), nella quale seguono: Lazio (43), Piemonte (40), Campania (38), Sicilia (35), Emilia-Romagna e Veneto (44), Puglia (28), Toscana (24), Trentino-Alto Adige e Abruzzo (14), Marche (11), Basilicata e Calabria (9), Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria (8), Sardegna (7), Molise (6). Le province in cui si muore di più sono Roma (31), Napoli (16), Milano e Torino (15), Brescia (14), Foggia e Vicenza (12) Cuneo e Palermo (11), Avellino, Bolzano, Verona e Firenze (9). Le vittime riguardano i settori attività manifatturiere (59), costruzioni (55), trasporto e magazzinaggio (45), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (26). La fascia d'età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è tra i 45 e i 64 anni (280 vittime);

i dati confermano l'inconsistenza, o peggio l'assenza, in Italia di politiche per la prevenzione del rischio;

il presidente dell'osservatorio sicurezza sul lavoro "Vega Engineering", Mauro Rossato, nell'elaborare tali dati ha affermato in termini eloquenti che: "Il copione è quello di una tragedia che si ripete. Solo che non si tratta di una messinscena a teatro, ma della dura e crudele quotidianità lavorativa nel nostro Paese";

si lavora per vivere, non per morire. Dignità e sicurezza sul lavoro devono essere una priorità vera per

il Paese e lo Stato deve fare di più e rimediare alla perdurante assenza di politiche efficaci ed incisive per sconfiggere questa emergenza nazionale;

occorre adottare misure più stringenti per garantire le dovute condizioni di sicurezza ma anche la diffusione di una maggiore cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i lavoratori,

si chiede di sapere:

se e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda avviare un apposito piano di rafforzamento dei controlli per la sicurezza nei cantieri, promuovendo al contempo un'adeguata attività di formazione del personale, specie nei luoghi dove il rischio di infortuni è elevato;

se ritenga utile prevedere una campagna di sensibilizzazione nelle scuole al fine di avvicinare al tema della sicurezza i giovani che saranno i futuri lavoratori e imprenditori del nostro Paese.

(4-02190)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Istat, nel *report* "Economia non osservata nei conti nazionali" relativo agli anni 2013-2016, ha stimato che nel 2016 il valore aggiunto generato dall'economia "sommersa" in Italia ha raggiunto i 200 miliardi di euro. Il tutto concerne un ampio contesto che va dalle "sotto" dichiarazioni all'impiego di lavoro irregolare, dagli affitti in nero alle mance;

il volume del lavoro nero nel nostro Paese connesso ad attività illegali come la produzione ed il traffico di droga, la prostituzione ed il contrabbando di tabacco, incluso l'indotto, risulta addirittura pari a circa 18 miliardi di euro;

i 210 miliardi di euro di volumi d'affari dell'economia sommersa e illegale equivalgono al 12,4 per cento dell'intero Pil (dato del 2016). I dati raccolti nel periodo 2013-2016, in cui il Paese era governato da Esecutivi di centrosinistra, tracciano un quadro a dir poco preoccupante nel quale non si evincono poi tangibili miglioramenti nel successivo periodo in cui è arrivato al Governo il Movimento 5 Stelle;

nel dettaglio il sommerso riguarderebbe i seguenti comparti nella relativa misura: commercio, trasporti, alloggio e ristorazione: 23,7 per cento; costruzioni: 22,7 per cento; attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e di servizi di supporto: 18,2 per cento; agricoltura, silvicoltura e pesca: 16,4 per cento; attività professionali, scientifiche e tecniche: 18,2 per cento; servizi di informazione e comunicazione: 6,8 per cento; attività immobiliari: 6,5 per cento; amministrazioni pubbliche, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale: 4,7 per cento; attività finanziarie e assicurative: 3,6 per cento; altre attività dei servizi: 33,3 per cento;

in Italia i lavoratori irregolari sono circa 3,7 milioni, in prevalenza dipendenti (2,6 milioni): il 15,6 per cento dei lavoratori a tempo pieno è costituito da irregolari. Pertanto, secondo l'Istat si evince come "Il ricorso al lavoro non regolare da parte di imprese e famiglie sia una caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano";

emerge un quadro allarmante nel quale ai sistematici annunci governativi non hanno poi fatto sinora seguito efficaci misure atte a contrastare il lavoro sommerso e quello illegale, né a sostenere l'operato delle autorità preposte, le forze dell'ordine e gli organi ispettivi, che, nonostante ogni giorno si adoperino con abnegazione, spesso non dispongono dei necessari strumenti, legislativi, logistici e materiali, atti a renderne più incisiva l'azione,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano attuare per il contrasto dell'economia sommersa e illegale e se siano previste nuove iniziative a supporto dell'attività delle autorità preposte ai controlli.

(4-02191)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Movimento 5 Stelle, nel quadro dei provvedimenti concernenti l'azione del nuovo Esecutivo, intenda far scattare l'aumento dell'IVA solamente a chi paga in contanti, prevedendo al contrario un meccanismo di rimborso, una sorta di *cashback*, per chi utilizza *bancomat* e altri strumenti tracciabili;

tale misura, che verrebbe inserita nel contesto degli strumenti di lotta all'evasione fiscale in quei settori ritenuti a maggior rischio di evasione (ristorazione, alberghi e manutenzione della casa), ha già

suscitato l'immediata reazione di numerosi operatori economici italiani, associazioni di categoria e cittadini;

risulta all'interrogante che il piano del Ministero dell'economia e delle finanze durante l'incarico di Giovanni Tria prevedesse dal 1° gennaio 2020 un aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25,2 per cento e di quella agevolata dal 10 al 13 per cento, con rimborso della differenza di aliquota nel 2021 nel caso di pagamenti con mezzi tracciabili. L'iniziativa ora prospettata invece prevedrebbe l'aumento dell'IVA dal 10 al 23 per cento, sempre dal 1° gennaio 2020, per i consumatori che pagano in contante al ristorante o nelle strutture ricettive;

vi sarebbe inoltre l'intenzione di vincolare una serie di detrazioni e deduzioni, ad esempio le spese mediche e veterinarie, all'uso del pagamento elettronico;

tali ipotesi preoccupano le imprese ed i professionisti;

l'idea del *cashback* è già stata oggetto di aspre critiche da parte di Federalberghi che, evidenziando un problema verso i clienti stranieri che rappresentano il 50 per cento della clientela, si chiede come avverrebbe il ristorno con loro;

secondo il M5S gli alberghi sarebbero tra le imprese a maggior rischio di evasione ma ciò, come rilevato in particolare da Federalberghi, mostra "Una scarsa conoscenza delle dinamiche burocratiche e di controllo cui sono sottoposte le strutture": gli alberghi sono già controllati da tutti i Corpi dello Stato, a partire dalle Questure, quando depositano i documenti dei clienti, per continuare con i Comuni, quando trasmettono l'imposta di soggiorno, per finire con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, a consuntivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda introdurre l'aumento dell'IVA per il pagamento in contanti in ristoranti, alberghi e per i lavori di manutenzione della casa e, in caso affermativo, quali siano le stime previsionali relative a tale provvedimento.

(4-02192)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia, secondo i dati Istat, tra i 15 e i 29 anni è attualmente ai massimi storici dal 1970 con percentuali che superano i 40 punti: 3 milioni sono i disoccupati e più in generale gli inattivi dal lavoro sono circa il 73 per cento nella fascia d'età tra i 15 e 24 anni;

a fronte di tale grave situazione per contrastare la quale a giudizio dell'interrogante nessun risultato positivo è stato prodotto dal Ministro *pro tempore* Luigi Di Maio, si evidenzia il permanere di un quadro disastroso del sistema lavoro in generale, e allo stesso tempo rimane irrisolta in Italia anche la problematica dei lavori "minori", per i quali ci sarebbe disponibilità di impiego ma che nessuno vuole svolgere: si tratta di quei lavori di manualità, lavori "posti in piedi";

secondo i dati pubblicati di recente dalla stampa a seguito di una ricerca realizzata tra gli iscritti all'ordine dei consulenti del lavoro, in Italia attualmente ci sono 29.000 posti di lavoro disponibili che non trovano la disponibilità di lavoratori interessati. A quanto risulta, nel primo trimestre 2019 le aziende hanno offerto un posto che nessuno ha poi nemmeno cercato e un'analoga ricerca già svolta anche nell'agosto 2018 aveva confermato la stessa problematica. Pizzerie, panifici, gelaterie e pasticcerie hanno avuto e continuano ad avere difficoltà nel trovare nuovi dipendenti. Nonostante la grave crisi occupazionale, si registrano posizioni vacanti nei settori delle professioni di cuoco, falegname, meccanico, panettiere, fabbro, idraulico, cameriere, spedizioniere doganale, operatore *import-export*, estetista. La difficoltà di reperire del personale esperto ha costretto i gestori ad assumere spesso personale non qualificato o non idoneo. Un paradosso, se si pensa che in alcuni casi lo stipendio offerto può anche raggiungere i 2.000 euro mensili (come nel caso del panettiere);

tuttavia, rispetto ad un impiego manuale prevale la ricerca di lavoro non faticoso oppure legato a tecnologia e innovazione;

occorre quindi riqualificare e rivalutare lavori tradizionali, dignitosi e anche ben pagati, ma che nessuno vuole più fare, incentivando quelle professioni che spesso non vengono ritenute una "prima scelta" dal potenziale lavoratore, al fine di aumentare l'occupazione e garantire una più idonea qualità nell'offerta dei mestieri che non vengono presi in considerazione,

si chiede di sapere quali misure concrete di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per

affrontare la problematica rappresentata, al fine di incentivare, in particolare, la sopravvivenza di mestieri legati all'antico sapere artigianale.

(4-02193)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le prime perturbazioni atmosferiche di fine estate, con rovesci temporaleschi e fenomeni alluvionali, hanno interessato in questi giorni la Sicilia, causando disagi e danni in alcune aree dell'isola in particolare nel palermitano e soprattutto nell'ennese;

nel comune di Leonforte si è verificata una "bomba d'acqua" che ha riversato acqua e fango sulle arterie stradali, costringendo molti cittadini a rimanere chiusi in casa mentre il perimetro urbano è rimasto impraticabile con strade inagibili. Alcune auto inoltre sono state trascinate dalla furia di fiumi e torrenti che hanno invaso le vie del centro, piazze e zone periferiche;

il sindaco, Carmelo Barbera, a tal proposito ha dichiarato: "Stiamo vedendo con la Protezione civile il modo per finanziare dei progetti che tengano conto della nuova struttura del paese. Le condotte delle acque bianche non sono pronte a recepire tutte le acque che vengono dal Cernigliere. Oltre agli interventi sul Canale Tagliata, stiamo studiando un piano strutturale. Si tratta di lavori da realizzare immediatamente";

urgono pertanto immediati interventi indispensabili e lo stanziamento di risorse necessarie a consentire opere di riassetto ambientale, ripristino e messa in sicurezza dei luoghi,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di valutare la dichiarazione dello stato di emergenza, laddove richiesto dal presidente della Regione Siciliana;

se si intenda stanziare opportune risorse finanziarie per i lavori *post* maltempo nei comuni siciliani, tra i quali Leonforte, colpiti da tali fenomeni alluvionali.

(4-02194)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo l'Agenzia regionale di sanità (Ars) Toscana sarebbero 31 le morti provocate dal batterio "New Delhi";

tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019 risulterebbe che in Toscana il batterio, che nei pazienti con sepsi ha una mortalità del 40 per cento, sia stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi. Tra questi ci sono stati 31 decessi ma, è stato spiegato da fonti della Regione, questo non vuole dire, al momento, che ci sia un nesso causale automatico con la presenza del ceppo batterico: l'infezione potrebbe essere una concausa o non aver provocato la morte. Sono invece 708, al 31 agosto 2019, i portatori del ceppo batterico ricoverati negli ospedali toscani, sui quali sono state applicate misure igieniche di contenimento. È stato, peraltro, pubblicato dall'Ars l'apposito monitoraggio sulla diffusione del batterio Ndm (New Delhi metallo beta-lactamase) in Toscana;

secondo l'Istituto superiore di sanità "la diffusione del superbatterio New Delhi (Ndm), variante della *Klebsiella pneumoniae* particolarmente resistente agli antibiotici, comporta la necessità di elevare il livello di attenzione nel Paese";

l'istituto ha inoltre precisato che "al momento si tratta di decessi sospetti e che non vi sarebbe nesso causale automatico. L'infezione potrebbe essere una concausa o non aver provocato i casi di morte";

nell'area nordovest della Toscana risulterebbero esserci 350 portatori, di cui 44 infetti. La questione interessa evidentemente, di riflesso, tutto il resto del territorio italiano, i presidi ospedalieri e le varie Regioni che intendono averne piena contezza e sui rischi del caso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative siano state assunte o predisposte per affrontare l'emergenza e prevenire ulteriori casi e rischi di contagio, a tutela dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli come bambini e anziani.

(4-02195)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

dalle stime ufficiali dell'Inps risulta attualmente l'evasione dei contributi pensionistici in Italia sia superiore agli 11 miliardi di euro;

tale dato si riferisce soltanto al lavoro dipendente, sarebbero quindi esclusi almeno altrettanti miliardi relativi a liberi professionisti, artigiani, consulenti e imprese individuali;

in passato lo Stato, pur nella complessità delle procedure di recupero delle somme, tra servizi di ispettorato Inps, Inail e Ministero del lavoro, riusciva ad incassare quasi il 10 per cento ogni anno, poi con il Governo Renzi e il ministro Poletti, nel 2015 è arrivata la riforma nella quale si è disposto che per evitare sovrapposizioni, sprechi di risorse e per rendere più efficaci i controlli i soggetti vigilanti avrebbero dovuto essere coordinati dall'Istituto nazionale del lavoro;

il risultato di questa riforma è stato opposto a quello preventivato: si è scesi da 235.122 controlli del 2013 a 160.347 controlli del 2017 con 74.775 controlli in meno, e il recupero dei contributi evasi è passato da 421,9 milioni del 2013 a 100,1 milioni del 2017 con 321,773 milioni di euro in meno;

dal 2014 a oggi l'Inps ha perso oltre 300 ispettori e di conseguenza il numero dei controlli è crollato. Così nel bilancio previsionale dello Stato per il 2018 è stato indicato come valore degli accertamenti di vigilanza la somma di 432 milioni di euro, a fronte della media di oltre un miliardo di recupero annuo nel periodo 2013-2016;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltre non riesce a garantire agli ispettori la possibilità di muoversi agevolmente sui territori di appartenenza per garantire maggiori controlli: gli ispettori infatti devono muoversi quasi sempre con i mezzi pubblici, anche per raggiungere le aziende con la sede in zone periferiche e spesso servite da linee disastrate;

il Ministero non dispone del *know how* necessario per coordinare le attività, risulta essere in possesso di *software* molto avanzati che elaborano e incrociano numerosi dati per verificare se i versamenti contributivi di un'azienda sono in linea con l'attività dell'azienda stessa, ma non è in grado di gestire l'enorme mole di informazioni;

occorrerebbe, quindi, verificare tali criticità che rischiano di determinare un danno alle casse dello Stato, accertando se la riforma del "Jobs act" (legge n. 183 del 2014) sia stata introdotta a suo tempo senza predisporre prima la formazione e l'adeguamento tecnologico del personale o se, come ipotizza un'inchiesta giornalistica del "Corriere della Sera", "la competenza sia stata affidata al Ministero per permettere alla politica di controllare i controllori",

si chiede di sapere:

quale sia la situazione attuale nell'amministrazione per quanto concerne la dotazione organica degli uffici, l'organizzazione dei controlli e se risultino carenze di personale;

a quali motivazioni sia da ricondurre il netto calo delle attività di controllo dell'evasione.

(4-02196)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la società Autostrade per l'Italia, controllata dalla *holding* Atlantia, ha in concessione attualmente circa 3.000 chilometri della rete autostradale italiana;

da notizie stampa si apprende che Spea Engineering, la società del gruppo Atlantia incaricata del monitoraggio e dei controlli sulla rete autostradale, ha disposto la sospensione immediata dall'incarico di alcuni dipendenti, due per esattezza, coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti "Pecetti" sulla A26, in Liguria, e "Paolillo" sulla A16, in Puglia;

la Procura di Genova, che indaga sulle cause del crollo del "ponte Morandi" che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone, ha trasmesso ora gli atti all'autorità giudiziaria di Avellino che a sua volta ha indagato sulla strage del bus precipitato nel 2013 dal viadotto "Acqualonga" della A16 Napoli-Canosa, causando la morte di 40 persone;

in particolare, i magistrati genovesi hanno inviato alcune intercettazioni relative alla Direzione operazioni centrali di Autostrade all'epoca del crollo del ponte Morandi e, grazie ad alcuni *file* custoditi nel *computer* di uno degli indagati nell'inchiesta sui falsi *report* sui viadotti, gli investigatori hanno scoperto che già nel 2017 alcuni atti avrebbero rappresentato un quadro non veritiero sullo stato delle strutture, sempre per un obiettivo: ridurre i costi, una logica di comportamento che "prevale sulla finalità di garantire la sicurezza dell'infrastruttura";

da ciò si evince che alcuni organismi preposti a garantire la sicurezza delle infrastrutture per la circolazione in Italia non hanno svolto adeguatamente la loro funzione di controllo sullo stato di salute

della rete stradale (ponti e viadotti, come anche asfalto drenante, segnalamenti e servizi ausiliari); il quadro diventerebbe ancora più allarmante se si considera che la condizione del sistema stradale nazionale evidenzia una bassa qualità delle strutture viarie e scarsi livelli di manutenzione a fronte dell'entità enorme del traffico su gomma, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire con urgenza sulla vicenda;

se, al fine di salvaguardare l'incolumità di milioni di utenti in transito nel nostro Paese, siano stati avviati un accertamento sull'attendibilità di tutti i *report* e perizie esistenti sulla sicurezza dei viadotti, riguardanti *iter* di monitoraggio e controlli eseguiti negli ultimi 5 anni sulla rete autostradale nazionale. (4-02197)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

negli ultimi 30 anni in Italia è andato distrutto il 12 per cento del patrimonio forestale nazionale e tale tendenza è in costante aumento. In tutta Italia continuano a registrarsi numerosi casi di roghi tossici. Ogni giorno divampano incendi in varie zone ed in particolare in Campania, con decine di migliaia di ettari che bruciano anche a causa di incendi dolosi o colposi dovuti alla speculazione edilizia, all'incuria o la disattenzione dell'uomo;

il CNR già da diverso tempo ha lanciato l'allarme relativo alla diossina ed è emerso un quadro preoccupante soprattutto negli allevamenti di Napoli e Caserta: ad essere compromessa infatti non è solo la salute dei cittadini ma anche degli animali e dell'intera catena alimentare. La diossina, sprigionata dai roghi appiccati ai cassonetti stracolmi di rifiuti, contamina infatti acqua, terreno e piante, passando nel grasso degli ovini e da lì al latte e alla carne;

in questo scempio ambientale, tra l'altro, si utilizzano sempre più spesso pneumatici che trattengono il calore e hanno un processo lento di combustione, sprigionando diossina a cielo aperto. La strage ambientale attanaglia da troppo tempo il Paese e lo affligge in modo sempre più grave ed espone le popolazioni a gravi rischi per la salute pubblica;

il CNR ha fatto sapere che: "Le discariche abusive presenti in Campania e la sistematica bruciatura dei vari residui ha comportato un notevole accumulo di inquinanti ambientali, tra i quali le diossine, sostanze altamente tossiche e cancerogene. L'incendio sistematico dei cassonetti da parte della popolazione locale ha inconsapevolmente favorito l'entrata nel ciclo vitale di questo veleno (la diossina), che inizialmente si deposita su erba, terreno e acque, fissandosi successivamente nei tessuti adiposi degli animali (incluso il grasso del latte) che hanno ingerito cibo contaminato";

dal confronto tra pecore esposte ad alti livelli di diossina e ovini che crescono in ambienti non contaminati, è emerso come i primi ne subiscano rilevanti effetti a livello cromosomico: secondo l'istituto di ricerca "Nelle pecore esposte a diossina le ricerche hanno evidenziato una notevole fragilità nei cromosomi. Inoltre, nell'allevamento sottoposto ad alti livelli di diossine (51 pg/g) sono stati registrati numerosi casi di nascita di feti anormali e di aborti",

si chiede di sapere quali iniziative siano state poste in essere per contrastare tali fenomeni, a che punto siano le procedure di bonifica dei territori e quali misure siano state intraprese al fine di favorire le attività di prevenzione sul territorio e di tutela della salute dei cittadini.

(4-02198)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo i bilanci aziendali del 2018 depositati nel registro delle imprese di Infocamere, sembrerebbe che i giganti del *web* e della *sharing economy* incassino somme esorbitanti pagando in Italia tasse con importi minimi se raffrontati al loro effettivo volume d'affari;

se si prendono in considerazione alcune società a responsabilità limitata italiane collegate a tali colossi del calibro di Amazon, Google, Twitter, Airbnb e Tripadvisor il conto complessivo delle imposte versate nel 2018 nel nostro Paese arriva a 14.300.000 euro;

ancora non è dato conoscere il bilancio di Facebook che nel 2017 ha comunque pagato soltanto 120.000 euro di tasse, e ha promesso un cambio di registro nel nuovo bilancio (quello appunto del 2018) dove si è impegnata a contabilizzare tutti gli incassi ottenuti con il supporto dei *team* locali nel

Paese in cui questi sono stati realizzati (Italia compresa) e non più a Dublino, come ha fatto finora; Airbnb, il colosso delle case in affitto sulla sua piattaforma *web*, solo in Italia conta oltre 214.000 case e nel 2018 ha fatto registrare 3,7 milioni di arrivi. Nel bilancio 2018 la sua costola italiana, Airbnb Italy Srl, dopo un'interlocuzione con il fisco, registra 6,328 milioni di euro di perdite dovute a tasse pagate per 6.583 milioni di cui 4,520 milioni relative a esercizi precedenti (nel 2017 aveva pagato 131.000 euro). Google Italy Srl, secondo il bilancio del 2018, ha invece versato 4,719 milioni (erano 5,641 milioni nel 2017) a fronte di utili denunciati per 15 milioni di euro. Il colosso degli acquisti *on line* Amazon Italia logistic Srl ha pagato nel 2018 soltanto 3 milioni di euro di tasse (4,177 nel 2017) a fronte di 11,8 milioni di utile lordo;

da questo quadro si evince come il volume delle imposte pagato in Italia dai vari colossi del *web* e della *sharing economy* sia al momento palesemente insufficiente e che allo Stato italiano vengono pagati importi quasi irrilevanti, che equivalgono ad una frazione delle entrate reali, mentre ingenti somme finiscono presumibilmente nei "paradisi fiscali". Emerge, quindi, l'inefficace azione, in tal senso, dei Governi italiani succedutisi in questi anni alla guida del Paese che non hanno saputo concertare con l'Europa azioni concrete per il contrasto a tale fenomeno, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative di competenza per contrastare tale fenomeno e se non intenda incrementare il volume delle tasse da far pagare ai "colossi" in Italia.

(4-02199)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità in Italia sono attualmente 11,6 milioni i fumatori, ovvero più di un italiano su 5. Gli uomini che fumano sono 7,1 milioni e le donne 4,5 milioni. Nel nostro Paese gli utilizzatori abituali e occasionali di *e-cig*, le sigarette elettroniche, sono circa 900.000. Di questi l'80,1 per cento è costituito da fumatori, consumatori "duali" che fumano le sigarette tradizionali e contemporaneamente l'*e-cig*. Il 5 per cento dei fumatori abituali o occasionali di sigaretta elettronica è costituito da persone che prima di utilizzare l'*e-cig* non avevano mai fumato sigarette tradizionali. Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni fuma già più di 10 sigarette al giorno e oltre il 10 per cento più di 20;

a tal proposito, da notizie di stampa, si è appreso che le autorità statali e federali degli Stati Uniti che stanno indagando su alcuni casi di misteriose malattie polmonari legate alle sigarette elettroniche che hanno colpito 215 persone in 25 Stati, provocando anche due decessi in Illinois e Oregon, hanno scoperto la stessa sostanza chimica nei campioni di *marijuana* usati dalle persone che si sono ammalate e che hanno usato differenti marchi di prodotti: si tratta di un olio derivato dalla vitamina E che si trova in certi alimenti, come l'olio di colza, l'olio d'oliva e le mandorle;

l'olio derivato è disponibile comunemente come integratore nutrizionale ed è usato nei trattamenti topici della pelle. Non è noto se sia sostanza dannosa quando è ingerita come integratore o applicata sulla pelle, ma la sua struttura molecolare, secondo gli esperti, potrebbe essere pericolosa se inalata. Le proprietà simili a quelle dell'olio potrebbero essere associate con il tipo di sintomi respiratori che hanno riportato molti pazienti: tosse, mancanza di respiro e dolore al petto. L'Illinois e l'Oregon hanno registrato in estate quelli che sono considerati i primi due decessi legati alla sigaretta elettronica o, più probabilmente, ai prodotti inalati, con riferimento a vitamina E acetato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale fenomeno registrato negli Usa e se risultino esserci rischi per la salute anche per chi utilizza *e-cig* in Italia, e se siano altresì stati previsti accertamenti specifici.

(4-02200)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

secondo le anticipazioni del rapporto Svimez 2019, gli emigrati dal Sud Italia tra il 2002 e il 2017 sono stati oltre 2 milioni, di cui 132.187 nel 2017. Di questi ultimi, si legge, "66.557 sono giovani, il 50,4% per cento, di cui il 33% per cento laureati". L'anticipazione del rapporto "L'Economia e la Società del Mezzogiorno" da parte di Svimez, l'associazione che promuove lo studio delle condizioni economiche

del Mezzogiorno d'Italia, delinea un quadro molto grave sulla situazione economica e sociale dell'area meridionale del nostro Paese;

da questa analisi si evince chiaramente come l'Italia sia un Paese sempre più spaccato in due, con un Sud svuotato dall'emigrazione di migliaia di giovani. Nessuna inversione di tendenza si registra nel biennio 2017-2018, in cui l'Italia è stata governata da Esecutivi di PD e M5S;

l'aspetto che più colpisce di quest'ultimo rapporto è che i giovani se ne vanno "ancora di più", un segnale in totale controtendenza con le speranze di una "possibilità" di sollevarsi del Meridione d'Italia dalla sua crisi storica. Secondo i dati del rapporto sono più i meridionali che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all'estero, che non gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali;

si riscontra, altresì, un'"emorragia" di abitanti in particolare tra i giovani: tra il 2002 e il 2017 sono stati oltre 2 milioni i giovani che sono andati via dalle regioni meridionali. Il fenomeno è più evidente e sentito nei centri minori, nei paesi medio-piccoli, con il rischio reale del loro spopolamento. Nei piccoli centri lo Stato non dà opportunità sociali, culturali e occupazionali ai ragazzi e ragazze, e queste aree rischiano a loro volta di morire. Secondo il *report* Istat sulla mobilità, nel 2017 sono stati circa 110.000 i movimenti da Sud a Nord (perdita netta di 54.000 unità). Nei 20 anni precedenti sono andati via oltre 1 milione di residenti. I giovani scelgono Milano, Roma, Firenze e Venezia e molti emigrano in Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera. Le grandi città del Sud, come Napoli e Palermo, non riescono a competere con Milano, Bologna e Roma;

ancora più preoccupante, nel rapporto Svimez 2019, è il basso tasso di occupazione femminile al Sud rispetto ad altre parti d'Italia: nel 2018 appena il 35,4 per cento delle donne era impegnato in un lavoro, contro il 62,7 per cento del Centro-Nord, il 67,4 per cento dell'Europa a 28 Paesi (la Germania è al 75,8 per cento). Gli altri fanno meglio e il Sud Italia è fermo, abbandonato al suo destino, e anziché ridurre il *gap* tra Nord e Sud d'Italia, il divario si è allargato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale grave quadro economico e sociale nelle regioni del Mezzogiorno e quali misure urgenti e concrete intendano attuare per iniziare ad affrontare in termini immediati l'emergenza.

(4-02201)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il neo ministro Lorenzo Fioramonti in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" il 2 settembre 2019 ha palesato l'intenzione di far introdurre delle nuove tasse per finanziare la scuola. Nello specifico Fioramonti, prima ancora di essere nominato Ministro, ha dichiarato testualmente: "Vorrei delle tasse di scopo: ad esempio sulle bibite gasate e sulle merendine, o tasse sui voli aerei che inquinano. L'idea è: faccio un'attività che inquina (volare), ho un sistema di alimentazione sbagliato? Metto una piccola tassa e con questa finanzia attività utili, la scuola e stili di vita sani. Con i soldi che lo Stato ricava si fanno interventi per la ricerca o la scuola. Abbiamo calcolato che solo da questi interventi si possono ricavare 2,5 miliardi di euro". Fioramonti ha inoltre aggiunto: "Ci vogliono investimenti subito, nella legge di Bilancio: due miliardi per la scuola e uno almeno per l'università. Lo dico da ora: se non ci saranno, mi dimetto";

a fronte di tali esternazioni si ravvisa l'urgenza di un chiarimento immediato ed esaustivo da parte del Ministro in indirizzo su contenuti che non possono non essere considerati preoccupanti per gli italiani, a riprova della volontà del nuovo Esecutivo di gestire la cosa pubblica facendo gravare sugli italiani una forte pressione fiscale ed acuendo le difficoltà di tante famiglie;

urge, altresì, conoscere le reali intenzioni del Ministro e se, quindi, ci sia la volontà del Governo di iniziare a tassare i cittadini partendo in questo caso dalle famiglie che devono già affrontare costi non indifferenti e sacrifici significativi per il mantenimento dei propri figli nel percorso scolastico,

si chiede di sapere se tali affermazioni corrispondano al vero e se pertanto il Ministro in indirizzo intenda far ricadere sulle tasche degli studenti e delle loro famiglie ulteriori oneri mediante l'introduzione di nuove tasse.

(4-02202)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso

che:

risultano al momento aperti presso il Ministero dello sviluppo economico 158 tavoli di trattative concernenti la situazione di oltre 220.000 lavoratori "a rischio", dipendenti di aziende in crisi già in cassa integrazione o prossimi al licenziamento. I lavoratori che non conoscono ancora il loro futuro sono quelli di colossi storici come Alitalia, Alcoa, Almaviva, Acciai speciali Terni, Blutec, Ilva, Whirlpool. Ai tavoli della crisi c'è anche la grande distribuzione, con diverse società di rilievo e marchi come Mercatone Uno che, dopo il fallimento della Shernon Holding Srl e la chiusura dei 55 punti vendita, vede a rischio il futuro di 1.860 lavoratori;

alla Blutec di Termini Imerese (Palermo) è stata finanziata la proroga della cassa integrazione, così come per l'ex Alcoa di Portovesme (Sud Sardegna) che beneficia del sostegno alla riduzione dei costi dell'energia. C'è poi la proroga della mobilità per l'area di crisi di Isernia, il rinvio a dicembre 2019 dei progetti sugli ex lavoratori socialmente utili in scadenza a ottobre e la questione della stabilizzazione dei precari di Anpal servizi (530 collaboratori e 144 tempi determinati in scadenza al 2020), e il prospettato potenziamento dell'unità di crisi aziendali del Ministero stesso (con l'assunzione di 16-20 esperti);

a rischio, inoltre, ci sarebbero anche i sostegni alle aziende in crisi che hanno trovato una copertura nel decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, sulla risoluzione di crisi aziendali. Le innumerevoli vertenze aperte riguardano centinaia di migliaia di posti di lavoro e necessitano di risposte immediate ed incisive per non acuire il rischio di ulteriori perdite occupazionali in una situazione già molto grave nel Paese,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, non intendano informare il Parlamento sulla drammatica situazione dei numerosi tavoli di crisi al momento aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e quali iniziative intendano attuare al fine di scongiurare la chiusura delle imprese e la perdita di posti di lavoro.

(4-02203)

[RIZZOTTI](#), [FERRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ordinamento italiano, in linea generale, vieta la conservazione delle cellule staminali ricavabili dal cordone ombelicale degli individui, consentendo tuttavia di donarle. Per ovviare all'impedimento, ormai da qualche anno, è invalsa la pratica, solo dopo aver ottenuto il nulla osta prescritto dalla normativa, di affidare il sangue del cordone ombelicale dei propri figli a una "banca" privata per la conservazione delle cellule staminali, con sede all'estero, dove, stando alle clausole della tipologia negoziale più diffusa, viene congelato e conservato per molti anni (da 20 a 45);

la questione, in origine, venne affrontata da un'ordinanza emanata dal Ministro della sanità *pro tempore* Girolamo Sirchia (del 30 dicembre 2002 recante "Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale" che aveva valore limitato a un anno e aveva sostituito la precedente dall'11 gennaio 2002) che autorizzava la donazione del sangue del cordone in favore della collettività; l'attuale disciplina italiana consente la conservazione delle cellule staminali di cordone ombelicale, per uso dedicato al neonato o ad un consanguineo, presso le banche di sangue placentare esistenti sul territorio nazionale, solamente in presenza di determinate condizioni: patologie presenti nel neonato al momento della nascita o evidenziate in epoca prenatale o in un familiare stretto al momento della raccolta o pregresse e trattabili con le cellule staminali o famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale;

al di fuori di tali ipotesi, e secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, resta comunque in vigore la possibilità di esportare, a proprie spese, il campione di sangue prelevato dal cordone ombelicale ad uso autologo per la conservazione presso banche operanti all'estero. L'accordo, operativo dal 1° luglio 2010, prevede che il nulla osta all'esportazione sia rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente secondo le modalità previste dalla norma stessa;

il 19 settembre 2019 numerose fonti giornalistiche hanno diffuso la notizia che la "Cryo-Save", azienda con sede in Svizzera, è stata denunciata dall'Ufficio federale elvetico della sanità pubblica per violazione della legge sui trapianti e inadempimento degli obblighi di notifica e di cooperazione;

secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica "Ansa", la Cryo-Save" di Plan-les Ouates disponeva, fin dall'anno 2016, di un'autorizzazione per l'importazione, l'esportazione e la conservazione di cellule staminali ricavate dal sangue cordonale, mentre nel mese di agosto 2019 veniva radiata in quanto la filiale era stata cancellata dal registro di commercio del Cantone di Ginevra. In particolare, la società aveva trasferito in Polonia le cellule staminali conservate, mentre i referenti non risultavano più raggiungibili dalle autorità;

stando ai numeri diffusi, i clienti italiani di Cryo Save si aggirerebbero intorno ai 15.000, che equivale ad altrettanti prelievi di sangue cordonale che, secondo le fattispecie regolate dalla disciplina italiana, dopo aver ottenuto il nulla osta, sono stati esportati e, secondo il contratto stipulato e dietro il pagamento di circa 3.000 euro, conservati nelle banche estere;

secondo quanto riportato da numerosi quotidiani, risulta incerto il luogo in cui il materiale biologico sarebbe, ad oggi, conservato. Il trasferimento di un materiale così delicato sarebbe avvenuto senza preventiva autorizzazione da parte dei genitori e senza una preventiva definizione di una procedura del trasferimento atta a scongiurare rischi di deperimento del materiale nella fase di trasporto e in quella successiva della conservazione, e senza che siano state rese note le caratteristiche e le condizioni operative dell'impianto dove è stato ricollocato;

inoltre, non sarebbe dato sapere, con riferimento a ciascuna sacca di materiale, se siano state effettivamente trasferite e dove si trovino attualmente, quali siano le attuali condizioni di conservazione, se siano state eventualmente utilizzate in tutto o in parte a favore di terzi, se nel trasporto abbiano subito danni, se l'impianto di trasferimento abbia caratteristiche adeguate, e soprattutto, identiche a quelle del deposito originario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare i diritti dei genitori coinvolti nella vicenda ad opera di Cryo-Save AG.

(4-02204)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

ogni anno in Italia aumenta il numero dei giornalisti che subiscono gravi intimidazioni con lo scopo di limitare la loro attività di informazione;

le intimidazioni si manifestano prevalentemente sotto forma di minacce, danneggiamenti, aggressioni, violazione della vita privata e anche con l'abuso di fondamentali istituti del diritto come quello di presentare querela per diffamazione o di chiedere al giudice un risarcimento dei danni subiti a causa di informazioni false o dolosamente ingiuriose. Questi abusi sono certificati dalle numerosissime sentenze di archiviazione delle querele e delle citazioni per risarcimento, con la motivazione di richiesta infondata o immotivata;

tale fenomeno è diffuso in tutta Italia e molti cronisti sono costretti ad adottare precauzioni per la propria incolumità e solo alcuni sono protetti dalle forze dell'ordine;

il clima di intimidazione diffusa costringe, a volte, molti giornalisti a non trattare informazioni sgradite ai criminali, nonostante sia grande l'interesse generale su fatti e vicende che li coinvolgono;

considerato che:

secondo quanto emerge dal World press freedom index 2019, il rapporto sulla libertà di stampa stilato annualmente da Reporters sans frontières (Rsf), i giornalisti sono sempre meno al sicuro nel mondo: l'odio nei loro confronti è degenerato in violenza e alimenta la paura di una categoria che può dirsi in "condizioni buone" solo nel 24 per cento del globo;

nel 2018 la condizione di libertà di stampa era "buona" o "soddisfacente" nel 26 per cento dei 180 Paesi e territori analizzati, rileva l'analisi, sottolineando come sui due punti percentuali persi incidano, in particolare, l'aumento dell'ostilità contro i giornalisti e l'odio diffuso in molti Paesi dai *leader* politici, che ha portato ad atti di violenza più seri e più frequenti;

l'organizzazione non governativa francese rileva "un aumento dei pericoli e, di conseguenza, un nuovo livello di paura in alcuni luoghi" tra i giornalisti. Le molestie, le minacce di morte e gli arresti arbitrari fanno sempre più parte dei "rischi sul lavoro";

in testa alla graduatoria annuale dell'organizzazione francese c'è di nuovo la Norvegia, seguita dalla

Finlandia (2 posizioni in più) e dalla Svezia (che perde una posizione). Ultimi sono la Corea del Nord e il Turkmenistan, dove si segnala che "la maggior parte dei media è controllata dallo Stato", con i corrispondenti "perseguitati senza sosta";

l'Italia continua a guadagnare posizioni e supera gli Stati Uniti. Nel *ranking* 2019 il nostro Paese sale al 43° posto rispetto al 46° dell'anno scorso e al 52° del 2017. Gli Usa indietreggiano al 48° posto contro il 45° del 2018. Negli Stati Uniti il "clima di ostilità va oltre i commenti di Donald Trump" e "Mai come oggi i giornalisti sono stati soggetti a così tante minacce di morte o si sono rivolti così spesso ad aziende private per la propria protezione";

nelle Americhe viene registrato il peggiore deterioramento delle condizioni di praticabilità dei *media*. In Brasile (105°, perdendo 3 posizioni dal 2018), Rsf denuncia gli attacchi ai giornalisti dei sostenitori del nuovo presidente Jair Bolsonaro, mentre il Nicaragua è arretrato di 24 posizioni dopo le aggressioni ai giornalisti impegnati nel racconto delle proteste contro il Governo di Daniel Ortega. Eccezione il Costa Rica (decimo), pietra miliare nel continente americano, dove i giornalisti possono lavorare tranquillamente;

nel rapporto viene anche ricordata l'uccisione all'interno del consolato saudita di Istanbul del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, un delitto che ha "inviato un messaggio raggelante ai giornalisti ben al di là dei confini dell'Arabia Saudita", scesa di tre posizioni al 172° posto;

anche in Europa la situazione si è deteriorata. Qui i giornalisti "devono oggi affrontare le peggiori minacce", describe Rsf, che ricorda gli omicidi di *reporter* a Malta, in Slovacchia e in Bulgaria, attacchi verbali e fisici in Serbia o Montenegro, o un nuovo livello di violenza durante le proteste di "gilet gialli" in Francia (32°). Anche altri Paesi hanno cambiato volto con i nuovi governi. In Malaysia (123°, 22 posizioni in più), Maldive (98°, 22), Etiopia (110°, 40) o Gambia (92°, 30 in più), l'arrivo di nuovi *leader* ha portato una ventata di "aria fresca" per la stampa;

per quanto riguarda l'Italia, "Per rispondere alle gravi minacce di morte contro i giornalisti, attribuibili a reti mafiose o organizzazioni estremiste" sono "quasi una ventina" i cronisti italiani sotto scorta permanente, il doppio rispetto all'anno scorso. "Il livello di violenza espressa contro i professionisti dell'informazione della penisola si aggrava soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e in Sicilia, ma anche a Roma e dintorni";

tra le situazioni italiane vengono citati i casi di Paolo Borrrometi e Roberto Saviano. Il primo "deve la sua sopravvivenza solo alla costante protezione della polizia italiana, che ha sventato lo scorso maggio un tentativo di assassinarlo da parte della mafia". Nel caso dell'autore di "Gomorra", Rsf scrive che "il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha suggerito che la protezione della polizia a Roberto Saviano possa essere ritirata", dopo le critiche espresse dal giornalista nei confronti del vicepresidente del Consiglio dei ministri;

non più tardi di 8 mesi fa, la scorta al giornalista Sandro Ruotolo stava per essere revocata. Il giornalista napoletano, che da tempo firma importanti inchieste *online* su "Fanpage", vive sotto scorta dal 2015 per via delle minacce ricevute dal *boss* dei Casalesi Michele Zagaria, in seguito alla pubblicazione di alcuni suoi *reportage* sul traffico di rifiuti in Campania. In quel caso, dopo la mobilitazione di giornalisti, politici e cittadini, prima che la revoca della scorta diventasse effettiva, era arrivata la notizia della sospensione della revoca stessa. Recentemente la protezione per il giornalista d'inchiesta è stata rafforzata,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per affrontare tale drammatico problema e per garantire sia la sicurezza personale dei giornalisti impegnati nell'attività di cronaca, sia il diritto dei cittadini ad essere informati senza subire una censura imposta con la violenza e l'arbitrio;

quali altre misure intenda adottare per impedire che si faccia un uso puramente strumentale a scopo intimidatorio o punitivo delle querele per diffamazione e delle citazioni per danni e in che modo intenda garantire il pieno rispetto del segreto professionale dei giornalisti, atteso che esso attualmente non è riconosciuto ai pubblicisti e, per i giornalisti professionisti, diversamente da ciò che avviene in altri sistemi liberali, è subordinato dal codice penale ad una valutazione discrezionale della magistratura;

se, infine, non ritenga di riattivare il comitato per la sicurezza dei giornalisti, che non è stato più convocato durante il precedente Governo Conte I, visto che l'assegnazione della scorta a Ruotolo e dei relativi livelli di sicurezza dipende appunto dal comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal prefetto di Roma, città in cui il giornalista vive e lavora.

(4-02205)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01146 della senatrice Bonino ed altri, sulla sede della fondazione Laboratorio Mediterraneo *onlus*.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 150a seduta pubblica del 24 settembre 2019, a pagina 88, alla prima riga dell'ultimo capoverso, sostituire le parole: "Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta" con le seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

